CONSIDERATIONI
ET ESPOSITIONI
SOPRA TVTTI LI PRECETTI
DELLA REGOLA DE' FRATI MINORI
DEL SERAFICO P. S. FRANCESCO.

Raccolte dalla dottrina de' Sommi Romani Pontefici, e d'altri peritissimi Dottori, & Espositori di essa Regola, che hanno scritto fino a questi nostri tempi;

DAL REVER. P. F. ANTONINO DA PATTI dell'Ordine de' Minori Osseruanti Riformati, della Prouincia di Sicilia, Professore della Sacra Theologia.

Nelle quali copiosamente vengono dichiarati tutti li dubbi, e difficultà, che possono occorrere, intorno la vera osseruanza della Regola di tutta la Religione Francescana.

Opera nuouamente posta in luce non solo vtile, & necessaria à tutti li Frati, dell'istesso Ordine, ma à qualunque desidera intrare in detta Religione, & ad ogni altra persona spirituale diuota del Serafico P. S. Franc.

Con la Tauola di tutto quello, che si contiene in detta Opera.

CON LICENZA DE' SVPERIORI, E PRIVILEGIO.

IN VENETIA, M DC XV.

Appresso Giouanni Guerigli.

ALL'ILL.MO ET REV.MO

MONSIGNORE

FR. ARCHANGELO

DA MESSINA,

ARCIVESCOVO DI MONTEREGALE;

E prima Generale Miniſtro di tutto l'Ordine di Frati Minori Oſſeruanti.

FRATE ANTONINO DA PATTI dell'Ordine Minore Oſſeruante, Reformato della Reforma di Sicilia, minimo ſeruo, e ſuddito, Salute.

CErtiſſimo è, Illuſtriſs. e Reuerendiſs. Monſignore, che tutte l'attioni humane naſcono dalla volontà, & alcune da lei immediatamente generate, Altre dalle potenze interiori, & eſteriori, & eſſecutiue dell'anima produtte: ma dalla medeſima volontà (come hò detto) comandate: & non può nè queſte comandare, nè quelle generare ſenza l'intelletto: il quale con la luce della ſua cognitione; li dimoſtra quale attione può bene, e male produrre, e comandare; benche per la libertà ſua, poſſa laſciare il retto dittame dell'iſteſſo intelletto, e ſeguire il mouimento d'alcuno diſordinato affetto; quando non è l'intelletto con

qualche tenebra, d'erronea cognitione ancora ingombrato. Perilche, niuna humana attione retta, nè interna, nè esterna può esser da noi fatta: senza la luce della vera, & infallibile notitia dell'intelletto, e ragione. E però bisogna, che l'intelletto sia dalla luce da Dio riuelata, illuminato: la quale è senza tenebre d'errore, in ogni operatione alla fede, e buoni costumi pertinente.

Cosi parimente, niuno Religioso può religiosamente viuere, per dette interne, & esterne religiose attioni: senza la vera luce della cognitione della Regola, che egli professa. E però, acciò che il Frate Minore viua da vero Religioso, & imitatore del nostro Padre San Francesco, li bisogna la vera luce, della sincera intelligenza della Regola, che promette senza caligine d'alcun errore.

Di quì nasce, che alle volte molti mancano di osseruare alcune cose, che hanno promesso, perche sono senza alcuna parte di tal luce, ouero l'hanno con alcuna tenebra d'errore mescolata: & pensando caminare diritamente, escono allo spesso dalla strada della vera vita del Frate Minore. E necessario donque al Frate Minore hauere compiutamente questa luce della retta intelligenza di tutto quello, che nella Regola sua si contiene: e specialmente intorno i precetti: l'osseruanza de' quali gli è necessaria alla salute: acciò non vada fuor di strada: ò perche li manca alcuna parte di quella, ò perche è con le tenebre dell'errore offuscata: & facilmente

cilmente questo lume può essere defettuoso nella mente del Frate Minore, per l'una, e per l'altra cagione. Parte, perche l'espositioni de' Romani Pontefici: allequali dobbiamo affatto accostarsi, alle volte differiscono dall'espositioni de gli antichi Dottori dell'Ordine, che furono auanti: parte ancora, perche per le nuoue concessioni de' Sommi Pontefici, la vita de' Frati Minori. In alcune cose per molte occorrenti cause, si scosta alle volte alquanto della purità della Regola. La onde non sanno, nè tampoco saper possono communemente discernere, tutto quello, che lecitamente si può fare, per le nuoue cause, che sopraūennero per le sudette concessioni: & quello, che per la purità della Regola deue osseruarsi. Meritamente adunque degnossi il Signore illuminare la mente di sua Sig. Illustriss. & Reuerendiss. nel cui petto habita il zelo grande della regular osseruanza di tutto l'Ordine, già al suo regimento soggetto, e lo spirito anco del Signore ad ordinarmi, che facesse io vna nuoua Spositione intorno tutti i Precetti, Voti, & obligatorij della nostra Francescana Regola: poscia che quì in Italia non par che vi siano libri tali, almeno in tal sufficienza, che dessino piena, e secura cognitione di tutto quello, che in questo Ordine nostro diuersamente i Frati sono tenuti ad essa Regola, almeno nelle cose di salute, osseruare. Tutto questo col merito, & obligo dell'obedienza incaricandomi; auenga che in tutto ciò assai insuffi-

 ciente

ciente mi conosca. Egli è ben vero, che la virtù del l'obedienza supplisce alle mie deboli forze, à poter spiegare tutti quelli dubbi, e difficultà, che nell'osseruanza della nostra Regola, con molti Priuilegi de' Romani Pontefici, intorno la nostra pouertà isporre necessario mi ha parso. Dimostrando anco come in virtù di tali Priuilegi, & in che cosa securamente viuer si può: à molti, che con gran ragione, non sapendo le cagioni ne temeuano: distintamente dimostrando, come, e nostri Osseruanti, e Scalzi, e Riformati deono securamente osseruarla. Perilche in due parti, per non cagionar à semplici confusione, giudicai esser bene diuiderla. Considerando oltra à ciò, à cui quest' Opera dedicar si douesse, come altri far sogliono, hò determinato non ad altro, se non à V. S. Illustriss. & Reuerendiss. come Padre commune amabilissimo; il quale la Diuina bontà, per il suo zelo, bontà di vita, e costumi: in Generale Ministro di tutto l'Ordine nostro elesse, per conseruare, e guidare noi à maggior perfettione della nostra regolar osseruanza, e per riformar tutto l'Ordine: & hora per i meriti suoi nuouamente in maggior grado, in beneficio della Chiesa sua, inalzò. Sapendo, che essendo à lei dedicata, come Pastore, che desidera, che la Regola sia da tutti noi osseruata, da chi più, e da chi meno, secondo il vincolo della loro obligatione, gli inanimarà, & essortarà tutti ad abbracciarla, studiarla, e metterla in essecutione per camina-

re

re ſicuramente, anzi con perfettione, per lo dritto ſentiero di tutto quello, che hanno a Dio promeſſo. Et oltre col ſuo potente, e valoroſo braccio, e ſcudo della ſua protettione defenderla, & fauorirla contra ciaſcuno, che tentaſſe calonniarla, diſpreggiarla, abominarla, e diſtruggerla. Riceua dunque, Illuſtriſs. e Reuerendiſs. Monſig. queſto noſtro picciolo dono (e come può) quello ouunque è defetuoſo coregga, & emendi; ſottoponendomi ſempremai à ſuoi comandamenti: offerendomi anco, conforme al debito mio, pregare Iddio noſtro Signore, che ne i ſuoi ſanti deſiderij la feliciti, e longamente conſerui in beneficio della ſua Chieſa, e noſtra Serafica Religione.

Data in S. Maria di Gieſù il dì 15. Giugno 1615.

RAGIONAMENTO
DELL'AVTTORE.
A FRATI MINORI OSSERVANTI, Scalzi, Capuccini, e Riformati a quali viene l'opera sua indrizzata.

Potreste forse, a temerità e presuntion grande recarmi: (Padri miei osseruandissimi) l'hauer io preso carco di spiegare, e sporre i precetti, & obligatorij della nostra Regola: quali per eßer, & alta, e profunda, e sublime dottrina: tutti dell' Vangelo tratti; anzi lo Vangelo isteßo; quale la sua maggior perfettione tutta compiuta mentre abbraccia; non hanno tanti scientiati, e dotti Frati del nostro ordine, con sigurtà snodarli tentato. Ma a Sommi Pontefici; a quali del vero sentimento delle Regole de religioni giudicare e determinare appartiene, piu tosto hanno piu volte hauuto ricorso. Sarebbe si in vero, temerità, se non per vbidienza del nostro Padre Reuerendissimo Generale: ma per me isteßo questo peso preso me haueßi: non negando, anzi confessando esser inuguale si fatto carico, alle mie deboli forze senza fallo. E meritamente, oltre acciò reputò esso Reuerendissimo Padre, cosa vana non essere, ne tampoco

poco inutile poscia, di cosi chiara, ē lucida isspositione di cosi dottissimi Padri, e tanti Pontefici; e di moderni spositori altresi: ricercare, e chiedere questa nostra ancora. Conciosiacosa, che l'isspositione d'essi Pontefici, di si chiaro stile non sono, che gli indotti, anzi non molto periti, possano per se stessi capirle. Nè tampoco quelli de' nostri Dottori: poscia, che non cosi chiaramente essi medesimamente fauellato hanno: che ogni vno apprender le possa. Molto piu parimente, che la moltitudine de priuilegij dalla Sedia Apostolica concessi; malageuolezza grande cagionato hanno, a comprendere, come con tante concessioni gli obligatorij, et voti della regola nostra: secondo la sua purità; & strettezza osseruar si debbiano: affine, che gli idioti occasion non prendano di fallar molto: come già preso hanno, e pigliano parimente al presente. Et auenga, che i Padri Giouanni Argomenes detto speculatore, e Alfonso Casarubios Compilatore chiamato, zelantemente molto dubij intorno la nostra regola dilucidato habbiano, & assai piu il Dottissimo Antonio Corduba, poco dapoi di costoro, da cui la magior parte di questa opera tratto habbiamo, insieme col padre Brandolino. Nondimeno, non così spiegatamente sempre mai questi tutti scritto hanno, che non rimanghino oltre aciò, agli idioti delle difficultade assai. Negli dubij medesimamente, che da nuouo nascono, nuoui rilasciamenti doppo soprauenendo, hanno potuto porre in chiaro. Ne tampoco, loro libri quì in Italia trouar si possono, di maniera, che chi vuole non troua lor Dottrina

trina nelle carte impreßa, per illuſtrarſi, & farſene luminoſi altreſi. E ſe a tempi noſtri oltre aciò, dottamente Franceſco Ouando, il Viadana, il Polizzic o Padre Mondello a ſcriuere, & ſporre la regola ſi ſono affaticati aßai, ragionano piu coſtoro tutti, ſolamente adotti. Laonde, non mi pare, che ragioneuolmente biaſmar ſi debbia, vn'altro. Ilquale per inſegnare a quei che non ſanno: alquanto piu diffuſamente, & ancora con piu chiarezza, che eſſi non fecero s'affatica di ridurre inſieme, e ſpiegare, e ſi non tutto (percioche chi è colui, che poßa ſupplire compiutamente ogni coſa?) almeno la maggior parte, di tutto quello, che al Frate Minore appartiene ſapere; intorno la ſua regola, & ſuo regolar, & oßeruante viuere: niuna vergogna prendendo, di deſcendere ad ogni baßezza. Anzi all'incontro (a mio giuditio) di tanto maggior lode, coſtui merita eſſer tenuto degno; quanto ſi troua maggior numero di coloro: i quali per non hauer intendimento di lettere, & altri per non hauer Maeſtri ouero libri aßai pericoloſamente nell'oſſeruanza della ſua regola caminerebbono, & forſe in pericoloſo ſtato, ſe ne ſtarebbono. Ma quando alcuno vi foſſe, che chiara e diſtinta cognitione li deſſe, & il dritto camino gli dimoſtraſſi, gran frutto nella Religione farebbono: che io veramente queſto tale habia ad eſſere; no'l ſo, & ſarebbe preſuntione il prometterlo. Ben non reſtarò di dire, che a queſto fine mi ſon moſſo ilquale ſe ſeguiterà terrò beniſſima impiegata la mia fatica, & ſpererò riceuerne buo-

niſſimo

uissimo guidardone. E perche, conforme all'imposta vbidienza; ho fatto questa spositione da Romani Pontefici, & antichi, e moderni Ispositori della nostra Regola studiosamente raccolta, per commune beneficio dei Frati nostri tutti; e piu dei semplici, che delli litterati: non ho curato in Latina, ma nella Volgar fauella comporla: auenga, che con mia magior difficultà, essendo meno in questa, che in quell'altra lingua isperto: e con meno leggiadro parlare ancora: poco di ciò curando, solamente alla commune vtilità mirando, e regular osseruanza, come io spero. E per la istessa cagione oltra aciò, sarò giudicato piu tosto prolisso, che breue affine, che la breuità a semplici oscurità non parturisca. Procurando tutta via distinguere parimente, tra l'osseruanza de nostri Osseruanti scalzi Capuccini e Riformati: perilche è in due parti principali tutta questa opera spartita. La prima è, per i nostri Padri Osseruanti: auenga, che a ciascuno sia ispediente studiarla, perche ogni obligatorio comprende. L'altra è per i nostri Riformati, & altri che non vsano tali priuilegij, che essi Osseruanti accettano. Ma solamente intorno tutto ciò, che dagli altri lor osseruanza differisce; cioè solamente circa tre precetti della Regola. Et hauendo nella prima parte auanti, l'ispositione istessa: sei considerationi posto alla medesima spositione assai necessarie: la diuidemmo appresso in dodici capi, conforme alli dodici capi della Regola: subdiuidendo essi capi ancora in articoli, e numeri per esser l'opera piu distinta. La

doue, se non sarà così leggiadro il dire, come esser dourebbe: per le molte mie occupationi, & per non bastarmi forse il tempo, per breuità di vita. Riceuete almeno Padri miei cari benignamente, non tanto questo mio dono, quanto l'affetto dell'vbidienza, & carità ancora: colquale vi è dato. Ilquale affetto insieme con l'osseruanza della Regola, come io spero, e desio in Cielo in perpetuo ci vnisca Amen.

FR. AR-

FR. ARCHANGELO
DA MESSINA
DI TVTTO L'ORDINE DE MINORI
Osseruanti di San Francesco Generale
Ministro, & seruo.

AL REV. P. F. ANTONINO DA PATTI del medesim'Ordine Riformato della Custodia della Prouincia di Sicilia, Guardiano del Venerabile Monasterio di S. Chiara, di Napoli salute nel Signore.

Auendo la Paternità vostra, per commune beneficio di tutto l'ordine nostro, & in speciale vtilita di tutte le Riforme nostre: esposto, & dechiarato, conforme alle dechiarationi di Sommi Pontefici, & antichi, & moderni espositori, & Dottori del medesimo Ordine, tutti i precetti, & ogni cosa obligatoria della Regola nostra, in lingua volgare: accio, che fosse da tutti i Frati semplici chiaramente intesa: diuidendo detta espositione, in due parti principali, nella prima, ogni cosa obligatoria, secondo, che securamente possono con alcuni Priuilegij di Sommi Pontefici osseruare gli Osseruanti nostri. l'altra solo, esponendo alcune cose obligatorie, secondo che più puramente debbono osseruare gli Riformati nostri: i quali non vogliono detti Priuilegij vsare: adesso hauendola noi fatta vedere d'alcuni periti, e dotti dell'ordine nostro: desiderate farla stampare. Perciò in virtù dello Spirito santo, & col merito della salu-

tare

tare obedientia, vi comandiamo, & ogni nostra facultà vi doniamo, che posiate l'opera, & espositione predetta farla stampare, insieme con le dechiarationi di Nicolò Terzo, & Clemente Quinto Romani Pontefici in lingua anco volgare: ottenuta prima la licenza, & facolta da tutti quelli Prelati, & superiori: In che hanno vigilante cura intorno i libri da stamparsi. Et in fede di tutto questo, hauemo fatto fare le presente nostre lettere, di nostra propria mano sotto scritte: & col nostro sigillo maggiore sigillate. Date nel luoco nostro di Santa Maria della noua di Napoli il Primo di Magio 1607.

Frate Archangelo da Messina Ministro Generale.

TAVOLA

TAVOLA DELLE COSE che si contengono nelle Considerationi, & Espositioni della Regola del Serafico Padre San Francesco.

CONSIDERATIONE PRIMA.

Duo-

CON-

CONSIDERATIONE QVARTA.

CONSIDERATIONE QVINTA.

CONSIDERATIONE SESTA.

ESPOSITIONE SOPRA TUTTI i Precetti della Regola dei Frati Minori.

Come

Se si

Per

Qua-

Prouasi

Quali

Il Fine della Tauola.

TAVOLA DI TVTTO QVELLO che si contiene nelle Considerationi, & Espositioni della Regola del Serafico Padre San Francesco.

CONSIDERATIONE PRIMA.

Di-

CONSIDERATIONE SECONDA.

CONSIDERATIONE TERZA.

CON-

CONSIDERATIONI INTORNO L'ESPOSITIONE DELLA Regola de' Frati Minori, à più chiara sua intelligenza.

DIFFERENZA DEL REGULAR e securo viuere de' Frati Minori Osseruanti, Scalzi, Capuccini, e Riformati.

CONSIDERATIONE I.

MENTRE, chè bramo co'l Diuin aiuto, e fauore; per commune utilità della nostra Religione; isporre, e spiegare ogni precetto, e qualũq; altra cosa obligante, i professori della Regola del nostro Padre S. Francesco, e come possino differentemẽte viuere, e securamente osseruare essi Frati Min. osseruanti, Scalzi, Capuccini, & Riformati, vna medesima Regula; Egli è necessario primieramente raccogliere, & insieme vnire i Priuilegi tutti: piamente da diuersi Romani Pontefici solo intorno il voto, e p̃cetti della nostra Frãcescana pouertà, in diuersi tempi all'Ordine nostro concessi, per molte occorrenti necessità, a' loro bisogni senza trasgressione della lor professione, opportunamente preuedendo. Affine, che chiaramente si vedesse: come i Professori d'vna Regola istessa, diuersamente viuendo, non siano della loro professione trasgressori. Nasce inuero, questa differenza così grande: in conscienza tuttauia. & appresso Iddio secura: de più priuilegi intorno la nostra pouertà concessi: de quali alcuni circa essa pouertà preuidamẽte esponendo: & altri senza suo notabil danno dispensando: diuerso regolar viuere (è pur securo) cagionano per il che

 è mistero

è mistiero in questa nostra prima consideratione: detti priuilegi qui insieme addurre: con le loro espositioni da dotti, e scientiati huomini fatte: da quali ageuolmente cauar si possa la verità del securo regolar viuere: sì diuerso de' professori d'una Regola istessa.

PRIMO PRIVILEGIO.

2 PEr dar principio adunq; à sì fatta impresa: fù il primo de i priuilegi; che maturamẽte per prouedere alle necessità de' Frati Min.' intorno la Frãcescana pouertà senza sua graue offesa, da molti Romani Pontefici à richiesta de' Prelati del nostro Ordine furono concessi da Alessandro Quarto, qual concesse, che delle cose mal'acquistate incerte, e rimaste; cioè doppo la morte de' defonti: possano i Frati riceuere qualunque cosa, che data gli sarà. E che liberamente possan' ordinare, e disporre delle cose, che alla dispositione delli medesimi Frati si lasciano: come nel libro intitolato Monumento, ouero Specchio dell Ordine, scritto dal Padre Fra Giouanni Argomenes, detto Speculatore nel secondo libro, concessione decima ottaua: e doppo dal Padre Frat'Alfonso Casa rubios; detto Compilatore, nel suo compendio, nel titolo Bona, al paragrafo secondo, breuemente raccolto.

Alessandro 4.

Lo Speculatore nel l. 2. concess. 18. Il Compilatore tit. Bona, §. 2.

Dichiaratione del primo Priuilegio.

3 P*Armi molto breue, intricato assai, e malageuole, questo primo Priuilegio, qual in due punti lo diuido: in uno dico che concede riceuere ogni cosa, ad essi Frati Minori delle cose mal acquistate, & incerte: doppo la morte de' defonti, che gli saran date. Oue tre cose dee notarsi: una è, che ly per riceuere, si deua intendere, osseruati i debiti modi à lor professione conueneuoli. L'altra, che da gli heredi, & essecutori de' testamenti di detti defonti le riceuano. L'ultima, che siano delle cose, che rimasero dopoi la morte di chi malamente le acquistò. Intorno la prima si dee auertire, che se la cosa da riceuersi è stabile, & à Frati per lor uso bisognosa; cioè per slargar il luogo, o l'horto, o selua, possono accettarla, e non altrimenti. Se poi è mobile, & à Frati lecito ad usarla possono riceuerla, e non altrimenti. Oltre à ciò intorno l'ultima cosa da notarsi dico, che se le cose, che rimasero sono danari o stabili, bisognosi à Frati, o mobili: ma nè à Frati, nè all'Ordine leciti ad usarle: possono all'hora essi heredi, & essecutori venderli: e del prezzo, & altri danari, che rimasero*

Come s'intẽda il primo punto.

Tre cose si notano.

masero, sodisfar alle necessità de' Frati. Et à questa maniera dee intẽdersi, che delle cose mal acquistate & incerte riceuino tutto ciò che gli sarà dato. Questo primo pũto cosi inteso: in niun modo è cõtrario al più stretto modo di viuere de' Frati Minori: e possono in questa guisa tutti: non solo gli Osseruanti, e Scalzi, ma Capuccini, e Riformati nostri ancora seruirsene. E se alcuno dir volesse, che sia dispensatiuo il priuilegio: per il quale concede, che de' mal'acquistati predetti: possano qualunque cosa riceuere indifferentemente i Frati: come danari, stabili, e mobili: nè à Frati, ne all'Ordine leciti ad vsarli per venderli. Dico, che à questo sentimento, fu da Nicolò terzo, doppo nella dichiaratione della Regola, circa il fine annullato. Oltre à ciò dico, che fu al primo sentimento concesso per la contradittione de' Prelati, & altre persone: per essere beni incerti mal'acquistati: de' quali sogliono gli ordinarij statuire, che sieno conforme a loro dispositioni restituiti.

Nicolò 3. nella clemẽ. de ver. signi. c. exiuit.

4 *In oltre maggior difficoltà seco porta l'altro punto, conciosia, che à Frati Minori libera facoltà di disporre, & ordinare le cose, che à lor dispositione lasciano: si può intendere solo delle cose ben'acquistate: & anco de beni, bene e mal'acquistati indeterminatamente. E perche indistintamente egli ragiona: perciò par che, sì delle cose bene, come anco delle mal'acquistate intender si deua.*

Disporre medesimamente, & ordinare queste cose, in tre maniere può pigliarsi. La prima è, che tal dispositione sia fatta fuori dell'Ordine nostro: e, che cosi espressamente, o interpretatiuamente habbia inteso il defonto, o tacitamente. Et à questo sentimento, è dispensatiuo il priuilegio intorno la nostra pouertà: la quale niuna amministratione può hauere: ne facultà di disporre, & ordinare i beni d'altri, nè alcuna amministratione di beni: la quale richide l'essigere, e contendere in giudicio e contrattare pecunia: Come Nicolò Terzo nella sua dichiaratione accenna. La onde in virtù forse di questo priuilegio, s'impacciauano i Frati à restituire l'vsure, & altri beni mal'acquistati, & ad esser effecutori de' testamenti, & altre cose, il che fu il quarto eccesso à Frati Minori imposto; come nella Clementina chiaramente appare. Et à questo sentimento, fu iui circa il fine questo punto derogato, & hoggi di è del tutto, & affatto annullato.

In tre guise può intendere la dispositione.

Nic. 3. oue so pra nella sua dichiaratione.

Clemente 5. clemẽ. ex ui nel 6. §. proinde.

5 *L'altra maniera è, che il defonto espressamente intenda, o tacitamente, o presuntiue, che tal dispositione sia fatta dentro l'Ordine nostro. L'vltima è, che lascia dette cose indifferentemente: cioè al beneplacito de Frati: e che faccia come meglio gli piace, o dentro, o*

fuori l'Ordine nostro: Intorno à queste due altre maniere, dico che se intese il defonto, che la dispositione de' suoi beni s'intenda in questa seconda, o terza maniera: usar possono questo Privilegio, e nostri Osservanti, e Scalzi, e Capuccini ancora. Conciosia cosa, che se intese, che la dispositione fosse solo dentro al nostro Ordine, e nella seconda maniera: s'intendono tal'hora esser legati virtuali: à modo lecito lasciati. Onde se sono danari, o beni stabili, & mobili parimente può il Frate si Osservante, come anco Scalzo, e Capuccino ordinar e disporre quanti danari, o stabili, o mobili: siano per le necessità, & uso di tal, e tal luogo à suo beneplacito: & in virtu di si fatta dispositione, di tali danari, o beni n'acquistano i Sindici di quei luoghi il dominio à nome della Romana Chiesa: e tal legato possono in giudicio dimandare, o siano danari, o stabili, o mobili. Purche siano cose lecite ad usarle nella propria specie: e possono intorno tutte queste cose, come circa gli altri legati far questi sindici. Ma i nostri Riformati: il medesmo far non possono: percioche in questa dispensatione v'interviene alcuna amministratione: per la quale è dispensativo questo Privilegio, noi tali privilegi godere non possiamo: Nè anco il nostro Sindico può ricevere la proprietà de'legati leciti à nome della Chiesa: come il Sindico che usano gli altri Frati Minori: come dissi chiaramente al luogo suo. E se la mente del defunto fu, che la dispositione nella terza sopradetta maniera fosse fatta, se disporrà fuori del nostro Ordine il Frate, peccarà mortalmente. Ma solo dentro l'Ordine disponendo tutto ciò, che della seconda maniera hò detto: si dice parimente di questa terza.

Che i nostri Riformati q- sto secondo pũ:o nõ possano v[illegible]:io.

6 In oltre, di questa seconda, e terza maniera dico essere stato dal medesmo Clemente ivi derogato questo punto: ma in virtù de' privilegi del sindicato di Martino Quarto e Quinto, fu dapoi revalidato, percioche la ragione, che fu derogato, come ivi. L'istesso Clemente accenna, è che era espediente comparire in giudicio, fare liti-gij, amministrare, e contrattare, o maneggiare danari ancora: il-che tutto è contro la Regola direttamente. Ma dati dalli due Martini li Sindici, & essendo legati virtuali: per queste due dispositioni potranno a nome del Papa i Sindici trattare, e fare tutto quello che à Frati per la Regola gli è interdetto. Altrimenti ancora si può questo punto determinare, cioè che quando i defunti lasciano in testamento, che disponghino i Frati Minori de' lor beni mal'acquistati & incerti, & anco delli ben'acquistati: possano tal'hora disporre de'detti beni solo quei, che sono leciti a Frati, & all'Ordine d'usarli nella propria specie: concorrendovi pur due conditioni: una quan-

Clem. 5. li. 6. cap. Exiui.

Un'altro sentimento dell'istesso püto secondo.

do

do può probabilmente congietturarsi, o almeno crederſi, che la mente almeno interpretata de' teſtatori ſia ſtata di diſporli tra Frati, e luoghi del noſtro Ordine. L'altra, che à Frati gli ſijno di preſente o imminente neceſſità biſognoſe, e non ſouerchie: & oltre, che poſſano hauerſi ſenza lite, e contradittione, e ſenza neſſuna amminiſtratione, e ſenza ſcandalo. E poſſono auco vſarlo li noſtri riformati in queſta maniera.

SECONDO PRIVILEGIO.

7 Oltre à ciò, volendo l'isteſſo Aleſſandro paternalmente prouedere, conforme alla noſtra Regola; alle vere neceſſità della noſtra Religione; per vn'altro priuilegio à tutti gli eſſecutori de' teſtamenti conceſſo, che delle coſe mal tolte, & illecitamente acquiſtate, delle quali i teſtatori ſteſſi non ſapendo à chi reſtituir ſi doueſſero: e de gli altri beni ancora, cioè ben'acquiſtati, i quali eſſi teſtatori ſenza eſprimere, nè i luoghi, nè le perſone, nè oue, nè à cui dar ſi doueſſero; l'hanno commeſſo ad arbitrio e beneplacito d'eſſi eſſecutori: oue & à chi in vſi pij dar gli voleſſero; poſſano prouedere alli biſogni de' noſtri Frati. Non oſtante la contradittione delli Eccleſiaſtici Prelati, e di chiunque altri che ſi foſſero: come nel medeſimo volume de' monumenti, o Specchio dell'Ordine, e nel Compendio de' Priuilegi notato ſi troua.

Aleſſan. 4.

Lo Spec. nel li. 1. f. 25. e 2. f. 28. côc. 21. e nel Comp. de i pri. 1. tit. Bona, §. 3.

Dichiaratione del Secondo Priuilegio.

8 *IN neſſuna maniera dal rigore della noſtra Regola è relaſſatiuo, nè diſpenſatiuo queſt'altro Priuilegio: perciò indiſtintamente i Frati Minori tutti, e ancor i noſtri Riformati poſſono ſeruirſene. E per due ragioni fu ciò conceſſo: vna accioche, nè da Prelati Eccleſiaſtici, nè da qualunque altra perſona impediti foſſero queſti eſſecutori de' teſtamenti: di conuertire in neceſſità de' Frati coteſti beni, mal, e ben'acquiſtati. L'altra è, che per la dottrina de' ſanti Dottori, dourebbono reſtituirſi sì fatti beni, oue furono mal'acquiſtati, cioè, à poueri, o luoghi pij di quelle contrade. Ma per virtù di queſto priuilegio poſſono prouedere alle vere neceſſità de' Frati: oue ad eſſi eſſecutori piace: per tanto è molto migliore del primo queſto priuilegio: percioche in due maniere ſi può intêder il primo punto di quel priuilegio: vna e, come iui eſpoſto habbiamo, e l'altra, che diano gli heredi, & eſſecutori a' Frati indifferentemente i danari, e beni mobili,*

Che per due cagioni fu q̃ſto priu. conceſſo.

Che in due modi ſi può intendere il primo pũto dl primo priuilegio.

o stabili senza prenderſene penſiero di eſſere delle loro neceſſità da eſſi proueduti. Onde non poſſono all'hora riceuere i Frati ogni coſa coſi indifferentemente: ma ſolo ciò, c' hanno per loro vſo preſente, o imminente biſogno: non danari, nè ſtabili, che à lor vſo non fanno miſtiero, nè mobili, che non gli ſia lecito vſarli, nè tampoco quelli, che al preſente non ne hanno biſogno: ma ſolo poſſono pregarli, che detti danari conuertino nelle loro preſenti o imminenti neceſſità: e quei beni, che non poſſono vſarli, li vendino, e nelle ſteſſe loro neceſſità da eſſi ſiano conuertiti: il che ſol à lor beneplacito, e non de' Frati ſi rimette. Ma in queſt'altro priuilegio eſſi heredi, & eſſecutori hanno cura de' detti danari, e beni, che à Frati non ſeruono, o non gli è lecito vſarli, nelle medeſime neceſſità conuertirli. In oltre tocca quel punto ſolamente delle coſe mal'acquiſtate: queſt'altro de' beni di buono, e mal'acquiſto peruenuti. Oue auuerti, che in ambidue i priuilegi nõ poſſono permettere i Frati, che in altro, ſe non nelle neceſſità loro vere preſenti, e ſopraſtanti; ſenza curioſità, e ſuperfluità veruna, ſi conuertano.

TERZO PRIVILEGIO.

9 SI come Aleſſandro IV. al ſouuenimento della noſtra Religione, nelle ſue corporali neceſſità, due priuilegi conceſſe, l'vno e l'altro poco o nulla derogando alla noſtra Franciſcana pouertà, moſſo da paternal affetto: e coſi medeſimamente Clemente IV. dalla ſua clemenza commoſſo, due altri mandò fuori nelle ſtampe: e l'iſteſs'Ordine con benigno fauore proſequendo: alla medeſima pouertà ſenza recargli graue dãno l'vno, e niuno l'altro. Volle egli adunque, nel ſuo primo fauoreuole priuilegio, che quando quelli, che vẽgono all'Ordine per prendere l'habito noſtro: ſe ſono tenuti reſtituir alcuni beni à diuerſe perſone: le quali nè ſapere, nè trouar ſi poſſono, che i Miniſtri, Cuſtodi, e loro Vicarij; tal'hora tali beni in vſi pij de' luoghi à loro commeſſi poſſano conuertire: come ſecondo Iddio li parrà eſpediente. Vedi lo Specchio dell'Ordine, & il Compendio de' priuilegi.

Clem. 4.

Lo ſpec. li. 1. f. 58. e li. 11. f. 14. cõc. 334 & il comp. t. Bona, §. 4.

Dichiaratione del Terzo Priuilegio.

10 *QVeſto Priuilegio non fa mentione alcuna di venderſi i beni de' quali egli ragiona, come gli altri Priuilegi fanno. La onde quanto alli beni immobili, s'intende quando i Frati per con-*

uer-

uertirsi in lor selue & horti n'hauessero bisogno: o per farne fabriche necessarie a nostri luoghi. Intorno poi alli beni mobili: intendesi solo di quegli, che possono i Frati, e l'Ordine vsare: e vogliono in lor'vso nella propria specie conuertirli, e che non sijno souerchi; ma da douero necessarij à Frati, o al luogo: e che sia presente, o imminente la necessità. Mà quando questi beni fussero per vendersi: in nessuna maniera possono i Frati seruirsene di questo Priuilegio. Potranno dunque i nostri Osseruanti, e Capuccini vsarlo à questo modo dichiarato. Conciosiacosache essendo della Chiesa la proprietà de' beni incerti: per auttorità del Papa l'vso potrà conuertirsi in vso della Religione, purche non sia per qualche cagione in alcun modo repugnante alla nostra professione. Ma i nostri Riformati, perche godere non possono priuilegi dispensatiui de' Sommi Pontefici (come altroue meglio si dirà) non possono vsarlo: percioche è dispensatiuo egli del quarto precetto del 2. capo, doue comandasi, che non s'impaccino li Frati non solo in distribuirli, ma ne anco à dargli consiglio: acciò nõ paia al mondo, che si riceuano per detti suoi beni.

Chi può vsare puesto priuilegio.

QVARTO PRIVILEGIO.

11 L'Altro, che'l medesimo Clemente in cõmune vtilità della nostra Religione; senza detrimento alcuno alla nostra pouertà; è che concesse, che quando i Frati Min. volessero trasferir alcun luogo da vna parte ad vn'altra, che da quel luogo, che lasciano: possino trasferir la materia de' detti luoghi lasciati, & anco i libri, calici, e paramenti; fuori della Chiesa, e gli edificij con la terra, & altre cose alli stessi luoghi appartenenti, fuori della Chiesa, e venderle per persone della Chiesa Romana à ciò deputate: e'l prezzo in edificatione de gli altri luoghi, a quali li trasferiscono, o in altre loro necesità o vtilità conuertirli, secondo che più espediente li parrà: come nel medesimo Specchio, e nel Compendio leggiamo.

Clem. 4.

Lo sp. l. 1. f. 58 e f. 142. cõce. 340. e nel cõpéd. ti. Bona, §. 5.

Dichiaratione del Quarto Priuilegio.

12 A*bbraccia i beni mobili, & immobili quest'altro Priuilegio: li mobili: cioè, pietre, traui, & altre materie si possono nelle proprie specie vsar per vendersi, e conuertirsi in necessità di detta fabrica, o in altre necessità, ouer vtilità: il che alla nostra professione niẽte repugna: percioche mentre la proprietà di tutto ciò è della Chiesa Romana: potrà il suo Sindico per sua auttorità in virtù di questo*

priuilegio: tutte queste cose venderle e spender il prezzo in fabriche & in altre necessità. Di più quel tutto, che non si vende, il mutarlo da vn'vso, ad vn'altro, per auttorità del medesimo Pontefice, di cui è la proprietà, niente contradice alla Regola. Niente parimente contradice, mentre le cose da vendersi, sono vendute dal Procuratore di Martino IV. e V. il qual è persona, per breui di molti Pontefici suoi successori, dalla Chiesa Romana, conforme à detto priuilegio deputato. Conchiudiamo adunque, che tutti quelli Frati, che possono vsare, sì il procuratore di Martino IV. come anco di Martino V. possano vsare parimente questo priuilegio, come sono i nostri Osseruāti, che vsano il sindico di Martino V. e Scalzi, e Capuccini quello di Martino IV. Ma i nostri Riformati non possono vsarlo: perche fu derogato per le dichiarationi di Nicolò 3. fatte dopò, e mentre sono tenuti viuere secondo quelle dichiarationi, possono sol'vsare il sindico del medesimo Nicolò, a cui non gli dà tal potestà.

Nic. 3. in sua supra. §. Ad hæc.

QVINTO PRIVILEGIO.

13 Con maggior prudenza e scienza: ma con maggior motiuo all'incontro di prender occasione i Frati a discostarsi dal voto della pouertà; fu quello d'Innocenzo 4. il quale per vna sua constitutione diede facultà: si alli Generali, come Prouinciali ministri di poter nominar alcune persone, purche non siano dell'Ordine; in ogni luogo delle prouintie a loro concesse: le quali così nominate, come sindici della Romana Chiesa chiedere, trattare, riscuotere, vendere, commutare, alienare, contrattare, e permutare potessero, & in vso de' Frati conuertire ogni cosa concessa, e da concedersi all'Ordine nostro, con facultà ancora di rimouerli, & altri in vece loro instituirne, nello Specchio e Compen.

Innoc. 4.

Lo Spec. l. 1. f. 29. e 2. 113 conc. 249.

Dichiaratione del Quinto Priuilegio.

14 *Questo fu il primo priuilegio del sindicato all'Ord. dal Papa concesso: oue quella parola (cose concesse, e da concedersi) credo, che largamente intender si deua; cioè, per modo di semplice limosina mentre che viuono; si anco per modo di lassite d'hauersi dopò la lor morte. Deuesi anco intendere, sì de' stabili, com'anco de' mobili, e di qual si voglia cosa all'Ordine, con modo lecito data, e cōcessa, cioè, che nella propria specie si vsi, o che si vēda, & il prezzo in necessità de' Frati si cōuerta, o semplicemente si concede senza dire, ne ordinare, se sono stabili, cioè cāpi, o vigne, ouero oliueti, o altro, che se ne cauino i frutti d'anno per anno, o affittino, o diano a censo e simili: esse*

e se sono armenti, o gregi, che si tenghino per i frutti, o altre concessioni alla nostra pouertà repugnanti: però dice, c'habbino facoltà di vendere & alienare: perche non si possono tenere in detrimento della pouertà. Intendesi parimente, quando i mobili sono tali, ch'è lecito a Frati & all'Ord. vsargli. Conciosiacosa, ch'egli dice nella sua cõstitutione, che questo se gli concede, accioche non bisogni sempre hauer ricorso alla Sedia Apost. ad esso la proprietà delle cose predette s'appartiene: laqual piglia la proprietà solo delle cose lecite all'Ord. & a Frati ad hauerle, & vsarle: come Nicolò 3. & altri Pōtefici hāno altre volte dichiarato. Intēdesi parimēte di quelle cose, delle quali i concessori non hanno a se riseruato il dominio: perche nō ha d'esse la proprietà la Chiesa Rom. com'egli nella dichiaratione della nostra Reg. accenna: ma non voglio qui tacere, che dal medesimo Nicolò 3. parche dopoi questo priuilegio fosse stato derogato: ma fu appresso per gli altri priuilegi del sindicato di Martino IV. e V. & altri loro successori reualidato: ma non per i nostri Riformati, i quali per le sue bolle sono tenuti a viuere secondo le dichiarationi dell'istesso Nicolò Terzo, per la bolla di Gregorio XIII. e Clemente Ottano.

Nic. 3. oue so pra.

Nel §. Ad hæc.

Nic. 3. oue so pra §. ad hæc

Nic. 3. oue so pra.

Grego. 13. e Clemē. 8. ne' suoi breui.

SESTO PRIVILEGIO.

15 SE fu di prudenza e scienza pieno il precedente, di molto maggior accuratezza e sauiezza ripieno fu il seguēte priuilegio di Martino 4. ilqual auenga, che sia stato da Gio. 22. reuocato, tuttauia dopoi fu da Martino 5. & altri suoi successori cōfermato, e renualidito: e fu intorno al sindico, ch'egli diede all'Ord. nostro: la facultà, ch'egli tiene il Cord. in 4. punti o atti lo riduce.

Martino 4.

Cord. c. 4. q. 16. nell'espo sit. della regola.

Il primo è, che'l sindico per auttorità de' Romani Pontefici, dalli superiori dell'Ordine, come procuratore della Sedia Apost. nominato; giuridice, e ciuilmente a nome della Chiesa Romana ogni cosa riceua, sì mobile, come stabile data, offerta, ouero concessa, o in testamento a modo lecito lasciata: quale è lecito all'Ordine, & a Frati vsarla, fuori che danari.

Il secondo è, facultà di vendere, cambiare, trasportare, & alienare ogni cosa lecita a Frati, & all'Ordine ad vsarla nella propria specie: al dominio del Papa pertinente, o della Chiesa Romana; possono riceuer ancora il prezzo delle cose da essi vendute: per esser in vtilità de' Frati conuertito.

Il terzo è, riceuere a nome del Papa, e della Chiesa, tutte le limosine, etiandio pecuniarie, e giuridicamente dimandarle: in testamento a modo lecito e congruo a' Frati lasciate.

Il

Il quarto, comparire in giudicio e fuori, per ogni causa litigiosa, e ciascun'altr'attione, che nelle bolle del sindicato si contiene, & esprime. Vedi lo Specchio, & il Compendio.

Lo Spec. l. 1. f. 46. e li. 11. cont. 290. e il Cōp. ti. procura. §. 3. e 7. Rodor. to. 3. q. 39. art. vlt. Cord. oue so pra c. 6. q. 16

Fu parimente confermato da Paolo Papa Quarto. Vedi Rodorico.

Dichiaratione del Sesto Priuilegio.

16 FV molto ben dichiarato dal Cordua questo priuilegio, e nella sopradetta q. 16. disputato: e noi anco assai nella 2 parte in più capi ne ragioniamo, & in questa prima altroue: alcune cose con breuità, quanto quì basterà, toccaremo. Dico dunque, che in più maniere possiamo questo primo punto intendere. Primieramente, che date, offerte, ouero concesse sieno le cose: affine, che dalli medesimi sindici in alcun modo, per auttorità delli stessi datori alienate fossero: per conuertirle in altre necessità vere, presenti, o imminenti, o passati de' Frati, e luoghi. Secondo, che siano date o concesse, ouero offerte: per vsarle nelle loro necessità, & vtilità essi Frati nella propria specie. Terzo, che ne dispenghino essi sindici, o Frati, come meglio parerà loro, per auttorità di essi datori. Quarto, che semplicemente da se stessi, e spontaneamente senza mendicatione, a' Frati, o a' loro Procuratori, o ad altri le diano, offeriscano, o concedano: affine, che essi Frati facciano di quelle, come meglio gli piace: per ogni modo spropiandosene, ne intendendo più d'esse intromettersi: & i Frati medesimamente per se, o per altri le riceuono, per essere per alcun modo da sindici alienate. Vltimo, che per se stessi o per altri, per via di mendicatione i Frati le procurino: e per propria auttorità al sindico con animo d'alienargli fanno consignarle. Intorno à questi cinque modi secondo lo Speculatore e Compilatore, che questo Procuratore riceua le cose date, concesse, & offerte alli tre primi modi, come ho detto, niente offende la purità, e semplicità della Regola: come il riceuergli all'altre due vltime maniere l'offende.

Il primo pũto può in 5. guise prendersi.

Lo Specul. e Comp. oue sopra.

E vuole il Cordoua nella medesima questione, che in nessuna cosa essentiale del voto e precetti della Regola gli sijno in detrimento: ma solo in cose ad essi necessariamente attaccate.

Tengono però questi Dottori, che chi vsa questo Procuratore, nõ potrà alienare le cose al quinto modo date, e concesse. Potranno pure gli Osseruanti nostri: ma per virtù di vn'altro Priuilegio, cioè di Leone X. ciò farlo, come tiene il Cordua: ma secondo il Cordua stesso, et altri Dottori: potrà il medesimo sindico di Martino IV e V. in virtù di questi due lor Priuilegi, alienare le cose date, & offerte

Cord. oue so pra q. 16.

nel

nel quarto modo: ma non all'vltimo modo.

17 *Intorno al secondo punto: al parere di tutti i nostri Dottori, dico, che nè può vendere questo Procuratore, nè in modo alcuno alienare, le cose da' Frati al quinto modo, per via di mendicatione procurate, se non per vigore d'vn'altro Priuilegio, come dissi. Circa il 3. punto, non potrà egli à nome della Chiesa Rom. riceuere lassite perpetue, nè di molto tempo, cioè di dieci anni in sù: come tiene Bartolo nella sua Minor. se non lassite non perpetue, sì pecuniarie, come non pecuniarie, sì mobili, come immobili, e qualūq; cosa, che si fusse (purche siano à modo assai lecito e congruo) cioè, che non siano in fraude dell'heredità: come à dire, che l'heredità tutta, o parte si lascia sotto nome di legato, ouero, che la cosa lasciata s'affitti o dia à cēso: e d'anno per anno del censo, o affitto, o gabella se ne comprino le necessità de' Frati, o loghi, e simili. Queste due maniere sono illecite à Frati: come dichiara Nicolò Terzo. I modi cōgrui a' Frati, li dichiara il medesimo Nicolò, e sono due, vno è quādo si dice, che la cosa, o altro che lascia, si vēda, e del prezzo si proueda alle sudette necessità: l'altro è, quando semplicemente dice, che lascia a Frati, o al luogo la cosa, o altra cosa senza dir altro, o far altra dispositione.*

Bar. nella Minor. li. 11. dist n. 6. c. 2.

Quali siano lassite in fraude dell' heredità.

Nic. 3. oue sopra, al §. Ad hæc.

Quali siano lassite à modo lecito.

18 *Intorno al quarto punto, dice Emanuele Rodorico, che sendo il Sindico Apostolico de' Frati Minori, constituito come Procuratore della Romana Chiesa, la quale si riserua il dominio, e proprietà di ragione di tutto quello, che vsano essi Frati, quādo non è dalli datori, e concessori riseruato: delle quali cose, cioè dominio, e proprietà essi Frati, nè in comune, nè in particolare, ne sono capaci: può esso Sindico trattare in giuditio per tali ragioni da ottenersi: nō à nome del Conuento, o luogo, delli quali esso Conuento non è capace: ma à nome della Sedia Apost. di cui egli è procuratore. Conciosia cosa, che essendo la nostra Religione incapace di beni tēporali, e di ragione non cōuiene à nome suo deputarsi procurator' alcuno, per procurare, & ottenere dette ragioni. E perciò fu necessario, che'l Sōmo Pont. il quale di dette ragioni è vero padrone, desse facultà al suo Sindico d'esseguire quest'officio, come concesse Martino V. in detto suo Priuil. in quelle parole, oue dice. E generalmente cōcesse, che dette persone habbino autorità in tutte le cause per le cose, e luoghi ad essa Rom. Chiesa pertinenti, & ad vso d'essi Frati concessi. Et anco per l'immunità, libertà, ragioni, e priuilegi di detti Frati, e suoi Conuēti, o case. Oue specialmente deuono auuertirsi l'vltime parole predette di questa cōcessione. Conciosia cosa, che come gli Minist. d'altre Religioni capaci di beni tēporali: possono agere in giudicio per l'ingiuria fatta ad al-*

Rodoric. to. 3. q. 39. ar. 3.

Martino 5.

cun

cun Frate particolare;così parimente par che il Sindico predetto, possa agere per alcuna ingiuria fatta à Frate particolare: percioche, mentre può agere per l'ingiuria fatta al Monasterio; può agere ancora per l'ingiuria fatta al Frate. Questo invero dimostrano l'ultime parole d'esso Privilegio: cioè di detti Frati, e suoi Conventi, e case, le quali par che si riferiscono al sopra detto. Questo egli dice.

Cord. oue so pra. q. 16.

19 Ma è necessario (come dice il Cordoua) che i Frati nè in giudicio, nè fuori comparischano, come principali attori nè assistano, nè in qualunq; altra attione insieme con esso Procuratore, si dimostrino esser auttori in tal'attioni: il che non è senza trasgredirsi la Reg. Questo Procuratore (come tiene il Cordua) vsando tutti questi quattro atti così dichiarati, possono vsarlo tutti gli Frati Min. c'hanno accettato la bolla di Martino 4. e non sono tenuti per alcun breue Apost. osseruar la Regola a littera secondo le dichiarationi di Nicolò 3. e Clemente 5. come son'adesso i nostri Riformati, nè quei, che con facoltà Apost. osseruar vogliono la Regola secondo dette dichiarationi: come erano i nostri Riformati auanti la bolla di Gregorio 13. e di Clemente 8. Questo breue vsar possono (per quanto intendo) i Scalzi nostri di Spagna, & i Padri Capuccini ancora; benche ciò l'vsino essi Capuccini: se non nelli due primi atti, perche non fu la lor Congregatione fondata co'breui Apost. d'osseruar la Regola secondo le dichiarationi di questi due Pontefici: come sono i nostri Riformati, ouero, com'erano prima: ma solo, che hanno renunciato ogni Priuilegio relassatiuo: percioche tutti quei, che possono vsar questo Sindico (secondo la mente del Cordua) sono in quattro modi dispensati. Prima, che se i datori, concessori & offerenti consegnano à Frati qualsiuoglia cosa lecita vsarla ad essi, & all'Ordine senza dirgli, che se ne riseruino il dominio: essendo la proprietà tal'hora della Chiesa Rom. senza più ricorrere ad essi: possono i Frati per lo Procuratore istesso fargli alienare per le loro necessità presenti, passate, & imminenti, secondo che possono fargli le dare, vendere, cambiare, prestare, & in ogni altro modo di alienatione (come s'è detto) per essere d'altri lor bisogni soccorsi. Terzo, che circa le lassite sì pecuniarie, come non pecuniarie fatte à modo lecito & honesto à Frati: non è bisogno di pregare gli heredi, o altri essecutori, che satisfaccino alle necessità loro vsando i modi leciti da Nicolò Terzo dichiarati: percioche i sindici medesimi possono essigere, vendere, & alienare, come meglio gli piace, e spendere gli danari nelle loro necessità. Sono vltimamente dispensati intorno la dispensatione del prezzo delle cose concesse, e lasciate; cioè, che sono tenuti i Sindici il prezzo di tutte queste cose spendere;

cord. oue so pra.

Grego. 13. e Clem. 8. nelle loro bolle.

Cord. oue so pra. Che i nostri Padri Osseruāti sono in quattro maniere dispensati intorno il sindico di Martino 4.

non pregandogli i Frati, come si fa à sustituti delli datori: ma ordinando dispendergli in questo, o in quello, come meglio gli piace, per un certo modo d'amministratione. Non voglio qui tacere, che non sono dispensati à far vendere da detto Sindico: ordinando hor questa, hor quell'altra cosa: perche il Sindico ha dal Papa libera, e piena amministratione d'ogni cosa pertinente al Papa: però non deue vendere à richiesta de' Frati, se non conforme alla necessità del luogo, e Frati.

SETTIMO PRIVILEGIO.

20 E Perche l'Ordine, s'era tutto dalla Regular puntà troppo scostato, fuori de i Riformati detti Osseruanti. Perciò Martino Quinto, come pietoso padre bramando di riformarlo, e ridurlo tutto al regolare e sicuro viuere: il settimo priuilegio gli concesse. E per vn suo breue confermò li statuti detti Martiniani, fatti dal Cardinale Giouanni Apostolico Legato, ordinando, che ogni luogo, o conuento habbia il suo Procuratore, à cui tutte le limosine pecuniarie, e l'altre cose che in pecunia ridur si possono, intieramente siano assegnate, e deua esso per la reparatione de' Conuenti, e luoghi fedelmente, e realmente dispensarle per altre necessità de' Frati, che al tempo suo occorreranno medesimamente: di maniera però, che essi Frati per niun modo riceuano danari, o pecunia. doppo soggiunge: In tutte le cose, le quali oltra questo paiono più stringere, e far soggetti i Frati per la dichiaratione di Papa Clemente, ouero con qualunque altra dichiaratione de' Sommi Pontefici, ouero di qualsiuoglia altri: con Apostolica auttorità à noi commessa con misericordia dispensiamo. Non sforzando però quegli, che vorranno seruare le predette dichiarationi, che satisfacendo al suo voto: non possino seruarle e tenerle. La confermatione è nello Specchio, e Compendio.

Martino 5.

Statuti Martiniani, c. 4.

Nello Spec. li. 1. f. 38. e li. 11. f. 36. concess. 41.

Dichiaratione del Settimo Priuilegio.

21 *Q Veste sono le proprie parole di detti statuti, con vn suo breue dopò confermati. Si caua due cose da queste parole. vna è, che tutti i Frati dell'Ordine siano dispensati per questo priuilegio: a non essere tenuti ad osseruare le dichiarationi di Nicolò Terzo,*

Due cose qui si notano.

Nic 3. e Clē. 5. oue sopra.

Terzo, e Clemente Quinto in tutto ciò, che stringe i Frati più di quello, che in detti statuti si contiene. L'altra è, che nè Scalzi nostri di Spagna, nè Capuccini, nè nostri Riformati sono dispensati intorno all'vltimo delli danari: perciochè per l'vltime parole dispensa quei solamente che vogliono essere dispensati: il che questi altri non vogliono de' nostri Riformati oltre à ciò, & altri che vogliono, e per l'auuenire vorranno seruare le sudette dichiarationi, sono tenuti osseruar la Regola secondo esse dichiarationi: perche espressamente non gli disobliga: anzi all'incontro tacitamente gli obliga ad osseruarla, conforme à dette dichiarationi: però che non intende dispensar e coloro che non vogliono: perche come buon Pastore vuole; che à cui piace osseruarle con la maggior strettezza, che si può l'osserui. Non voglio oltre à ciò qui tacere, che'l Cordoua tiene, che i Frati Minori in virtù di questo priuilegio, siano in tre cose dispensati intorno i danari. Primieramente, che la limosina pecuniaria à questo Sindico data, & consignata: mentre da colui che dà, altro non sarà espresso: non si dourà più spendere per auttorità di esso datore: nè anco essa è più sua: ma del Papa, e per sua auttorità spender si deue. Secondo, che i Frati à ciascuno, che gli dà, ò per qualunq; modo gli offerisce danari: possono liberamente dirgli, datela, mandatela, o portatela al sindico senz'altro assenso, o potestà, ouero licenza di colui che dà. Terzo, che'l sindico è tenuto spender ogni pecunia: come, & quando vogliono i Frati, cioè che la spenda à tal tempo, à tal guisa intorno tal cosa: e per vn certo modo può disporla non come il padrone: ma può con tutto ciò dirlo, come il pupillo al suo tutore: il che tutto, nè per le dichiarationi di Nicolò, nè di Clemente predetti potrà farsi. Questo egli dice. Auerti parimente, che può anco l'istesso sindico, fare tutti gli quattro atti, che può il sindico di Martino Quarto. Puote oltre à ciò in virtù del duodecimo priuilegio: tutto quello, che iui si contiene: perciochè tutto ciò, che per quel priuilegio può egli fare: nè per virtù del priuilegio di Martino Quarto, nè Quinto, nè come suo procuratore; ma solo in vigore di detto priuilegio di Leone Decimo (come tiene Cordua contra il Compilatore) potrà farlo.

Cordua oue sopra q. 16.

Che sono in tre guise dispēsati intorno i danari.

Nic. 3. e Clē. 5. oue sopra.

Cord. ii. cc. § 3.

OTTAVO PRIVILEGIO.

Pio 2.

22 Siegue à tutti i precedenti, il Priuilegio di Pio II. piamēte dispensando; & non ad ogni grado de' Frati Minori: ma à gli Osseruanti solamente, in alcune cose scostandoli dal rigore, purità

purità e strettezza di essa Regola. E gli concesse, che i Prelati dell'Ordine Minore dell'Osseruanza; possano intorno loro sudditi condescendere, ouero con i deboli, & infermi dispensare in quelle cose, che non sono alla Regola contrarie. E furono iui alcuni casi espressi; cioè di portar calciamenti, e di caualcare per strada; benche non si stretta la necessità, ouero infermità: e di riceuere formento per vestire i Frati; oue non possono per altro modo vestirsi: e di procurare il giorno del Sabbato limosine per carne; oue è solito, e simili: nè per questo sono detti trasgressori della Regola. Vedi lo Specchio dell'Ordine, & il Compendio.

Lo spec. li. 1. f. 62. e li. 11. f. 65. conces. 92. & il Cõp. dispen. § 8.

Dichiaratione dell'Ottauo Priuilegio.

23 *INtorno questo Priuilegio lo Speculatore, e Cõpilatore oue sopra dicono, che questa concessione par che sia vna propositione inserta fassificante: perche prima dice, che possano dispẽsare in quelle cose, che non sono contro la Regola: e ne dà dopoi esempij di alcune cose a lei contrarie, cioè di caualcare, di portar calciamenti, & altre, che sono espressamente contro la Regola, & in due maniere l'espõgono. Prima s'intende in quelle cose, che contro i tre voti essentiali della Regola non sono. L'altra è, che possono dispensare nelli precetti della Regola, quando la necessità è tale, che non si può con buon modo altrimente fare: ma il Frate pur ne dubita se possa farsi o nò. Questa lor seconda espositione è migliore della prima: ma il Cordua adduce vn'altra espositione più sottile, che pare che sia più secondo la mente del Pontefice: cioè che oue dice il Priuilegio, che i Prelati possano condescendere, e dispensare con gli deboli, & infermi in quelle cose, che non sono contro la Regola; s'intenda in quelle, che non sono totalmente contro la sostanza delli precetti, & altre cose obligatorie della Regola: nè contro, nè fuori tutta la lor larghezza. Perilche dico (dice egli) che riceuer grano per lo sindico à nome del Papa, o per vn'altro à nome di colui che dà: non è al tutto contro il precetto di non riceuer pecunia: auenga, che alle volte sia contro alcuna circonstanza, o conditione del precetto: la quale si riceua alla piena, & perfetta osseruanza del precetto, in tal guisa che non sia totalmente contro, o fuori tutta la larghezza di questo comandamento; benche sia in parte, & alquanto.*

Lo Specul. e Compil. oue sopra.

Due loro espositioni.

Cordoua nel le sue annot. ti. dispen. § 8.

Portar alcune volte calciamenti, e caualcare per qualche necessità ò causa, benche non sia vrgente e conforme al precetto: ma contiene alcuna circostanza, o conditione che si ricerca alla piena, e perfetta

fetta osseruanza del precetto, il quale ricerca, che sia manifesta, & vrgente la necessità, o infermità, accioche possa il Frate lecitamente vsare calciamenti, e caualcatura: non è contro tutta la larghezza di questo commandamento.

24 In queste cose dunque (disse egli) che in tal modo sono contro la Regola, che non sono al tutto contrarie all'istessa principal sostanza de' precetti, & obligatorij della Regola, nè contro, nè fuori tutta la lor larghezza: ma solo ad alcune circostanze, o conditioni della Regola, che la loro pura osseruanza richiede: concede Pio Secondo, che i nostri Prelati etiamdio i Guardiani possano dispensare: non à suo volere: perche sarebbe più tosto ingannare, ma per alcuna ragioneuole causa (benche non sia sufficiente) e condescendere, o alquanto relassare: ma non totalmente leuar via l'obligatione di sì fatti precetti; e tal dispensa per tal ragione, la quale altrimenti senza dispensa sarebbe insufficiente: à fare lecitamente tal relassatione contro le cose obligatorie; & in questo modo viene ad essere sufficiente: à questo fine, che lecitamente il Frate Minore faccia la predetta relassatione contro l'obligatione della Regola. E facendo à questo modo non puote dirsi fare semplice, o illecitamente contro la Regola: e così credo hauer voluto il Papa concedere: questo dice esso Corduba. Ma due cose deuono auuertirsi circa questa dispensa. Vna è, che vi sia vna mediocre, o competente, o quasi mediocre necessità: e non qualsiuoglia, cioè leuissima, ne anco lieue. L'altra è, che si liberi in vigore di questa dispensa il Frate: d'ogni venial trasgressione della Regola etiamdio grauissima, ma non della mortale, cioè che senza tal dispensa peccarebbe il Frate solo venialmente, & alle volte grauissimamente.

Due cose qui s'auuertiscono.

25 Ma non sì, che peccando mortalmente senza dispensa: in virtù di essa non pecchi mortalmente, o solo venialmente. Il che è chiaro in quello, ch'egli dice, che non dispensa in ciò, che è contro la principal sostanza del precetto, nè contro, nè fuori tutta la larghezza delli precetti, e cose obligatorie della Regola. Conciosia cosa, che (dice egli) ch'ogni trasgressione qual è dentro tutta la larghezza de' precetti stretti: è solo peccato veniale: e tutto ciò, ch'essi fuori di tutta la larghezza di tali precetti: è colpa mortale: per il che vuol'egli, che altr'effetto non facci questo priuilegio: se non, che liberi il Frate d'ogni trasgressione veniale intorno tale precetti, & altri obligatorij della Regola: e non della mortale trasgressione.

Cord. oue sopra, c. 10. q. 3

Deue anco auuertirsi, che questo priuilegio solo possono godere i Frati deboli, & infermi intorno ogni cosa, che non è contro, o fuori

Che solo i deboli & infermi possono questo priuil. godere.

tutta

tutta la larghezza di qualunque obligatorio della nostra Regola.

Dico ancora, che quando si dice; che concede che il Sabbato oue è solito possa procurarsi carne, e simili; s'intende, che possa hauersi ricorso a gli amici spirituali: seruate le debite circonstanze determinate nelle dichiarationi di Nicolò Terzo, e Clemente Quinto. E quell'altra parola, (e simile) Si dee intendere di potersi ricorrere a gli amici spirituali per le necessità accommodate, presenti o imminenti (benche non cosi manifeste fussero) ma competenti, o mediocri, e non per leggiere, quasi che per lieui necessità accommodate delle cose corporali: a gli amici spirituali si potesse hauer ricorso, etiam osseruate le debite circostanze di Nicolò Terzo.

N.c.3 è Clē. 5. oue sopra.

26 La onde conchiudiamo, che per le corporali necessità accommodate graui, vrgenti, e manifeste: se gli può ricorrere senza tal priuilegio: per le competenti, e mediocri, o quasi mediocri, e non cosi manifesti, in virtù di questo priuilegio, potrassi ricorrere ancora senza alcun peccato, quei Frati, che non godono questo priuilegio grauemente peccano: per le leggiere necessità secondo il Corduba in questo luogo: ma tutti gli altri, tanto chi lo gode, quanto chi non lo gode mortalmente trasgrediscono, quādo è di cose notabili il ricorso Oltre à ciò, è da sapersi, che mentre dà l'esempio il Pontefice in questo procuramento della carne, dicendo oue è solito, e simili: ci dà ad intendere, che questo priuilegio di tal ricorso, con due limitationi lo concede. Vna è, che s'intenda solo delle necessità accommodate competenti, o quasi mediocre pertinenti al corpo: e specialmente al vitto: mentre nomina la carne, & altre simili: e non delle mediocri necessità accommodate appartinenti a fabriche, al culto diuino, a gli essercitij & vfficij dell'ordini, & altri simili. L'altra è, che dispensa in si fatto ricorso: in quelle Prouincie, e luoghi, ou'è stato solito farsi tal ricorso in tali necessità corporali. Et oltre a ciò si dee sapere, che la necessità accommodata graue, vrgente, & euidente è, quando euidentemente potrà ciascun conoscere, che non si prouedendo la communità de' Frati, o alcun di essi graue danno paterà corporale o spirituale. La necessità accommodata leggiera è, quando non prouedendosi si paterà qualche leggier danno: cioè, doglie, discensi, o infirmità leggiere, & altri simili. Ma la competente, o mediocre è, quando se non se gli prouede: par che la communità de' Frati, o alcun di loro qualche danno mezano trà il graue, e leggiero patirà: cioè, vna doglia di senso, e si fatti, ne graue ne lieue, o non cosi lieue, nè cosi euidentemente si potrà conoscere.

Cordo. e sopra.

Si concede, e dispensa quì il ricorso cō due limit.

Quale sia l'accommoda ta necessità, greue, leggiera, e mezana.

NONO PRIVILEGIO.

Sisto 4.

27 NOn è di minor pietà, paterno affetto, e prouidenza delli precedenti, il priuilegio di Sisto Quarto, il quale cõcesse, che li Prelati dell'Ordine Minore; possino commutare i legati lasciati a luoghi nostri per vn'vso: ad vn'altro, quando può ciò farsi senza scandalo di coloro, che sono tenuti sodisfare. Così nello Specchio, e compendio si contiene.

Nello Spec. li.1.f.61.e li.2.f.66.conc. 99. e.lib.3.f. 95.con.317. & il cõp. tit. commu. §.1.

Dichiaratione del Nono Priuilegio.

Mart. 4.

28 *INtendesi questo priuilegio, d'ogni legato non perpetuo di dieci anni in giù, lasciato a modo lecito: come di sopra si è dichiarato: sì pecuniario, sì anco non pecuniario. Il che ha fatto questo Pontefice: perche per lo breue di Martino Quarto dall'istesso Pontefice anco doppo confirmato: la Chiesa Romana riceue a se il dominio d'ogni tal legato: perciò per sua auttorità possono mutarlo da vn'vso ad vn'altro: come, per esempio, sarebbe a dire; lascio tanti scudi per li vestimenti, e si commuta in fabriche più necessarie, o della fabrica in vestimenti, & altri somiglianti. Il che far possono tutti i Prelati dell'Ordine Minore, che vsar possono il sindico di Martino Quarto & Quinto: come sono i nostri Osseruanti, e Scalzi, e Capuccini: ma non quelli, che nè l'vno, nè l'altro possono vsare: se non solo quello di Nicolò Terzo: come sono i nostri Reformati: perche questo priuilegio presuppone vno delli due Procuratori: quali non possono i nostri Reformati vsarlo. Potrebbono nondimeno questi tali d'vn'vso ad vn'altro, per licenza interpretata commutarli. Ma meglio è pregare gli essecutori dell'vltime volontà, che essi lo facciano, quando probabilmente giudicar possono, che questa sarebbe la volontà de' testatori, se essi fussero viui: di mutarsi dall'vso non necessario, ouer meno necessario: allo necessario, o più bisogneuole. Ma quando questo non puote farsi probabilmente senza scandalo di quelli, li quali sono tenuti sodisfarli: nessuno Prelato potrà farla questa permutatione.*

Rod.tr.1. q. 27.ar.5.

Conforme a questo dice Rodorico, che deuono notarsi quelle parole oue dicesi, che tale commutatione si faccia senza scandalo di quelli, a' quali appartiene far il pagamento: percioche furono poste queste parole: perche, quando tale commutatione si fa per causa legi-

legitima: vi bisogna il consenso dell'herede aggrauato: & i priuilegij si concedono senza danno del terzo. Percioche non può il Sommo Pontefice senza causa, torre l'altrui ragione: e però qui non aspettata la volontà del pagatore, nè delli datori: la commutatione delle cose offerte ad altro vso si concede. Perche auuenga, che gli offerenti, ad altro vso l'hauessero destinato; perche ad essi pure poco detrimento gli auuiene; essendo, che del dominio dele cose a causa pia se ne sono priuati; & certa cosa è, che puote il Principe concedere priuilegio con poco danno d'altrui: conforme a ciò che si contiene nella legge: e perciò comandasi, che la commutatione si faccia senza loro scandalo: per hauerne meno oltraggio. La onde se inferisce, che se i Prelati fanno tale commutatione, non preuedendo lo scandalo di coloro, a cui appartiene farsi il pagamento: possono, come trasgressori della loro Regola, essere puniti. Conciosia cosa, che senza Apostolica facultà l'han fatto: perche il loro istituto vien violato. D'onde conchiude ancora, che per queste concessioni, non possono cangiare il legato fatto per fabricarsi vn luogo determinato, per alcuno occorrente impedimento di cambiarsi per fabricarsi altroue, senza consenso dell'herede: conforme ad vna decretale: perche non mai potrà senza scandalo di chi paga, e delli datori.

La lege ques. Cod. de oreci. Impo. offer.

DECIMO PRIVILEGIO.

29 LA pia mente di Sisto Quarto, volendo prouedere; non tanto alle timorate conscienze de' zelanti, quanto alla troppo cupidità de' Frati in riceuere alcune cose al culto diuino pertinenti. Vn'altro priuilegio mandò fuori, auuenga, che sia relasciatiuo, dal quale alcuni parimente possono prendere ageuolmente occasione di relasciarsi; concedendo egli, che i Frati Minori con secura conscienza possino riceuere vasi, e paramenti Ecclesiastici d'oro, e di argento, campane grandi e diuerse: & questo quando il Prouinciale Capitolo giudicarà senza scandalo potersi fare. Vedi lo Specchio dell'Ordine, & il Compendio.

Sisto 4.

Lo Spe. l. 1. f. 63. e 69. & il Comp. ti. ornamenta, §. 4.

Conforme a questo priuilegio, e per le medesime ragioni, Leone Decimo dichiarò, & ordinò, che i Frati Minori siano solamente guardiani, & non possessori delli paramenti, ornamenti, & vasi, che hanno al ministerio del Sacramento dell'al-

tare: perciò possono quelli senza macchia, e violatione della professione usargli, e lecitamente hauergli, essendo lecito honorare la diuina Maestà: con più conueneuoli paramenti, secondo la celebrità della solennità.

Il Suppl. f. 15 & il Com. ti. orna. §. 8.

Vedi il Supplimento, & il Compendio.

Dichiaratione del Decimo Priuilegio.

30 *IN torno a questi due priuilegi, che dicono & una cosa istessa concedono lo Speculatore & il Collettore, dicono douersi guardare da queste due concessioni di Sisto, e di Leone: in hauere cose sontuose, souerchie e pretiose del culto Diuino: perche sono surrettitie, e per cause false, e contra le dichiarationi della Regola impetrate.*

Lo Spec. f. 8. e Cōp. Ver. orn. §. 4. & 8.

Ma il Cordubà dice, che gli pare più maturamente dire; cioè, che altrimenti si debe giudicarsi de' Frati, che tali cose pretiose secondo questi priuilegi usano: & altrimenti di quei, che li procurano. Conciosia cosa, che quanto a' Frati, che l'usano; dice, che tutti i Frati potrebbono lecitamente riceuere, e tenere i paramenti, & altre cose in detto priuilegio di Sisto Quarto contenute: con le limitationi iui poste: percioche la dispensatione determinata, par che sia ragioneuole: per leuar via lo scandalo probabilmente soprastante: & accioche si condescenda alla diuotione de' datori ad honore di DIO; purche non siano cagione i Frati d'hauersi queste cose: come iui si dice. Ne anco sono tenuti i Frati a molto informar costoro, che non possono hauerle: ouero a molto dissuaderli a non farle, o non darle; ma basta che non gli induchino, nè gli prouochino a farle, o darle; nè fingano scandalo, oue non è per accettarsi. Par cosa temeraria inuero dire, che non sia lecito usare questa concessione, qual tutto il Capitolo Aquilano accettò del 1472. come appare nel medesimo Specchio dell'Ordine.

Cord. oue so pra all'anno. §. 4. & 8.

Cap. Aquil. Lo Spec. f. 5. fol. 10.

31 *Dice medesimamente ancora, che tutti i Frati potrebbono lecitamente usare case, & edificij sontuosi, & iui habitarui, & vasi, e paramenti assai sontuosi, & moltiplicati, & usargli; & ogni altra qualunque cosa, che unitamente e diuisamente possono, & sogliono i Frati usare; cioè, celle, libri, officine, & altre cose mobili, & masseritie di casa: secondo il predetto priuilegio di Leone Decimo. Percioche pare, che sia cosa* ragio-

ragioneuole, e contiene causa alquanto ragioneuole: come in detto Priuilegio si contiene: perche di tutte queste solamente guardiani ne sono: e per l'uso loro niente più alle nostre corporali commodità, quanto al vitto, e vestito vi s'aggiugne: ma per l'honor di Dio, & affine, che si sodisfaccia alla deuotione de' padroni, che l'hanno date: e del Sommo Pontefice istesso, che è il padrone di queste cose tutte, nõ vi essendo altro padrone: purche lecitamente l'usiamo: come s'è detto della concessione di Sisto Quarto.

Lo spec. l. 2. fol. 15.

Especialmente perche il medesimo Leone, non solamente concede questo dispensando, ma giudica & ordina altre volte esserci lecito usarle: e vuole oltre a ciò, e comanda così farsi. Laonde certamente pare tacitamente ordinare tal concessione, e dispensatione: e la causa esser lecita, e ragioneuole ancora. E come tale però deue ad ambidue i fori tenersi, mentre manifestamente il contrario non appare: & è commune prattica, e regola de' Dottori d'ambidue le Leggi: e noi stando così humilmente, e sinceramente a queste dichiarationi, e decreto: siamo per ogni modo sicuri in conscienza.

32 Ne dir si dee, il Papa non essere stato debitamente informato della nostra obligatione: perche consta essere stato sufficientemente istrutto: come chiaramente appare nella relatione del medesimo priuilegio. E dato, che tanta larga relatione, & informatione della nostra obligatione non gli fusse stata fatta: nondimeno si giudica, egli hauere nel suo petto ogni legge commune: come è l'obligatione della nostra Regola: quanto a tutto quello, il quale delle dichiarationi, e della Regola è inserto nel corpo della legge: lecitamente possiamo adunque tali cose, secondo questi medesimi Priuilegi (come si è detto) usare. Tutto questo egli iui dice.

Dico oltre a ciò, che l'auttore del Fondamento nostro ne gli Oracoli fatti da Sommi Pontefici dice, che tutto questo è vero, quando tali cose sono date da' benefattori o fatte puramente, e dedicate al culto Diuino, e de' Santi suoi, ouero a reuerenza & ornamento della Chiesa: di maniera, che i Frati usino quelle cose solamente a quei seruitij, e specialmente al culto diuino, come cose d'altri: si come fanno nelle Chiese e case de gli altri. Auisandogli parimente, che queste cose in niun modo possono alienarle, o commutare, nè molto meno farle vendere per loro auttorità, se non dalli datori: perche altrimenti il riceuerle, & hauerle, & usarle sarebbe disfar la Regola, cõtro la santa pouertà, e le dichiarationi

L'autore del fond. f. 8.

d'essa Regola senza causa sufficiente, il che fare non intende il Papa quando è bene informato. Questo dice iui egli. Ma quant'all'vsarle queste cose, e gli edificij ancora, dice il Cordoua oue sopra, che dopò che sono accettate son' escusati i Frati in vsarle: come iui egli per molti modi proua, che per breuità lascio.

Che vsar cose suntuose, e souerchie non è peccato.

Cord. oue sopra nell' espositione d' Priuilegi.

Come e quando è peccato procurare cose souerchie, e sontuose.

33 D*I più quanto alli Frati, che per alcuna maniera per se, ò per altri giustamente, o ingiustamente procurano farsi, o hauersi tali vasi, paramenti, e campane: dice iui il Cordoua, ch'illecitamente, e contro lo stato della nostra professione li procurano: perche in quelli priuilegi in niun modo, nè giustamente, ne ingiustamẽte, nè per se, nè per altri, come iui appare, ciò a Frati si concede. Anzi nella concessione istessa di Sisto, si prohibisce in speciale di procurargli per alcun modo, ma dopò, che vna volta son fatte, o hauute queste cose nell'Ordine colpabilmente per gli stessi Frati, o altri procurati, o fatti, incolpabilmente è lecito vsarsi. Questo egli iui accenna.*

Nè voglio quì anco tacere, che colpabilmente si riceuono, quando senza, o fuori tal giudicio del Capitolo Prouinciale li riceuono: così parimente, quando il Capitolo non giudicherà poterſi riceuere senza scandalo. Colpabilmente si riceuono ancora: quando con tal giudicio del Capitolo sono accettati: ma non sono dalli datori principalmente per lor diuotione, e per honor diuino date, o non gli danno per la deuotione, che hanno in tal Chiesa, o Santo, e finalmente, nõ con le conditioni in detto breue di Sisto espresse.

Dico delle campane diuerse, e grandi medesimamente, che da questo priuilegio appare, che nè noi Riformati, nè Capuccini, nè Scalzi, che questi priuilegi non godemo: non solo non possiamo procurare di farsi, o farli fare, o dare, ma nè anco possiamo riceuerli. E delli nostri Padri Osseruanti appare parimente, che non possono procurare in modo alcuno di farsi, o darsi più campane, nè possono farne, o darne anco vna campana grossa: nè tampoco, quando le campane grosse si rompono, procurare, che si rifaccino: ilche dee auuertirsi, se non quando è vna sola, ma non che così grande come prima si rifaccia, o più grande.

Come si trasgredisce la reg. intorno le campane.

VN-

VNDECIMO

Priuilegio.

34 Sisto Quarto medesimamente, volendo senza transgressione veruna della Regola, alle necessità della Religione piamente prouedere; a' Frati Minori concesse, che quando occorre i Monast. di S. Chiara essere dalle suore in tal maniera lasciati, che non vi è più speranza di riformarsi, e riabitarsi che essi monasteri così abbandonati, e per l'auuenire d'abbandonarsi: essi Conuenti con ogni lor bene, siano a perpetui vsi delle case de' Frati Minori applicati, & a' luoghi, e case più vicine a detti Monasteri abbandonati: sotto la cura de' quali stauano. In tal maniera, che i Frati dell'istessi Monasteri, fabriche, & edeficij in loro vtilità possan disporre: pur che prouedano, che le Chiese, & Oratorij di quelli in vsi profani non si riduchino: ma che in quelli si celebrino alle volte i diuini vffici. Vedilo Specchio dell'Ordine, & il Compendio.

Sisto 4.

Lo Spec. I. P. fo. 60. e 2. fo. 144. e il cõp. tit. Bona §. 7

Dichiaratione dell'Vndecimo Priuilegio.

35 *Possono godere questo priuilegio solo gli Osseruanti nostri; ma non Capuccini, nè nostri Riformati: perche non hanno cura di Monasteri. Nè anco i nostri Osseruanti possono goderlo: se non di quegli Monasteri, che prima furono sotto la cura dell'Ordine nostro, e non di quei, che stanno sotto il reggimento de gli Ordinarij. Nè ancora di quegli, che furono prima sotto la cura dell'Ordine, e doppo vennero sotto il gouerno de gli Ordinarij; ouero per altra via gli fu tolta la cura; e stando sotto la potestà d'altrui furono abbandonati.*

DVODECIMO

Priuilegio.

36 Piacque al deuotissimo Leon Decimo, & all'Ordine affettionatissimo sopra gli altri Romani Pontefici, alle nostre necessità prouedere; benche con vn poco di relassamento dalla strettezza della pouertà; dal quale medesimamente prendono

Leo. 10.

occasione i nostri Frati di slargarsi vn poco della sua purità a Frati Minori concesse, che possano riceuere grano & altre cose soprabondanti (cioè quelle cose, che non ne hanno bisogno d'vsarle nella propria specie, ouero non in tanta quantità) affine, che per lo sindico della Chiesa Romana, dato alli medesimi Frati, siano permutate, o cambiate per vino, carne, & altre cose al vitto necessarie, ouero accioche il grano, & altre cose simili: si vendano e delli danari, che caueranno, comprino vino, carne, & altre cose necessarie.

Lo Spec. li. 3. f. 23. col. 56. & il Comp. tit. commut. §. 3.

Vedi lo Specchio, & il Compendio de' Priuilegi.

Dichiaratione del Duodecimo Priuilegio.

Lo Spec. oue sopra.

INtorno questo priuilegio, dicono lo Speculatore & il Compilatore ne i luoghi di sopra addotti, che debbano i Frati guardarsene di questa concessione: percioche è espressamente contra la dichiaratione di Nicolò Terzo. E così è relassatiua, e destruttiua della nostra stretta pouertà, che nella nostra Regola promettemmo: posciache tali cose così riceuute sono manifestamente pecunia: Il riceuere delle quali quanto sia nella Regola vietata, è già manifesto. Ne basta dire, che il Papa in ciò dispensa: percioche per simili dispensationi, ouero più tosto dissipationi, sarebbe destrutta la nostra Religione nell'altissima pouertà fondata.

Nic. 3. oue sopra.

Cord. oue sopra all'anno. §. 3.

Due limit. in questo priu.

Alla mente di costoro dice il Cordona, che deue auuertirsi intorno questo priuilegio: percioche il Papa questo con due conditioni, ouero limitationi concesse. La prima è, che tutto ciò si conceде solo per le vere necessità de' Frati: le quali necessità non si possono per altra via commodamente hauere. L'altra è, che dette cose siano cambiate, o vendute per lo sindico della Sedia Apostolica per le sopranominate necessità. Fatte queste suppositioni, è certo, che quì non vi è maggior dispensa: ne si concede altra maggior relassatione: che siano procurate, e riceuute pecunie per lo sindico: come hanno i Padri nostri Oltramōtani secondo le constitutioni di Martino: la quale constitutione dispensasse sia secura o nò: e se noi Citramontani possiamo vsarla: più largamente nell'espositione della Regola al capo quarto, questione decimasesta, si contiene. Questo iui dice. Per le quali parole si conchiude secondo, che quì tiene il Cordona, che possano questo priuilegio securamente vsare solo i Padri nostri Osseruanti: i quali possono vsare il sindico di Martino

Quin-

Quinto, & non quei tali, i quali vsano solo il sindico di Martino Quarto.

38 Diciamo dunque secondo il Corduba, che i nostri Padri Osseruanti possono con buona conscienza (come è già in vso) cercare, e fare cercare grano, ligumi, vino, mosto, & ogni altra cosa mangiatiua: affine di consegnarsi al detto sindico per vendersi, e prouedere a dette necessità: ma bisogna quì auuertire, che questo solo si può fare per le vere necessità del vitto delli Frati: concorda Rodorico: ma non che nel vitto vi sia superfluità, nè che non si osserui la nostra stretta pouertà: ne anco, che il prezzo di questi si conuerta in vasi, & paramenti Ecclesiastici; ma solo nelle necessità del vitto: come accenna detto priuilegio: ma per i vestimenti si può procurare per l'altra concessione, cioè di Pio Secondo con la cerca del grano. Molto più dee auuertirsi, che non si conuerta in doni, in presenti, o altre cose illecite a Frati: perciò alle volte di quì pigliano i Frati occasione di trasgredire la Regola. In virtù di questo priuilegio, dichiarò il Capitolo Generale: che se alcuni Conuenti d'altre Prouincie, hanno abbondanza d'alcuna cosa, cioè di vino, ouero oglio, e non hanno carne ouero pesci: il Prouinciale di tal Prouincia, ouero il Custode di tal custodia possa prouedere, e far cambio in tali cose: mandando vno all'altro quello, di che abonda, & è conuerso: così è notato nello Specchio dell'Ordine, e nel Compendio. Percioche mentre il Papa in prouedere tali necessità vere: dispensa di procurare alcune cose souerchie per cambiarsi, mediante il sindico di Martino Quinto fuori dell'Ordine: oue si trasferisce il dominio secondo quella dichiaratione: potrà secondo questa dispensa procurarsi alcune cose souerchie per cambiarsi tra Frati oue non si trasferisce il dominio al modo già detto.

Rod. qu. 27. ar. 7.

Per necessità de' vestimenti si può cercare formento per lo priuil. di Pio 2.

Lo Spec. l. 1. f. 227. trat. 3. e li. 2. tratt. 3. Fol. 246. & il Compē. ver. commuta. §. vlt.

Ma dee auuertirsi, che questo possono fare gli Osseruanti nostri, i quali vsano il sindico di Martino Quinto, e non altri: ma questo credo che tutti possano fare tali cambij, quando le cose da cambiarsi, ouero che si cambiano: non furono procurate con animo di cambiarsi per la Religione, e dopò perche abbondano all'vno, e mancano all'altro, potranno scambieuolmente cambiarsi al modo già detto.

TER-

TERZODECIMO PRIVILEGIO.

Leon x.

39 IL Terzo decimo priuilegio, è del medesimo Leone ancora, ilquale concesse, che quando occorresse i Frati Minori dell'Osseruanza, vagabondando fuori dell'Ordine esser pigliati, ouero spontaneamente tornano all'Ordine: i quali haueranno alcuni beni, per diuerse vie in tempo di loro apostasie acquistati: possano i Prelati dell'Ordine, & altri Frati, a' quali essi Prelati commetteranno riceuere tali beni, & quelli da qualunque persona, che gli tiene riscuotere, & vsargli, se però sono tali, che l'vso loro sia lecito à Frati, e se non sono cose lecite a Frati, & all'Ordine di vsarle, come sono danari, vestimenti di secolari, e simili, che di quelle se ne faccia tutto ciò, che comanda farsi nelle dichiarationi della Regola di simili cose quando gli sono date da gli altri, ouero lasciate in testamento. E concesse, che se bisognasse tali beni dimandarsi in giudicio, possa ciò fare il Procuratore, o Sindico dell'Ordine, per auttorità della Sedia Apostolica deputato, o altro amico Spirituale de' Frati, ilquale da alcuno Prelato dell'Ordine sarà deputato, o nominato. Vedi il medesimo Specchio, & il Compendio.

Lo spec. li. 1. f. 62. & il compen. ti. Bona §. 13. Il Sorbo ver. Bona.

Dichiaratione del Decimoterzo Priuilegio.

Const. di Pio 4. che comincia Cupientes malitij nonnullorũ. E quella di Greg. 13. che comincia Officij nostri partes.

40 DEue quiui auuertirsi, che di questo priuilegio dice Gieronimo Sorbo, che è stato reuocato da Greg. 13. per la constitutione 44. oue ordina, che i beni acquistati dalli apostati nel tempo della loro apostasia: siano alla Camera Apostolica impiegati. Vedi il Sorbo nel medesimo tit. Bona.

Rod. to. 1. q. 30. art. 12. Il Nauar. de spol. cleri. §. 7. nu. 4. Rod. oue sopra ar. 12. Priu. di Leo. oue sopra.

Ma Emanuel Rodorico altrimente intende questo medesimo Priuilegio. E deue quiui auuertirsi, che la Constitutione di Pio Quarto, e quella di Gregorio Decimoterzo, non sospendono, nè annullano questo priuilegio di Leone; come parche alcuni si persuadono; perciòche dette due costitutioni parlano de' beni mal'acquistati da gli apostati tanto contro la speciale virtù della giustitia, come ancora contro le virtù morali, e decreti, come dottamente determina Rodorico, i quali beni rimasero nella morte de gli apostati: come in dette costitutioni appare. Et il Nauarro determina. Et il medesimo Rodorico ancora. Et il priuilegio predetto di Leone fauella de' nostri apostati, che spontaneamente ritornano all'Ordine,

e sono

o sono da nostri Prelati pigliati, durante la loro vita: però tali beni in detto priuilegio espressi appartengono alla Sedia Apostolica: perche i Frati Minori niente possono acquistare all'Ordine nostro. Percioche noi non habbiamo proprio in commune, come gli altri Religiosi, che ogni cosa all'Ordine, o Conuento loro acquistano, come iui Rodorico afferma. La onde coloro, che vsano il sindico di Martino Quarto, e Quinto, posson o far dimandare e disporre delli beni in detto priuilegio contenuti, come il Prelato dell'Ordine nostro disporrà in virtù di detto priuilegio. E secondo il rigore della legge, esso sindico non è tenuto pagare i debiti di detti apostati fatti: come iui esso Rodorico proua. Egli è ben vero, che prima d'essi beni dee pagare tutti i debiti predetti, si come il medesimo Rodorico accēna. Possono ancora seruirsene di questo priuilegio i nostri Reformati occorrendo: percioche si soggiunge oltra ciò in esso priuilegio. Ouero altro amico spirituale d'alcuno Prelato à ciò nomato. Conciosiacosa, che mentre si fatti beni sono del Papa; puote egli istituire per mezo de' nostri Prelati vn'amico spirituale, ilquale a nome, e per auttorità del Papa faccia tutto quello, che in esso priuilegio si determina: e farà questo tale in pagare i debiti, come s'è detto del sindico: & egli spenderà i danari all'istesso modo, che li spende il sindico di Nicolò Terzo delle cose souerchie, & inutili vendute. E perciò fece quiui anco memoria il Papa dell'amico spirituale: per quelli, che non vsano il sindico di Martino Quarto, ne Quinto.

Rod. oue sopra ar. 11.

Rod. oue sopra ar. 11.

Nic. 3. oue sopra.

QVARTODECIMO PRIVILEGIO.

41 IL Quartodecimo priuilegio, è del medesimo Leone, ilquale non par che in cosa veruna alla nostra pouertà danno alcuno apporti, ma più presto sicurezza alle timorate conscienze: onde concede egli alli Prelati dell'Ordine Minore, che le cose date à Frati da viui per vn'vso, possino conuertirli in altro vso: purche sia senza scandalo di quelli, che l'hanno date o concesse. Vedi lo Specchio medesimo, & il Compendio.

Leone 10.

Lo spec. li. 3. f. 73. & il cōpen. ti. com. §. 2.

Dichiaratione del Decimoquarto Priuilegio.

42 IN *virtù di questo priuilegio il Capitolo Generale Milenense; dichiarò, che se in alcuni Conuenti di alcune Prouincie hanno abbondanza d'alcuna cosa, cioè vino, oglio: e non hanno carne, o pesci: il Prouinciale di tale Prouincia, o Custode di tale custo-*

dia,

dia; può prouedere comandando farsi cambio in tali cose; cioè, che l'vno dia all'altro quello di che abonda, & è conuerso.

Il nuouo collettore de' priu. Nau. de hor. cmon. *Par che sia questo priuilegio vno di quelli, de' quali dice il nouo collettore de' priuilegi de' Frati Minori Osseruanti, & il Nauarro, che sieno pro scrupulosis, e non necessario: ma a maggior sicurtà di conscienza: perche se il datore non si riserua il dominio, è della Chiesa: e già i Sommi Pontefici, anzi Nicolò Terzo vuole, che i Superiori diuisamente ouero vnitamente disponghino di quegli secondo le necessità, che ne loro sudditi veggono.* Nic. 3. que so pra. *Se i datori s'hanno riseruato il dominio, non pare, che i Pontefici Romani sogliono concedere questi priuilegi, se non in quelle cose, che la Chiesa tira a se il dominio: se non quando dir volessimo, che il datore non dicendo, che riseruasse il dominio: ma solo, che dà tal cosa ad vso di tal luogo, o Chiesa, o Frate, o che solo in tal vso particolare si vsi; cioè, di farsi vn palio d'Altare o pianeta, e simile: e non vuole, che i Superiori altrimenti disponghino: parche questo tale hauesse riseruato a se solamente la proprietà dell'vso: hauendo però spogliatosi di tutte l'altre proprietà, cioè di dominio, di giurisdittione e d'vsofrutto. La onde dispensa il Papa in questo priuilegio sopra l'vso giuridico: quale riseruò a se stesso il datore: percioche mentre il datore o concedente non dice in particolare, che non vuole, che sia ad vso d'altro luogo, o Chiesa o simile, o che di quella materia non possano farne i Frati, se non quella pianeta, o calice, e simili, per il quale gli dona: non hanno bisogno i Frati di questo priuilegio, il quale possono godere i nostri Riformati ancora. Ma se si è spogliato d'ogni proprietà, non importa se'l datore vorrebbe l'vso a suo gusto: purche quel suo volere non sia tale, che se ne scandalizzi: ma leggiermente, che pare se contenti di quello, che i Superiori dispongono.*

Rodor. to. 1. q. 7. art. 5. *Ma per quello che tiene Rodorico al primo tomo, e noi al nono priuilegio recitammo, par che deua altrimenti dirsi, perciò più sicuro mi pare, regularsi questo priuilegio, conforme a quello, che iui esso Rodorico determina.*

Di più esso Rodorico in altra maniera sente questo priuilegio al tomo primo, oue egli nota, che considerata la purità della nostra Regola, la pecunia, o limosina data da vini ad vn'vso, non si possa in altro vso spendere, se non a nome del datore, ne consumarsi, come dice la Clementina. Clem. Exiui oue sopra. *E quiui pare, che conceda Leone Decimo, che le cose date da vini ad vn'vso: possano i Prelati ad vn'altro vso conuertirli. E quella parola, Cosa, è nome più commune della pecunia: perche questa parola Cosa, comprende la pecunia e più: come ancora dice Pao-*

ca Paolo Dottore della legge. E benche i Prelati nella nostra Religione, possano cambiare dette cose donate: dee nondimeno ciò intendersi solo delle cose date da vini a luoghi nostri: come haueua concesso Sisto Quarto: percioche la concessione, e priuilegio, s'intende a mente di cui lo dimanda; perciò si comprende questa estensione di Leone Decimo, a mente delli Frati, che chiesero: cioè per i luoghi, e non per Frati particolari: perilche se le cose furono a frati particolari date: non possono senza proprietà, commutarsi d'vn'vso ad vn'altro. Ma io credo, che tal pecunia data a i luoghi, ne anco per questo priuilegio possa cambiarsi ad altro vso senza auttorità del datore: perche intese il Papa solo di quelle cose il dominio delle quali passa alla Chiesa Romana, e non di tal pecunia. E ben vero, che sotto quella parola, Cosa, si comprende tutta quella pecunia data al sindico di Martino V. senza riseruarsi il dominio: ma fu data ad vn'vso particolare: perche non si riseruando il dominio passa alla Romana Chiesa.

Paolo dottore della legge, l. mei ap. ff. de ver. signif.

Sisto 4.

Clem. 1.

DECIMOQVINTO PRIVILEGIO.

43 NE anco par che sia di danno veruno alla nostra pouertà, l'altro priuilegio del medesimo Leone: nel quale cōcesse alli Frati Minori dell'Osseruanza, che i beni stabili possino alienargli, e cambiargli col consenso delle due parti de' Frati del Conuento, e luoghi, de' quali sono i beni: purche conoschino douersi ciò fare in euidente necessità di essi Conuenti, & Monasterii. Vedi il Compendio del Sorbo.

Leone x.

Gier. Sorb. in Aliena. Cap. Anno. e Passarello f. 80.

Dichiaratione del Decimoquinto Priuilegio.

44 AVerti, che in questo priuilegio si concede anco, che col consenso della maggior parte d'essi Conuenti e Monasteri i loro beni stabili si possono affittare oltre tre anni: e di più, quando sono fatti in detrimento dell'istesse case, e Monasteri; possono retrattar i medesimi affitti. Non s'intende ciò a essi Frati Minori concesso, perche è espressamente contro la Regola a gli altri Religiosi iui espressi: cioè, alle Monache di S. Chiara, & alli terziarij di S. Francesco chiamati Frati di penitenza: la qual concessione d'affitti niente a loro Regole repugna: percioche la prima concessione non è contro la nostra Regola: posciache essendo la proprietà della Chiesa con facoltà, & auttorità del Pontefice Romano, di cui è la proprietà: può senza nocimento della Regola vendergli il suo sindico assegnato da Martino IV. e Quinto. Perilche tutti i Frati Minori Osseruanti, che possono

vsare

vsare questo sindico; possono seruirsene altresi del medesimo priuilegio: ma non i nostri Riformati: perciochè tali sindici non possono hauergli.

SESTODECIMO PRIVILEGIO.

45 NE anco pare, che danno alcuno alla nostra Francisca- na pouertà apportasse quell'altro priuilegio di Clemente Settimo con vgual pietà de' suoi antecessori; la concessione di Leon Decimo concessa alle Monache di santa Chiara, la stesse a' Frati Minori Osseruanti, cioè che col consenso de' Ministri Prouinciali, e la maggior parte delli Frati de' luoghi, e Conuenti dell'istessi Frati: i beni stabili de' medesimi luoghi, e Conuenti si possano cambiare, e vendere, & il prezzo loro in reparatione di essi luoghi, & in altre loro necessità conuertirlo. Nel Compendio così è scritto.

Clem. 7.

Compē. tit. Aliena. 8.

Ne pare che sia in danno della nostra pouertà, nè questo, nè l'antedetto quintodecimo priuilegio; mentre il sindico della Chiesa Romana vende i beni della Chiesa con l'auttorità della Chiesa. Ne si richiede il consenso de' Frati: perche habbiano in quelli beni alcuna specie di proprietà: ma solo come arbitri; s'è migliore, che in altro vso quei beni si commutino, o nò: o almeno è vna sola conditione posta dal Papa: accioche a gusto di coloro si faccia: in beneficio de' quali vuole egli fare per lo suo procuratore questa commutatione.

Dichiaratione del Sestodecimo Priuilegio.

46 *QVesto priuilegio, & il quintodecimo ancora sono stati cō- cessi: prima affine, che i beni stabili, che vsano i Frati alienar non si possano: perciochè l'alienatione, che toccano Martino Quarto, & Quinto: par che sia più de' beni stabili, che i Frati non hanno ancor vsati, che di quei, che hanno hauuto in vso. Secondo, che per la probibitione di Paolo Secondo, che conscommunica tali venditioni, & alienationi prohibisce. Ma questo priuilegio, è maggiore di quello quintodecimo. Primieramente perche concede quello, che si faccia col consenso delle due parti del luogo: questo la maggior parte & il Prouinciale acconsentendo. Secondo vuole quello, che il prezzo si conuerta solo in euidente necessità della reparatione d'essi luoghi: questo in ogni necessità, e di reparatione, & altri bisogni.*

Paolo 2.

Ma non possono i nostri Reformati godere questo priuilegio (come dicemmo del quintodecimo) tutti gli altri Frati Minori Osseruanti, par che possono goderlo, cioè quei che possono vsar almeno il sindico di Martino Quarto.

DECIMOSETTIMO PRIVILEGIO.

47 IL decimosettimo fù di Gregorio Decimoterzo: il quale viuæ vocis oraculo, al Padre Gonzaga Generale dell' Ordine de' Minori Osseruanti ha concesso, che ne i luoghi d'Italia si potesse tenere la cassa della limosina; cioè, che il procuratore del luogo: per commodità di quei, che vogliono dar alcuna limosina pecuniaria per la necessità de' Frati per ciascuna causa che fosse: esso Procuratore potesse tenere in sacristia de' luoghi, la cassa d'essa limosina: purche la chiaue resti sempre in mano di esso Procuratore.

Greg. 13.

Dichiaratione del Decimosettimo Priuilegio.

QVesto priuilegio possono solo vsare li Frati Osseruanti d'Italia, ne questo par che sia più dispensatiuo di quello di Martino Quinto: perche menere la Chiesa riceue la proprietà de' danari istessi e della sacristia, non è cosa graue, nè v'occorre nuoua, o maggior dispensa, che il suo sindico tenga la cassa della limosina dentro la sua sacristia.

Differenza tra questi Priuilegi.

48 *SOno molto differenti inuero questi priuilegi; perilche parmi assai espediente inuestigarsi: perche alcuni niente toccano delle cose pertinenti alla Regola: e sono questi il primo punto del primo e secondo priuilegio: per li quali non possono essere contradetti da Prelati, o altri inesser partecipi delle limosine a modo lecito per la Regola lasciate: & il sesto: ma il settimo solo quanto alla nominatione del sindico di Nicolò Terzo, i quali non sono contro le dichiarationi della Regola di esso Nicolò, e Clemente Quinto, & il terzodecimo: come iui fu esposto: cioè in parte è dispensatiuo, & in parte nò. Altri toccano cose pertinenti alla Regola, e non sono di quella dispensatiui in cosa alcuna: quali solo concedono per mezo de sindici della sedia Apostolica vendere, & alienare: e commutare*

Quali priuilegi niëte sono dispensatiui.

Quali sono dispensatiui solo per consequenza.

tare le cose, delle quali la proprietà è della Chiesa. Conciosia cosa, che com'ogni benefattore senza detrimēto delli voti e precetti della Regola: può per vn suo procuratore far vendere le sue cose per spenderse i danari, ouero cambiarli in necessità vere, presenti, o soprastanti de' Frati, così ancora senza pregiudicio d'essi voti, e precetti: può far il Romano Pontefice, per i suoi procuratori delli beni della Chiesa, se non che sono indirettamente, e per vna certa consequenza dispensati: non per cagione del vendere, nè del cambiare: ma solo in fargli spendere dal detto sindico: ordinando, e comandando, come tiene il Corduba. E questi priuilegi sono cinque, cioè l'vndecimo, terzodecimo, quartodecimo, quintodecimo, e sestodecimo. Altri sono dispensatiui non in cose essentiali de' voti e precetti, come tiene il Corduba: ma solo in cose necessarie pure alli stessi voti, e precetti: e sono questi vndeci, cioè il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottauo, nono, decimo, duodecimo; quartodecimo, e decimosettimo.

Cord. ca. 4. q. 16.

Cord. oue sopra q. 16.

Quali sono dispēsatiui solo in cose accidentali.

Quali delli detti Priuilegi possano vsar gli Osseruanti, quali i Capuccini, e quali i Scalzi, e Riformati.

49 S*I può conchiudere dalle cose predette, la differenza tra i Padri nostri Osseruanti, Capuccini, Scalzi, Recolletti di Spagna, e Riformati intorno l'osseruanza della Regola per cagione di questi priuilegi. Perciòche tutti i Padri nostri Osseruanti hoggidì, & Cismontani, & Oltramontani: possono vsare, & in fatto vsano tutti questi priuilegi, come s'è detto. Così tiene e proua il Corduba contra lo Speculatore, e Compilatore. Perciò vn poco più largamente vi nono de gli altri predetti. I Padri Capuccini dell'istessi priuilegi, ne possono vsare il primo, quanto al primo punto, il secondo, terzo, quarto, quinto, e del sesto: il primo, e secondo punto assegnati dal Corduba (come dicono Geronimo Sorbo, & il Padre Geronimo Polizzi: poiche par che così sia stato da essi quello priuilegio accettato.)*

Il nono, e quartodecimo, e gli altri nō possono godergli, parte perche alcuni presuppongono il Procuratore di Martino Quinto, cioè il settimo, decimo, duodecimo, il quale non possono vsarlo. Parte ancora, perche furono concessi alli Frati Minori Osseruanti: cioè l'ottauo, l'vndecimo, terzodecimo, quintodecimo, decimosesto e decimosettimo: essi Capuccini non si comprendono tra gli Osseruanti, come nel Concilio di Trento è manifesto: oue parla in più luoghi separatamente, hor delli Frati Minori Osseruanti, hor de' Frati Minori Capuccini. Li Padri Scalzi, e Recolletti di Spagna medesima-

Quali di detti priuilegi possano vsare i nostri Osseruanti.

Cord. oue sopra q. 16.

Quali i Padri Capuccini.

Gier. Sor. ti. procur. Capucc. annot. Polizzi nell'esposit. della reg. c. 4. nu. 51.

Conc. di Tr. sess. 25. c. 3.

Quali nostri Padri Scalzi, e Recolletti.

mamente possono vsare, & vsano li medesimi priuilegi, che i Capuc cini vsano: se non, che quanto al sesto del sindico possono, come l'istessi Padri dicono vsarlo: quanto à tutti gli quattro atti iui espressi.

Possono ancora vsare medesimamente l'vndecimo, quintodecimo, e sestodecimo: i quali priuilegi ricercano il procuratore di Martino Quarto; e sono Osseruanti.

Li nostri Riformati oltre à ciò possono vsare il primo, quanto al primo ponto, & il secondo: perche non toccano cosa alcuna pertinente alla Regola: & il sesto solo, quanto alla nominatione del procuratore: perche ne anco tocca cosa alcuna a detta Regola pertinente: il terzodecimo al modo iui esposto: & il quartodecimo, come iui è dichiarato. Tutti gli altri per due cagioni non possono vsargli: vna è, che nō possono godere cosa alcuna, la quale è contro le dichiarationi di Nicolò Terzo, e Clemente Quinto. Questi priuilegi sono tutti contro dette dichiarationi: come può vedere chi ben pondera esse Espositioni da vn canto, & essi Priuilegi dall'altra parte: come si è detto ne i luoghi suoi altre volte. L'altra causa è, che Clemente Ottauo di buona memoria ne' breui Apostolici, & instruttioni date alli Commissarij Apostolici, in migliori fondationi di esse nostre Riforme, ordinò, che in niun modo potessimo godere dispense: ma che fussimo tenuti osseruare la Regola à littera senza dispensa de' Romani Pontefici; come in principio della seconda Parte di questa nostra Espositione per i nostri Riformati appare.

Quali i nostri Riformati.

Perche gli altri non possono vsargli

Clem. 8. ne' breui Apost.

DIFFERENZA TRA IL VIVERE di quattro Ordini de' Frati Minori.

10 **P***Ossiamo dalle cose predette conchiudere, e determinare, qual sia la differenza trà il viuere Regolare di queste 4. differenze di Frati Minori: percioche è solo intorno l'osseruāza della pouertà, e suoi precetti communemente: dico communemente, perche tutte le dispense del caualcare, vestimenti, e calciamēti, & altri sotto il voto della pouertà, e suoi precetti possono ridursi. Dico dunque, che l'osseruanza d'esso voto, e suoi precetti: è più e men pura per cagione delli sudetti priuilegi: è dunque purissima l'osseruanza di quei, che sono tenuti osseruargli senza niuna dispensa: perche niente si discostano dalla perfettione della Regola con maggior pouertà, e minor vso di cose, minor sollicitudine, e maggior spirito, e profitto spirituale l'osseruano. L'osseruanza di quelli, che son obligati osseruarla con minor priuilegi, e specialmente poco dispensatiui della Regola, come*

sono i Padri Scalzi Ricolletti e Capuccini, è più pura dell'osseruanza de gli Osseruanti: percioche poco dalla strettezza de' voti, e suoi precetti si scostano, e poco vso, poca sollecitudine, e con più spirto l'osseruano. L'osseruanza poi delli Frati Osseruanti non è così pura, anzi meno assai delli predetti, per cagione di molte dispēse intorno più precetti della Regola: come di sotto più chiaramente si dirà; si dice adunque meno pura per rispetto delli predetti.

Auēga che'l P. Mondello, nella sua più moderna espositione della Regola al capo 11. dica, che quanto à lui non ci conosce differenza, se non nella forma dell'habito. Egli è ben vero che castigatamente fauella, dicendo che dal canto suo non vi conosca differenza: perche non indrizzando l'opera sua all'osseruanza de' Capuccini, e nostri Riformati, non fece sì accurata diligenza a saperlo, com'era mistiero: e credo che'l medesimo tenghino essi Padri Capuccini: perche non curando sapere qual deua essere la nostra osseruanza, non conferiscono le Bolle, e Breui Apostolici della loro Congregatione, con le Bolle e Breui della nostra Riforma: ma pensandosi non vi esser differenza, dicono, per quanto persuadono alcuni, come intendo.

Dalle cose predette già appare, la differenza delli Padri Capuccini, e nostri Riformati intorno l'osseruanza della Regola, che per molte vie i nostri Riformati sono tenuti al viuere più stretto, e puro.

DIFFERENZA PRIMA TRA IL VIVERE Regolare delli Osseruanti, e Riformati.

§ 1 *POsciache habbiamo posto tutti quei priuilegi, che i Frati Minori in diuersi tempi da diuersi Romani Pontefici hãno impetrato: e specialmente intorno il voto, e precetti della nostra pouertà: di quei priuilegi dico, per i quali nō si esce fuora di tutta la larghezza d'esso voto e precetti, se non in parte, quali vsano essi Osseruanti, & altri Frati Minori: non di quegli, per i quali si esce fuori di tutta la larghezza di esso voto, e precetti: quali sono quelli, che da Padri nostri Conuentuali sono in vso. Demostrata in somma, & in breue la differenza del viuere Regolare di quattro sorti di Frati Minori; in speciale diremo la differenza tra noi Riformati e nostri Osseruanti.*

La prima differenza è, che l'osseruanza delli Riformati è più pura intorno questi precetti; cioè, che i Frati non siano solleciti delli beni de' Nouitij, che non vsino più vestimenti, che non caualchino, che non portino calciamenti, che non riceuino danari, ne pecunia, che

procu-

procurino le necessità de' Frati per mezo d'amici spirituali, che del lauoritio non riceuano danari, nè pecunia, & che niente s'approprijno.

Percioche quanto al primo delli predetti in virtù del terzo priuilegio, i Ministri, e Custodi de' nostri Osseruanti, e loro Commissarij possono conuertire in vsi loro, di luoghi di essi Frati, i beni, così mobili, come anco stabili de' Nouitij, che sono tenuti restituirgli per restitutioni incerte, purche essi beni siano a i Frati, o a i luoghi necessarij, e tali, che i Frati, e l'Ordine possano vsargli nella propria specie. Ma i Custodi delli nostri Riformati, ciò far non possono; perche come di sopra habbiamo detto: è contro la dichiaratione di Clemente Quinto.

Clem. 5. oue sopra.

Oltre à ciò, intorno il secondo precetto: possono tutti i Prelati dell'Ordine, etiandio i Guardiani, dispensare d'vsare più toniche, così anco pedali, pezze, & altri simili vestimenti: dato che la necessità così graue & vrgente non fosse, nè anco da se euidente: & questo per il sesto priuilegio di Pio Secondo: ma i nostri Superiori Riformati a lor sudditi, ciò non possono; se non per graue, vrgente, & euidente necessità, dispensare.

Pio 2. oue sopra.

52 In oltre, quanto al terzo, e quarto precetto: per virtù del medesimo priuilegio, possono gli sopranominati superiori, dispensare di portare calciamenti, e caualcare per necessità, dato, che così graue, nè vrgente ella non fosse, nè anco euidente: ma a' Riformati, se non per vrgente, & euidente necessità i loro superiori dispensar possono.

Intorno al quinto precetto: per virtù del decimo priuilegio di Leone Decimo, possono gli Osseruanti, non solo per interposta persona: ma in propria persona ancora dimandare, procurare, e riceuere grano, vino, e qualunque altra cosa, lecita a Frati, & all'Ordine vsare, non solo per loro necessità nella propria specie: ma con animo ancora di darla, o farla dare al sindico di Martino Quinto, acciochè la venda, & i danari in altre necessità, e commodità de' Frati, e luoghi a loro soggetti, li conuerta. Così anco possono (come si è detto) pigliare, e far pigliare le dette cose lasciate in testamēto, e darle, e farle dare ad esso procuratore, per venderle.

Leo. 10. oue sopra.

Possono medesimamente, far pigliare qualunque limosina pecuniaria per mano di qual si voglia, o sia lasciata in testamento, o data per pura limosina, o per voto, o per restitutione di mal'acquistati, o per via di lauoritio, o per qual si voglia modo, che fosse: e mandarla al procuratore di Martino Quinto per le stesse necessità. Ma i nostri Riformati, Scalzi, Capuccini, & altri, che non vsano il

Mart. 5. oue sopra.

sindico di Martino Quinto, non possono farlo senza trasgressione di questo precetto: perche in virtù di tal priuilegio essi Osseruanti non riceuono danari, nè pecunia per interposta persona: mentre non per auttorità de' Frati, ma del Sommo Pontefice li riceuè esso Procuratore.

53 Di più quanto al ricorso all'istessi Procuratori: non bisogna vsare quelle circonstanze, che fanno mistiero vsarsi, quando ad altri si ricorre: cioè pregarli, se gli piace della limosina depositata, che compri o paghi: ma gli possono dire, questo volemo, che ci compiace: perche sono tenuti questi sindici spenderla a richiesta de' Superiori, e non a beneplacito loro: ilche s'intende sì di coloro, che vsano il sindico di Martino Quinto, sì anco di Martino Quarto: ma non di quei, che vsano il sindico di Nicolò Terzo: perilche non possono i Riformati fargli spendere il prezzo delle cose souerchie vendute, se non pregandoli: vsando l'istesso modo, che si deue vsare alli sostituti delli datori.

Nic. 3. oue so pra.

Intorno al precetto della mercede del laboritio honesto medesimamente, per lo priuilegio di Martino Quinto: possono essi osseruanti fare consegnare tutte le limosine, che si danno anco con risguardo di mercede: cioè della predica, d'andare a sepellire morti, e simile al procuratore: ilche non possono non solo i nostri Riformati; ma ne anco i Capuccini, nè altri, che non vsano questo procuratore di Martino Quinto farlo. Possono finalmente, intorno al precetto di non appropriarsi cosa alcuna gli Osseruanti, dire al procuratore, senza pericolo di proprietà, per lo priuilegio di Martino Quinto, che i danari gli spenda assolutamente, e che ne compri tal cosa senza pregarlo, ò dirgli se gli piace: e gli possono parimente fare riceuere danari, & ogni cosa vendibile, e mandargliela, che la venda, e spenda in tal modo, per lo priuilegio istesso: quanto a i danari, e per lo priuilegio di Leone Decimo, quanto alle cose vendibili. Possono medesimamente, per esso procuratore riceuere le cose lecite ad vsarle, per cambiarle, imprestarle, impegnarle, & altrimenti farle alienare, per lo priuilegio di Martino Quarto.

54 Possono di più dal medesimo procuratore fargli chiedere, & essigere, riscuotere, e comparire in giudicio per le cose date, offerte ouero lasciate, e concesse nelle vltime volontà de' defonti per l'istesso priuilegio.

Possono riceuere ancora da' deuoti vasi d'oro, argento: così anco paramenti Ecclesiastici lauorati, tessuti, e ricamati d'oro, e d'argento, e più cāpane grandi date semplicemēte da deuoti per lor deuotione,

e voto,

voto, e per honore de' Santi: quando tal recettione è senza scandalo: e questo per lo priuilegio di Leone Decimo. Ninna di queste cose far possono senza trasgressione di essi precetti della Regola; ne i nostri Riformati, nè altri Frati Minori: i quali non vsano il sindico di Martino Quinto.

Possono parimente tutti i predetti, volendo mutare qualche luogo da vna parte ad vn'altra: per lo Procuratore di Martino Quarto, e Quinto le cose stabili, & ogni cosa vendibile, che è al luogo vecchio: farla vendere per la fabrica, & altre necessità del luogo nuouo.

55 Possono anco i legati lasciati ad vn'vso; per lo priuilegio di Sisto Quarto conuertirgli in altro vso, quando si può fare senza scandalo. E per lo priuilegio di Leone Decimo: ogni cosa data a' Frati da viui, lecita ad vsarla nella propria specie: si può cambiare in altra cosa necessaria tra Frati, & da vn'vso, ad vn'altro: ilche s'intende quando il datore non si riserua il dominio.

Possono di più i medesimi Osseruanti, i Monasteri di S. Chiara abbandonati, e da Frati seruiti, che sono dentro la loro prouincia: fargli vendere dal Procuratore, e conuertirli in beneficij de' loro luoghi. Ilche s'intende di tutti gli territorij, & entrate d'essi Monasterij. E questo per lo priuilegio di Sisto Quarto.

Sisto 4. oue sopra.

Possono vltimamente i Ministri de gli Osseruanti col consenso della maggior parte de' Frati del luogo: per via del procuratore far vendere i beni del luogo, e conuertirgli in altre necessità del medesimo luogo. E questo per lo priuilegio di Clemente Settimo. Ma i nostri Reformati non possono senza trasgredire la Regola, fare cosa alcuna delle predette cose concesse nelli sopradetti priuilegi: perche non gli possono godere, come più volte si è detto. Hor dalle cose addotte in questa prima differenza appare, che l'osseruanza della Regola di nostri Riformati: non solo è più pura: ma è purissima ancora in rispetto dell'osseruanza de' nostri Osseruanti Scalzi, e Capuccini.

Clem. 7. oue sopra.

LA SECONDA DIFFERENZA.

56 LA seconda differenza è, che'l viuere riformato è più sicuro: perche per cagione de' priuilegi i Frati larghi relasciati, & amatori di se stessi: dalli sopradetti priuilegi souente prendono occasione di abusarli, parte perche vogliono intendergli, & interpretargli a lor modo: parte ancora per l'ignoranza: perche non sapendo i priuilegi, & il modo loro fuori di misura eccedono, come di

sotto si dirà; e però i Frati zelanti ben spesso biasmano questi priuilegi: non perche in se non siano buoni, nè perche da se diano a Frati materia, & occasione d'errare e trasgredire: ma perche da essi pigliano molti, per le cause addotte, occasioni di trasgredire, e stare in male stato.

Alessand. 4. oue sopra.

E primieramente, possono pigliare occasione dal primo priuilegio di Alessandro Quarto, e di Sisto Quarto, in riceuere beni mal'acquistati, e beni incerti più delle vere necessità presenti, & imminenti, procurando molte superfluità: e quelle limosine, che si deuono distribuire da douero a poueri: in vsi, & commodità proprie le conuertano.

Possono oltre a ciò, prendere la stessa occasione dal terzo priuilegio del medesimo Clemente, in trasferire i luoghi da vn luogo ad vn'altro senza graue, & vrgente necessità: con procurare notabilissima quantità di limosine per le nuoue fabriche, solo alle volte a gusto, e capriccio de' Frati, che non hanno spirito.

57 Terzo, dal sesto di Pio Secondo, possono trasgredire altresi in farsi dispensare di portar calciamenti, di caualcare, in tener più vestimenti che concede la Regola. In vsare ancora ciò ch'ella vieta, in procurare danari per modi illeciti, senza niuna necessità, ouero più notabilmente della sua vera necessità: sotto ombra di necessità. Et alle volte da relasciati s'introduce abuso, e mal'essempio cauandolo, o pigliandolo da coloro, che sono ben dispensati: per l'ignoranza di questo priuilegio: pensandosi, che senza niuna necessità si possa fare: perche veggono così vsare à persone letterate, e di buona riputatione, e zelanti tra l'Ordine, nè considerando o non sapendo la loro vera necessità.

Quarto, molti pigliano similmente grauissimi errori dall'ottauo priuilegio di Sisto Quarto: perche concedendo egli, di poter si riceuere con alcune conditioni iui espresse, vasi d'oro, e paramenti Ecclesiastici pretiosi, e più campane grandi, doppo la communità delli Frati, non sapendo questo priuilegio, e come siano stati fatti in molti luoghi, non solo simili vasi, e paramenti in moltissimi luoghi l'accettano senza le conditioni di esso priuilegio: ma il peggio è, che essi gli procurano da deuoti, e forse con importunità: & alle volte priuando forse loro sudditi dalle vere loro necessità, e negandogliele nelle infermità.

Cor. alli suoi anno. de pri uil. 5. 8.

58 Quinto, possono moltissimi prendere parimente errore, dal decimo priuilegio di Leone Decimo: percioche per osseruare questo priuilegio senz'errore, due cose bisognano, come nota il Corduba.

La

La prima è, che non procurino, nè faccino procurare, nè anco per se, nè per altri riceuano per vendersi dal Procuratore, se non le cose, che è lecito a' Frati, & all'Ordine vsarle nella propria specie. L'altra è, che si procurino, e riceuano solo per le vere necessità presenti, o immi nenti, perciò in due modi possono errare intorno a questo. Prima, procurando, e riceuendo armi, vestimenti di secolari, & altre cose, le quali, nè l'Ordine, nè Frati possono vsare nella propria specie, nè si possono conuertire in vso proprio. L'altro, che si procurino, e riceuono non per necessità vere: ma a superfluità, e se si procurano, o riceuono, non saranno nè presenti, nè imminenti.

Possono anco errare seruendosi del prezzo delle predette cose ven dute in vsi illeciti, e contro la forma della Regola, & il tenore d'esso priuilegio diuertendo: & assai volte sarà per ignoranza, non sapendo il tenore del priuilegio, nè a che fine siano state queste cose da esso Pontefice concesse.

Sesto & vltimo possono trarne pur occasione di trasgressione, dall'vltimo priuilegio di Gregorio Terzodecimo: Primo, perche posso- no alcuni le limosine pecuniarie, farle riponere a gusto loro fuori della casetta. L'altro, che possono esser tentati per alcuna via di rubbare, e romper la cassa delle limosine: ma i nostri Riformati, perche non vsano questi priuilegi, non sono in pericolo alcuno di pigliare occasione d'errore in questi sei modi predetti. L'istesso anco possiamo dire delli Padri Capuccini, e Scalzi nostri: ma non così totalmente; perche mentre possono vsare molti di questi priuilegi (come di sopra detto habbiamo) stanno ancora in parte in alcuni delli sopradetti pericoli, cioè del primo, e secondo delli sopranominati pericoli. E però l'osseruanza della Regola de' nostri Reformati, è assai più secura, non solo per rispetto dell'osseruanza delli Padri nostri Osseruanti, ma etiandio de' Padri Capuccini, e Scalzi nostri.

Greg. 13. oue sopra.

LA TERZA DIFFERENZA.

59 *LA terza differenza è, che l'osseruanza de' nostri Riformati è più meritoria: percioche oue la Regolar osseruanza, è più estensiuamente: perche alli voti, precetti, e consigli si estende, e non solo alle cose essentiali d'essi voti, e precetti: ma all'accidentali altresì, iui vi è maggior merito, concorrendoui vgual charità infusa e feruore di spirito: e per consequenza è più meritoria, almeno estensiuamente stendendosi a più atti di Regolar osseruanza. E dalle cose dette di sopra, forza è dire, che la Regolar osseruanza de i precetti, vo-*

L'osseruanza de' nostri Riformati, è più meritoria per tre cagioni.

ti, voti, e consigli della nostra Regola de' nostri Riformati: sia più almeno estensiuamente di quella delli Padri Osseruanti, Capuccini, e Scalzi: perche (come proua il Corduba, & altroue noi detto habbiamo) le dispense, che sono in virtù di questi priuilegi: sono solo circa le cose accidentali d'essi voti e precetti. Perciò l'osseruanza di essi Osseruanti, in virtù di sì fatti priuilegi: non s'estendendo in tali cose accidentali dispensate: Et all'incontro i nostri Reformati: perche non godono questi tali priuilegi, estendendosi la loro osseruanza a così fatte cose accidentali: hauendo vguale carità e feruore: la loro esseruanza sarà più estensiuamente, e consequentemente di maggior merito dell'osseruanza e merito delli nostri Osseruanti.

Cord. oue so pra, c. 4. q. 16

60 Di più, quanto più l'huomo s'astiene per amor di Dio, non solo dalle cose necessarie: ma delle commodità ancora, e superfluità di questa presente vita: tanto più guadagna appresso sua diuina Maestà: i nostri Riformati non vsando questi priuilegi più s'astengono dalle necessità, commodità, e superfluità delle cose di questo secolo, che gli altri, che vsano, o tutti, o parte di questi Priuilegi: perche quelli, che più l'vsano, manco s'astengono dalle cose predette: molto più coloro, che niente l'vsano: conforme a quello, che si è detto: nostri Riformati niente vsando questi Priuilegi dispensatiui: necessariamente più de gli altri Frati s'astengono dalle commodità, superfluità, e necessità di questa vita: però bisogna, che l'osseruanza loro sia di maggior merito: concorrendoui vgual charità feruore, & essercitio di virtù.

Terzo, quanto più l'huomo si scosta dall'occasione, e pericoli delle trasgressioni della sua Regola: tanto più longamente si scosta dalli peccati: perseuera nella gratia di Dio, tanto meno pecca: e più merita e guadagna, per la maggior perseueranza in stato di gratia. Essi Riformati, per quello, che di sopra si è prouato, viuendo in tale più stretta, e perfetta osseruanza senza vso di Priuilegi: dal quale molti per loro imperfettioni, pigliano occasione di trasgredire: più di tutti gli altri Frati si scostano dall'occasioni o pericoli delle trasgressioni della loro Regola: e più de gli altri hanno commodità di perseuerare più longamente in gratia, & in stato di meritare: perciò lo stato loro, se vogliono, è più meritorio dello stato di tutti gli altri Frati.

Nota, che dico, che sono in stato di meritare più: non che di fatto meritino più de gli altri: percioche in meritar più: in effetto bisogna, che sempremai, o almeno più longamente de gli altri, stiano in gratia

gratia di DIO, e che effettiuamente più delli sopradetti osseruino essi voti e precetti, ouero le cose obligatorie e consegli della Regola loro.

LA QVARTA DIFFERENZA.

61 LA quarta, & vltima differenza tra il viuer osseruante, e regolare de' nostri Riformati, e gli altri Frati Minori è: che il viuere nostro Riformato, è più essemplare, & alla Chiesa di DIO più fruttuoso: percioche è di maggiore essempio, di emendatione di vita, di commouere a compuntione de' suoi peccati: e lasciati gli vitij, e viuere virtuosamente: vedere vn Religioso vestirsi di panni vili, con vn solo habito e tonica in suo vso, senza vsare camisce, o altra cosa di panno lino, sempre senza calzette, e pedali: andar sempre a piedi: che veder vn' altro Religioso, di vestimenti delicati; e molto ben piegati, con più toniche, & habiti vestito: vsare panni di lino, pedali, calzette, e pianelle, andare ben commodamente a cauallo, abbondare di mutande, fazzoletti & asciugatori. E anco di molto maggior edificatione, vedere vn Religioso mangiare carne, pesci & altri simili cibi, solamente quando gli sono mandati da deuoti in tempo di sanità: e sapere, che vn' altro Religioso li procuri per ogni via e modo, & hauer in mano di Procuratori danari per comprare carne, pesci, & altri simili cibi, come gli altri Religiosi, & in effetto vedergli comprare: e non mai mancare in niun tempo a costoro la prouisione. E che si procuri da qualunque parte, e per ciascun modo che si può. E anco di frutto maggiore all'anime, e di edificatione; che niuno procuri, nè tenghi danari ordinariamente per alcuni Religiosi, acciò si prouedino cotidianamente per ogni cosa necessaria al vitto, vestito, & altre correnti necessità, che sapere, che altri Religiosi hanno loro procuratori, che procurino, e tengano danari, per comprare a tempo suo li bisogni loro del vitto, vestito, & altre correnti necessità.

Che'l viuere riformato è più essemplare e fruttuoso alla Chiesa di Dio per molte cagioni.

In oltre, è cosa di più frutto all'anime, & al mondo vedere, che questi Religiosi habitino in luoghi poueri, vili, & abietti, vsino paramenti, e vasi Ecclesiastici: solo quanto gli basta, e senza sontuosità: che vedere altri Religiosi stare in luoghi grandi, magnifici, e che vsino vasi, e paramenti Ecclesiastici, & altre cose grandi assai in molta abondanza, ricchi, e molto ornati.

Altresi

cora, che solo ciò che è d'obligo, sì ne' voti, sì anco ne' precetti della sua Regola: e niente delli consegli fanno. E finalmente sono del sesto & vltimo grado; coloro che solo i precetti e voti osseruano; ma con spesse trasgressioni veniali.

Ecco sei diuersi modi di viuere in vna medesima Religione, e senza peccato mortale più e meno riformati e buoni: ma agguaglian doli tra loro stessi spienderà il primo come Sole, il secondo a guisa di Luna, si come stella maggiore il terzo, a guisa di stella minore il quarto, il quinto, come piccola stella. L'vltimo finalmente quanto differisce la terra dal Cielo.

QVATTRO GRADI DI RELIGIOSI sformati in vna Religione istessa.

63 *SE parliamo poi del viuere sformato, sono alcuni, i quali rare volte la sua Regola trasgrediscono mortalmente. Altri sono, che mediocremente la tralasciano: non stando sempremai in peccato mortale, nè sempre in gratia. Alcuni altri sono parimente, che molto spesso dalla diuina gratia cadono, e per alcun tempo in disgratia stanno. Altri vi sono, che di continuo in alcune cose mortalmente la trasgrediscono, e molto poco, o non mai stanno senza peccato. E benche stiano tutti costoro in pericolo grande della loro dannatione: gli vltimi pure stanno forse in maggior pericolo di quei che al mondo in simile stato di dannatione se ne stanno. E questo per cagione dello stato: percioche stando nella Relig. e non da Religiosi viuendo: ma di peruersi huomini, delli diuini fauori di essere da Dio aiutati più, che quegli, che stando al secolo se ne fanno indegni: ma con tutto ciò, possono più facilmente, se vogliono, questi nella Religione conuertirsi, che quelli.*

Dico ancora, che si come nella Chiesa di Dio, alcuni Christiani molto buoni e santi vi sono: & altri timorati di Dio: ma molto imperfetti, & rarissime volte peccano mortalmente. Altri poi mediocremente buoni sono: perciò auenga che souente mortalmente per fragilità pecchino: non tardano però, ma subito con tutto il cuore à Dio si conuertono. Alcuni altri ancora mediocremente sono cattiui: perche spesso peccano, e stanno in disgratia di Dio, e di rado, e tardamente à lui da vero si conuertono. Alcuni altri sono pessimi, percioche di continuo senza nissuno timore peccano, ne mai si emendano, e stanno in continuo peccato mortale: e pur di questo vltimo grado, possono esser più, e meno pessimi, se così dir si conuiene,

Il simi-

Il ſimile ancora potrà dirſi di quei,che nella Religione (ma forſi non in tanti gradi di malitia) in diuerſi tempi,e paeſi ſono. Alcuni molto ſanti, altri di mediocre ſantità de gli altri buoni Religioſi: altri mali ,& altri peſſimi ſono: perciò,quando vogliamo aguagliare lo ſtato de' Religioſi a' ſecolari, non biſogna paragonare i migliori Chriſtiani a' peggiori Religioſi: ma i più ſanti Religioſi a' più buoni Chriſtiani: i Religioſi mediocremente cattiui, a' Chriſtiani mediocremente cattiui: i peſſimi Religioſi, a' peſſimi Chriſtiani: & a queſta guiſa tuttauia i Religioſi, al doppio almeno ſaranno più buoni, o al doppio almeno manco cattiui: percioche i peggiori,o peſſimi Religioſi, non ſaranno mai ſimili a' peggiori o peſſimi Chriſtiani: ma a duo ò tre doppij meno: & all'incontro, i buoni e migliori Religioſi ſarãno a due,o tre doppij più buoni,e migliori de' buoni, e migliori Chriſtiani.

DIVERSI GRADI NELLO STATO RELIGIOSO e come le Religioni vna l'altra ſi eccedono.

64 E *Deue finalmente conſiderarſi,che ſe lo ſtato della Chieſa di Dio: può in quattro ſtati principali,cioè Laicale,Chiericale,Heremitico,e Religioſo ſpartirſi. E benche il primo,e ſecondo poſſano anco in ſtato matrimoniale,viduale,e virginale ſubdiuiderſi: comparando nondimeno queſti vno all'altro,l'infimo,è il Laicale,& il ſupremo è lo Religioſo,il quale ſi ſubdiuide egli ancora in più ſtati,ouero gradi: percioche non ſono tutti di vgual grado,eccedendoſi l'vn l'altro, alle volte in coſe ſolo accidentali, alle volte ſolo ne gli eſſentiali,& alle volte negli accidentali,& eſſentiali inſieme. Anzi alcune ſi eccedono vna con l'altra,cioè queſta quella negli accidentali,e quella queſta negli eſſentiali,dalle quali appreſſo la Chieſa, pare che la Cartuſiana oſſeruante ecceda tutte l'altre, etiandio la Franciſcana oſſeruante.*

Ma li Dottori dell'Ordine noſtro tengono,che preſſo Dio la noſtra tenga ſopra tutte il più alto grado, e forſe la Cartuſiana eccede la noſtra, ſolo in alcune coſe accidentali: e la noſtra tutte, e lei ancora nelle eſſentiali:il che intendeſi,a ſe ſteſſe in quello ſtato,nel quale furono fondate paragonandole.

E perche poſſono (come ſouente occorre) dal primo ſuo ſtato, nel quale ſon ſtate fondate mancare: alle volte ſolo nell'accidentale, & alle volte nell'eſſentiale, ſecondo che più o meno riformatamente viuono: e dal primo loro ſtato, nel quale da principio furono fon-

date,

date s'accostano, ò discostano. Perciò quelle, che secondo la sua prima fondatione sono in grado maggiore; saranno forse hoggidì per lo stato presente: ad alcune in vguale grado, & ad altre in stato minore, secondo che le maggiori più, e meno sformatamente, e queste minori più, e meno riformatamente viuono. Conciosiacosa, che secondo la commune opinione de' Dottori: la Religione di maggiore stato; viuendo sformatamente diuenta minore di quella, che riformatamente viue: essendo nel principio stata fondata in minore, & più basso stato.

CON-

pusillanimità, ò vergogna, ò timor humano, ò per rincrescimento, ò per curiosità in saper altre cose non necessarie. Laonde, lascia per alcuna di queste cagioni, & altre simili di consigliarsi, ò di udire, ò andare doue bisogna per udire, & imparare, ò studiare, e speculare, & inuestigare per sapere, ouero tarda, quando può, & ha tempo, & luogo di sapere, e però per queste cause, ò difetti non sà. Non solo non scusa tale ignoranza dal peccato mortale a chi i precetti Diuini, ò della Chiesa, ò della Regola, ò de' suoi Prelati trasgredisce in cose graui, e notabili, per cagione di questa ignoranza; ma l'istessa ignoranza altre volte, in se stessa è peccato mortale.

Dico, che ella sia peccato mortale in se stessa, quando lascia l'huomo per alcuna di queste cagioni scientemente, & auuertentemente di consigliarsi, ò d'imparare, ò di udire lettioni, e prediche, oue di cose necessarie di sapersi si tratta, e quando tocco specialmente dal dettame della ragione, ò dallo Spirito santo, o d'alcuna persona ad imparare per modi possibili le cose alla salute necessarie, e per alcuna delle cause predette non gli piace farlo. E perche, non sono cause legitime che appresso Iddio possino escusare; perciò non volendo usar a tempi, e luoghi opportuni li modi, e mezi possibili di sapere, pecca mortalmente. E questa è la commune opinione de' Dottori, quali dicono, che per negligenza, ò pigritia lasciare di sapere quello, ch'è di necessità (cioè quando vi è tempo, luogo, e modo opportuno) è peccato mortale di negligenza, ò pigritia.

Il dottor sottile due maniere di volontà assegna.

Dico dunque, che 'l Dottor Sottile, due modi di volontà assegna; cioè efficace una, & è quella, che mette l'effetto in atto quanto, quando, e dounque ella puote. L'inefficace è l'altra, & è quando non pone in effetto tutto ciò, quando, e doue essa può: perilche, quantunque vogliano costoro sapere, è pur questo un voler inefficace: perche non essequiscono, quando, doue, e quanto possono. Onde non scusa dal peccato questo voler sapere per esser inefficace.

S. Agostino.

3 *Dirai forse, che (come dice Agostino santo) ogni peccato, perciò egli è peccato, perche è volontario: questa ignoranza non è volontaria, ne in se stessa: adunque non sarà peccato, ne anco nell'effetto suo: cioè la trasgressione del precetto, ch'egli è l'effetto dell'ignoranza. A che dico, che in più maniere la cosa è detta volontaria: cioè produttiuè, imperatiuè, approbatiuè, e defettiuamente. La volontaria produttiuamente, è l'atto interiore della volontà istessa generato, & in essa rimanente. Imperatiuamente, è ogni atto si interiore, come anco esteriore di tutte le potenze dell'anima alla volontà soggette, e per suo comandamento fatto, e prodotto. Approbatiuamente*

In 4. guise la cosa è detta volontaria.

mente, è l'atto delle medesime potenze alla volontà soggette, dalle stesse potenze senza suo comandamento generato, a cui essa non contradice: ma all'incontro tacitamente, ò espressamente acconsente: e questo acconsentire, è approuare. E defettiuamente, ouero tralasciatamente, quando lascia la volontà di pensare, ò dire, ò fare ciò che per se stessa douerebbe, ò per altre potenze a lei soggette pensarsi, dirsi, ò farsi: & a quest'vltimo modo l'ignoranza crassa, e supina è volontaria. Percio dicono i sacri Teologi, che non scusa in tutto: cioè, non che non sia peccato mortale tutto quello ch'è di precetto, e per tale ignoranza si tralascia, ma in parte: cioè, che non è tanto graue. Percioche, la grauezza del peccato, nasce principalmente dalla volontà: e perche'l volontario defettiuamente, ò mancantemente l'vltimo luogo tra tutti gli altri possiede: però il peccato in tal guisa volontario, è meno greue di tutti: concorrendoui pure vguali conditioni, in tutto il rimanente.

L'ignoranza affettata.

4 L'ignoranza affettata è, quando l'huomo non sà, nè vuol sapere: e si è delle cose inutili, e nociue il saperse: il non voler sapere è atto di virtù, e de se meritorio: e si è delle cose buone, & vtili: ma non necessarie, è atto vitioso, e peccato veniale: e si è delle cose necessarie, e non vuol saperle, perche poca stima ne fa: ò acciò possa più liberamente peccare: ò per non hauerne poi stimoli di conscienza, ò per non esser il peccato più graue scientemente peccando, ò affine, che non sia con sua vergogna poscia tenuto a confessarsi, ò per altri indegni rispetti: non scusa questa ignoranza, ma aggraua. Anzi non solo mortalmente si pecca in cose graui, e notabili per tale ignoranza trasgredendo: ma ogni volta ancora, che con deliberato animo non vuole sapere le cose necessarie potendo, ò non potendo commodamente sapere.

Come l'ignoranza crassa è in tre modi.

E anco da notarsi intorno l'ignoranza Crassa, che non procurar l'huomo, & attendere à sapere le cose necessarie, quando può egli commodamente saperle, può esser in tre modi medesimamente: cioè, quādo quella cura, diligenza, e sollecitudine non vsa, che gli huomini vsar sogliono communemente in cose d'importanza, e questo difetto chiamano i Dottori colpa graue, e larga. Secondo, quando non vi è vsata tutta quella cura, e diligenza, che in cose graui l'huomo molto diligente suol vsare: e questo mancamento è detto colpa leggiera. Terzo, quando tutta quella cura e diligenza non si pone, che l'huomo accortissimo e diligentissimo poner suole: e questo tralasciamento, è detto colpa lieuissima.

Dico dunque, che se l'ignoranza crassa e supina delle predette cose

cose necessarie, dal difetto della prima diligenza procede, non scusa dal peccato mortale: ma se nasce dal mancamento della seconda diligenza: è colpa veniale leggiera: e si prouiene dal tralasciamento dell'vltima diligenza, la trasgressione è lieuissima colpa.

COME PER CAGIONE DE' SENTIMENTI più e meno oscuri, alcuni sono scusati, & altri nò.

Dico a maggior chiarezza ancora, che communemente i precetti piu cose comandate, ouero prohibite abbracciano: perilche l'intelligenza d'alcune cose in detti precetti comandate, ò prohibite: è così chiara & euidente, che ciascuno intelletto vdendo le parole del precetto, le comprende subito. Altre sono di sentimento vn poco oscuro: perciò a semplici, & idioti li bisogna alcuna dichiaratione da quelli, che sono di più viuace intelletto. Altre sono d'oscuro sentimento, che senza interpretatione, e dichiaratione di periti e dotti intender non si possono. Altri poi di sentimento oscurissimo, in tanto, che tra dotti, e molte vi sono ragioni per ambedue le parti, nè dottissimi possono così ad vna parte accostarsi: che non inchinino ancor vn poco alla parte contraria.

Come i precetti cōprendono più cose,

Dico al proposito adunque, che i Laici, e Chierici moderni, e specialmente di rozzo ingegno, non sono escusati nell'osseruanza di tutti i precetti. Intorno a tutto ciò, che chiaramente vdendolo possono saperlo: percioche se non lo sanno, deue imputarsi a colpa sua, che nel tempo del Nouitiato, non procurarono almeno star attenti ad vdire la Regola, e tener in memoria per vn'anno, e dimandare il suo Maestro ancora, & altri per sapere, che cosa dica la Regola. Ma in tutto quello, che non poteuano per se stessi capire, vdendolo senza alcuna dichiaratione sono scusati, s'hauuto non hanno, nè Maestri, nè Frati spiritali, nè Prelati, nè altri esperti, che glie l'hauessero potuto, secondo la loro vera intelligenza, dichiarare.

Come per diuersi gradi li Frati nostri sono p ignoranza escusati, e come nò.

Dico vera intelligenza: percioche, se tali erano quei, che l'harebbono a contrario sentimento dichiarato, sono scusati. Delli Chierici litterati & ingegnosi, e Sacerdoti nouelli dico, che non sono ancor scusati di quelle cose, che con poca dichiaratione, ò da se stessi comprendere le poteuano: percioche non sarà senza graue colpa tale ignoranza. Ma i Maestri de' Nouitij, e Confessori de' Frati, non sono scusati dell'ignoranza di quelle cose, che con studio, e dottrina de gli altri, ò da se stessi poteuano saperle: percioche per l'vfficio della cōfessione, e magisterio erano tenuti saper tutto quello

L'ignoranza de Chierici litterati, e di buono ingegno con i Sacerdoti nouelli, in che cosa nō iscusa.

In che i Maestri de nouitij, e confessori de Frati.

detto studio, e dottrina saper possono con la commune diligenza, che usar si suole in sapere cose graui, che importano assai: se non quando non hauessero potuto hauer commodità di tali libri, nè persone sufficientemente esperte, à dargli vera luce della cognitione di tutto quello, che senza attento studio, ò vera dottrina di dotti capire non poteuano. Ma non sono scusati i Prelati, dall'ignoranza di tutto quello, che con studio da per se stessi possono sapere: percioche sono obligati chiarificare, & illuminare i loro sudditi: & è di grandissima necessità e bisogno questa illuminatione in tutto quello, che è necessario alla salute de' loro sudditi; e specialmente intorno a' detti Precetti.

In che nõ sono scusati i Prelati.

7 *Ma mi pare oltre à ciò, far differenza tra maggiori, e minori Prelati; cioè che i minori non hauendo, nè libri, nè esperti nella sua fameglia, nè potendogli hauere, saranno scusati intorno alle cose oscure. Ma non i maggiori, cioè Prouinciali, & altri, perche deuono procurare libri, e che si cerchino, e si dichiarino da dotti e sufficienti, e si legghino, & esponghino a gli altri.*

Differẽza tra Prelati maggiori, e mĩori intorno l'ignoranza.

Così ancora è espediente dire delli Theologi, e sufficienti nelle scienze: quantunque non fussero Prelati: percioche per se stessi, e per la confessione almeno, e per consigliare rettamente gli ignoranti: sono tenuti sapere ogni cosa, etiandio intorno le cose oscurissime, e quale opinione è più pietosa, e secura ventilare; se non quando certi fussero, che molti vi sono, che tutto ciò facciano: e tale ignoranza non può dal peccato mortale scusarli. Ma quelli, che non vogliono sentirne parlare della Regola, e disprezzano, sbeffano, e deridono à chi ne fauella, nè dimanda, e procura di lei saperne: io non sò, come la loro ignoranza intorno a questo possa scusargli: questa è la commune dottrina di Theologi, e Canonisti, le quali per breuità qui non s'adducono.

Come nõ sono iscusati li Theologi, e periti nelle scienze.

8 *Dico oltre a ciò, che pare che alcuni Confessori esperti, & Theologi dell'Ordine nostro, siano a i Sartori simili, che cusino bene i vestimenti de gli altri, & essi vestimenti scusiti vsano, e stracciati: Simili a' Calzolari, che belle scarpe a gli altri fanno, e vanno essi quasi scalzi: Simili alli Guardiani de' frutti, che per gli altri li guardano, & essi non ne mangiano: percioche questi tali Frati, casi di conscienza per Secolari sottilmente studiano, per dargli saluteuoli consegli, nelle cose pertinenti a se stessi, & alli suoi Frati, e della sua Regola, e professione nulla ne sanno, ò poco, ò almeno non à bastanza.*

A chi sono simili i Confessori e Theologi intorno la Regola.

La onde nelle cose graui della Religione, & intelligenza della sua Re-

Regola, e ne i dubbij graui niente ne ſanno: nè mai ne ſtudiano, nè mai ne parlano, nè mai ne penſano, nè le ponderano per ſaperle, come già potrebbono, ſe voleſſero, ingannati dal demonio, accioche non le ſtudijno, per tenergli acciecati in quello, il quale potrebbono da ſe imparare, facendogli della propria ſalute, e delli ſuoi Frati ſcordeuoli.

PROVASI CON LA SCRITTVRA Sacra, che l'ignoranza non iſcuſa.

9 CHE queſto ſia il vero: ſi proua per la teſtimonianza di Chriſto in San Giouanni, quando diſſe: Scrutamini ſcripturas, quia vos putatis in ipſis vitam æternam habere: & illæ ſunt, quæ teſtimonium perhibent de me: cioè Scrutinate le ſcritture, percioche penſate in quelle hauere la vita eterna, & elle ſono, che danno teſtimonianza di me. Non furono dette queſte parole al popolo ſemplice delle Sacre lettere indotto: ma ſolamente alli Prencipi de' Sacerdoti, e Dottori della Legge, che per l'vfficio loro, e come dotti doueuano ben cercare, e riuolgere le carte, e molto bene ponderare le parole Diuine, con deſiderio d'intendere in eſſe la verità: queſto è ſcrutinare le ſcritture, percioche quelle rendeuano (ma oſcuramente) teſtimonianza di Chriſto: acciò con eſſo affermaſſero, & al popolo predicaſſero, che era egli il vero Chriſto, & il vero Meſſia: e l'aſcoltaſſero, in lui credeſſero, e lo ſeguitaſſero. Oue dimoſtra anco a ſimili, che i Prelati, & i Dottori della Chieſa, e delle Religioni, deuono molto bene ſcrutinare (come ſi è detto) di ſapere tutto quello, che a' loro ſudditi, e ſemplici è neceſſario, per la ſalute loro: ilche non ſi facendo, ſi mancano, peccano mortalmente.

Gio. 5.

10 Che i ſudditi, & idioti, ſiano tenuti da ſuoi Prelati, e Letterati, cercare di ſapere la verità di tutto quello, che gli è neceſſario alla ſalute: l'accenna la Sacra Scrittura nel Deuteronomio, oue dice: Interroga Patrem tuum, & annunciabit tibi, maiores tuos, & dicent tibi. Domanda tuo Padre, ella dice: cioè il tuo Prelato, e Confeſſore, i quali ſono i tuoi Padri ſpirituali, & i tuoi maggiori: cioè i Dotti e Litterati nella tua Religione, e te lo diranno: ma ſe non bene ſcrutinano la vera intelligenza de' Precetti, come la potranno dire? come potranno annunciarla? Sono dunque queſti tenuti non ſolo non eſſerne ignoranti: ma inſegnarli medeſi-

Da chi deono imparare i ſudditi, & idioti.

Deut. 32.

detto studio, e dottrina saper possono con la commune diligenza, che usar si suol e in sapere cose graui, che importano assai: se non quando non hauessero potuto hauer commodità di tali libri, nè persone sufficientemente esperte, à dargli vera luce della cognitione di tutto quello, che senza attento studio, ò vera dottrina di dotti capire non poteuano. Ma non sono scusati i Prelati, dall'ignoranza di tutto quello, che con studio da per se stessi possono sapere: percioche sono obligati chiarificare, & illuminare i loro sudditi: & è di grandissima necessità e bisogno questa illuminatione in tutto quello, che è necessario alla salute de' loro sudditi; e specialmente intorno a' detti Precetti.

In che nõ sono scusati i Prelati.

7 Ma mi pare oltre à ciò, far differenza tra maggiori, e minori Prelati; cioè che i minori non hauendo, nè libri, nè esperti nella sua fameglia, nè potendogli hauere, saranno scusati intorno alle cose oscure. Ma non i maggiori, cioè Prouinciali, & altri, perche deuono procurare libri, e che si cerchino, e si dichiarino da dotti e sufficienti, e si legghino, & esponghino a gli altri.

Differẽza tra Prelati maggiori, e minori intorno l'ignoranza.

Così ancora è espediente dire delli Theologi, e sufficienti nelle scienze: quantunque non fussero Prelati: percioche per se stessi, e per la confessione almeno, e per consigliare rettamente gli ignoranti: sono tenuti sapere ogni cosa, etiandio intorno le cose oscurissime, e quale opinione è più pietosa, e secura ventilare; se non quando certi fussero, che molti vi sono, che tutto ciò facciano: e tale ignoranza non può dal peccato mortale scusarli. Ma quelli, che non vogliono sentirne parlare della Regola, e disprezzano, sbeffano, e deridono à chi ne fauella, nè dimanda, e procura di lei saperne: io non sò, come la loro ignoranza intorno a questo possa scusargli: questa è la commune dottrina di Theologi, e Canonisti, le quali per breuità quì non s'adducono.

Come nõ sono iscusati li Theologi, e periti nelle scienze.

8 Dico oltre a ciò, che pare che alcuni Confessori esperti, & Theologi dell'Ordine nostro, siano a i Sartori simili, che cusino bene i vestimenti de gli altri, & essi vestimenti scusiti vsano, e stracciati: Simili a' Calzolari, che belle scarpe a gli altri fanno, e vanno essi quasi scalzi: Simili alli Guardiani de' frutti, che per gli altri li guardano, & essi non ne mangiano: percioche questi tali Frati, casi di conscienza per Secolari sottilmente studiano, per dargli saluteuoli consegli, nelle cose pertinenti a se stessi, & alli suoi Frati, e della sua Regola, e professione nulla ne fanno, ò poco, ò almeno non à bastanza.

A chi sono simili i Confessori e Theologi intorno la Regola.

La onde nelle cose graui della Religione, & intelligenza della sua

Regola, e ne i dubbij graui niente ne sanno: nè mai ne studiano, nè mai ne parlano, nè mai ne pensano, nè le ponderano per saperle, come già potrebbono, se volessero, ingannati dal demonio, accioche non le studijno, per tenergli acciecati in quello, il quale potrebbono da se imparare, facendogli della propria salute, e delli suoi Frati scordeuoli.

PROVASI CON LA SCRITTVRA Sacra, che l'ignoranza non iscusa.

9 CHE questo sia il vero: si proua per la testimonianza di Christo in San Giouanni, quando disse: *Scrutamini scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam æternam habere: & illæ sunt, quæ testimonium perhibent de me*: cioè Scrutinate le scritture, percioche pensate in quelle hauere la vita eterna, & elle sono, che danno testimonianza di me. Non furono dette queste parole al popolo semplice delle Sacre lettere indotto: ma solamente alli Prencipi de' Sacerdoti, e Dottori della Legge, che per l'vfficio loro, e come dotti doueuano ben cercare, e riuolgere le carte, e molto bene ponderare le parole Diuine, con desiderio d'intendere in esse la verità: questo è scrutinare le scritture, percioche quelle rendeuano (ma oscuramente) testimonianza di Christo: acciò con esso affermassero, & al popolo predicassero, che era egli il vero Christo, & il vero Messia: e l'ascoltassero, in lui credessero, e lo seguitassero. Oue dimostra anco a simili, che i Prelati, & i Dottori della Chiesa, e delle Religioni, deuono molto bene scrutinare (come si è detto) di sapere tutto quello, che a' loro sudditi, e semplici è necessario, per la salute loro: ilche non si facendo, si mancano, peccano mortalmente.

Gio. 5.

10 Che i sudditi, & idioti, siano tenuti da suoi Prelati, e Letterati, cercare di sapere la verità di tutto quello, che gli è necessario alla salute: l'accenna la Sacra Scrittura nel Deuteronomio, oue dice: *Interroga Patrem tuum, & annunciabit tibi, maiores tuos, & dicent tibi*. Domanda tuo Padre, ella dice: cioè il tuo Prelato, e Confessore, i quali sono i tuoi Padri spirituali, & i tuoi maggiori: cioè i Dotti e Litterati nella tua Religione, e te lo diranno: ma se non bene scrutinano la vera intelligenza de' Precetti, come la potranno dire? come potranno annunciarla? Sono dunque questi tenuti non solo non esserne ignoranti: ma insegnarli medesi-

Da chi deono imparare i sudditi, & dotti.

Deut. 32.

mamente, & i sudditi interrogargli, e dimandargli, acciò appresso Dio possano essere da vero di questa ignoranza scusati.

Come si chiude il cielo a gli huomini. Matt. 23.

Come i Dottori e Farisei chiusero il cielo a se, & a gli altri.

Dimostrasi anco questa verità, per quella terribil sentenza, che disse il Saluatore a' Sacerdoti, e Dottori: cioè; Va vobis Scribæ, & Pharisei, quia clauditis cœlum coram hominibus, neque vos intratis, neque alios intrare sinitis. Guai a voi Dottori, e Farisei, Religiosi, e Sacedoti: perche chiudete il Cielo in presenza de gli huomini: nè voi iui entrate, nè gli altri entrar lasciate. Costoro a se stessi, & a gli altri chiusero il Cielo co'l mal essempio, e loro ignoranza: percioche mentre, che per ignoranza, parte affettata, e parte crassa, non conobbero Christo, nè la verità della sacra Scrittura: non insegnarono al popolo la verità della fede necessaria, anzi la falsificarono negandola.

Come anco hoggidì i Prelati, e letterati lo chiudono.

Lo chiusero parimente, co'l loro mal essempio a non credere, anzi a contradire la sua vita, e dottrina. Così anco è simile nella Chiesa di Dio, e nelle Religioni alcuni Prelati, e letterati che con l'ignoranza, e mal essempio suo a se stessi, e suoi sudditi chiudono il Cielo, & alli semplici. Dico per l'ignoranza, perche non attendono a sapere tutto ciò, che gli bisogna per la salute de' loro sudditi, e semplici: peggio è quando quello, che sanno, nè per se stessi, nè almeno per altri curano insegnarlo. Dico anco co'l suo mal'essempio: percioche tale deue esser il buono essempio delli Prelati, e letterati nella Chiesa di Dio, & in ogni Religione, che con le opere loro sante e virtuose, con l'essempio, e fatti, insegnino meglio, che con la dottrina tutto quello, ch'è necessario alla salute de' sudditi, e de' semplici: ma facendo il contrario gli chiudono il Cielo.

COME I SACERDOTI SEMPLICI & altri Religiosi ignoranti, non sono scusati viuendo contro la Regola, come i letterati.

Quàdo li sacerdoti semplici, & ignoranti, peccano mortalmente seguẽdo li Religiosi litterati.

11 E *Da questa auttorità della sacra Scrittura, si risponde ad vn dubbio seguente: cioè, se i Sacerdoti semplici, & ignoranti, & altri Religiosi Frati, viuẽdo, come li Religiosi litterati della sua Religione, peccano mortalmente trasgredendo i precetti della sua Regola per ignoranza, pensando non far contro i precetti della Regola, credendosi, che tali Religiosi letterati non la trasgrediscono. Dico, che non per questo si possono scusare i semplici dal peccato mortale.*

Primo,

Primo, perche (come ho detto) i Giudei semplici, & idioti nel tempo di Christo credendo, che loro Sacerdoti, e Dottori della legge nella cognitione della Diuina legge non errassero, fecero, e vissero, come essi fecero, e vissero: non però furono da Dio scusati: percioche per testimonianza di questa auttorità già si dannarono insieme con loro Dottori, e Sacerdoti.

Quando i sēplici & idioti religiosi seguendo l'orme de letterati sono escusi.

Dico oltre a ciò, che i semplici, & idioti Religiosi vedessero i letterati tutti della Religione essere dell'osseruanza della Regola zelanti, di buona, e santa vita, d'ogni virtù pieni, e d'ogni buon essempio splendenti per la santità della vita: potrebbono scusarsi imitando l'orme di costoro nell'osseruanza della Regola: e saria vero argomento, ch'essendo così santi, e di buona vita, se conoscessero, che tale, e tal cosa peccato fusse non la farebbono in maniera alcuna. Ma tal zelo e santità di vita in essi non conoscendo: non possono securamente l'orme loro, come buoni, e senza difetto seguire. Molto più, che sempremai per Generali, e Prouinciali Statuti, & altre buone Ordinationi, si prohibisce quasi tutto quello, che i Precetti della Regola prohibiscono: e si comanda osseruarsi quello, che gl'istessi Precetti comandano. E però, si veggono i Frati di tali letterati non osseruarsi, e di tali Statuti esser i primi, & i maggiori trasgressori de gli altri, non possono scusarsi, vedendogli non osseruare quello, che era chiaro, ch'osseruar si douesse.

Quali dotti deono imitarsi.

12 Dico ancora (come dicono alcuni, e bene) che in ogni Ordine, e specialmente nel nostro, vi posson esser alcuni letterati, e ben periti nelle scienze naturali, in Teologia, & in Iure Ciuile, e Canonico ancora: ma sono all'incontro poi idioti delle cose pertinenti alla Religione e della Regola. Altri sono ben dotti nelle cose pertinenti alla Regola; perilche i semplici seguendo i primi per esser indotti nella Regola, non sono scusati, se non seguendo la dottrina delli secondi. Dico, seguendo loro dottrina; perche dice il Sig. in S. Matteo, Super Cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei: omnia ergo quæcumque dixerint vobis seruate, & facite, secundum autem opera eorum nolite facere: dicunt enim, & non faciunt. Cioè li Dottori, e Farisei seduto hanno sopra la sedia della dottrina della legge di Mosè; ogni cosa dunque, che vi diranno, fatela & osseruatela: ma non fate secondo l'opere loro: percioche dicono, e bene insegnano: ma quello che dicono non lo fanno: oue c'insegna, che quando i Prelati, e litterati esperti nelle cose della Regola, insegnano bene, & l'istesso ancor essi l'osseruano, e fanno, che di costoro deue osseruarsi la vita, e dottrina: ma quando non si conforma

Matth. 23.

la vita alla dottrina, douemo talhora osseruar solo ciò, che dicono, & ordinano: ma non quello, che essi fanno.

Quādo i sudditi deuono seguir la vita, e dottrina di loro Prelati.

13 *Ma ragionando de' Prelati, quando i Frati sanno, che sono della Regola bene ammaestrati, e zelanti, & osseruarla si sforzano: deuono talhora i sudditi non solo lor vita seguire e dottrina: ma nelle cose dubbie parimente obedirgli in tutto quello, che comandano. E dato, che contro la Regola alle volte fosse, saranno pure scusati i sudditi, quando il Prelato è nella Regola bene esperto. Ma se non conforma sempremai la sua vita con la dottrina, deue solo (come dissi) il suddito seguitarlo nella dottrina: & in quello, che gli comanda, non conoscendo esser contro Dio, deue obedirlo; l'istesso anco dico, quando il Prelato è di buona vita; ma non così esperto della Regola. Ma quando non è di buona vita, nè ha troppo zelo della Regola, nè anco n'è esperto: non solo non si deue seguire nella sua vita, e dottrina, ma nè anco nelli suoi comandamenti vbidire: non solo, quando euidentemente si conosce comandar contro la Regola, ma in quello anco, che'l suddito probabilmente per alcune ragioni dubita essere contro la Regola. E quando non vi è ragione alcuna di dubitare: ma solo per alcuni suoi dubbij, senza niuno stabil fondamento, che più tosto saranno scrupulosità, e più gli pare di nò, che di sì, che sia peccato: quando a fatto lo constringe, deue vbidire: così anco, quando il suddito sta in vna certa perplessità di sì, e di nò di essere peccato, dee fare l'vbbidienza. Ma non intendo pur per questo incolpare, nè difetto d'inosseruanza di Regola, alla communanza de' letterati della nostra Religione malamente imporre. Ma perche molti per lo tempo passato stati sono, che tralasciatamente viuendo, in trasgredire lor promissione sono stati i primi, i semplici in errore, e relassatione a se tirando, per dimostrare esser essi della loro Regola osseruanti: perciò intendendo auuertirli costoro: i semplici parimente auiso: non questi: ma solamente de' zelanti, & osseruanti litterati nostri, e la vita e la lor dottrina ancora seguire.*

Come non è ageuole conoscere quādo l'ignorāza il cusi.

14 *Dico finalmente dell'ignoranza scusabile, che non è ageuole alle volte da vero discernere, se l'ignoranza delle cose, che sono de iure positiuo, sì humano, come anco Diuino oscuro sia scusabile, ouero crassa, ò supina: percioche s'è detto, che la scusabile è, quando da vero non ha possuto sapere, vsata tutta quella diligenza, che vsano communemente gli huomini in cose d'importanza, per scusarsi almeno dal mortale: sì dell'ignoranza in se stessa, sì anco della trasgressione di detti Precetti per detta ignoranza. E perche non è fa-*

è facile, da vero certificarsi, che in tutto il tempo di sua vita: in ogni tempo, e luogo hauesse vsata tutta quella diligenza debita d'vsarsi (come ho detto) per sapere consigliandosi, ò vdendo da chi sapeua. insegnaua, leggeua, ò predicaua, ò studiando, quando doueua, e poteua: specialmente, quando la ragione, ò lo Spirito santo, ò alcuna persona l'esortaua: e senza niuna causa legitima mancò farlo. Perciò dico, che non potendo chiaramente discernere in casi particolari: quando l'ignoranza è scusabile, e quando nò: quando si conoscerà l'huomo per ignoranza hauer trasgredito, ouero non hauer vbidito alcuno Precetto de iure Positiuo, con incertezza del sì, e del nò: deue pentirsi, e confessarsi, sì del peccato del tralassamento di non hauer imparato, sì anco del peccato della trasgressione del Precetto per detta ignoranza.

CONSIDERATIONE TERZA.

DELL' APPROVATIONE, e confermatione della Regola.

15 LE Regole delli Frati Minori, da Iddio furono date al nostro Padre S. Francesco per diuina reuelatione à lui fatta, e furono due, la prima fu maggiore, e di 22. capi, e con molta difficoltà, e matura consideratione: co'l voto dell'Illustrissimi Signori Cardinali in Consistorio da Innocenzo III. approuata. E per astutia di Frat'Elia (all'hora suo Vicario Generale) a cui data l'haueа S. Francesco a conseruare, fu persa: ma più tosto nascosta: onde andò la seconda volta sul monte detto Fonte Palombo, e co'l digiuno, & oratione impetrò la seconda, la quale promettiamo in dodeci capi abbreuiata, ma tutte le cose principali, anzi di maggior perfettione, ch'erano in quella, sono poste in questa. Che quest'altra sia da Dio data, si conosce prima per publico testimonio di Christo: perche (come si legge nelle Croniche) stando in detto Monte il nostro Padre santo, per hauer da Dio la seconda: ragunò molti Ministri il medesimo Frat'Elia, dicendogli, che sentiua dire, che il Santo scriuer facea la seconda, e della prima più malageuole, e che andassero vnitamente a dirgli tutti, che per se solo, e non per la commu nità de' Frati la facesse, perche non era lor intentione d'esseruarla, e che gli bastaua quella, che promesso haueano, ne voleano ad altra più malageuole obligarsi: perilche nell'istesso Monte insieme conuenuti al Santo, come si è detto gli dissero Ilche vdito alzò gli occhi al cielo il Santo in presenza di costoro, e vdendolo tutti disse: Non ti hò detto, ò Signore, che questi non mi crederanno? E venne dal Cielo vna voce, che disse, vdendola tutti: Francesco nella Regola niente vi è del tuo, e tutto è mio, ogni cosa, che in esso vi è: e voglio, che si osserui à lettera, à lettera, à lettera. senza glosa, senza glosa, senza glosa.

Che la nostra Reg. sia stata data da Dio. prouasi in due manieге.

Pro-

16 Pronasi l'istesso per la testimonianza, che dà il medesimo nel suo testamento, oue dice: Dopò che'l Signore mi diede de' Frati, niuno mi dimostraua quello, che io douesse fare: ma esso Altissimo mi riuelò, ch'io douesse viuere secondo la forma del Santo Vangelo, & io con poche parole, e semplicemente lo fece scriuere: e'l Sig. Papa me lo confirmò. Ecco, come egli afferma ancora, che tutto quello, che fece scriuere nella Regola gli fu da Dio riuelato. Ma perche al Papa appartiene tutte le Religioni approuare, e reprouare, e loro Regole dechiararle, limitarle, mitigarle, e restringerle ancora, come nelli Sacri Canoni si contiene: percioche tenendo il Papa nella Chiesa di Dio il supremo grado della perfettione, a lui solo spetta dimostrare a gli altri la via della pfettione, e che a' suoi decreti star si douesse. Perciò S. Francesco per suo fondamento, e della sua Religione nel principio della Regola, vbidienza gli promise, dicendo: Fra Francesco promette vbidienza, e riuerenza al Signor Papa Honorio, & a suoi successori canonicamente entrati, & alla Chiesa Romana. E fornì la Regola ancora, con la piena soggettione alla Chiesa, dicendo: Sempre sudditi, e soggetti alli piedi della medesima santa Chiesa, stabili nella fede Cattolica. Sapendo medesimamente che la Regola non è veramente osseruabile, ne obligatoria, se non per l'attorità, e confirmatione della sede Apostolica, perciò domandola sua approbatione e confermatione con humil supplicatione, sottoponendola in ogni cosa alla sua dispositione, e determinatione.

S. Francesco nel suo testamento.

Che auttorità tiene il Papa sopra le Regole delle Religioni

17 E fa più cose questa approuatione. Primieramente, approua esser da Dio data, e ch'egli vuole, che si osserui, e vi sia nella Chiesa di Dio, la Religione d'essa osseruatrice. Secondo, che sia vera, e buona, santa, & osseruabile. Terzo, gli dà vigore, e virtù d'obligare i suoi professori. La Confermatione è, che conferma tutto questo, che fu prima dal suo antecessore approuato. Perche come il successore può infirmare, & annullare tutto quello, che fatto hanno i suoi predecessori, ordinato, & approuato, così anco possono i successori confirmare doppiandogli, ò triplicandogli l'approuatione, la sua fermezza, e stabilità. Laonde, Honorio volendo a prieghi di detto Padre, & altri suoi Frati confirmarla, l'inserì tutta nella sua Bolla, e Lettera Decretale, oue il principio, e'l fine sono parole del Papa, e'l mezo parole di S. Francesco: in tal guisa, che se n'è fatta vna Decretale: perciò alcuni Dottori in quel tempo la chiamorono nuoua Decretale, et i Frati Regola bullata, perche fu nella Regola inserta.

Che cosa faccia l'approuatione della Regola.

DICHIARANSI LE PAROLE della Bolla della confirmatione.

18 LA onde a maggior chiarezza, in quest'a consideratione dichiareremo breuemente le parole della Bolla: oue è da notarsi, che le Bolle sono lettere Decretali, perciò tiene il modo di lettere, ouero epistole, oue prima s'esprime il nome del Papa, che fauella, e dopò della persona, ò persone, a cui si drizzano. Dice dunque prima, esprimendo il nome del Pontefice. Honorio Vescouo, perche il Papa è Vescouo di Roma, & è S. Giouanni Laterano il suo Vescouado: è anco Papa di tutta la Chiesa vniuersale: spiega il nome di minor dignità, e tace quello di maggior auttorità, ad imitatione di Christo, il quale essendo figliuolo dell'Huomo, cioè della Vergine, e di Dio, sempre si nominò figliuolo dell'Huomo, e non di Dio espressamente. Dicesi anco più tosto Vescouo, che Papa, perche Papa vuol dire Padre de' Padri, come dicon i Canonisti: ma Vescouo vuol dire Sopraintendente: cioè che attende alle sole cose superne, e pertinenti alla salute dell'anima: quasi dicesse, Honorio, che per l'vfficio suo sempremai attende alle cose pertinenti alla salute de' popoli fedeli. Si chiama poi seruo, ad imitatione anco di Christo, il quale disse, che non venne per esser seruito: ma per seruire. Seruo in ogni spiritual ministerio, da cui ogn'altro spiritual ministerio depende. Dice ancora, delli serui di Dio: cioè delli popoli fedeli, fatti spontaneamente serui di Dio, non di timore, ma d'amore. Esprime anco gli nomi delle persone, a' quali è la Bolla indrizzata dicendo. A Fra Francesco, & à gli altri Frati dell'Ordine Minore. Nomina prima S. Francesco, come capo vniuersale di tutto l'Ordine. Dice doppo. A gli altri Frati dell'Ordine Minore: perche l'Ordine Minore non è altro, se non l'vniuersità delli Frati sotto vn capo vniti: dice anco. Delli Frati Minori. Per far differenza di tutti gli altri Frati de gli altri Ordini. Segue. Salute, & Apostolica benedittione: Cioè, quanto alla salute, gli desidera la spirituale salute dell'anima: ma quanto alla benedittione, intende dargli la benedittione Papale, che dicono essere di mille giorni.

Perche si nomina più tosto Vescouo che Papa.

Perche si chiama seruo.

Perche de' serui.

Perche nomina prima Frate Francesco, e poi gli altri Frati dell'Ord. Min.

DELLA NARRATIVA DELLA BOLLA.

19 COmincia dopò la narratione: dicendo. Suole condescendere la Sede Apostolica nelli Canoni, e Breui Apostoli-

19. *La Sede Apostolica in due modi si prende: alle volte per la sola persona del Papa: & à questo modo s'intende, quando, mentre dopò, ch'è morto il Papa, e non è ancor eletto nuouo Pontefice si dice, ch'è Sedia vacante, cioè vaca il Pontefice della Chiesa, perche non è anco eletto. Alle volte è detta Sedia Apostolica il Papa insieme con tutti i Cardinali, & altri Prelati, che sogliono assistere nella Corte Romana, e nelli Consistorij: & a questa maniera si prende la Sedia Apostolica nelle Bolle, le quali non si fanno senza l'vniuersal consenso almeno de' Cardinali. E perche la Scrittura sacra chiama Sedia, l'auttorità di reggere, dominare, giudicare, & insegnare, le quali tutte Dio alla Chiesa militante l'ha dato, in ogni cosa pertinente alla salute delle anime: perciò suole la Chiesa Romana chiamarla Sedia tale auttorità. E perche la pienezza, e total auttorità predetta la diede alla Chiesa in persona de gli Apostoli, perciò la chiama Sedia Apostolica; e perche risiede cotal auttorità nell'vniuersità de' Prelati col suo capo vniti, e nel Pontefice, come capo: perciò esso capo con tutta quest'vniuersità per rispetto di tale auttorità, suole chiamarsi Sedia Apostolica.*

La sed'a Apostolica si piglia i due maniere.

Che cosa sia sedia Apost.

20 *Dice dunque, che'l Pontefice Romano con l'vniuersità de' tali Prelati, suole condescender a dare fauore beneuolo: perche ogni gratia, aiuto, e fauore, che fa questa Sedia è fauore di spirituale beneuolenza: per la quale sta apparecchiata a dare tali fauori alli pietosi voti, & honesti desiderij di quelli, che la chiedono. Sono questi pietosi voti, atti di volontà, a Dio indrizzati: & è detto atto di pietà, ogni cosa ad honore, e gloria sua ordinata. Chiama parimente, honesti desiderij, ogni atto di charità, & ogni altra virtù indrizzata al prossimo per amor diuino. E per questo mostra chiaramente, che tutta la Regola, è santa, e lodeuole, & osseruabile: & in ogni cosa, che in lei si contiene è di atti virtuosi, ò a Dio indrizzati immediatamente, ò al prossimo per amor suo. Segue dipoi Noi inchinati a vostri pietosi prieghi. Chiamali pietosi: perche erano per amor di Dio, & honor suo principalmente. Per auttorità Apostolica: cioè per la istessa auttorità a S. Pietro data, vi confermiamo la Regola dell'Ordine vostro: perche alli Frati Minori solo fu da Dio data ad osseruarla: la quale prima fu da Innocenzo Papa nostro Predecessore approuata: cioè come santa, ragioneuole, & osseruabile. Questo disse per dimostrare, che confermato haueua ciò, che dal suo Antecessore era prima stato approuato. E per accennare quale questa Regola fusse, soggiunse. Scritta nelle presenti lettere. Per dimostrare, che tutta di parola, a parola sia in detta sua lettera Decretale in-*

Che cosa siano li pietosi voti.

le inserta. E perche in questa confirmatione la Regola, si conferma, e fortifica, però dice. Co'l presente scritto, ve la fortifichiamo. Volendo finalmente significarci il principio di essa Regola. Aggiunse. La qual Regola è tale.

LA CONCLVSIONE della Bolla.

21 *ET havendola fatta tutta inserire, dalla prima parola, per infin'all'vltima nella medesima sua Bolla; acciò ninno hauesse ardire, ne presumesse questa Bolla di cõfirmatione di straccïarla, abbruciarla, destruggerla, ò asconderla, ouero cõ parole calunniarla, cõtradirla, improbarla, ò per altro modo metterla a terra. Soggiūse dopò. A ninno dunque de gli huomini per alcun modo: Cioè, ò in fatti, ò in parole, sia lecito rompere questa scrittura della nostra confirmatione, ouero con prosontuoso ardire andargli per contro. Ma s'alcuno tenterà far questo, sappia, ch'egli incorrerà nell'indegnatione dell'onnipotente Dio: Questa indegnatione, a quei, che stanno in gratia di Dio: altro non è, se non la priuatione di detta gratia con ogni dono gratuito, e d'ogni merito ancora: con l'obligo di patire pena eterna, priuati della gloria sempiterna. Et a quelli, che stanno in disgratia, vn'altro nuouo obligo a patir vn'altra pena eterna per la nuoua colpa: e non solo s'incorre in questi mali: ma anco nell'indignatione di SS. Pietro, e Paolo suoi Apostoli.*

Che cosa sia lo sdegno di Dio.

Come s'intẽda lo sdegno de' SS. Pietro e Paolo.

Questa loro indignatione si può in tre maniere intendere: prima, che con Christo essi sieno tal priuatione di beni, & obligo di pena: degni per l'offesa fatta all'Apostolica potestà sieno giudicati, della quale ne sono zelantissimi: secondo, che per zelo grande, che di tal auttorità tengono, & in loro spetial protettione l'hanno: ne dimandino a Dio vendetta contro tali auuersary. Ne dimandino dico vendetta, come si legge nell'Apocalisse, che i Martiri dimandano a Dio vendetta del sangue loro, contra quelli che empiamente l'hanno sparso: terzo, che per lo stesso zelo questi auuersary d'ogni loro spiritual protettione priuino. Oue è da notarsi, che tutti i Santi sono nostri fautori, e di continuo ci fanno partecipi di loro meriti, per noi diuersi fauori impetrando, & intorno all'anima, & al corpo: de' quali fra gli altri principali sono i SS. Pietro, e Paolo, i quali come in terra sopra tutti gli altri Santi zelantissimi furono, in fauorire appresso Dio tutti quei, che in vita erano, cosi anco adesso in Cielo in fauorir tutti, e communicargli loro singolari fauori. Ma a tutti que-

Apoc. cap. 6.

ti quegli, che all'auttorità Apostolica sono contrarij, gli togliono via questi loro fauori tutti. E questo è incorrere nella lor indignatione: e forse, che dimandano alle volte flagelli corporali contro costoro, ò per lor emendatione, ò per caparra d'eterna pena, ò breuità di vita, per manco offendere quest'auttorità.

CONSIDERATIONE QVARTA.

SE SIA LECITO FARSI espositione sopra la Regola delli Frati Minori.

23 *MEntre la nostra intentione è, esporre, e dichiarare la nostra Regola; egli è primieramente espediente vedere ancora: se sia lecito farsi intorno lei espositione alcuna. La causa di questo è, che leggesi nelle Croniche dell'Ordine nostro; (come fu nella terza Consideratione accennato) che quando Frat'Elia, con molti Ministri insieme andorno a S. Francesco al monte di Fonte Palōbo a dirli, che la nuoua Regola, che faceua, per se, e non per gli altri la facesse, che non pensauano quella osseruare: & il Padre santo, alzato gli occhi al Cielo, disse: Non te l'ho detto ò Signore, che non mi crederanno? udirono tutti la voce di Christo, che gli rispose. Frãcesco niente è del tuo nella Reg. ogni cosa è del mio. Soggiunse oltre a ciò, dicendo. Voglio, che s'osserui a lettera, a lettera, a lettera, senza chiosa, senza chiosa, senza chiosa. Di più ordinò, e disse il nostro Padre santo nel suo testamento. A tutti i miei Frati Chierici, e Laici comando fermamente per vbidienza, che non mettano chiosa nella Regola, nè in queste parole (dicendo) così vogliono essere intese: ma come il Signore mi ha dato puramente dire, e scriuere la Regola, e queste parole*

Confid. 3. n. 15.

Protesta di Frat' Elia cō altri Ministri al P. S. Fran. che nō facesse la Regola per loro.

Risposta data da Giesù Christo.

così

così semplicemente, e puramente senza chiosa l'intendiate, e con santa operatione osseruiate insino al fine: Ecco, che Christo, e S. Francesco prohibiscono intendersi con chiose, di chiosare, e d'osseruare con chiose la Regola.

Nic. 3. oue sopra, §. Et quia.

24 *A che dico prima, alla solutione di questo dubbio, che Nicolò Terzo nella dichiaratione della Regola in fine dice queste parole: cioè. Perche sotto colore di cosa lecita, alcuni in leggere, esporre, e chiosare: potrebbono mandar fuori il veleno della sua iniquità contra essi Frati, e contro la Regola, o volgendo l'intelletto di esse cõstitutioni in diuerse, e contrarie sentenze: potrebbono deprauarla con le sue malitie: e la contrarietà delle opinioni, e'l torcimento dell'intelletto, potrebbe inuiluppare i pietosi animi di molti. Per tanto, comandiamo strettamente, sotto pena di scommunica, e priuatione d'vfficij e di beneficio, che la presente Costitutione, quando si leggerà sia fedelmente esposta a littera, come essa è recitata: contrarietà, concordanze, ò diuerse e contrarie opinioni per nessun modo siano indotte da quelli, che la leggono, ò espongono: chiose non si faccino sopra essa costitutione: se non fussero chiose, per le quali le parole, ò il sentimento delle parole, ò la costruttione, ò essa costitutione si esponghino quasi per grammatica, ò più intelligibilmente alla lettera: nè il suo senso & intelletto si depraui per quello, che la legge in alcuna cosa, ò si volti in altro, come suona essa lettera.*

Prohibitione di Nic. 3. che non si facci chiosa nell. sua cost. tutione.

DI DIVERSI MODI di chiosare.

25 D*Alle sopradette parole, si cauano più sorti di chiose: cioè restrettiue, ampliatiue, distrattiue, deprauatiue, e dichiaratiue del semplice senso della lettera. Tocca le restrettiue, quando dice. Il storcimento dell'intelletto, potrebbe inuiluppare gli pietosi animi di molti. Tocca l'ampliatiue dicendo. Riuolgendo l'intelletto di essa costitutione in diuerse, e contrarie opinioni. Tocca le distrattiue, quando dice. O si volti in altro sentimento, come essa lettera suona. Toccò le deprauatiue, quando disse. Potrebbono deprauarla con le sue malitie. Di queste quattro modi di chiose disse. Chiose non si faccino sopra essa costitutione. Tocca le dichiaratiue del puro sentimento, quando soggiugne. Se non fussero chiose, per le quali le parole, ò il sentimento delle parole, ò la costruttione, ò essa costitutione si esponghino quasi per grammatica, ò più intelligibilmente alla lettera.*

Le

Le chiose restrettiue sono, quãdo si restringe alcun termine, ò sentenza a farla intendere manco di quello, che intese l'Autore che scriue, ò ragiona. A questo modo fu la chiosa (a mio giuditio) delli quattro Ministri sopra quella parola. Di non riceuere per se danari, nè pecunia, che la rinstrinsero ad intendere per se: cioè per cõuertirgli ad vsi proprij: perche intendendo il Fondator dell'Ordine, quella parola per se largamente, come si caua dall'espositioni di Nicolò Terzo, e Clemente Quinto: cioè in persona propria, ò per vso, ò senza, ò per vso proprio, ò alieno, la restrinsero solo ad vso proprio de' Frati.

Nic. 3. de verbor. sig. c. exiui, Clemẽ. 3. iui c. Exiui.

L'ampliatiue sono, quando l'espongono in sentimento più largo di quello, che intese l'Autore. A questa maniera la potestà ordinaria di riceuere Nouitij all'Ordine: la quale (come hanno esposto i sommi Pontefici) l'Autore intese restringerla solo al Ministro Generale: i Frati con la loro chiosa ad ogni prouinciale l'ampiarono.

26 *Le distrattiue sono quelle, che mutano da vn sentimento ad vn'altro: come si dice, che vn Frate volesse chiosarla in presenza di vn Vescouo in quel Precetto: Comanda a tutti i Frati, che in niun modo riceuano danari, nè pecunia: Chiosò queste parole. Danari, e pecunia. Aggiungendoui il Frate. Falsa: cioè, che comanda, che non si riceua, nè danari, nè pecunia falsa, fu alienante questa chiosa, che muta d'vn sentimento dell'Auttore ad vn'altro diuerso al suo sentimento.*

Che cosa siã chiose destrattiue.

Le chiose deprauatiue, tirano al contrario sentimento dell'Auttore: come se quel precetto, che dice, che quei che hanno promesso vbidienza, habbiano vna tonica co'l capuccio, & vn'altra senza capuccio. Lo volesse chiosare alcuno a questo sentimento: cioè che'l Frate non possa vsare più di due panni di lana: ma ch'oltra di lino: cioè camise, e gipponi, e calzette di lino, ne potesse vasare quanti gli piace, ouero che s'intenda, che sopra il suo corpo non possa recare più di due toniche: ma che in cella possa hauere più toniche mutatorie, ouero, che s'intenda, che l'estate non ne possa portare più di due: ma in ogni altro tempo più, & altre simili chiose direttamente contro la mente del statuente.

Che cosa siã chiose deprauatiue.

CHIOSE DECHIARATIVE sono in quattro guise.

27 LE *chiose dechiaratiue del puro sentimento della lettera (come accenna Nicolò Terzo nel luogo predetto) son'ancom*

Nic. 3. oue sopra.

co in quattro maniere: perche queste chiose, interpretationi, & espositioni sono necessarie, quando il sentimento delle parole, ò delle sentenze è oscuro, ouero è difficile a capirlo l'intelletto: e questa oscurità, ouero malageuolezza dalle parole oscure, alle volte nascono sentimenti dubbiosi, & intricati, e bisogna all'hora per parole chiare esporsi, e distinte, appresso l'audiente, ouero legente, più intelligibili. Però dice Nicolò, se non fussero chiose, per le quali, le parole si espongono più intelligibilmente alla lettera.

L'oscurità, ò difficoltà procede alle volte dall'oscurità, ò malageuolezza del sentimento delle parole, & è di mistiero esporsi all'hora per sentimento di parole più chiare, intelligibili, & euidenti all'audiente, & intelligente: e però dice. O il sentimento delle parole s'esponghi per sentimenti più intelligibilmente alla lettera.

Nasce altre volte, dalla difficoltà, & oscurità della costruttione della lettera: e s'espone tal'hora per costruttione grammaticale più chiara, & intelligibile: percioche dice. O la costruttione si espone quasi per grammatica: cioè più chiara, & euidente, & più vsata alla lettera intelligibilmente: E procede alcune altre volte dall'oscurità, e difficoltà della materia di che si tratta: e si spiega all'hora per parole, sentimenti, e costruttioni più chiare, e sensate, e facili a colui, che ascolta, & a chi legge: e però dice così. O essa costitutione si espone quasi per grammatica, ò più intelligibilmente alla lettera.

Come s'intē dono le parole di Christo che prohibisce la chiosa.

28 Torno adesso al proposito delle espositioni, e chiose della nostra Regola, dico, che Christo in quelle parole, che egli disse, che s'intenda senza chiosa, senza chiosa, senza chiosa: non intese prohibire alli Sommi Pontefici, a i quali appartiene esporre, e dichiarare, e del vero sentimento della sacra Scrittura determinare: così anco di tutte le Canoniche leggi, e delle Regole dalla Sedia Apostolica approuate, e confirmate. Nè anco alli Dottori dell'Ordine, che non potessero esporre e dechiarare il vero, e puro, e semplice sentimento della lettera della Regola: posciache le parole della Regola sono molto oscure, e possono hauere diuersi sentimenti. A chi dunque appartenirà dichiarare questi sentimenti della Lettera, e di oscuri fargli chiari, e spiegare le proprie significationi delle parole poste in quella? Se questo a' Sommi Pontefici, e Dottori dell'Ordine si prohibisce? Ouero, come potrà osseruarsi il vero sentimento della Lettera della Regola, se a niuno è permesso: non potendo per se stesso ogni Frate intenderlo? perilche (come dicono i Dottori) per quelle parole, Senza chiosa, intese quelle quattro sorti di

ti di chiose sopra esposte: le quali storcono, deprauano, alienano, destruggono, togliono, e mutano il vero sentimento delle parole, e la vera mente della Regola, conforme a gli essempi di sopra recati. Delle quali chiose, parlò anco Nicolò Terzo nel luogo di sopra addotto, quando disse. Chiose non se ne faccino sopra questa Regola: e pure dopò sottogiunse quattro maniere di chiose dichiaratiue del vero, e proprio senso della lettera: & a questo modo anco intese Christo, quando disse, senza chiosa tre volte.

Nic. 3. oue so pra.

Come s'intende senza chiosa.

29 A *Questo sentimento intese il nostro P. S. Francesco, quando nel Testamento disse, che nella Reg. & in quelle sue parole non vi mettano chiose, dicendo, così deuono esser intese. Ne anco quell'altre parole di Christo, a lettera, a lettera, a lettera, deuano pigliarsi a questo senso, che s'intenda solo secondo il suono della voce: poiche (come dicono i Dottori) il parlare è soggetto alla cosa significata, non la cosa significata al parlare significante: perche il parlare è ordinato alla cosa significata, non la cosa significata al parlare. Ma s'intende a lettera, cioè al vero e puro sentimento della cosa significata della lettera, secondo la mente dell'Auttore; cioè, che non altra cosa deua sentirsi per la lettera della Regola, se non quella, che intese in mente sua significare, & esprimere per la lettera l'Auttore della Regola: percioche se douesse starsi al semplice suono della lettera, e non alla mente dell'Auttore: i Guardiani con licenza delli Ministri Generali nessun Nouitio potrebbono all'Ordine riceuere: perche la Regola dice, che questa licenza, si concede solo alli Ministri Prouinciali. Nè manco potrebbono di loro licenza vestirgli, nè riceuergli a professione, perche hauendo la Regola di sopra parlato delli Ministri Prouinciali: seguita e dice: Dopò gli concedono i panni della probatione: segue anco piu sotto: Finito l'anno della probatione li riceuano all'vbidienza. Di più nè anco sarebbe lecito i Nouitij inhabili, & indegni mandargli al secolo: perche dice. Che fornito l'anno gli riceuano a professione. Nè anco i professi incorreggibili e scandalosi al secolo, & a Frati, se potrebbono mandare fuori dell'Ordine: percioche dice: Che non sia lecito vscire di questa Religione. Di piu i Guardiani non potrebbono hauer cura dell'infermi, e del vestire gli Frati: perche dice Che solo i Ministri n'habbiano sollecita cura: così ancor mille altre inconuenienze addurre si potrebbono, se si stesse al semplice suono della Regola: e non più*

Inconuenienti, che ne seguirebbono se si stesse al semplice suono della lettera, e nō alla mēte dell'Auttore.

tosto al semplice, e puro sentimento della lettera, come suole commu nemente intendersi.

30 E per questo trattando de gli espositori dell'Ordine nostro: primieramente fu dechiarata la nostra Regola per ordine del Capitolo, e del Generale dalli quattro Maestri: i quali dissero nel Proemio cosi. Non confessiamo hauer fatto nuoua espositione, ouero chiosa intorno la Regola nostra (come d'alcuni dannatori della nostra pura intentione si predica, e dice) questo lor zelo in pericolo delle anime sue, e scandalo delli Frati peruertendo. Anzi semplicemente, e puramente l'intelletto della Regola, qual tutti noi lega: la cui ignoranza niuno scusa: non di nostro senso, ma di essa lettera: come habbiamo potuto cauando. Per le quali parole tacitamente anco dicono, che Christo, e San Francesco parlano di quelle chiose, che sono di proprio sentimento delli chiosanti, e non di quello, che puramente dalla stessa lettera si caua: perciò anco doppo fu esposto da S. Bonauentura, Vgone, il Pisano, e molti altri Dottori dell'Ordine.

I Quattro Maestri nel lor proem.

Intētione de 4. Maestri.

DIFFERENZA TRA LE ESPOSITIONI DEL Papa, & altri Dottori.

31 Bisogna auuertire medesimamente, che vi è gran differenza tra l'espositioni de' Romani Pontefici, e delli Dottori dell'Ordine: percioche quelle delli Romani Pontefici, sono di grande auttorità: peroche (come si è detto) ad essi appartiene dichiarare, & esporre il proprio senso della lettera d'ogni Regola: Perche a chi spetta di confirmare, & infirmare le Religioni, e sue Regole: conuiene ancora dichiarare il senso di esse: però al Sommo Pontefice tocca spiegare la vera intelligenza delle Regole, a cui confirmarle, e stabilirle appartiene: però alla sua interpretatione deue starsi: e secondo la sua espositione in conscienza siamo obligati osseruarla: e perciò i nostri Frati in tali determinationi sempre souente hanno ricorso alli Sommi Pontefici, alla determinatione delli dubbij, ch'occorso gli hanno: per star sicuri in conscienza, e non possono senza peccato fare il contrario alle sue dichiarationi.

Ma le espositioni di tutti gli altri Dottori, non sono di tanta auttorità, che fussimo obligati sotto pena di peccato di colpa alcuna d'osseruargli a lettera, se non quando sono a dette espositioni conforme, e certe loro dilucidationi, per le quali a giuditiosi, & esperti è chiaro, che da dette dichiarationi non si scostano. E' vero ancora, che seguendo l'interpretationi non conforme all'espositioni de' Sommi

mi Pontefici:non sapendo,ò non discernendo: con quelli delli Sommi Pontefici non conferirsi:sono scusati: se tal ignoranza pur li scusa: percioche se è affettata,ò crassa,ò supina,non scusa: come nella terza Consideratione fu detto: Ma oue tra Dottori vi sono differenti opinioni, se dette espositioni siano contrarie, ò nò a quelle de' Sommi Pontefici, non peccano, nè quelli, che l'vna, nè quelli, che l'altra sua contraria opinione seguono, quando possono ambedue sostentarsi, e vi sono eguali ragioni, e sufficienti Dottori per ambedue le parti: perche in tali gagliarde opinioni,per ambedue le parti sostentabili:non si pecca,nè chi l'vna,nè chi l'altra segue (come dicono i Dottori) per insino, che non sarà dalli stessi Romani Pontefici determinato, a cui delle due star si deua.

Consid.3. n. 2.e 4.

32 E finalmente è da notarsi, che tra le espositioni de' Romani Pontefici, che la Regola dichiarano, vi è ancor differenza, perche quelle di Nicolò Terzo,Clemente Quinto,e Giouanni XXII. si deuono più tenere, & osseruare da quelli, che sono tenuti osseruare la Regola a lettera senza dette chiose: e solo secondo il semplice sentimento della lettera: come hoggidì sono tenuti i Scalzi,Capuccini, e nostri Reformati dell'osseruanza. Nè questi deuono molto curarsi delle dichiarationi de'loro Predecessori,cioè di Gregorio Nono,Innocenzo Quarto, Alessandro Quarto,e Gregorio Vndecimo,quanto a quelle cose,che furono dopò dichiarate da Nicolò Terzo, e Clemente Quinto:parte,perche ogni cosa, ch'era dalli primi Espositori stata ben detta, è anco con maggior chiarezza, e lucidezza esposta da detti Nicolò,e Clemente.Parte ancora,perche Nicolò predetto nella sua dichiaratione comandò, che lasciate da canto le dichiarationi delli suoi Predecessori solo la sua s'osseruasse.E nota che io ho detto,che ciò s'intende,quanto a quelli,che sono tenuti ad osseruarla secondo la sua purità,senza niun priuilegio in modo alcuno relassatiuo: e perche doppo da molti Romani Pontefici furono concesse molte gratie,e fauori,che scostano vn poco l'Ordine dalla purità della Regola,e dalla mente di S.Francesco Fondatore: per alcune occorrenti cagioni da Frati assegnate,e per nuoui fauori dalla Sedia Apostolica impetrati: perciò i Padri Conuentuali,e nostri Osseruanti,non sono tenuti a star in ogni cosa da detto Nicolò esposta: come nelli statuti detti Martiniani appare,e nella Bolla di Martino Quinto, la quale detti statuti conferma. E nelli statuti del B.Giouanni Capistrano si legge ancora,fatti a gli Osseruanti,che intorno il fatto della pecunia, s'ordina che s'osserui quello, che dichiarò Innocenzo Quarto. E prima nondimeno di questo statuto, detto Nicolò co-

Differenza tra l'esposi-tioni de' Papi.

mandò lasciarsi quella d'Innocenzo, la quale nel fatto della pecunia e ricorso di quella, è assai più larga di quella di Nicolò, e Clemente.

Chiose d'alcuni Dottori moderni, e antichi contrarie all'espositioni di Nic. 3. Cle. 5. e Gio. 22.

33 E d'auuertirsi medesimamente, che alcune chiose di Dottori antichi, e moderni sono contrarie all'espositioni delli detti tre Pontefici, cioè Nicolò, Clemente, e Giouanni, e non è da marauigliarsi, perche alcuni furono auanti di questi Pontefici, cioè i quattro Maestri, Vgone, San Bonauentura, & altri, che sono stati doppo, se non hanno conformato sempre le loro chiose, & espositioni a detti Pontefici: questo è stato alle volte, che hanno atteso all'espositioni de gli antichi, e non hanno auuertito, che doppo fu detto il contrario da Sommi Pontefici, ouero, perche le parole di dette dichiarationi, non ben tutti le considerarono, come già poteuano, ò non conferirono bene vna sentenza con l'altra per cauarne il vero senso, ouero per esser inhibiti dalle nuoue gratie d'altri Romani Pontefici, facilmente gli parue le dichiarationi delli detti tre Pontefici, esser conforme a dette gratie, ouero quello, che dissero conforme a dette gratie, gli parue ancora esser conforme alle dette dichiarationi: ouero non hanno ben conferito le gratie seguenti con le dichiarationi precedenti: perilche più tosto è stato per mancamento d'auuertenza, di consideratione, di conferenza, e di attenta ponderatione di queste, e quelle gratie, e di queste, e quelle dichiarationi di Pontefici, e Dottori dell'Ordine.

CON-

CONSIDERATIONE QVINTA.

DELLA DIFFINITIONE DELLA Regola, e vita de' Frati Minori.

34 *Ssendo, che'l nostro Padre santo nel principio della sua Regola, diffinisce sì la Regola, com' anco la vita delli Frati Minori dichiarãdo, quali siano, e l'assunto nostro sia sol dichiarare i precetti speciali, par bene prima nella presente Consideratione: esporre questa diffinitione, e primo sostantiale fondamento di questa Religione, per maggior dilucidatione di tutto ciò, ch'è da dirsi.*

Dico dunque, che altra cosa è la Regola, & altra la vita de' Frati Minori, & altra la diffinitione d'ambedue. Ma il nostro Padre, che fu dallo Spirito santo ammaestrato, in breui parole due diffinitioni, quasi in vna comprese, di quà si conosce, che tutte le parole furono dallo Spirito santo dittate.

La vita e la Regola sono due cose distinte.

Dico che la Regola, e la vita sono due cose distinte: perche vna è regolatrice, l'altra è regolata, e sono scambieuolmente relatiui, e correlatiui: percioche la Regola ha da regolare: la vita ha da essere da lei regolata: la vita e la sua Regola, non sono in ogni modo l'istesse, ma tra se almeno alquanto differiscono. E dunque la Regola delli Frati Minori, il santo Vangelo del Signor Nostro Giesu Christo: il quale è Regola a Frati Minori a viuere in Vbedienza, senza proprio, & in Castità. E questa è la propria diffinitione della nostra Regola. La propria diffinitione poscia della vita delli Frati Minori, è osseruare questo Vangelo santo, viuendo in Vbidienza, senza proprio, & in Castità. E perche congiunse insieme due diffinitioni, in vna però disse, che la Regola, e vita delli Frati Minori sia osseruar il santo Vangelo, viuendo, &c. Non che la Regola sia l'osseruanza del Vangelo, viuendo, &c.

Ma che la vita, sia la osseruanza del Vangelo, viuendo in

Vbidienza, senza proprio, & in Castità; e non la Regola. E la Regola sia lo Vangelo istesso, il quale c'insegna, & indrizza a questa vita: in viuere in Vbidienza, senza proprio & in castità. Può esser oltre à ciò, nella memoria la Regola: in quella ritenendola, nella bocca recitandola, & insegnandola, e ne i libri scritta, ò stampata: ma la vita consiste solo nelle opere, come dopoi meglio si dirà.

COME I FRATI MINORI, ET altri Christiani sono tenuti osseruar il Vangelo.

35 *OCcorre adesso vn dubbio grande: perche il Vangelo non è propriamente la Regola delli Frati Minori, ma di tutto il popolo Christiano: percioche (come dicono i Dottori dell'Ordine) è detta Regola, per vna certa similitudine alla Regola degli artefici, e fabricatori: perche propriamente la Regola, è instrumento, co'l quale gli artefici regulano il muro: perche altrimenti, in vna parte sarebbe alto, in vn'altra basso. In vna dentro, in vn'altra fuori. In vna torto, in vn'altra dritto. In vna gobboso, in vn'altra concauo: perciò tengono vno instromento, per regolare tutto il muro: per il quale conoscono, oue è alto, & oue basso: oue dentro, & oue fuori: oue torto, & oue dritto: oue gobboso, & oue concauo. Così ancora il Vangelo a tutto il popolo Christiano gli è vna Regola spirituale in tutta la fabrica della vita Christiana: il fondamento della quale, è la Fede, della qual fabrica dice Paolo Apostolo: Si quis supra aurum, aut argentum, aut lapides pretiosos fabricauerit lignum, stipulam, aut fœnum per ignem transibit, ipse autem saluus fiet; cioè: Se alcuno sopra l'oro, l'argento, e le pietre pretiose fabricarà legno, fieno, e stoppia, passerà per lo fuoco; ma si saluerà egli: oue i Dottori per l'oro intendono la carità di Dio: per l'argento, la carità del prossimo: per le pietre pretiose, tutte l'opere virtuose meritorie: per lo legno, il peccato veniale graue: per la stoppia, il veniale lieue: per lo fieno, il veniale peccato leuissimo. Da questo nasce, che tutto l'oprar nostro, e buono, e cattiuo, è vn certo murare spirituale.*

Perche è detta Regola.

1. Cor. 3.

36 *E tutta la moltitudine dell'opere a Dio ordinate, è muro buono spirituale: e tutta la moltitudine dell'opere in qualunque mal fine ordinate, sono muro cattiuo. Questo mal muro, è senza regola fatto: ma solo il buono è fatto con la regola, la quale è il santo Vangelo di Christo: perche conoscere non si può, oue quella nostra fabrica, è alta in Dio, alzandola: & oue verso le cose transitorie si sbassa; cioè all'honor proprio, al proprio commodo, alle ricchezze alla sensua-*

Che cosa sia il muro spirituale buono e cattiuo.

sualità, & altri. Oue per alcuna sinistra intentione si storce: & oue si drizza con la retta, e santa rettitudine: oue esca fuori per esser troppo relasciato: & oue troppo dentro per estremità, ouero souerchia scrupolosità: oue è gobboso per superbia, & oue concauo per humiltà, ouero per pusillanimità, se non per la dottrina del santo Vangelo, regola delli veri Christiani. Per il che, come nella fabrica materiale, l'artefice: con la regola toglie via la bassezza, alzandola, la tortuosità, drizzandola, la superfluità, togliendo il mancamento aggiungnendo, la gobbosità, cauandola, la concauità, empiendola: così anco è espediente ad ogni Christiano, ad esser buono fabricatore spirituale, che con la regola del Vangelo, l'abbassamento della mente nelle cose terrene, e presenti, l'inalzi in Dio: toglia la tortuosità della cattiua intentione, e vi ponga la dritta: lieui la superfluità de gli affetti disordinati, e vi aggiunghi al mancamento gli honesti, e pij desiderij, e sante operationi. Col medesimo lieui il relasciamento, e vi aggiunghi la strettezza del ben oprare: con la temperata scrupolosità, toglia la souerchia: la gobbosità della superbia, per l'humiltà, e la concauità della pusillanimità: co'l feruore dello spirito. Perilche conchiudesi il Vangelo di Christo, esser spiritual Regola, ad ogni Christiano nel suo ben credere, e rettamente operare. Come dunque San Francesco, diffinendo la Regola delli Frati Minori, dice, ch'ella sia il Vangelo? e s'egli è la spiritual Regola, d'ogni buona fabrica spirituale di ciascun Christiano: com'è la Regola di qualunque buona fabrica spirituale di qualunque Frate Minore, come Frate Minore? Dico come Frate Minore; perche come Christiano è già Regola commune a tutti li Christiani.

IN QVANTI MODI SI piglia il Vangelo.

37 R*Ispondesi a questo dubbio, che questa parola, Vangelo, ha diuersi significati, & in molte maniere prender si può. Primieramente è detto Vangelo, tutta la dottrina di Christo, e suoi Apostoli: della quale già vi è vna minima parte scritta nel nuouo testamento, & vna buona parte ne i libri delli Dottori della Chiesa, et vn'altra in vso, & vna gran parte non è a noi cognita. Secondo, per tutta la dottrina, che in tutto il testamento nuouo si contiene, e la maggior parte della dottrina de' Santi Dottori, e Teologi da detto nuouo testamento, & altri libri cauata. Terzo, per quella sola dottrina, che in tutti i libri del nuouo testamento si comprende. Quar-*

to, solo per la dottrina da solo quattro Euangelisti scritta: la quale hoggidì communemente chiamiamo Vangelo. Quinto, solo per la dottrina scritta da detti Euangelisti, intorno a tutto quello, ilquale bisogna credere intorno la fede, & operare, che sono tutti li precetti Euangelici. Sesto, per l'vniuersità delli precetti Euangelici. Settimo, per l'vniuersità delli consegli Euangelici nel libro di detti Euangelisti scritti. Vltimo, per l'vniuersità di consegli Euangelici raccolti, e scritti nel libro intitolato, Regola delli Frati Minori.

38 Dico dunque, che pigliando questa parola Vangelo dal primo modo, per insino al sesto inclusiuè, tutti sono Regola della vita di tutti i Popoli fedeli: altra differenza non vi è, se non, che come vna si piglia piu e meno vniuersalmente dell'altro, così tutti sono vna commune Regola a tutti li Christiani, se non, che vna è piu, e l'altra è meno vniuersalmente. Nè anco sono più Vangely, se non, che si piglia più, e meno vniuersalmente: ma il Vangelo al settimo modo, è la Regola commune a tutti i Religiosi: percioche ogni Regola di qualunque Religione, è vna radunanza di consegli Euangelici: e quella special radunanza è la Regola loro: et a questa guisa la ragunanza di molti consegli Euangelici, è detta Vangelo: non tutta l'vniuersità della dottrina scritta nelli quattro Vangely: ma vna parte di quella: come ogni adunanza de' Fedeli, è detta Chiesa, non vniuersale, ma particolare: così anco ogni aggregatione di consegli, ò di precetti Euangelici, è detta Vangelo di Christo: non totale, & vniuersale, ma particolare, ò vna sola parte del Vangelo, è detta Vangelo di Christo: percioche egli prima l'insegnò con la dottrina, perche egli prima l'osseruò: percioche ogni cosa, ch'egli insegnò, consigliò, e comādò, prima la fece, & osseruò: comè afferma S. Luca ne gli atti Apostolici, che Giesu cominciò prima a fare, e poi a dire quello, che prima fece: Cœpit facere Iesus & docere. Questa dunque è la propria diffinitione dalla Regola de' Frati Minori: cioè il Vangelo del N. S. Giesu Christo, cioè vna congregatione di consegli del Vangelo di N. S. Giesu Christo, la quale c'insegna à viuere in Vbidienza, senza proprio, & in Castità.

Come la Regola e detta Vangelo.

Act. 1.

LA PROPRIA DIFFINITIONE
della vita de' Frati Minori.

39 Esposta già la diffinitione della Regola delli Frati Minori, si espone adesso la diffinitione della vita delli medesimi Frati.

Frati, la quale è questa: cioè osseruare il santo Vangelo del Nostro Signore Giesu Christo, viuendo in Vbidienza, senza proprio, & in Castità. La onde è espediente primieramente vedere, che cosa sia propriamente la vita, della quale quì si parla. Alche dico, che secondo la mẽte de' Sauij, la vita si distingue in atto primo, & è l'anima nelle cose animate: perilche ogni anima, ò sia vegetatiua, ò sensitiua, ò intellettiua è vita atto primo. Quì non si parla della vita atto primo. L'altra è l'atto secondo, della quale quì si tratta: questa ancora in vita naturale, & humana si distingue: la naturale è ogni natural operatione delle cose animate: cioè l'opere della parte vegetatiua, sensitiua, intellettiua, & appetitiua: in quanto, che precedono l'atto della volontà. La vita humana all'inconero, è ogni operatione, che dalla volontà nasce, ò sia atto dell'istessa volontà interiore, ò interiore di qualsiuoglia potenza, dalla volontà comandato, ouero atto esteriore: la quale in buona, e cattiua anco si distingue. La cattiua procede da alcun vitio, ò dalle nostre cattiue inclinationi dalla natura istessa; & è ogni opera vitiosa, nata dalla cattiua inclinatione. La vita buona scaturisce dal dritto dittame della ragione da parte dell'intelletto, e dalla buona inclinatione, ò dalla virtù da parte della volontà: & è ogni opera buona: Ma se gli manca vna delle sei circostanze, ò più, con le quali deue accompagnarsi: sempre l'opera buona, è detta vita buona ex genere: e quando è accompagnata con tutte le dette circostanze, è vita buona moralmente. E se l'opera nasce dal retto dittame della ragione, illuminata dal lume della fede, e dottrina Euangelica da parte dell'intelletto: e da canto della volontà, conforme ad alcuna virtù con tutte le debite circostanze, e dall'amor naturale, ouero acquistato di Dio, ò del prossimo, è vita Christiana buona moralmente: ma non buona meritoriamente. E se oltre a ciò, dall'amor di Dio creato, e nella volontà infuso scaturisce: è vita buona meritoriamente. E questa è veramente la vita spirituale. Dico veramente, perche è vita spirituale da douero, & appresso Dio.

Che cosa sia la vita, & in quanti modi ella sia.

L'altra, che sarà vita Christiana solo moralmente, apparirà appresso gli huomini, che sia per vero amore creato: ma non sarà, perche nessuno sà se è degno di amore: cioè in gratia, & in charità di Dio, ò di odio: cioè in disgratia, e priuo di tale amore: come il Sauio ha detto.

40 *Ma alla vita de' Frati Minori, vi bisogna alcun'altra opera di più: cioè, che oltre di questo, sia fatta l'opera buona per amore di Dio, per osseruare alcun precetto, ouero conseglio della*

Che cosa sia la vera vita de' Frati Minori.

Rego-

Regola a Dio promessa, cioè dir l'Vfficio diuino, digiunare, andar a piedi, portar vn solo habito per osseruare la Regola sua: così anco delli altri Precetti della Regola, ouero suoi consegli.

Nota, che non senza causa dissi alla vera vita de' Frati Minori: perche se si fanno alcune opere, che sono di precetto, ouero di conseglio della Regola: ma non sono fatte principalmente per amor di Dio, ouero fatte in peccato mortale: parerà a gli huomini queste operationi appartenere alla vita delli Frati Minori: ma non sarà così appresso Dio: ouero sarà vita de' Frati Minori, secondo l'estimatione de gli huomini, ma non da douero: percioche la vera vita delli Frati Minori, sono le opere comandate, ouero consigliate per la Regola, fatte per amor di Dio, & in gratia sua.

Nota ancora, che tutti questi diuersi modi di vita, non consistono in vna sola, ò due, ò tre opere delli predetti: ma in vna moltitudine, cioè ogni moltitudine di atti naturali, ò humani, ouero d'atti virtuosi, è detta vita naturale, ò humana, ouero virtuosa, e così d'ogni altra vita delle predette. La onde, la vera vita d'vn Frate Minore: è vna moltitudine di opere buone virtuose fatte in gratia di Dio, per amor suo: e per osseruare vno, ò più precetti, ò consegli della Regola.

CHE COSA SIA OSSERVARE il Santo Vangelo.

41 *HAuendo dichiarato, che cosa sia vita, e principalmente la vita delli Frati Minori: è necessario adesso esporre, che cosa sia osseruar il santo Vangelo: il che è la prima parte della diffinitione della vita de' Frati Minori. Osseruar altro non è, se non che operare. Ma che vuol dire, operar il santo Vangelo? percioche diciamo operar la terra, operar la virtù, operar gli stromenti delle arti, operar le potenze dell'anima, & operar il Vangelo. Ma in diuerse maniere dicesi operar tutte queste cose. Opera la terra, non attiuamente: ma solo passiuè, perche riceue in se stessa l'operatione d'altrui. Le virtù, le potenze dell'anima, e gli strumenti dell'arte attiuamente, come instrumenti. La scienza, & il Vangelo operano indrizzando, e dimostrando: perche solo indrizzano la volontà dimostrandoli, come deue ella rettamente operare. La onde, il Vangelo, è come vn ritratto della vita di Christo: percioche, come il buon Pittore, hauendo vn'eccellentissimo ritratto d'vn famosissimo Pittore: pinge le sue figure a quello mirando, e tutti i suoi lineamenti, e tratti confor-*

Diuerse maniere di operare.

mea

me a quel segna, che tiene dauanti. E' dunque il Vangelo nella nostra Regola raccolto, vn'eccellentissimo ritratto d'vna vita eccellentissima, imitatrice perfettissima di Christo. Il Pittore principale è Christo: il Frate Minore a guisa di buon Pittore vuol ritrarre da questo ritratto, & imitar Christo in questi suoi singolari consegli: perciò bisogna, che tenga auanti gli occhi della mente questo ritratto, e conforme ad esso faccia tutte l'opere sue. Opera dunque questo Vangelo, tutte le attioni del Frate Minore, che sono la vita sua dimostrando, & indrizzandolo. Onde osseruar il santo Vangelo altro non è, se non che tutte l'opere farle conforme alli consegli del Vãgelo raccolti nella Regola.

CHE L'OSSERVANZA DEL VANGELO E' d'inuguale obligatione.

42 ET è d'auuertirsi, che l'osseruanza di questo Vangelo: cioè delli suoi consegli nella Regola raccolti: non è d'vguale obligatione in tutti i consegli predetti: percioche (come espongono communemente i sommi Pontefici, e specialmente Nicolò Terzo, e Clemente Quinto) non sono vgualmente raccolti nella Regola. Conciosia cosa, che sono posti alcuni, come precetti, & altri come equiualenti, & altri hanno vigore de' precetti, & altri com'ammonitioni, e consegli, & altri, come libertà. Perilche tutti i tre primi modi delli pcetti deuono osseruarsi come precetti, e necessarij alla salute del Frate Minore: i consegli, ammonitioni, e libertade come consegli, e libertà fuori d'ogni necessità di salute: e dee il Frate Minore conformare tutte le sue attioni, sì alli precetti, come alli consigli ancora: ma altri precetti, come cosa necessaria alla sua salute. E' dunque necessario al Frate Minore: non solo saper bene tutta la Regola, ma distintamente ancora: quali, e quanti siano questi tre ordini di precetti, altrimenti non la sapendo, non può scusarsi: come nella terza Consideratione fu detto. E' dico necessario saper bene la sua Regola: percioche si deue fare tutte le sue opere conforme alli precetti, e consigli della Regola: come potrà viuere da Frate Minore, e fare l'opere di Frate Minore a tempi, e luoghi suoi, se non gli ha ben in memoria, e non ben gl'intende? Bisogna medesimamente saper bene tutti i precetti: acciò non lasci mai di fare tutto quello, ch'è di precetto: accioche non facendolo, ouero il contrario operando, non pecchi mortalmente, ò venialmente.

Che l'osseruanza di questo Vangelo è diuersa.

Nic. 3. e Clemen. 5. oue sopra.

43 E non senza ragione soggiunse doppo San Francesco. Viuendo in

do in Vbidienza, senza proprio, & in Castità: percioche (come dià chiarò Nicolò Terzo) s'alcuno promettesse di osseruare semplicemente il Vangelo, dicendo: Prometto a Dio di osseruare il Vangelo di Nostro Signore Giesu Christo: s'intenderebbe, che promettesse osseruare tutti li precetti del Vangelo, come precetti, & i consegli, come consegli, se non quando espressamente intendesse vgualmente obligarsi ad osseruare così i precetti, come i consegli. Ma specificando, e dicendo: viuendo in Vbidienza, senza proprio, & in Castità; chiara cosa è, che questa osseruanza del Vangelo, è solo di tutti i consegli suoi nella Regola raccolti: perilche si conchiude, che in questa parola d'osseruar il Vangelo, non s'inchiudono i precetti, nè altri suoi consegli, se non quelli, che sono quì espressi, alcuni come precetti, & altri come consegli della Regola.

Nic. 3. ca. Ezij.

Promettere d'osseruar il Vangelo, come si dee intendere.

QVALE E' LA VITA PROPRIAMENTE de' Frati Minori.

44 *IN oltre dico, che si scuopre per questa diffinitione, che questa vita di Frate Minore, & osseruanza del Vangelo in tre cose principalmente consiste, cioè in viuere in Vbidienza, senza proprio, & in Castità.*

CHE COSA SIA VIVERE in Vbidienza.

VIuere in Vbidienza, altro non è, se non che in tutto il tempo di questa vita presente, ogni opera interiore, & esteriore proceda dalla virtù dell'Vbidienza, in volere vbidire il Sommo Pontefice, la Chiesa, & i Prelati dell'Ordine: come eglino vogliono, ordinano, e comandano. E per dir meglio, non far opera alcuna esteriore, se non per detta Vbidienza: non proferir parola veruna, se non a voglia de' suoi Superiori, nè anco pensare, ò imaginarsi qualunque cosa, che si sia, se non per vbidire alli stessi Superiori. Anzi il tacere, & il non operare, il non pensare, & il stare, e non stare in qual si voglia luogo, che fusse: tutto sia di volontà loro: ouero, come se dicessimo, che nè membro del corpo, nè potenza alcuna dell'anima faccia, ò non faccia, chi si voglia che si fosse, se non per vbidire prontamente, & allegramente ad alcuno delli suoi Superiori: in tanto, ch'ogni attione delli membri, e potentie fossero a Dio sacrificio di continua vbidienza: e la parte principale della perfettione del

Frate

Frati Minore fatt'a Dio vero sacrificio d'Agnello immaculato.

E non voglio quiui tacere, che viuer in vbidienza: non s'intende di vbidire i consigli, ammonitioni, e precetti di Dio, e della Chiesa, fatti ad ogni fedele: perche questo viuere in vbidienza, è commune ad ogni Christiano. Ma vbidire solo i precetti, consegli, & ammonitioni fatte a i Frati Minori dal Sommo Pontefice, dalla Chiesa, o da qualunque Superiore dell'Ordine nostro: come Chierici, ò Religiosi, ò almeno, come Frati Minori.

CHE COSA SIA VIVERE senza proprio.

45 *VIuere senza proprio, è anco in tutto il medesimo tempo renuntiare con tutto il cuore ogni dominio, e proprietà di ragione, ciascuna proprietà di vso, d'vsofrutto, e qualunque vso di ragione di qual si voglia cosa temporale; non solo in particolare, come gli altri Religiosi: ma in commune ancora, il che è solo proprio de' Frati Minori per obligo.*

Il viuere senza proprio parimente, ricerca non vsar cosa veruna temporale, tutto il tempo della vita, se non quelle cose, che sono necessarie alla sostentatione della vita, & a gli essercitij, & essecutione dell'Ordine, e quelle, non come sue vsarle, nè come della Religione: ma come cose del datore, se si ha riseruato il dominio, ò della Chiesa se non se l'ha riseruato. Bisogna parimente, per quanto si può, tutte queste cose, senza superfluità di numero, di grandezza, di pretiosità, di bellezza, & ornamento vsarle. Dico per quanto si può: perciochè vsandogli, per non poterne hauer d'altri, ò per schiuar lo scandalo, ò per altra ragioneuol causa, non importa.

CHE COSA SIA VIVERE IN CASTITA'.

46 *IL viuere finalmente in Castità altro non è, se non che tutto l'istesso tempo renuntiare, e rifiutare ogni carnale, e libidinoso diletto. E perche questo diletto, nasce alle volte dalle cogitationi, alle volte dalli desiderij carnali, alle volte dalle libidinose parole, alle volte dall'vdire, & alle volte dal vedere lussuriose: ma principalmente da gli atti, & operationi esteriori ordinati alla consumatione e perfettione di detto carnale, e lussurioso diletto: però il viuer in castità, è non solo astenersi sempre d'ogni attione, & operatione esteriore, a tal diletto ordinata, ma in prohibire sempre gli occhi ancora a*

non

non guardare, l'orecchie a non udire, e la lingua a non parlare cosa alcuna, che suole generare tali carnali diletti. Probibire medesimamente, che l'imaginatiua non imagini, la memoria non si ricordi, e l'intelletto, ouero cogitatiua non pensi cosa alcuna carnale, che potesse tal diletto cagionare. E se per auentura l'occhio vede inuoluntariamente: ò l'orecchio ode, ouero all'imaginatiua, ò memoria, e cogitatiua gli è presentata alcuna cosa carnale, la quale muoue la sensualità, alletta la volontà ad acconsentire: subito volti l'occhio a non vedere, l'orecchio a non udire, l'imaginatione a non imaginare, la memoria a non ricordarsi, e la cogitatiua a non cogitare cotal cosa carnale.

Prohibire medesimamente la sensualità, che non si diletti, e che la volontà ricusi subito di non voler consentire: anzi contradire velocemente a tutte le cose predette, & hauerle in odio, e regolare, e correggere molto bene tutte queste potenze, intorno a queste cose carnali: come suoi sudditi. E questo è viuere perfettamente in Castità.

CON

CONSIDERATIONE SESTA.

DELLI PRECETTI, E Consigli della Regola.

47 'Vltimo, che ci rimane da considerare, sono li precetti: cioè, quanti, e quali siano: i quali sono la parte principale di questo santo Vangelo: il quale promettono d'osseruare i Frati Minori: quantunque pare, che i Dottori siano differenti quanto al numero: nondimeno, quanto a tutto quello, che obliga a' Frati al peccato mortale, quasi niëte discordano: perche Nicolò III. e più distintamente Clemente Quinto l'hanno dechiarato. Ma nell'assegnar del numero sono differenti i Dottori dell'Ordine: percioche quello, che alcuni in vn precetto vniscono, altri in due, ò tre distinguono. Ma la commune opinione è, che i precetti propriamente in speciale siano intorno a trenta. Gondisaluo ne numera vintisei. I statuti di Parigi, & il Cordoua 24. Altri di capo in capo 33. Il Polizzi 25. & i Padri dell'Ordine 59. la causa di tanta varietà, è il diuerso modo della loro assegnatione, e numeratione. Il Gondisaluo par che n'esprima 27. e poi ne numera 28. & anco 26. E questo è, che nella connumeratione delli 28. il precetto del digiuno per vn rispetto tra i precetti equipollenti, e per vn'altra via: tra quegli, che hanno vigore di precetto lo colloca. Perilche saranno da vero 27. e non 28. per vn'altra positione sono solo 26. perche nella designatione delli 27. il primo è generale, e comprende tutti; cioè viuere in Vbidienza, senza proprio, & in Castità. Il che non è propriamente, nè generale, nè speciale precetto: ma solo sono tre voti essentiali della Regola: rimangono dunque solo 26. precetti propriamente.

Nic. 3. e Clemen. 5. oue sopra.

Diuerse assegnationi intorno il numero de precetti della Regola.

Statuti di Parigi.

Cord. oue sopra. c. 1. q. 4.

Poli. c. 1. i Padri dell' Ordin. c. 1.

Gond. strat. sop. la Reg.

48 L'assignatione delli statuti di Parigi, differisce da questa di Gondisaluo: percioche questa mette tre precetti d'Vbidienza; cioè vno d'vbidire San Francesco, e suoi successori, l'altro d'vbidire al

Gene-

Generale, e l'altro a' Ministri. Detti statuti, questi tre, tutti sotto vn precetto dell'vbidienza riducono: per il che ad vn modo sono 26. ad vn'altro 24. I Padri dell'Ordine poi, ne nominano 59. perche fanno numero di tutti i precetti espressi nella Regola; non solo di quegli, che obligano per la professione, diuidendo, e distinguendo vno in molti: ma di quei ancora, che sono de Iure Diuino, & humano, tutti gli altri quegli solo esprimono, che obligano per virtù della Regola. Gli altri delli 33. è perche nel primo capo ne pogono cinque: de quali l'vltimo solo è propriamente precetto: perche il primo è la diffinitione della Regola: i tre sono voti, e non precetti propriamente: di modo, che restano 29. propriamente. Gondisaluo sotto vn precetto generale intorno alli Nouitij: comprende sei precetti speciali, di modo, che distinguendo vn generale in sei sarebbono 31. Ma perche Gondisaluo numera due precetti dell' vbidienza del Generale, e quella delli 33. sotto il precetto di hauere vn Generale: comprende vno di questi due precetti del Generale: & oltre non assegna il precetto di non vscir dall'Ordine. Gondisaluo lo mette: perciò s'accordano queste due opinioni in vna: cioè, che alli 29. aggiungendoui questo di non vscire della Religione, sono 30. propriamente gli speciali precetti della Regola.

49 L'assignatione delli statuti di Parigi medesimamente, con questa delli 33. può accordarsi in questo modo, che'l precetto Generale intorno i Nouitij: si diuida in sei particolari, di maniera, che di 24. si dilatano in 29. oltre a ciò questa di trenta tre nomina vno dell'vbidienza del Papa, e del Generale. L'altra delli ventiquattro riduce questo speciale precetto del Ministro Generale: sotto quello generale precetto di vbidire i Ministri, di maniera, che da questa di trentatre leuandone tre, che non sono propriamente precetti, restano trenta. Ma riducendo il precetto di vbidire il Papa, & il Generale all'vbidienza in generale: come l'assegnatione delli statuti lo riduce: restano ventinoue, & aggiungendoui quello di non vscire dall'Ordine, che questa delli trenta tre in niuna parte lo nomina, e quella lo connumera tra i precetti formali: come anco tutti gli altri espositori fanno, saranno trenta.

L'vltima assignatione, cioè del Polizzi è di venticinque: perche due precetti generali: cioè dell'vbidienza del Generale, e di San Francesco gli riduce al precetto generale dell'vbidienza delli Ministri, e sei precetti speciali intorno i Nouitij anco in vn generale gli congrega: percioche diuidendo vno in sei, sarebbono trenta. Ma in questa assignatione auanza vno, perche pone vn speciale precetto

del-

dell'vbidienza,e riuerenza del Papa, il quale la commune opinione non l'assegna,e cauandolo,accorda con la commune delli ventinoue speciali,e propriamente comandamenti della Regola.

50 Per concordar dunque tutte le opinioni insieme,dico, che ragionando delli precetti della Regola per virtù della professione, sì delli generali,come speciali, tanto propriamente, quanto impropriamente sono trentatre: come disse vna opinione. L'altra,che dice,che sono uentiquattro: parla di due generali,sotto i quali riduce più speciali,e di ventidue speciali non riducibili per alcuna ragione ad alcuno generale precetto. L'altra, che assegna ventisei, mette vn solo precetto generale, e delli precetti dell'vbidienza parte sì, e parte nò ne riduce sotto l'vbidienza in generale: Così ancora quella,che ventinoue ne pone: perilche considerando, e numerando tutti i precetti solo in speciale: per se stessi non riducendo vno all'altro per alcuna ragione. Dico,che siano trent'vno. E sotto questa consideratione mi pare espediente trattare di questi precetti: acciò la loro consideratione sia più chiara,e distinta: e non ragionar di più sotto la consideratione generale d'vno, a cui si riducono. Quelli quattro, che non sono propriamente precetti,ma più tosto diffinitione della Regola: de quali tre, sono i tre voti essentiali, se ne tratta in particolare qui, e distintamente ancora dell'vbidienza,e della pouertà,ne i suoi luoghi.

Come s'accordano queste diuerse assegnationi.

Delle tre maniere de Precetti della Regola.

51 E' anco da notarsi,che questi trent'vno precetti speciali,non sono tutti formalmente precetti,se non noue. De gli altri, alcuni sono precetti equiualenti,& altri virtualmente. Ma si dicono tutti precetti in quanto, che la loro trasgressione di sua natura è mortale. Dico di sua natura: perche i mentali saranno molte volte veniali,ò per non esser l'atto della volontà perfetto: ma indeliberato, ò per essere la ragione per alcuna causa legata, ò impedita: com'è in quei,che sono mezi indormentati, ò d'ira,ò di vino imbriachi,e simili,ouero per esser di cose non notabili la loro trasgressione. Nell'operare,e nel parlare poi sarà veniale, quando non vi è cosa notabile, ò fu solo per lasso di lingua, ò inauedutamente il fauellare, e specialmente,quando è senza notabil danno,ò grauissimo scandalo del prossimo.

Delli Precetti Formali.

52 LI precetti formali dunque della Regola sono noue, sei negatiui, e tre affermatiui.

Cap. 1. *Il primo è affermatiuo, e che tutto l'Ordine sia tenuto dar vbidienza, e riuerenza al Papa, & alla santa Chiesa Romana.*

Cap. 2. *Il secondo è negatiuo, che i Frati in niun modo riceuano danari, nè pecunia, nè per se stessi, nè per interposita persona.*

Cap. 10. *Il terzo è affermatiuo, che i Frati vbidiscano a loro Ministri, e Prelati in tutte quelle cose, che non sono contrarie all'anima, e Regola nostra.*

Cap. 11. *Il quarto è negatiuo, che non entrino nelli Monasterij di Monache senza special licenza della Sedia Apostolica.*

Cap. 11. *Il quinto è negatiuo, che non habbino consortij, ò consigli di dōne.*

Cap. 11. *Il sesto è negatiuo, che non si faccino compadri d'huomini, ò di donne.*

Cap. 12. *Il settimo è affermatiuo, che dimandino in Protettore dal Papa, vno delli Cardinali della santa Romana Chiesa.*

Cap. 2. *L'ottauo è negatiuo, che non possino vscire dall'Ordine i Frati professi.*

Cap. 6. *Il nono è anco negatiuo, che i Frati niente s'approprijno, nè in particolare, nè in commune.*

Delli Precetti Equiualenti, ò Equipollenti.

53 IL primo, che i Frati non riceuino Secolari all'Ordine, ma gli mandino a i loro Ministri Prouinciali.

Cap. 2. *Il secondo, che i Ministri gli essaminino della Fede Cattolica, & Ecclesiastici Sacramenti.*

Cap. 2. *Il terzo, che i Ministri gli dicano, che vadino a vendere le sue cose, e darle a' poueri.*

Cap. 2. *Il quarto, che i Frati, e Ministri non s'impaccino delle cose sue temporali.*

Cap. 2. *Il quinto, che dopò vendute le robbe, e date a poueri gli diano i panni della probatione.*

Cap. 2. *Il sesto, che i Nouitij finito l'anno della probatione siano riceuuti a professione.*

Cap. 2. *Il settimo, che i Professi habbino due toniche, vna col capuccio, e l'altra senza capuccio.*

L'ot-

L'ottauo, che non portino calciamenti senza necessità. Cap. 2.

Il nono, che tutti vestino di panni vili. Cap. 2.

Il decimo, che i Chierici faccino l'ufficio secondo la consuetudine della Chiesa Romana, & i Laici dichino Pater noster. Cap. 3.

L'vndecimo, che digiunino tutto l'Auuento, la Quaresima, e tutti gli Venerdì dell'anno. Cap. 3.

Il duodecimo, che non caualchino, se non astretti per necessità. Cap. 3.

Il terzodecimo, che i Ministri, e Custodi habbino sollecita cura de gl'infermi, e per vestire gli altri Frati. Cap. 4.

Il quartodecimo, che seruino a gli ammalati, com'essi ancora vorrebbono esser seruiti. Cap. 6.

Il quintodecimo, che i Frati non predichino in alcun Vescouado contro la Volontà del Vescouo. Cap. 9.

Il sestodecimo, che non predichino al popolo, se prima non sono essaminati, & approuati dal Ministro Generale. Cap. 9.

Il decimosettimo, che i Frati, che conoscessero, che non potessero osseruare la Regola, che deuano, e possano ricorrere a Ministri. Cap. 10.

Delli Precetti Virtuali.

54 *IL primo, che i Frati vbidiscano San Francesco, & il Generale.* Cap. 1.

Il secondo, s'alcun Frate peccarà d'alcuno caso riseruato tra i Frati, ricorra al suo Ministro quanto prima. Cap. 7.

Il terzo, che tutti i Frati habbino vn Generale delli Frati dell'Ordine. Cap. 8.

Il quarto, che i Ministri Prouinciali siano tenuti conuenire al Capitolo Generale. Cap. 8.

Il quinto, che i Ministri Prouinciali, e Custodi a i quali è data l'elettione del Ministro Generale: non vedendolo atto e sufficiente alla commune vtilità de' Frati, siano tenuti eleggerne vn'altro. Cap. 8.

Che Gondisaluo numera tra consegli vno delli precetti da Pontefici assegnati.

NOn voglio quì tacere, che Gondisaluo mette tra gli altri consegli di fuggire il male quello, che dice la Regola di guardarsi i Frati, e Ministri, che non siano solleciti delli beni temporali quelli, che vogliono entrar in quest'Ordine, e noi tra gli precetti equiualenti del secondo capo lo connumerammo, e ciò per l'espositione di

Clemente Quinto, che afferma, che tutte le cose poste nella Regola che appartengono alla forma dell'habito, così de' Nouitij, come de Professi, & il modo di riceuere a professione, eccetto, se non apparisse altrimente secondo Dio alli recipienti, quanto all'habito de' Nouitij, come dice la Regola: tutte queste cose diciamo, che i Frati sono obligati ad osseruare. Questo egli dice. Per le quali parole dimostrasi, che tutto ciò, che nel secondo capo si contiene: fuori di quel solo del Capparone intorno il riceuere de' Nouitij, e l'habito, e vestire, e professare è vn generale precetto in sei particolari diuiso. E nelli statuti di Parigi quasi le medesime parole si dice, cioe, ogni cosa posta nella Regola, quanto alla forma dell'habito, sì delli Nouitij, come delli Professi, & ogni cosa pertinente al modo di riceuere, e professare i Nouitij è precetto. Et a questo modo vi sono impiegate più cose obligatorie equiualenti. Il medesimo dice il Polizzi, e l'istesso Gondisaluo.

Clem. 5. cl. exiui q.e so pra art. 2.

Nelli statuti di Parigi.

Poli. oue se-pra c.1.n.16 Gōd. nel tr. della reg.

Clem.5.oue sopra, ar.3.

55 Il che confermasi per quello, che dice il medesimo Clemente, oue facendo mentione di questo precetto dice, che i Frati hanno dubitato, se possano senza colpa indurre i Nouitij a dare alcuna cosa alle loro persone, ò Conuenti, e se essi Ministri, ò Frati gli deono consigliare, come deuono disponere, ò distribuire le cose loro, non trouandosi altri sufficienti, che possano farlo. Et il Pontefice finalmente cōchiude, dicendo: Diciamo, che così i Ministri, come gli altri Frati, deuono guardarsi indurgli, ò confortargli, che gli diano alcuna cosa. Nè deuono dargli conseglio circa la distributione delle loro robbe: ma deono mandargli ad alcuni, che temono Dio, e d'altro stato: non alli Frati, acciò si dimostrino a tutti essere solleciti, e perfetti amatori di così sant'ordine dato al suo Padre. Questo iui dice. Oue dimostra il Pontefice, che sia precetto speciale; perche potrebbono altrimente i Frati ciò senza colpa osseruarle, perciò dimandando i Frati, se senza colpa poteuano non osseruarlo, non gli dice di sì, ma che non possono farlo.

Di più non lo chiama conseglio: ma ordine dato dal Santo nostro Padre: la qual parola dimostra, non essere conseglio, ma equiualente a precetto. Anzi per le parole di sopra da noi per breuità lasciate, dimostra quest'ordine esser appresso Frati Minori di materia graue: per la quale sarà precetto almeno equiualente.

Delli

DELLI CONSEGLI, CHE INSEGNANO li Frati a far bene.

56 *SOno nella Regola medesimamente altre cose, le quali si dimandano consegli, e paterne ammonitioni, ouer informationi di virtù, e fuga di vitij, che insegnano di far bene, e fuggire il male, i quali da canto della Reg. non sono precetti, nè obligano a peccato mortale. Dico da canto della Reg. percioche molti di questi consegli saranno precetti per Diuina legge, come toccaremo al suo luogo. E non è da marauigliarsi, che alcune cose, che sono precetti, per diuina, e commune legge, siano parimente consegli nella Regola: perche non intende comandargli, ma solo consigliarli, & ammonirgli. Come nè anco è da stupirsi, che i consegli (cioè alcuni) del Vangelo, siano precetti nella Regola, quali sono i trent'vno delli sopranominati: perche gli mette sotto forma di consegli il Vangelo senz'obligare a peccato: la Regola poi gli assegna sotto forma di precetto obligando a peccato gli trasgressori: perilche molti di questi consegli: bēche non sia peccato da canto della Regola: la loro inosseruanza, sarà pure alle volte mortale, & alle volte veniale da parte della trasgressione della Diuina, ò humana legge. Queste ammonitioni, e consegli che c'insegnano di far bene, sono secondo l'assegnatione di Gondisalno dodeci.*

Assegnatione di Gond. nel suo trat.

57 *Il primo è nel terzo capo, cioè, conseglio, ammonisco, & essorto i Frati miei nel N. S. Giesu Christo, che quando vanno per lo mondo siano miti, pacifici, modesti, mãsueti, & humili, honestamente parlando a tutti come conuiene.* Cap. 3.

Il secondo, in qualunque casa, ch'entraranno prima dicano, pace a questa casa. Cap. 3.

Il terzo, che i Frati, alli quali il Signore diede gratia di lauorare, lauorino fedelmente, e deuotamente: questo è precetto de iure Diuino, per quel precetto che disse Iddio ad Adamo. Nel sudore della tua faccia mangerai il pane tuo. S. Paolo, Chi non fatica, non mangi, lascio l'altre auttorità della sacra Scrittura. Cap. 5. Gen. 3. 2. Thessal. 3.

Il quarto, che i Frati vadino per la limosina confidentemente, nè gli conuien vergognarsi. Cap. 6.

Il quinto, l'ammonitione dell'altissima pouertà, cioè questa è quella eccellenza dell'altissima pouertà, la quale voi Fratelli miei v'ha fatto heredi e Regi del Regno de' Cieli: vi ha fatto poueri di co- Cap. 6.

se, e di virtù sublimati, questa sia la vostra portione, che vi guidi alla terra de' viuenti.

Cap. 6. *Il sesto, ouunque sono i Frati, e si trouerannno, si dimostrino domestici scambieuolmente, e manifestino le loro necessità.*

Cap. 7. *Il settimo, i Ministri se sono Sacerdoti, con misericordia impongano la penitenza alli Frati, che peccano: e se non sono Sacerdoti la faccino imporre da altri Sacerdoti dell'Ordine. Quì si toccano due precetti, vno per Diuina legge d'imponere la penitenza a' sudditi cō misericordia, l'altro per commune legge, di non cōfessarsi fuori dell'Ordine: perche niuno ha tal potestà fuori dell'Ordine. Tengono nondimeno molti Dottori dell'Ordine, e meglio, che siano anco precetti della Regola, come al suo luogo si dirà.*

Cap. 10. *58 L'ottauo, ammonisco, & essorto gl'istessi Frati, che nella predicatione, che fanno, siano casti, & essaminati i loro parlari, annunciandogli i vitij, e le virtù, la pena, e la gloria con breuità di parlari. Questo è precetto, per diuina, & humana legge commune, che non vi sia falsità nessuna, nè di miracoli, nè di dottrina heretica, nè sospetta, nè altra simile falsità, e che predichino le cose necessarie, & vtili alla salute.*

Cap. 10. *Il nono, i Frati, i quali sono Ministri, visitino, ammonischino, e correggino i suoi Frati: questo anco è precetto, per diuina, & humana legge commune.*

Cap. 10. *Il decimo, i Frati, che sono sudditi, ricordinsi, che per amor d'Iddio hanno annegato le proprie volontà.*

Cap. 10. *L'vndecimo, che i Frati, che sono Ministri benignamente riceuino i Frati, che a loro ricorrono. Questo è parimente per Diuina, & humana legge, commune precetto, che deuino mescolare il vino, e l'oglio, e più dell'oglio della misericordia, e benignità. Ma sarà più tosto precetto della Regola, come molti dicono.*

Cap. 10. *Il duodecimo, i Frati attendino, che sopra ogni cosa deuino desiderare hauere lo spirito del Signore, e la sua santa operatione.*

Nota ancora, che in questo conseglio s'inchiude l'oratione, la profondissima humiltà, & altissima patienza. E questo è il principal conseglio di questa Regola, e di gran perfettione, & altri due sono, vno dell'altissima pouertà, e l'altro d'hauer annegato le nostre proprie volontà.

SEGVO-

SEGVONO L' AMMONITIONI per fuggire il male.

59 *SOno parimente nella Regola altri consegli, e paterne ammonitioni, per fuggir il male, & il peccato, e sono cinque.*

Il primo, ammonisco, & essorto, che non dispregino, nè giudichino gli huomini, che vedranno morbidamente vestiti, & vsar cibi, e beueraggi delicati. Questo è precetto per Diuina legge. Cap. 2.

Il secondo, consiglio, & ammonisco i Frati miei nel Signor nostro Giesu Christo, che quando vanno per lo mondo, non litighino, nè contendino con parole. Questo anco è per Diuina legge, & è precetto: cioè, che non sia senza giusta causa, nè disordinatamente tal litigio, e contentione. Cap. 3.

Il terzo, deuono guardarsi di non adirarsi, nè conturbarsi per lo peccato d'alcuno. Questo anco è precetto della Diuina legge, che nō sia per zelo di vendetta, ò disordinatamente. Cap. 6.

Il quarto, ammonisco, & essorto nel Signor Giesu Christo, che si guardino d'ogni Superbia, Vanagloria, Inuidia, Auaritia, cura, e sollecitudine di questo mondo, e della detrattione, e mormoratione, tutto questo è precetto, e per Diuina legge. Cap. 10.

Il quinto, che i Frati, che non sanno lettere, non curino impararle. Cap. 10.

Nota, che si è detto, che tutti questi consegli, come consegli della Regola, non sono peccati mortali le trasgressioni loro. Dico, che non sono peccati mortali: perche la maggior parte delle trasgressioni di questi precetti da se sarà veniale. Dico ancora, come consegli della Regola: perche come precetti saranno veniali in cose, che non sono notabili, ò atti indeliberati: perche gli atti deliberati, & in cose notabili saranno mortali. Dico di quelli soli, ou'è precetto, ò per Diuina, ò humana legge commune.

Seguono le Libertà.

60 *SOno ancora nella Regola sei libertà: e sono così dette: perche le pone la Regola in libertà de' Frati a fargli, e non fargli: non che vorrebbe, che non si facessero, ma non vuole per vn certo modo astringere li Frati, come è nelli sopradetti consegli, & ammonitioni.*

La prima è, che possano rappezzare i vestimenti di sacchi.

La seconda, che possano digiunare la Benedetta.

La terza, che a tempo di manifesta necessità non siano tenuti al digiuno corporale.

La quarta, che gli sia lecito mangiar ogni cosa, che gli è portata dauanti. Il che s'intende fuori la mensa de' Frati, e quando i cibi non sono per altra via prohibiti.

La quinta, che i Ministri, se vogliono, possino conuocare i suoi Frati a Capitolo, così anco i Custodi.

L'vltima di quelli, che per Diuina spiratione vorranno andare tra Saraceni: oue seguono due comandamenti: ma nõ per virtù della professione: perche i Romani Pontefici, e specialmente Clemente Quinto non gli connumerano tra i precetti della Regola: per il che sono precetti solo per commune legge. L'vno è, che dimandino licenza a'loro Ministri Prouinciali. L'altro obliga i detti Ministri, che non la diano, se non a gli idonei. Laonde la Regola queste due cose qui non le comanda, ma solo le ricorda: perche sono tenuti per la legge commune humana, vno di domandare la licenza, e l'altro, che non la dia se non all'idoneo.

Assegna ancora Gondisaluo dodeci conditioni da parte di quelli, che vengono all'Ordine, alcuni altri da canto di quelli, che gli riceuono: ma perche se ne ragiona più chiaramente al suo luogo, quando si trattarà delli precetti, che toccano al riceuere delli Nouitij: perciò meglio iui si vedranno.

ESPO-

ESPOSITIONE SOPRA TVTTI I PRECETTI DELLA Regola de' Frati Minori.

CAPO I. PRECETTO I.

FRA FRANCESCO promette vbidienza, e riuerenza al Signor Papa Honorio, & a' suoi successori canonicamente entrati, & alla Romana Chiesa.

Della promissione fatta da San Francesco al Papa, & alla Chiesa in vece di tutto il suo Ordine. Art. I.

1 *POICHE sei Considerationi proponessimo, a maggior chiarezza di qualunque precetto della Reg. de' Frati Minori vtilissime, egli è ben adesso cominciar la loro espositione, & è nostra primaria intentione, in dodici parti principali, conforme a dodici capi dell'istessa Regola di diuiderla. E primieramente delli due precetti del primo Capo, de' quali il primo è: Fra Francesco promette vbidienza, &c. E come alcuni vogliono, questo è il primo a' comandamenti equiualente, ò per dir meglio obligatorio: perche obliga tutto l'Ordine alla vbidienza, e reuerenza del Romano Pôtefice, e della Chiesa: & è nuouo precetto sopra aggionto alla commune legge. E anco (come altri dicono) il secondo fondamento di sostanza della nostra Regola. Conciosiacosa, che a guisa di saggio architetto, volle fondare la fabrica della sua Relig. su la salda, e ferma pietra della soggettione, vbidienza, e riuerenza della Chiesa di Dio, e suo Capo: affine, che fusse durabile sin' alla fine del mondo: ne i venti grandiss. dell'heresie,*

Quale sia il primo obligatorio.

resie, nè le scisme la gettassero a terra. Ma con perfetta soggiogatione alla Chiesa: a guisa di fenice di giorno in giorno tutta via dalle relassationi, che in lei s'introducessero successiuamente si rinnouasse. Ou'è da notarsi, che questa promissione (come Nicolò 3. nella sua espositione accenna) non la fece per se solo: perche n on era di bisogno qui inserirsi; ma in vece di tutto il suo Ordine, si de' Frati, ch'eran all'hora, come ancora di tutti quelli, che saranno per infino, che questa Regola durerà, affine che questa Relig. alla Romana Chiesa, e suo capo di qualunque altro ordine più incorporata, & vnita fusse. E chi non sà, che in questa promissione S. Francesco volle se solamente nominare, e non altri Frati, per dimostrarci, che l'Ordine Francescano era in lui tutto come istitutore, e capo, e che i Frati quasi tutti sono vno per l'vnità d'vn'istessa professione di vita, di maniera, che la sua promessa (come i nostri Dottori affermano) fusse di noi tutti ella ancora, acciòche parimente gl'inferiori alli soprani per li mezzani reducesse, percioche essendo il Papa in terra supremo Superiore di tutta la Chiesa, S. Francesco piu alto Prelato nell'Ordine tutto, come mezo tra'l Papa, e tutti gli altri Frati, per la sua persona chiunque Frate, a guisa d'inferiore al sommo Pont. come supremo superiore congiungesse, e reducesse medesimamente. Perilche qualunque professore di questa Reg. in virtù di sì fatta promissione, è tenuto con singolar obligatione obedire, e reuerir il Papa, e la Romana Chiesa.

Nic. 3. oue sopra.

Come deono i Frati obedir il Papa, e la Romana Chiesa.

2 SOno dunque i Frati Min. obligati vbidirgli, e riuerirgli generalissimamente, come Christiani nella guisa, che sono gli altri fedeli. Generalmente per legge commune, come tutti gli altri Chierici; quanto a quelli c'han ordine, specialmente nella guisa, che gli altri Religiosi. E per virtù di questa promissione, e singolar obligatione, sono astretti particolarmente vbidirgli, e riuerirgli in tutto ciò, che non è contro Dio, nè all'anima nuocimento, percioche (come dice Pietro Giouanni) tutti i Religiosi, per legge commune, sono obligati obedir a la Chiesa & a Romani Pontefici: cō due precetti, cioè come Christiani, e come Religiosi, ma i Frati Minori con tre, cioè cō questo primo della Regola. E però ciascuna notabil irriuerenza, e disobedienza intorno lor leggi, statuti, decreti, & ordinationi, che sono di precetto, e cadauna resistenza, e contradittione notabile contra essi fatta: è triplice colpa mortale per la trasgressione di tre precetti già quì detti.

Pietro Gio. nell'espositione della Reg. c. 1.

E però

E però non è fatta questa promessa solo al Rom. Pont. ma alla Romana Chiesa ancora: onde alcuni qui intendono per la Chiesa Romana, l'vniuersal Collegio de' Cardinali, quãdo è sedia vacãte. Ma io credo, che deua più tosto intenderſi tutta la communãza de' Prelati di essa Chiesa, insieme vniti con l'istesso capo, ò senza, quãdo occorresse determinarsi alcuna cosa contra lui in sospettione d'heresia. La onde per l'vbidienza al Romano Pont. s'intẽde vbidire tutto ciò ch'egli dispone, ordina, e comanda senza consentimento del Collegio de' Cardinali, e molto più dell'vniuersal Cõgregatione di detti Prelati, ò in voce, ò in scrittura sia egli ciò che ordina: ciò che parimento si contiene nel corpo della canonica legge: vbidir poi alla Chiesa, altro non è, che osseruar le cõmuni, & vniuersali leggi fatte, ò da farsi, poste ne' decreti Pontificij nel corpo di detta legge, ò per consigli vniuersali, e da detto Pontefice confirmati ancora. Ma tiene la cõmune opinione, che questa obligatione non sia propriamẽte vna delli tre ordini de gl'obligatorij predetti: ma sola promissione inchiusa nell'essenza del voto dell'vbidienza, per la quale siano tenuti a guisa di precetto, e sotto colpa, come stretto precetto vbidire alla Chiesa, e suo Pontefice i suoi professori: ma meglio è tenere, come s'è detto, che sia precetto particolare.

Che cosa sia la Romana Chiesa.

Che cosa sia l'vbidiẽza al Rom. Pont.

Che cosa sia vbidire la Chiesa.

SEGVE L' ESPOSITIONE del primo Precetto.

E gli altri Frati siano tenuti vbidire Fra Francesco, e suoi Successori.

DELLA VBIDIENZA DI SAN FRANCESCO, e del Generale dell'Ordine. Art. II.

Qvini pone S. Francesco il terzo, & vltimo fondamẽto di sostanza di questa Reg. e vogliono alcuni, che sia vno di quei, c'hanno possanza di precetto. Nõ è dubbio innero, che sia precetto: ma se particolare per se stesso separato dal vniuersale dell'vbidienza de' Prelati posto nel x. cap. egli sia: vi è tra gli espositori doppia opinione: perche in quello l'inchiudono alcuni: & altri separano, dicendo, che per essere il Generale di maggiore, e suprema auttorità, e dignità in riguardo di tutto l'Ordine: ce ne dà vn singolar precetto San Francesco: per accen-

Che questo sia precetto particolare.

accennarci hauersi in esso maggior obligatione di vbidirlo, & à questa maniera saranno i precetti della Reg. 31. ma connumerandolo cō quello del 10. capo sono trēta, e noi per farne vn parlar perfetto e distinto non lo tramettiamo in quello dell'vbidienza in commune: la causa perche par, che sia egli vn particolar precetto è, che come per vnire tutto l'Ordine singolarmente alla Chiesa Romana: vi pose San Francesco nel secondo fondamento la particolar promissione d'vbidire, e riuerire la Chiesa co'l suo capo: a questa maniera ancora; cōciosia cosa, che il terzo fondamento di sostanza di questa Reg. sia ac coppiare tutto l'Ordine al suo capo, con vnione di perfetta soggettione: per tal cagione esprime la Regola vn singolar precetto della vbidienza di S. Francesco, e del Generale. E perche in principio della Religione il Generalato era in vita: comandò il Papa espressamente, che il Generale primo di quest'Ord. altro non fusse, che'l suo Fondatore: per questo acciochè nella sua persona tutto l'Ordine fusse al suo capo vnito; si comanda, che ogni Frate, e tutto l'Ord. vbidisca S. Francesco. E per accennarci, che non solo ci comanda vbidirlo come Istitutore, e Fōdatore: ma principalmente come primo, & vniuersal capo dell'Ordine, dopò che disse, che tutti gli altri Frati siano tenuti vbidire S. Francesco: soggiunse subito: Et a suoi Successori, quali pur sono i Generali dell'Ordine. Sono dunque tenuti tutti i Frati (come prima più distintamente si è detto) vbidire il Papa, la Chiesa, & il Generale dell'Ordine, ne' loro precetti, come precetti, e consegli, come consegli.

Intorno a che dee esser l'vbidienza.

4 E *Perche in questo primo capo della Reg. si tratta del voto dell'vbidienza in generale, e dell'vbidiēza del Papa, della Chiesa, e del Generale in speciale: & altroue si fa mentione dell'vbidienza di tutti i Prelati dell'Ordine: perciò ad istruttione de' semplici, ci pare necessario quì trattare alcuna cosa distintamente, sì dell'vbidienza, sì anco della disobediēza in generale succintamēte presa dal Cordoua sopra la sua espositione della Reg. per quanto ci par che basti, e da lui dottamēte da molti Dottori più diffusamente presa. Dico dunque, che questa vbidienza deue esser intorno i precetti stretti, e larghi, consegli, ammonitioni et ordinationi de' detti Papa, Chiesa, General e, & altri Prelati dell'Ord. concinsia cosa, che costoro alle volte ordinano, e statuiscono: altre volte ammoniscono: alcun'altre consigliano: souente comandano largamente, e rade volte strettamente. Deue dunque esser questa vbidienza; per diuenir ella perfetta di tutte le cose predette: ma non con vguali obligh: perilche dichiararemo*

Cord. sop. la reg. c. 10. q. 3

qual

qual deua esser l'vbidienza intorno a tutti i sopradetti, & all'incontro quanta sia la trasgressione loro.

5 Dico dunque, che vi è vna gran differenza tra i precetti stretti, e larghi consegli, & ammonitioni, statuti, decreti, & ordinationi, e dichiaratione de' Superiori. Il precetto proprio e stretto è, quãdo il Superiore, ò la legge intende obligar il suo suddito a colpa mortale. Largo e commun precetto è poscia, quando intende obligarlo solo a colpa lieue, e veniale. Conseglio pur è ogni volta, che non intende obligare a colpa alcuna: ma vuole tutta volta, che faccia il suo conseglio. L'ammonitione è propriamente quando vorrebbe che'l suddito facesse, ò non facesse ciò che l'ammonisce: ma vltimamẽte lo lascia in sua libertà in fare ò nò, quello che gli dice. Li statuti, decreti, & ordinationi finalmẽte, sogliono abbracciar li precetti stretti, e larghi, i cõsegli, e gl'auuertimẽti. Ma differiscono l'ordinationi dalli statuti: perche l'ordinationi propriamente durano solo mentre nõ fornisce la vita, ouero l'vfficio di chi gli ordina. Gli statuti poi sono dureuoli, & obliganti dopò la vita, o pur l'vfficio del statuente. I decreti poi alcune volte sono ordinationi, e finiscono con l'vfficio e vita del superiore, & altre volte sono statuti, perche durano sempre, per insino, che non sono reuocati da chi può derogarli. Le dichiarationi sono quelle, per le quali il Papa, ò altro Prelato, c'ha potestà, dechiara le leggi diuine, & humane, e le regole de' Religiosi, se la mente loro sia di obligare strettamente, ò largamente, ò solo di ammonire, ò cõsegliare, ouero medesimamente ordinare senza legame di colpa: ond'è tenuto il suddito, quello, ch'è stato dichiarato per stretto ò largo precetto, p tale osseruarlo, e fatta tal dichiaratione peccherà mortale, veniale, ò nulla, secondo, che la legge, statuto, ò reg. intese obligare, ò nò.

Differẽza tra precetti larghi, e stretti, consegli, ammonitioni, statuti, decreti, & ordinationi.

DELLI PRECETTI STRETTI, E QVANDO SONO mortali, e veniali, per due regole si conoscono. Art. III.

6 TOrnando dunque a ragionare dell'vbidiẽza de' detti precetti, consegli, & ammonitioni: diciamo, che li precetti propriamente e strettamente sono necessarij alla salute dell'anima, & all'amicitia con Iddio: percioche la loro trasgressione ci toglie l'amicitia d'Iddio, e ci fa suoi nemici. Ma non voglio quì tacere, che non si comandino così strettamente, che sia peccato mortale in ogni grado, e caso, che si trasgrediscono, e si perda l'amicitia con Dio, se non quando è tanta la trasgressione, che si esce fuori tutta la sua larghezza: percioche ogni precetto ha la sua propria larghezza, che abbraccia più gradi: la onde la loro disubidienza alle volte è tralasciatiua, & egli

Quali siano i pcetti propiamente.

Che ne' precetti stretti nõ si pecca mortal. mẽte i ogni grado.

La disubidiè za alle volte e tralasciatiua, & altre volte l'ommisiua.

egli è, quando non si fa quello, che si comanda, & altre volte commissiua, ouero operatiua, cioè tutta volta che si fa contra ciò, che si ordina, e l'uno, e l'altro trasgredire è anco doppio vno, quando è tale, che si esce fuora la larghezza sua propria, & all'hora sempremai è mortale, ma più e men graue, secondo, che più e meno si scosta dalli termini della sua larghezza. L'altra trasgressione: sì commissiua, come anco tralasciatiua è dentro la sua totale larghezza: onde quãto più a quella si accosta, tanto la colpa veniale è più graue, e quanto meno a quella si auuicina, tanto è men leggiera.

Quattro altre regole quando è mortale, ò veniale la trasgressione.

7 NE anco è da tacere, che i Dottori communemente, donanò due regole a conoscere, quando il violamento del stretto, e proprio precetto esce fuori della larghezza sua tutta, e quando nò. Assegnano etiandio altre quattro regole per conoscere, quando il precetto è stretto, e quando largo, qual'hora obliga a mortale, e qual hora solo a veniale colpa.

La prima regola.

La prima regola per conoscer quãdo per il trasgredire del stretto precetto non si trapassa tutta la propria larghezza: e tutta volta, che l'huomo si persuade, c'habbia giusta, legitima, e basteuol cagione, che l'escusi dal peccato: ma inuero non è: onde, se per essempio vn Frate non dice l'vfficio diuino, non digiuna l'Auuento, ò la Quaresima, caualca, porta calciamenti, mangia carne a tempi prohibiti, che si crede c'habbia giusta e sufficiente causa, che l'escusi almeno dal peccato mortale a non dir l'vfficio, a non digiunare, e così de gli altri: ma da vero s'inganna, conciosiacosa, che non ha cõpita, e sufficiente causa, se non vna leggiera, che lo scusi: ma esso crede, che gli basti ad escusarlo dal peccato mortale. Oltre a ciò pensa, che nè Iddio, nè la Reg. nè il Superiore l'oblighi in tal precetto a peccato mortale, peroche alcuna scusa, ò cagione tiene (beache non sufficiente) per la quale crede probabilmente per rispetto della sua persona, che l'escusi da tal peccato. Oltre ancora ha quest'animo apparecchiato, che se sapesse, che peccasse mortalmente, in niun modo trasgredirebbe; quantũque creda, che pecchi venialmẽte: onde nõ osseruando il precetto strettamente, e propriamente con queste tre conditioni: par che piamente possa dirsi, che non pecchi mortalmente, nè esca fuori di tutta la larghezza del precetto. Conciosiacosa, che non è da crederſi, che tal fusse l'intentione della Chiesa, ò del Prelato, che comanda, che costui, che disobedisce

bedisce i suoi precetti con tutte queste tre cōditioni insieme,che pecchi all'istesso modo,come quello, che trasgredisce senza niuna cagione,e dette conditioni tutte insieme.

Quando è vera questa Regola, e quando nò.

8 M*A dee quiui auuertirsi, che questa prima regola si determina,che sia pur vera,quando questo suo parlare,e questo credere ha giusta causa, che l'escusi,e che non proceda da notabile negligenza,ò ignoranza crassa,ò effettata in cercare di sapere,se pecca mortalmente,ò nò,ò in sapere se il pcetto l'obliga a mortale, ò nò: & oltra che questo suo falso giudicio,& inganno non nasca da sì notabil negligenza,ò ignoranza crassa: percioche all'hora per tale ignognoranza,ò negligenza,peccherebbe mortalmente. Onde per questa regola è molto malageuole giudicare,quando si pecca mortalmente, & in che fatto venialmente: qual'hora si esce fuori di tutta la larghezza del precetto,e quando nò. Egli è ben vero,che acciò per questa reg. l'huomo sia scusato dal peccato mortale: è mistiero accoppiarnisi insieme tutte le tre conditioni antedette: percioche mancandone vna sarà mortale. Si determina anco che questa regola sia sempre ella vera nella disubidienza delle leggi humane: ma nō sarà pur vera nella trasgressione della legge diuina, e massimamente naturale.*

La seconda regola è,che ogni volta, che lo trasgredire nō destrugge il fine del precetto,contro il quale si pecca, è solo veniale,ouero tutta volta,che la disubidienza è solo violatione di circonstanze circōiacenti al precetto,e non distruttiua,nè violatione della sostanza,et essenza del precetto : percioche all'hor non si strugge il bene della sostanza della virtù, nè anco è uscir fuori di tutta la larghezza del precetto: ogni volta, che rimane saluo il bene morale della virtù,che scaturisce dal fine del precetto, dal qual fine prende l'essere della sua propria specie: auuenga che il difetto sia da parte d'alcuna circostanza del precetto: come per essempio, Lasciare per timore,ò vergogna humana,ò per altra cagione non ragioneuole,di fare la correttione fraterna, a chi gli è mestiero, è solo peccato veniale, quando se ne stà con animo apparecchiato, che se probabilmente credesse,che il prossimo per tal correttione,si leuasse dal peccato mortale,lasciarebbe quel timore,o altra causa non ragioneuole, e la farebbe per salute di quell'anima. La 2. reg.

La trasgressione di questo precetto in sì fatto caso; non disfà il fine di questo precetto,ch'egli è l'omendarsi il prossimo del peccato mortale.

tale. E questa correttione lascia per all'hora: percioche non spera probabilmente tal fine di emendatione; perilche questa trasgressione è contra la circostanza del tempo presente, ò del luogo opportuno: ma non contra il fine del precetto, cioè l'emendatione.

A questa regola vi sono bisogne due determinationi.

9 Ma non è da pretermettersi, che quest'altra regola ancora è vera, cōcorrendoui insieme due determinationi. La prima è, che per tale tralasciamento, ò commissione, non ne segua alcun graue danno corporale, ò spirituale: perche al notabil detrimento, che ne segua tal tralasciatiua, ò commissiua disubidienza: trahe ancora seco graue colpa la qual è mortale. E l'altra determinatione, che perciò lasciò il suddito di fare ciò, che doueua, ò non fece ciò, che gli era comandato: perche auuertì, che tal trasgressione non era contro il fine del precetto: ma solamente d'alcuna sua circostanza: cioè si auuidde, che il fine del precetto era l'emendatione del prossimo, e che all'hora non si speraua probabilmente: ma lasciando il precetto, e di fare la correttione senza tal auuertenza, pecca mortalmente: a questa guisa ancora, se deue dire delle trasgressioni contro ogni altro comandamento. Questa regola è del Gaetano tratta da San Tomaso: perciò dice iui il Corduba, Che questa regola vale molto a sapere, che non ciascun trasgredire delle conditioni, e circostanze giacenti vicino alli precetti intorno la pecunia, la pouertà, & altri comandamenti della regola, è sempremai mortale, se non quando si pecca commissiuè, ouero tralasciatamente contra alcuna cosa della sostanza del precetto: percioche non cadauna circostanza, nè qualunque conditione del precetto; si comanda cosi strettamēte: come il precetto istesso, che principalmente ci vien comandato. Ma deue auuertirsi (dice egli) che non si relasci troppo la briglia, e si vada fuori de' termini e confini de' precetti: oue non si pensa (colpabilmente dalla nostra affettione acciecati) Questo iui egli dice.

Cord. oue so pra c. 10. q. 3.

La trasgressione delle circostanze del precetto non è sempre di sua natura mortale colpa.

10 **M***A dee quiui auuertirsi, che parla molto cautamēte il Corduba: perche non dice, che la trasgressione delle circostāze del precetto non sia ella di natura sua colpa mortale: ma solo, che non sia tuttauia mortale, cioè, quādo nulla toglie della sostāza, ò essenza del comandamento: se non alcuna cosa sola accidētale restādo*

tutto

tutto ciò, ch'è della sua sostanza, & essenza: ilche non è così agevole à discernersi. Laonde è molto accuratamente da notarsi, che come nella sostanza vi sono due sorte d'accidenti; alcuni, che in guisa tale à lei sono attaccati, che non possa per nessuna virtù naturale: l'un dall'altro separarsi; stando ambidue separatamente, ò almeno vn di loro: Come per essempio, la bianchezza talmente legasi ella alla neue, & al Cigno: La negrezza al coruo, & all'Etiope, che non possano per niuna maniera (se non struggendosi, & essi soggetti, & lor'accidenti) vno dall'altro spartirsi. Ne possono notabilmente offendersi senza grauissimo nuocimento di loro sostanza. Sono all'incontro, altri accidenti, che in guisa tale alla sostanza insieme pur'uniti gli stanno, che possano staccarsi senza poca, ò nulla lor'offesa, come il mouimento ne i corpi, che si distrugge senza niuna lesione loro: il caldo, & il freddo parimente, con lieue nuocimento della sostanza: da lei si scostano. Così medesimamente delle circostanze circongiacenti al la sostanza de' precetti: sono alcune in tal guisa à quelli congionte, che non possono spartirsi senza disfarsi, ò in tutto, ò pur'in parte la sostanza del precetto, ò almeno non senza loro notabil detrimento. Altre sono, che senza molto danno, ò distruttione della sostanza del precetto possano disunirsi: Come sarebbe à dire: il precetto di dirsi l'hore Canoniche attentamente, & deuotamente, hà le sue circostanze, cioè dirsi tutto, è circostanza della quantità: attentamente, e deuotamente, è della maniera: in Coro, è del luogo: alle opportune hore sue, circostanza del tempo, e somiglianti. Queste sì fatte circostanze sono tali, che alle volte distruggono tutta la sostanza del precetto: altre volte notabilmente; & alcun'altre fiate leggiermente, ò lieuissimamente, ouero niente la danneggiano. Conciosiacosa, che lasciare d'vn'hora canonica la maggior parte; è trasgressione contra la circostanza della quantità, & non contra la sostanza: percioche tal'hora è questo; quando si pretermette tutta, & niente se ne dice. Ma recitandone la minor parte, ò la mità se gli fà contra la circostanza, e cotanto notabile danno, che si strugge la maggior parte, ò la mità della sostanza del precetto, & se non se ne dice medesimamente la terza parte notabilmente si offende.

11 *In questi tre tralasciamenti si pecca mortalmente, come la cõmune opinione afferma, & è solo contra la circostanza dirittamente, quando parimente, se ne tace la quinta, ò sesta parte; è veniale per lo più; & pretermetterne solo vn verso è leggerissimo veniale; ma tralasciarne vna sola sillaba, ò lettera, è niente. Il medesimo dico di tutte l'altre circostanze, cioè della maniera, luogo, tempo, & persona:*

Non dico del fine; perche questa circostanza è dell'essenza del precetto. Questo dunque volse dire il Corduba, che non ogni trasgressione delle circostanze de' precetti è peccato mortale, ne così strettamente se commanda; se non quella, che è tale, e tanta, che ò tutta, ò la maggior parte, ò notabilmente danneggia la sostanza del commandamento; ma quella, che poco, & non notabilmente gli fà d'oltraggio, è solo peccato veniale: onde debbe sempre mai considerarsi, se ciò, che si fa sia contra la sostanza, ò circostanza del precetto: se grauemente, ò leggiermente, notabilmente, ò nò vien'ella offesa.

DI QVATTRO ALTRE REGOLE A CONOSCERE la differenza tra'l precetto stretto, & largo. Art. IV.

12 *ASsegnate le due regole per conoscer qual'hora la trasgressione, è per uscirne fuori di tutta la larghezza del precetto: e quando nò. Occorre adesso, ragionare delle quattro regole à conoscere ogni volta, che'l comãdamẽto è stretto, & obliga à colpa mortale, & qual'hora parimẽte è largo, & astringe solo à colpa veniale; & intẽdiamo quiui parlare de' precetti in commune, cioè d'Iddio, della Chiesa, della regola, de statuti, decreti, ordinationi fatti à bocca, & stretti de' Prelati. La prima regola è l'intẽtione, cioè tutta uolta, che il Prelato p le sue parole, ò segni espresse, ò tacite, ouero interpretatiuamẽte accẽna, che in guisa tale egli comanda, che intẽda obligar'à peccato mortale i suoi sudditi, trasgredendo eglino i suoi precetti in quello, che ei dice, ò scriue. La seconda Regola è, da parte della parola: ma perche souẽte le parole si abusano, perciò dicono i Dottori, che per la sola parola, e senza mescolanza d'alcun'altra de dette quattro regole, ouero per altre parole, che co'l precetto si aggiongono, non è agenole conoscere, se'l Prelato tien animo di commãdare strettamẽte, ò largamente: percioche in ogni religione, ò cõgregatione solo quelli parlari hanno virtù di stretto precetto, che appresso quelli così si sogliono comprendere. Per ciò dice Vgone, che in questa nostra religione de' Frati Minori, communemente s'hà inteso, che non mai è, ò si fa stretto commandamento, che oblighi à peccato mortale, se non, quando dicesi. Commando, ò per vbidienza ingiongo, & altre somiglianti parole. Per il che l'uso commune di questa nostra religione è, il stretto precetto significarsi per queste parole; quando si dice; Commando, ouero ingiongo per Santa vbidienza; ò dicesi in virtù dello Spirito santo, ouero sotto pena di scommunica, ouero sotto pena di maledittione eterna, ò nostra, ò di San Francesco; per le quai parole*

La prima regola.

La seconda regola.

Vgone all'espositione della regola c. 10.

parole dimostrasi, che si commanda strettamente.

13 *Quando si dice altresì, solamente vi prohibisco, che non fate tal cosa, ouero vi comando, che fate, ò non fate cotal opera: senza aggiungerui altra parola, cioè di santa vbidienza, ò in virtù dello Spirito santo, & si fatti: communemente sogliono obligare à stretto commandamento ancora. Questo dice Vgone. Onde non voglio quì tacere, che quanto à questa seconda maniera di comandare senz'aggiuntione d'altre parole; disse, che l'vso commune, è obligare à stretto precetto; peroche potrebbe alcun Prelato vsare questa sola parola; Comando, ouero prohibisco, ouero aggiongendoui sotto pena della nostra maledittione, ò si fatto modo, nõ intendendo obligar' i suoi sudditi à stretto commandamento, che oblighi à peccato mortale. Ma si potrà ciò scorgere da parte della materia, se è ella grieue, ò nò, ò del fine parimente, cioè se è per euitare graue scandalo, ò altro male graue corporale, ò spirituale, ò nò. Et se la materia, ò il fine ancora nõ sono cose graui; deue giudicarsi, che non sia stretto precetto: & se sono graui all'incontro: uno di questi basta à conoscere, che sia stretto commandamento, secondo l'vso commune della religione.*

La terza regola.

14 *La terza regola è da canto della materia, quando cioè la cosa, che vien comandata dal canto suo, ò dalle sue circostanze tuttauia, ò almeno per all'hora, è di grande importanza, & è degna, che strettamente si comandi, obligando à peccato mortale, come dicono communemente i Dottori: Come sarebbe à dire: Il Prelato comanda al suddito suo, l'vfficio di predicare, ò di leggere scienze, di vdire le confessioni de' secolari, di fare la cucina, & qualunque altro vfficio del luogo, ò della religione; dico l'vfficio, non che predichi, ò legga, ò faccia la cucina vna sol volta: perche questi vfficij sono tutti di grande importanza; ma fare alcuna volta vno di detti vfficij, non sono di tale importanza, che per cagione della materia si debba comprendere essere stretto il precetto. Medesimamente dico, essere d'importanza la materia: il stare di famiglia in tale luogo, & altri somiglianti essercitij dell'ordine. Dico oltra acciò, che dicendo fate tal'vfficio, & si fattamente; dato, che non specifichi il Prelato la sua intentione, che intenda obligare strettamente, ne dica, Comando, ne, ingiongo, ne altra somigliante parola, che specifichi espressamente la sua intentione obligante à difetto mortale: communemente intendesi essere precetto stretto, se non, quando per altra via, ò per alcuno buono rispetto, ò cagione probabilmente si puote congietturare, che'l superiore non intenda per ogni modo, astringere il suddito à stretto comandamento, ouero no'l vuole disgustare: & che, se non gli è gu-*

sto liberamente se contenta, che non faccia cotal'ufficio, ò altra cosa, dato, che sia d'importanza assai.

Silu. Gaetan. oue sopra.

15 Perciò dicono Siluestro, & il Gaetano, ch'è impossibile infallibilmente da parte della materia conoscere, se gli humani precetti obligano à peccato mortale, ò nò, & la cagione di questa impossibilità, che assegnano è, che si trouano alcune minime cose comandate con stretti humani precetti, com'è tagliar'in pezzi gli humani corpi per trasferirgli altroue; ilche da se non è peccato, & è minima cosa, & nondimeno la Chiesa con strettezza di scomunica prohibisce farsi. Perciò, quando la materia dell'obligatorio non è ella di molta importanza, accioche si conosca, che si comandi con ristretta obligatione; bisogna che'l Prelato v'aggienga alcun'altra circostanza più, ò meno: per sapere da parte del soggetto, se la legge, ò superiore comandi strettamente, ò nò. Com'è nel caso predetto, che la Chiesa prohibendo strettamente vna cosa di poco, cioè tagliare, non ad inginria l'humano corpo in pezzi; vi aggionse la pena della scomunica, che non s'impone, se non à ristretti obligatorij. Nota qui, che dicono di molta importanza; perche dire al suddito, che celebri tal Messa, che ascolti la confessione al tale penitente, che faccia tal predica, ò altresì, sono materia notabile; ma dire, che per cagione di tal suggetto il disubidiente ordinariamente pecchi mortalmente, è cosa assai dura; però che chiarissimamente la materia non è notabile.

La quarta regola.

16 La quarta regola è, da parte della pena aggionta al precetto, cioè tutta uolta, che se comanda sotto pena di morte, di perpetuo carcere, & si fatti. La onde afferma il Gaetano, che quando ella non stà con la salute dell'anima, com'è la pena della scomunica già in fatto sententiata: è segno, che oblighi à colpa mortale. Ma qual'hora ella stà con la salvezza dell'anima, com'è la sospensione, l'interdetto, l'irregolarità, la pena pecuniaria, ò altra corporale, ouero temporale: la trasgressione non è sempre mortale. Auuerti qui, che dice, che non sia sempre mai peccato mortale; conciosia cosa, che alle volte la pena pecuniaria, di essilio, interdetto, discipline, flagelli, & somiglianti: non è segno euidente di peccato mortale; & altre volte sì, cioè ogni volta, che la pena corporale è grande, & assai; come quella della galera, mutilatione di membra, publica flagellatione, oue si suole: & altre simili. Perilche vna sola di queste quattro cagioni; non tuttauia infallibilmente è segno, che la trasgressione sia mortale, e si esca fuori di tutta la larghezza dell'obligatorio, se non, quando vna di queste quattro è aggionta con tutte le altre, ò con alcune, ò almeno con vn'altra, ò con altre

Il Gaetano.

circo-

circostanze; le quali secondo la ragione, & solita interpretatione, dimostrano che'l precetto sia stretto. Ma egli è ben vero, che per lo più vna di queste quattro per se sola, è segno, che l'obligo sia stretto, & costrenghi i contrafattori à colpa mortale, & la trasgressione regolarmente esca fuor di tutta la larghezza del precetto. Dico regolarmente; *perche per alcune circostanze di luogo, tempo, intentione, di scusa non tanto sufficiente, per esser la cosa poco, & somiglianti: sarà solo veniale, & non si esce fuori di tutta la larghezza del precetto.*

QVANDO SI PVO STRETTAMENTE comandare, & quando nò. Art. V.

17 MA *intorno tali precetti proprij, e communi, larghi, & stretti, (come dice Adriano) & il Corduba, il Prelato nō puote à gusto suo, così strettamente obligare il suo suddito à colpa mortale senza giusta, ragioneuole, sufficiente, & compiuta causa. Onde per due maniere, sarà ella giusta, & sufficiente: primieramente per cagione della materia, cioè, che sia per cosa d'importanza, come dicemmo, cioè il ministerio del predicare, & qualunque altro Vfficio dell'ordine, ò del luogo; & si fatti. Secondo, per riguardo del fine; perche (come ho detto) in iure si troua con stretto comandamento ordinato; di non tagliarsi l'humano corpo per trasportarsi altroue; ilche è cosa leggiera. Ma chi non sà, che puotesi anco strettamente comandare vna cosa di poco per cagione del fine, cioè per alcun bene notabile. Per cagione d'essempio: Comandare con stretto comandamento, di amministrare al tale il sacramento della confessione, sperando per quella cauarlo dal peccato mortale, ò per schifar vn notabile danno corporale, ò spirituale, ò alcun graue scandalo. Onde potrà il superiore comandare, di non darsi vn'insalata, vna medaglia, & si fatti, per vietar'il graue scandalo, che potrebbe nascere; Così ancora non mangiare l'vna, ò gli altri frutti dell'horto, senza gustarne gli altri, etiandio vn graspo d'vua per la graue conturbatione de' Frati; mangiando pochissimi i frutti dell'horto, senza gustarne gli altri, ò per altro simigliante fine: Conciosia cosa, che auenga, che la materia del precetto sia lieue; il fine pur'è cosa graue. Così ancora con stretto precetto ordinare; di non entrare i Frati in cella de' Frati giouani; ò che all'incontro gli istessi giouani non entrino in cella alcuna, & altresì: per lo pericolo del peccato: e del graue scandalo tra Frati. La onde, comandare strettamente*

Adriano quo lib. 6. Cord. iui oue sopra.

G 3 sen-

senza tale sufficiente causa: il Prelato pecca mortalmente, & il suddito non è tenuto vbidire, quando manifestamente si conosce, che il perche, non è giusto, ò non è sufficiente.

Quando il suddito non è tenuto vbidire.

18 *Però dicono i Dottori, che ogni volta, che il precetto è senza nessuna giusta, ò ragioneuole cagione; non è tenuto vbidire; & niente pecca non vbidendo il suddito: ilche intendesi (come s'è detto) quando è cosa euidentissima, che senza niuna giusta causa gli è fatto; & qual'hora ancora che non v'è pericolo di scandalo alcuno non vbidirsi: altrimente debbe farsi l'vbidienza, non per lo comandamento, ma per euitare lo scandalo. E se'l perche, non è euidentissimamente bastenole non vbidire; è solo peccato veniale, si è senza scandalo. Ma è cosa assai pericolosa al suddito, non far l'vbidienza co'l dire, che la cagione non sia giusta, ò non ragioneuole, ò non sufficiente: percioche non appartiene al suddito, ma al Prelato giudicare, se'l perche sia, ò non sia giusto, se ello sia sufficiente, ò nò: Per il che mentre non si può ricorrere al maggiore Prelato, à cui tocca giudicare della giusta, e bastante cagione; debbe sempre il suddito vbidire se può. Non dee dunque mai, mettersi à giudicare la cagione de l'ordinatione, ò decreto, accioche ingannato dal demonio, ò da alcuno disordinato affetto, non faccia doppio peccato, cioè di disubidienza, e di giudicio temerario, giudicando lo superiore tiranno: & che pecchi mortalmente ingiustamente comandando; Il che noi diciamo, non accioche i sudditi prendano ardire di disubidire, & malamente loro Prelati giudicare, & contra quelli, come ingiusti mormorare, & infamare; ma solo dicesi per auuertire à costoro, ad esser cauti in imponergli precetti così strettamente, per lo pericolo del peccato, & ingiustitia. Ma per dare comandamenti larghi à sudditi, obligantisolo à peccato veniale: basta, che la cagione sia leggiera, cioè che sia per materia lieue, & per leggiero fine: per vn bene dico leggiero, ò per vietare il picciolo male, ma obligargli con tali precetti senza niuna causa, ò non ragioneuole, non pecca chi comanda più, che venialmente.*

COME SI PECCA, NON VBIDENDO PER impotenza, per causa legitima, per inauuertenza, per scordanza, ignoranza, & come nò. Art. VI.

19 HOra assegnate tali regole, è bene à trattare in quante maniere si disubidiscono i superiori; conciosia cosa, che soglio no in molti modi, i sudditi non vbidire i precetti stretti, & larghi,

conse-

consegli, ammonitioni, statuti, ordinationi, e decreti de' loro superiori, cioè alle volte per impossibilità, hora per giusta cagione, ò legitimo impedimento, alcun'altre volte per inauuertenza; tal volta per scordanza: tal'hora per ignoranza, alcun'altre volte per negligenza, hor per fragilità; & altre fiate per dispreggio. Quando il non vbidire, è per impotenza, ouero, che non può osseruarsi la volontà del superiore, senza grauissima difficoltà: è essente d'ogni peccato; percioche quanto all'impotenza, è diuolgatissima sentenza, che niuno è obligato à cosa impossibile, & nessuna legge ne intende, ne può astringere giustamente il suddito, quando in niuna maniera può egli, ò con estrema difficoltà vbidire. Intorno poscia à quello, che non può seruarsi senza grauissima difficoltà: nessuno Prelato è tanto inhumano, che non intenda scusare almeno dal peccato mortale il suo suddito, che non vbidisce il suo stretto precetto per tanta, e così grande difficoltà; fuori di stretto commandamento, non è dubbio, che il trasgredire per tale difficoltà sarà senza ogni colpa.

Quando nô si obedisce p impotenza.

20 Quanto al non far l'vbidienza per causa, ò impedimento legitimo, dicono i Dottori, che la cagione dee essere veramente legitima, & non falsa, ne solo apparente, & anco compiuta, & à bastanza, accioche ne' stretti comandamenti l'escusi etiam dalla colpa veniale. Ma se non ò ella vera, ò non sufficiente: non scusa dal mortale nelli stretti comandamenti, se non, quando vi concorrono le tre conditioni nella prima regola poste à conoscere, tutta volta, che si và fuori di tutta la larghezza del precetto. Ne anco iscusa dal veniale la trasgressione de' precetti larghi, se non mentre che ella è per vera, legitima, & sufficiente cagione, come ho detto del non vbidire ne' precetti stretti.

Quando è p legitimo impedimento.

Sopra l'art.3. num.7.

Quando parimente procede dall'inauuertenza del precetto, ò statuto, ouero ordinatione, se la inauuertenza è incolpabile, cioè tanto breuissimo tempo vi corse, che non potè la ragione auuertire al precetto, ò alla prohibitione della legge, ò superiore, non vi è colpa alcuna. Quando poi la trascuraggine è colpa lieue, cioè non hebbe tempo sufficiente ad accorgersi bene tutto ciò, che era di mistiero; non auuertendo però la ragione: per non hauersi vsata tutta la debita diligenza dell'inquisitione della ragione: di tutto ciò, che deue, ò non deue pensare, ò dirsi, ò fare; sarà ne' precetti, oue vi è obligatione: colpa veniale più, & meno: quanto più, & meno mancò la ragione nella debita inquisitione predetta. Ma in tutto il resto, oue la legge, ò superiore non obliga non ne siegue colpa alcuna, ma quando vi corre lungo tempo tra mezo; nel quale puotè la ragione discorrere,

Quando è p inauuertenza.

& auuertire tutto quello, che bisognaua, perche poteua, & doueua auuertire: regolarmente sarà mortale nelli stretti comandamenti.

Quando è p scordanz:.

21 Quando poscia il trasgredire, è per scordanza, se è delli statuti penali, ò delle ammonitioni, ò consegli, oue non si obliga à colpa; nessun peccato vi è. Ma se la scordanza è de' precetti stretti, & nasce ella da vna lieue negligenza è solo peccato veniale: molto più ne' precetti larghi, & si procede da graue, & notabile trascuragine ne' precetti stretti sempre mai è mortale, ne' larghi è veniale. Per il che fra tempo d'vn'anno hauer lasciato due, ò tre volte vn'hora Canonica, per non esser'interuenuto in Coro per cagione legitima, & per esser auuezzo andar'in Coro: à tempo congruo non gli venne nella memoria l'assenza dal Coro, è dell'hora da dirsi, tenere d'hauer costui peccato mortale per non hauer recitato l'hora Canonica par cosa troppo dura. Nota, che dico, che questo non raccordarsi proceda per esser solito sempre mai conuenire in Coro; perciò non stà con pensiero si debbia, ò nò satisfare l'vfficio; & in ciò par'essere escusato dal mortale, il che non sarà così di quello, che souente non può in Coro interuenire; perche allo spesso auanti, che và à dormire dee essaminarsi bene, se ha sodisfatto tutto il diuino vfficio; perche questo diffetto non sarà leggiero. Dico ancora, che fu assente dal Coro per cagione legitima, ò legitimo impedimento (benche non sia sufficiente) percioche assentandosi senza niuna causa, ò legitimo impedimento l'obliuione nasce da colpa graue, & non potrà così iscusarsi dal mortale. Nota medesimamente, che dico due, ò tre volte fra vn'anno intiero; conciosia cosa, che se serà più di questo numero; non è ageuole iscusarlo anco dal mortale; perciò che sarà negligenza graue; & mala consuetudine, che non scusa dal mortale à non ritenere in memoria quello, che è tenuto di precetto. Sarà finalmente mortale, quando per notabile negligenza, non conseruò in memoria il comandamento, ò non vsò debita diligenza in ricordarsi lo stretto precetto del suo Prelato, sua regola, ò legge: e perciò, quando è tempo, & luogo d'vbidire non osserua quello, che deue; perche non, se lo ricorda, & molto più sarà inescusabile del peccato, quando non osserua ciò, che dee, & sempre, ò quasi sempre per cotal scordanza del precetto trasgredisce, non facendo quello, che gli è comandato.

Quando è p ignoranza.

22 Parimente, tutta uolta, che lo trasgredimento de' precetti stretti, & larghi, è per ignoranza escusabile, è senza ogni colpa: ma se l'ignoranza è crassa, & per colpa leggiera; perche non vsossi in

ſapere tali precetti, tanta diligenza, quanta ſuole vſare vno diligentiſſimo la traſgreſſione è colpa lieuiſſima, ſe'l non ſapere fu con colpa lieue ſolamente; perche in ſapere non vsò quella diligenza, che vſa vna perſona aſſai diligente, vsò tutta uolta la comune diligenza, che ſogliono vſare gli huomini in ſapere coſe neceſſarie à ſaperſi; la traſgreſſione dell'obligatione fu colpa lieue per cagione di tal ignoranza. Ma ſe l'ignoranza craſſa, ò ſupina fu per colpa graue; perche non vsò quella commune diligenza, che huomini diligenti ſogliono vſare in ſapere, & conoſcere le neceſſarie coſe à ſaperſi, lo tralaſciamento de' precetti ſtretti per tale non ſapere, quando è tale, che ſi eſce fuori di tutta la larghezza del precetto. è mortale, altrimente è veniale. Ma la tralaſciatione de' precetti larghi, per tale ignoranza, non è più che veniale.

COME SI PECCA PER NEGLIGENZA, & per fragilità. Art. VII.

Quando è p negligenza,

23 Q*Vanto medeſimamente alla traſgreſſione de' precetti ſtretti, ò larghi per negligenza. Dico ch'ella è propriamente difetto della debita diligenza, che vſare ſi dee in penſare, ò dirſi, ò veramente fare, ò finalmente ſapere ciò, che ſi deue à luogo, e tempo opportuno, e debita maniera. Queſto difetto, ſi è lieuiſſimo, ò lieue: la colpa del traſgredire per tale negligenza è lieuiſſima, ò lieue diſubidienza. Ma ſe il mancamento della diligenza, è colpa graue; perche non vsò la commune diligenza, che ſi deue vſare in oſſeruare tali precetti, ouero il difetto della diligenza è grauiſſimo: la tralaſciatione ne' precetti larghi è ſolo veniale più, & meno graue, ſecondo che la negligenza è più, & meno graue fallo: ma ne gli obligatorij ſtretti, in due caſi è peccato mortale, primieramente, quando è contra la ſoſtanza del comandamento notabili, come ſarebbe à dire. Il Frate minore, volendo per via di ricorſo à gli amici ſpirituali: prouedere alle ſue neceſſità, ò di quelli de' quali n'ha cura, per negligenza d'vſare le maniere lecite, dichiarate da Sommi Pontefici intorno alla pecunia, pigliò i danari con le proprie mani, e gli tenne alcuni giorni con proprietà aſcoſamente, e dopò per ſe ſteſſo, ne comprò dette neceſſità. Coſtui per negligenza fece contra la ſoſtanza del precetto, ch'è di non riceuere, ne vſare, ne appropriarſi danari. Secondo, quando la traſgreſſione, è con graue danno d'alcuna circoſtanza del precetto; dalla quale al precetto graue danno ne ſeguita, quando per eſſempio: Il Frate minore in procurare dette*

Come ī due caſi è peccato mortale.

neceſſi-

necessità per via di ricorso, per negligenza di trouare al bisogno vn diuoto per dargli i danari, l'amico spirituale, quando non potesse, ò non volesse per se stesso egli comprare, ò pagare dette necessità, mena seco à posta vn diuoto, accioche quello, & non altro ne lo istesso amico, paghi dette necessità; Il che è contra la circostanza del precetto, che'l deuoto paghi per se, ò per mano di chi piace à lui, & non altro à gusto de' Frati, & è con graue danno del precetto.

Quando è p trascuragine.

24 *Ma quando lo trasgredimento, per cagione della trascuragine: è contra alcuna circostanza senza notabile detrimento dell'obligatorio, ò suo fine: è solo peccato veniale, come per auentura. Dico la Messa, & per negligenza alcune ceremonie furono mal fatte, ouero si lasciò il Credo, ò cantossi vn'Euangelio, ò Epistola per vn'altra. La tralasciatione, ella è quanto al modo, & alla debita quantità, & non con notabile detrimento del fine, ne della sostanza del precetto di celebrare la Messa: fu adunque celebrata con vn poco d'imperfettione, e senza il suo debito compimento; ma non fu cosa notabile, perciò è solo veniale: così parimente si dice di tutti gli altri comandamenti. Dico ancora, che chiamasi communemente negligenza, il tralasciamento di ciò, che pensar si debbe, ò fare, ò dirsi, ò parimente sapere, quando questo è per tedio, & rincrescimento. Per il che tutto quello, che si è detto della trasgressione de' precetti stretti, & larghi per cagione della prima trascuragine propriamente detta, si dice anco di questa, cioè se per questa commune negligenza, si lascia quello, che comanda lo stretto comandamento, in tal modo, che si distrugge la sostanza, ò il fine del precetto, ouero si pretermette alcuna sua debita circostanza con notabil nuocimento, cioè se lascia vn'hora Canonica, ò non si dice à fine di sodisfarsi l'obligatione della Chiesa, ouero la terza parte di vn'hora Canonica non si dice per negligenza. In questi tre modi si pecca mortalmente. Nel primo, perche è contra la sostanza dell'obligo. Nel secondo, percioche è contrario al fine. Nel terzo, però che è opposto alla circostanza della quantità con notabile danno del precetto. Ma quando la negligenza, è contra la sostanza, ò il fine, ò alcuna circostanza dell'obligatorio con lieue oltraggio, è solo peccato veniale, come si è detto di sopra. Ma ne' precetti larghi, ò per la indiligenza si distrugga la sostanza, ò il fine, ò la circostanza dell'obligatione, ò grauemente, ò leggiermente: sempre mai è veniale; ma più, e meno graue, secondo che più, & meno si dannifica il comandamento, suo fine, ò sua sostanza.*

La negligenza è in due maniere.

25 *E quando finalmente, lo trasgredire è per fragilità, cioè il suddito*

dito per isdegno, odio, vendetta, ò per altra disordinata affettione, ò concupiscenza non vbidisce i stretti precetti, se la disubidienza è tale, che esce fuori di tutta la larghezza del comandamento: pecca tutta via mortalmente, altrimente solo venialmente: ma nelli obligatori larghi venialmente sempre mai; ma quando più, quando meno. Nota, che tutto ciò, che si è detto dello tralasciamento de gli obligatori stretti, & larghi in tutte le sette maniere predette, s'intende non solo della trasgressione de' comandamenti de' Prelati nel loro comandare fauellando, ò con le scritture: ma de' precetti stretti, & larghi delle leggi Ecclesiastiche, de regole, & statuti medesimamente, di qualunque Ordine, e generalmente etiamdio della diuina legge.

Quando è p frag lità.

QVANDO E PECCATO LA TRASGRESSIONE de' statuti, consegli, & ammonitioni. Art. VIII.

26 H*Or quindi nasce, che la trasgressione de' consegli, & ammonitioni proprie, & ordinationi, decreti, e statuti, non obliganti à colpa veruna, come sono i statuti, & ordinationi penali (come dicono communemente i Dottori) fatte per alcun de' modi predetti, cioè per impossibilità, ò per legitima causa, ò impedimento, ò inauertenza, ò scordanza, ò per ignoranza: sono senza ogni colpa. Per il che lo trasgredimento de' statuti del nostro ordine (come dice iui il Corduba) non obliga à colpa veruna, se non quando non se osseruano, ouero disubidiscono per dispreggio, come si dirà appresso; perche detti statuti sono puramente penali: in quanto sono statuti, se non quando obligassero per altra via, cioè per diuina, ò humana legge, che obligano à colpa i trasgressori. Potranno pure alle volte alcuni di quelli esser precetti stretti, ouero larghi, quando i Prelati, ò l'Ordine ne' Capitoli Generali, ò Prouinciali, ò fuora di quegli comandassero, come obligatori stretti, ò larghi: & all'hora peccariano i disubidienti per inauertenza, ò ignoranza, ò scordanza, ò per negligenza, ò fragilità, come si è detto de' comandamenti stretti, e larghi; ma non sarebbono all'hora statuti puri penali.*

Cordub. oue sopra.

27 *Ma quando lo trasgredire de' precetti, consegli, ammonitioni, statuti, ordinationi, e decreti puri penali, e per negligenza, ò fragilità, ò dispreggio: bisogna dire altrimente. Conciosia cosa, che, secondo San Tomaso, il Gaetano, & il Corduba nella medesima questione; bēche le trasgressioni de' statuti, costitutioni, & ordinationi puri penali: nō oblighino i suoi trasgressori à colpa veruna, come*

statu-

In che maniera li statuti penali obligano i trasgressori, cioè per tre cagioni.

statuti, costitutioni, & ordinationi. Per altre vie possono tutta uia esser cō colpa. Et prima, per cagione del dispreggio, & alle volte mortale, & altre volte veniale, come di sotto à suo luogo si dirà. Secōdo per fragilità, cioè per cupidità, e disordinata affettione, percioche il cibo, & il mangiare dal canto suo, non solamente è buono, & lecito; ma ancora è per precetto di legge naturale per sostentare la vita; può tutta uia alle volte esser con merito, alle volte senza merito, & senza colpa: & all'incontro spesse volte con colpa, però che, se si mangia non solamente per sostentamento della natura; ma anco principalmente per vbidire detto comandamento della legge naturale, prendesi il cibo con merito. Se si mangia per sostentar la natura, & non per vbidire il precetto, senza merito, e senza colpa vsasi il cibo; ma si è principalmente per sodisfare il disordinato appetito della gola, sempre per l'ordinario è colpa veniale. Dico per ordinario; percioche se si trasgrediscono notabilmente le diuine, & humane obligationi, che obligano strettamente per tal cupidità: sarà tal trasgredimento mortale. Da quì si conchiude, che se il cibarsi alla natura necessario; è per diuin precetto ordinato: è peccato quando vien'egli dalla sensualità causato, & da lei principalmente nasce, molto più trasgredir dette ordinationi, statuti, & costitutioni per fragilità, ò alcun disordinato affetto sarà peccato veniale sempre ordinariamente. Terzo, dette trasgressioni saranno ancora con colpa veniale, quando la causa del loro trasgredire sarà negligenza.

La negligenza si è in due maniere, e quando ella è con colpa.

28 Conciosia cosa che la negligenza propriamente, è lasciare ciò, che non deue lasciarsi. Perciò in due maniere ella si distingue al nostro proposito. La prima è lasciare l'opera interiore, ò esteriore, che deue farsi per debito di conuenienza, ò di miglioramento, ò di perfettione, ouero di vtilità; ma non di necessità, & à questo modo lasciare, ouero trasgredire dette ordinationi, e statuti: non può esser colpa di negligenza; perche (come habbiamo detto) non vi è obligatione, ne debito alcuno di necessità à fare quello, che si è ordinato. L'altra negligenza è tralasciare alcuna delle debite circostanze delle opere nostre; peroche, acciò le attioni nostre siano buone, moralmente deuono essere accompagnate con le circostanze del fine, luogo, tempo, maniera, quantità, e di debita persona, come dicono communemente i Dottori. Perciò quantunque si possano pretermettere,

tere, senza colpa di negligenza tutte quelle operationi, che non siamo obligati, mandarle in essecutione per comandamento alcuno: nondimeno facendole, siamo tenuti farle buone, cioè con tutte le debite circostanze predette. Parimente volendole fare, siamo anco astretti, à volerle fare con tutte le medesime circostanze. La onde la seconda maniera della negligenza è lasciare alcuna delle debite circostanze in fare, & in volerle fare le dette nostre buone opere. Perciò dicono detti Dottori, che noi non fare l'oratione, discipline, & altre opere ordinate per detti statuti, ordinationi, & costitutioni; perche non obligano, senza ogni colpa le lasciamo. Ma se si fanno negligentemente, & si lascia alcuna delle debite circostanze; si pecca di negligenza; perche facendole siamo obligati farle buone, senza difetto alcuno di dette circostanze: & questa negligenza è intorno le opere buone fatte per negligenza difettuosamente.

29 *Può medesimamente l'istessa colpa di negligenza, essere intorno al volere fare dette opere; percioche non volere orare, ò far la disciplina, ò altre buone opere per dette ordinationi, & statuti disposti: perche non obligano à colpa niuna: non è peccato, nè negligenza alcuna. Ma volerle fare, & lasciarle per tedio, & increscimento (come spesso auuiene) è peccato, ma veniale. Dalle cose già dette seguita, che benche non osseruare, ò non vbidire le ordinationi, consegli, ammonitioni, & essortationi di Iddio, della Chiesa, della Regola, de' statuti, & di qualunque superiore si sia, sia senza colpa da canto loro, come ammonitioni, consegli, & essortationi; dall'altro canto tuttauolta per tre modi si sogliono trasgredire con peccato: cioè per dispreggio, per affetto disordinato, & per negligenza. Da qui anco ne segue, che auenga, che ogni opera buona, che è solamente di perfettione, ò di conseglio possa lasciarsi senza peccato: all'incontro pur'in tre modi si pretermetterà con peccato, come s'è detto; ma non si pecca quando si lascia per questo, che non siamo tenuti à farla. Però deue ogn'vno stare molto accorto, à non peccare così spesso per affetti disordinati, & specialmente di negligenza, potendo ageuolmente questi peccati schifarsi.*

Che per tre modi si trasgredisce con peccato, quello, che non ci obliga à colpa alcuna.

DELLA TRASGRESSIONE DE' PRECETTI, consegli, ammonitioni, e statuti fatta per dispreggio. Articolo IX.

30 V*Ltimamente, il disubidire suol'essere per dispreggio; & all'hora communemente dicono i Dottori, che non solamē-*

te

te è peccato mortale fare; ò non fare per dispreggio ciò, che s'ordina contra i precetti stretti; ma anco contra le ammonitioni, conségli, statuti, e decreti. Non s'intende pure ciò d'ogni dispreggio; perche Adriano, Altisiodoro, Gersone, Corduba, & altri Dottori assegnano quattro sorti di dispreggij.

Quando è p dispreggio.

Il primo largamente, & è ogni mala volontà, con la quale da Idio la creatura si volta; & à questo modo si dice communemente, che in ogni peccato vi è alcun dispreggio, almeno interpretato, non formale nè espresso.

Quattro sorti di dispreggij.

Il secondo, è strettamente, & non è altro, che non stimare la cosa tanto; quanto deue stimarsi ella da vero secondo il diritto giudicio; & di questo dispreggio, dice Giouanni Pirino, che dispreggiare altro non è, che per qualche maniera reputare alcuna cosa esser nulla, ò inutile, ò vile, ò meno giusta di quello, ch'ella è.

Gio. Pirino.

Il terzo, è più strettamente, & propriamente; perche altro non è, che non se ne curare, ne farne di quella stima alcuna; & à questa guisa dispreggiare vna legge, ò statuto, ò precetto, non è altro, che senza freno di temperanza correre per li campi della libertà contrafacendo, & niente curandosi dell'osseruanza di detta legge, ò statuto, ò precetto.

Il quarto modo, è strettissimo, & proprijssimamente, & è non solo non istimare qualche cosa formalmente, & interpretatamente, quanto dourebbe ella stimarsi; ma assai poco, & vilissimamente; anzi contra il Superiore, ò Prelato sua legge, ò statuto sdegnarsene, come vile, ò ignorante, ò empio, ò indiscrettionato, ò giouane, ò nouello nella religione, & si fatti: ouero quando per li sopradetti rispetti alcuno ricusa d'vbidire, & non vuol'essere soggetto, nè vbidire alla legge, ò Prelato: & per questa causa principalmente, cioè perciò non vbidisce, & trasgredisce la legge, ò precetto, perche non vuole vbidire.

31 *La onde peccare, ouero non vbidire per dispreggio, altro non è, che quando l'huomo fa, ò non fa, contra il precetto, legge, ò statuto: mosso da alcuno di queste quattro maniere di dispreggi. Et specialmente all'hora si dice fare, ò non fare; & tutto contra il comandamento, ò conseglio propriamente; quando si muoue per alcuno delli tre precedenti dispreggi. Et specialmente del primo, non è propriamente trasgredire per dispreggio; ma più tosto per cupidità, ò libidine, ò negligenza, ò d'altra simile causa. Per il che dice il Gaetano, che se il suddito sdegnato: non vuole fare ciò, che gli comanda il Superiore: solamente per non gli dare sodisfattione, e contento,*

Che cosa è peccare per dispreggio.

to, ò consolatione della cosa, che fà, ò per dargli con la sua disubidienza fastidio; non pecca per dispreggio, ma per sdegno. Perche non pecca, acciochè non sia al Prelato soggetto, ouero affine, che non vbidisca, ma acciochè non, se ne consoli il suo Prelato della sua vbidienza, ouero affine che gli dia disgusto con la sua disubidienza. Ma chi spesso fa altresì contra la legge, ò statuto: non pecca propriamente per dispreggio, benche à quello si disponga.

Et come nō si pecca per dispreggio.

32 Dico adunque, che fare, ò non fare contro la legge, ò statuto per lo primiero dispreggio, si pecca alle volte mortalmente, & alle volte venialmente, secondo la materia, & qualità del precetto, come si è detto di sopra; perciochè questo dispreggiare non è altro, che l'istesso peccato contro la legge, ò statuto fatto. Dico oltre acciò, che fare, ò non fare contra la legge, ò precetto: mosso dal secondo dispreggio: peccasi parimente alle volte mortalmente, & alle volte venialmente, secondo la qualità, & materia del precetto, ò legge, ò statuto, ò consiglio del Prelato, ò dell'huomo, che comanda, ò consiglia; ouero secondo la quantità, ò qualità del vilipendio, ò poco, ò meno stima, tutte queste circostanze bene considerate. Per il che Gersone, Gabriele, & Scoto affermano, che chi dispreggia à questa seconda maniera i consegli d'Iddio pecca mortalmente, non stimandoli migliori, che l'opposito loro, cioè che viuere in pouertà volontaria: non sia migliore del non viuere in quella, & così de gli altri. Così medesimamente, chi notabilmente vilipende i ragioneuoli statuti, ordinationi, consegli, & ammonitioni de' suoi Prelati, ò l'istessi Prelati, ò l'attioni, e parole loro, ò l'auttorità; benche non sia così graue mortale, com'il vilipendio de' consegli d'Iddio, pecca tuttauia mortalmente. Finalmente ogni notabile vilipendio di ciascun'huomo, è peccato mortale, non solo, quando formalmente, cioè con intentione di suilire il prossimo lo sprezza, ò poco lo stima, ò lo fa poco, ò niente stimabile appresso gli altri; ma ancora ogni volta, che materialmente, cioè inauertentemente ciò fa con notabile dishonore di quello: facendolo appo gli audienti huomo di poco, ò nulla stima.

Quando nō si obedisce p lo primo dispreggio.

Quando è p lo secondo.

33 Dico terzo, che fare, ò non fare contro i precetti, leggi, ò statuti: mosso dal terzo dispreggio, secondo i predetti Gersone, Adriano, & Corduba, alle volte è mortale, & alle volte veniale, quando per tal sprezzamento si trasgrediscono non solamente i stretti; ma anco i larghi commandamenti. Quando dunque in tal guisa sono dispreggiati, che non, se n'haue d'essi pensiero, nè si stimano, nè in maniera alcuna seruono; come che, se precetti non fussero; tale vilipendio è mortale; & specialmente, se oltre acciò si rifiuta la loro disciplina;

Quando è p lo terzo.

plina; & all'hora è suilimento propriissimo, cioè il quarto, & ultimo. E medesimamente mortale peccato, quando per tal dispreggiare, cioè di non stimarsi, come, & quanto si dee, non si osserva, ò si trapassa lo statuto: ilche egli è, quando allo dispreggio, se gli aggionge la pertinacia di rifiutare la disciplina, e dottrina del medesimo statuto, ò legge: ma senza tal pertinacia non è peccato mortale cotale dispreggio, ma solo graue veniale. Finalmente tutta uolta, che con tale suilimento, se dispreggia l'auttorità del Prelato, che conseglia, ò ammonisce: è parimente mortale peccato. Ma quando non l'auttorità; ma solamente i suoi consegli, & ammonitioni si sprezzano: se sono io dico di riuerenza, cioè non uuole comandare; ma solo consegliare: dourebbe tutta uolta il suddito vbidire, ma perche conosce egli, che non è tenuto necessariamente vbidire, e fare ciò che gli è detto; però non cura vbidirlo: Come, quando gli dice il Superiore, che suoni la campana, che vada presto in Coro; & simili essortationi, & consegli: si pecca solamente venialmente. Ma se il conseglio è di cose necessarie alla salute, come à dire il Prelato per vietare lo scandalo vuole più tosto consegliare, che comandare, e perciò ammonisce il suddito, che vieti le conuersationi scandalose, che non dia le cose del luogo, & si fatti: all'hora il suilire de tali consegli, & non vbidire per tale sprezzamento è mortale peccato. Ma se'l conseglio è di perfettione, cioè l'ammonisce le cose, che senza niuna colpa si possono lasciare, cioè che faccia discipline, digiuni, vigilie grandi, & si fatti; & il suddito non vuole farle, perche sono di perfettione, & non è tenuto farle: non pecca non volendo vbidire, perche non è tenuto.

Quando per lo quarto dispreggio.

34 Dico quarto, che fare, ò non fare contro i precetti, ò consegli, ò ammonitioni, ò statuti per dispreggio propriissimo: sempre mai è peccato mortale; Così parimente dispreggiare qualunque huomo; conciosiacosa, che in questo sempre si dannifica il prossimo notabilmente, nella sua debita estimatione ouer'honore, ò auttorità, ò soggettione; & ciò non solamente quando con questa formale intentione deliberatamente di danneggiare il prossimo notabilmente; ma etiandio, quando effettiuamente in cose notabili per tale vilipendio, senza tale formale intendimento deliberatamente, se gli fà detrimento. Similmente, quando per tal sprezzamento la legge del Superiore, ò stretto, ò largo precetto, ò conseglio, ò ammonitione, si sprezza, ò statuto ragioneuole egli sia. Molto più grauemente si pecca, tutta uolta, che le leggi, ò consegli sono di Iddio, come dicono Scoto, Gabriele, San Bonauentura, Corduba, & communemente i Dottori.

Perche

Perche questo modo di dispreggiare è ingiurioso, & è tenuto l'huomo à voler esser soggetto alli conseglì, come consegli; percioche persuadono il bene, & riuerirsi debbono, come quei che sono migliori del lor'opposito; benche non siamo tenuti con l'opera adempirgli.

Il quarto dispreggio è in due guise.

35 MA è da notarsi, che questo dispreggio (secondo il Gaetano) è in due maniere; Vno è semplicemente, & egli è, quando il suddito non vuole (come s'è detto) assolutamente vbidire, nè essere in quella legge, ò statuto soggetto: L'altro è per vn certo modo di dispreggio, & imperfettamente; & è, quando sprezza, ò non vuole in cosa di poco, & determinatamente il suddito vbidire, cioè con preparatione d'animo d'vbidire se assolutamente comandasse, ò conseglíasse il Superiore. Percioche chi con tale preparatione dispreggia, & non vuole vbidire, non è dispreggiatore assolutamente della legge, ò del conseglio, nè del Superiore, nè dell'huomo, dicendo: Per essempio il Superiore, chiude l'vscio, ò altro simile; il suddito per non vbidirlo no'l fa per esser cosa minima, ò sene sdegna leggiermente; nondimeno è apparecchiato vbidirlo, non pecca egli mortalmente; percioche non dispreggia semplicemente il comandamento del Prelato; ma per vn certo modo, per essere cosa minima; peroche non trasgredisce il suo precetto per fare contro quello; ma solo con questa conditione, cioè che è cosa minima quella che'l Superiore comanda; perche sà probabilmente, che'l Prelato non haue totalmente animo di comandare, nè di ammonire per essere cosa minima, Come ne ancora è in colpa mortale; chi robba cosa minima per essere in valore minima, di maniera, che l'essere minima cosa non solamente scema l'essere, ouero l'essenza della materia, che si comanda, ò conseglia; ma diminuisce ancora l'essere del precetto, & conseglio, però sarà sprezzare imperfetto, & solamente colpa veniale: per ilche, come voler peccare venialmente deliberatamente, non è colpa, se non venialmente: così anco volere disubidire deliberatamente per dispreggio di cosa veniale, non è più che veniale, & all'incontro, chi sprezza in questa vltima guisa semplicemente, perche non vuole vbidire, ò essere soggetto al suo Superiore; & non perche la cosa, che gli comanda, ò conseglia è minima; nè perche in tal cosa non è tenuto vbidirlo, nè perche la cosa comandata, ò detta non è ragioneuole à farla; ma solo assolutamente; perche non vuole vbidire, ò perche à tal Superiore non gli vuole essere soggetto: sempre mai pecca

m... talmente come dice detto Gaetano. Laonde chi al detto, & comandamento del suo Prelato, ò Superiore, che gli dice. Smorza la candela, ò altro simile, non lo fa per non vbidirlo; & non perche è cosa minima ciò, che gli viene comandato; ne perche non è tenuto farlo necessariamente; ne perche conosce, che'l Superiore non lo comanda, come obligo; ne perche stà conturbato, ne per altro simile rispetto; ma solamente, perche non vuole vbidire, nè vuole essere soggetto à chi lo comanda: pecca mortalmente.

Quando il dispreggio è veniale, & quando mortale.

36 Dico ancora, che tutto ciò, che si è detto del dispreggio, s'intende, quando è con animo deliberato; ma s'è solo repentinamente per vn subito moto, senza totale deliberatione pecca venialmente. Oue è da notarsi (come dicono Gersone, & il Corduba) che se'l Prelato comanda al suddito turbato, ouero occupato; & gli risponda egli per vn subito moto impetuosamente. Lasciatemi stare, niente farò per voi, doppò ritornato in se stesso, si pente, & fa il comandamento del Superiore, se'l fa vna, ò due, ò tre volte pecca solo venialmente. Ma se per mala consuetudine suole così rispondere al Prelato; pecca mortalmente; percioche deue efficacemente resistere à questa sua mala inclinatione. Si che ricascandoui così spesso, è segno, ch'è habituato in tal vitio, & non pecca per repentino muouimento; ma per vero vilipendio interpretatiuo. Finalmente nota, che tutto ciò, che si è detto in questi precedenti articoli dell'vbidienza, e trasgredimento di quella: non è di mio capriccio; ma tutto si è fedelmente tratto, & quì à proposito ordinato dal Corduba, da lui da famosi Dottori dottamente raccolto. Il che s'intende dell'vbidire, e tralasciare de' precetti stretti, & larghi, consegli, ammonitioni, e statuti de' Prelati della Chiesa, delle Regole dell'Ordine, & di Dio.

Gersone. Corduba sopra q. 3.

Cord. oue sopra c. 10.

ESPO-

ESPOSITIONE
DEL SECONDO CAPO DEL I. PRECETTO.

SE alcuni vorranno pigliare questa vita, & verranno à i Frati nostri; i Frati li mandino alli suoi ministri Prouinciali, à i quali solamente, & non ad altri, si concede licenza di riceuere i Frati.

In questo precetto si contengono quattro cose, & per osseruarsi il primo, tre cose sono necessarie. Art. I.

1

Osciache nel primo capo, pose il Beato Francesco li tre sostantiali fondamenti dell'Ordine de' Frati Minori; adesso in questo secondo capo, comincia ad istruirci di quegli, che deuono entrare all'Ordine, e loro qualità: e come li Prelati, e Frati debbono recarsi intorno a essi. Laonde quiui pongonsi dieci precetti, secondo il modo; & numero prima determinato, prendendo qui, & altroue: questo nome precetto largamente per ogni cosa obligatoria à peccato mortale: & nel primo del medesimo capo quattro cose si contengono. Primieramente si comanda, che coloro, che verranno a' nostri Frati per essere riceuuti à questa vita, & nostro ordine, si mandino a' suoi Ministri Prouinciali. Secōdo, si prohibisce à tutti i Frati fuori de' Ministri Generali, & Prouinciali riceuere Frati all'Ordine. Terzo, comandasi la licenza d'accettare Frati all'Ordine concedersi solamēte à detti Ministri Prouinciali. Vltimo, che la podestà ordinaria di tal riceuimento sia del Ministro, & Capitolo Generale. Quanto al primo, benche i Dottori dell'Ordine, che furono auanti di Clemente V. cioè i quattro Maestri, & Vgone, & l'espositione de' Santi Padri, & dello Speculatore, dichino, che sia solo instruttione di tutto ciò,

Che in questo precetto si comādino quattro cose.

Li quattro Maestri, Hugo. cap. 2. e la sposit. di Sāti Padri.
Lo Specul. 2. olf. 11.

Clem. 5. oue pra.

che deue farsi: nondimeno gli altri spositori, & specialmente Clemente V. affermano, che sia precetto; perche dice iui Clemente, che tutto quello, che appartiene intorno al vestire i Nouitij sia obligatorio: fuori di ciò che tratta del Caparrone.

Tre cose bisognano per osseruare questo precetto.

Tre cose sono necessarie acciò i Frati sieno tenuti osseruar questo precetto.

2 E*T nondimeno acciò, che siano i Frati obligati ad osseruarè questo primo, come obligatorio egli è mestiero primieramente, che quella Prouincia à quale vengono i secolari, ò altri Religiosi à pigliare questa vita, & all'Ordine: se viua riformatamente. Conciosiacosa, che in tutto l'Ordine si viua sformatamente, nè mai fu, nè mai Iddio permetterà, che sia; ma che in alcune, ò alcuna Prouincia, ò Custodia si viua sformatamente non è cosa malageuole, e più ageuole in vn luogo, ò Conuento: non però si viue sformatamente in tutto l'Ordine. Il Corduba dice, che la Religione sformata è quella nel la quale si viue in mortale trasgressione della Regola, ò della diuina legge, come può essere alcune Religioni: le quali viuono malamente nō secōdo la Regola loro promessa: Il che deue intēdersi, quando la cōmunità, cioè la maggior parte viuono sempre, ò per lo più in stato di peccato mortale per lo trasgredimento almeno d'vn obligatorio, ò voto, che si sia il voto, ò precetto. Et però non credo, che sia, ò possa dirsi sformata quella Religione, nella quale la maggior parte stà sempre in buono stato, auenga, che alcuni pochi sempre mai, ò almeno per il più stiano in stato di dannatione, & altri souente caggino, e spesso si leuino, & altri più, & meno rado; & tutto ciò con tal variatione la maggior parte sempre stà in buono stato, auenga, che non siano tuttauia i medesimi. Percioche non è necessario, che la maggior parte sia di quei, che non mai pecchino mortalmente, ouero rarissime volte; l'istesso deue dirsi d'vna Prouincia, ò Custodia, ò Conuento, ò luogo, nel quale si viue sformatamente. Hor quindi ageuolmente trar si puote; quale Religione, ò Prouincia, ò luogo può dirsi riformato, & riformatamente viuere, & quali nò.*

Cord. oue sopra, c. 2. q. 4.

Quale Prouincia è sformata, e quale nò.

3 *Quando adunque per euidenti segni vedesi, che in tutti, ò quasi tutti i luoghi, e Conuēti d'vna Prouincia, ò Custodia la maggior parte de' Frati per lo trasgredimento d'vn medesimo precetto, ò voto, ò diuersi stanno sempre in mal stato: quātunque nō sempre li medesimi, e de' tali trasgressioni non pare che ve ne sia, ne speri facilmēte assai probabilmēte rimedio. Nō possono in modo alcuno i Frati, nè in-*

nè indurre, nè mandar persona alcuna a' Ministri Prouinciali à vestirsi con cotale Prouincia, ò Custodia senza peccato mortale, come dice espressamente il Corduba, e meglio dopò si dirà. Auuerti, che dico; quando in tutta, ò nella maggior parte della Prouincia così si viue. Però che, quando la sformatione egli è in vn luogo, ò solo in alcuni non è tal'hora così euidente pericolo della dannatione di quello, che viene all'Ordine ne etiamdio è all'hora peccato, ne persuadere, ne mandare persona alcuna à quell'Ordine à farsi iui Religioso.

Quando nõ si deue mandar alcuno nouitio à vestirsi da alcuni Ministri, ò Prouincie.

Il Cord. oue sopra art. 2. q. 4.

Ma auuerti bene, che dissi, quando non vi è assai probabile speranza di riformarsi; percioche, quando si tratta di riformatione, & probabilmente si spera è tale, che da vero donerà, e che sia vero riformamento, potranno almeno scusarsi dal peccato mandandogli al Ministro di tale sformata Prouincia. Ma non mandandoglilo: perche dubitano della riuscita di tal riformatione, non peccano, anzi peccheriano mandandoglilo, quando da vero ne dubitassero. Secondo è necessario ad esser'i Frati tenuti à questo precetto, che chi viene all'ordine sia atto ad essere riceuuto, & idoneo allo nostro Ordine, & non habbia impedimento veruno. Terzo, che venghi spontaneamente, non sforzato da alcuno: per il che mancandosi; vna di queste tre non sono tenuti i Frati per ragione del precetto mandargli à suoi Ministri Prouinciali per riceuergli al nostro Ordine.

Nessuno si può indurre, se non nella religione riformata.

COME DALLE COSE GIA DETTE, NE SEguitano tre cose principali. Art. II.

4 Dalle cose predette, ne segue primieramente, che i Frati non deono, ne possono senza mortal peccato, ne indurre, ne riceuere all'Ordine persona alcuna in quella Prouincia, ò Custodia, nella quale si viue disformatamente nel modo già detto. Il che il Corduba afferma, & prima di lui il Gaetano, e S. Tomaso, oue dicono, che non debbe persuadersi persona veruna d'entrare in alcuna Religione, se non nella riformata; nella quale riformatamente si viue. Poscia che da parte della Religione si ricerca, che in essa si viua secondo la Regola, & con buono essempio; affine che l'introdutto

Cord. oue sopra q. 4.
Il Gaetano e S. Tho. 2. 2. q. 189.

habbia occasione in tutto il tempo di sua vita, di andare sempre in meglio. Percioche, se i maggiori viuono tepidamente, & tra i minori vi è molta relasciatione: in vero vi soprastà pericolo di scandalo nella persona indotta, mentre vede altrimente, che pensaua, & gli era detto; benche non con buggia dello persuadente; ma semplicemente l'hauesse indotto, essaltando la sua Religione: nondimeno per hauerla tanto essaltata, fu disposto ad entrarui. Però tutta uolta, che si persuade alcuno in vna Religione: deuesi anco dargli le difficoltà, & l'imperfettioni, che in essa vi sono; conciosiacosa, che sempre mai ve ne sono. Laonde indurre alcuno à tal Religione, ò Prouincia, ò Custodia disformata è opera da se mala; conciosiacosa, che altro non è, che loro peccati dirittamente cooperarsi, e dargli cagione di loro molto vicino scandalo; auuenga, che la Chiesa permissiuamente soffrisca tali Religioni, ò Prouincie, come ancora altri mali, cioè luoghi publici di meretrici; & somiglianti ragioneuolmente soffrisce. Da quì nasce medesimamente, che non è lecito persuadere persona veruna obligata à vna Religione meno perfetta, che entri à vna più perfetta, se non, quando la maggiore: è più perfetta è da vero, & in atto riformata, & viuesi in lei secondo la Regola. Perche quantunque effettuatamente dal canto suo, ò per debito di ragione sia maggiore: è ancora mistiero, che riformatamente si viua. Ciò il Gaetano afferma, & tiene, & Corduba parimente ne' luoghi citati.

Non si può persuadere di passare ad vna religione più perfetta, se non, quādo da vero riformatamente in lei si viue.

Prouasi questo con auttorità, & esempi.

5 P*Roua anco tutto questo con auttorità, & essempi, ini il Corduba. Con auttorità, perche disse Christo:* Væ vobis Pharisæis, qui circuitis mare, & aridam, vt faciatis vnum proselytum, & cum feceritis, facitis eum filium gehennæ. *cioè, guai à voi Farisei, che circondate il mare, & la terra per fare vn nuouo Giudeo: & poiche il Gentile l'hauete fatto Giudeo, lo fate figlio dell'Inferno. Trasene da queste parole, che tanto chi induce alcuno à vna Religione, ò Prouincia, ò Custodia sformata, nella quale non si osserua alcun de' voti, ò precetti della Regola: quanto ancora il Prelato, & altri, che lo riceuono, pecchino mortalmente. Conciosiacosa, che la commune regola de' Dottori è, che ouunque nella sacra Scrittura ponsi questa parola, guai. Significhi pena dell'inferno, e trasgressione di mortale peccato.*

S. Matth. ca. 23.

Prouasi medesimamente con ragione, & essempi. Perche, se alcuno

no dimandasse da me vn cibo, pensandosi essere buono, & hauerne sanità; & sapendo io esser'egli auuelenato, gli lo desse à mangiare: non gli manifestando, che sia auuelenato, non saria io cagione della sua morte, e degno di essere priuo di vita per hauerglilo dato, e tacciuto? Et oltre acciò, s'alcuno volendo entrare dentro vna casa, oue io sò, che vi è vno crudel Leone, che si mangierà chiunque vi entrerà; ouero, che vi è nascosto il suo nemico: & io gli aprissi, & niente gli dicessi del Leone, ò del suo nemico, non sarei io in colpa della sua morte, & euidente pericolo da occorrere? Così ancora similmente, se alcuno venendo alla Religione semplicemente con animo di saluarsi, & di procacciar la sua salute essere migliore, che nel secolo, oue sono di mortali peccati pericoli senza fine per la commune, & molta trasgressione mortale, non sapendo costui. La sformatione, e gli innumerabili pericoli, che in tale religione vi siano, come potranno scusarsi dalla mortale colpa il Portinaio, cioè il Prelato, ò altri, che lo fanno entrare, & l'introducono in tale mortifera Religione; perciò in niun modo potranno, ne il Prelato, ne altri, che gli lo fanno entrare, scusarsi dalla mortale trasgressione.

6 *Et è parimente d'auuertirsi, che tutto ciò, si dice di quelli, che non sono molto ferventi di spirito, ne molto atti, e disposti in tal Religione. Ma indurre, & riceuere questi tali molto ferventi, & atti alla Religione: prima informandogli di tutto quello, che han da promettere, e de' gran pericoli, e di tutto ciò, che deono guardarsene per saluarsi: non è peccato; ma è bene. Perche Iddio spesso chiama alcuni all'ordine, ò à tali Prouincie, ò Custodie sformate, acciochè in tutto, ò in parte reformino, & rinouino la vita riformata. Riceuerli dunque, con questa speranza tali ferventi di spirito è bene. Questo dice il Corduba. Dalle cose predette il Corduba nel luogo citato conchiude due cose. Prima, che impedire alcuno di entrare nella Religione in generale, ouero in questa, ò quella in speciale; alle volte è con peccato; alle volte nò, conforme alle cose dette di sopra. Il che anco afferma Gersone, dicendo, che si può con sincero, & retto conseglio dissuadere l'ingresso della Religione ad alcuni à tempo: & altri à sempre; quantunque debba vsarsi modestissima cautela nel persuadere. Secondo, che se in questa nostra Religione si viuesse communemente sformatamente contro la Regola, hauendo troppo distrattione, & sollecitudine, & non volessero contentarsi i Frati dell'vso moderato delle cose; & il precetto della pecunia non si osseruasse, come sono tenuti, secondo la Regola, e dichiaratione del Papa, e della Chiesa, & si fatti, che non sarebbe lecito all'hora, nè indur-*

Quali si possono riceuere nella religione, ò prouincia sformata.

Quando può impedirsi l'entrare nella religione.

Gersone trattato de perfet. relig. consider. 2.

re, nè riceuere alcuna persona à tali Prouincie, ò famiglie, se non come si è detto, cioè di tal feruor di spirito, che se ne sperasse da quelli riformatione. Et che tale stato, e maniera di viuere sformato è molto più imperfetto dello stato d'vn'altra Religione più larga, oue riformatamente si viue con l'entrate, come più largamente altroue determineremo più sotto. Questo dice egli.

Prouasi, che non tutti sono atti ad esser religiosi, e specialmente alle migliori.

Non si possono persuadere, ne riceuere alla religione li inanimiti.

7 S*Egue secondo, che non si possano, nè persuadere, nè riceuere in Religione veruna; coloro, che non sono disposti, & atti, & idonei ad essere Religiosi di quella Religione, alla quale s'inducono, ò riceuono. Che non tutti siano disposti ad essere Religiosi, & specialmente in quelle Religioni, che sono le migliori, e di più perfetto stato, appare da quel che disse Christo in San Luca.* Quis volens turrim ædificare, non prius sedens computat sumptus, qui necessarij sunt si habeat ad perficiendum, ne posteaquam posuerit fundamentum, & non potuerit perficere, &c. *quasi dicesse; Chi di voi volendo edificare vna Torre, non considera bene primieramente, se tenga tutta la spesa necessaria à finire la fabrica; acciòche dopò, che habbia cominciato à fabricare, non la potendo fornire tutti quegli, che lo veggono non lo beffeggino, dicendo. Costui cominciò ad edificare, & non potè compire? Così medesimamente à ciascuno, che vuole edificare la Torre della perfettione Religiosa, gli è ispediente prima ben considerare, se hà tutta quella attitudine, buone qualità, e dispositioni; le quali sono necessarie ad vn vero, e buono Religioso di tal religione à quale intende entrarui. Perche cominciando la fabrica, cioè pigliando l'habito religioso, non la potendo fornire con la debita vita religiosa al suo stato conueniente sarà, & da gli huomini, e da' Demoni schernito; anzi nell'inferno confuso, che hauendo preso l'habito della Religione malamente visse. Oltre acciò dice il Signore in San Matteo.* Sunt Eunuchi, qui se castrauerunt propter regnum cœlorum, sed non omnes capiunt verbum hoc, qui potest capere, capiat. *Quasi dicesse: Sono alcuni, che osseruano castità per amor di Dio, e del Regno celeste, ma non tutti possono farlo; faccialo chi può. Quì dimostra, che non ogn'vno può essere Religioso; perche non ciascuno può osseruare castità. Et nell'Ecclesiastico, dice il Sauio:* Altiora te ne quæsieris. *Cerca cose alte più di se stesso, chi vuole promettere d'osseruare consegli Euangelici,*

S. Luca c. 14.

S. Matteo c. 19.

Ecclesi. c. 3.

quali

quali non è sufficiente osseruargli. Perche non tutti possiamo ogni cosa, ne ogni cosa buona conuiene à ciascuno.

8 *Ne anco dee indiscrettamente, & temerariamente fidarsi della gratia, & fauore di Iddio; ma debitamente, & con molta discrettione; altrimente non vi sarebbe promissione alcuna stolta, fatta à Dio da colui, il quale confidandosi in Dio promettesse, ò facesse voto, ò si mettesse à fare, qual si uoglia opera molt'importante di conseglio, com'è il voto della Verginità, ò del Martirio, & somiglianti indiscretamente, non essendo atto. Il che appare essere falso, & contro quello, che dice il Sauio all'Ecclesiastico:* Displicet Deo infidelis, & stulta promissio. *La promissione infedele, è quella, che non si osserua; la stolta, (come dice Gersone) è colei, che non è condita co'l sale della discretione. Perciò egli dice essere cosa stolta, entrarui senza prima ben consegliarsi, ouero entrarui nella prima inspiratione, che egli hà. Così parimente consigliare à tutti, & indurgli indifferentemente ad essere Religiosi, è cosa stolta, conferma l'istesso il Gaetano, il medesimo afferma il Corduba.*

Ecclef.c.5.

Gersone nelle reg. mora. lett.K.

Gaet.2. 2. q. 189. Cordub. c.2.q 2.

QVAL SIA LA BVONA DISPOSITIONE DEgli Entranti. Art. III.

9 L*A buona dispositione, che si ricerca à colui, che desidera farsi Religioso (come dice San Tomaso, il Gaetano, & il Corduba ne' luoghi predetti) è questa, cioè, che voglia lasciare efficacemente ogni affetto, che hà, ò si potrebbe hauere à cose mondane, & carnali, all'honore, alle ricchezze, alle delitie della propria volontà, e simili con proposito di seruire Iddio humilmente. Laonde, se l'huomo non haurà perfettamente tale annegatione, & dispreggio; ma mediocremente, gli basta, che ponghi in Dio ogni sua fiducia, di sostenere nella Religione tutto quello, che è necessario all'essere vero Religioso di tale professione; e con tal confidenza, & intentione buona entrare per prouare, & essere prouato se potrà osseruare tutto ciò, che hà da promettere. Questo dicono i predetti: Et oltre di questo aggiugne Gersone, che debbia attendersi, che chi vuole farsi Religioso non habbia naturale inclinatione, ouero complessione molto notabilmente contraria all'osseruanza della Religione, nella quale intende entrare; & che non sia di sua natura assai leggiero, & incostante. Perche tali habiti, & complessioni, & inclinationi assai gagliardi, & somiglianti; benche non necessitino l'huomo, grandemente, pure l'inclinano al male, & l'impediscono dal bene. Percioche (come si vede*

S.Th. oue sopra ar.3. Gaet, & Corduba, oue sopra.

Gerso. tratt. de passionib. animæ, consider.18 & 19.

Quali sieno gli inhabili nella religione.

de per esperienza) l'huomo segue communemente la naturale incli natione, & habiti molti forti, & gagliardi; & perciò costoro, se non sono mossi alla Religione con gran feruore di spirito, e che probabilmente si speri di loro perseueranza; & che saranno mossi da Iddio, e dalla sua gratia; non deueno entrare in quella Religione, che è contraria alla sua forte inclinatione, ne meno debbono altri persuadere ad entrarui. poscia che in altro stato potrebbono ben saluarsi; ma in queste tali Religioni per la sua indiscretione, e fragilità entrarui, è temeraria confidenza in Dio, & probabilmente vi è pericolo di dannatione: iui irreligiosamente viuendo, ò pure da quella malamente vscendo. Percioche (come dice l'istesso Gersone) souête il demonio mette in mente buoni propositi, cioè à quelli, che conosce, che per loro fragilità, ò indispositione finalmente cascheranno malamente; gli persuade il mettersi à fare operationi buone, e di conseglio per fargli poi malamente cascar'in peccato.

Gerso. all'Alfabeto 70. tratt. de diuersis diabo. tentatio.

Come si deono indurre alla Religione gli idonei.

10 Segue terzo, che quantunque non si debbia, ne possa sforzar persona veruna all'entrare, nè in questa, nè in altra Religione, si possono pure per mezzi leciti indurre ad intrare, ò in questa, ò in altra Religione: tutte quelle persone, nelle quali probabilmente si conosce esserui le buone qualità, & naturali inclinationi, & complessioni conferenti à questa nostra, ò altra Religione; per le quali si spera probabilmente viuere in essa religiosamente, & conforme alla sua professione. Et però non solo non si dee indurre violentemente; ma ne anco molto, se non leggiermente, ch'entrino, ò faccino voto, ò professione in tal Religione: Ne si deuono introdurre specialmente con doni, ne con preghiere per vietare gli scropuli di simonia. Ne parimente, si deueno indurre per buscie troppo laudando; questa Religione, nè altre vituperando. Et per questo dice il Corduba. Et la Regola in questo luogo, se alcuni vorranno pigliare questa vita, & verranno à nostri Frati. Non, che non possiamo con debita maniera indurre, e trar'i disposti, & idonei alla Religione: ma come dice San Bonauentura quiui, & l'espositione senza titolo) accioche si accenni in questo, che da parte di quelli, che entrano l'ingresso loro sia per ogni modo volontario, & presentialmente ricercato.

Cord. oue sopra q. 2.

S. Bonau. e la sposit. senz. tito. oue sopra cap. 2.

Come

Come è, chi pecca mortalmente contra questo precetto.

11 *TRaesene dalle cose predette, che peccano mortalmente contro questo precetto, e della diuina legge: tutti quei Frati, che non mandano a' loro Ministri Prouinciali, ò ad altri, c'hanno podestà di vestire quei, che vogliono entrare in questa: concorrendoui le tre predette conditioni, cioè che venghino spontaneamente, che siano atti, & disposti ad essere Frati Minori: & la Prouincia, ò Custodia viua riformatamente, come si è detto. Peccano anco mortalmente quegli, che consigliano, ò inducono ad entrare in quella Prouincia, ò Custodia, oue sformatamente si viue: Oltre acciò quelli, che persuadono à venire all'Ordine coloro, che sono indisposti, & non atti à far questa vita. Et finalmente peccano mortalmente, & fanno contra questo precetto quelli, che con prieghi violenti, ò con minaccie, ò doni, ò violente persuasione l' inducono à vestirsi.*

Nota bene.

A CHI PER LA REGOLA E DATA LA PODestà di vestire. Art. IV.

12 *DIcemmo, che questo precetto prohibisca secondariamēte, che nessuno ardisca riceuere Frate all'Ordine, se non i Generali, & Prouinciali Ministri, perche il negotio di riceuere all'Ordine, è sì importante, e sì principale, che volena la Regola, che ninn'altro potesse riceuere, che questi. Percioche accettare solo quelli, che sono molto ben disposti, & molto atti à questo Ordine, & all'incontro licentiare, & scacciare ciascun che all'istesso non gli è atto; ricercarsi prudenza, discretione, prattica, & isperienza molto grā de sopra la prudenza, e discretione di chiunque Prelato di qualunque altra Religione. Conciosiacosa, che essendo questa nostra religione in stato assai piu alto, & più eminente sopra ogn'altra Religione, come tengono communemente i Dottori del nostro Ordine: & cōmunemente le naturali inclinationi, & complessioni de gli huomini, & habiti vitiosi molto contrari gagliardamente all'osseruanza di voti, & precetti della Regola non possono conoscerle, se non esperti huomini. Però reputò il nostro Padre S. Francesco, questa auttorità non si douer concedere ad altri Frati dell'Ordine, se nō à Ministri Prouinciali; douēdo riputarsi più habili, & idonei, & atti de gli altri in questa Religione. Si prohibisce dūque, p ogni modo à qualūque Frate dell'Ordine, che fuori di detti Prouinciali, & Generali Ministri nessun'altro Frate possa, ouero ardisca riceuere Frati alla religione.*

Che

Che la licenza di riceuere Frati si concede solo à Prouinciali Ministri.

13 *TErzo, vietasi al General Ministro, si parimente al Generale Capitolo (alli quali tacitamente dà la Regola ordinaria, & piena podestà di raccogliere all'Ordine) che non possano in guisa alcuna, concedere licenza di accettare Frati, se non à Prouinciali Ministri. Ma intorno à questo, vò, che non si a nascosto, che vi sono due opinioni. Vna tiene, che per la Regola sia data podestà ordinaria à detti Ministri di riceuere Frati alla Religione: & questo par, che espressamente tengano li quattro Maestri, dicendo. Intorno questo articolo fu da Frati dubitato, se i Prouinciali Ministri questa licenza possano concederla a' loro Vicari, quando vanno al General Capitolo. Et l'Apostolica spositione dice di nò; conciosiacosa, che ne anco ad essi Ministri gli è ciò permesso, se non, quando gli è concessa speciale licenza; alli quali come il Generale Ministro può concedergli la così ancora potrà leuarla. Nondimeno auanti questa espositione, essi Ministri pensauansi per questo Capitolo hauere podestà ordinaria di riceuere Frati; nel quale articolo par che questa spositione hauesse ristretto l'intendimento della Regola. Hugone medesimamente dichiarando detta parola dice; Per queste parole donasi auttorità alli Ministri di riceuere Frati; percioche questa parola:* Concedatur. *E di concessione data, ò da darsi. Ma più à proposito, e guadagno spirituale si deue intendere essere data; percioche simile modo sotto si soggionge dicendo. Habbiano licenza i Ministri mandargli ad alcuni timenti Iddio. Conciosiacosa, che nō perche dice (Habbiano licenza) dee comprendersi, che l'habbino da altri questa licenza; ma è vn certo parlare figuratiuo, & molto figuratiuo; perche per la parola d'auuenire, si accenna la licenza data de presenti. A questo modo è detto, dunque, gli sia concessa licenza di riceuere, che siano parole della Regola, che concede licenza. Et à questa maniera, solo i Prouinciali, hanno ordinaria podestà per la Regola di riceuere Frati alla Religione. Et perciò possono alle volte, se gli pare espediente, commettere l'auttorità loro di riceuere: & questo trouai essere osseruato da detti. Il che inuestigando da gli antichi, che erano stati Ministri nel primitiuo tempo del nostro Ordine; mi han detto, che auanti detta espositione Apostolica, i Prouinciali per l'vfficio loro raccoglieuano senz'alcuna speciale commissione fattagli, & questa loro auttorità à gli altri commetteuano.*

Due opinioni intorno la potestà di vestire.

Quattordici Mastri sopra la reg. c. 2.

Hugo. qui c. 2.

Perche

Peroche in tutto il mondo riceuere solo il Generale; & questa podestà commetterla solo à pochi, & non ad altri per alcun caso particolare per qualunque necessità, che fusse: nè la Regola, nè la ragione pare che lo persuada, questo egli iui afferma. Oue espressamente tiene, che così sia la propria mente della Regola. Ma i quattro Maestri non così chiaro l'accennano; perche dicono, che in questo articolo l'espositione pare restringere il sentimento della Regola. Ilche si può intendere stringere l'intendimento, inteso auanti detta espositione da' Frati, & non della mente della propria Regola.

14 L'altra opinione è, che la Regola non doni questa auttorità alli Ministri; ma che gli sia concessa dal General Ministro, se gli parerà ispediente, & così tiene Gregorio IX. & così dee tenersi; poiche non si debbe tenere per vera la spositione de gli altri Dottori; oue in contrario vi è quella de' Sommi Pontefici a' quali appartiene dichiarare, & chiosare le Regole de' Religiosi, come fu detto altroue. Et questo anco tiene espressamente Pietro Giouanni, oue quì dice. Che questa espositione di Gregorio è retta, & proualo dicendo, Che non dice la Regola, che questa ricettione la conceda a' Ministri; ma solo, che ad essi soli sia concessa. Onde per la Regola appare, che sopra questo non gli è stata concessa po destà ordinaria. E manifesto dunque, che la terza cosa, che quì si comanda è che'l Generale Ministro, & Capitolo anco Generale non concedano ad altri questa licenza, se non à Prouinciali Ministri.

Greg. IX. nel l'ispos. della regola.

Pietro Giou, oue sopra ca, 2.

Ma hoggidì la podestà di riceuere Frati è, ordinaria anco medesimamente a' Prouinciali Ministri; & questo (come dicono il Pisano, & la Serena Conscienza) per lo priuilegio di Gregorio IX. & la dichiaratione d'Innocentio IIII. & Nicolò III. il quale dice. Concediamo, & per lo presente statuto firmiamo essere lecito, non solo al Generale; ma anco alli Prouinciali Ministri le persone, che fuggono dal secolo riceuerle all'Ordine; la qual licenza di Prouinciali per lo Generale Ministro potrà restringersi, come gli parerà espediente. Ma i Vicari de' Prouinciali Ministri, per l'vfficio del Vicariato loro; sappiano essere loro questa auttorità interdetta, se non per li detti Ministri: alli quali ordiniamo questo poterlo commettere a' loro Vicari, & à gli altri, a' quali sarà questo loro specialmente commesso. Ecco come per Apostolica auttorità hanno essi Ministri podestà ordinaria di riceuere Frati: ma non dalla Regola.

Il Pisa. la Sere. Consc. oue sopra.
Innocen. IV.
Nicolo III. oue sopra artic. 7.

Che

Che la podestà ordinaria per la Regola, è del Ministro, & Capitolo Generale.

Pietro di Giouanni sopra la reg. c. 2.

La podestà di riceuere all'ordine per tre ragioni fu dilatata al Ministro Prouinciale.

15 *QVarto, & vltimo in questo luogo, la Regola dona auttorità ordinaria di riceuere Frati solamente al Generale Ministro, come detto Gregorio IX. dichiarò, e tiene parimente Pietro Giouanni, oue dubita dicendo. Perche la Regola restrinse questa auttorità al solo Generale Ministro, posciache fu ageuole auuertire', che dopò fusse espediente dilatare questa podestà a' Prouinciali Ministri? Alche assegnò tre ragioni.*

La prima, affine, che fusse ad ogn'vno più manifesto, che'l Generale, e pastore di tutti, & più immediato Partinaio di coloro, che entrano nell'ordine, e che à lui si deue sommamente sottoporre ogni Frate Minore.

La seconda, per esser più manifesto quanto volle, che fusse discreta, & essaminata, & quanto pura la ricettione de gli Entranti, & non è d'ammirarsi; perche da questo tutta la propagatione dell'Ordine depende: e se la radice è vitiata, saranno ancora vitiati i rami di tutta la vita seguente.

La terza ragione fu: perche l'Ordine era posto in somma pouertà, & in tempo di molte tentationi: perciò fu espediente, che la prouisione di tutto il numero de' Frati più forti, dipendesse dal supremo capo dell'Ordine. Ma è d'auuertirsi, che l'auttorità data per decreto, ò statuto Apostolico, è dilatata à Prouinciali Ministri, in fatto non è contro la mente della Regola. perche la concesse ordinariamente à cui volea la Regola, che fosse concessa. Ma hoggidì questa podestà à noi Cismontani, è in parte ristretta, dico in parte; percioche non possono per Bolle Apostoliche di Clemente VIII. concederla ad altri, anzi se non à tempi determinati con consulta, & consenso d'altri Padri Discreti, possono essi Prouinciali Ministri hoggidì riceuere Frati all'Ordine; & questo per la Bolla anco di Sisto V. come più sotto meglio si dirà. Dico di noi Cismontani; conciosiacosa, che questa Apostolica ordinatione di non riceuere in ogni tempo, non si stende ne gli Oltramontani, se non che per lo detto Breue di Sisto è espediente riceuere à essi Ministri con la consulta predetta, anzi nè anco l'istesso Generale la può ad altri commettere, se non che l'vsi egli stesso nel medesimo modo, che possono vsarla i Prouinciali Ministri.

Clem. VIII. nel suo Breue.

SEGVE

SEGVE IL SECONDO
Precetto di questo Capo.

Ma i Ministri gli essaminino della fede Cattolica, & Ecclesiastici Sacramenti, & se tutte queste cose credeno, & vogliono fedelmente confessarle, & insino al fine fermamente osseruarle; & se non hanno moglie, ouero se l'hanno, & già siano entrate in Monasterio le moglie, ouero gli habbiano dato licenza con auttorità del Diocesano Vescouo; hauendo essi fatto voto di continenza; & siano di tale etade le moglie, che da loro non possa nascere sospettione.

IN QVESTO PRECETTO S'INCHIVDONO tre cose, & prima dell'essame della Fede, & Ecclesiastici Sacramenti. Art. V.

16 *Q Vesto è l'altro precetto di questo capo, & quantunque gli antichi Espositori della Regola habbiano dubitato, se questo fusse precetto, ò nò; nõdimeno per la dichiaratione di Clemente V. è già manifesto, ch'egli sia, equipollente al precetto, e comandasi sì à Generali, come anco à Prouinciali, & altri, alli quali da loro è commessa auttorità di riceuere Frati: quale essame deueno fare intorno à quelli, che vengono all'Ordine. Percioche mentre non possono, nè deuono accettare cadauno, che viene à farsi Frate è egli espediente prima, per ogni modo farsi essame molto diligente in cosa così graue, Conciosia cosa, che raccogliere all'Ordine, è opra importantissima, pertinente à soli Prelati con molta matura consideratione, & molta diligente discussione da farsi.*

Clem. V. oue sopra.

Debbono di tre cose essaminarsi.

D Eue questo essame essere intorno à tre cose. Primieramente, intorno la fede, & gli Ecclesiastici Sacramenti. Secondo,

do, circa gli impedimenti, che possono occorrere per rispetto di quelli, che vengono alla Religione. Vltimo, intorno le loro buone qualità, e dispositioni, che deueno hauere.

Ma la Regola quì fa solamente mentione del primo essamine; nel quale gli altri due s'inchiudono. Perche (come vogliono S. Bonauentura, Pietro Giouanni, & altri Dottori in questo luogo) à imitatione della Sacra scrittura, la Regola quiui sotto l'essaminatione delle cose maggiori inchiude le minori. Percioche come nell'Essodo prohibendo l'Idolatria, come cosa maggiore; prohibisce anco ogni superstitione. Vietando l'heresia, vieta ciascun pernicioso errore. Interdicendo l'homicidio, interdice anco cadauna personale lesione. Prohibendo l'Adulterio, prohibisce qualunque Fornicatione. Comandando l'honore del Padre, & Madre, comanda anco l'honorare d'ogni huomo secondo il grado del suo merito; Così parimente la Regola comandando detti Ministri essaminare quei, che vengono alla Religione della fede, e de gli Ecclesiastici Sacramenti; come maggiori cose gli comanda medesimamente essaminargli d'ogni impedimento, & della lor buona, & mala dispositione, & attitudine alla Religione, come minori cose. Et quantunque i Sacramẽti predetti, s'inchiudano essi ancora nella Cattolica fede: nondimeno (come dicono gli Espositori) fa speciale mentione de' Sacramenti, i quali sono sensibili; per darci ad intendere, che non solo deue essaminarsi di ciascuno errore contro gli articoli toccanti la Trinità, & Humanità, & Diuinità di Christo, e contro l'istesso Iddio, ma d'ogni errore etiãdio cõtro i medesimi Sacramẽti, & qualunque altra cosa alla fede, & buoni costumi repugnãte, come si voglia, che si fusse. Fa special memoria parimente la Regola (come vuole il Pisano) della fede, & Sacramenti della Chiesa. Primo, percioche quest'Ordine tutto è Apostolico, & è immediatamente soggetto alla Sede S. Apostolica; perciò debbe essere d'ogni errore pernicioso sopra modo prouato. Secondo, perche la fede è'l fondamento di tutta la fabrica spirituale; senza il quale niente si può spiritualmente fabricare; & questo fondamento rouinando tutta la fabrica cade.

S.Bonau. Pietro di Giou. sopra la reg. c. 2.

Exod. c. 20.

Il Pisa. oue sopra.

Quando il primo essame dee farsi.

S.Bonau. oue sopra.

16 M*A dice quì S. Bonauentura, che non è sempre mai necessario questo primo essame, se non oue vi è seminata qualche heresia, ò scisma, ò vi è alcuna infedeltà, ouero quando chi viene all'Ordine hauesse per guisa alcuna conuersato tra' Pagani, ò Saraceni, ò Giudei, ò Heretici, ò Scismatici; per sapere, se fusse macchiato*

con

con alcuna perfidia Giudaica, ò Paganesca, ò Maumettana, e sì fatti. Ma doue per certa scienza si sà, che'l giouane, che viene all'Ordine è di patria, nella quale non si sà, che cosa siano queste pernitiose perfidie, nè anco ha veduto mai persona alcuna di tal perfidia infetta, non è necessario farsi questo essamine: specialmente quando costa hauere santamente vissuto, e versato nell'vso de' Sacramenti della Chiesa.

Deue essaminarsi secondo le diuersità de cõtrade, e gẽti cõ quali ha cõuersato.

Quando dunque dice la Regola. E se tutte queste cose credono, e vogliono fedelmente confessarle, & insino al fine fermamente osseruarle, dee intendersi, se credano tutte quelle cose, delle quali si potrebbe sospettare, se ne fussero in errore: poiche quest'essame deue essere secondo la diuersità de' luoghi, e genti, con quali è conuersato. Dico secondo la diuersità de' paesi; perche deue esaminarsi intorno all'errore dell'heresie, e scisme, che sono in quel paese, oue haue habitato. Dico secondo la diuersità delle genti, cioè se fusse macchiato cõ qualche errore di quelli, con quali ha conuersato: e perciò dice. Se tutte queste cose credono. Cioè, perche potrebbe dubitarsi, se credono, ò nò, per rispetto del paese, e genti sospette. Dice ancora. Se vogliono confessarle: perche la fede nostra non solo stà in credere nel cuore; ma in confessarla medesimamente con la bocca a tempo, e luogo occorrente: percioche dice S. Paolo: Corde creditur ad iustitiam, oris aũt confessio fit ad salutẽ: *cioè, accioche sia da Dio l'huomo giustificato, gli bisogna credere col cuore fermamente. Ma la confessione di ciò che si crede è anco necessaria alla salute, oue e quando è bisogneuole, confessarsi ciò che si crede. Conciosia cosa, che credere, e doppo tra Heretici, ò altri Infideli per timore humano non cõfessare quello, che crede: anzi simulare non esser Cattolico: è contra la salute dell'anima. E perche li Frati Minori conuersando tra Heretici, ò Scismatici, ò Saraceni, ò qualunque altra natione incredula, deuono sempre confessare la sua fede, nè mai simulare: perciò dice, che vogliano fedelmente confessarle: cioè tutto quello, che cattolicamente credono, e nè anco questo basta: perche bisogna ancor osseruare tutto quello, che è tenuto osseruare a suoi luoghi, e tempi: come Cattolico, verace, e Frate Minore osseruatore della sua professione, e senza nessun'humano timore mancare. E però dice. E per insino al fine fedelmente osseruarle: perche conuersando, e trouandosi dentro qualsiuoglia natione, ò persone incredule; non deuer per nessun timore, ò humana vergogna restarsene di tutto quello, ch'è tenuto fare, come Cattolico, ò Religioso, e Frate Minore.*

Rom. 10.

CHE DEVE ESSAMINARSI DI DVE COSE poste nella Regola. Se i descendenti da Infideli possono riceuersi. Art. VI.

17 *SEcondo questo essamine deu'esser intorno gli altri impedimeti, che sogliono occorrere circa quegli, che vogliono farsi Religiosi: poiche la nostra Regola due soli impedimenti, e due sole conditioni esprime di quei, che vengono alla Religione. La prima è, che sia Fedele, e Cattolico, e di nessun'errore sospetto: e però quanto a questa prima conditione, si dubita se gli Infideli conuertiti alla fede, ò Giudei, ò Maumettani, ò di Heretici, ò discendenti da costoro, si possano riceuere alla Religione. Al che dico, che sono stati fatti molti decreti Apostolici: de' quali alcuni ordinano, che non si riceuano altri, che non siano assunti alle dignità, & vffici. Ma il Sorbo nel suo Compendio verbo Nouitij, nella sua annotatione, e dichiaratione dice, che hoggidì si possano riceuere alla Religione, & a gli vfficij, e dignità per la costitutione di Pio Quarto, che comincia, Prouisiones nostræ, la quale, benche non sia nel Bollario registrata: è nondimeno stampata nell'Oculario, ouero Manipulo Fratrum Minorum nell'anno 1582. E per la costitutione di Pio Quinto. Pastoralis officij, nell'anno 1571. publicata nel Capitolo nostro generale celebrato in Roma: oue dando il modo del gouerno, e del riceuere de' Nouitij, dice finalmente. Che nel lor riceuere si faccia inquisitione del difetto de' loro genitori, volendo, che quelli, che descendono da Maumettani, ò Giudei; sendo che poi, che è stato da essi riceuuto il Battesmo: non vi debbia essere distintione del Greco, ò Giudeo; in niuna maniera tal difetto possa, ò debbia ad alcuno nuocere, che non siano al detto Ordine riceuuti, & a conseguire in detto Ordine parimente dignità, gradi, & vfficij della Religione. E quanto alli descendenti da Heretici conuersi parimente: niuna cosa quanto alle cose predette gli osterà. Ma quanto a quegli, che descendono da Heretici dannati, e non conuersi, o le statue delli quali gli furono state abrugiate per linea paterna per infino alla seconda generatione: ma per linea materna insino alla prima ordiniamo nelle cose premesse nuocere: e l'istesso si osseruerà alli Frati, che sono alli sacri Ordini etiam del Sacerdotio ammessi: non ostante le costitutioni, & ordinationi Apostoliche, e qualunque statuti, e consuetudini del detto Ordine. Tutto ciò egli iui accenna.*

Dubbio.

Gir. Sor. cõpen. ver. Nouitij alla sua: annot. e dich.

Pio 4. const. Prouisiones nostræ. Man. Fratr. Min.

Pio 5. const. Past. off.

Se si possano riceuere descẽdẽti da Maumettani ò Giudei, ò da Heretici.

18 *Oue tacitamente, pare hauer riuocato vn'altra Bolla, fatta*

del

del 1559. nella quale si prohibiua, sotto pena di scommunica, il riceuersi di tutti questi. L'istesso anco fu notificato per vn certo breue fatto da Gregorio XIII nel Capitolo generale de' Frati Minori in Genoua del 1584. nel quale ordinò, che in queste cose, & altre, de i quali dispose Pio V. si osserui quello, che ordinò per sue lettere Paolo IV. Questo dice egli iui.

Greg. 13.

Il contrario par che accenni Rodorico, oue dice che nell'osseruanza de' Frati Minori, non possono accettarsi li descendenti da linea Giudaica, nè da Saraceni, ò da heretici: i corpi, ouero statue de quali sono stati abbrugiati, ò sia dalla parte del padre, ò madre, per fino alla quarta generatione inclusiuamente: di maniera, che loro professione è nulla, & inualida. Il che dee similmente giudicarsi di coloro, che riceuettero nuouamente la fede; cioè, che non possano vestirsi, & è nulla loro professione: come appare per la bolla di Paolo IV. nel tomo primo espressa: del qual luogo egli è manifesto, che quei, che discēdono da Giudei, e Saracini, tra la prima, e quarta generatione, i corpi de' quali, e statue non sono stati abbrugiati, possono riceuersi, e fare professione in questa nostra Relig. perche la loro recettione in detta Bolla non si annulla, nè all'Ordine si prohibisce. Questo iui dice, e questo è più securo da tenersi, & osseruarsi.

Rod. tō. 3. q. 11. ar. 4.

Bolla di Paolo 4.

Nè anco questo è contro la Regola, la quale non dice, che questi non si riceuano, ma solo, che tutte queste cose credano, e vogliano cōfessarle, & insino al fine osseruarle: per le quali parole non eschiude nè quelli, che dall'infedeltà, ò heresia sono conuertiti, nè d'Infedeli descendenti. Ma queste cose furono doppo da Romani Pontefici in pena, ouero acciò che non fussero per guisa alcuna alquanto infetti piamente ordinate. Il che oltre la pena era a maggior securtà.

19 La seconda conditione è, che non siano di legitimo matrimonio legati. Auuerti, che'l matrimonio alle volte non è consumato, et il consumato alle volte non è legitimo. Chi non ha ancora consumato matrimonio può farsi Frate Minore: il che appare per questa parola, che dice, che non habbiano moglie: percioche questa è la differenza tra sposa, e moglie. Auanti la consumatione è sposa, e non moglie: consumato il matrimonio, è moglie, e non più sposa: però dicēdo. Che non habbino moglie. S'intende consumato il matrimonio: e si come per le communi leggi, può non consumato il matrimonio farsi Religioso: così anco per la Reg. quando il matrimonio ancora è clandestino, ò per altra cagione nullo, può farsi Frate Min. ma quando è consumato, e legitimo non può farsi Frate, se non in vn caso, cioè con consenso della moglie: ma concorrendoui tre conditioni. La prima,

Quando il matrimonio è legitimo, e consumato, nō si può far Frate, altrimente sì.

I 2 che

Col consenso della moglie può vestirsi, concorrendoui tre conditioni.

che la moglie si faccia ancor'essa Religiosa, ouero voto di perpetua castità. La seconda, che sia il voto con licenza del Vescouo Diocesano. La terza, che sia la moglie di tal'età, & buoni costumi, che nō possa vscire sospettione della sua conuersatione con altri huomini specialmente, & principalmente con l'istesso marito fatto Frate, quādo occorresse alle volte conuersar'insieme; & mancandoui vna di queste tre conditioni, non potrà riceuersi senza peccato mortale. Dico senza peccato mortale; perche accioche sia valida doppo la professione, basta la sola prima conditione. Ma quando il matrimonio è legitimo, & consumato: per cagione dell'adulterio occorrendoui legitima separatione di matrimonio con licenza del Vescouo, ò senza per esser'il peccato da se manifesto (benche possa in altre Religioni) nō potrà entrare pur'in questa. Percioche vi mancano tutte le dette conditioni; perilche nè all'habito, nè alla professione potransi riceuere senza trasgressione della Regola, ma fatta la professione (come dice il Corduba) è valida, & sarà vero Frate Minore.

Cor. oue sopra q.4.

OLTRE LE DVE PREDETTE CONDITIONI ve ne sono altre sette. Art. VII.

Cord. oue sopra c.2.q.4.

20 *Oltre le dette conditioni, il Corduba ne assegna altre sette, che sono per commune legge.*

La prima è, che sia di conditione libero, & non schiauo; però non si può fare Religioso senza espresso consenso del Padrone, & all'hora s'intende libero.

La seconda, che non sia à dignità Ecclesiastica astretto: conciosiacosa, che i Vescoui, Arciuescoui, & altri Superiori Ecclesiastici, non possono farsi Religiosi senza special licenza del Papa.

La terza, che non venghi sforzato con minacci, con false promesse, & altri simili modi illeciti: ma volontariamente.

La quarta, che sia sano di mente, cioè non sia matto, nè furioso.

La quinta, che sia di debita età, hoggidì per il Breue di Sisto V. deue essere maggiore d'anni sedici, cioè entrato à diecisette.

La sesta, che nō sia obligato à far cōti pperui, e publici, si come medesimamēte: è q̄llo, che è tenuto à leggere, e medicare, e somiglianti; Onde afferma il Corduba, che quātunque niuno p humana legge sia tenuto à nō farsi Religioso; nōdimeno chi è tenuto dare cōti tēporali priuati, ò publici, cioè di seruire in alcuni loro Vfficij la communità, ò persone priuate: è obligato per diuina, & naturale legge, che sodisfaccia, & si espedisca dall'obligo suo auanti, che si faccia Religioso:

ligioso: affine, che'l suo ingresso non sia in danno de gli altri: perche ci comanda Iddio nel Deuteronomio. Iustè quod iustum est exequaris: *cioè esseguisce giustamente ciò che gli è imposto.*

Deut. c. 6.

La settima, che non sia obligato a debiti: perche non può farsi costui Religioso: nè quello ancora, che è tenuto a sostentare il Padre, & Madre: ma di questi tratterassi più diffusamente sotto a' luoghi suoi.

21 Oltre a ciò ve se ne aggiungono etiandio due altre conditioni per le communi leggi.

L'ottaua è, che non sia di quelli, che per decreti di Sommi Pontefici nõ si possano accettare: perche Innocenzo Quarto per vn suo breue comanda alli Prelati, e Frati dell'Ordine Minori, sotto pena di scomunica da incorrersi doppo il fatto immantenente serbata al Papa, che non riceuano Frati Predicatori, nè altri per voto, ò giuramento obligati a loro Religione: sotto pretesto d'alcuno indulto Apostolico, se non quando facesse espressa mentione di questa Bolla, ouero se non fosse questo transito con licenza dimandata, & ottenuta da suoi Prelati. Che'l simile s'intenda di quegli, che vogliono passare d'altra Religione Mendicante, ò Monacale, per altri simili priuilegi: a questa nostra non ne trouo (nè questo è a noi manifesto) se non, che intendo delli Padri Capuccini: ma io quì parlo de' Religiosi che non sono Frati Minori: perciò li statuti di Salamanca ci auuertono informarci prima, che si riceuano, se la loro Religione habbi impetrato simiglianti fauori dalla Sedia Apostolica.

Innoc. 4.

Nona, che non sia di quegli, che sono intricati in alcuna delle cose espresse nella Bolla di Sisto Quinto, cioè, che non sia in corte alcuna sbandito, nè contumace: che non habbia fatto homicidio, furti, latrocinij, nè altri più graui, nè simili eccessi, nè sia notato, nè sospetto di hauerli fatti, che non sia in corte alcuna prosecuto: che non sia debitore, nè tenuto a rendere conto d'amministratione alcuna sopra le sue facoltà.

Auuerti, che dice il Rodorico intorno alle cose dette, che colui, che commise alcun delitto, dal quale per sentenza diffinitiua ne fu liberato totalmente: puote entrare nella Relig. e vale la sua professione: perche quella sola professione si annulla per il breue di Sisto, quãdo il delitto è addotto in giuditio, ò per via d'accusa, ò d'inquisitione, com'anco q̃lla sola professione iui s'annulla da cãto delli debiti, quãdo è carico di debiti sopra le sue facoltà, e non di colui, che pagò i debiti, ò apparecchiato pagarli, & ha d'onde pagare. Auertisi oltra a ciò che chi vuol entrare nella relig. nõ basta pur, che sia di buona

Rod. al to. 3. q. 10. ar. 7.

vita e costumi,di buona fama,quieto,mansueto,humile,casto,e simili:ma è necessario specificarsi nella proua, che non habbia commesso nessun delitto addotto in giuditio:come appare per le parole di quella costitutione di Sisto. Conciosiacosa,che habbia tutte le cose sopradette, e si proui essere ornato di virtù, e tutto ciò per alcun caso fortuito hauerà vcciso alcuno, ò fatto altro delitto, per il quale sia formato processo contro lui per via d'inquisitione,ouero accusa. Questo egli dice.

E benche per detto breue era nulla l'amissione, il riceuimento, e professione di questi tali,e li Prelati,che li riceueuano, priui d'ogni vfficio,e dignità,e di perpetua inhabilità: nondimeno per vn'altro breue dopò fatto da Clemente Ottauo, si determina quanto alla nullità della professione,che fatta sia valida. In tutto il resto lo lasciò nel suo vigore: di modo, che in niun modo si possono riceuere, e chi fa il contrario, casca in tutte le dette pene, e l'amissione, e recetione sarà anco nulla sempre con obligo di spogliarli: solo,che tiene la professione,se non è nulla per altra cagione.

Clem. 8. cōstit. In Eccl.

D'altre sei Circostanze per virtù delli statuti dell'Ordine.

22 *SOnoui ancora sei altre Circostanze, per virtù de' statuti del nostro Ordine: ma l'vltima è parimente per decreto Apostolico.*

La prima è,che siano pronti d'animo, la quale San Bonauentura l'espone, che siano tali, che apparecchiati siano al martirio: il che si deue intendere di conuenienza: non di necessità se non, come sono tenuti tutti gli altri Christiani in tempo solo di occorrente necessità, si per la Fede, sì ancora per osseruare la Regola, poiche l'hanno promessa, & a questo senso s'inchiude questa conditione con quella, che siano fedeli Cattolici, e le cose, che credono vogliano confessarle, e fedelmente osseruare. Il Corduba quiui espone,che siano pronti d'animo,cioè,che venghino alla Religione volontariamente, e non sforzati, e reducesi a questo senso alla conditione della legge commune, e della Regola, la quale dice, Se alcuni vorranno pigliare questa Regola, &c.

S. Bonau. oue sopr, c. 11.

Cord. c. 2. q. 4.

La seconda, che siano sani di corpo, non infetti di lepra, ò di alcuna infermità contagiosa, ò mal caduco. Intorno a questo si dubita, se il Nouitio domandato in generale, ò in speciale di tale infermità incurabile, ò contagiosa, tacerà, ò mentirà si tiene dopò la sua profes-

Dubbio.

sione:

sione: Il Nauarro dice risolutamente, che se la Religione ha statuti dal Papa confirmati, i quali annullano tale professione (come è nelli statuti del nostro Ordine) negata tal infermità è nulla la professione, altrimente non si può cacciare. Concorda in questo Rodorico, per la lege commune potrà pure il Prelato, in pena del peccato commesso cacciarlo dalla Religione, non esprimendo questo suo difetto. Ma in quest'vltimo iui Rodorico tiene il contrario del Nauarro.

Li. 3. de suoi consi. tit. de reg.cõsti.25. Rod. to. 3.q. 17.art.9.

23 La terza, che siano di legitimo matrimonio nati. Benche intorno questa conditione Sisto Quinto per la sua Costitutione haueſse ordinato, che non si riceuessero quelli, che sono nati da incesto, ò sacrilegio, e gli altri, che non sono di legitimo matrimonio siano perpetuamente inhabili ad ogni grado, honore, e dignità dell'Ordine; nõdimeno Gregorio Decimoquarto dopò annullò questa Costitutione e la ridusse, com'era prima: come se non fusse fatta: solo rimase in suo vigore di detta Costitutione, che nessuno di questi fusse riceuuto in questa Religione, ou'è suo Padre.

Rod. tom.3. q.7. art. 9.

Greg. 14.

Intorno a ciò Rodorico così dice. Intorno la recettione de gli illegitimi alla Religione, tre cose giudico hauer statuito, moderando la Costitutione di Sisto Quinto Gregorio Decimoquarto. Primieramente, che tutti gli Illegitimi nati da qualunque coito prohibito, possan esser ammessi alle Religioni, & in quelle professare: & in ciò corregge la Costitutione di detto Sisto, il quale coloro, che erano da sacrilegio, & incesto nati affatto scacciaua, e faceua alle Religioni inhabili. Il secondo, che a darsi l'habito a costoro, loro meriti deono sopplire il difetto della loro natiuità predetta. Et in ciò corregge oltra a ciò, per vn certo modo la sopradetta Costitutione, la quale con detta determinatione ammetteua solo i naturali e spurij: il che mancando loro meriti, loro professione ancora annullaua. Ma Gregorio Decimoquarto ordina non solamente i naturali; ma qualunque altro illegitimo riceuersi, se loro virtù e meriti ben essaminati, il difetto della loro natiuità supplisçono. Non annulla pure loro professione, se non vi sono tali virtù e meriti. Nè tampoco scommunica le persone deputate a riceuere nouitij, se sopra ciò non fatta matura deliberatione detti illegitimi hanno alla Religione riceuuto. Terzo ordina, che'l figliuolo illegitimo, non sia ammesso alla Relig. oue il padre fece professione auanti, ò dopò la natiuità di detto figlio, esso padre ancor viuendo: il che intendesi etiandio, se in esso figlio si ritrouino tutte le virtù e meriti, che detto mancamento suppliscono. Ma non perciò annulla la professione professando in detta Religione ou'è viuo suo padre. Questo egli iui dice.

Greg. 14.

Cor. oue sopra.

Ma dice il Corduba oue sopra. Che non è solito per questa illegitimatione non gli riceuere: deue dunque starsi alla consuetudine delle Prouincie: & oue si osserua non si riceuano: oue non si osserua, possono accettarsi.

La quarta, che non siano d'alcuna volgare infamia notati: quali siano quelli, vedi li Sommisti verbo Infamia: i quali hoggi per la Bolla di Sisto Quinto, sono(come si è detto) tuttauia scacciati.

Sisto 5. cōsti. de criminosis.

La quinta, che siano competenti litterati quelli, che s'accettano per Chierici, e per Laici atti alle fatiche.

La sesta, che siano entrati a gli anni 17. ma queste conditioni (come vuol il Cordduba) non obligano a colpa alli trasgressori per virtù del statuto, se non per diuina, ouero humana legge, e specialmente di Nicolò 3. oue comanda, che non si riceua così indifferentemente: ma solo gl'idonei obligheranno ancor a colpa per virtù di q̃sto precetto della Reg. perche(come s'è dichiarato sopra) queste conditioni, per le communi leggi, e per detti statuti ordinate: come cose minori s'inchiudono, come cose comandate, nè gli espresse nella Reg. come maggiori: ma le due vltime conditioni sono hoggidì per legge cōmune: per le Constit. di Sisto V. ordinate: la quinta per la bolla de criminosis: e la sesta per vn'altra, che vuole, che siano maggiori d'anni 16.

Cord. oue sopra.
Nic. 3. oue sopra art. 7.
Come obligano queste cōditioni tutte.
Sisto 5.

Il terzo essame de' Nouitij.

Cap. 2. art. 3. nu. 9.
S. Bona. q. 10 nelle sue qq. sopra la reg.
Non si deue riceuere ciascuno indifferētemente.

24 *TErzo, & vltimo, detto essame, deue esser intorno la buona, e mala dispositione di quelli, che vogliono farsi Frati: quale sia questa buona dispositione, fu dichiarato sopra il primo precetto di questo cap. percioche (come dice S. Bonauentura) riceuere tutti indifferentemente nō è espediente, nè a noi, nè alla Chiesa. Nō a noi, conciosiacosa che varie sono le conditioni, qualità, e costumi de gli huomini: percioche spesso molti trouiamo deboli, i quali non possono sostenere il rigore dell'Ord. Molti poueri, i quali non desiderano cō essi noi viuere per amor di Dio: ma per la sostentatione di lor vita. Molti incomposti di costumi, i quali a pena potrēmo dalla lor mala consuetudine correggerli: e per questi tali si dissoluerà la disciplina dell'Ord. S'impedirà il profitto de gli altri, nè potrāno seruirgli, nè sostentargli, nè finalmēte si trouerebbe, chi potria esser lor superiore. E tutti insieme in corpo, e in spirito, com'vna cōfusa moltitudine peririano, la quale nō si può gouernare, nè conueneuolmente sostentare.*

Nè tampoco è vtile alla Chiesa prender ogn'vno: percioche essendo l'Ord. a sua edificatione instituito: la moltitudine delli riceuuti in-

ti indurrebbe più tosto confusione,nè dalla conuersione di molti essẽpio di edificatione pigliarebbe: ma scandalo,oue nõ trouarebbe essẽpio di essemplarità,se non d'habito. E' men male non esser religioso di nome,ò habito, oue non s'osserua, come la forma della loro Religione ricerca, che essere,e per la mala vita scandalizzare gli altri: come medesimamente meglio è,non vi esser la lucerna in casa, che esserui solo per farui puzza,e non lume. Sarebbe etiandio cosa più graue a' Fedeli,pascere tanti mendichi d'vn'Ordine,da' quali nessuno, ò poco aiuto di edificatione haurebbono. Ma tali e tanti è bisogneuole riceuerne, che senza peso della Chiesa possan sostentarsi, e nelle cose spirituali,a lei corrispondere in tutto quello, che da loro riceuono di beni temporali per sostentarsi. Questo egli iui afferma.

Che deono fare i Prelati auãti la professione de i Nouitij.

23 *Deuono dunque ben informarsi de loro qualità,e costumi,et instruirgli prima molto bene dell'asprezza della Relig. intorno l'vbidienza, pouertà, mortificatione dello spirito,e della carne,accioche possano discernere se siano atti,ò nò ad esser riceuuti a questa vita, e Reg. Da quì nasce,che l'Ordine va sempre peggiorando: perche molti Prelati poco attendono all'osseruanza di questo precetto,e per moltiplicare loro fameglie,e luoghi,& ampliare loro Prouincie per più seruir le Chiese,e luoghi riceuono indifferentemente ogn'vno: nõ solo per questo;ma ancor per poco zelo, c'hanno dell'osseruanza regolare: per fauori,& altri humani rispetti per amicitia, parẽtela,e carnale affetto molti si riceuono: perciò così indifferentemente riceuuti, ne seguino nell'Ordine tutti i mali detti di sopra da S.Bonauẽtura.*

Chi pecca in riceuersi Nouitij.

M*A è d'auuertirsi,che dissi da principio in questo precetto,che non solo trasgrediscono mortalmente mancando notabilmẽte in cose graui i Prelati: ma tutti quelli parimente,che per loro auttorità riceuono: percioche così intendesi, che dandogli la loro auttorità,gli donano ancor l'obligo di osseruare pienamente questo precetto intorno i tre predetti essami, in tutto quello, ch'è necessario essaminare: percioche(come si è detto di sopra)non bisogna tal essame,se non in quello,che non da vero consta, e non è manifesto a Prelato,ò ad altro,a cui questa podestà è commessa: ciò che per l'essame saper si cerca. E non solo trasgredisce questo comandamento,chi ammette l'indegno,e non atto per difetto di questi essami; ma quegli medesimamente, i quali fatti gli essami debitamente per le cagioni,e rispetti detti di sopra,non gli ammettono,rimandandogli al secolo: perche fanno contro il fine principale di questo obligatorio,il quale è ammettere solo gli atti,e scacciar gl'inhabili,inetti,& indegni.*

SEGVE IL TERZO
Precetto del medesimo.

I Ministri gli dicano la parola del santo Vangelo, che vadino, e vendano tutte le cose sue, e si sforzino darle à poueri, ilche se non potranno fare, gli basta la buona volontà.

QVANDO I PRELATI SONO TENVTI DIRE a Nouitij, e fargli osseruare questo Precetto. Art. VIII.

26 *Fatto il debito, e diligente essame, ò in tutto, ò in parte almeno per quanto basterà: ordina, e comanda la Regola quello, che deuono fare i Ministri, ò altri, che possono per loro auttorità riceuere all'Ordine: soggiongendo vn'altro precetto, ouero obligatorio, come detto Clemente Quinto dichiarò dicendo, Che gli dicano la parola del santo Vangelo. Quì si dimostra la eccellenza grande di questa nostra Regola, e l'altezza della pfettione, che si ricerca ad vn vero Frate Minore, e quanta gran dispositione è necessaria ad vno per esser degno & atto ad entrare in quest'Ordine, che vuole, che prima, quant'all'essecutione dia a Dio ogni cosa temporale: almeno con la pronta volõtà, se non può, ouero nõ hà, e dopò tutto se stesso: percioche niuno è degno di esser quì riceuuto, ch'almeno con l'affetto adempisca prima quello gran conseglio, che diede il Signore a quel Giouane, che gli disse: Che i diuini precetti gli hauea osseruati tutti dalla giouentù sua, dicendogli: Vna cosa ti manca: Va, e vendi ogni cosa e dalla a Poueri, e vieni, e seguitami. Come dicono S. Marco, S. Luca, e S. Matteo, dice che gli disse: Se vuoi esser perfetto, Va, e vendi ogni cosa. E quì il Signore dimostrò la vera dispositione, che dee precedere al vero Frate Minore: posciache fin all'hora niun Fondatore di Ordine, se non S. Francesco hauea ordinato l'osseruanza di questo conseglio: perciò quì volle il Signore dar la forma a colui, che vuole entrare in questa Religione: ilquale vuole, che sia senza entrate, ma si sostenti di sole cotidiane mendicationi, nè vuole, che i beni di costoro s'applicassero, ò con-*

Clem. 5. oue sopra.

Marc. 10. Luc. 18. Matt. 19.

ò conuertissero in vso della stessa Religione, se nō alcuna parte per le sole necessità vere, presenti, e soprastanti (come i Sommi Pontefici dichiarano) se gli piacerà. Il che non fanno l'altre Religioni: perche possono hauere proprio in commune, & entrate, e sono capaci ancora dell'heredità.

Si dubita, se obliga solo a quelli, che gli donano l'habito, e pigliano a professione, ò nò questo Precetto.

27 E *Perche questo è obligatorio (come si è detto) però assai ragioneuolmēte si dubita se obliga solo a predetti Frati, che l'ammettono all'habito e professione, ouero & alli medesimi ancora, che vogliono vestirsi, ò professarsi. Pietro Giouanni (nell'espositione di questo precetto) con l'espositione senza titolo, & il Corduba, dicono. Che questo alle volte è obligatorio, sì alli Frati, sì ancora alli Secolari, ò Nouitij, che vogliono starsene nell'Ordine: & alle volte è di perfettione, e di conseglio. Dicono esser di perfettione, che auanti, che entra, e piglia l'habito studiosamente, & ardentemente lasciata ogni carnale affettione, venda ogni cosa, e doni a poueri, come il Beato Bernardo di Quintaualle, & altri hanno fatto. Et è obligatorio, ch'auāti la sua professione s'espropri d'ogni cosa, e dia a poueri, se non, quando per alcuna ragioneuole causa lo lasciasse a parenti ricchi, come anco si dirà. Così medesimamente, è di perfettione, e conseglio, che i Prelati, & altri, che hanno auttorità di riceuere Frati all'Ordine; gli dicano, che vadano, e vendano ogni cosa, e gli faccino effettuatamente distribuire a poueri: come meglio gli piacerà, e doppo dargli l'habito della Religione. Ma è di precetto all'incontro, & obligatorio non dargli l'habito, anzi dirgli, e fargli con effetto prima distribuire a poueri, come comanda la Regola, quando di certo conoscessero, che doppo pigliato l'habito per affetto carnale, e senza niuna pia, nè ragioneuole cagione lasciarebbono, e distribuiriano i suoi beni a suoi parenti & amici. Ma quando conoscono, che con maggiore dispositione, e miglior modo potrà farsi questa distributione doppo riceuuto l'habito, & auanti la professione: non è di necessità dirgli la detta parola del Vangelo, e fargliela fare effettuatamente auanti che se gli doni l'habito: pur che si faccia auanti la professione, e quando piglia l'habito, sia apparecchiato spogliarsi d'ogni cosa, conforme a questo precetto.*

Pier. Gio. c. 2. l'espo. sen. tit. c. 2. Cord. oue so pra q. 8.

Quādo questo precetto è di conseglio, e quanto è obligatorio.

28 *Di più dicono gli sopradetti Dottori, che senza peccato possano distribuirsi detti beni: non solo a' parenti, & amici poueri: ma alli*

Quando si possono distribuir a parēti, e ricchi ancora.

alli ricchi ancora; Così parimente i predetti Frati possano senza peccato dargli l'habito, & riceuergli a professione, cioè quando questo fanno per vietare lo scandalo, cioè l'odio, & altri simili mali di detti parenti, & amici, non gli lasciando la robba, ouero per meglio attrahergli a Dio, ò a diuotione dell'Ordine, ouero perche volendole vendere, ò distribuire per la dimora sarebbe da gli suoi amici, e parenti, ò per altra cagione; da questo buon proposito impedito. Et a questa guisa credesi, che Fra Giouanni semplice co'l consenso del nostro Padre San Francesco per cagione di pietà lasciò a' suoi Padre, & Madre vn Bue: che per heredità gli toccaua, come si legge nelle Croniche dell'Ordine; & all'incontro negò dare l'habito ad vn'altro per hauere distribuito tutti i suoi beni a' suoi parenti: perche mosso da carnale affetto diede loro ogni cosa. Hor da questi due essempi ci dimostrò S. Francesco, che si può dare l'habito, & riceuere a professione quelli, che per alcuna ragioneuole causa, & non per affetto carnale donano loro beni a parenti, & amici; & all'incontro non possano riceuere all'habito, nè alla professione quegli, che da carnale affetto mossi fanno il medesimo; & a questa maniera possono accordarsi i detti de' Dottori dell'Ordine, che dicono il contrario, come Hugone: il qual dice, che prima deueno spedirsi i negotij, e distribuirsi i beni, e doppo entrare nella Religione, ò nell'anno della probatione: & alcuni statuti, i quali dicono l'istesso; Come si hà nella tauola terza del Vicario Generale, che prima deueno spropriarsi, e dirgli la parola del Santo Vangelo, e doppo vestirli all'anno della probatione: perche alle volte è di conseglio farsi, & alle volte di precetto, come si è detto.

Hugo. c. 2.

La tauola terza del Vicario Generale.

29 Ma è d'auuertirsi, che quando quei, che vengono alla Religione sono figli di famiglia, & è viuo loro Padre, & Madre, & non hanno peculio Castrense; perche non sono stati soldati, ne quasi Castrense; perche non sono stati Vfficiali, nè persone publiche.

Chi è scuseto di osseruar questo obligatorio.

Quelli ancora, che non hanno niente, ò se hanno è obligato a debiti, ò a restitutione, ò altroue, ò intricato in liti, e questioni: non sono tenuti allhora, ne auanti, ne poi, che gli danno l'habito i Prelati dirgli, ne fargli osseruare la predetta parola del Vangelo: basta prima a quelli, che sono obligati a pagare, e restituire, e possono, che paghino, ò restituiscano conforme al douere. Oltre acciò quei, che hanno padre, e madre poueri, ò figli a sostentare possono; anzi debbono dargli loro padre, e madre, e figli per loro sostentamento; il medesimo si può dire di quelli, che hanno Frati, e Suore, & altri intimi parenti, che non per affetto carnale; ma principalmente per amor di Dio, e per limo-

limosina potranno distribuirgli per loro sostentatione, ò per maritarsi, e come poueri sono a gli altri preferiti per amor di Dio souuenirgli. Ma quei, che non possono ciò fare, gli basta la buona volontà: perche dice quiui il Pisano. Che questo l'ha detto il nostro P.S. Frãcesco, per farci sapere, che la buona volontà ci basta a far l'opera meritoria: perilche S. Bonauẽtura, & il Pisano ne'luoghi predetti dicono. Che, se non lo potranno fare per la distanza del luogo, ò perche sono intricati nelle liti, ò in potestà d'altrui, ò altre simili cagioni, gli basta la buona volontà, cioè, che con pronto animo, e deliberata volontà, darebbono ogni cosa per amor di Dio a poueri si potessero: & a questo senso par, che si parlasse solo di coloro, che hanno; ma ꝑ alcun si fatto impedimento non possano, e per meritar gli basta la pronta volontà. Ma io credo, che quando dice, che se non possono farlo gli basta la buona volontà, per esser cosa grata, e meritoria: s'intenda parimente di quegli, che non hanno; ma se hauessero senz'altro in tal modo spogliato l'affetto loro d'ogni cosa mondana, che se hauessero quanto si voglia si fosse, ogni cosa darebbono per amor di Dio: e questa pronta volontà gli basta; cioè per meritare, come se già l'hauessero fatto.

Il Pisano c. 2.

S. Bonau. Il Pis. c. 2.

Come peccano gli Nouitij non osseruando questo Precetto.

80 MA intorno alle cose dette, che questo precetto obligbi i Frati recipienti all'Ordine, che dicano, e con effetto faccino osseruare questo gran consiglio: di dar ogni cosa a poueri, ò auanti l'anno della probatione, ò alla professione al modo già sopra dichiarato: ogn'vno accõsente esser vero. Ch'essendo professori della Reg. & astringendoli co'l precetto (come si è detto) non è dubbio, che peccheranno, e saranne trasgressori di quello, se non gli diranno, e con effetto farãno distribuir a poueri ogni cosa c'hanno, e peccheranno mortalmẽte dãdogli l'habito, ò riceuendogli a professione nella maniera già dichiarata: pcioche questo dire inchiude il fare, cioè, che gli lo dicano, e faccino osseruarlo: conciosiacosa, che'l fine del precetto s'è la distributione a poueri ꝑ amor di Dio di lor beni. Ma che pecchino mortalmẽte q̃gli, che nõ li distribuiscon'auanti, che riceuano l'habito, ò della professione, gli par cosa assai malageuole: perciò Pietro Gio. recita vna ragione, che fanno costoro molto efficace: perche ò son'obligati farlo auãti che fanno il voto, ò dopò promessa la Reg. quãdo a quella si sono co'l voto obligati. Nõ può esser dopò la professione: perche all'hora sono spogliati d'ogni proprietà, nè anco auanti la professione: peroche i voti e pre-

Dubbio.

Pietro Gio. c. 2.

e precetti della Regola obligano solo a quei, che l'hanno promessa:
come dunque potranno per questo precetto auanti la loro professione
ò auanti che piglino l'habito esser tenuti distribuire ogni cosa loro a
poueri per amor di Dio, e peccare mortalmente non osseruando questo precetto.

Pietro Gio. oue sopra. Resposta.

31 *A questa ragione, dona tre risposte iui Pietro Giouanni: la prima è, che mentre alcuno fa professione dell'annegatione d'ogni cosa: puotesi in tal voto inchiuderci la distributione d'ogni cosa sua a poueri. Anzi per la legge Euangelica da se stessa, in virtù di detta professione: intendesi ogni cosa hauer lasciata a poueri, se non hauesse prima espressamente ordinato il contrario. Ilche prouasi per questo, che se hauesse fatto professione in alcuna Monacale Religione: in vigore della professione, s'intende hauer lasciato ogni cosa sua al suo Monasterio, se non hauesse prima altrimente disposto. Se dunque, in virtù della forma della professione, che fanno i Frati Minori essentialmente, se gli inchiude lasciarsi ogni cosa a poueri, deue necessariamente prima per detta perfetta ispropriatione lasciarla a poueri: poiche non si può far doppo la professione, ò almeno la nostra professione ricerca, che la spropriatione d'ogni cosa temporale sia fatta per amor di Dio. Onde auuerti, che presupponendo esser vero, che la nostra professione ricerca necessariamente, che la spropriatione d'ogni cosa sia per amor di Dio almeno principalmente: questa risposta pare esser molto efficace, altrimente nò.*

La nostra professione presuppone la distributione de beni temporali, fatta per amor di Dio.

Che l'huomo in due guise è tenuto ad alcuna cosa.

32 L*A seconda risposta è, che in due modi l'huomo è tenuto ad alcuna cosa, ò assolutamente, e semplicemente, ò con conditione, e presuppositamente: perche le persone semplici, e laici, non sono tenute semplicemente, nè assolutamente sapere spiegatamente ogni precetto della diuina legge: sono nondimeno tenuti conditionatamente sapergli spiegatamente.*

Ma quando occorre l'hora, e luogo di far l'opera buona, ò di euitar il male, che la diuina legge comāda, sono all'hora tenuti saperlo spiegatamēte: per ilche l'ignoranza nō gli scusa, anzi più peccano, se ella nasce da lor negligenza: così parimente al proposito, a benche costoro auanti la professione non siano tenuti assolute, e semplicemente distribuire lor beni a poueri: nondimeno, quando vogliono far voto, e promettere questa Regola, sono obligati prima dare ogni cosa per amor

mor di Dio: e se fa il voto non dandogli per amor di Dio, peruersamente professa: perciò è tenuto far penitenza di questa sua peruersità: percioche presupposto questo, che chi vuole fare questa professione, gli è necessario prima far questa distributione de suoi beni: pecca mortalmente non la facendo, ò almeno non volendo farla, quando è tenuto: e deue farla auanti la professione almeno: peccherà dunque non facendola, ò non volendo farla, quando si deue. Dicono dunque, ch'è vero, che nessuno può esser tenuto all'osseruanza de' voti, e precetti di questa Regola auanti la sua professione semplicemente, ò assolutamente, come proua la ragione fatta. Ma presupposto, che chi vuole far professione di questa Regola, gli è necessario auanti, che la promette donar ogni cosa per amor di Dio, come comanda la Regola: sarà tenuto e peccherà, come si è detto. Questa risposta è a mente dell'espositione senza titolo del Corduba, & altri, come accenna quì Pietro Giouanni.

L'espos. sen. tit. Corub. e Pietr. Gio. c. 2.

33 La terza è, che ogn'vno, che professa con voto solenne, i consegli Euangelici: in virtù di questa promissione confessa, ch'egli vuole con puro, e pieno cuore quelli osseruare.

La 3. ragione.

Hor quindi nasce, che come Anania, e Safira, perche si rittennero alcune cose sue occultamente, mentirono allo Spirito santo, e giustamente in pena della loro reprobatione, furono da Dio percossi di morte repentina: Così medesimamente chi promette questa Regola, in virtù della promissione, confessa con pieno, e puro cuore venirui, per adempire i consegli Euangelici in quella contenuti con quella obligatione, ch'ella obliga: però non hauendo distribuito ogni cosa a poueri, come ella comanda, han mentito allo Spirito santo, e questa mentita è peccato mortale: e secondo questa risposta si dice alla ragione, che non peccano per se, e dirittamente, e contro questo Precetto, come i Frati, che l'hanno promessa: ma solamente indirettamente, & accidentalmente per vna certa occasione di questo precetto.

Confermasi ancora questa risposta, e l'altre medesimamente in questa maniera: percioche, come pecca mortalmente chi deliberatamente vuole confessare i suoi peccati: ma per vergogna hane animo deliberato lasciarne vno, ouero vuole communicarsi stando in mortale peccato, & in questo proposito, benche non si communichi, nè lasci il peccato nella confessione: pecca pur mortalmente, non perche lascia il peccato, nè perche si communichi in peccato: ma per la mala volontà, che tiene.

Confirmatione.

Così parimente, chi hane animo deliberato di promettere questa

sta Regola; ma non vuole ancor osseruare vn precetto della Regola. mortalmente pecca; non perche promessa la Regola trasgredisce vn suo precetto; ma per l'animo solo deliberato di non osseruare il precetto della Regola, obligante a mortale peccato volendola promettere.

34 E perche obliga i suo professori di non prometterla, se non distribuendo i suoi beni a' poueri, e tiene animo deliberato prometterla senza dargli a' poueri: pecca mortalmente auanti la professione per la sua mala volontà, che ha a non voler far prima quello, ch'el la comanda.

Oltre a ciò, chi riceue i Sacramenti della penitenza, & Eucaristia senza debita dispositione; cioè, che alla penitenza sia debitamente contrito; & all'Eucaristia senza conscienza di peccato mortale fatto il debito essame; mortalmente pecca: così chi vuole mutare sua vita medesimamente in Apostolico viuere: bisogna mutarla con debita dispositione, altrimente in mortal colpa cade: perche mētisce allo Spirito santo: come a gli atti de gli Apostoli appar in quegli, che volendo mutar lor vita nell' Apostolica: perche non vi andarono debitamente disposti, dando ogni cosa a piedi de gli Apostoli, come furono Anania, e Saffira, peccarono mortalmente: perche S. Pietro da Dio ispirato gli disse, Che mentirono allo Spirito santo: ilche senza dubbio fu peccato mortale.

Att. 5.

La debita dispositione de gli huomini, che vogliono mutare sua vita nella Apostolica, che fanno i Frati Minori, e non far professione, se non fatta prima la destributione de' suoi beni a poueri: pecca mortalmente dunque nō solo chi la fa non fatta a poueri questa sua distributione: ma colui ancora, che ha deliberato animo farla senza tale distributione.

Quando pecca il Nouitio non osseruando questo Precetto, e quando nò.

35 *Conchiudo dunque, che acciò che pecchi mortalmente il Nouitio non distribuendo a poueri suoi beni potendo: bisogna sapere, che sia precetto della Regola farsi questa destributione a poueri: e che non solamente obligni i Prelati a dirlo a' Nouitij: ma che obligni medesimamente essi Nouitij a farlo, e no'l facendo peccano, e stante questa cognitione: non hauendo giusta, nè ragioneuole cagione non farla auanti, che piglino l'habito, nè doppo vogliono*

gliono darli à poueri; ma ad amici, e parenti ricchi, che non hanno bisogno, nè giusta, nè ragioneuole causa non dargli à poueri: peccano mortalmente, altrimente nò. E perche rarissime volte i Nouitij, auanti la professione hanno tanta cognitione; però per questa cagione rare volte potrà occorrere, che sia peccato da parte loro intorno à questo precetto. Nè anco per questo, che auanti la professione l'habbiano inteso, & letto questo precetto segue, che questa scienza basti à peccare; perche, che questo precetto oblighi i Nouitij ancora è cosa oscura; poiche à molti scientiati non gli pare, che oblighi essi; però mentre non gli è stato auuertito da suoi Maestri, ò Prelati, che sono di precetto tenuti essi ancora, questo precetto osseruarlo auanti la sua professione, non peccheranno mai contro lui.

SEGVE L'ESPOSITIONE del Quarto Precetto.

Guardinsi i Frati, & loro Ministri, che non siano solleciti delle cose sue temporali, accioche liberamente facciano delle sue cose tutto quello gli spirerà il Signore: nondimeno se domandaranno conseglio, habbiano licenza i Ministri, di mandargli ad alcuni timenti Dio, secondo il conseglio de i quali, i suoi beni siano distribuiti à poueri.

SI COMANDA A TVTTI I FRATI DI NON impacciarsi de' beni temporali de' Nouitij per euitare molti sconuenienti, che possano vscire. Articolo IX.

36 *DImostra in questo precetto la Regola, come debbano hauersi, sì i Frati, sudditi, come anco i Superiori intorno i beni de' Nouitij; i quali hanno, & possono disponere à poueri loro beni. Et questo è il quarto precetto di*

Et da questo, ne sarebbono nati più mali: però che sariano stati priuati i poueri delle loro vere necessità. Haueriano i Frati trasgredito la Regola procurando, ò le superfluità, ò almeno fatte prouisioni per l'auuenire per le necessità incerte. L'altro inconueniente sarebbe, che saria fraudata la mente di S. Francesco intorno la pouertà; posciache la sua mente fu, che come questa sua Religione differisce da tutte le altre intorno la pouertà; in non usare, nè maneggiare danari in modo alcuno, nè hauere proprio in commune, come l'hanno tutte l'altre; Così ancora, che per nessuna maniera, questa subentrasse ad essere partecipe dell'heredità di quelli, ch'entrano nell'ordine; però che tutte le altre, perche han proprio in commune: non repugna alla sua professione, participare delle heredità di tutti gli entrãti nel suo Ordine. Ma questa nostra, per non hauere tale proprio: in modo alcuno dirittamente subentra in dette heredità; ma nè anco vuol subentrarui indirittamente. Perciochе, se non fusse questo precetto: indirittamente vi saria entrata; mentre che (come ho detto) per diuerse vie di necessitade, di vtilitade, di commodità parte vere, & parte finte; parte certe, & parte incerte tutti loro beni, & heredità con industria, & honesto modo harebbono i Frati à se conuertiti; etiamdio con scritture autentiche, & publiche per l'auuenire.

38 *Il terzo inconueniente sarebbe stato, che la mente, & intentione di molti Frati non saria pia, cioè di riceuere i Frati all'Ordine solo per amor di Dio: per leuargli dal mondo, & per meglio seruire Iddio; ma più tosto haurebbono hauuto l'occhio alli suoi beni tẽporali, che al suo spirituale profitto, & seruitio maggiore, e più grato à Dio. In maniera, che i ricchi, nobili, e potenti del mondo l'harebbono persuasi, allettati, & accarezzati al nostro Ordine solo, ò almeno molti per hauere largamente suoi beni temporali, e per questo se ne sarebbono riceuuti molto più dell'indegni à quest'Ordine, & inatti, & indisposti di quelli, che se ne riceuono, oue anco vi sarebbe pericolo di simonia pregandoli, & accarezzandogli per hauere solamente, ò principalmente loro danari, & beni.*

Il terzo incõueniente.

Il quarto inconueniente è, che ne seguirebbono graui scandali al mondo, perche i secolari non sariano tanto ciechi, che non conoscessero, che i Frati tentassero i gioueni: non per hauergli nella sua Religione, ne per sua spirituale vtilità; ma solo per hauere suoi beni, e danari; & così molti restando scandalizzati si ritirarebbono di farsi nostri Frati, & entrare in questa Religione. Ma mentre, che veggono, che tanto dispreggiano i beni del mondo, che niente, ne vogliono della robba di quelli, che vi entrano; tutti s'infiammano d'amore, e

Il quarto.

solamente interna intorno le cose de Nouitij, e di questa dicono alcuni, che non sia precetto; ma solo conseglio. perche non è contra alcuno delli fini principali di questo comandamento. Esterna è l'altra; ma non è tale, che sia efficace à fare mutar la volontà del Nouitio di non dargli, secondo, che lo spira il Signore, e di questa altri dicono, che non si prohibisca per la Regola, e che sia senza vitio, e senza cupidità. La terza è quella, che è efficace à fare mutar la volontà di dar le sue cose non à poueri, nè per amor di Dio; ma per altri rispetti; & questa dicono alcuni, che si vieta. Ma i sopracitati Dottori tengono il contrario, & che si interdica ogni conseglio, ogni ammonitione, e prieghi esterni, & qualunque esterna sollecitudine, come si voglia conforme all'espositione di Clemente V.

La sollecitudine è in tre modi.

Se si prohibisca per la regola ogni sollecitudine, ò nò, vi sono due opinioni.

Et la ragione si è, che comanda la Regola, che i Frati lascino il Nouitio in sua libertà fare tutto quello, che gli sarà da Dio spirato, & si astenghino da ogni sollecitudine, & da ogni esterno conseglio. Percioche non ad altro fine sarebbono ordinati, se non acciò che il Nouitio disponghi, e distribuisca le sue cose secondo il gusto de' Frati, & non come lo spira il Signore. Percioche, se questa fusse la mente del Frate lasciarebbe operare lo Spirito santo, esso tacendo: ma mentre non tace, conseglia, essorta, ammonisce, prega; segno euidente è, che non vuole, che li distribuisca, come lo spira lo Spirito santo; perciò fà espressamente contra la Regola, ò sia, ò non, efficace l'esterna sollecitudine à fare mutare la volontà, e torre la libertà del Nouitio in distribuire le sue cose. Oltre acciò che vsatai consegli, & esterne sollecitudini non sà di certo se toglie, ò nò la libertà dal Nouitio per tale esterna sollecitudine. Sempre dunque, che si vsa tale sollecitudine si trasgredisce il precetto. La onde dice quì Pietro Giouanni. E parso ad alcuni Frati la Regola in questo luogo: hauer prohibito à Frati per ogni modo la sollecitudine, & li consegli, & alli Ministri Prouinciali la sollecitudine, & il conseglio della distributione delli beni; ma ne'l conseglio di eleggersi la persona timente Dio, al conseglio del quale fussero i beni distribuiti a' poueri. Ma à gli altri Frati è parso, & alli Ministri ancora hauer prohibito la sollecitudine della cupidità, & il conseglio co'l quale si toglie la libertà di quelli, che vengono all'Ordine: nella dispensa de' suoi beni, ò di potergli alquanto impedire; Laonde dicesi. Acciòche liberamente facciano delle sue cose quello gli spirerà il Signore.

Pietro di Giouanni oue sopra c. 2.

Che si prohibisca ogni sollecitudine, & qualunque conseglio à ciascuno Frate.

41 *Ma l'opinione delli primi è vera. Prima perche dicendo. Se si cerca conseglio habbiano all'hora licenza di mandargli ad al-*

curi; Apertamente appare, che a' Ministri ancora interdisse ogni licenza à consigliarsi altrimente. Secondo, perche se per le parole di questo precetto, si ancora per molti pericoli intorno questa impurità etiamdio di limosina: i quali lo Spirito santo preuidde, & alla mente di S. Francesco impresse: ageuolmente conuincesi, che volse per ogni modo separare il suo stato da quella impurità, e suoi pericoli. Conciosiacosa, che preuidde, che in riceuere gli Frati: ageuolmente occorrerebbe, che non ordinarebbono le sue cose liberamente, secondo la loro libera, & assoluta conscienza; perche, ò per timore, ò per vergogna, ò per importunità di consegli, ò prieghi, ò per seduttione facilmente seguiriano la volontà de' Frati, che li riceuono; con i quali, e sotto i quali sempre sono da viuere. E però quella parola, che poi soggionge. Acciòche liberamente facciano di quelle. Non è determinatione delle parole precedenti; ma più tosto è assegnare vna causa finale di quella prohibitione. Che merauiglia è ancora si preuidde San Francesco, che si queste cose fussero a' Frati lecite, ageuolmente potrebbe occorrere di riceuergli con simonia, & vili cupidità, & estorsione con infamia del suo stato appresso gli altri fuora dell'Ordine: di mal essempio appo gli entranti, & per consequenza riuocatiui di non entrar in quest'Ordine. Questo egli iui dice.

DELLA LICENZA DI MANDARLI A PERSONE timenti Iddio. Art. X.

42 E*T perche è ageuole, che i Nouitij da vestirsi, ouero doppo vestiti vorriano, che i Frati, ò altri gli dessero consegli o della distributione de' suoi beni; Però soggionge dopò dicendo. Ma se si ricerca consiglio habbiano licenza i Ministri di mandargli à persone timenti Iddio; Aggionge questo à mio giudicio, che era facile, che hauendo di sopra prohibito, che i Frati non siano solleciti de' beni de Nouitij, che per queste parole hauessero inteso, che non se gli prohibisca dargli conseglio dalli medesimi Nouitij ricercato a' Frati. Però per fargli à sapere, che per questa parola di non esser solleciti: intende prohibire parimente di dargli conseglio come douessero, ò potessero distribuirgli a' poueri, auenga, che da se stessi i Nouitij da i medesimi Frati, ò da gli altri in vece loro ciò ricercassero. Perche essi Frati ancora sono più poueri de gli altri, e possono hauere altresì amici, e parenti poueri: stante il precetto fatto prima; dona licenza, non à dargli conseglio della distributtione di*

suoi

suoi beni; ma solo di persone idonee à dargli conseglio secondo Iddio. Ne anco questa licenza à tutti li Frati; ma solo à Ministri la dona.

43 Ma potrebbe dubitarsi, se sotto nome di Ministri intenda ogni Superiore etiam li Guardiani, e Presidenti, ouero solo di Generali, e Prouinciali; conciosiacosa, che sotto questa parola Ministri alle volte intenda la Regola tutti i Superiori, come in quello precetto. Oue dicesi. Che vbidiscano i suoi Ministri in ogni cosa, che hanno à Dio promesso. A che dico, che auenga, che paresse piamente dirse, che ella comprenda ogni Superiore; poscia che non è ageuole, che i Nouitij à tempo di questa distributione da farsi tra il Nouitiato: possa trouarsi il Prouinciale Ministro. La verità tuttauia ella è, che parla solo delli Prouinciali Ministri; percioche per le precedenti, e seguenti parole è chiaro, che fauella la Regola solo de i Prouinciali. Conciosiacosa, che doppo immantinente segue dicendo; Dopò gli diano li panni della Probatione; & poco più sotto, quando parla del Caparrone dice. Saluo che ad essi Ministri altrimente paresse. Oue communemente i Dottori espongono per i Prouinciali Ministri. Prouasi medesimamente con due ragioni. Vna è, che intenda la Regola principalmente, che si faccia questa distributione auanti, che se gli dà l'habito, e che questo conseglio sia da essi ricercato, quando gli dice il Ministro, che vadano, & diano ogni cosa à poueri. L'altra è, che come la Regola non vuole, che altri habbiano licenza di vestire, se non i Prouinciali Ministri per essere giudicati più idonei; Così ancora questa licenza la dona solo alli medesimi Ministri, come più sufficienti à dare questo conseglio. Ma quando i Ministri dessero questa auttorità ad altri di riceuere Nouiti, come era prima, hauranno costoro questa podestà parimente. Perciò che (come dicono communemente i Dottori) dando il principale, donasi anco l'accessorio. Da queste parole cauasi. Prima, che ogn'vno, etiam detti Ministri, ò altri a' quali dessero tale possanza, trasgrediscono questo precetto, quando gli mandasse à persone timorati di Dio senza essere ricercati da detti Nouitij. Et oltre acciò, che i Maestri di Nouitij, & qual si voglia altro Frate, che gli consegliano con che persone fuori dell'Ordine douessero consigliarsi, trasgrediscono questo precetto medesimamente.

Dubbio.

La licenza di mandarli a persone timenti Iddio: se lo possono darla i Ministri Prouinciali, e nō altri ad essi inferiori.

A che persone non possano mandare per conseglio,& che, ne anco possano intromettersi de' vestimenti.

Cord. oue so pra q. 7. Poli. c. 2. nu. 63.

44 *NOtano quì il Corduba, & altri Dottori, quando si dice: Che li mandino à persone timenti Dio, che intenda dire, che non si mandino à Procuratori de' Frati, & luoghi, nè à parenti, nè consanguinei, nè à deuoti particolari, & affettionati de' Frati del luogo, ò almeno della Religione; perche questi senza dubbio gli conseglieranno dare più tosto à Frati, & al luogo de' Frati, che ad altri poueri. Ne molto meno à persone; a' quali prima i Frati se so gli sono raccommandati di fare lasciare alcuna cosa à Frati, ò nostri luoghi, ne ad altre persone, nelle quali si possa presumere, che gli conseglieranno di lasciare a' Frati, e luoghi predetti loro beni. Laonde tutti quei Frati, che à posta scientemente, & auuertentemente gli mandano per conseglio à tali persone, accioche, ò tutto, ò parte distribuiscano à Frati, ò loro amici, & parenti; senza dubbio alcuno peccano mortalmente: peroche auenga, che non siano solleciti delle cose de' Nouitij à gli occhi loro, sono pure solleciti, & donangli conseglio per altri, & fanno dirittamente contra tutti i fini di questo obligatorio, se non, quando semplicemente, & inauuertentemente senza tal fine li mandassero ad alcuno delli predetti: giudicando, che non vi siano migliori di essi à dargli sano conseglio, senza hauer l'occhio ad essi Frati; perche quantunque seguisse l'effetto, per la sincerità pure della mente de' Frati, ò non peccheranno, ò al più venialmente.*

Che ne anco gli possano far disponere per loro stessi, ne meno de' loro vestimenti secolari.

Due guise di sollecitudine, e conseglio.

45 *ET è ancor cosa degna assai d'auuertirsi, che questa sollecitudine, & conseglio può essere in due modi. Vno dirittamente secondo, che adesso s'è detto: Indirittamente è l'altro, quando i Frati gli conseglian, che de' suoi beni, se ne compri tutti, ò parte de' vestimenti: allo stesso Nouitio necessari per vestirsi, ò per Breuiari, ò altri libri per suo studio, per sandali, scarpe, e somiglianti: perche questo è vna maniera di consegliarli indirettamente di disponere de' suoi beni per dargli alla Religione. Percioche mentre fa professione, tutte queste cose rimangono all'Ordine, & per vso de' Frati e e perciò per statuti generali è stato ordinato, che Frati non inducano*

no i Nouitij à procurarsi vestimenti del suo Nouitiato, nè Breuiari per Frati, nè per suo uso proprio. Peroche nella tauola terza del Vicario Generale, fu ordinato, che Nouitij vestiti, & da vestirsi non siano instrutti da Frati di comprar Breuiari per Frati, nè per loro stessi, nè per qualunque altro, che si fusse; affine, che delli beni loro facciano ciò, che dal Signore saranno spirati; di maniera, che delle sue cose per conseglio di Frati, non siano indotti di portarsi li panni del suo primo vestire, se non, quando, se lo portano da se stessi di sua spontanea volontà, & non per informatione de' Frati; ma gli siano da Frati concessi i panni della probatione. Questo dice iui. Et concorda il Corduba. Et per la medesima causa nelli statuti di Salamanca, si ordina quasi il medesimo. Non siano constretti Nouitij nella sua entrata nell'ordine prouedersi di vestimenti; la onde appare, che tutti i Frati, ò Prelati, che inducono, ammoniscono, conseglianο, ò sforzano i Nouitij, che si comprino per vestirsi panni per habiti, toniche, mantelli, & qualunque altra cosa, fanno contra questo precetto, ò sia auanti, ò poi, che si vesteno. Poi che il Corduba, & communemente i Dottori dicono, che ne quando vestono, ne mentre sono vestiti in modo alcuno deueno, ne possono hauer pensiero de' loro beni, ne dargli conseglio alcuno di ciò, che debbono di quelli fare.

Tauola terza del Vicario generale

Cord. oue sopra q. 9. Statuti di Salam. c. 2.

Cord. oue sopra q. 9.

46 *Et però conchiudendo dico, che si quelli, che vengono all'ordine hanno alcuna cosa temporale, e da se stessi si portano i vestimenti, & altre cose per loro necessità in tempo del suo Nouitiato; & dopò ancora se gli può concedere, come dopò nel seguente precetto si dirà. Ma, se da se stessi nō se li portano la mente della Regola, & statuti della Religione è, che i Frati gli vestano de' vestimenti della communità, e se non vi sono, che l'istessi Prelati li procurino, come altresì per Frati professi si procacciano. Ma, quando non hanno cosa alcuna, cioè, che nè de presenti, nè per l'auuenire hanno, nè possono hauere per distribuire à poueri, & à chi gli piace, non credo, che sia contro questo precetto consigliargli, che per via de' suoi amici, ò parenti, che non possono sperare, che gli lasci cosa alcuna delli suoi beni, ouero di deuoti: si procuri i panni del suo primo vestire: perche questo non sarebbe in modo alcuno distributione de' suoi beni fatta a' Frati, ò alla Religione. Dico solo consegliare, ma non astringere; perche lo vietano gli statuti. Oue auuerti, che dissi di quegli, de' quali gli suoi amici, e parenti; per li quali procura li primi vestimenti: non possano sperare di essere sodisfatti; percioche si sono figli di fameglia, & altri, che non possono hauere al presente; ma potrebbono auanti la professione disponere di loro successione, & lasciargli*

alcuna

alcuna cosa in ricompensa de' vestimenti accommodati, che questo parimente sarebbe vno consegliare indiritto di disponere di suoi beni alla nostra Religione, il che non si può fare.

Che nè anco possano impacciarsi delli vestimenti di secolari, quando vengono à vestirsi.

47 Conforme alle cose dette è d'auuertirsi medesimamente, che nè anco i Frati, nè Prelati per questo precetto, possano impacciarsi de' vestimenti de' Nouitij. Conciosiacosa, che non possano pregarli, che lascino, ò diano loro vestimenti fatta la professione à parenti, ò loro amici, nè ad altri deuoti, nè à poueri sotto ombra di pietà. Perche dirittamente trasgrediscono questo precetto; affine che gli lascino à poueri, come gli spirarà il Signore. Conciosiacosa, che sono anco tenuti per questo obligatorio i Frati; dirgli, che li distribuiscono à poueri. Questo solo possono; anzi sono tenuti per l'altro precedente precetto farlo; ma non consigliarli à chi poueri. Et sono tenuti i Nouitij altresì, distribuirgli à poueri allo stesso modo, che nel terzo precetto di questo capo dicemmo, e però debbeno i Superiori auanti loro professione fargli disponere, come s'è detto.

Dubbio.

Ma il dubbio è, se ne i Frati, ne il Nouitio auanti dispose de' suoi vestimenti, & vogliono dopò disponere di quelli, come si farà? Dico, che Zabarella sopra la Clementina Exiui, dice, che chi entra nella nostra Religione senza disponere de' suoi beni vengono, & succedono à quelli, che succedono ab intestato, ouero à poueri; ma è più vero il secondo membro; perche per virtù di questa nostra Regola, non hauendo fatto il Nouitio di suoi beni distributione; perche non curò, ò non auuertì, ò non potè; non rimasero per humana legge à quei, che succedono ab intestato; ma per la diuina fatta la professione sono de' poueri, & dourebbono in conscienza distribuirli quelli, che l'hanno à poueri co'l conseglio del Frate di chi erano à mio giudicio. Ma mentre coloro, che l'hanno, non sanno questo; credendosi, che le possano tenere in buona conscienza, e che gli successero ab intestato, stanno securi in conscienza. Dico dunque de' vestimenti di Nouitij, li quali rimasero inauuertentemente, che i Superiori possano dargli à poueri co'l conseglio del Frate di chi erano, secondo che gli detta la conscienaa, che haueria disposto, se v'hauessero prima auuertito, ò raccordato. Et se la conscienza indubitatamente gli detta, che

Zabb. Clem. exiui.

Che si farà de' vestimenti, se non dispose di quelli auanti la professione.

l'ha-

l'harebbe fatto dare al Procuratore, che le venda per necessità de i Frati, ò del luogo; se gli potrebbono dare, come cose tacitamente, ò almeno interpretatamente lasciate a' Frati à modo lecito auanti la professione, che gli venda, come probabilmente tiene, che haurebbe fatto; altrimente nò, ne anco debbe questo farsi, quando non si ne puote risoluere, se l'hauesse, ò nò lasciati à Frati.

Che fatta la professione, non può più il Frate disponere de i suoi beni.

48 E*T è ben anco auuertire, che fatta la professione, se'l Frate non fece prima de' suoi beni alcuna dispositione, non la può più fare, nè mutar testamento, nè altro per la dichiaratione di Clemente V. Et Pietro Ancarano dice, che ne potrà altresì spartire la robba sua a i suoi figli, se non solo dargli conseglio intorno à questo. E da notarsi parimente, che quando dissi, che non disponendo de i suoi beni succedono i poueri, deue intendersi essere vero, quando non occorreno giuste, & ragioneuoli cause di lasciarli à suoi padri, & madri, ne à figli, quando n'hauesse, nè à parenti, nè a i suoi amici. Ma quando per tali cagioni ragioneuoli, probabilmente l'haurebbe lasciato à quelli, ouero tale fu la sua intentione; ma non fece dispositione alcuna autentica: in conscienza sono di quelli, che con la volontà del Frate l'hanno, e posseden.*

Clem. 5. ouo sopra.
Pietro Ancarano nella Clem. exiui.

E bisogno auuertirsi medesimamente intorno à questo precetto, che Sisto IV. concesse, che i beni di coloro, che vengono all'ordine obligati à restitutioni incerti, i Prelati, cioè i Ministri, & Custodi possano conuertirli in vsi pij di luoghi, vedi bene nella prima consideratione al priuilegio 3. ilche possano ancora fare i Guardiani per vn'altro priuilegio concesso alli Carmelitani; & i nostri Padri Osseruanti possono per communicatione de' priuilegi, vedi il Compend. Bona. Annot. Cordubens.

Sisto 4. concesf.
Supra consi, 1. priu. 3. nu 9. & 10.
Comp. ver. Bona. Annot. Cord.

SEGVE

SEGVE IL QVINTO Precetto.

Dopoi li concedano i panni della probatione, cioè due toniche senza capuccio, & il cingolo; saluo, se ad essi Ministri altro secondo Dio alcuna volta paresse.

QVI SI COMANDA PRIMA DARSI L'HABITO all'Idonei, secondo quale deu'essere la forma dell'habito. Art. XI.

Due cose si comandano in questo precetto.

49 *Perche era assai desideroso S. Francesco, che i Frati di questo suo Ordine fussero veri osseruatori di quel alto conseglio, che nell'Vangelo il Signore diede di vendere ogni cosa, e darla a' poueri, chi vuole seguirlo per la via della perfettione; hauendo ordinato a i Ministri, che quegli, che vengono all'Ordine, volendogli riceuere gli dicano prima, che vadano, & vendano ogni cosa, & dianla a' poueri. Però in quest'altro obligatorio (come espone Clemente V.) due cose si comandano. Primieramente darsi l'habito all'idonei; secondo qual debba essere la forma dell'habito de' Nouitij. Quanto al primo dico, che comanda darsi l'habito all'idonei, dicendo. Dipoi gli concedano i panni della probatione, come se dicesse. Dopò, che hauranno effettuatamente dato ogni cosa a' poueri; andando à casa sua, & vendendo ogni cosa, & dispensandola a' poueri, potendo commodamente farlo prima, se hauea beni temporali, & se non può farlo auanti con l'opera esteriore, almeno faccialo in mente con l'opere interiori, proponendo auanti la sua professione farlo con l'atto esteriore; & se non possono per esser loro bene intricati con liti, & in mano d'altri, ò per altro legitimo impedimento; ouero, se non hanno che dare; poiche saranno andato con l'atto interiore della mente, cioè che per ogni modo lo farebbono, se potessero, ouero se hauessero, accioche la pronta lor volontà gli sia da Dio reputata per fatto, & meritoria almeno di merito essentiale per la prontezza, & deliberata, & infiammata volontà di amore diuino: gli diano i panni della probatione. Conciosiacosa, che facendosi per vn certo modo degni di essere*

riceuuti

riceuuti à quest'ordine per l'essecutione di detto conseglio del Signore in effetto potendo, ò non hauendo: comanda, & obliga à Superiori a' quali è data l'auttorità di riceuere Nouitij di dargli l'habito della Religione.

50 Ma debbe pur ponderarsi questa parola, gli concedano li panni della Probatione; perche non dice gli diano i vestimenti della loro probatione: oue dice Pietro Giouanni, che questa parola, Concedano: è conueniente alla nostra pouertà, & alla libertà de gli entranti. Alla nostra pouertà; la quale deue essere accompagnata con l'humiltà, dimostrandosi humili i Prelati a' Nouitij, & che con la loro libertà senza noi pregarli, nè troppo ammonirgli siano riceuuti per essere da quelli instantemente pregati; affine che non si dia l'habito, se non à quei, che sono accesi dell'amore diuino, & da vero tirati dallo Spirito santo. Ma gli altri Dottori altrimente espongono questa parola, cioè, che la mente di San Francesco fu, che quello, che viene all'Ordine, & hà beni temporali non intricati a liti, se senza impedimento di pigliare l'habito puotè dargli à poueri prima, che si veste il nostro habito; venda ogni cosa, & la dia à poueri, e dopò venga à vestirsi, procurandosi per mendicità li panni della probatione, come fece il Beato Bernardo Quintaualle, ò che gli li diano i Frati; Et volendo i primi panni comprarsegli delli suoi proprij beni senza mendicargli, nè da secolari, nè dalli stessi Frati dell'Ordine, che gli sia concesso. E però comandando a i Prelati dell'Ordine di dar l'habito à costoro: vsò questa parola; Concedano, & non disse diano; per dimostrare, che in questo precetto non si prohibisce, che delle sue cose, se ne compri i primi panni dando tutto il resto à poueri; & quest'espositione è conforme à quello della terza tauola del Vicario Generale, come di sopra citammo.

Pietro di Giouan. oue sopra.

Due opinioni intorno q̃ste parole.

Questa parola, Di poi, diuersamente si espone.

51 ET perche di quelli, che vengono all'Ordine, alcuni hanno beni temporali, & commodamente possono prima venderli, & dargli à poueri; ma sono tepidi à farlo. Altri più commodamente, & feruentemente lo fanno tral'anno del suo Nouitiato. Alcuni hanno, ma non possono prima farlo, se non ordinare, che si faccia dopò la professione. Et altri non hanno cosa alcuna, ouero, se hanno, è come se niente hauessero; perche è nelle liti intricata, ò in potestà de tali persone, che nè mai la daranno. Però questa parola della

la Regola; oue dice. Dipoi li concedano: In diuersi sensi deue intenderfi, cioè per i primi. Poiche haurranno distribuito a' poueri tutti loro beni. Per i secondi, dopo, che haueranno determinato per loro maggior commodità distribuire à poueri ogni cosa auanti la professione: Per i terzi. Poscia, che hauranno deliberato disponere bene di darsi a' suoi tempi à poueri i beni suoi: Per i quarti dapoi fatto il debito essame nell'altro commandamento ordinato, gli diano li panni della probatione. Oue prima espressamente si comanda a' Prelati darsi, & non negarsi l'habito. Laonde tutti quei, che à questi per odio, ò inuidia de' Frati loro parenti, che sono nella Religione, ò alli medesimi, che vengono per vestirsi, ò per affetto disordinato di padri, & madri, & altri parenti; i quali non vogliono, che si vestano, ò per qualunque altro rispetto, ò affetto humano: gli negano l'habito peccano mortalmente contra la diuina legge, & questo precetto. Prima, perche dannificano notabilmente la Religione priuandola ingiustamente di vn membro atto, & idoneo. Secondo, perche offendono grauemente il prossimo, negandoli vn tesoro così grande, se non, quando se gli negasse l'habito per giusta, e ragioneuole cagione; perche sono tanti, che non vi sono luoghi atti à sostentargli, ouero non vi son luoghi capaci d'accommodarli, ouero è tanta la moltitudine, che non si spera, che tutti potranno buona riuscita fare; Laonde si deue allhora accettare fatta la debita diligenza delli megliori, & più idonei tanti, quanti possono i luoghi capire, ò sostentare. Perche altrimente preferendogli meno idonei, & sufficienti alli megliori, per alcuni fauori, ò humani rispetti, & affetti: peccheranno mortalmente peruertendo l'ordine dell'equità contro la carità.

Come si pecca mortalmente negandoli l'habito.

SEGVONO TRE DVBBII DA DETERMINARSI, & prima se si può dare l'habito à gli aggrauati da debiti. Art. XII.

Primo dubbio.

Cord. oue sopra, c. 2. [illegible]

52 MA intorno à questo precetto, vtilmente nascono alcune ambiguità da determinarsi. Il primo è quello, che muoue il Corduba, cioè, se Prelati possano vestire quei, che hanno trouati atti, & idonei alla Religione: ma son' aggrauati di debiti sopra le sue facoltà. Questo dubbio muouono ancora gli altri Dottori. Dico primieramente, che la determinatione di questa dubitatione era necessaria auanti la Bolla di Sisto Quinto; ma stante quella deue starsi alla sua determinatione, dicendo. Che in niun modo possano

Bolla di Sisto V.

sana vestirli. Ma perche alcuni ingannarci possono falsamente prouando, che non siano da tali debiti aggrauati, & per la determinatione di detta Bolla fatta dopò da Clemente VIII. tale professione tiene, & è valida; però dico, che à questo caso deue starsi all'hora alla determinatione de' Dottori qual'era prima, & conforme alla mēte del Corduba, dico. Che se chi viene all'ordine, falsamente proua non essere da debiti aggrauato; & nondimeno è tenuto egli sodisfarelo per furti, ò danni, & interessi dati, ò per prestito, ò qualunque altra cagione si fusse: hà mortalmente peccato; perche con false scritture ingannò la Religione, & stette sempre in mortale peccato nel tempo del suo Nouitiato, stando sempre mai con animo di professare non potendo da vero egli farlo: percioche quantunque il farsi Religioso, da canto suo buona opera ella sia; debbe tutta volta debitamente farsi. Però che'l farsi Religioso è opera di consiglio; ma sodisfare à suoi creditori, & non farsene inhabile, nè mentire sono diuini precetti. Però non può trasgredire due diuini commandamenti per osseruare vno consiglio di molta perfettione, & San Paolo alli Romani afferma. Che non dee farsi il male per seguirne il bene.

Bolla di Clemen.8.

Cord. oue so pra, q.5.

Paolo a' Roman. c.3.

53 *Ma Roderico intorno à questo. Nota quattro cose. Prima, che la costitutione di Sisto haue luogo ancora in colui, che fu condennato à pagare qualche pena, & non l'hà ancora pagata: percioche è ella debito. Secondo egli, nota, che i debiti incerti, perche il padrone à cui deue farsi la restitutione egli è incerto, non impediscono il debitore di entrare nella Religione: conciosiacosa, che la costitutione di Sisto, debbia interpretarsi delli debiti, quale il padrone fatta la debita inquisitione può sapersi, secondo l'antiche leggi al tenore de' quali è fatta essa costitutione. Terzo, che se alcuno promise ad alcuna citella di pigliarla per moglie, e consentì ella nella copula carnale, per il che subito, che'l fece rimane perciò infamata: è tenuto prima sodisfare à questa obligatione, auanti, che entra nella Religione, come risolue Nauarro: e però non potrà vestirsi, trouandosi tal debito hauerlo contratto sopra le sue facoltà: percioche, se la citella è di bassa conditione, è con poco puotè dotarsi, & il giouane haue beni sufficienti à dotarla, nō crede esser nulla la sua recettione all habito. Percioche non intende Sisto V. inhabilitare la recettione d'ogni debitore, se non di quello, che è aggrauato di debiti grandemente sopra le sue facoltà. Il quarto notando è, che puote anco il debitore entrare nella Religione col consenso de' suoi creditori: facendoli la remissione di tali debiti spontaneamēte. Anzi può*

Rodor. to.3. q.10. art.9.

Sisto V.

Nauar. nel c. cū portio, 12. q.1. nu.8.

entrarui

S.Th. 2.2. q. fin.ar.6.ad 3. In Rubr. obli.ad ratio. lib. 4. de iust. q. 7. art. vlt.

entrarui contra loro voglia cedendo i beni: come dice S.Tomaso, & afferma ancora Innocenzo. Ilche è vero, come dice Sisto, quando per qualche graue infortunio diuenne impotente à pagare i debiti, cedi i beni. Ma chi è gagliardo, ouero è buon artiggiano, e con l'arte, industria, e gagliardezza del suo corpo, & honestamente può viuere, e pagare i suoi creditori, & per non patire fatica, e molesti cedi i beni; non i cede per vera impotenza, e pouertà; se non, quando lo astringessero i suoi creditori di pagare subito, e farlo morire nelle carceri è costretto cederli. Laonde, quando la cessione non lo fa costretto da debitori, come s'è detto: e fassi religioso non v'è scusa del peccato mortale, e la sua recettione è nulla. Per ilche S.Tomaso non parla d'ogni debitore, che entra nella Religione: ma di quello solamẽte, che cede i beni: perche nè al presente può, nè potrà per l'auenire pagar i debiti. E noi ancora concediamo, che costui possa giustamente entrar nella Religione, & in quella professare. Anzi l'istesso dico di ciascun altro, di cui è cosa probabile, che stando al secolo non può iui guadagnare i debiti predetti. Costui quanto al foro della conscienza può entrare nella Religione, & in quella professare senza cedere i beni; quando con buona fede può prouare, che per l'auuenire non mai potrà pagare, e lasciare à suoi creditori tutto ciò, che egli haue. Questo iui egli dice.

Come sono obligati à sodisfare coloro, che non satisfecero auanti, che entrarono nell'ordine.

54 Da quì nasce, che costui, non perche fece professione è disobligato di pagare i suoi debitori; percioche rimane obligato come prima: & se hebbe animo di farsi Religioso douea differire questo suo vestire, & accommodarsi primieramente con i suoi creditori. Deue dunque egli procurare prima, che gratis, & per amor d'Iddio gli relascino il debito, obligandosi sodisfarli con buone opere meritorie per essi fatte nella Religione. Ma bisogna, che questa remissione di debiti sia spontanea, non procurata con falsità, che nõ possano più pagare, e si fatti: ma dirgli i suoi graui disaggi, e difficoltà grandi in sodisfarli dicendo sempre il vero: poiche ageuolmente verranno i creditori vedendogli Religiosi à fargli remissione per amor di Dio, commutandoli in spirituali debiti. Et se non, se ne contẽtano fargli spontanea remissione deueno procurare per via d'amici, ò parenti, ò deuoti, ouero farsegli concedere tempo opportuno à procurare per mezo delli predetti farli sodisfare.

Cord.oue sopra.

55 Possono ancora i Prelati à costoro à tempo cacciarli (come dice iui il Corduba) per fin che haueranno i suoi debitori pagato; perche non fu l'intentione di Superiori accettar questi tali à professione; però benche vaglia la sua professione (come vuole specialmẽte

Cle-

Clemente Ottauo) puote pure la Religione in pena della sua fraude cacciarli del luogo. Ma meglio è vsargli misericordia, se stando potranno cōmodamente procurare il pagamento a suoi creditori: quādo con l'arte, e sua industria senza vscire della Religione, potranno procacciarli il pagamento: altrimente li dee licentiare il superiore, per infino, che saranno compiutamente satisfatti. E mentre stanno fuori procurando detto sodisfacimento, non sono tenuti, nè al voto dell'vbidienza, nè della pouertà: ma sono all'incontro obligati al voto della castità, e suoi precetti, & a gli altri, per quanto potrassi commodamente.

Clem. 8. oue sopra.

Oltre a ciò possono; mentre stanno per questo effetto fuori della Religione (come dicono i Dottori) succedere all'heredità de' suoi parenti, & altri: accioche per questa via possano hauere donde pagare. Dico medesimamente, che se i suoi Prelati non li mandano fuori, ò non gli ordinano procurare il pagamento; sono in conscienza essi tenuti dimandar licenza di procurarlo, ò dentro, ò fuori la Religione, come più opportunamente potranno. Ma, se a' Prelati non piace darli licenza, & il Conuento s'obliga sodisfare, sono eglino disobligati, ò paghi, ò nò il Conuento: ma, se non promette, nè gli vuol dar licenza il Prelato, sono astretti vscirsene, quando altrimente non possono essi agiatamente sodisfare.

56 E quando non fossero di tal'arte, nè industria, nè habilità costoro, che potessero fuor dell'Ordine acquistar tanto, che possano procurar le sue necessità & il pagamento, ma solo quanto basterà per sostentarsi, e niente più, com'impotenti non son tenuti vscir dall'Ordine, nè procacciare più il pagamento per questa via. Dico oltre a ciò, che colui che di far acquisto di beni temporali è sì inutile, che nè con arte, nè fatiche, nè sua industria stando nel secolo può acquistare tanto, che oltre le sue vere corporali necessità potesse auanzare alcuna cosa per pagare i suoi creditori: anzi più tosto stando al mondo cresce il debito, senza colpa di sua pigritia, ò trascuraggine: ma sarebbe alla Religione vtile, e di buono spirito, & assai deuoto, quando questo costasse da vero potrebbe entrare nell'Ordine. Nè fa altrimente contro la diuina, nè humana legge cosa alcuna: conciosiacosa, che non per altro per queste leggi non si può entrare nella Religione, se non per adempire prima questa legge.

Che nō è tenuto vscire della Relig. per pagare i suoi debiti.

Ma quando è tale l'habilità de i beni di fortuna, e di natura, che non mai in sua vita pagarà niente de i debiti, e questo la esperienza chiaramente lo dimostra: niente fa contro dette leggi pigliando l'habito, e professando; se non quando fusse costui poltrone,

e pigro, e per questo non vuole faticarsi, e sodisfare a' suoi creditori, nè tampoco sarà atto, nè idoneo alla Religione. Come anco poco sopra disse Rodorico.

Se si può lasciare di far la sodisfattione de' debiti dopò la sua professione.

OLtra a ciò, quando alcuno volendo far professione ha beni di poter sodisfare, e dubita probabilmente, che sia tenuto ad alcuna sodisfattione, ouero sà di certo, che ha da sodisfare alcun debito incognito, qual deue pagarsi: può auanti la professione lasciar di fare tal sodisfacimento, ò pagamento ad alcuna persona timorata di Dio, e molto sicura, che con l'opportunità del tempo, e luogo, e debiti modi sodisfarà in vece sua tutto quello, che deue in cõsciẽza, e potrà far professione. Tutto ciò, che si è detto in questo primo dubbio è a mente di Gersone, del Gaetano, e del Corduba: benche San Tomaso, & altri tenghino, che possano questi farsi Religiosi. Ma mentre, che per i breui Apostolici si prohibisce con graui pene di non esser riceuuti da Prelati costoro: senza dubbio è approbata questa opinione, non è necessario dunque addurre quest'altra, che il contrario afferma.

Gers. Gaet. e Cord. S. Thom.

SE I MINISTRI POSSANO DAR L' HABITO a quelli, che sono trouati idonei, ma suoi Padri, e Madri sono molto poueri. Art. XIII.

57 DImandasi ancora intorno a questo comandamento; Se i Ministri, e quelli a' quali è commessa facoltà di vestir Frati: possano dar l'habito a coloro, che son' atti, & idonei ad essere Frati di quest'Ordine: nondimeno hanno padre, ò madre molto poueri. Rispondono a questa dubitatione communemente i Dottori, e specialmente il Corduba distinguendo la necessità in estrema, in grande, e di stato, e corporale, & in mediocre dell'vna, ò dell'altra delle predette.

Cord. oue sopra q. 5. La necessità è in 4. maniere.

La prima è, quando non restando al mõdo per soccorrerlo, si muore di fame, ò di freddo, ò per l'infermità suo padre, ò madre.

La seconda è, quando harebbe donde viuere; ma in mendicità, ò in far vffici vili, ò star seruitore, ò seruitrice, e si fatti, scemando assai esso dal suo stato.

La terza, quando stando nel suo stato patirebbe molta necessità di fa-

di fame, nudità, fatiche estreme, infermità, e somiglianti molto gravi, & altri disagi grandi, ò duramente tormentato, ò mal trattato, per non hauere chi lo difenda, ò chi l'aiuti nelle sue tribolationi, ò somiglianti infermità.

La quarta necessità è, quando non così commodamente haurebbe le sue corporali, e spirituali necessità, ò non così agiatamente conforme al suo stato. Dicono dunque communemente che ò habbiano fatto voto, ò nò costoro di farsi Frati, & il padre, ò madre si troua in alcuna delle tre prime necessità, ò ella fu prima, ò dopò, ò durante alcuna delle dette necessità, probabilmente non si spera in modo alcuno potersi a quelle prouedere: se non rimanendo il figlio al secolo per solleuarlo da dette necessità, deue restarsi, e non può vestirsi, durante la necessità, dato che perpetua essa fosse: perche (come si è detto) honorar il padre, e la madre in tal necessità è diuino precetto: farsi Frate è solamente conseglio: però deue osseruare prima il precetto, e dopò il conseglio se potrà. Ma quando la necessità è la seconda, ò terza, & è assai probabile, che non può il figlio starsene al mondo senza pericolo della salute della sua anima, dee egli vestirsi: perche la salvezza dell'anima deue preferirsi alla seconda, e terza necessità di suo padre, ò madre. Ma se la necessità è la quarta, non solamente ponno, ma parimente deono, non solo acconsentendo essi, che si vestano, ma recusando ancora.

Se fatto professo sia tenuto per cagione di dette necessità vbidire più tosto suo Padre, e Madre d'vscirsene dall'Ordine, ò il suo Prelato.

Dubbio.

58 Q*Vi adesso occorre vn'altro dubbio maggiore: cioè, se fatto professo, trouandosi il padre, ò madre in alcuna delle tre sopradette necessità, e ricerca dal figlio fatto Religioso esser da quello in tal sua necessità aiutato, se sia astretto più tosto vbidire al padre, ò madre, ò al suo Prelato, e se sia tenuto ad vscir dall'Ordine per souuenirgli in tal necessità? A quest'altro dubbio il Corduba, oue sopra recita quattro opinioni, e la quinta è la sua: ma quest'vltima è cauata dalle quattro sopradette: la quale in alcuni detti consiste. Il primo è, che se il padre, ò madre stà in estrema necessità è obligato più tosto vbidire al padre, ò madre, che al suo Prelato, e si può commodamente aiutarlo nella Religione etiam contro la volontà del suo Prelato, è tenuto starsene, altrimente deue vscire dall'Ordine, se non può rimanendo nella Religione dalla necessità solleuarlo.*

Cord. oue sopra.

Cinque opinioni intorno il dubbio.

Potrà ancora contro i precetti della Regola riceuere, e spender danari, quando non potesse altrimente aiutarlo, & all'hora non è astretto alli voti dell'vbidienza, nè pouertà, nè a precetti intorno a questi due voti, come dicemmo di quello, che esce fuori dell'Ordine, per pagare i debiti del secolo: e questo s'intende quando bisognasse per soccorrerlo a dette necessità.

Il secondo detto è, che quando la necessità è la seconda, ò terza è tenuto ancora aiutarlo; ma per modi leciti, e conueneuoli alla sua Regola, e professione: e se fusse bisogno può vscire dal luogo: ma non lasciar l'habito, nè far cosa veruna contro i voti, ò precetti della Regola, ò acconsenta, ò nò il suo Prelato, ò con sua vbidienza esca fuori, ò nò. Nè parimēte è apostata, nè può il suo Prelato scommunicarlo, e si tenta farlo, non è scommunicato: percioche contiene errore intolerabile, e fa contro il diuino Precetto, e niente può contra il comandamento di Dio.

Auuertenza al Frate in volere vscire per suo Padre, ò Madre.

59 M*A dice iui il Corduba, che in questo caso deua guardarsi il Frate, che il paterno, ò materno, ò per dir meglio il filiale affetto non gl'inganni, e giudichi gran necessità di stato, ò di natura, oue non è: non deue stare dunque a suo giuditio: ma più tosto del suo Prelato notificarli tutta la necessità, sufficienza, & habilità di suo Padre, ò Madre, ouero a giuditio d'altri esperti, e timorati di Dio, quando vede che il suo Prelato per humano affetto di non perdere il suddito, ò per poca sua sperienza, ò per altro rispetto, non fusse retto giudice in questo fatto.*

Dico finalmente, che il Padre, e la Madre, ò siano, ò non siano in alcuna delle dette necessità, è costretto il Frate vbidirgli in tutto ciò, che il diuino comandamento di honorargli richiede, cioè di riceuergli, e con il cuore, con la bocca, e segni esteriori di honore, riuerenza, soggettione, humiliatione, conseglio, oratione, e simili, etiandio contradicendo il Prelato. Percioche in tutto questo gli è tenuto per diuino comandamento, contro il quale niente può il Prelato; salua sempremai la sua Regola, e sua professione, e la vbidienza medesimamente del Prelato in tutto ciò, che può comandarlo conforme alla sua professione in ogni casa, la quale non è contro questo diuino Precetto di honorare il Padre, e la Madre. Conuiosia cosa, che se il Prelato gli comandasse, che vada altroue, oue non

è suo

i suo padre, ò madre, ouero che non visiti loro, non per rileuarli d'alcuna sua gran necessità, ma solo per sua consolatione, è tenuto più tosto il Prelato, che suo padre, e madre carnali, vbidire.

Se siano tenuti dar l'habito a quelli, che vengono d'altre Religioni.

60 *NAsce ancora vn'altro dubbio, se fatta questa diligente essaminatione siano tenuti i Ministri dare i vestimenti della probatione a quelli, che d'altre Religioni vengono a questa: trouandoli a questa essere molto habili, & idonei, e volendo passare a questa delli Frati Minori, oue osseruantemente si viue: venendo cō licenza della Sede Apostolica, ò suoi Prelati dimandata, & ottenuta: siano tenuti per questo precetto dargli li panni della probatione: oue primariamente dee auuertirsi, che dico secondo la commune legge: percioche la canonica concede, e vuole, che con licenza dimādata: benche non sia impetrata da Prelati: possa passarsi d'vna Religione più larga ad vn'altra più stretta. E perche secondo la commune opinione de' nostri Dottori, la Religione de' Frati Minori è più stretta di tutte le altre: però secondo la commune tutti quegli, che hanno dimandato questa licenza, ò l'hanno ottenuta, ò nò, potrāno passare a questa nostra: essendo però trouati idonei: e per questa cagione sono tenuti accettargli, come si dirà, se non vi occorre altro legitimo impedimento.*

Dubbio.

Quattro auuertenze intorno i Religiosi, che passano a questa de i Fr. Min.

Secondo auuerti, che dissi venendo con licenza della Sede Apostolica: percioche vi sono alcune Religioni, che per molti buoni rispetti hanno da lei impetrato priuilegi, che altre Religioni non possano accettare i suoi Frati senza licenza scritta di loro Prelati. Ma hauuta la licenza della Sede Apostolica, si toglie via ogni dubietà, se per alcun Apostolico breue non si potesse accettare.

La seconda.

61 *Terzo, auuerti, che dissi ò cō licenza scritta de' suoi Prelati per la medesima cagione, che la sua Religione, dalla quale intēde passare, habbia impetrato detto breue: ma perche tali priuilegi si sogliono ottenere senza licenza scritta de' suoi Prelati: però portando tal licenza è anco tal dubbio rimosso. Dico intorno a questo ancora, che noi non trouiamo nelli Compendi di Priuilegi, che Religiosi per Apostolici breui non passino alli Frati Minori Osseruanti: se non i PP. Domenicani, & anco quei c'hāno fatto voto di vestirsi nell'istessa Religione: i quali nō possono venir in questa nostra senza detta licenza scritta dalli Prelati di detta Relig. Domenicana: tal breue*

La terza.

hanno anco impetrato i padri Capuccini, che non possano passar a gli Osseruanti: d'altre Religioni non n'habbiamo notitia: però potranno accettarsi dimandata la licenza, benche non sia ottenuta.

La 4. auuertenza.

Auuerti finalmente, che dicemmo, che tutti questi all'osseruanza viuendosi osseruantemente passar possano: perche in quelle Prouincie, e Custodie, ò paesi, oue i Frati Minori osseruanti non viuessero osseruantemente, e non osseruassero la Regola, secondo la dichiaratione de' Sommi Pontefici, nè conforme a suoi priuilegi, benche siano dispensatiui, di maniera, che vi sono molti communi abusi, e relassationi de' peccati mortali: in tal guisa, che secondo lo stato, e viuere presente, non è più stretto il viuere de gli Osseruanti oue passano: ma più pericoloso, ò più largo, ò sono vguali in strettezza, ò larghezza: non vi possono tal'hora passare, nè tanpoco i nostri Prelati accettarli, nè dargli l'habito, senza dispensa almeno della Sede Apostolica concessa: peroche questo si concede solo per ammigliorare: ma oue non si spera miglioranza, nõ può senza peccato darsegli l'habito, se non quando probabilmente, & indubitatamente si spera, che vi sarà riformatione tale, che'l suo tansito sarà con migliore miglioramento, e con più certezza della salute dell'anima.

LA SECONDA COSA, CHE SI COMANDA qui è la forma dell'habito de' Nouitij. Art. XIV.

62 *SEcondo, in questo Precetto principalmente si comanda qual deua essere la forma dell'habito de' Nouitij, per essere distinto da quello de' professi dicendo: Cioè due toniche senza capuccio, & il capparone, la corda, e le brache. Quasi dicesse, che'l capuccio sia scosito dalla tonica, di maniera, che l'habito de' Nouitij sia ò la tonica esteriore, & il Capparone scosito della tonica, ouero la tonica di fuori co'l capuccio dalla tonica scosito attaccato a quello una pezzetta d'auanti, & vn'altra di dietro. Vsano la prima forma li nostri Padri Capuccini. La seconda i Padri Osseruanti. Laonde nella tauola 9. del Vicario Generale si dice. Che l'habito de' Nouitij del nostro Ordine, deua esser distinto da quello de' professi, cioè in questo, che'l capuccio sia dall'habito scosito, e portino il capparone, ò altra pezza auanti il petto, se non, quando intorno alcune persone notabili a quegli, che li riceuono altrimente paresse secondo Iddio. Questo quiui si dice.*

Due forme dell'habito de i Nouitij.

Tauola 9. del Vic. Gen.

Oue è d'auuertirsi ciò che la Regola accenna: cioè, saluo, che altrimen-

trimente secondo Iddio ad essi Ministri paresse. Intende quì la Regola dar facoltà (come dice quì Clemente) sì a Ministri, come ancora a quei, che hanno da essi potestà di riceuere Nouitij di poter dispensare, quanto al portar il capparone. Et a questa guisa (come dicono quì communemente i nostri Dottori, e la Serena conscienza) quando il Nouitio dimanda darsegli l'habito de' professi senza capparone, i Ministri, & altri, a' quali è commessa questa auttorità di riceuere Frati alla Religione, possono dispensare a dargli l'habito predetto: e questo secondo Iddio.

Clem. 5. oue sopra.

Serc. conf. q. 30.

63 La onde (sì come afferma il Corduba, & altri Espositori) bisogna quì auuertire due cose. Primieramente, che questa auttorità di dispensare è data solamente alli Ministri Prouinciali, per loro vfficio: ma a gli altri; a' quali è commessa potestà di vestire: non gli è concessa medesimamente di dispensare, se non, quando gli sarà stata specialmente data. Perilche, per la licenza concessa ad alcun Guardiano, ò ad altro di poter riceuere alcuni Nouitij: non gli potranno dar l'habito della professione, nè tampoco in questo dispensare. Conciosia cosa, che auenga, che concesso il principale è concesso parimente l'accessorio; nondimeno non gli è concesso in alcun caso particolare, quando verisimilmente non se gli cocederia: specialmente in materia odiosa, la quale milita contro la legge, com'è al proposito. Ma in questo, & in altri somiglianti casi, deue starsi alla consuetudine, la quale è ottima interprete della legge, e volontà de' Superiori.

Cord. oue sopra q. 10.

Due cose deue auuertirsi intorno la dispensa di dar l' habito di professi cioè senza capparone.

Non si può dare l'habito co'l capuccio indifferentemente ad ogni Nouitio.

Secondo è d'auuertirsi, che non si può dar così indifferentemente ad ogni Nouitio, nè a libito de' Superiori l'habito co'l capuccio: ma dice la Regola, secondo Iddio: però peccherebbe mortalmente chi lo desse così a suo gusto, e non secondo Iddio, come quì si è detto: percioche a chi non lo dimanda, in nessun modo dar se gli deue: pche così la Regola dispone, sì come gli Espositori affermano, che dee dispensarsi con quelli, che lo dimandano, se secondo Iddio parerà al Superiore di darglilo co'l capuccio. E questo deue esser solamente p ragioneuole cagione: cioè, ò per honestà della Religione, oue fosse reputata cosa inhonesta portar il capparone, ouero le pezzette auanti, e dietro, ò per la conditione della persona riceuuta, che sia stato Prelato, ò figlio di gran personaggio, ò per riuerenza di colui, ch'è riceuuto per esser persona molto notabile, & eccellente, ò per euidente sua sta-

Il Pis. tau. 3. del Vic. gen. Il Cordoua, e Pie. di Gio. oue sopra.

bilità nell'Ordine, & altri: se di tal maniera ve ne sono, così dicono il Pisano, & altri Espositori, e la tauola terza del Vicario Generale. Dice medesimamente iui il Corduba, e quì Pietro Giouanni. Che si può anco dispensare per cagione di erubescenza non superba: ma sensuale di alcuni nobili, i quali si vergognano portare il capparone: perche tutte queste, & altre simili, come vogliono l'Espositione senza titolo, e communemente i Dottori, sono cagioni ragioneuoli, e bastanti di dispensare. Ma chi dispensa a suo gusto, ò di chi entra nella Religione senza alcuna giusta, e ragioneuole causa: trasgredisce questo precetto, sì come communemente gli Espositori han detto.

Barr. di Pisa oue sopra.

64 Dee parimente quì sapersi, che due altre cose deono notarsi, (come il Pisano, & altri Dottori affermano.) Vna è, che quando il Nouitio dimanda l'habito de' Professi, deua instruirsi, che portandolo corre pericolo d'esser professo tacito. Ma hoggidì non potrà mai esser professo tacito per il Concilio di Trento, se non, quando lo portasse fornito l'anno della probatione. L'habito, che induce la professione tacita è integro, cioè senza capparone, ò senza le pezzette, e che il capuccio sia cosito all'habito, così si contiene nella tauola terza del Vicario Generale. E però ordinasi nelli Generali statuti, che fatta la professione si cuscia il capuccio all'habito immantinente leuate via le pezzette, e così è la consuetudine della nostra Religione.

Tauola 3. del Vic. gen. Statuti gen.

L'altra cosa è, quando i Ministri dispensano a Nouitij di portar l'habito de' professi, gli faccia il Prelato la protesta generale giuridica auanti testimoni, che in portare tal habito della Religione, niuna attione, nè giurisdittione acquista, ne se gli dona: quantunque passasse l'anno della probatione, per fin che faranno la professione espressamente, conforme a' statuti dell'Ordine. E questa protesta deue farla il Ministro, ò altro, che per sua auttorità riceue all'Ordine, e data gli è stata speciale facoltà di dispensare (come si è detto) di di portare tal habito.

SEGVE

SEGVE IL SESTO PRECETTO.

Ma finito l'anno della probatione siano riceuuti all'vbidienza, promettendo osseruar sempre questa vita, e Regola.

LA PROFESSIONE NON SI PVO FARE auanti, che finisca l'anno, e doppo per ragioneuoli cause potrà prolungarsi al più sei altri mesi. Art. X V.

65 *DOppo che nel precetto immediate precedente ordinò, e comādò la Regola, qual deua esser la forma dell'habito de' Nouitij. In questo presente comandamento, & obligatorio dispone, e comanda: quale deua essere la forma della professione de' Frati Minori. Oue a mio giuditio tre cose si comādano, e tutte sono di obligo. Primo quando debban farsi. Secondo, che quelli, che sono degni siano riceuuti a professione, se vogliono. Terzo, in che modo deuano farla. Primieramente affermo, che si comanda, quando deue professare il Nouitio, dicendo: Finito l'anno della probatione. Oue espressamente comandasi, che sia fornito l'anno della sua proua: e però sotto graui pene si prohibisce a' nostri Prelati di riceuere a professione i Nouitij, auanti, che sarà compito l'anno predetto: perilche, e per questo precetto, e per decreti Apostolici si prohibisce fargli far professione auanti, che finisca l'anno: ilche s'intende della professione di quei, che vengono dal secolo a farsi Frati.*

Qui tre cose si comādano.

Ma quanto a quelli, che sono professi in altra Religione, per vn Priuilegio speciale di Leone Decimo, e posto al giuditio delli Prelati, che hanno auttorità di riceuere a professione, se deuono ò nò, ò vogliono per ragioneuole cagione farli professare auanti l'anno, ò nò. Vedi il Compendio de' Priuilegi.

Leo 10. suo Priu.

Cōp. ver. no! §. 23.

Nè anco par questo contro la dispositione del Concilio Tridentino, nè del decreto di Sisto Quinto di star prima vn'anno intiero alla Religione: perche communemente vogliono i Dottori, che questo s'intenda di coloro, che erano prima secolari, e non de' Religiosi, i quali legitimamente passano da vna Religione ad vn' altra; come

Conc. Tr. sess. 25. c. 16.

Decreto di Sisto 5.

Grego.13. e Clem.5. nelli loro coll. *come per le loro parole si comprende. Nè anco è contro la dispositione del Breue di Gregorio Decimoterzo, e di Clemente Quinto nelle Bolle della nostra Riforma: i quali vogliono, che quei Frati, che passano dalli Osseruanti a' nostri Reformati, habbiano vn'anno di deliberatione: perche non è anno di nouitiato: ma solo di deliberatione: nè anco si passa d'vna Religione ad vn'altra: perciochè la famiglia, e la Riforma sono vna medesima Religione, come per vn suo Breue dichiarò Clemente Ottauo.*

Clem. 8. suo breue.

Dubbio.

Par. & Ang. de leg. c. Apostol.

66 Ma non è da tacere, che quest'anno di Nouitiato deu'esser continuo: e però si dubita, se interrompendosi: quando il Nouitio torna al secolo con animo dispogliarsi, nel suo ritorno sia mestiero ricominciarsi da principio. Ma rispondono il Panormitano, e l'Angelo, e communemente i Dottori. Che se sarà stato vna parte dell'anno fuori il Nouitio: sarà interrotto quell'anno, nè queste parti interrotte si possono congiungere, ma bisogna ricominciare di nuouo, ancorche fusse stato tre giorni solamente fuori dell'Ordine, secondo Iap. communemente riceuuto. Il che dimostra quella parola del Cōcilio di Trento, oue dice: Per annum integrum perseuerauerit. *Che accenna continuatione di tempo, secondo la commune opinione. Ma questo non s'intende, quando se n'andasse con giusta licenza del suo Prelato, e con sua vbidienza: come dice il Nauarro. Ma Giulio Secondo concesse a' Frati Minori. Che'l tempo della prima recettione, si possa computare, ò nò co'l tempo del secondo riceuimento, stia a discrettione de' Superiori del Nouitio senza cominciare da nuouo l'anno della probatione, Vedi il Compendio. Il che intendesi, quando è vscito senza licenza per partirsi dalla Religione, e dopò se ne ritornò, ò sia stato con l'habito, ò senza stando fuori del Monasterio, oue mi persuado, che perciò la pose ad arbitrio de' Superiori per considerare quanto tempo stette a tornare, in che modo è vscito, e se lasciò l'habito: perche se per sua leggierezza è vscito, e lasciò l'habito, e tardò alcun mese, ò più, deue all'hora cominciar di nuouo.*

Iap. q. 47.

Conci. Trid. sess. 25. c. 15.

Nau. li. 3. de consi.

Giulio. 2.

Comp. vert. nou. 5. 25.

Che possi andare ad altra Religione.

67 E' Anco d'auuertirsi, che durante l'anno della probatione sempre è libero, & è in sua potestà di ritornarsene al secolo, ouero di passare ad altra Religione il Nouitio: nè può essere senza peccato da Frate alcuno impedito, come hanno ordinato più Romani Pontefici: & appare in detto Compendio iui in più paragrafi. E' vero, che quanto al ritornar al secolo si può caritatiuamente ammo-

nire,

nire, & essortare, & con essempi buoni insegnare, che non ritorni al secolo. Il che s'intende, quando i Frati giudicano, che sia idoneo, & atto per le sue buone qualità a questa nostra Relig. e che sia da douero tentatione diabolica d'uscirsene: altrimente non gli deuono dir niente: forsi, che sarà opera di Dio, accioche dopò il suo restarsi, non gli sia materia di relassatione, ò sua dannatione e d'altri. Ma quei, che giudicano atti non deuono minacciarli, nè spauentarli, che si dannaranno, ò viueranno sciaguratamẽte, e simile, nè in modo alcuno violentemente ritenerli.

Quando furnisce l'habito della probatione.

61 E *Quantunque secondo l'antica legge, la professione fatta auanti l'anno intiero della probatione, non obligaua il Nouitio a questa nostra Religione: ma solamente in genere, cioè, che poteua eleggere qualunque altra Religione, che li piaceua: nondimeno hoggidì per la nuoua legge del Concilio Tridentino niuna professione fatta auanti l'anno è valida: perche detto Concilio l'annulla, come se non fusse stata fatta.*

Conc. Trid. sess. 25. c. 15.

Di più auuerti, ch'è commune opinione, che l'anno compito non deua intendersi computandosi per feste mobili: ma che sia non solo quel medesimo giorno dell'anno seguente di quel mese stesso, che prese l'habito: ma che sia passata l'hora ancora di quando lo pigliò, cioè, se in tal mese alli quindeci giorni, alle quindeci hore prese l'habito, che alli quindici del mese dell'anno seguente dopoi quindeci hore faccia professione: ma è più securo, che sia il giorno seguente fornito l'anno, ò almeno ad hore venti del medesimo giorno. Ma che la professione fatta vn'hora auanti, cioè hauendosi vestito a hore quindeci professi alle quatordeci, e per hauer mancato vn'hora sola, ò due di tutto l'anno compito: sia nulla, non mi par bene affermarsi: poiche secondo la sentenza de' Filosofi: Parum pro nihilo reputatur: *& vna, e due hore comparate ad vn'anno, sono reputate niente, forse, che manco si fosse dieci hore: ma d'vn giorno naturale compito, ò più, mi rimetto al giuditio di maggiori. Nè molto meno deue reputarsi i Prelati cascare nelle pene contenute nelle canoniche leggi, per hauer anticipato solo alcun giorno, etiandio naturale.*

Fare la professione alcun' hore auanti l'anno compito nõ importa.

Il Fil. 2. della fisica.

Quan-

Quando debbe farsi Professo.

69 *OLtre acciò auuerti, che alcuni sono d'opinione, che si come in questo precetto si comanda, che non si faccia la professione auanti che fornisca l'anno compiutamente; così medesimamente, che fornito si riceua à professione; ma non così strettamente il secondo come il primo si comanda. Perche non dice. Che finito l'anno sia subito à professione riceuuto; e però tardar'alcun giorno, non par che sia contro la mente del precetto. Egli è vero, che si peccherà tardando notabilmente senza ragioneuole cagione: percioche à giudicio de' Prelati prolongare la professione alcun mese, per prouarlo meglio per difetto d'incompita probatione, ò per cagione di lunga infermità, ò per non sapere ordinare il diuino Vfficio, ò per non essere ancora ben'ammaestrato nelle ceremonie, & nella sufficiente scienza della Regola, e si fatti non è contro la mente di questo precetto, ne tãpoco del Conseglio di Trento; il quale nella suddetta sessione ordina, che fornito l'anno della probatione, ò sia riceuuto à professione, ò cacciato dal Monastero. Conciosiacosa, che Pio V. rispose alla Sacra Congregat. dell'interpreti del Concilio, Che la conclusione di quel capo 16. s'intende in quelli Nouitij, che passato l'anno risolutamente si trouano inhabili, & non idonei alla Religione; & non in quegli, che li trouaranno ancora vn poco inhabili, come sono quelli, che non hanno ancora ben'imparato ciò, che è mistiero sapere auanti la professione, & per questo concesse sua Santità, che i Superiori, quando essi Nouitij, se ne contentaranno possano prolungargli la sua professione per sei mesi; pur che vi sia probabile speranza di farsi habili. Et così dice Gasparo Passarello hauer risposto il Cardinale interprete di detto Concilio, vedi il Compend. di Geronimo Sorbo, conferma l'istesso ancora Rodorico. Possono dunque i Prelati, per ragioneuoli cagioni in virtù di detta Pontificia dichiaratione, prolungare il tempo della probatione insino à sei mesi, se così gli parerà espediente. Nota qui ancora Gersone, & il Corduba, che se alcuno in fine dell'anno della probatione dimanda farsi professo, & trouasi all'hora essere guercio, ò losco, ò debile, ò per altra cagione inhabile, ouero che li manchi alcuna conditione, che vi si ricerca, & in questo è stato ben conosciuto; ma se gli permette compire l'anno della probatione, ne altri impedimenti si trouano, se non alcuno di questi: quãtunque per molto tempo prima, sia stato conosciuto questo suo difetto nella probatione: può nondimeno essere cacciato senza nessun'altra cagione, & senz'assegnarli, perche si manda.*

Che la professione non si debbia ꝓlongare senza cagione legitima.

Con. di Trẽ. 25. c. 16.
Pio V.

Gli inhabili totalmẽte ꝑ lo Co.[illegible] di Tren. finito l'anno non si possono ritenere.

Gasp. Passar. Gier. Sorb. Annot. Cap. pu. de Nou. profess.

Gerson. fog. 34. let. S. Cord. oue so pra q. 10.

Chi

CHI PVO RICEVERE, E COME DEVE riceuersi a professione, e che vna sia espressa, e l'altra tacita. Art. XVI.

70 SEcondo comandasi (come s'è detto) che siano riceuuti a professione: oue è da considerarsi: chi può riceuere a professione, e ciò che deue fare il Prelato, auanti che venga all'atto della professione.

Quanto al primo, due opinioni de' Dottori dellla nostra Religione intorno l'ordinaria potestà di riceuere a professione vi sono: perciòche Hugone, e li Quattro Maestri in questo luogo vogliono, che così i Custodi, come anco i Guardiani habbiano questa potestà, se non gli è da Ministri Prouinciali interdetta. E la loro ragione è, che patirebbe detrimento grande la Religione per la molta prolungatione del tempo, danno molto delle anime, e disagio dell'Ordine. Ma il Corduba quì, e communemente tutti gli altri Dottori tengono il contrario, che solamente i Generali, e Prouinciali Ministri hanno questa facoltà: ma la possano commettere a gli altri, parendogli espediente: e la ragione è questa. Che se la Regola il minore, che è il riceuere all'Ordine il concede solamente a' Prouinciali Ministri: molto più il prender a professione, che è il maggiore il concede solo a detti Prouinciali Ministri. Ma in questo deue starsene alli statuti dell'Ordine, i quali vogliono, che nè Guardiani, nè altri Superiori inferiori a' Prouinciali Ministri possan riceuere a professione senza loro espressa e speciale licenza.

Hugo. e i 4. Maestri oue sop.

Cord. oue sopra.

Che modo deue tenersi in far la professione.

71 D*Euesi secondo considerare, che maniera deua tener il Ministro, ò altro, che auttorità di riceuere a professione egli tiene. Dico primieramente, che deue bene informarsi, se il Nouitio ha tutte quelle buone qualità, che dichiarammo nell'altro precetto douersi in quello ritrouare, che entrar vuole nella Religione: perciòche se deue farsi diligente essame dell'idoneità, e sufficienza di costui, volendo egli entrare nella Religione: molto più dee farsi questo essamine da Frati, con i quali è conuersato, & in secreto da essi ricercare vera, certa, e secura testimonianza della vita, costumi, e sua idoneità. E specialmente, se dalla maggior parte de i più sani, & giuditiosi, esperti, zelanti della Regola, & timorosi*

Come si pecchi quãdo p alcun'humano rispetto si niega la professione a gli idonei, e concede a gl'indegni.

morosi d'Iddio sarà giudicato idoneo, & ispediente alla Religione senza trasgressione della Diuina legge, e specialmente di questo precetto, nè per odio, nè per inuidia, nè per amore, nè per timore, nè per qualunque altro disordinato affetto potrà negarsegli la professione, e cacciarlo dal Monasterio. Et all'incontro non hauendo da predetti buona testimonianza giudicandolo inhabile, e non idoneo per alcuna cagione quale ella si sia: non potrà parimente contro la Diuina legge, e specialmente di questo precetto riceuersi a professione, nè per amore, nè per timore, nè per alcun'altro humano rispetto, che si fusse; ma deue priuarsi del l'habito, e mandarlo via: Ne puote ammetersi a professione, se prima non ha buona testimonianza di quei Frati, i quali hanno molto tempo co'l Nouitio nel tempo del suo nouitiato conuersato.

La onde ordinasi nelli statuti generali; che si piglino i voti de detti Frati: & affine, che liberamente, e senza nessuno humano rispetto: possa ogni vno dare il suo voto, secondo Iddio, della sua probatione, ouero reprobatione, si statuisce, che si diano li voti in secreto.

Che cosa deua far il Frate per dare il voto a Nouitij.

72 Dico adunque di quelli, che hanno da donare il lor voto, che prima preghino Iddio, che gli spiri di dare vera, e retta testimonianza della probatione, e reprobatione: e che non permetta, che per inganno Diabolico, ouero alcuno affetto disordinato ingannati, approuino per buono, & idoneo chi non deue: ouero neghino la probatione a chi deue reprobare. Perciochè è gran male, & grauissimo peccato, con grandissimo danno, e detrimento della Religione probare l'indegno, & inhabile: come ancora all'incontro reprobrare l'habile, degno, & idoneo.

E però non solo peccheranno mortalmente contro la Diuina legge; ma contra questo Precetto (a mio giuditio) parimente, quando per odio, sdegno, inuidia, ò per altri simili rispetti, ouero humani affetti: il suo voto a quelli, che da douero sono habili, degni, e sufficienti dar non vorranno: & all'incontro peccheranno; quando per timore, ò altro humano rispetto a gl'indegni, & inhabili la daranno, e credo, che maggior pericolo in quelli, che pigliano a professione, e donano testimonianza del Nouello nella Religione incorre ammettendo gl'indegni, e che habilità non hanno, che scacciare gli degni, & idonei dall'Ordine.

Diffe-

Differenza tra la tacita, & espressa professione.

73 *E' Ancora da saperſi, che la profeſſione nelle Religioni, vna è eſpreſſa, della quale ſi è adeſſo ragionato, l'altra è tacita. Ma è gran differenza, tra la tacita ſecondo l'antica, e nuoua legge: ſi come doppo diraſſi immantinente. Laonde dico primieramente, che la profeſſione tacita (ſi come il Corduba afferma) in quattro modi s'induce.*

Cor. oue ſopra q. 2. punto 2.

In 4. guiſe ſe inducela profeſſione tacita.

Primo, quando fà quelle attioni il Nouello, che ſolamente a profeſſi per leggi, e la conſuetudine conuengono; com'è il dare, & il ricenere il voto nell'elettione, e sì fatti.

Secondo, ſe per tre giorni continuamente, con volontà di perſeuerare, e continuare, porta l'habito de' profeſſi diſtinto, & in forma, & in colore, & in fiſura da quello de Nouitij, e da colui, che può incorporare nella Religione, ouero co'l ſuo conſenſo gli fu dato, e portollo perſeuerantemente dentro il Monaſtero, per tre giorni, ſe non, quando proteſtato ſi haueſſe, che non intendeua perciò eſſer alla profeſſione obligato.

Terzo, quando alcuno porta per tutto l'anno, dentro il Monaſtero l'habito de' Nouitij, non diſtinto manifeſtamente in colore, e fiſſura, ò forma dall'habito de' profeſſi, non ſi proteſtando, che non intendeua per queſto tacitamente profeſſare.

Quarto, s'alcuno vltimamente, con effetto nella Religione approbata riceue l'habito de' Nouitij, con propoſito di mutar vita totalmente: ilche intendeſi di quel propoſito, che intricatamente inchiude la profeſſione: com'è il voto eſpreſſamente fatto di perſeuerare nella Religione: queſto è, quando alcuno piglia l'habito della Religione, e tra l'anno della probatione, fa eſpreſſamente voto di perſeuerare in quella tuttauia; ouero com'è il voto interpretatiuo, cioè quando s'offeriſce alcuno a farſi profeſſo: ma in effetto la promiſſione, ò profeſſione non la fa; e finalmente ha deliberata volontà di reſtarſene nella Religione, fornito l'anno della probatione. Perilche faſſi all'hora tacitamente profeſſo, quando chi entra nella Religione, fra l'anno del nouitiato renuntia l'anno della probatione conceſſoli in ſuo fauore, & accetta, & approba per fatto tutto ciò, che farebbe in tutto il tempo del ſuo Nouitiato, perche è all'hora tacitamente profeſſo.

74 *E queſte quattro maniere di tacita profeſſione fan nullo il matrimonio etiam contratto de fatto. Ma quando tal volontà di mutar vita, non comprende il fermo propoſito: non induce tacita profeſ-*

Quãdo nõ è tacita la profeſſione.

professione in colui, che prende l'habito del Nouitio con tal proposito. Anzi nella nostra Religione, chi vi entra fatto già il testamento, & dato i suoi beni à poueri, ouero à gli heredi, ò legatarij l'hà trasferito: con fermo proposito di perseuerare effettuatamente, & per ogni modo nella Religione: non perciò è tacitamente professo (come dice nella sua Somma Monaldo, & la Serena Conscienza, & concorda Alessandro de Arioste:) perche la Chiesa così specialmente approba la nostra Religione: la quale così dispone, che entrino costoro nella Religione con animo così integro; Anzi se gli fusse dal Prelato, concesso l'habito de' professi fra l'anno della probatione, fatta la protestatione (come si è detto di sopra) non saria mai tacito professo; & questo è specialmente nella nostra Religione. Ma affine, che s'induca la tacita professione in queste quattro maniere secondo l'antica legge, se gli richiede ancora, che il Nouitio faccia tutto questo, cioè vno di questi quattro scientemente, & auuertentemente, cioè, che sappia, che vno di questi lo fà tacito professo, cioè sà, che tal fermo proponimento, lo fà tacito professo, & però fà tal proposito per essere tacito professo; & con questo animo il fà. Così ancora dicesi de gli altri tre modi di sopra recati: percioche chi ignorantemente, non sapendo tal legge s'intromette à fare tali legitimi atti della Religione, ò porta l'habito de' professi, non facendo protesta, & somiglianti; non pensando, che per questi simili atti, & fatti, ouero proponimenti fosse in conscienza, & appresso Iddio tacito professo: non è professo, ne anco è obligato alla Religione, come dice S. Tomaso, & Siluest. & Corduba.

Monal. nella Som. la Seren. conf. q. 29.
Alessandro de Arioste.
S. Th. ne' Colib. Silu. Relig. 3. Cord. oue sopra.

Conc. Trid. sess. 25. c. 15.
Che cosa vi bisogni, ad esser taciti questi quattro modi di professione.
Che cosa vi bisogni oltra acciò, alli quattro modi di tacite professioni, finito l'anno della probatione.

75 Ma secondo la nuoua legge del Concilio Tridentino, vi è mestiero ancora, acciò sieno tacite professioni questi quattro modi, che siano le cose predette fatte al modo già determinate: compiuto l'anno del Nouitiato. Però, che se sono tra l'anno della probatione mai inducono tal professione, com'era auanti il Concilio. La ragione efficacissima si è, che se la espressa, la quale è molto maggiore, & di più obligatione auanti, che finisca l'anno è nulla, molto più la tacita. Per lo Concilio di Trento nessuna professione espressa auanti l'anno è valida, adunque nessuna tacita auanti l'anno tiene.

Ma io credo, che nè anco ciò, che si è detto basti à fare professo tacito alcuno di questi quattro modi finito l'anno del Nouitiato, ma vi bisogna il consenso medesimamente, ò tacito, ò interpretatiuo del Prelato, & di quelli, col voto de' quali si piglia à professione,

ſione, come ſarebbe à dire, nella noſtra Religione fa meſtiero oltre acciò, che tacitamente, ò interpretatamente acconſenta all'eſſere profeſſo, non ſolo chi hà facoltà di riceuere à profeſſione, ma anco almeno la metà de' Frati, che dourebbono dare il ſuo voto à farſi profeſſo; perche non baſta coſtui promettere; ma vi biſogna ancora coloro accettare tal promeſſa: ouero oſſeruare parimente le debite circoſtanze neceſſarie alla validità della profeſſione.

Egli è ben vero, che chi promette è tenuto dal ſuo canto reſtarſene nella Religione volendolo, & procurar, che l'accetti, & lo tenghi la Religione. Ma non è tenuta accettarlo, & tenerlo; & ſe non lo vuole accettare la Religione, non è tenuto egli medeſimamente andare ad vn'altra, ſe non, quando intricatamente, ò probabilmente fece tacito proponimento, che non accettandolo quella, ſe ne vada ad vn'altra, che lo vorrà. Et accioche ſia obligante queſta taccinta profeſſione; biſogna ancora, che vi concorrano tutte quelle conditioni, che all'eſpreſſa ſi richiedeno; & per tutte quelle cagioni iſteſſe per le quali s'innalida l'eſpreſſa; molto più la tacita s'annulla. Nè anco il Prelato, nè Frati à cui toccherebbe dare voto in farſi queſte profeſſioni, poſſono tacitamente acconſentire à tale tacita profeſſione ſenza peccato, ſe non vi ſono da parte del Nouitio: quelle buone qualità, & conditioni, che ſi richiedono à quello, che eſpreſſamente profeſſa.

Quando è tenuto, e quando nò alla religione.

QVALE DEVE ESSERE LA FORMA DELla Profeſsione. Art. XVII.

76 *TErzo comandaſi vltimatamente, in queſto precetto qual debba eſſere la forma della profeſſione, dicendo. Sieno riceuuti all'vbidienza, promettendo oſſeruare ſempre queſta vita, & regola queſta parola, Vbidienza può hauere due ſentimenti. Vno è, che ſiano riceuuti all'vbidienza della Regola; & queſto è, come ſi diceſſe. Gli facciano fare profeſſione, & fargli promettere la Regola, in virtù della quale profeſſione ſiano tenuti obedirla. L'altro è, che ſieno à quella vbidienza tenuti, che ſi comanda nella Regola: la qual'è vbidire il Papa, la Romana Chieſa, & Prelati dell'Ordine, e ſuoi ſtatuti. A queſto ſecondo ſentimento, non facendoſi mentione de gli altri due voti, s'intendeno inchiuſi nel voto dell'Vbidienza, come in queſta Regola (ſi come dice San Bonauentura) ſempre mai le coſe minori s'intendono in-*

Queſta parola Vbidiẽza haue due ſentimenti.

chiuse nelle maggiori: & perche il voto dell'Vbidienza è maggior de gli altri due, però dicendo. Facciano voto di Vbidienza. S'intende che faccino parimente voto di viuere senza proprio, & in castità: & quest'altro sentimento è migliore. Hor da queste parole cauasene la propria forma della nostra professione; la quale sotto obligo di mortale peccato, è tenuto farla fare ogni Prelato, che riceue Nouelli à professione. La onde ordinasi ne' statuti della Religione, che si dica. Io Fra N. prometto à Dio, alla Beata Vergine Maria, al Padre nostro San Francesco tutto il tempo della vita mia osseruare la Regola de i Frati Minori confermata da Papa Honorio viuendo in Vbidienza, senza proprio, & in Castità. Queste parole, cioè confermata da Papa Honorio. S'aggiungono à differenza della prima Regola, la qual non fu confermata. Et però affermo, che non se gli inchiudono necessariamente in questa forma.

Differenza tra la professione di questa Regola, e dell'altre.

77 *ET perche in questa professione, si promette osseruare tutta la Regola insieme con tutte le sue parti: à differenza d'alcune altre Religioni, che altro non promettono, se non li tre voti essentiali; però bisogna vedere, come s'intende questa promissione di Regola, & voti. Dico primieramente, che in questo differisce questa Religione dall'altre, che solo promettono osseruare tre cose, ò quattro voti, ma non la Regola: promette l'vno, e l'altro questa nostra. La onde gli altri religiosi, in virtù della loro professione, non son tenuti osseruare, se non tre, ò quattro voti promessi; il resto cõtenuto nella Regola non sono astretti osseruarlo, se non, quando gli è comandato da Superiori, ò suoi statuti; & questo per cagione del voto dell'Vbidienza. Ma nella nostra professione promettiamo in generale osseruar la Regola, & in speciale non vbidienza, pouertà, e Castità, come gli altri; ma viuere in Vbidienza, senza proprio, & in Castità.*

Come s'intende questa promissione.

78 *PErciò cercarono i Dottori della Religione, da Romani Pontefici, a' quali appartiene dichiarare il vero sentimento di tutte le Regole delle Religioni essere certificati, come si dee intendere questa promissione d'osseruar la Regola de' Frati Minori. La onde Gregorio IX. Innocenzo IV. Nicolò III. Clemente V. & altri*

Romani

Romani Pontefici hanno dichiarato, che non si promette osseruarla in ogni cosa in lei cõtenuta con vguale obligatione. Ma i voti, e precetti, come precetti, & i consegli solo come consegli, & ammonitioni, cioè i voti, e precetti, & suoi obligationi sotto mortale peccato in cose notabili, & veniali, quando non son notabili i trasgredimenti, i consegli, & ammonitioni poi sotto nessuno legame di peccato, se non, quando per alcun dispreggio nõ s'vbidissero. E però, com'il Christiano deue osseruare tutto il Vangelo, cioè ogn'vno secõdo il suo stato, ma i consegli, come consegli, senza pericolo di peccato, & i precetti come precetti obligatorij, e necessarij alla salute. A questa maniera altresì il professore di questa Regola, è tenuto osseruarla.

COME E TENVTO IL FRATE OSSERVARE la Regola ne' voti, & suoi obligatorij in virtù di questa professione. Art. XVIII.

79 *INtorno à questo precetto, & professione, il Corduba, & Geronimo de Poliz. (nel medesimo luogo) cercano, come sieno tenuti i Frati Minori, osseruare la sua Regola in virtù di cotesta professione in tutto ciò, che egli è di necessità, & obligo, cioè, se siano tenuti osseruarla ad litteram, come San Francesco, che la fece scriuere, & Sommi Pontefici parimente nelle sue dichiarationi l'hanno esposto osseruarsi, ouero come intesero solamente, cioè come viddero, & veggono communemente osseruarsi nel tempo del loro Nouitiato: talmente, che tanto siamo tenuti osseruare de' voti, precetti, & obligatorij della Regola, quanto vedemmo osseruarsi, quando erauamo Nouitij, & niente più, ne altramente.*

Cord. oue so pra, q. 15. Po l. 7. c. 2. num. 79. & 90.

Dico primieramente, conforme à quello, che iui nel primo punto il Corduba accenna. Che chi vuol'essere Frate Minore, & intende competentemente le sostantiali cose della Regola, & semplicemente con buono, & semplice animo la promette: vegga, ò nò: sappia, ò non sappia le molte, & communi abusioni, e disordini de' Frati, che nella Religione vi sono: è tenuto in virtù di questa professione osseruare ciascuna cosa d'obligo della Regola, & non è scusato d'ogni suo trasgredimento. Et la ragione (come dicono communemente i Dottori) è che ciascuno è obligato à tutto quello, che per lo suo voto, come si voglia intricatamente, & spiegatamente intendeua obligarsi, & non più; perche questo è d'essenza del voto; cioè, che sia volontario almeno intricatamente, & basta questa intricata, ouero virtuale intentione. Conciosiacosa, che chi vuole il principale, vuo-

Prima deter minatione. Cord. oue so pra pun. 1.

Nel 4. delle sent. dist. 38.

le anco l'accessorio à lui vnito, & necessariamente inchiuso; perche chi vuole essere Chierico, vuole anco attualmente, ò almeno virtualmente, & per conseguenza ogni cosa obligatoriamente nel Chiericato inchiusa, cioè la castità, la purità della mente, & si fatti: Et chi vuol hauer moglie, gli fà mestiero anco volere hauere figli, & sostentarli ambidue, & simili. Così anco chi vuol'esser Frate Minore, & promette la Regola semplicemente, vuole anco, & se non spiegatamente, almeno auiluppatamente osseruare tutto ciò che è d'obligo, ouero è obligatoriamente congionto allo stato de i Frati Minori. Non è dunque iscusato s'altrimente è stato osseruato, quando egli era secolare, ouero nel tempo del suo Nouitiato di ciò, che nella Regola si contiene; percioche promise (come dicono i Dottori) osseruar la Regola, & non l'vso, che sapeua, ò vedeua vsarsi auanti, ò durante il suo Nouitiato, & quando fece professione.

Seconda.

80 Dico secondariamente, che chi promette la Regola, & non si determinò ad osseruare, nè questo, nè quello, nè à questa, nè à quella guisa; ma solo la promette così semplicemente: s'intende hauerla promessa come secondo la commune legge s'interpreta, cioè come il Papa, la Chiesa, & communemente i Dottori l'intendono, & secondo l'intentione di San Francesco, che l'instituì, & il Papa, che l'approbò, come dicono communemente i Dottori della Ciuile, & Canonica legge.

Terza.

Dico terzo, che chi la promise con intentione di non osseruarla più strettamente, che si osserua in quello Monastero, oue fà la professione, è astretto osseruarla: come dicemmo essere obligato colui, che la promise semplicemente, & indeterminatamente, & che non perciò è iscusato d'osseruarla così strettamente, com'è da Sommi Pontefici, & Dottori communemente intesa. Perche (come s'è detto) chi vuole il principale, vuole anco qualunque cosa in quello necessariamente congionta; & perche il principale è osseruare i voti; perciò s'intende ancora obligarsi à qualunque cosa obligatoria, come accessoria. Percioche chi s'obliga essere Frate Minore (almeno intricatamente) s'obliga ancora alle cose necessariamente congionte allo stato de' Frati Minori: La onde non è tenuto viuere secondo l'vso, che vidde; ma conforme all'intentione della Regola; Come chi hà riceuuto l'ordine con intentione di non osseruare la Castità; non perciò è iscusato di non osseruarla; Così medesimamente, chi promise la Regola, & non l'vso, che vidde con inten-

Quando il Frate è tenuto osseruar la regola, & no'l l'vso, che vidde.

intentione di non osservarla, se non come vidde usarla, non è iscusato, se non l'osserva. Et però dice Gio. Maiore, che costui è tenuto mutare la volontà, & hauer'intentione di osservarla da l'hora in poi in ciascuna cosa obligante. Ma questa sua opinione Gabriele, Siluest. & il Nauar. la determinano, che non, se debba intendere delle cose obliganti, che con veri priuilegi Apostolici, sono tolte via, ò mitigate, ò per la lunghezza del tempo immemorabile, ò per l'immemorabile consuetudine prescritte; la quale è sì antica, che basta à mitigare dette osseruanze, ouero sono per licenze tacite, ò espresse de' proprij Prelati, che hanno facoltà di dispensare con dette osseruanze mitigate. Ilche tutto dee intendersi, non delle cose essentiali obligatorie; ma solo accidentali, come appresso si dirà.

Gieu. Maio. nel 4. delle sent. oue sopra.
Gabr. nel 4. oue sopra. q. 1. Silu. Reli. 2. §. 12. Nauar.

81 Dico quarto, che chi la promise nelle cose sue obliganti, & senza intentione di voler'essere Frate Minore, se dopò sapendo qual ella sia, & le sue obligationi, non vuole osseruarla: non può senza dispensa del Papa, ne senza legitima cagione passare ad vn'altra Religione più larga. Conciosiacosa, che se non bene intese le cose di obligatione, & le promise semplicemente senz'animo d'esser Frate Minore (come dicono i Dottori) può se vuole andare ad vn'altra, oue più largamente, ma riformatamente si viue: però che mentre non ben'intese ciò, che promise, non pare totalmente hauersi voluto obligare à tanta strettezza, e perfettione, alla quale sono tenuti i suoi professori. Ma acciochè questo passare ad altra Religione sicuramente si faccia; deue farsi con dispensa del Papa: specialmente, perche non costa, che per tal ignoranza habbia bastevol cagione d'andare ad vna più larga. Questo dicono il Corduba, l'Angel. & il Polizzi.

Quarta.
Chi ha bisogno di dispé si volendo vscire dall'Ordine.

Cord. oue sopra, q. 15. l'Ang. Reli. 1. §. 3 Poli. ca. 2. nu. 82.

Dico quinto, che chi promise osseruarla secondo la forma detta di sopra, & non hebbe animo d'obligarsi ad osseruare tutta la Regola, che propose in ogni cosa obligatoria; ma solamente à tre voti essentiali, e non spiegò questa sua intentione; ma la tenne solamente nel secreto del suo cuore: peccò mortalmente così in faccia della Chiesa buggiardamente promettendo, non spiegando la sua mente. Perche non l'haurebbono accettato à professione i Prelati; nondimeno perche appresso Iddio è obligato tanto quanto volle, e non più; perciò non è tenuti in conscienza starsene in questa Religione, ma potrà andare ad vn'altra, oue si viue riformatamente, e si osseruino i tre voti essentiali. Ma acciochè debitamente si faccia senza scandalo; deue palesemente publicarsi la frode, qual hebbe nella professione; e perche nel foro della Chiesa creduto non sarà; deue

Quinta.

impetrar dispensa dal Papa per passare ad altra Religione. Questo dicono communemente i Dottori, vedi iui il Corduba, & il Polizzi.

Cord. e Poli. oue sopra. Sesta.

82 *Dico sesto, che colui, che fece professione con intentione di volere essere Frate Minore; ma non hebbe animo d'osseruar la Regola, ch'egli prometteua, se non solo tutto ciò, che vedea all'hora osseruarsi oue fece il suo Nouitiato, e niente più. E tenuto costui per virtù della sua professione osseruare solamente ogni cosa della Regola per suo vigore obligatoria, e solo quelle cose parimente, che per consuetudine s'osseruano, & all'altre non obligatorie, non vi è obligato, se non secondo la consuetudine nel foro della conscienza. La ragione è (come dice il Paludano) che'l voto dee essere volontario: & per questo se'l Frate non hebbe animo d'obligarsi, se non alla Regola, che iui si osseruaua; non è obligato all'accidentali d'essa Regola, che nō sono obliganti, se non come trouò la consuetudine, nè ad altre maggior'austerità da Superiori imposte. Conciosiacosa, che queste cose accidentali possono essere, & non essere senza detrimento della Regola in tutto ciò, che essa obliga. Specialmente se tai cose non obligatorie da principio non si osseruauano, come sono le astinenze della carne, & altre si fatte austerità. Oue è manifesto, che'l Panormitano qui non fauella delle cose obligatorie della Regola promessa; ma solo dell'altre non obliganti. Perciocbe puossi all'hora, iui lecitamente viuere secondo la consuetudine (come s'è detto) osseruando pure le cose obliganti della Regola, come già nel primo detto della Regola fu esposto. Concordano in tutto ciò i sopradetti Dottori, & Sommisti, & specialmente Silu. & Cord. oue sopra.*

Palud. c. sup co. de regu.

Cord. e Poli. oue sopra.

Dispen. §. 8.

83 *La onde nota iui il Corduba, il detto dell'Ang. dispensatio oue dice la prohibitione, di non riceuere pecunia, essere cosa accidentale à noi Frati Minori per la nostra Regola, come il mangiar carne appresso i Monachi, benche sia sotto precetto: & conseguentemente possono nell'articolo della pecunia i nostri Prelati dispensare, & si può stare alla consuetudine, com'è il mangiar della carne quā to alli Monachi. Ma salua sua Riuerenza, non dice bene. Prima, perche la Regola di S. Benedetto non vieta à suoi Monaci sotto precetto il non mangiare carne (come S. Tomaso, e'l Florentino nelle sue risposte, & Siluest. dicono) & loro Prelati ben possono dispensare con suoi Monaci nel fatto di mangiar carne. Errò medesimamente, perche il riceuere della pecunia à noi prohibita, non è cosa accidentale; ma precetto emmente, e nessuno Prelato può dispensare. Il riceuere però della pecunia, non dee tra cose accidentali della*

Si determina contra l'Angelo.

S. Tho. quol. 1. q. 9. art. 4. Ant. Fioren. nelle sue resp. Silu. Reli. 7. q. 14.

Come dice Cord. ca. 10. q. 4.

la

la nostra Regola computarsi, ne le altre cose obligatorie altresì: (come s'è detto) il che auuerta chi legge la Somma Angelica, che non s'inganni. Questo iui dice il Corduba.

84 Dico vltimo, che chi promette questa nostra Regola; sendo la Religione, ò alcune Prouincie sformate, non sapendo, nè intendendo qual sia la sua obligatione: credendosi non si douere altrimente osseruare la Regola secondo l'obligo suo, se non com'iui all'hora vedeua osseruarsi, & fece professione; dopò riformandosi l'ordine, ò quel le Prouincie volendo iui stare, & essere Frate Minore: è tenuto osseruare la Regola in ogni cosa d'obligatione fuori di quelle de' quali vi è ragioneuole, e giusta dispensa del Papa, ò della Chiesa. Anzi dato, che non si riformasse volendo nell'Ordine stare, & essere Frate Minore: è tenuto osseruarla nelle cose obliganti fuori di quelle de' quali ragioneuole dispensa vi fosse: e se si riforma volendo iui stare, e astretto (come dicono il Panormitano, Siluest. e'l Corduba ne' luoghi citati) viuere riformatamente à gli altri conformandosi. Percioche, poscia che costui vuole iui stare, & essere Frate Minore: accetta già, e conferma la debita professione riformata, e regolare vita; & à questo modo è obligato riformatamente viuere, e se non si riforma è tenuto altresì osseruare le cose d'obligo della Regola, fuori delle dispensate.

Settima resolutione.

Pan. Silu. e Cord. oue sopra.

Dico parimente, che chi promise la Regola, nè sapendola, nè tampoco la sua obligatione, con semplice animo, ouero sapendola non intese obligarsi à tante cose ch'ella contiene; ma solo in alcune di quelle, ouero alli tre voti solamente: dopò volendo stare nella Religione, & essere Frate Minore, è costretto (come habbiamo detto di sopra) osseruarla nelle cose obligatorie: fuori di quelle, che sono con ragioneuole cagione dispensate. Et molto più, se si riforma, & vuole iui stare; & essere Frate Minore: per l'istessa ragione detta in quest'vltimo detto. Ma ogni cosa in questi nostri detti accennata, intendesi solo nel foro della conscienza: perciò, che altrimente sarebbe nel foro contentioso, come dicono il Panorm. Raymon. l'Hostiense, e Canonisti, come Siluestro oue sopra riferisce.

Ottaua.

SEGVE IL SETTIMO Precetto.

Et per niun modo gli sarà lecito vscire di questa Religione, secondo il comandamento del Signor Papa. Perche secondo il Santo Vangelo. Nessuno, che mette la mano all'aratro, & guarda in dietro, è atto al Regno di Dio.

SE IL FRATE MINORE PVO PASSARE AD vn'altra Religione, ò altri à questa. Art. XIX.

83 SEgue dall'obligatorio, e precetto, che adesso habbiamo immediatamente esposto; vno de' principali, & eminenti precetti della nostra Regola secondo Gonsaluo, & altri Dottori dell'Ordine, cioè che per nessun modo sia lecito da questa Religione vscire. Percioche mentre si promette osseruare sempre questa vita; da questa promissione seguita per consequenza, che niuno può vscire da questa Religione. Oue dice S. Bonauentura, che si può ciò in due guise intendere. Primieramente, che non possa vscire per ritornare al secolo, ouero andare ad vn'altra più larga, & questo ad ogni Religione si prohibisce. Secondo, vscire per andare ad vn'altra più alta, stretta, e migliore s'è possibile, come fanno quei, che da stati bassi vanno à più alte Religioni. Et questo è lodeuole, ou'è possibile. Ma al professo in questo Ordine non è possibile; percioche se il Papa non lo presupponesse nella Regola, dicendo prima. In nessun modo gli sarà lecito vscire da questa Religione. Non soggiongerebbe dopò. Secondo il precetto del Signor Papa, cioè di Gregorio Nono. Perche secondo il Santo Vangelo. Niuno, che mette la mano, &c. se non è lecito vscire, perche non è lecito guardare indietro; dunque ogn'altra Religione è dietro à questa; & sono Apostati tutti quegli, che posciache hanno promesso questa Regola, in qualunque altra Religione entrano. Questo dice S. Bonau.

S. Bona. oue sopra, c. 2.

Che à nessuno sia lecito di vscirne da questa religione si può intendere in due maniere

84 Intorno queste parole di S. Bonauentura adunque, Hugone, & altri Spositori: i quali dicono il medesimo, è bene inuestigare alcuni

alcuni dubbi assai graui, & vrgenti. Primo, se coloro, che veramente e assolutamente hanno promesso questa Regola, possano passare ad altra Religione. A che dico primieramente, che nel foro di Iddio, e della conscienza niuno, che veramente, & espressamente hà promesso questa Regola può passare à qualunque altra Religione senza ragioneuole dispensa del Papa, ò della Chiesa. Conciosiacosa, che non è lecito passare d'alcuna Religione più alta ad vn'altra più bassa: però che questo sarebbe mettere la mano all'aratro; & guardare indietro, e non sodisfare debitamente il voto, come anco nella canonica legge si vede. Che la nostra Religione sia più alta di tutte; già (come ho detto) lo proua S. Bonauentura, & dice. Che è cosa impossibile, il professo di questa Religione passare ad vn'altra secondo Iddio, & la Regola, & la verità è, che non si troui altra Religione, nè più alta, nè tampoco à questa vguale. Concordano in questo i Dottori dell'Ordine nel primo, e secondo capo di questa Regola, cioè Hugone, i quattro Maestri, il Pisano, & altri. Laonde lo Speculo, Burlifer sopra il prologo di S. Bonauentura, & il Corduba dicono. Che appò Iddio non è lecito à noi in verità andare alli Carthusiani: quantunque appresso la Chiesa altro giudicio vi sia.

Dubbio.

Se si può da questa passare ad altra religione.

S. Bonau. q. 12. & 13. nel esposit. della regola.

Hugo. & i 4. Maestri Pis. c. 2.

Lo Spec. lib. 2. fol. 14.

Burlifer in prolog.

S. Bon. Cor. oue sopra, q. 17.

Che non si può andare ad altra Religione senza legitima dispensa del Papa.

85 *ET però non si può andare ad altra Religione senza ragioneuole dispensa del Papa, ò della Chiesa. Conciosiacosa, che secondo la commune dottrina de' Dottori; il Papa può in tutto, ò in parte con ragioneuole, e sufficiente cagione dispensare ad ogni voto: ma è mestiero, che la causa sia vera, ragioneuole, e sufficiente; Percioche, quando la cagione è finta, ò non ragioneuole, o non sufficiente pecca chi è causa di tal dispensa. Ma qual cagione sia ragioneuole, & sufficiente à tal dispensa; appartiene ciò al Papa, che dispensa discernerlo, fatta da vero relatione verace da chi la dimanda. Onde dice qui S. Bonauentura. Gloriansi alcuni fare altrimente per l'Apostolica licenza: sappiano certissimamente niente fare il Papa contro la sentenza del Signore, che dice.* Nemo mittens, &c. *Ma se à costoro con bugie occorre, & falsità impetrare questo dalla Sedia Apostolica, non gli è scusa; ma doppia accusa. Le cause legitime e sufficienti sono la necessità, l'infermità, la debolezza, la delicata complessione della persona, l'vtilità commune, e si fatti, come dice il Siluestro, secondo S. Tomaso, e'l Corduba oue sopra.*

S. Bonauent. oue sopra.

Silu. Relig. 4. q. 1. & 2. San. Th. & Cord. oue sopra.

Dico

Dico secondo, che non è lecito nel foro di Dio à quei, che per voto, ò giuramento sono obligati entrare, ouero fare professione in questa nostra Religione; entrare, ne professare qualunque altra Religione, come dice S. Bonauentura per l'istesse ragioni dette di sopra. Ma poscia, che sono professi non sono tenuti entrare in questa nostra; ben che pare che tenga il contrario San Bonauentura; percioche per la professione haue acquistato la giurisdittione quella; & per la semplice promissione questa nostra niente di giurisdicione haue ancora acquistato, come appare, & tiene il Corduba espressamente.

S. Bona. oue sopra, c. 2.

De regu. lib. 8. c. qui pest. Cord. oue sopra, q. 17. pũ. 2.

86 *Dico terzo, che nel foro della Chiesa i Frati Minori, possano andare alli Certusiani per l'Estrauagante di Gregorio; perche la Chiesa che giudica dell'esteriori; giudica quella Religione essere più alta; perche è più stretta in alcune esteriori osseruanze, come dice l'Angel. & il Florent. & 'l Corduba.*

Nell'estrav. di Greg. c. vi tam ambit. Ang. Reli. §. 34. Ant. Fioren. 3. p. sum. tit. 16. c. 1. §. 2. Cord. oue sopra.

Dico vltimamente, che quantunque per diuina, & commune legge, ogni Religioso potesse passare à questa nostra, & noi riceuere tutti quelli, che à questa vogliono venire; nondimeno perche per priuilegi di Sommi Pontefici ragioneuolmente ad alcuni Religiosi, per la pace, e commune danno delle Religioni, e loro confusioni concessi, non si può da quelle ad altre Religioni, senza licenza da suoi Superiori ottenuta in scrittis; passare; però non si possono riceuere questi tali Religiosi à questa nostra, se non secondo la forma di detti priuilegi, del che altroue compitamente s'è detto.

SE SI PVO PASSARE AD ALTRA RELIGIONE, ò luogo, ò Prouincia riformata essendo la nostra sformata. Art. XX.

Dubbio 2.

87 *Cercasi secondo, se la nostra Religione sformata fosse, se ci è lecito passare ad altra Religione, ò famiglia più larga, ma riformata. Similmente s'è conueneuole passare d'vna Prouincia, ò luogo sformato ad vn'altra Prouincia, ò Conuento riformato, & in che modo.*

Dico primariamente, che se nel nostro Ordine alcuna Prouincia, à luogo vi fosse; oue la Regola puramente, ò semplicemente, & riformatamente s'osseruasse, non sarebbe all'hora in modo alcuno lecito passare ad altra Religione; perche (come s'è detto) ogni altra è inferiore, & più larga. Ma è cosa manifesta, che più Prouincie vi sono, & in ciascuna, almeno alcuni luoghi; anzi più per rispetto delle riforme; ne' quali puramente, & riformatamente, almeno secondo le dispen-

dispense de' Sommi Pontefici ragioneuolmente concesse; si vi ue, se il Frate vuole. Però almeno per rispetto delle Riforme, & ristretti, & recolletti: non è conueneuole andare ad vn'altra Religione, Questo dice Gio. Andrea, & il Corduba.

Gio. Andrea de regul. c. fanè, Cor. oue sopra, q. 1. pũto 1.

88 Dico secondo, che se in tutta la nostra osseruanza, Religione, & Ordine non vi fusse alcuna famiglia, ò Prouincia, ò Custodia, ò Conuento riformato; oue si osseruasse puramente la Regola, oue fussero riceuuti questi Frati, che vogliono osseruantemente viuere; Il che pare impossibile: perche nel nostro Ordine; benche souente s'allarghi, & rilasci dalla sua prima strettezza; pure tuttauia da continuo si fanno riforme, e luoghi, & Custodie riformate, come già si è veduto, & si vede, se occorresse pure tal caso, dico che sarebbe lecito andare ad vn'altra Religione più larga, ma bene riformata, oue communemente si viue debitamente secondo la Regola suoi voti, & obligatorij: ilche con dispensa del Papa può farsi. Però che benche la nostra Regola in se sia più alta; si fusse tuttauia sformata, sarebbe all'inferiori vguale, ò più bassa, com'altroue s'è detto. Perche non si considera la Regola anticamente istituita; ma il commune modo di viuere nel presente, accioche sia giudicata Religione più alta, ò ad vn'altra inferiore; & affine, che sia conueneuole, ò nò il passare da questa ad vn'altra. Così dicono communemente i Dottori, Innocenzo, il Panormitano, & Gio. Andrea. Che si nella prima Religione non si osserua communemente la Regola; ben'è lecito passare ad vn'altra più larga riformata, quando non è in Prouincia altro Monastero di quella prima Religione più alta, al quale vi possa passare, nè anco vi è speranza di riformatione, ò di Monastero riformato, quest'anco dice Siluestr.

Che con dispẽsa si, può andare in altra religione, che riformatamẽte vi ue, sendo la nostra tutta sformata.

Innoc. il Panor. Gio. Andr. c. fane de regul.

Silu. Reli. 4. q. 2.

89 Similmente, perche la sformatione è commune, & è pericolo propinquo al mortale è bene; anzi è debito fuggire à quell'altro Monastero, ò Prouincia, quando probabilmente si può. Però che non si può probabilmente vitare cotal pericolo, stando con così fatta compagnia nella Religione sformata, è lecito dunque passare ad vn'altra, oue non è tal pericolo: Et perche, non è tenuto ad vna più alta; poscia, che non se ne haue obligato, ouero non vi è più alta della nostra; però è lecito passare ad vn'altra più larga riformata. Auerti, che ho detto, che tal transito, ben si può fare con la dispensa del Papa; percioche all'hora ben vi è causa ragioneuole à dispensare, cioè per guardarsi dal pericolo della trasgressione stando nella Religione sformata; & à questa guisa con tal dispensa, & in cotal caso sarebbe sicuro il transito; ma non saria sicuro senza dispensa, se non,

Che si deue andare dalla Prouincia, ò relig sformata alla riformata.

non, quando probabile pericolo per la dimora vi fosse. Perciochè nessuno può commutare il maggiore bene in minore per propria auttorità, etiam per ragioneuole cagione; ma ricercasi l'auttorità della dispensa; pur che non vi sia periglio per la dimora, come dicono commmunemente i Dottori in materia de' voti, & loro dispensa. Ma meglio è in questo caso, ricorrere al Sommo Pontefice, ò al Prottettore dell'Ordine, ò al consiglio vniuersale per riformatione dell'Ordine, come più volte s'è fatto.

Se si può passare alle Prelature.

90 OLtre acciò, chiedesi intorno à questo precetto, si è lecito al Frate Minore passare da quest'Ordine al Vescouato, ò ad altre Prelature fuor dell'Ordine. Dico primieramente, che se il Frate Minore è sforzato dalla Chiesa per sua necessità alla dignità Vescouale, ò al gouerno dell'anime, non deue riputarsi in male stato, nè anco, che sia vscito dall'Ordine se dal canto suo sempre mai desidera ritornare nelle braccia dell'Ordine. Perche per la Regola non ci è negato vscire à maggiore, e superiore grado di migliore, e di più perfetto stato, & vita, qual è lo stato Vescouale; ma si prohibisce vscire à vita, & stato inferiore. Ma se i Frati non chiamati, nè sforzati aspirano al grado, & stato Vescouale per fuggire la calamità della pouertà, il rigore dell'Ordine, il giogo dell'vbidienza, & à guisa d'Asini saluatici liberarsi dalla solitudine, all'hora dice S. Bonauentura. Crede costoro hauere parte con colui, che disse: Sederò nel monte del Testamento, ne i lati dell'Aquilone; Oue dice il Corduba. Che deue dirsi, che quantunque potesse peccare vscendo dalla Religione al Vescouato per vie, & intentione corrotte; nondimeno quanto è da parte dell'vscita di stato à stato: Lecitamente il Frate esce, & è dalla Religione assonto, e sta nello stato più perfetto del Vescouato. Ma i peccati auanti per tal vscita, ò all'hora commessi: possono facilmente con la douuta penitenza stando nel Vescouato purgarli.

S. Bona. oue sopra, c. 2.

Cord. oue sopra, q. 20.

91 Dico oltre acciò, che non è lecito in conscienza, senza ragioneuole cagione passare ad altre Prelature, & dignità inferiori al Vescouato, perche la nostra Religione (come dice San Tomaso è vita più alta, & stato più perfetto. Non è lecito adunque, senza ragioneuole dispensa, (come appare per le cose dette di sopra) passarui: dico nel foro della conscienza: perche altrimente forsi si direbbe in quello della Chiesa, secondo la diuersità delle di-

Non si può passare alle dignità inferiori al Vescouato.

S. Th. 2. 2. q. 84. art. 8.

gnità,

gnità, Prelature, & opinioni, come il Siluestro diffusamente ne tratta.

Silu.Reli.4.

In oltre dico, che'l Frate fatto Vescouo, è tenuto alli tre voti sostantiali, & alle obligatorie della Regola, in quanto, che non sono allo stato, & Vfficio Vescouale sconueneuoli, così ancora gli altri Frati ad altre dignità inferiori al Vescouato assonti, e di portare altresì l'habito della Religione, come dice il Siluest. secondo S. Tomaso, & iui il Gaetano parimente.

Silu. Reli. 6. q. 10. S. Sho. 2. 2. q. 185. & iui il Gaet.

SE POSSANO I NOSTRI RIFORMATI PASsare alli nostri Osseruanti. Art. XXI.

92 *Conforme acciò, che s'è detto: parmi ben'adesso chieder medesimamente, s'è lecito à nostri Riformati passare alli Padri nostri Osseruanti. A che dico, che quantunque non sia altra Religione di quella de' Frati Minori Osseruanti, la nostra Riforma, come per vn breue determinò Clemente Ottauo, nondimeno perche quanto al modo del viuere assai differiscono, viuendo i nostri Riformati senza dispensatiui priuilegi, e più puramente, e strettamente, & con priuilegi dispensanti medesimamente, come nel incominciamento fu dichiarato, quegli altri: ne così parimente, ne tanto strettamente; perciò nelle Bolle della Riforma di Gregorio Decimoterzo, & di Clemente Ottauo, si prohibisce, che i professi nella Riforma, & nella famiglia ancora, dopò l'anno della deliberatione nella Riforma fornito: alla famiglia senza special licenza della Sedia Apostolica passare possano; qual licenza la Santità di Nostro Signor Papa Paolo Quinto, già per vn suo breue, che comincia* Postulat Apostolici muneris, *la concesse. Cioè, che quando alcuno de' Riformati per infermità, ò per altra legitima cagione, vorrà dalla Riforma vscirne, & passare alla famiglia gli sia nel Capitolo, ò Congregatione Prouinciale co'l consenso del Custode, & della maggior parte de' vocali della Custodia concesso; Et perche ogni dispensa richiede vera, e sufficiente cagione, come dice Siluest. & S. Tomaso, & il Corduba, & quale sia la legitima cagione di dispensare, fu sopra nel primo dubbio di questo precetto espresso, e più diffusamente ancora nel cap. 10 se ne tratta.*

Bolle della riforma di Greg. 13. & Clem. 8.

Breue di Pao lo V.

Silu. Reli. 4. q. 2. S. Tho. 2. 2. q. vlt. Il Cord. oue sopra, q. 17. sopra ar. 19. nu. 85.

93 *Perciò tre conditioni bisognano per andare secondo Iddio, & nel foro della conscienza il riformat'alla famiglia; La prima, che sia vera, & sufficiente; La seconda, che sia tale dal Padre Custode, & maggior parte de' vocali della Riforma in Capitolo, ò* Congre-

Tre côditioni sono bisogneuole che vno riforma to possa passare alla famiglia.

Congregatione Prouinciale giudicata. Terzo, che in quella Prouincia, oue passare vuole communemente non si viua sformatamente, ouero almeno non notabilmente. Dico communemente, perche, se in alcuno, ò alcuni luoghi notabilmente si viue sformatamente; & la maggior parte all'incontro riformatamente, osseruando le cose obligatorie della Regola, conforme alle dispense de' Sommi Pontefici, gli basta per questa terza conditione. Dico notabilmente, cioè in tal guisa, che communemente si trasgredisca mortalmente, almeno alcuna cosa obligatoria della Regola, ò Diuini precetti; Per ilche in probabil pericolo di perseuerare in male stato si pone, ò almeno di non osseruare la sua Regola: mortalmente seguendo i vestigi de gli altri nella colpa: ouero per molti occorrenti cagioni euidentemente, si congiettura, che come gli altri in mortal colpa egli caderà. Questo espressamente dice il Corduba.

Cord. oue sopra, q. 18.

94 Oue dice, che in conscienza appresso Iddio, non è lecito à Frati Osseruanti passare alli Conuentuali, senza ragioneuole dispensa del Papa. Et la ragione sua è, che non ci è lecito passare ad vno modo di viuere più largo, qual tengono i Conuentuali (etiamdio, che siano ben dispensati, & bene riformatamente viuano in tutto quello, che dispensati non sono in ogni cosa obligatoria della Regola) senza dispensa; pur che nella famiglia de i Conuentuali in tutte le altre cose non dispensate riformatamente si viua communemente: Perche se nel resto communemente non si viuesse riformatamente, si metterebbe in periglio della sua salute. Il simile è dunque di quei Riformati, che alla famiglia passare vogliono; perche di cose simili è vn medesimo il giudicio. Percioche auenga, che il modo del viuere di Padri Conuentuali sia assai più largo, & siano assai più dispensati dalli Padri nostri Osseruanti loro viuere, & dispense; nondimeno à noi Riformati non son lecite, come nè anco il viuere, & dispense di nostri Conuentuali è lecito à nostri Osseruanti senza trasgressione della Regola. In oltre, dice il medesimo. Che come l'entrare in vna Religione sformata, & irregolare è vituperabile; così ancora entrare in vna Prouincia sformata è sconueneuole; concorrendoui dunque queste tre conditioni, potrà passarui, & starui con buona conscienza; altrimente nò.

Cord. oue sopra, q. 2

Se si possano cacciare dall'Ordine gl'Incorrigibili.

95 *Cercasi vltimatamente, intorno à questo comandamento, s'è lecito à Prelati di quest'Ordine, scacciare alcuni professi fuora dell'Ordine. A che dico primieramente, che gli incorrigibili, pestilenti, & scandalosi Professi possano, e deuensi discacciare dall'Ordine, etiam senza l'habito; & questo per quegli Prelati, & in quella maniera, che per i priuilegi, e statuti dell'Ordine è stato commesso, e concesso, quando non si possono dentro l'Ordine; conseruandosi la sua disciplina, senza graue scandalo, e danno grāde temporale, ò spirituale ritenere. Il che prouasi con due ragioni, & molto bene. La prima, perche il ben commune della Religione si dee al particolare proporre; Quando adunque l'vno, & l'altro hauer non si può, il ben commune deue preferirsi al particolare. Il che in questo caso essere non puote, se non, che sia la morbida pecora, che co'l suo mal essēpio, & incorrigibilità L'altre ammorba fuori scacciata; perche è causa della dissolutione della Religione, quanto à gli altri, che similmente senza punitione viuere vorrebbono, come l'isperienza ci lo mostra. Deue dunque leuarsi il male, e scandalo dal luogo santo della Religione al modo già detto, quando non si può altrimente prouedere alla Regolar disciplina, al ben commune, & honore della Religione appresso gli huomini parimente.*

Dubbio.

Per due ragioni si possono cacciare.

96 *L'altra ragione ella è, che si dee rompere la fede à chi la rompe, come si dice in Iure, de Iureiurando; dunque chi è incorrigibile con scandalo, e dishonore dell'Ordine, e trasgressore del voto, non è tenuto esso Ordine hauerlo, nè anco è obligato osseruargli il patto di ritenerlo. Percioche, come costui dalla Religione sformata, se ne può vscire (come s'è detto di sopra,) così all'incontro la Religione non è obligata à colui, ch'è notabilmente sformato, pestilente, & disperabilmente incorrigibile con vergogna, scandalo, & distruttione dell'Ordine; questo afferma espressamente Bonauentura Santo specialmente intorno à quei, che sono notoriamente mali, incorrigibili, & scandalosi in conspetto de' secolari. Conciosiacosa, che di quegli, che sono occultamente, cioè solo dentro l'Ordine pestilenti, & incorrigibili senza scandalo de' secolari, dice. Che non si deueno cacciare per guardarsi dallo scandalo de' secolari per tal loro scacciamento, la mala vita de' quali non gli è apparente. Ma se questi scacciano, se stessi apostatando; deue ringratiarsi Iddio, non perche peccò il Frate; ma perche liberò le sue pecore*

Nella legge de iureiur.

S. Bona. oue sopra nella reg. q. 14.

dalla

dalla contagiosa peste; percioche è crudele misericordia ritenersi, oue souente i migliori restano offesi, come chi libera il ladro, & per questo ne sono spogliati dopò i poueri disgratiatamente. Questo dice San Bonauentura, à cui concorda l'espositione senza titolo, dicendo. Che non prohibisce la Regola l'espulsione de gli Incorrigibili, nè la vscita loro, come per la prima Regola di Francesco Santo appare. Oue dice, s'alcun Frate istigato dall'inimico fornicarà l'habito, che lasciò per la sua turpitudine, lascilo in tutto; & sia totalmente scacciato dalla nostra Religione, & poi faccia penitenza. Oue dimostrasi qual sia stata l'intentione di San Francesco; benche non debba osseruarsi in tanto rigore; perche tal Regola non c'obliga; ma per questo istrutti siamo essere cosa lecita gli incorrigibili scacciarli dall'Ordine. Concorda medesimamente Innocenzo Quarto nella sua dichiaratione, concedendo, che i Ministri scaccino dall'Ordine alcuni incorrigibili in alcuni casi, Alessandro Quarto, & Sisto Quarto nel Mare magno parimente, & molti altri Pontefici: hanno concesso i pestilenti potersi scacciare dall'Ordine, come nel Compendio de' priuilegi si legge. Et finalmente Alessandro Quarto nel priuilegio. Cum sicut nobis. *Nello Speculo concesse al Generale Ministro solo per se stesso: & à Prouinciali co'l consenso della maggiore parte del Prouinciale Capitolo, che possano scacciare dall'Ordine i più incorrigibili priuati dell'habito; & iui dona podestà medesimamente, di scommunicare alli resistenti, etiam à secolari.*

L'espos. sen. tit. c. 2. S. Francesco nella 1. reg. c. 13.

Concor. Aless. 4. Innoc. 4. nella dichiarat. della reg. Sisto 4. mor. magnor. nel Comp. ver. apost. & eij cc. ab ordine. Aless. nel priuil. 6. nello Spec. lib. 2. fol. 56.

Chi, come, e doue, & quando si deue fare tal scacciamento.

97 D*Ico ancora, che questa espulsione d'incorrigibili, farsi debbe conforme à detto priuilegio d'Alessandro Sesto, cioè, il Generale per se solo, & il Prouinciale Ministro in Capitolo co'l consenso della maggior parte del Capitolo, al giudicio de' quali si lascia il giudicare quali Frati sieno incorrigibili, secondo, che i Dottori: & specialmente Siluestro determinano; perche à cui, se gli commette il principale, se gli dona parimente l'accessorio, come appare nelle dispense. Et quando trattasi di cacciare costoro, deueno i Prelati tutte queste cose considerarle secondo Iddio, dice Bonauentura Santo; altrimente darebbono efficace cagione della dannatione di colui, che indebitamente si scaccia.*

Silu. ver. Incorrigibili.

S. Bona. oue sopra.

tia. E quando sono scacciati questi (come dicono i Dottori del nostro Ordine) dar non si debbono lettere dimissoriali; ma più tosto notificatorie della lor espulsione, licentiandoli permissiuamente: accioche possano andare ad altra Religione, ò stato, oue possano saluarsi come i quattro Maestri, l'Espositione senza titolo, & Hugone accertamente dicono.

14. Maestri l'espo. sen. ti. Hug. c. 2.

Come debbano cacciarsi dall'Ordine gl'incorrigibil, e chi siano.

E *Affineche di questo fatto, i Prelati, & altri co'l consenso, e consiglio de' quali debbono esser costoro espulsi, ne siano meglio certificati, & illuminati: dico, che come iui auuerte San Bonauentura dal detto priuilegio d'Alessandro, altro non si raccoglie, se non che essi Prelati possono scacciare dall'Ordine quei, che legitimamente giudicheranno essere incorrigibili: aggiongendo iui San Bonauentura, che sia necessario, che l'eccesso, & incorrigibilità del Frate, siano notorij. In tal maniera, che gli altri con il suo cattiuo essempio possano infettarsi: se nell'Ordine si ritengono: e gli estranei si scandalizano, che sostenga l'Ordine tai persone. Di maniera, che per lo scandalo, e per conseruarsi incorrotto l'Ordine, deua scacciarsi il preuaricatore del voto.*

S. Bona. oue sopra. c. 2.

La onde, secondo questo santo Dottore: tre cose si richiedono, acciò giustamente possano questi scacciarsi. Primeramente, che loro delitti siano a Frati, & a secolari notorij. Secondo, che col suo ma'l essempio gli altri corrompono. Terzo, che siano incorrigili. Non importa (dic'egli) che Alessandro Papa, habbia assolutamẽte dato facoltà di espellere gl'incorrigibili: nessuna memoria facendo, che siano notorij loro eccessi, e della corruttione de gli altri col suo mal'esempio: percioche nel foro esteriere possono ciò assolutamente farlo: ma non è nel foro della conscienza securo. Conciosia cosa, che nè i Prelati nostri, nè il Papa ancora, possono liberar i Frati dell'obligatione della Regola, alla quale si sono obligati per voto solenne. Ma cacciando quelli, senza scandalo dall'Ordine assolutamente, che può ne gli animi de secolari generarsi: egli è, isporre tali cacciati: al pericolo di lor eterna dannatione. Perche tali cacciati non possono osseruar la Regola. Ma deono perpetuamente carcerarsi: e secondo, che richiede il delitto con pena di morte punirsi: come i chierici secolari secondo i Canoni, a' quali sono anco essi Religiosi soggetti: come l'altre persone Ecclesiastiche. Questo egli iui dice.

N Ma

Chi da vero incorrigibile.

Statuti de PP. Dominicani.

98 *Ma a maggior dichiaratione delle cose già dette, è mistiero esporrre adesso, chi deue chiamarsi da vero incorrigibile. I statuti de' Padri Dominicani diffiniscono, che l'incorrigibilità del Frate, per la quale dee giudicarsi degno d'essere dalla Religione scacciato è, quando non teme commettere le colpe, e ricusa farne l'imposta penitenza da Prelati: e auuenga, che sia più volte castigato, a giuditio di discreti non si spera di quelli emendatione, costui co'l conseglio di discreti, se giudicheranno esser necessario; può il Maestro dell'Ordine, ò il Capitolo Prouinciale fare, che spogliatoli l'habito sia dall'Ordine scacciato. Per la quale Costitutione, è repudiata l'opinione del Siluestro, che dice, che mentre, che'l Frate vorrà correggersi, non debbia mai scacciarsi dall'Ordine: perche secondo S. Tomaso, questa spulsione è come la scomunica, la quale richiede contumacia e dee farsi in colui, che non vuole correggersi. Eschiudisi parimente l'opinione dell'Armilla, che afferma, che nessun Religioso, quanto si voglia cattiuo, se vuole correggersi, non deue cacciarsi: ma separarsi e carcerarsi, & iui secondo la costitutione punirsi: il che più li gioua per euitarsi ancora lo scandalo. Ma nella nostra Religione, chiamasi incorrigibile, secondo le Costitutioni Toletane colui, che fu tre volte giuridicamente conuinto, e punito d'alcuni graui eccessi, etiã distinti, e non mai si emendò: perilche chi apostatò tre volte grauemente, per le quali ne fu giuridicamente punito, e non mai emẽdossi, potrà mandarsi dall'Ordine, se con l'apostasia alcun graue delitto cõmesse di sua natura: & il simile intendesi dell'altre apostasie, cioè con alcun graue delitto di sua natura. Anzi tardando costoro lungo tempo nell'apostasia, come sospetti della fede, debbono esser dalli Inquisitori, come dispregiatori delle censure Ecclesiastiche, e della scomunica, nella quale, per l'Apostasia incorrono, e come scomunicati, che sono nella loro Religione anatematizati, condegnamente puniti.*

Sil. tit. Rel. §. 10.

S. Tom. coli. 12.

Armilla ver. Relig. §. §. vltimo.

Chi si chiama incorrigibile nella nostra Relig.

Statuti Toletani.

Come potrà scacciarsi ancora chi commette quattro apostasie, e quali siano.

Rod. to. 1. q. 30 ar. 15.

99 A*Nzi non solo questi ma come tiene Rodorico, il Religioso, che commette quattro apostasie, nelle quali molto tempo perseuerò scommunicato, celebrò più volte, ministrò sagramenti, e contra il precetto della Regola maneggiò danari, giocò più volte cõ secolari a giochi prohibiti, con oltraggio grande della sua Religione e scandalo de' secolari: tra li Frati istessi seminando discordie con bugie,*

bugie, e dolo infamandoli, senza speranza di correttione alcuna, e speranza di megliora mento di vita: può securamente come putrido membro dall Ordine nostro cacciarsi; benche non sia stato altra volta punito: ilche con alcune efficaci ragioni ivi egli prova, quale lascio per brevità: e specialmente prova per un breve di Pio Quinto, concesso all Ordine di San Girolamo: oue concede, che'l Capitolo Generale, ò privato: solo i Frati delli loro Conventi ne' casi, ne' quali per la commune legge, è condennato a morte, ò perpetuo carcere, ò relegato alle galee in perpetuo, ò a tempo, & in altri delitti più gravi, ò gravissimi, come della contumacia, della disobedienza, ò della incorrigibilità, etiam per insino alla privatione dell'habito inclusivamente quelli punire, e castigare. Questo egli concede: oue dice Rodorico, oue sopra, che in questa concessione questa parola In altri delitti, denota altri simili delitti, e che i Prelati possano procedere per insino alla privatione dell'habito inclusivamente, in delitti gravi, ò gravissimi, questa parola alternativa, overo accenna, che i Prelati possano procedere per gravissimi delitti, per insino alla privatione dell'habito: come è l'incorrigibilità: ma per gravi ancora, la quale parola accenna granezza non cosi qualificata d'incorrigibilità affettionata. E quali siano delitti gravi, e gravissimi, non lo spiegono i Dottori, dandone regola certa: anzi lasciano ciò ad arbitrio d'huomini buoni: e questa essere la commune opinione dice Alciato, come referisce Diego Villalobolo nella sua collettione commune. Questo egli ivi dice: oue con tale delinquente, non tre volte punito, detto di sopra, se potrà cacciare dall'Ordine per i suoi delitti, non solo gravi: ma gravissimi ancora di sopra espressi: e questo in virtù di questa concessione, della quale noi Frati Minori ne siamo partecipi, per la communicatione de' Privilegi.

Breue di Pio 5.

Alc. de iudi. c. cũ non ab homine. Diego Villalobolo nella sua collet. cõmune.

100 Dico oltre a ciò, intorno al predetto privilegio di Pio V. che dopò il medesimo Pio, modificò la predetta concessione fatta all'Ordine di S. Girolamo; e statuì, considerando, che'l Prior generale ꝑ le constitutioni di detto Ordine, ha totale, & ordinaria potestà nel tempo, quando esso Capitolo Generale si celebra, la qual potestà concesse al Prior generale, di relegare, e condannare detti delinquenti alle galee in perpetuo, ò a tempo, overo di privarli dall'habito, e cacciarli, e levarli l'habito per se, ò per i suoi ministri, purche si facciano tutte queste cose di conseglio de' Frati del vostro Monasterio di S. Bartolomeo. Questo egli moderando dice, e contiensi nel Compendio di Privilegi di S Girolamo. Intorno a ciò l'stesso Rodorico nota alcune cose prima, che per la cõmunicatione de' privilegi, possono questo privilegio

Rod. oue sopra all'ar. 16
Nota tre cose esso Rod.

uilegio goderlo tutti i Generali dell'altre Religioni: ma nō i Prouin-ciali, se non quando di ciò n'hanno dal suo Generale cōmissione. Secō do, che in quella parola: di conseglio delli Frati di S. Bartolomeo: ciò dice: perche per statuti di quell'Ordine, è tenuto dette Generale, non mai partirsi da quel Monasterio, se non per vrgentissime cause: per-ciò determina iui Rodor. ch'essendo personale, e non locale il predetto priuilegio, volendolo vsar i Generali de gli altri Ord. come s'è det-to: potrà cacciarli coi consenso delli Frati di quel luogo, oue si troua: e proua dottamente esso Rodorico, che sia tenuto prendere il Genera-le detto conseglio: ma i Frati non dando loro conseglio di cacciarlo, tal Frate può pure cacciarlo. Nota terzo, che volendo i Prelati, scac ciare gl'insolenti dall'Oridine in virtù della predetta concessione di Pio V. non sono tenuti seguir il conseglio delli più vecchi del luogo. Ma volendo poi cacciarli in virtù della concessione di Alessandro VI. sono tenuti eseguir il consenso della maggior parte del Capito-lo: perciochè iui non si concede scacciarli col conseglio: ma col con-senso della maggior parte del Capitolo, e mancando il consenso non può farlo: e questa è la differenza di fare alcuna cosa col consenso, ò conseglio altrui.

Arti. 17. oue sopra.
Arti. 17. oue opra.

Se possano scacciare dall'Ordine l'homicida, & il sodomita.

Rod. ar. 18. e 19. oue sop.

101 *INtorno a questo priuilegio di Pio V. muoue due dubbij il medesimo Rodor. Vno è, se possano i Prelati scacciare dall' Ordine. L'altro è, se possano anco espellere il Frate Sodomita. Al pri mo dubbio dice, che mentre per lo priuilegio di Pio Quinto, posso-no cacciarsi dalla Religione, quei, che sono degni di esser puniti di pe na di morte, con la qual pena si puniscono gl'homicidiarij, e nobi-li, & ignobili; segue, che il Frate homicidiale possa per tal pecca-to cacciarsi. Ma deue auuertirsi, che l'homicidio può essere in di-uerse maniere, e che in questo caso seguirebbe l'opinione di S. Bona-uentura: perche auenga, che tali priuilegi possono securamente nel fo ro esteriore vsarsi: non però sempre nel foro dell'anima: perciò, se non fosse l'homicidio notorio, e tal delinquente incorrigibile, non giudico altrimente douersi cacciare: perciochè tali casi possono così repētina-mente occorrere, e talmente il sangue nel cuor accendersi, che per ri-spetto della circostanza, il caso non fosse tanto enorme. E dato, che'l caso fosse notabile, potrebbe hauere tanta contritione, e proposito di fare penitentia, che saria contra la carità, misericordia, & equità*

cac-

cacciando della Religione: nella quale senza pericolo della trasgressione delli voti, alli quali sono obligati, possono fare rigorosa penitenza del suo peccato.

Respondendo poi all'altro dubbio, dice, che ogni Sacerdote Secolare, e regolare di qualunque grado, e conditione si siano, essercitando questo vitio, sono priuati di qualunque priuilegio Clericale, e di ogni dignità, & vfficio, e beneficio Ecclesiastico: dimaniera, che essendo per lo Giudice Ecclesiastico degradati, siano dati al Giudice secolare; così ordinò Pio Quinto nell'anno terzo del suo Pontificato: perilche quei Frati, che sono conuinti hauer essercitato questo vitio, debbono esser puniti co'l fuoco secondo la ceremonia della Religione, e debbono cacciarsi dall'Ordine alle galee, quando in tal maniera sono a questo vitio assuefatti, che sono reputati in questo vitio incorrigibili.

Ma gli altri, non a questo vitio assuefatti, non condannarei ad esser cacciati dall'Ordine: vedendo, e considerando in essi segni di cōtritione. Conciosiacosa, che per la confessione e penitenza publica di questo grauissimo peccato; spesse volte si conuertino, & emendino, facendo graue penitenza. Questo iui egli dice.

102 Et è d'auuertirsi, che se alcuno giustamente scacciato, ò per sua colpa Apostata ritorna: dimandando l'habito humilmente: apparecchiato ad esser corretto debitamente secondo la disciplina dell'Ordine, deue riceuersi: percioche cessa la cagione dell'espulsione datagli in pena, come dicono il Fiorentino, Siluestro, e communemente i Dottori. Ilche è vero (come prudentemente il Corduba iui s'accorge) se non, quando alcun ostacolo vi fosse per contra, cioè, se per tal recettione notabile scandalo ne seguisse, ò se torna con alcuna infermità contagiosa infetto, ò altrimente inhabile a gli vfficij dell'Ordine, ò se la sua punitione è necessaria iui sopra a terrore de gli altri, e sì fatti: perilche gran prudenza, e charità vi si ricerca. Concorda in questo San Bonauentura, oue sopra, e San Tomaso.

Se si deua riceuere, ò nò ritornādo lo scacciato, ò l'Apostata. S. Ant. Fior. Sil. oue sop. Cord. oue sopra q. 2. S. Bona. oue sop. e S. To. col. 12, ar. 31

Che costoro debbano in tal modo viuere, che siano di nuouo all'Ordine riceuuti.

Dico oltre a ciò, che questi così discacciati, ò Apostati, se non sono di nuouo nell'Ordine riceuuti, sono tenuti con tutte le lor possibil forze humilmente disporsi, accioche siano atti ad essere

riceuuti nel nostro Ordine, secondo la sua disciplina: e procurino humilmente ad essere raccettati così ben disposti: e la ragione ella è, che per loro colpa, non è fatta migliore la lor conditione, che siano per questo disobligati dal voto, e Religione promessa. Perche la sua espulsione gli è data in confusibil pena: acciochè a questa guisa ritornino in se stessi, ouero acciochè si proueda di maggior male, ò scandalo dell'Ordine, e non per liberarli dalle obligationi di non tornar in se stessi, & alla Religione: benche non sia ad essi tenuta la Religione per la sua colpa. Questo dice iui il Corduba, col quale espressamente concorda San Bonauentura iui sopra, che si etiamdio essendo ben disposti non fussero per qualunque cagione riceuuti, all'hora eglino non possono per sua auttorità restarsene nel secolo, nè entrare in altra Religione più larga, ò inferiore: percioche non possono per sua auttorità mutare il voto maggiore in minore, nè per sua colpa son fatti più liberi: come s'è detto. Sono obligati dunque (come dice iui il Corduba.) Che così humilmente disposti, non sono nella nostra Religione riceuuti, con dispensa del Papa (come ch'egli può ragioneuolmente dispensare) in vn'altra più larga entrar possono. Et in stato Clericale possono ancor starui con dispensa del Papa, s'hanno sufficiente, e ragioneuole cagione di starsi più tosto in questo stato, che in quello Regolare: e se non trouano Religione, che loro voglia: sono astretti viuere nello stato Clericale tal'hora: ma secondo la Regola sua, per quanto possono in quello stato; come dottamente dice Siluestro, e concorda espressamente San Bonauentura, oue sopra.

Cord. e S. Bonau. oue sop.

Cord. oue sopra punto 3.

Sil. Reli. 6. q. 12. e ver. Apostata q. 5. e 6. S. Bon. oue sopra.

SEGVE

SEGVE L' OTTAVO PRECETTO.

E quelli, che hanno promesso vbidienza habbiano vna tonica co'l capuccio, & vn'altra senza capuccio chi la vorrà hauere.

CHE SIA EQVIVALENTE AL PRECETTO hauer vn sol habito, tonica, e brache. Art. XXII.

103 *HAuendo di sopra ordinato Francesco santo, qual deua essere l'habito de' Nouitij: comanda adesso qui, qual deua essere l'habito de' Professi, e chi, e quanti vestimenti deueno vsare, tenere, & hauere per lor vso particolare i Frati. Dichiarò inuero Clemente Quinto questo esser equiualente al Precetto. Ma può dubitarsi, che cosa si comandi in tutto questo equiualente. L'Espositione senza titolo, & il Corduba dicono, che qui si comandi hauer l'habito, la corda, e mutande il Frate Minore. Clemente predetto dice espressamente, che si comandi di non hauere se non vna tonica co'l capuccio, & vn'altra senza capuccio. Ma più sotto pare accennar il medesimo Pontefice, che comandi, qual deua esser la forma dell'habito de' Professi: perche dice, che tutto quello, che quiui si pone intorno al vestire, e forma dell'habito de' Nouitij è obligatorio. Da qui raccoglisi, che si dice circa la forma dell'habito de' Nouitij è obligatorio, molto più ciò, che si dispone intorno la forma dell'habito de' Professi.*

Clem. 5. oue sopra.
L'esp. sen. ti. cap. 2.
Cor. oue sopra q. 22.

A che rispondo conforme a quello, che dice cautamente il Corduba intorno l'espositione di Clemente Quinto, che le sue dichiarationi de' Precetti equiualenti, e che hanno vigore de Precetti, furono compendiose, e toccolle con molta breuità il Pontefice, non esprimendo ogni cosa, lasciandole al sano giuditio de gli Espositori: percioche egli disse (al paragrafo Vt autem.) Accioche compendiosamente si habbiano quelli, i quali possono esser visti, e stimati equiualenti a i Precetti per la forza della parola, ò almeno per ragione della materia, della quale si tratta, ò dell'vno, e l'altro dichiaramo, &c. Oue dimostra, che questa sua dichiaratione è compendiosa. Dico dunque, che nel detto paragrafo Vt autem, in principio, accenna espres-

Cor. oue sopra.
Clem. 5. oue sop. §. Vt autem.

na espressamente, che si comandi quì di non hauer più toniche, se non vna co'l capuccio, & vn'altra senza capuccio. Ecco la prima cosa, & in fine del medesimo paragrafo tacitamente accenna che si comãdi, qual sia la forma dell'habito de' Professi. Ecco la seconda. Comandasi terzo (come dicono l'espositione senza titolo, & il Corduba) che si habbia l'habito, la corda, e mutande. Che comandi quì la Regola, che i Frati habbiano l'habito, cioè vna tonica co'l capuccio, le mutande, e corda, proualo iui il Corduba dicendo: Che le mutãde, e corda quì non l'espresse, perche ne fu prima detto, quãdo parlò di sopra delli vestimenti de' Nouitij. Secondo, perche se per honestà comãdò a' Nouitij d'hauer le braghe; molto più anco per honestà quì tacitamente lo comanda d'hauerli i Professi, & essergli dati. Terzo appare nel Capo 2. della prima Regola. Oue dice espressamẽte, che quelli, che hanno promesso vbidienza habbiano vna tonica co'l capuccio, & vn'altra senza capuccio, il cingolo, e braghe. Quarto, egli è euidente l'intentione della Regola per la prattica del N. P. S. Francesco, per insino adesso, che così fu introdotta: perche così l'hanno sempre inteso i santi Padri nostri, e Dottori dell'Ordine.

L'esp. sen. ti. e Cord. oue sopra.

Che cosa intenda quì la Regola per due toniche.

104 PEr due toniche (come dice quì il Corduba) nõ intese ogni cosa necessaria a vestirsi: ma come stà la lettera, cioè vna tonica interiore senza capuccio, & vn'altra esteriore co'l capuccio, ò siano rappezzate, ò nò (come dice quì Vgone) e per rappezzata intendono molti, che vi si possano mettere tante pezze, che di dentro, ò fuori sia tutta coperta, quasi doppiata: e questo acciochè hauendo vn solo vestimento, con tant'addoppiar di pezze si soccoresse alla necessità della natura in tempo, e luogo freddo. La onde per due toniche, non intende vestimento doppio, ò souerchio, come s'intende nel Vangelo di San Luca, come communemente i Dottori affermano. Da quì conchiude il Corduba, che chi porta due habiti mutatorij, vno di giorno, & vn'altro di notte, non pecca contro questo comandamento: perche non vsa più di due toniche, ma fa contra l'altro precetto di non hauere cose superflue, e curiose: benche Hugone, & il Pisano, & altri in questo Capo, non l'habbiano detto così distintamente; ma credo io che intricatamente dirlo, inteso l'habbiano.*

Cord. oue sopra.

Hugo oue sopra c. 2.

Luc. 9.

Hug. e Pis. c. 2. oue sop.

Da quì appare, perche il nostro Padre, quando dice habbino vna tonica co'l capuccio, & vn' altra senza capuccio. Soggiunse.

Quei,

Quei, che la vorranno hauere. Percioche mentre intendo obligare i Frati sotto precetto d'hauere vna tonica co'l capuccio, le braghe, e corda (come si è detto) per dimostrarci, che non ci obliga hauer l'altra tonica ancora, come alla tonica co'l capuccio, disse chi la vorrà hauere.

Ma quì nasce vn dubbio di molta consideratione degno. Conciosia cosa, che dirai forse, se intese sotto precetto obligar i Frati ad hauer l'habito, tonica, e corda, perche non disse, habbiano vna tonica co'l capuccio, la corda, e le braghe? lasciando poi in libertà de' Frati, se vogliono, ò nò vsar l'altra tonica. Al che dico, che in queste parole (come si è detto) intese due cose breuemente, e compendiosamente comandare. Prima, che detto Precetto obligbi i Frati ad hauer l'habito, corda, e mutande: e sotto precetto comanda ancora, che non habbino a lor vso più vestimenti, che due toniche, e le braghe. E però dicono i quattro Maestri, S. Bonauentura, & altri Espositori, che hauer due toniche è forma della Regola: hauerne più è dispensa Regolare di auttorità di quelli, alli quali è commessa la cura delli Frati secondo i luoghi, e tempi, &c.

Dubbio.

I 4. Maestri e S. Bona. c. 2. qui.

Che vestimenti prohibisce la Regola.

105 E' *Anco d'auuertire, che quando dice delle braghe, non fa mentione del numero: ma solo dice. E le braghe: e quando parla dapoi del capuccio, dice vno, e della tonica due. Per mostrarci, che la Regola comanda, che vn solo sia il capuccio, e non più di due le toniche: ma non comanda, che le braghe siano vn sol paio. Però è stato solito communemente vsarsene almeno due para, appo quegli, che strettamente osseruano la Regola.*

Comanda dunque, che l'habito sia vn solo: e con l'habito la tonica interiore concede: percioche conobbe, che la communanza de Frati con vn solo habito senza altra tonica star non potea: però solo la tonica concede. E mentre sol'vn'altra tonica ci vien concessa delli vestimenti de'quali ne fa mentione: accenna parimente, che non più di vn'habito, nè più d'vn'altra tonica concede. E mentre questi soli vestimenti concessi ci sono: niega conseguentemente, e prohibisce qualunque altra maniera di vestimento, cioè camise, gipponi, pezze, ò di lana, ò di lino siano, che potrebbono vsarsi. Concorda qui Hugone, dicendo. Che pedali, e beretta in capo, & ogni cosa, che eccede la forma regolare, ricerca dispensa.

Il medesimo tien quì il Corduba, che la forma regolare è solo

Hug. oue sopra c. 11.

Cord. oue sopra.

due

due toniche,il capuccio,corda, e brache. La forma Regolare adunque,se d'ogni altra cosa ricerca dispensa,senza dubbio la prohibisce la Regola,non vi essendo necessità e dispensa ancora. Prohibisce medesimamente l'uso di più d'un capuccio. E auenga, che dica il Corduba(come di sopra citammo) che hauer due habiti mutatorij non sia contro questo Precetto, ma contra l'altro: parche tuttauia anco sia in particolare contro questo: perche mentre vieta hauer più d'vn capuccio,probibisce per consequenza hauer due habiti: percioche nō si posson hauer due habiti senza due capucci.

CHE SIA DI PRECETTO IL CAPVCCIO ESSER cuscito all'habito, e come si pecca stando senza l'habito. Articolo XXIII.

106 *COonciosia cosa,che questo Precetto comandi qual sia la forma dell'habito,oue determinasi,che sia la tonica co'l capuccio: perciò intorno a questo dimandano, e disputano i Frati, Se questa parola latina Cum, significa semplicemente vnione,ouero vnione con cusitura. A che dico,che questa parola Cū,essendo ella cōgiontiua parola,è di diuersi significati,dee intendersi secōdo l'uso del fauellare. Percioche,se diciamo andò Francesco con Pietro: quì questa parola, con, significa compagnia. Se dico, lo percosse con la spada,accenno,che la spada fu l'instromento. Se dice vi staua il calice con la patena, dimostra semplice vnione, cioè, che staua sopra il calice: ma non a quello attaccata. Se dirò la zara è con le maniche, s'intenderà,che siano a quella inseparabilmente vnite, & attaccate. Se dicesse la camiscia, ò il gippone è con le maniche, comprenderassi vnione per mezo di cositura. E però dicendo, habbiano vna tonica co'l capuccio,questa parola con,significa quì vnione di cositura. Che questa sia stata la mente della Regola, appare in lei in due luoghi. Prima,quando ragiona della forma dell'habito de' Nouitij,dice. Gli concedano li panni della probatione: cioè due toniche, il capparone, le brache, &c. Acciochè non intendessimo noi, che'l capparone cusito fusse: non disse co'l capparone, per accennarci, che questa è la forma dell'habito de' Nouitij,cioè,che sia dalla tonica scosito. Quando poi parla della forma dell'habito de' Professi dice: Habbiano vna tonica co'l capuccio: affine che da questa diuersità di parole dimostrasse,che nella forma dell'habito de' Nouitij il capparone sia scusito,e nella forma dell'habito de' Professi il capuccio cusito fusse.*

107 *Appare secondo nel medesimo luogo,che mentre dice. Vna*

tonica

tonica col capuccio, & vn'altra senza capuccio. Già s'intende, che insieme, quando vsa vna tonica, vsi anco l'altra; e non, che ad vn tempo vsi vna sola tonica senza capuccio, & ad un'altro tempo vn'altra co'l capuccio: questa intelligenza non fu mai da alcuno intesa. Se dunque ad vn medesimo tempo porta la tonica interiore senza capuccio, e l'esteriore co'l capuccio: non si può ad altro sentimento comprendere, se non, che quella interiore sia senza capuccio, cioè senza esser cosita al capuccio, e l'altra co'l capuccio cusita. Di modo, che di necessità questa parola, con, intrica: cioè tra se inchiude questa parola cusita: cioè co'l capuccio cusita: Conciosia cosa, che si questa parola, con, significasse semplicemente vnione, e non cositura, haurebbe detto, habbiano due toniche co'l capuccio. A questo modo di parlare sarebbe stata per forza intesa questa parola, cum, accennar vnione, ò compagnia senza cusitura. Concorda con questa sentenza il P. Mondello nella sua moderna, e compendiosa espositione.

Pao. Mond. nell'espo. d'la reg. c. 21.

108 *In oltre dicono i Dottori, che l'vso è l'ottima interpretatione della legge: è vna special legge la Regola da Francesco santo, e dal Sommo Pontefice, che la confermò, a noi data: l'vso dunque è la sua ottima interpretatione: sempremai così da principio la communanza de' Frati haue osseruato: Circa la forma dell'habito de i Nouitij, che sia scusito il capuccio dall'habito, e subbito fatto professo cusir si suole.*

Così dunque la mente di questi precetti della forma dell'habito de' nostri Nouitij, e Professi: così oltre a ciò è stato dichiarato nel General Capitolo, e nella tauola nona del Vicario Generale, che l'habito de' Professi, e l'habito intiero co'l capuccio cosito senza capparone, e senza la pezza del panno. Di più il Corduba dice, che l'habito de i Professi è la tonica co'l capuccio cosito. Dico dunque, che il capuccio sia cosito all'habito, è di precetto della Regola: ma perche non ogni trasgressione de' precetti è mortale, se non la notabile: e questa cositura non par che sia notabile, che faccia mortale: però tengo, che sia solo veniale non lo portare longo tempo così cosito, il medesimo dice Francesco Ouando.

Tau. 9. del Vicar. Gen.

Cord. oue so pra c. 2. q. 10.

Fran. Ouan. nell'esp. della reg. prop. 10.

Ma non voglio quì tacere, che Rodorico nel Tomo secondo così dice. Nella nostra Religione vdi, e viddi i Frati Osseruanti affermare, che portare il capuccio dall'habito scosito senza causa non è senza colpa: e per colpa reputarsi appresso Frati della Religione zelanti: quasi che'l capuccio con l'habito cosito sia di essenza dell'habito regolare. Ma essendo certissima quella regola, che oue non è precetto non vi è peccato; sendo, che'l peccato è la trasgressione della

Rod. to. 2. q. 76. art. 5.

legge:

legge: non sò con che ragione questi Frati hauendo grande zelo della Religione : hanno potuto fondare questa loro opinione. Questo egli dice. A che gli dico, che se hauesse esso essattamente impiegata la mente ad intendere i precetti della nostra Regola, come dirittamente si vede nell'opere sue in cose grauissime sottilmente determinate: hauerebbe in vero conosciuto, che in questo precetto dottamente li zelanti Padri si sono fondati, & vi è già il precetto come ho detto: delche egli non se n'auuidde. Ma non è d'ammirarsi, se i dotti alle volte intorno alcune cose non se ne auuedono, acciò che nessuno possa da se, e non in Christo gloriarsi.

Laonde nõ tener il capuccio, sẽza tal legitima cagione, che l'escusi; per alcun tempo notabile, sarà mortale, & molto più, quando totalmente lo lasciasse. Perche (come hanno detto alcuni) è cosa obligatoria hauer'il Frate Minore l'habito, cioè la tonica co'l capuccio cusito, la corda, e mutande; sarà dunque trasgressore di questo precetto. Questo anco tiene Francesco Ouando.

Franc. Ouando oue sop.

Come si pecca stando senza l'habito.

109 *OV'è da notarsi, che lasciare l'habito totalmente, ò lasciare solo il Capuccio potrà essere alle volte non temerariamente; ma per alcuna ragioneuole cagione, cioè di bagni, di notare, di pescare, ò per fare alcun'altro lecito essercitio, che non potrà farsi col habito, lasciandolo per alcun spatio conueneuole, non sarà peccato, ò dentro, ò fuori del suo Monastero lo lasci. Et se senza legitima cagione, che possa scusarlo, & fuori del suo Monastero, & in breue spatio con animo di non lasciarlo; ma solo per essercitare vn'atto illecito per alcun'hore solamente lo lascia; non par che pecchi più che venialmente, perche questo ad arbitrio di periti non sarà propriamente lasciare l'habito, se non, quando vn'altro habito pigliasse, accioche incognito, & dissimulato qualche atto malo facesse, & sarà tal'hora scommunicato. Similmente se apostatare, volendo lascia totalmente l'habito, & vn'altro ad vso suo prende, ò in altra Religione stando: vsa l'habito di colei, ò da questa Religione vscir volendo: l'habito d'vn'altra Religione senza legitima licenza si prende, ouero per notabil tempo in tal maniera l'habito suo fuori del Monastero ascoso porta, che non potrà essere da suoi per Frate di tal Religione conosciuto: in tutte queste guise non solo peccarà, ma anco incorrerà nell'escommunica, & per questa è la sentenza del Paludano, Siluest. Gaet. Nauar. & communemente i Dottori.*

titu. Ne clerici, vel Mona. c. pericu. Palud. 4. sen. dist. 18. q. 3. Silu. excõ. 9. §. 52. Caiet. ver. excom. c. 61. Nau. c. 24. nu. 131.

Ma

Ma lasciar l'habito per notabil tempo, cioè vn giorno naturale, & simili; senza ragioneuole cagione, e senza licenza del suo Superiore, per commune sentenza de i Dottori, è mortal colpa, quando dentro il suo Monastero lo lascia, & se il tempo non è notabile è solo veniale. Ma il dubbio è se lasciarlo per dormire più agiatamente, & commodamente la notte: senza legitima cagione l'escusi almeno dal mortale; tengono alcuni di nò. Perche dicono, che nè le leggi communi, nè anco le Regole delle Religioni precettiuamente comandano, che i Religiosi non dormano senza loro habito. Altri poi tengono, che questo si comandi in iure, & questa opinione parmi più commune, & più sicura. Percioche le leggi positiue sono approbate, corroborate, & interpretate con la consuetudine, e costumi di coloro, che l'vsano. I Religiosi communemente hanno stimolo di peccato mortale dormire senza l'habito della sua Religione; però l'altre Religioni, ne tengono vn picciolo accommodato per la notte.

In Iure c. vida cau. 20. q. 1. e ca. Sanct m. dist. 23.

110 Così dunque è corroborata, approbata, & interpretata questa legge in detti Capitoli, che sia precettiua obligante à colpa mortale. In oltre Clemente V. dichiara, che le parole s'intendono essere equiualenti a i precetti alle volte per virtù delle parole, alle volte per ragione della materia, & alle volte per cagione dell'vno, & l'altro. La materia d'vsare sempre giorno, & notte l'habito della sua Religione il Religioso, non è lieue; ma graue, deue dunque intendersi esser'equiualente al precetto questa legge in Iure recata in detti due capi.

Clem. oue sopra, §. Vt autem.

NON POSSONO I FRATI VSARE PIV TOniche, nè camise, nè gipponi, nè pezze senza dispensa, e chi può dispensare. Art. XXIV.

110 ET perche, in questo comandamento fassi ancora mentione, chi, & quanti vestimenti i Frati possano vsare, & già per le parole dette di sopra, concede la Regola vn solo habito co'l capuccio vna tonica con le brache. Et se questo è comandamento circa il numero de' vestimenti, & è obligatorio, senza dubbio che altri, ò più vestimenti vsa delli predetti è trasgressore di questo obligatorio, se la necessità, e dispensa de' Prelati non l'escusa. Conciosia cosa, che espressamente Clemente V. disse. Che non hauer più toniche, che due: è equiualente al precetto, come anco communemente tengono gli Espositori dell'Ordine.

Clem. oue sopra.

Qui

Se si possano vsare pezze di lino, camiscie, gipponi corpi senza maniche.

Quì dee conuenevolmente dubitarsi, se senza trasgressione di questo precetto: possano vsar i Frati pezze di lino, di lana, camiscie, ò gipponi, ò corpi senza maniche sotto la tonica per nettezza, ò sopra stringendosi il corpo senza vera, e sufficiente necessità.

Quanto alle pezze di lana dico, che dalle parole della Regola si caua, che nò. Concio siacosa, che più sotto de' vestimenti ragionando, dice la Regola. Che possan rappezzarli di sacchi, & altre pezze con la beneditione di Dio. Oue danno i Dottori dell'Ordine due lodeuoli espositioni. Vna, che la tonica, ò habito di dentro, e fuori possano coprirlo di sacchi, & altre pezze; benche non siano stracciati: e questo per lo freddo, ò dispregio, ò per fortificarli. L'altra, che per essere stracciati possano con tali sacchi, e pezze rappezzarli: la seconda nō par tanto a proposito: perche per rappezzarli, per esser stracciati, non bisognaua darci la Regola questa licenza. Ma la prima par essere la propria, quasi dicesse, benche, per lo precetto posto sopra del numero de' vestimenti, si conceda solo vn'habito, vna tonica, e braghe, e niente più: vi si concede pur di rappezzarli con sacchi, & altre pezze, e conseguentemente vi si vieta le pezze di lana, di lino, camise, gipponi, e simili: si concede nondimeno, che per alcuna ragioneuole cagione, le pezze di sacchi, se gli possano cusire, ò attaccare, ò di dentro, ò fuori a questi due vestimenti: percioche si concede, che siano cusite le pezze alla tonica, ouero all'habito, senz'altro ci vieta all'incontro, che siano scusite: & oltre a ciò se le probibisce di lana, molto più di lino.

111 Oue anco è d'auuertirsi, che accioche il Frate per sì fatto rappezzare di dentro, ò fuori, non intendesse, che fosse con pezze di lino, disse, di sacchi, ò altre pezze, cioè, di lana. Le pezze di sacchi, non sono di lino morbide, ma aspre. Comprendesi da queste parole, che nō permette questo precetto, che si vsino alcune pezze, se non di sacchi, ò di lana, non separate, ma attaccate, & a detti vestimenti cosite. Oltre a ciò, dice il Cordoua, e quì Hugone. Che portare, ouero vsar pedali vi bisogna dispensa: la quale non è senza alcuna necessità. Hor sì per portar pedali, che sono minori, non possono vsarsi senza dispensa: molto più tali pezze di lana, ò lino. Di più Francesco Ouando al proposito dice, che portare vn corpetto di lana, ò lino senza maniche di sotto la tonica, per nettezza, ò sopra per stringersi non è senza peccato. Ma perche giudica egli, che questo cosa notabile non sia, per nō esser vestimento compito; crede esso, che solo venialmēte si pecchi, ma potrà essere tanto piccolo, che non arriuerà a trasgressione mortale. Onde conchiudesi dalle parole del medesimo Dottore, che vsar camise, e

Cor. oue sopra q. 23. Hugo oue sopra. Fran. Ouan c. p. 2. oue sopra.

mise, e gipponi, e pezze, ò di lana, ò lino sarà mortal peccato: perche non per altro scusa egli dal mortale a chi porta il corpetto predetto, se non perche è vestimento incompiuto, & è cosa minima, ò almeno non così notabile, che arriui al mortale: dunque vsar la camisa, e gippone, e sì fatti, che sono vestimenti compiti, e cose notabili: conchiuderassi esser mortale, così credo io parimente.

Chi può dispensare per virtù della Regola.

112 *MA è detto tutto ciò quando vera necessità non v'occorre: perche possono per necessità dispensar i Superiori. Percioche dice Nicolò Terzo. Ancorche si contenghi nella Regola, che i Frati habbiano vna tonica co'l capuccio, & vn'altra senza capuccio, e che possa parere questa esser stata l'intentione dell'Istitutore, cioè, che cessando la necessità più non ne vsino. Dichiaramo tuttauia, che i Frati ne possano vsar più con licenza de' Ministri, e Custodi insieme, e diuisamente nelle loro amministrationi a loro commesse, quando gli parerà: considerate le necessità, & altre circostanze: le quali secondo Dio, e la Regola deuensi considerare: accioche non paia per questo dalla Regola deuiare. Conciosia cosa, che in essa si dice espressamente, che i Ministri, e Custodi habbiano sollecita cura delle necessità dell'Infermi, e del vestire de' Frati, secondo i luoghi, tempi, e fredde regioni. Questo iui dice.*

Nic. 3. ouero ra, § Licet autem.

113 *Si caua primariamente da queste parole, che possano i Prelati dell'Ordine, in virtù della Regola, dispēsare di vsar più di due toniche i Frati Minori: e si dispensar possono di più toniche, che espressamente si prohibiscono nella Regola; molto più delle pezze di lana, e lino, gippone, e sì fatti: le quali non così espressamente sono interdetti. Secondo, che non possano detti Prelati in virtù della Regola, dispensare a volontà loro senza vera, e suffitiente necessità, ò per cagione d'infermità, ò di luoghi, ò di persone, ò tempi freddi, & altri simili. Perche dice quì il Papa. Considerate le necessità, & altre circostanze, le quali secondo Dio, e la Regola debbano considerarsi: accioche non paia deuiar dalla Regola. E la vera, e legitima dispensa (come dicono i Dottori) ricerca vera relatione dal Frate, che la dimanda: e vero giuditio da parte del Prelato a giudicare, se la necessità è sufficiente, & anco euidente: per dispensare in virtù della Regola, come meglio dopò si dirà. Terzo si caua, che i sudditi non possano per se stessi senza dispensa vsar alcuna cosa delle predette: oltre quelli vestimenti espressi nella Regola: e che altrimente sono tras-*

Che i Prelati possano dispēsare a vsarsi più toniche, camise, e gipponi, e pezze di lino.

trasgressori della Regola: perche niuno può dispensar se medesimo. Vltimo, che benche l'auttorità ordinaria per la Regola di dispensare intorno a questo precetto: sia delli Ministri Prouinciali, e Custodi: per dichiaratione tuttauia del medesimo Nicolò, possono questa lor auttorità commetterla a chi gli piace Laonde appresso gli Oltramōtani, questa facoltà per generale commissione è data anco alli Guardiani, a' quali ancor è data la cura di vestirli, come dice quì il Corduba. Ma appò li Cismōtani, che cō altri statuti si gouernano, è data questa facoltà alli Guardiani, col conseglio de' discreti del luogo.

Nic.3 oue sopra.§.Et quāquam.

Cord. oue sopra q.22. punto 2.

Come, & oue possano dispensare per virtù de' priuilegi.

114 P*Ossono parimente gli medesimi Superiori dispensar a loro sudditi intorno detti vestimenti, per facoltà del priuilegio di Pio II. il qual concede, che i Prelati dell'Ordine Min. dell'osseruanza possano concedere, e dispensare con i deboli, & infermi in quelle cose, che non sono contra la Regola, cioè di portare scarpe per via, di caualcare, & altre simili; benche non sia così stretta la necessità, ò infermità: la qual facoltà hanno anco i Guardiani, come dichiara il Corduba. E conforme alla dottrina del Cord. vi è questa differenza tra la facoltà, che hanno i Prelati predetti dispensare per virtù di questo priuilegio, e di quella, che è per vigore della Regola. La prima, che per quella della Regola la necessità deue esser graue assai, & euidente: ma in quella dispensa, la quale è per virtù di questo priuilegio non bisogna, che sia euidente, nè sia graue, cioè non ben sufficiente, anzi poco graue. L'altra è, che quella della Regola, è vniuersal a qualunque persona: purche la necessità sia euidente, ò almeno sufficiente. Ma l'altra per virtù del priuilegio è solo per cagione d'infermità, ò debolezza nell'infermi, e deboli. La facoltà di dispensar in virtù della Regola possono vsarla tutti i Prelati dell'Ordine Minore indifferētemēte. Ma la seconda, nè i Prelati de' Frati nostri Capuccini possono darla, perche non sono computati tra Frati Minori Osseruanti, a' quali fu il Breue concesso: Nè anco i Prelati de' nostri Reformati, i quali non possono godere priuilegi dispensatiui, come sopra si è dichiarato.*

Priui. di Pio 4.

Cor. oue sopra.

Differenza tra la dispēsa per la facoltà della Reg. e del priuil. del Papa.

SEGVE

SEGVE IL NONO Precetto.

Et quelli, che per necessità sono costretti possano portare calzamenti.

DIVERSI MODI DI CALZAMENTI, E DI necessità. Art. XXV.

115 *BRamana il perfetto imitatore di Christo Francesco, nelle sue più perfette opere, & asprezza di vita egli, e suoi Frati seguirlo: fra quali è, non vsare calzamenti, come nè anco Christo ne vsò; perciò vi lo pono quì per vn'altro de gli obligatorij, & equiualenti alli precetti, come Clemente Quinto alla Clementina Exiui dichiara. One secondo, che communemente i Dottori dell'Ordine espongono, si prohibisce l'vsare, e portare de i calzamenti, ne si concedono, se non à quei, che sono per necessità astretti; & perche di questo precetto già, se n'è parlato copiosamente nella seconda parte; Diremo quì adesso alcuna cosa à supplimento di quello, che iui non si trattò, per non essere stato il luogo suo. Et bisogna primieramente considerare, che cosa sia calzamento: dico dunque secondo la mente di Hugone quì, & del Corduba. Che i calzamenti in due guise sono, cioè proprij, & communi. Et calzamento propriamento (come dice San Bonauentura, & communemente tutti gli altri Dottori in questo luogo) ogni cosa, che cuopre il piede fatto di coio, cioè scarpe, pianelli, stiuali, & scarpini di coio, & altri simili, se vi ne fussero; perche tutti questi cuoprono il piede. Sono poi altre sorte di calzamenti, che diconsi communemente calzamenti, & sono alcuni di coio, & in più modi. Il primo è di quegli, che solo hanno vn buco al deto grosso del piede; intanto, che appare solo il deto grosso, tutto il rimanente di coio coperto. Il secondo è, che solo i deti del piede rimangono scoperti, cioè li ponti. Il terzo è, che essendo la maggior parte del piede coperta, rimangono solo scoperti dalla parte di sopra tutti li deta. Il quarto è, che la metà del piede della parte superiore, è tutta scoperta, rimanendo l'altra verso il calcagno tutta*

Clem. oue sopra.

Hug. oue sopra.
Cord. oue sopra, q. 23.
S. Bona. oue sopra, c. 2.
Calzamenti propriamente, e communemente e l'vlumi î molte guise.

coperta. Altri non sono di coio, ma di panno di lana, ò lino, ò cilicio; & di più maniere sono altresì. La prima, sono detti pedali, che solo cuoprono il piede. L'altra sono calze, ò calzette fino à mezza gamba; La terza, infino alli ginocchi. L'altra sono calze troncate, cioè che cuoprono solo la gamba, ma non lo piede. L'ultima maniera, cuopre insieme il piede, & tutte le gambe fino ad alto.

116 Dico dunque, che quando dice la Regola. Che quei, che sono astretti di necessità possano portare calzamenti. Comprende sotto questa parola calzamenti, sì quegli, che propriamente, come anco gli altri, che sono detti communemente calzamenti. Ma le suole, & sandali non sono calzamenti, nè della prima, nè della seconda maniera; Il che proua San Bonauentura, & anco Hugone in questo luogo con l'auttorità del Vangelo; perche disse il Signore in San Matteo, & San Luca a' suoi Discepoli: Nolite portare sacculum, neque peram, neque calciamenta, *cioè, Non portarete, nè sacchetto, nè pera, nè calzamenti. Et San Marco dice, che disse:* Nihil tuleritis in via, non peram, non panem, neque in zona æs, sed calceatos sandalijs, *cioè li comandò dicendo: Non portarete cosa alcuna per strada, non pera, non pane, non danari ne tasca; ma andarete calzati, ne' piedi con sandali. Oue si conchiude, che se gli prohibisce i calzamenti, & concede gli sandali, senz'altro, li sandali, ouero suole non sono nè propriamente, nè communemente calzamenti per la medesima ragione.*

S. Bonau. & Hug. oue sopra.
In S. Matteo, & S. Luca, c. 10.
S. Marc. c. 6.

Deuesi anco quì considerare, che voglia dire, & come debbia intendersi quì questa parola, possano, quando dice possanò portare calzamenti, dice quì Hugone. Che in questo luogo tanto vuol dire possano portare calzamenti, come à dire gli sia lecito portare calzamenti; percioche tutto quello, che è à noi lecito dire, e fare, solemo dire possiamo dirlo, ò farlo.

Quale sia la necessità d'usare calzamenti.

117 Bisogna anco accennare, quale sia questa necessità, per la quale ci è lecito usare, & portare calzamenti. Dicono dunque communemente i Dottori dell'Ordine, & specialmente i quattro Maestri, & Hugone, & la Serena Conscienza. Che questa necessità è in più modi, cioè alle volte per rispetto della persona, cioè inferma, ò vecchia, ò debole: altre volte per cagione

I 4. Maestri. & Hug. ca. 2. oue sopra, la Sere. Consc. q. 35.

ne del tempo, cioè è freddo intolerabile; alcun'altre volte secondo il luogo, cioè bisogna caminare per vbidienza, ò altra necessità vera inuitabile à giudicio de i Prelati, che per cagione dell'asprezza, ò longhezza, ò freddezza, & neue, & giacci della strada non si può andare con suole, ò sandali senza notabil detrimento. Ho detto per necessità inuitabile; perche, se vogliono i Frati caminare per andare à spasso, ò per sua deuotione, ò per negocij d'amici, & parenti, & simili, non è vera, & inuitabile necessità. Dissi à giudicio de i Prelati, acciochè non s'inganni il Frate per alcun'affetto disordinato. Et alle volte per l'Vfficio ingionto, perche per rispetto dell'Vfficio, ò causa, ò persona non si può compire, senon và calzato il Frate. Ma quando non ci costringe la necessità, com'è quello, che è sano, & robusto di corpo, ouero, quando il negocio è tale, che si può ad altro tempo differire, se adesso non si può fare per quello, che non può farlo, senon calzato, ò andarui vn'altro non calzato. Et se il negocio però da farsi; il può commodamente fare chi può andarui senza calzamenti, non può il Superiore mandarui, chi non vi può andare, senon calzato, ne può in questo dispensare il Prelato, oue non vi è nessuna necessità. Così anco dicono i Dottori dell'Ordine sopra l'ottauo capo della Regola, che peccano quelli, che eleggono vno Ministro Generale, ò Prouinciale, ò Custode, ò Discreto, & simile, che non potrà andare in Capitolo, ò essercitare l'officio suo, senon calzato, quando vi si trouano persone vgualmente atte all'Vfficio del Generalato, ò Prouincialato, Discretato, & simili. Conciosiacosa che (come dicono San Bonauentura, & Hugone) si deueno molte cose lasciare, ò differire più tosto, che rilasciare la forma della Regola senza euidente necessità.

La necessità de' calzamenti è in piu guise.

S. Bonau. & Hugo. oue sopra.

Quale sia la necessità, che ci astringe à portar calzamenti.

118 L*A necessità, che ci costringe à portare calzamenti (come dicono communemente gli Espositori,) & vrgente; è quella, che ci consiglia la ragioneuole, & vrgente causa, & non quella, che la prudenza della carne ci dimostra, come, quando s'impedisce il debito vfficio, ò probabilmente si teme alcun danno corporale, ò spirituale, come dalle parole dette di sopra si raccoglie.*

coglie. La onde nelle dette necessità; non qualunque delle predette deue giudicarsi necessità tale di potere vsare calzamenti: ma il Frate deue prima fare l'esperienza, se la necessità lo costringe, ò nò auanti, che comincia vsare calzamenti: Similmente non qualunque necessità dispensa à portare calzamenti; ma solo quella, che costringe, & sforza, come per la Regola appare. Perilche (come dicono communemente gli Espositori) la commune afflittione delli piedi per lo freddo, ouero l'esteriore gonfiatione di quelli: non è necessità sufficiente, se per la nudità delli piedi vi è imminente pericolo d'infermarsi, ò nò, se non, quando vi appaiono di ciò segni euidenti. Però che il detrimento d'auuenire, non ancora imminente, non è necessità sforzante, & dispensante, come rettamente notano Pietro Giouanni, & Vbertino (in questo capo) & la Serena Conscienza, tutto ciò, che adesso s'è detto intorno à questo.

Pietro Gio. Vbertino, c. 2. Seren. Cõsc. q. 35.

Come, & quando, e chi può dispensare intorno i calzamenti.

119 M*A intorno la dispensa, in virtù della quale possono i Frati senza trasgressione della Regola vsare, si i calzamenti propriamente, come anco gli altri, che communemente son detti calzamenti. Egli è primieramente d'auuertire, che (come dice il Corduba, la necessità non consiste in vn punto indiuisibile; ma hà la sua larghezza, & è più, & meno, cioè leggiera leggierissima, graue, & grauissima. Deuesi notare medesimamente, che come si caua dalli detti de i Dottori, questa dispensa può essere in tre modi. La prima, solo per virtù della Regola, senza licenza de i Superiori. La seconda per virtù della Regola; ma con espressa licenza de' Superiori. La terza per facoltà del priuilegio di Pio Secondo. Dico dunque, che quando la necessità è grauissima, & vrgentissima, & la causa è di se molto euidente senz'altra dispensa, ò licenza de' Superiori, potrà il Frate vsare non solo calze, calzette, pedali, ma anco scarpe, ò scarpini, & pianelli, & simili. Ma quando la necessità non è così di se euidente, si deue stare al giudicio de i Superiori fatta à loro vera relatione, al giudicio de i quali deue starsi, se la necessità è vera, & sufficiente, & totale à dispensare per facoltà della Regola.*

Cord. oue sopra, q. 23.

La dispensa de' calzamẽ è in tre modi.

Et è

Et è d'auuertirsi, che acciochè possano dispensare, bisogna, che la cagione, & necessità sia da vero ragioneuole, ò almeno con buona fede reputata da vero ragioneuole, come dice il Gaetano nella Somma, & Francesco Ouando, & quando la causa non è totalmente sufficiente, ouero la necessità non è così graue, & quasi media tra la necessità lieue, & graue potranno i Prelati tal'hora secondo il Corduba dispensare per facoltà del detto priuilegio di Pio Secondo. Ma di questa vltima dispensa non possono dispensare, ne essere dispensati i Padri Capuccini nostri, nè anco i nostri Riformati; perche non godono questo priuilegio, come s'è detto altroue in principio di questa opera. Hanno facoltà di dispensare non solo i Ministri, & Custodi, ma anco i Guardiani per la dichiaratione di Clemente Quinto, & in loro assenza i Vicarij per gli Statuti di Martino Quinto. Ma hoggidì per i statuti dell'Ordine à noi Cismontani, è ristretta questa podestà di dispensare circa i calzamenti à Ministri Prouinciali, & à Guardiani co'l consenso di Discreti. Ma questi così dispensati, quando la loro necessità non è di se manifesta; deono quanto possono ascondersi da Secolari per euitare loro scandalo, mentre la loro necessità non è manifesta.

Gaet. nella Somma Francesco Ouan. propos. 12.

Clem. 5. oue sopra, art. 4. Martino V. c. 2.

Che diuersi gradi di necessità richiedono diuerse guise de calzamenti dette sopra.

120 *E D'auuertirsi altresì, che (come dicono i quattro Maestri, Pietro Giouanni, & altri Dottori, & il Corduba in queste dispense non vguale necessità vi richiedono, ma oue più, oue meno. Conciosiacosa, che maggior necessità ricerca l'vsar calzamenti propriamente, e minore nelli calzamenti communemente; le quali sono di panno. E maggior necessità parimente, quando sono di coio, cioè al deto grosso forati: perche à portare questi calzamenti vi occorre (come dice iui il Corduba) poco meno bisogno di quello di vsargli tutti intieri. Meno necessità anco vi si richiede, quando sono tagliati solo alla punta del deto. Molto meno, quando la metà del piede dalla parte di sopra è coperta. Di più maggior necessità ricerca portare le calze con i pedali: minore solo per infino al ginocchio, ò mezza gamba, ò senza essere coperto il piede: Concorda in tutto ciò Francesco Ouando, & con queste Regole potrà gouernarsi il Prelato, quando vorrà dispensare, ò per facoltà della Regola, ò di detto priuilegio.*

I 4. Maestri Pietro Gio. c. 2. Cor. oue sopra, q. 23.

Cord. oue sopra.

Fran. Ouan propos. 12.

Quando la dispensa scusa dal veniale, e quando nò?

Cord. oue sopra.

121 NOta finalmente (come dice il Corduba,) che queste dispense non vagliano, accioche il Frate peccando mortalmente senza dispensa; non pecchi, ò solo venialmente con la dispensa; perche la prima dispensa del Prelato è solo à giudicare, se la tua necessità è tale, che possa senza trasgredire la Regola vsarsi calzamenti. La seconda, la quale è per virtù del priuilegio; vale solo a d escusarci dal peccato veniale; Peroche, quando la necessità non è così sufficiente; si pecca solo venialmente. Ma, quando la necessità è tale, che senza dispensa si pecca mortalmente ad vsare alcuna sorte di questi calzamenti, ò siano propriamente, ò communemente calzamenti; la dispensa fatta in virtù del priuilegio istesso non ci scusa dal mortale. Questo egli dice nella espositione di questo priuilegio. Il che deue molto notarsi, & però dalli suoi detti se ne caua, che oue la necessità è leggierissima, ò leggiera, & con dispensa, & senza dispensa mortalmente si pecca, vsando non dico alcune hore, ò vn giorno, ò simili; ma alcuni giorni almeno alcuna sorte di questi calzamenti sì di panno, come di coio ancora. Et Francesco Ouando dice, oue sopra. Che vsargli senza dispensa, ò necessità vno, ò due giorni per essere poco il tempo, non sarà più che veniale.

Fran. Ouan. oue sopra.

SEGVE

SEGVE IL DECIMO Precetto di questo secondo Capo.

Et tutti li Frati si vestano di vili vestimenti.

QVAL DEVE ESSERE LA VILTA, FORMA, & grandezza de' vestimenti. Art. XXVI.

122 *E*RA *l'altre più eccellenti operationi della perfettione del Vangelo; vna s'è vsare asprezza, viltà, e pouertà, ne vestimenti: per ilche Francesco Santo pone quì il decimo, & vltimo precetto, ouero obligatorio di questo secondo capo; perche Clemente V. nella sua Spositione dichiarò questo essere equiualente al precetto, nel quale ci comanda la viltà de' vestimenti, & sotto questa parola de' vestimenti, non solo si comprende l'habito, & la tonica; ma il mantello, & qual si voglia altra cosa di panno, & di lino medesimamente, che per coprire il corpo è in vso: et iamdio brache, calzette, pedali, & simili: percioche bisogna, che in questi tutti la viltà ancora vi corrisponda. Et quantunque la viltà de' vestimenti quì si comandi: è ancora tuttauia espediente considerarsi altresì qual la forma, & la grandezza loro esser debbia. Intorno la viltà Clemente Quinto, dice. Che consiste nel colore, & nel valore, secondo la conditione della patria, oue stanno i Frati, cioè, che'l colore sia quello, che è vile stimato appresso quei popoli, oue stanno, & di vil prezzo parimente. Ma quanto al colore l'vniformità potrà osseruarsi, se i Frati vogliono, & la condition delle genti il sostiene; & per questo la Religione hà communemente vsato colore cinericio, ouero terrestre; perche sono colori vili in se stessi, & apportano memoria medesimamente: vna, che diuentaremo cenere; & l'altra, che ci risolueremo in poluere. Ma non importa se in alcun paese vno di questi due colori vsare non si potesse; pur che sia vile il prezzo in quel paese. Intorno al prezzo poi l'vniformità non è possibile, perche più, ò meno sarà secondo, che più, ò meno abondanza, ò scarsezza di lana, & di panni vi è in quel paese. La onde Hugone dice. Che la viltà nel prezzo, & nel colore deue considerarsi, secondo l'estimatione degli huomini del paese, oue stanno i Frati osseruat'ancora l'honestà,*

Clem.V. oue sopra.

Clem.V. oue sopra, art. 4. §. Vilitatem. In che consiste la viltà de' vestimenti.

Hugo. oue sopra.

acciochè per la morbidezza, ò sottigliezza, ouero bellezza, non paia il panno notabilmente delicato: perche disse Christo. Che stanno nelle case de Reggi quegli, che morbidamente vestono. E maggior cura dell'honestà del panno, che del prezzo hauer si deue.

Quale debba essere la viltà delli vestimenti.

Vbertino c. 2. della rego.

113 M*A qual esser debba la viltà (secondo, che qui dice Vbertino) dimostrollà S. Francesco, in quelle parole quando disse, Et le possano rappezzare di Sacchi, & altre pezze; Perche mentre tra la pezza, & il vestimento da rappezzarsi vniformità da vero essere vi debbe: è mestiero, che così vil sia il panno qual è il sacco; & così egli, & suoi compagni osseruarono, come nelle toniche da essi vsate chiaramente si vede, ch'erano di dentro, & fuori rappezzate. Et l'auttore delle Conformità dice. Che il B. Francesco essere segno di spirito estinto affermaua, quando i Frati molti, e morbidi vestimenti vestissero, & che'l diauolo con più vehemenza s'animisse contro costoro à tentargli: Et perche non è facile a' sudditi giudicare qual viltà debbia essere secondo la Regola: perciò Clemente V. al giudicio de' Prelati ciò rimette, come anco Giouanni XXII. si come meglio dirassi dopò: Et Martino V. vuole, che ne i vestimenti de' Frati debba rilucere la pouertà, viltà, & asprezza ancora; non però tale, che inducano gli huomini ad horrore in mirargli, ouero à riso li prouochino.*

L'auttore delle conformità.

Clem. V. oue sopra, §. Vilitatem.

Martino V. alle costitut. c. 2.

Gio. 22. nel'espos. della reg.

In che consiste la preciosità de' vestimenti.

114 I*L vestimento pretioso all'incontro, ò è per rispetto della materia, ò del colore, ò dell'arte, ò per cagioni di tutte vnitamente. Et però deu'essere di lana, & non della morbida, e preciosa; ma di vil prezzo; perche dalla parte della materia vile non sarebbe. Da parte del colore; perche non conuiene essere di colore artificiato, ma solo il natural'è della lana istessa. Ne artificiosamente fatto, ma con ogni semplicità possibile. In somma adunque dico, che mentre questa viltà al giudicio de' Prelati si lascia, non par, che trasgredisca la Regola il suddito, quando puramente, & semplicemente quel panno veste, che dal suo Prelato riceue: auenga, che conforme alla Regola vile non fosse, peccarà adunque contra la Regola il Prelato. Prima, quando il panno non è vile, & da esso primieramente, & principalmente fu procurato. Secondo quelli*

tutti,

tutti, che col conseglio, ammonitione, ò minaccie à comprare l'inducono ; Ma quei, che senza indurre il Prelato in modo alcuno: hanno, & vsano il vestimento non conferente à questo precetto: non peccaranno; ma il principal pericolo di trasgredire questo precetto è di coloro, che non si contentando del panno commune della sua Prouincia, ouero che il Prelato alla communità del suo luogo dona, ne procurano altro migliore; questi senza dubbio sono di questo precetto trasgressori.

De diuersi gradi della viltà, e preciosità del panno, e chi più, e meno pecca.

115 E *Anco d'auuertirsi, che (come dicono communemente gli Espositori della Regola) la viltà de' panni, non in vn punto indiuisibile consiste: ma in diuersi gradi più, e meno si contiene: non però comanda la Regola vsarsi vestimenti più vili; ma solo dice vile. La onde vsar vestimenti più vili del paese doue stanno i Frati, è di perfettione, & di conseglio della Regola, ma vsarsi de' vili è di precetto; & mentre non si esce fuori della larghezza della viltà non si pecca, ne si trasgredisce questo precetto. La preciosità parimente delli medesimi vestimenti; hà la sua larghezza, & diuersi gradi, e chi poco à questa preciosità s'accosta, totalmente da tutta la larghezza della loro viltà scostandosi; pecca solo venialmente, e più, e meno graue; quanto più e meno esce fuori tutta la larghezza della viltà. Ma chi notabilmente scostandosi dalla viltà: alla preciosità s'accosta pecca mortalmente, e più, & meno, secondo che più, e manco notabilmente, se ne stà nella larghezza della preciosità, & à questo modo potrà giudicarsi; chi mortalmente, & chi venialmente questo precetto trasgredisce. Et non senza causa disse in questo precetto San Francesco; Tutti i Frati, ilche ne gli altri precetti di sopra esposti non l'hà detto. Prima, perche ne gli altri ageuolmente, occorrerà alcuna legitima cagione di portare calzamenti, ò di vsare più d'vn'habito, & d'vna tonica, & altri. Ma non potrà mai cagione occorrere quì, per la quale di non vsare vili vestimenti il Frate Minore in verità scusato fosse. L'altra causa è per farci sapere, che i Prelati maggiori, famosi litterati, Predicatori, & altre persone graui, & notabili nell'Ordine: sono obligati vestirsi di panni vili al modo già sopra esposto, come tutti gli altri. Anzi più deueno essi farlo per dare à gli altri buono essempio, affine, che vedendogli di vil panno vestire: si vergognino,*

Perche dice la regola de' vestimenti tutti i Frati.

&

& confondano eccedere i termini della viltà del panno, e de' vestimenti da vsarsi gli altri Frati.

Della forma, e grandezza de' nostri vestimenti.

Gio. 22. nella esposi. della rego. §. In primis cum dicatur.

116 *IN torno la forma, & grandezza de' vestimenti, & specialmente de gli habiti, capucci, e toniche è stata vscita vna grã differenza tra Frati nel tempo passato (come recita Giouanni 22. nella sua dichiaratione sopra la nostra Regola.) Peroche volsero alcuni Frati scrupolosi vsare habiti, capucci, e toniche di panno più vile, grosso, & rozzo, più corti, e stretti de gli habiti, capucci, & toniche, che vsaua communemente la communanza de' Frati; & quantunque fossero da loro Prelati comandato, che tali vestimenti così dalla communanza disformi non l'vsassero, non voleuano pure obedirgli, dicendo. Che quegli, che essi vsauano, erano conforme alla Regola; & all'incontro gli altri vestimenti, che suoi Prelati dauano loro ad vsargli erano contro la forma della Regola, assegnando alcune loro ragioni. Et disputandosi questa causa con ragioni dell'vna, & l'altra parte addutte; ricorsero finalmente alla Sede Apostolica, per determinarsi la verità di questa causa, la doue determinò il sopradetto Pontefice nella suddetta sua espositione, dicendo. Che Clemente V. hauendo ordinato la viltà del vestimento, sì de gli habiti, sì anco delle toniche interiori douersi intendere secondo la consuetudine, & conditione della patria: quanto al prezzo, il colore, & viltà del panno, & conseguentemente il giudicio di questa viltà: determinò alli predetti Ministri, Custodi, & Guardiani douersi commettere: sopra ciò le loro conscienze incaricando; Di nuouo il medesimo Pontefice nella suddetta sua dichiaratione; determinò douersi stare al giudicio delli sopradetti; cioè ordinò, ch'essi possano giudicare, & comandare: di che longhezza, larghezza, grossezza, sottigliezza; di che forma, & figura, & di simili accidenti debbono essere tanto gli habiti, come capucci, e toniche di essi Frati. Di più commesso gli hà la facoltà di comandare, e giudicare di che, & quanta viltà debbono essere essi vestimenti, e si in detti vestimenti riluca, ò nò l'asprezza, viltà, e pouertà; & quanto al colore, prezzo, & viltà: secondo la Regola dichiaratane de' Romani Pontefici, & constitutione dell'Ordine. In oltre di giudicare gli altri accidenti tutti, che possono occorrere intorno alli stessi vestimenti: di nuouo le conscienze di essi Ministri, Custodi, & Guardiani incaricando in giudicare, e comandare ciascuna delle cose predette.*

Stretta-

117 *Strettamente altresì comandò, che in queste cose, & in altre somiglianti ancora, ciascun Frate per ogni modo sia tenuto vbidire il giudicio, e determinatione di loro Superiori in ogni cosa, cioè del Generale nell'amministratione dell'Ordine tutto, e delli Prouinciali Ministri nel gouerno di sue Prouincie, e Custodi, & Guardiani nelle loro Custodie, e Guardianie. Determinò similmente, che seguendo i sudditi la determinatione, e giudicio di costoro, & vbidendoli non siano, nè possano, nè debbano darsi, nè riputarsi trasgressori della sua Regola, nè delle Costitutioni dell'Ordine loro. Et specialmente, conciosiacosa, che nella Regola, & sua dichiaratione non si dice espressamente, ne determinatamente: di quanta longhezza, di quanta larghezza, di quanta grossezza, e sottiglezza, di qual forma, nè di qual figura debbiono essere questi vestimenti. Questo dice il Pontefice; Et vn poco più sotto soggionge. Che i sudditi sono obligati vbidire i loro Superiori, non solamente nelle cose incerte, si fare, ò non fare si possono; ma nelle cose dubbie ancora, se si trasgredisce, ò nò la Regola. Et però nelli Statuti dell'Ordine determinossi di che forma, di che figura, di che larghezza, & longhezza debbono essere gli habiti, capucci, & toniche per gli Osseruanti nostri. Il medesimo hanno fatto i Padri Capuccini: & nostri Riformati ne' loro statuti; & perciò ciascuno i vestimenti conforme alli Statuti sotto li quali viue vsando: non può essere detto trasgressore della Regola. Percioche questi Romani Pontefici così hanno determinato nella suddetta dichiaratione, & noi secondo la loro dichiaratione osseruare la dobbiamo; & mentre, che vsano i nostri Osseruanti i vestimenti di quella forma, e figura, grossezza, & sottigliezza, longhezza, & larghezza, qual'è giudicata da loro Superiore, & special mente ne i Capitoli Generali, non possono in maniera alcuna essere giudicati trasgressori, nè di questo, nè di altri precetti, che ogni superfluità interdicono.*

Nelli statuti di Salamãca.

Che ogni Frate deue osseruar ne' vestimẽti la forma de i suoi statuti ben che fosse assai differẽte vna dall'altra.

Che i nostri Osseruanti Capuccini, e Riformati deono osseruare loro statuti intorno i vestimenti.

118 E T' *auenga, che pare gran differenza fosse tra gli habiti, toniche, e capucci, che vsano i nostri Padri Osseruanti Capuccini, e Riformati; i quali sono a' loro statuti conforme; secondo i quali essi viuono conforme alla predetta determinatione di Giouanni XXII. Non possono essere tuttania detti trasgressori della loro Regola i nostri Osseruanti communemente; benche loro vestimenti*

menti siano molto più larghi, e lunghi, e più delicati, & preciosi di quelli, che vsano i Capuccini, e Riformati; perche gli Osseruanti non eccedono totalmente, ò almeno notabilmente: tutta la larghezza della viltà di questi vestimenti. Ma, che essi Capuccini, e Riformati osseruano la Regola, ne' predetti due precetti più perfettamente, puramente, & più osseruantemente, e gli altri meno. Et è d'auuertire medesimamente, ch'io parlo solo delli vestimenti de' nostri Osseruanti; i quali quanto alla forma, longhezza, e larghezza sono secondo gli statuti dell'Ordine; & quanto al prezzo, viltà & colore all'arbitrio de' loro Superiori. Ma quelli, che notabilmente la forma, longhezza, e larghezza assegnata in detti statuti eccedeno, peccano mortalmente; ma non sono trasgressori di questo precetto, ma dell'altro, che ogni superfluità prohibisce, cioè il primo del sesto capo à suo luogo si dirà.

COME SI PECCA MORTALMENTE, QVANDO si eccede notabilmente nella preciosità della valitura del panno, e grandezza del vestimento. Art. XXVII.

Dubbio.

119 HOr quindi nasce vn dubbio molto grande, cioè, se'l Frate, che non si contentando del panno, che per vile dal suo Superiore riceue, dell'altro, se ne procura per farsi habiti, ò toniche; il quale è notabilmente precioso, cioè non solo è fuora di tutta la larghezza della viltà; ma notabilmente si accosta alla preciosità: se vsãdo il Frate tal habito, ò tonica stia in peccato mortale, ò solo mẽtre stà cõ proposito di procurarlo per infino, che l'hà procurato? Il medesimo dubbio occorrere potrebbe, quando l'eccesso nella larghezza, & longhezza fusse notabile; ma il panno precioso non fosse.

A che dico primieramente, che mentre il Frate tiene deliberato animo di procurarsi per l'habito, ò tonica, ò mantello panno così notabilmente precioso, ouero di farsegli notabilmente più larghi, & lunghi, che in essi statuti si determina; perche non ancora sono fatti questi vestimenti in mortal colpa se ne stà. Percioche in tutto questo tempo può mutare proposito nè all'vno, nè all'altro precetto della sua Regola così notabilmente controuenire: & il panno altresì si può non comprare; & mentre non è fatto il vestimento si può vendere. Ma, se dapoi fatto il vestimento; vsandolo stia sempre in peccato mortale, mentre che l'vsa: non è così ageuole affermarlo. Considerata nondimeno la propria intelligenza di questo precetto è ispe-

isspediente dire; che mancando notabilmente dalla viltà, che in questo precetto si comanda, che si pecchi ancor'vsandolo. Conciosiacosa, che non, si dice quì. Procurino tutti i Frati di vili vestimenti vestirsi. Ma che tutti vestano vili vestimenti. Percioche se dicesse. Procurino tutti vestirsi vili vestimenti. La trasgressione sarebbe solo in procurarsi: ma fatto il vestimento in vsarlo non vi sarebbe più trasgredimento: Ma mentre quì si dice. Tutti vili vestimenti si vestano, si prohibisce spiegatamente l'vso de i vestimenti non vili; & auiluppatamente il procuramento di tali vestimenti. Et da quì nasce, che si è peccato mortale il procurargli, che intricatamente s'intende, molto più si prohibisce l'vsargli; il quale spiegatamente si vieta. La onde crederei perciò, che quando il vestimento sarà molt'vsato, & mezzo inuecchiato, che non fusse più, che peccato veniale; percioche non par, che fusse più notabilmente di viltà diffettuoso, [illegible] m, quando per rispetto dello scandalo, ò mal'essempio fosse; ilch[illegible] sarebbe più contro questo precetto, ma contra la Diuina, & nat[illegible] l leggi.

120 Ma, quando non fusse notabilmente fuora della larghezza della viltà, e poco precioso, ouero l'istesso panno, che la Communità de' Frati vsa: Ma sarà all'incontro il vestimento notabilmente largo, & longo, & con notabil eccesso, che vsarlo sia sempre peccato mortale, e che pentendosi sia necessario guastarlo non è così facile determinarsi. Dico dunque, che non pare essere necessario non vsarlo per cagione della Regola: conciosiacosa, che guastarsi, & quella grandezza, ò eccessiua larghezza cauarsi via; quel panno, che si toglie poco, ò niente seruirebbe; che se ne compri vn'altro sarebbe forse maggior spesa. Et però all'hora sarà obligo guastarsi, quando del panno, che se ne caua alcuna cosa notabile farsene potesse, ò trouandosi à vendere commodamente alcuna cosa notabile auanzasse più del prezzo dell'altro per comprarsi. Ma perche questo notabil eccesso graue scandalo, & appresso Frati apporta, e secolari ancora; mal'essempio di fare il medesimo prendendo: e presso quei il credito, la Religione grauemente perdendo. Però che vsare simili vestimenti, più tosto si pecca mortalmente per cagione dello scandalo contra il diuino precetto, che contra il comandamento prohibitiuo della superfluità della Regola. Però dico che occorrendo pericolo di scandalo mortale: non potrà vsarsi senza mortal colpa.

Come

Come si deue intendere il precetto del Pontefice di stare all'arbitrio de' Prelati intorno i vestimenti.

121 *MA è d'auuertirsi, che dalle cose determinate dichiarate, ordinate, & comandate da Giouanni XXII. in detta sua dichiaratione: non segue, che i Prelati dell'Ordine possano comãdare à nostri Riformati, che lascino l'habito, che vsano, e portino l'istesso habito in grossezza, e sottigliezza, colore, prezzo, larghezza, e lõghezza di l'habito, capucci, e toniche, che vsa la famiglia. Primieramente perche pare che per le Bolle della Riforma fatte da più Romani Pontefici, non siano tenuti ad osseruare la Regola secondo la dichiaratione d'altri Pontefici, se non di Nicolò Terzo, & Clemente Quinto, come nell'istesse Bolle si contiene. Secondo, perche concedendoli queste Bolle vn modo di viuere più stretto, & nel vestire, & vfficiare, & vitto, & in ogn'altra cosa: gli disobligarono conseguentemente d'osseruare il precetto in detta espositione contenuto. Terzo, percioche si dice, & ordina à Superiori nelle medesime Bolle, che dal buon modo di viuere, che tra se i nostri Riformati haueranno ordinato non possano impedirli, & gli è nell'istesse Bolle espressamente concesso, che di vestimenti più vili, & rapezzati possano vestirsi. Dico finalmente, che ne i nostri Riformati, nè anco i Capuccini sono al tutto disobligati ad osseruare quelle dichiarationi in quanto sono dal Pontefice Romano à questo sentimento, che i Capuccini deueno stare à giudicio de' loro Prelati, sotto i quali viuono con Breue Apostolico in tutto ciò, che iui si contiene, & non trouare, nè vsare vestimenti disformi di quei, che hà in vso la loro Communità; Così ancora de' nostri Riformati, quando volessero vsare differenti vestimenti, e disformi di quegli che l'vniuersità de' Riformati vsa; & così quella dichiaratione di Giouanni XXII. deue essere intesa, che ogni suddito stia respettiuamente all'arbitrio, e giudicio di suoi Superiori, & à quelli debbia vbidire. Et à questa maniera ancora, deue intendersi l'escommunica latasententia di Benedetto XII. contro coloro, che vestimenti disformi vsano, & diuersi di quelli, che sono da suoi Prelati ordinati, & determinati. Contro quegli medesimamente, che potersi, ò douersi affermano; portare tali disformi vestimenti, si doppò, che saranno da loro Prelati ricercati fra quindeci giorni di portargli, ouero affermarlo non si desisteranno.*

Gio. 22. oue sopra.

Nicolo III. Clem. 5. oue sopra.

Costit. di Benedetto 12.

Come

Come s'intende il rappezzare de gli Sacchi, e se i Prelati gli possano comandare il contrario.

122 *INtorno à quello, che dice la Regola, che possano rappezzare i vestimenti di sacchi, & altre pezze. Per sacco (come dice qui S. Bonauentura) intend'ogni panno vile, ò di lana sia, ò lino, ò di cilicio, ò li rappezzino i Frati per amore di Dio per humiltà, e dispreggio di se stessi, ò per necessità. Ma secondo la commune opinione, & più vera; intendesi non vnire con cositura due toniche, ò due habiti insieme, ma per rappezzarli per essere stracciati, ò per non stracciarsi, ò per fauorirsi dal freddo, aggiungendo più pezze dentro, & fuori, ò dounque, che fosse. Dicono oltre acciò i Dottori, che possono prohibire i Prelati i suoi sudditi di non rappezzarli, quando non sono per necessità di freddo, ò di stracciamento costretti, & è tenuto il suddito vbidire. Primieramente, perche questa licenza non par che tal libertà sia, che non possano i Prelati comandare il contrario; percioche non par, che sia di quelle concessioni, che non possano i Prelati impedirle; come si dirà forse al capo 10. Secondo, perche quanto alla forma, & accidente dell'habito dee starsi al giudicio de' Prelati, come i detti due Pontefici hanno dichiarato, & ordinato. Non s'intende però questo de' nostri Riformati; perche (come si è detto) nelle Bolle della nostra Riformatione si dice, che non siano impediti, che non si vestano di vestimenti rappezzati.*

S. Bona. oue sopra.

La cōmune opinione di rappezzare i vestimenti.

ESPO-

ESPOSITIONE
SOPRA IL TERZO CAPO.
PRECETTO PRIMO.

I Chierici facciano l'Vfficio Diuino secondo l'ordine della Romana Chiesa, eccetto il Salterio, poiche potranno hauere i Breuiarij; ma i Laici dicano ventiquattro Pater noster per il Matutino, per le Laudi cinque: per Prima, Terza, Sesta, & Nona, per ciascuna di queste hore sette; ma per lo Vespro dodeci, per Compieta sette; & preghino per i morti.

Che i Frati Minori siano tenuti dire, & cantare le Messe, & l'hore Canoniche conforme alle Rubriche del Messale, & Breuiario Romano. Art. I.

1 *PErche nel precedente capo per più obligatorij, ouero precetti S. Francesco ordinò l'ordine suo intorno gli entranti: vuole adesso ordinarlo circa gli entrati; & perche il principalissimo essercitio, e seruitù di quelli, che entrano nella Religione è ordinargli al culto Diuino; però primieramente gli ordina intorno questo culto Diuino, che consiste nell'oratione, & Sacrificio. Le orationi vocali sono l'hore Canoniche, il Sacrificio è la Messa. La onde due cose si comandano in questo precetto; prima fare l'Vfficio diuino. Secondo il modo, cioè l'ordine, che tiene la Chiesa Romana; & perche i Frati di quest'Ordine sono diuisi in Chierici, & Laici, però prima ordina i Chierici intorno questo culto, dicendo. Li Chierici facciano l'Vffi-*

Che due cose q. i si comandano.

cio

cio diuino. Per queste parole. Chierici, non solo intende tutti quei Frati, che hanno ordine; ma quegli ancora, che sono vestiti, & professate per ordinarsi. Chiama dunque Chierici li Sacerdoti, Diaconi, e Subdiaconi, e tutti gli altri, che hanno gli ordini Minori, ò uero sono per ordinarsi per l'auuenire. Et per quest'altra parola Vfficio Diuino. Non solo intende tutte le Hore Canoniche, mà il Sacrificio della Messa altresi; perche i quattro Maestri, Hugone, & il Pisano intendeno si l'Vfficio Diurno, che dicono essere il Messale, come anco il notturno: cioè l'Hore Canoniche. Et però non disse, i Chierici dicano, è recitino l'Vfficio Diuino: ma facciano: per rispetto dell'Vfficio del Messale, il quale per cagione della consecratione della Messa più tosto è fare, che dire. Et perche l'Vfficio della Messa è cosa principale; perciò più tosto disse fare, che dice. Oltre acciò, questa parola fare alle volte è tanto uniuersale, che comprende ogni nostr' attione, etiandio interiore: e però il parlare, & il cogiëare spesso siamo soliti chiamarle fare. Et a questa guisa vsò qui S. Francesco questa parola fare: la quale abbraccia il recitare, il dir delle Messe, & Vffici Diuini, & qualunque altr' attione, che si fà intorno all'Hore.

A cui chiama chierici la regola.

Li 4. Maestri Hugo e'l Pisano cap. 2. delle isp. della reg.

Perche disse, facciano, & non dicano.

2 Comanda dopò, in che modo i Frati Chierici habbiano a fare ambidue gli Vffici: cioè i Sacerdoti in che modo habbiano a celebrare le Messe, e dire l'Hore Canoniche, & gli altri Chierici, che non sono Sacerdoti sotto che forma debbano recitare l'Hore Canoniche, e dice. Secondo l'ordine della Santa Romana Chiesa. Percioche il modo, & ordine di lodare Dio in Chiesa publicamente, è stato diuersamente introdotto, e perche San Basilio gli diede vn' modo a' suo Monaci San Benedetto vn'altro, & cosi gli altri fondatori de gli ordini, & altro modo vsa la Chiesa Gallicana, & altre la Romana. San Francesco, che sopra tutti gli altri fondatori de gli ordini, e Chierici Secolari volle essere totalmente soggetto, & conformarsi con tutto l'ordine suo alla Chiesa Romana, come capo, & Maestra di tutte le altre Chiese, non volle dare al suo ordine vn'altro nuouo modo di recitarsi le Hore, & celebrarsi le Messe; ne volle vsare la forma & ordine de altra Chiesa, se non della Romana, E però comandò in questo precetto, che la maniera di celebrarsi, e dirsi le Messe, & Hore Canoniche altra non fusse, se non quella, che ordina essa Chiesa Romana. Da quì nasce, che i Frati Minori in celebrare le Messe vsare non possono altro Messale, se non il Romano: ne possono dire la Messa sotto altra forma, & ordine, se non secondo le rubrice del Messale

In che maniera i Chierici habbiano a fare l'officio.

Romano, così parimente dir' non possono, altr' Hore Canoniche, se non quelle, che son'assegnate nel Breuiario Romano; e secondo la forma, e rubrice, che in essi si contengono. Onde recitando altra Messa, ò dicendo altre Hore peccaranno mortalmente trasgredendo questo precetto. Parimente mutando la forma, & non osseruando notabilmente le Rubrice del Messale, & Breuiario Romano, sarà peccato mortale, mà quando sarà in cose leggieri sarà veniale. Però dicono communemente gli Espositori della Regola, che sel Papa, ò Cardinali altr'Vfficio particolare recitassero, non però possono li Frati dirlo, se non, quando egli comandasse, che tutta la Chiesa Romana lo dicesse. Dicono ancora communemente i medesimi Espositori, che per questo precetto i Frati Minori nel cantar delle Messe & Hore Canoniche non possono vsar' altro canto, se non quel che vsa la Chiesa Romana. E però vsar' canto Frato, ò figurato, ò altro canto che non vsa la Chiesa Romana è contro questo precetto: benche Francesco Ouando tenga il contrario contro la commune opinione de' nostri Dottori.

Che canto deono vsare.

Fran. Ouan. oue sopra ℞ posi. 15.

Come s'intende eccetto il Salterio.

3 E *Quando dice eccetto il Salterio; S. Bonauentura, & gli altri Espositori della Regola, & specialmente Nicolò de lira: dicono. Che'l Salterio, che sono 150. Salmi di Dauidde, fù due volte da S. Geronimo traslatato, & vna traslatione l'vsa l'Vfficio Gallicano, & l'altra il Romano: Et perche in quel tempo poco la stampa s'vsaua, i libri erano Carissimi, & i Breuiari scritti erano à mano, & haueuano i Frati communemente il Salterio, che vsa la Chiesa Gallicana; però per non aggrauargli, mentre quì obligaua i Frati à dir l'Hore Canoniche secondo la forma, & ordine della Chiesa Romana, non volle obligargli di recitare i Salmi nell'Vfficio diuino, che vsaua la Chiesa Romana, e però disse, eccetto il Salterio, quasi dicessi non siano pure per quest' obligati à dire il Salterio Romano.*

S. Bona. oue sopra. cap. 3. Nicolò di lira nella spo. de' Sal.

4 *Altri dicono, e specialmente S. Bonauentura, che la traslatione del Salterio, che vsa la Chiesa Gallicana sia più corretta; però non volle obligargli à quella Romana. Quando poi seguita, e dice. Perche possono hauere i Breuiari s'espone in più modi questo parlare. Hugone quì dice, che mentre che possano hauere i Breuiarij nel numero del più, & non del meno: dimostra, che i Frati possano hauer il Messale per celebrar' la Messa, & il Breuiario per l'Hore*

S. Bona. oue sopra.

Hugo oue sopra c. 3.

Come si Intende che possano hauere i Breuiarij.

l'Hore Canoniche. Pietro Gio. dice, che non volle intendere Messale, e Breuiario: perche non è in vso e'l Messale chiamarsi Breuiario; mà che disse Breuiari, perche in diuerse Prouincie, e luoghi de Frati, & Oratorij non vi basta vno, ma ve ne bisognano più: ma non per questo vuol dire, che fussero in particolare, ma in commune, perche dice Vbertino, che disse S. Francesco, che chi vuol'essere vero Frate Minore, come dice la Regola, non deue hauere libri, ne cosa alcuna à suo vso appropriata, se non i vestimenti necessarij. E però non mai volle concedere, che Frate alcuno hauesse alcun libro à suo vso, quantunque gli fussero stati carissimi, e da quelli ne fusse stato grandemente pregato: ma volle, che i libri al culto diuino, e della Sacra Scrittura in commune fussero: e che non mai permesse, che Frate veruno s'acquistasse, ò appropriasse libri de' Salmi, ne permetteua, che quando vn Frate andaua d'un luogo ad vn'altro, se portasse il Salmista. questo dice Vbertino.

Pietro Gio. oue sopra c. 3.

Vbertino oue sopra.

5 E l'Auttore delle Conformità nel secondo libro dice, che vna volta fu S. Francesco dimandato intorno il Capitolo della pouertà, e rispose. Io così l'intendo, che li Frati non debbiano hauere, se non il vestimento con la corda, & le mutande, come dice la Regola, & li calzamenti quelli, che sono astretti per necessità: & gli respose il Frate, che lo dimandaua, come farò io, ò Padre, che hò tanti libri, che vagliono più di cinquanta scudi? gli rispose San Francesco Non deuo, ne posso, ne voglio tenere contra la mia conscienza, & la professione del Santo Vangelo, quale professai. Volete apparere Frati Minori, & essere chiamati osseruatori del Santo Vangelo, & con l'opere volete hauere le borse. Volle S. Francesco, che i Frati hauessero li libri solo in commune: il quale dopò la morte sua apparue ad vn' Frate dicendogli, che niun' Frate era stato, il quale hauendo hauuto libri in vita sua, che in morte non se ne sia pentito di hauergli hauuti. Questo dice l'Auttore delle Conformità. Mà il Cord. per queste parole cioè habbiano i Breuiarij dice che intende San Francesco, concedere i Breuiarij anco in particolare ad ogni Frate, perche altri libri non gli voleua concedere, se non in commune. San Bonauentura espone anco questa parola à questo modo, poscia che per cagione di far l'Vfficio Diuino possono hauere i Breuiari. Mà i quattro Maestri altrimente l'espongono, cioè in quel tempo, che potranno hauere li Breuiarij, quasi dicesse (come dice Francesco Ouando) facciano il Diuino Vfficio i Chierici secondo l'ordine della Chiesa Romana in quel tempo, che potranno hauere li Breuiari, perche non era agéuole al tempo suo hauersi Breuiari

L'Auttore delle Cóformità lib. 2. Come Intenda S Francesco che fusse la nostra pouertà.

Cord. oue sopra c. 3. q. 1.

S. Bona. oue sopra.

Li 4. Maestri oue sopra c. 3.

Franc. Ouã. oue sopra posit. 15.

come poco sopra si disse: e però volea dire; poiche i Frati haurann Breuiari, dicano l'Vfficio Diuino secondo l'ordine della Chiesa Romana. Perche quelli, che senza colpa loro non possono hauere Breuiari: non peccano, se non dicono l'Vfficio Diuino ma basta dire l'Vfficio de Laici, come dicono i Dottori.

Se si può dir' altro Vfficio del Romano.

Fran. Ouan. oue sopra.
Cost. di Pio. V.

6 M*A detto Francesco Ouando tiene, che questo non sia vero, perche per la Regola, e specialmente per le Costitutioni di Pio V. non siamo obligati ad altro Vfficio, se non al Romano, e ci prohibisce iui dirsi altro Vfficio, & vsarsi altro Breuiario: ilche è vero quando si può hauere il Romano. Ma dice il Cord. che vuol dire, che non siano tenuti i Frati dir' l'Vfficio secondo l'ordinario Romano, se non dopò c'hauranno il Breuiario Romano; perche all'hora erano si pochi i Breuiari, e si la pouertà de' Frati, che non potea ognuno hauer Breuiario, & con questa sentenza accorda quello, che dice Pietro Giouanni, e la Serena conscienza che se i Chierici non possono hauer Breuiario Romano, sono tenuti dir' altro Vfficio mentre nō possono hauer' altro Breuiario, & concorda Hugone & questo sentimento pare più conforme alla lettera, & conchiude l'altra espositione di San Bonauentura, & quella senza titolo quest' egli dice. Da qui ne nasce (come dice il Cord) che peccano quegli, che scientemente celebrano altre festiuità, ò uero altrimente, che sono poste nel Calendario, ò vero altrimente s'ordina nelle rubriche del Breuiario, o Messale Romano.*

Cordub. oue sopra.
Pie. Gio. oue sopra la Ser. conf. q. 38.
Hugo. oue sopra.
Cord. oue sopra. q. 1.

Come si pecca intorno l'vfficio.

Similmente peccano quelli, che nell'Vfficio Diuino fanno alcuna singolarità, ò varietà, etiam con pretesto di deuotione loro stolte, e superstitiose tanto nella lettera, quanto anco nel canto, & questo, ò per cagione della festa ò consuetudine: e peccano più, e meno, secondo, che più, e meno variano. Et se notabilmente eccedeno in questa varietà, peccano mortalmente contro il precetto della Regola, come dicono Hugone, & il Pisano, & lo Specolatore Anzi dicono l'istessi, & i quattro Maestri, che non è sicuro mutare l'Vfficio in altro ordine, per li priuilegi impetrati, se non, quando è certo, che così è stato mutato nel Calendario, e rubriche dell'Vfficio Romano. Perche hauendosi i Frati per Voto obligati a fare l'Vfficio secondo detto ordine, non possono mutarlo in altri vsi; i quali in detto Calendario, & rubriche non si contengono. In tutte queste cose però, & altre non scusano li Priuilegi,

Hug. il Pisa. lo specu. & li 4. Maestri cap. 3.

se non,

se non, quando sono per ragioneuole, & sufficiente causa impetrate: per ilche, quei che vsano altri Breuiari, & altre rubriche per virtù di priuilegi, ò bolle, vegghino, se sono impetrate con ragioneuole, e sufficiente causa. Ilche non sarà così ne gli altri Religiosi, i quali non sono per voto all'Vfficio Diuino obligati, come noi. Mà se'l Papa ciò non solo dispensasse, mà lo comandass' ancora, che così si dicesse deurebbe obedirsi, questo dicono Hugone, & il Pisano in questo luogo, L'istesso ancora conferma il Cord.

Cord. oue sopra. q. 1.

Che sieno tenuti dirlo in Coro.

7 E *Quì d'auuertirsi, che i Frati Minori per altri precetti sono tenuti dir' l'Vfficio in Coro, & all'hore debite. Oltre à ciò. L'ordinario Romano n'aggiunge vn'altro intorno al modo di dirlo. Percioche la Clementina prima comanda, che i Beneficiati, e Chierici Regulari dicano l'Vfficio Diuino publicamente in Chiesa: e però i nostri Prelati sono tenuti far' celebrare tutte l'Hore Canoniche in Chiesa, & mancando senza ragioneuole cagione si pecca mortalmente, come dicono i Sōmisti nel titulo Hore, e si caua dalle parole dell'istessa Clementina. Oue dice. Si vorranno vietare lo sdegno di Dio, e della Sedia Apostolica curino vsare diligente sollecitudine, che l'Vfficio Diuino nelle Cathedrali, Regolari, & Collegiate Chiese si canti deuotamente. Lo sdegno diuino, e della Sede Apostolica presuppone colpa mortale: & questo si dice in quanto, che tocca à Superiori, non solo maggiori, mà ancora minori, che nō si manchi mai etiandio vn' Hora, che l'Vfficio non si dica in Chiesa publicamente. Dico publicamente, cioè in tal modo, che possa vdire il Popolo, benche non fusse la voce molto alta, & questo s'intende in tutti i luoghi formati; perche mentre si stà in fabrica, & non si viue nel luogo collegialmente, non par, che fussero obligati dirsi publicamente in Chiesa.*

Clem. 1. de celeb. Miss.

COME, ET QVANDO SI PECCA NON dicendolo in Coro. Art. II.

8 M *A quanto à i Sudditi, che mancano nell'internenire in queste Hore Canoniche in Chiesa non peccano mortalmente ogni volta, che mancano. In virtù pure di questo precetto, solo in due modi peccano mortalmēte q̄lli, che nō v'interuēgono. Prima, quand'essendo dal Superiore ammoniti di conuenir' all'Vfficio contradicono, ò vero non vorranno andarui per dispreggio, ò poco stima*

di loro Superiori, ò sue ordinationi. Secondo, quando senza dispreg gio, e senza contradittione non v'andando: l'Ufficio Diuino pate notabil detrimento sì nel dirsi, com'anco nel cantarsi: altrimente non si pecca più che venialmente. Questo dicono il Gaetano & il Nauarro Et nota, che non solo peccano mortalmente quegli, che totalmenmente dal Coro per disprezzo, ò contradittione, ò con detrimento dell'Ufficio s'assentano; mà quelli ancora, che per le medesime cagioni vengono tardo notabilmente all'Ufficio, & quei medesimamente, che si partono dall'Ufficio hauendosene ancor' à dir'alcuna parte notabile. Perche dicesi nella medesima Clementina, che quelli, che tardamente vengono in Coro. Souente escono ancora fuor del Coro auãti il fine dell'hore: debbono esser'astretti con Ecclesiastiche censure. Et niuno può essere con tali censure costretto, se non per colpa mortale: com'appare alla causa vndecima mà il frate, che per legitima cagione non interuiene al Coro in principio, ò in fine dell'hore niente pecca.

Gaet. verbo, Hore §. L'Armilla Hora §. 21. Nauar. de horis Ca. cap. 5. nu. 14.

Causa 11. q. 3. ca. Nemo episc.

9 *Mà l'Angelo Siluestro, & Paolo de Eleazarijs nella Serena conscienza vogliono, che coloro che per consuetudine non interuengono in Coro à dir' l'Ufficio, ò vengono tardo, ò si partono auanti il fine dell'hore peccano mortalmente, se questo nõ è per alcuna causa legitima. E però Geronimo de Polizzi volẽd' accordare tutti questi tre Dottori con la precedente opinione. dice questo douersi intendere di quelli, che hauendo fatto consuetudine di non interuenir' al l'ufficio, & andarui tardo, ò vscire auanti il fine dell'hore, essendo corretti, ò sforzati da loro Superiori non vogliono emendarsi. Mà non credo, che questa sia la mente di costoro, ne possono così accordarsi; perche senza farne consuetudine chi non interuiene all'ufficio, ò mãca nel principio, ò nel fine contradicendo al Superiore, ò con notabile detrimento dell'Ufficio peccarà ogni volta mortalmente, però credo, che sia più vera questa seconda opinione, che la prima.*

L'Ange. titu. Hora. §. 26. Silu. ti. Hora q. 12. & Paolo de Eleaz. nella Seren. con. q. 39. Pol. c. 3. nu.

E quelli, che da loro Superiori corretti, ò vero ammoniti con loro false necessità, ò infermità non vogliono venire in Coro, ò tardamente vengono in principio dell'hore, ò escono fuori auanti, che finisca l'ufficio senza dubbio peccaranno mortalmente ogni volta, che mancaranno, se non, quando per negligenza vi mancassero di rado, & il Prelato non intendesse astrengerli, e s'intende per principio, e fine di tutte l'hore, quando sono parti notabili, e peggio è, quando di questo sen'è fatta consuetudine; perche sarà senza dubbio mortale ogni volta, che manca per negligenza con disgusto del suo Superiore.

CHE

CHE SIANO TENVTI DIRLO ALL'HORE debite. Art. III.

10 ET quanto al tempo, dico altresì, che deuono i frati dir l'vfficio, sì in Coro, come priuatamente ancora all'hore debite, secondo l'ordine della Sãta Romana Chiesa ci è stato ordinato, oue comandasi, che l'hore si dicano nelle sue statute, e determinate hore, e così è stato accettato, & vsato in Chiesa à dirsi all'hore sue. Mà quali siano queste hore statute delle sett'hore Canoniche (come dicono il Palud. S. Antoni. Siluest. & il Nauar.) Stà più tosto nella cõsuetudine delle Religioni, luoghi, Chiesa, & Congregationi ragioneuolmente da loro introdotte, che altrimente. La onde, nella nostra Religione, oue suol' dirsi Matutino poi mezza notte, nõ bene si sodisfarebbe dirsi in principio, ò in fine della notte, e doue è solito dirsi la mattina con vn'hora di giorno, è ben sodisfatto; Ilche si dice quanto à matutino: perche quanto all'altre hore, la consuetudine poco differisce à che hora del giorno deueno l'hore predette recitarsi; il proprio sarebbe matutino vn'hora dopò mezza notte, ò vn' poco auanti. Prima, circa il fine dell'hora prima del giorno. Terza intorno al fine di tre hore del giorno. Sesta, circa il fine dell'hora quarta. Nona, intorno il fine dell'hora sesta; ilche sarà, quando il giorno è hore dodeci in sù; mà quando è manco saranno quest'hore di manco spatio. Vespro sarà due hore dopò Nona; Compieta, mezz'hora auanti che tramonti il Sole. Mà hò detto, che debbe osseruarsi la consuetudine lodeuolmente per giuste cause, secondo la diuersità de' paesi, Chiesa. e Religioni introdotte: nondimeno preuenire, ò uero dirlo poi l'hore statute per dette consuetudini l'vfficio non solo priuatamente, ma publicamente ancora per giuste, e ragioneuoli cause giudicate da Superiori di dette Chiese, Religioni, & Congregationi non è peccato. Et meglio è (come dicono i Dottori) preuenire. Conciosia cosa, che dice Hugone; da tutti communemente accettato; dirlo auanti l'hore è prudenza, dirlo dopò è negligenza. Dirlo all'hora sua è Vbidienza. Mà auuerti che si dice per giuste, & ragioneuoli cause; perche dice S. Tomaso S. Antonino e Nauarra che pecca quello, che dice Matutino la sera dopò Compieta senza nissuna ragioneuole cagione, mà solo per dormir meglio, star' più quieto, ò darsi piacere.

11 Pecca oltre à ciò, quello, che dice prima auanti Matutino; così anco dell'altre hore: vn' auanti l'altre senza ragioneuole

Distin. 91. c. presbi. de celebra. missa. cap. 1.

Il Palu. in 4. dist. 15. q. 5. S. Ant. 3. par. tit. 13. c. 4. §. 4. Silue. titu. Hora. q. 10.

Hug. oue sopra cap. 3.

S. Thom. al colibe. 5. ar. 28.

S. Anto. nella 2. parte ti. 13 cap. 4 § 4.

Naua. de ho. Can. c. 3. nu. 54.

causa, ne si può preuertire l'ordine: si pecca pur solo venialmente (come dicono communemente i Dottori) quanto à questo preuertire l'ordine, & però non fanno bene coloro, che senza niuna legitima causa; mà solo per starsi à spasso, & in otio dicono le Hore da prima insino a Vespro tutte insieme per consumare tutto il giorno poi in ciancie, burle, & altre otiosità. Così ancora quegli, che andando per strada possono commodamente dir' l'Hore a' tempi suoi, & per star' più adagiati la mattina si dicono tutte l'Hore, se non quando cognoscono, che non le diranno così deuoto, & così bene a' tempi suoi; perche preuenire per dirlo più quiete, e deuotamente, communemente dicono i Dottori, che sia cosa lodeuole, mà quanto al peccato quei, che lo dicono auanti, ò dopò senza giusta, & ragioneuole causa nell'Vfficio priuato, Dicono S. Antonino Gaetano & il Nauar. che non peccano più che venialmente più, ò meno, secondo che più, ò meno lo recitano auanti, ò poi: Et però dir' Matutino dopò Vespro, ò la sera del medesimo giorno non è peccato mortale: purche lo finiscano tutto auanti mezza notte (come dicono costoro) Et anticipare, & dire poi Compieta all'hora solita di Compieta secondo le varie consuetudini, come s'è detto non è più che peccato veniale: perche l'Vfficio comincia dal Vespro precedente: benche il digiuno dà mezza notte insin'a mezza notte. Mà quanto all'Vfficio, che si dice in Chiesa publicamente dicono l'Angelo Siluest. & Nauar. che i Prelati, che non curano senza ragioneuole causa, che si dica l'Vfficio all'hore debite: mà notabilmente dopoi, ò auanti peccano mortalmente, benche si dica: quantunque il Gaetano, oue sopra tenga, che pecchino solo venialmente; perche è contro le predette leggi Mà quest'Hore non si deuono così strettamente intendere: mà che hanno le loro larghezze: cioè mezz'hora auanti, & poi all'hora solita, & ordinaria.

S.Anto.Fio. parte 2. ti.9. c.12. Gae. Hora §. 4. Nauar. ca.3. num. 58.

L'Angel. t. Hora §.22. Silu. ti. c.9 Naua. de Horis Can. cap. 3. num. 62. Gaet. oue sopra. Distin. 91. e Clem. de celeb. Missa.

Come si pecca quando l'Vfficio l'interrompe.

14 E *Ancora l'ordine dell'Vfficio Romano, che si dica l'Hora Canonica continuatamente: senza interrottione: se non per cause giuste, legitime, & honeste. La onde, chi senza giusta cagione interrompe l'Vfficio Diuino, è tenuto ricominciarlo da nuouo: altrimente non sodisfa, & pecca mortalmente, se non quando l'interrottione fosse in fine, oue non restaua parte notabile, quando fu interrotto. Giudica giusta causa il Nauarro,*

quando

quando s'interrompe per essercitar'vn'opera di misericordia temporale, ò spirituale, ò altr' opera di carità: la quale; non pate dilatione senz' alcun' detrimento, ò per euitar qualunque danno temporale, ò spirituale, ò per qualunque altra ragioneuole cagione, ò per prouedere alcuna cosa, che all'hora gli viene in mente, & teme di scordarsela dopò con alcun danno delli predetti, ò uero non se la può cacciar' dalla mente, & l'impedisce la deuotione, se non la prouedesse all'hora: non bisogna ricominciar' l'Hora, ma d'onde lasciò in tutti questi casi. E intendesi pur' questo, quando l'interrottione è breue: cioè non arriua à mezz'Hora, & lasciò con animo d'incominciar d'onde lasciò. Mà, quando l'interrottione passò la mezz'Hora, ò uero lasciò con animo di cominciar'da principio: non sodisfa l'Hora, quando non ricomincia, & pecca mortalmente, se non, quando (come dissi) quello, che restaua à dirsi non sarà parte notabile. Quand'ancora l'interrottione è breue: cioè tanto tempo, che si potrebbe dire vn Credo, ò vn' Miserere, ò si per cosa lecita: ò no, mentre stà in questo con animo di continuare l'Vfficio, non bisogna da nuouo cominciare. Sarà forse peccato veniale, quando l'interrottione fusse per vn parlare illecito, ò riso dissoluto e simili. Mà quando è tanta la dimora, che meritamente debbe giudicarsi essere discontinuato l'Vfficio, deue ricominciarsi dal principio.

Nauar. oue sopra.

COME PER VN'ALTRO PRECETTO DEVE dirsi attentamente & con quale attentione. Art. IV.

13 I*N oltre, dico circa l'ordine dell'Vfficio Romano, che'l precetto intorno al modo di celebrarlo, & recitarlo: è nel Cap. dolentes, oue dice Innocenzo Papa,* Districte precipimus in virtute obedientiæ, vt Diuinum Officium nocturnum pariter, & diurnum (quantũ eis Deus dederit) studiose celebrent, pariter, & deuote. *Oue queste parole strettamente Comandiamo, & in virtù d'ubidiẽza: chiaramẽte dimostrano, che c'obligano à peccato mortale: Il recitare l'Vfficio Diuino studiosamẽte, & deuotamente. La deuotione come dice S. Tom. è vna certa applicatione di mẽte in ossequio d'alcuno in seruirlo, ò compiacerlo, ò uero vbidirlo. La onde all'hora l'huomo è à Dio deuoto, quando è paratissimo, & prontissimo à seruirlo, & sottoporsi alla volontà sua. Per ilche recitarsi l'Vfficio Diuino studiosamente, & deuotamente non è altro, se non dirsi*

De celebrat. Miss.

S. Tho. 2. 2. q. 82. ar. 1.

Che cosa sia la deuotione.

dirsi attentamente. L'attentione è l'applicatione della mente à quello, che si dice, o fa: cioè, che pensi'l cuore ciò che dice la bocca, ò fanno le mani. E però, orare attentamente, e pensare co'l cuore tutto quello, che con la bocca dice. o per qual che modo gli appartiene Oue non vò tacere, che (come dice S. Tomaso & communemente gli altri Dottori) l'attentione nell'oratione vocale, è in tre maniere. La prima, è quella con la quale s'attende solo alle parole, acciò che si pronuntijno bene rettamente senza difetto, & errore. La seconda, impiega l'attentione al senso delle parole. La terza, drizza la mente al fine dell'oratione: il quale e Dio, & la cosa per la quale s'ora. Conciosia cosa, che la cosa per la quale si prega, ò sia temporale, ò spirituale: può essere oggetto, e buona materia dell'oratione: come dice Soto & Nauarro Mà non deu'esser' si grande, che si faccia fine principale, il quale debbe sempre esser Iddio.

S. Th. 2. 2. q. 83 art. 13.

L'attentione è in tre modi.

Soto Art. 5. Naua. de Horis Can. c. 21 nu. 36.

14 Hor di queste tre, la seconda è maggior' della prima, & la terza è miglior' d'ambedue, & quantunque ciascuna di queste tre sia sufficiente à satisfar' il precetto di recitar' l'ufficio Diuino, & altr'orationi vocali; nondimeno chi elegge il primo, ò secondo, non debbe sceglierlo con animo di fermarsi in quello: mà di peruenir' all'ultimo, se si può, in tal guisa, che questi primi siano mezzi di peruenir' all'ultimo. Perche dicono il Gaetano, & Nauarro che s'alcuno si fermasse nella prima, ò seconda, & in tal modo, se ne contentasse, che non curasse, ò ricusa la terza non satisfarebbe a questo precetto. L'onde chi recitando l'ufficio volontariamente meditasse la Beata Vergine ò altri Santi, ò tenesse la ment'occupata nella meditatione della morte, o Passione, ò d'altri misteri dell'humanità di Christo fa bene, se'l fa come mezzi di venire alla meditatione di Dio, della Diuinità, & sue diuine perfettioni, perche sono questi mezzi attissimi, & immediati d'arriuar' attentamente à Dio, Mà se volontariamente queste cose, com'ultimo fine della sua oratione meditasse; non satisfarebbe l'ufficio Diuino intorno questo precetto, perche dice Soto, che l'ultimo scopo dell'oratione è per quanto più si può de[i]ficare il cuore, & la mente, cioè di quello pensando, & esso attualmente amando, Il che non solo s'intẽde dell'oratione, che è di precetto, ma di qualũque altra oratione ancora. Dico in oltre, che l'intentione altresì, ò uero attentione. la qual dee esser' intorno ad ogni nostr'operatione; vna è attuale: l'altra virtuale. L'attuale è quella, con la quale attualmente pensa l'huomo, & vuole fare, ò dir' alcuna cosa: cioè quando udendo il suono dell'-

Quale attentione è maggiore.

Gaet. 2. 2. q. 83. ar. 13. Nauar. de hori Canon. c. 13. nu. 33.

Attentione attuale e virtuale.

dell'Vfficio Diuino, ò raccordandosi, che deue dire alcun'hora Canonica, attualmente vuol'andare, & và in Chiesa per dirlo, ouero piglia il Breuiario per sodisfarlo: & può continuare sempre, & non sempre quest'attual intentione in dirlo. L'intentione, ouero attentione virtuale è, quando dalla prima, & attuale intentione si viene ad alcuni mezzi, li quali sono necessarij all'essecutione di quella cosa, che prima attualmente pensò: a' quali mezzi non procederebbe, se prima quell'intentione hauuto non hauesse; benche di quella non pensa attualmente, che prima volle, ò pensò: mentre venne à quelli mezzi. Conciosiacosa, che mentre vno và per auentura in Chiesa con attual proposito di dire l'Vfficio, ò piglia il Breuiario, gli soprauengono altri pensieri, & non attende più à quello primo di dire l'Vfficio: ma in virtù di quello primo pensiero và in Coro, & comincia, & fornisce l'hora; quantunque hauesse detto, & finito l'Vfficio, senza pensar più di volere dire, & satisfare l'Vfficio: ancorche in tutto l'vfficio non hauesse hauuto più attentione à volerlo dire, & sodisfare; la quale fu la prima attentione; hebbe nondimeno mentre disse l'Vfficio l'intentione virtuale; & questo basta per sodisfare il debito dell'Vfficio. Laonde per satisfare questo, deue sempre durare, & continuare, ò l'vna, ò l'altra attentione; ma mancando ambedue non sodisfa.

Che cosa bisogna per dirsi con attentione.

Due cose sono necessarie all'attentione.

15 D*A quì nasce, che due cose necessariamente si ricercano per dire l'hore con debita attentione. Il primo è, che non l'interrompa deliberatamente, & auuertentemente l'attentione, & che niuna cosa pensatamente, & volontariamente si faccia, ò pensi per la quale si conosca distraherSi dalla primaria, & attual'attentione, cioè che nè attualmente, nè virtualmente venga à distraherSi mentre si recitano l'hore.*

L'altra è, che mentre si dicono vi sia presente, ò l'attuale, ò almeno la virtual'attentione. Haue attuale, ouero espresso proposito di non attendere colui, che propone non attendere all'Vfficio à niuna delle tre prime attentioni. Il che rade volte auuiene, se non, quando alcuno recita l'vfficio co'l suo Padrone, ò Compagni, balbutienti, ò sincopanti le parole, & per questo propone non attendere all'vfficio con animo di dirlo vn'altra volta; ouero, quando stando in Coro auuerte, che non hà hauuto quest'attentione, & delibera non attendere al rimanente dell'Vfficio, con animo di sodisfarlo di poi fuori del

ri del Coro: come sogliono fare i scropolosi: sono pur tenuti sotto peccato mortale tutti costoro da nuouo dirlo, perche non sodisfanno. Hà poi virtuale, ò uero tacito proponimento di non attendere all'oratione: chi auuerte, che per crassa negligenza và euagando dall'attentione dell'oratione, & non procura attendere à quella. Perche quest'euagatione, che da grassa negligenza nasce, e computata tra quella, la quale è volontaria, come tengono San Tomaso, & il Gaetano & Soto perche mentre la negligenza e volontaria: l'euagatione della mente, che da quella procede è computata per volontaria, & non potrà scusare, come quella, che dall'humana fragilità hà l'origine.

S. Thom. e'l Gaet. 2. 2. q. 38. ar. 3. Soto ar. 5.

Quando manca l'attentione Virtuale.

16 D*I più non hà tal virtual proposito, & attentione: chi volontariamente s'occupa in atti esteriori repugnanti alle tre sopr'espresse attentioni, auuertendo, che per quegli atti manca dalla necessaria attentione. Così anco, chi con li pensieri volontariamente in alcune cose estranee dall'oratione: auenga, che non estrinsecamente in tali essercitij s'occupi, & questo, quando auuertendo, che per tali pensieri manca da queste attioni, non procura almeno mediocremente riuocar' la mente da questi pensieri, all'oratione, ouero all'Vfficio conuertirgli: perciò, che benche non habbiano costoro espressa volontà di voltar' la mente da quest'attentione: nondimeno perche vogliono spontaneamente fare, ò uero pensare le cose, con le quai conoscono distrahersi la mente dall'attentione dell'Hore, con vn certo virtuale proposito distraggono la mente dall'oratione: però non satisfanno al precetto di recitare l Hore, & peccano mortalmente: come dicono il Paludano Adriano Giouanni Maiore & Nauarro. & San Tomaso dice che almeno si pechi venialmente, quando la distrattione è minima, cioè non è di parte notabile.*

Palud. nel 4. dist. 15. q. 15. Adri. Colib. Gio. Maior. dist. 12. Gae. ver. Hora §. 3. Nauar. oue sopra S. Tomaso 2. 2. q. 38. ar. 13.

17 *Et auuerti, che hò detto, si deliberatamente, è data opera si distrahe la mente dall Vfficio: perche, quando tal distrattione è per fragilità, e suggestione diabolica inauertentemente, & impensatamente, satisfa al precetto, & è senza peccato, ò almeno non sarà più che veniale. Ho detto ancora inauuertentemente, perche quantunque alcuno faccia, ò pensi alcuna cosa estranea dall'Vfficio, & dalla debita attentione, mentre non conosce, ne auuerte distrahersi da questa attentione sempre si reputa inaueduta mẽte vagare, & così è scusato dalla trasgressione del precetto, & de hauer' la debita atten-*

attentione, & satisfà al precetto: Quando ancòra auuertendo non attendere all'Hore Canoniche, procura mediocremente reuocar' la mente à quelle. E se vsa grande, o mediocre diligenza quantunque non seguiti l'effetto: nondimeno si vieta ogni colpa, & l'oratione sarà meritoria, & satisfattoria. Ma se sarà poca, & non almeno mediocre questa diligenza non sarà senza colpa veniale, nè sarà meritoria, quantunque sia satisfattoria del precetto. Et se niuna diligenza vsando: stà per grassa negligenza la mente euagando, conoscendo esser dall'Vfficio distratta: non satisfà al precetto, & pecca mortalmente, quando è parte notabile; cosi nelle cose predette è stato da San Tomaso determinato, e da gli altri Dottori sopra citati ne i medesimi luoghi, iui accennati ancora.

Che priuilegi hanno concesso i Romani Pontefici. Intorno l'Hore e quanto vagliano.

18 NON vò quì tacere, *che Leone X. In una sua concessione, concesse a Frati Minori, che dicendo l'Hore Canoniche, & altri officij diuini, tanto in Coro come fuor di Coro satisfacciano all'precetto del capitulo dolentes, de celebratione Missarum di dire l'officio studiosamente e deuotamente, è della sua regula: etiam se per la fatica, o altra causa il dicano sedendo, o caminando, o non integramente le parole proferendo, come sono scritte per negligenza, o ignoranza, o mala pronuncia naturale per difetto della lingua, o altrimente come si voglia dicano imperfettamente, o con distrattione di mente, o vagatione di sentimenti, purche non si facciano queste cose per malitia. E similmente concesse, che coloro, che dicono l'officio diuino con quei, che in tal maniera malamente pronunciano, o altri sopradetti difetti fanno: non siano tenuti dire le cose dagli altri imperfettamente dette, o vero da essi non interamente vdite, o per la distanza del luogo, o strepito o altra causa: ma sodisfacciano al precetto della Chiesa, & regula sua vdendo come si voglia si fosse le cose, che gli altri dicono, & specialmente in Coro. One nota, che questa concessione niente concede oltra la lege commune: come dicono il collettore (il Nauarro e Rodorico) ma solo fu impetrato a quietare le conscienze timorate, e scrupolose de' Frati; vale ancora (come essi dicono) a leuar via l'obligo, per lo quale possono alle volte essere astretti, ad assopplire sotto pena di peccato veniale, alcuni difetti dell'officio, che solo con peccati veniali si committono. La onde, dice iui Rodorico, che non*

Leo.X. nella sua concess.

Com. verb. off. diui.
Il Nauar. de Horis Can.
Rodo. tomo 1. q. 42. ar. 2.

scusa

scusa questo priuilegio, dal peccato veniale: coloro, che commettono i difetti in esso contenti: solamente egli è concesso in fauore del recitante, acciò nõ ostãte detti difetti, pare sodisfare al Decreto del capitolo dolẽtes: etiãdio, che essi Frati tali difetti dopò nõ assupplischano. Questo egli dice. Et intorno quelle parole, cioè come si voglia dicano l'hore imperfettamẽte, ò con distrattione di mẽte, ò vagatione di sẽtimẽti. Dicono i medesimi Nauar. e Rodorico, che in tal dire imperfettamẽte, cõ distrattione di mẽte, & vagatione di sensi: possono tali buone circonstãze interuenirui, che non solamẽte sodisfacciano l'officio: ma meritino ancora, se sono in gratia. Ilche cõ questo esempio Rodorico dimostra: quando, chi dice l'hore è in fine, & li sopraniene vna persona di grande auttorità, e per riceuerlo con debito honore, non può prima fornire l'hora, e dopò accommodarsi i vestimenti, ò la cella, & simili. In questo caso, & altri somiglianti: non par egli peccare: pur che si sforzi attendere mediocremente al dire dell'officio; altrimente non sarà almeno scusato dal veniale.

Nauar. e Rodor. oue sopra.

Come s'intendano l'altre parole di questo, & altro priuileg.

19 ET *intorno quell'altre parole, d'esso priuilegio, cioè. Pur che nõ si facciano queste cose ꝑ malitia, dice Rodor. che s'intende di malitia volõtaria: per la quale si perde almeno la virtuale attẽtione, di sodisfare al precetto di recitar l'hore, e non della malitia, che nõ toglie tal'attẽtione. Et quãdo la malitia, nõ è volõtaria, ma si perde l'attẽtione; bẽche il recitãte nõ meriti, sodisfa pur: al precetto: ꝑcioche qui cõcedisi solo, che sodisfaccia al precetto, nõ che nõ ꝑda il merito. Ma quãdo la malitia è volõtaria, & in tal maniera, è la distrattione, che nõ se ha l'attẽtione almeno virtuale, nõ si satisfa. Et se la malitia sarà vna certa distrattione, ò volontaria vagatione di mẽte, che nõ toglie almeno della virtuale attentione, sodisfanno: ma nõ meritano, perche peccano venialmẽte, come iui dice Rodorico & il Nauarro. Et intorno queste altre parole, cioè, che nõ siano tenuti recitare, le cose da gli altri imperfettamẽte dette. Dice iui il Nauarro, à cui cõcorda Rodorico, che nõ sia vtile dire l'hore prima (priuatamẽte in casa, in Chiesa, ò altroue) le quali poi si debbono cãtare, ò dire cõmunemẽte in Coro, con questa scusa, che il dire l'hore in commune, ò il cãtarle: spesso si fa meno attẽtamẽte: perche parte li togliono l'attentione l'errore de gli altri, parte li proprij errori, parte, che il detto di vno, nõ bene l'altro l'intende, ò che vno entra prima, l'altro poi, e somigliãti. Et che sia ciò dãnoso, il proua, perche chi priuatamẽte recita l'hore, nõ cura assai circõspettamente dirle, perche*

Il Nauarr. & Rodor. oue sopra.

le

le dirà vn'altra volta, e dopò dicendosi poco cura attenderui, perche già prima l'ha detto. Oltra a ciò, nota iui Rodorico, non esser vtile la repetitione di alcuni scrupulosi; iquali quasi mormorãdo supplisco no in coro, o fuori del coro, i principij dell'Hore, & di quelle cose, che per vno solo sogliono dirsi. Anzi tale repetitione da huomini dotti, & timorati è riputata souerchia, e superstitiosa, & è difetto, che inquieta l'intelletto, e che sia à Iddio maggior seruitio vdirle deuotamente, humilmente, & tranquillamente come diceno Pietro di palude & altri, che riferisse, & siegue iui il Nauarro. E finalmente nota Rodorico, che questa concessione di Leone, non si debba intẽdere di quei, che lasciano parte notabile, perche cioche milita nella parte nõ notabile, non milita parimente nella notabile, perche i priuilegij debbono restringersi, e non slargarsi in quelle cose, che sono occasione di peccare.

Rodo. oue sopra.

Pietro de palude.

Questa concessione non e quando i difetti sono parte notabile.

Se si sodisfaccia l'officio supplendo dopo i defetti.

40 C*Hiedesi oltre a ciò, se i Frati sodisfacciono all'officio diuino, supplẽdo dopò i difetti. A che dico, col Nauarro, al Manuale e Rodorico, che quegli, che lasciano le sillabe, lettere, o se le ingiottiscono, e le parole medesimamente, & cominciano loro versi auanti, che l'altro coro furnisca, grauissimamente peccano: e quei parimente, che con costoro recitano l'Hore: i quali peccano mortalmẽte, quante volte a giuditio di huomo bono, & esperto: si fa notabile confusione, ma quando non e tal difetto, intorno parte notabile, o tali difetti tutti insieme non fanno vna parte notabile: è solo veniale più, e meno secondo, che più, e meno mal sodisfarà, ilche intendisi se ciò si fa non con animo di recitarlo dopo, e in fatto si recitò, onde intorno questi difetti fu concesso tal breue da Sixto IV. cioè concesse a tutti Frati minori, che non possono bene e diligentemente sodisfare l'officio diuino in coro, come sono tenuti, che se per difetto dell'vdito, o vedere, haueranno alcuna cosa lasciato, che non siano tenuti il lasciato repigliarlo: ma che sodisfacciano dicendo vno Salmo nel fine dell'Hore, e ciò li basti. Et Innocenzo IV. concesse, che quando i Frati Minori lasciano alcuna cosa dell'officio diuino, nõ per dolo, possano supplirlo con alcun Salmo, o Pater noster, o Aue maria. Et il medesmo Alessandro VI. concesse oue notasi iui da Rodorico, quella parola nel priuilegio di Innocenzo: che dice non per dolo. cioè, che à questa maniera debbiano intenderst, e restringersi quelle parole di Sisto IV. oue dice per difetto dell'vdito, o, viso.*

Naua. al Manuale e Rod. oue sopra ar. 3.

Breue di Sisto IV.

Vn'altro d'Innoc. IV.

Vn'altro d'Alessan. VI.

La

la doue siegue, che chi lasciò qualche cosa dell'officio, per difetto dell'udito, o viso con dolo, & larga colpa: non possa supplirlo col Salmo, o Pater noster, o Aue maria. Così parimente dee intendersi, la concessione di Leone decimo, che ciascuno, che dopò il fine dell' Hore dirà l'Antifona Sacro sante ac indiuidue &c. & dopò vn Pater noster, & vna Aue maria: per lo felice stato di sua Santità, & della Chiesa di Iddio consequisca plenaria remissione di tutti i difetti, per humana fragilità intal' Hora Canonica commessi. La onde intorno tali priuilegij dice Nauarro, nell' libro de oratione, che debbiano intendersi quando il difetto non è parte notabile, e quando è tanto poco ciò che si lascia, che benche con colpa si lasciasse, e non si assupplisse: non sarebbe peccato mortale non assupplendosi: e guardansi i Frati (dice iui Nauarro,) che vorranno vsare questa concessione, che a negligenti, non sia occasione di recitare l'Hore Canoniche negligentemente, concorda alle cose predette Rodorico oue sopra.

Naua. de Horis Cano.

Come e quando si perde il frutto meritorio, e sodisfattorio recitando l'Hore.

21 M*A vò quì dire oltra a ciò, vna cosa assai da temersi, che dicono il Nauarro al Manuale & Rodorico che si pecchi venialmente malamente recitando l'officio; anci chi lo recita con tale volontaria distrattione, & vagatione di mente, che non toglie l'atentione virtuale di sodisfare l'officio, perde il frutto meritorio, & sodisfatorio di tale Hore. In tal modo, che dato, che stesse in gratia, ne merita gloria, ne sodisfa alla pena temporale. E la ragion loro è, che non possiamo insieme meritare, è demeritare: e peccando venialmente meritiamo pena: perciò non possiamo insieme meritare merito di gloria, e di sodisfattione di pena, e meritar pena, e l'istesso dir si dee, io dico: quando si dicono i sette Salmi, e officij di morti, & altri officij di gratia malamente, confusamente, & irriuerentemente. Perche quantunque non siano d'obligo, per l'irriuerenza pure si pecca venialmente: come dice il Nauarro, nell'libro de oratione. il medesimo parimente deue dirsi, quando si celebra la Messa cõ defetti veniali: ilche spesso occorre: che in tutte queste, peccando venialmente in dire, e celebrare si perda detto merito, e sodisfattione. E la ragione e questa: perche, se nò per altra ragione nell'oratione di obligo, si perde l'vno, & l'altro merito recitandosi con peccato veniale, perche non possiamo in vn'atto istesso insieme, meritare, e demeritare*

Naua. al Ma. e Rodo. oue sopra art. 2.

Naua. de Horis Canon.

Come si perda il medesimo frutto nel celebrar della Messa.

tare pur venialmente: per la medesima ragione nella Messa, & in recitare l'orationi senza obligo alcuno, non si potrà insieme meritare, e demeritare. Conciosiacosa, che di cose simili, sempre mai è vn istesso giudicio, come tutti i Sauij concedono. Io pur creggio, che questa loro opinione così debba limitarsi, & determinarsi, che si perdano ambidue i meriti, solo di tutto quello, che con li tali difetti, e colpa si recita, & celebra: non del rimanente, cioè si tutta vn'hora, ò la Messa si dice con tali difetti, e colpa; si perde tutto il merito; ma se il difetto fu vno, in vn Salmo, ò in vna Lettione, ò in vno Notturno, ò in vna, ò due parte della Messa, ò solo in principio, ò in fine: perderassi tutto il merito di quello Salmo, ò Notturno, ò altra parte, e non di tutto il resto dell'Officio, ò Messa senza tal colpa detto, se non, quando fosse tale la distrattione, e mal recitare spesso in diuerse particelle dello Matutino, o della Messa, che deue reputarsi quanto alla perdita del merito che la vagatione, ò mal recitare hauesse continuato per tutta quell'hora, ò Messa.

22 *Auuerti oltra acciò, intorno gli atti esteriori repugnanti alla attentione più sopra tocchi, che dice iui Rodorico, che di questi atti non puote darsi determinata Regola: perciò deue lasciarsi al giudicio de gli huomini periti, & esperti: secondo la dottrina della legge, quai atti siano alla attentione repugnanti, & quali non, a i quali esperti conuiene considerare, quali atti siano repugnanti da parte, & natura dell'opera esteriore: & quali da canto del modo, & habilità dell'operante. Questo egli dice. La doue dico, che quelli essercitij, che de natura loro repugnano, à tali attentioni, pochi sono, che non possa alcuno, vsando il resto dittame della ragione conoscere, che repugnino à tali attentioni. Ma solo, ò specialmente bisognarà al giudicio di esperto; intorno quei atti, che da canto dell'habilità, ò del modo dell'operante, sono repugnanti. Conciosiacosa, che sarà tale la poco habilità del recitante, che molte attioni, che di sua natura non sono repugnanti, per la poca habilità dell'agente saranno repugnanti. Alcuni poi atti esteriori, saranno in tal guisa fatti recitando l'Officio, che tal maniera repugni all'attentione dell'officio, & tutta affatto la toglie, & in questo si richiede arbitrio di esperti.*

Rodor. oue sopra, art. 2.

23 *Da qui nasce, che chi recitando l'hore Canoniche comincia à leggere, ò scriuere diuerso da quello, che recita deliberatamente, auuertendo, che non può con debita attentione all'Vfficio attendere, ò qualunque altra simile operatione sarà: peccarà mortalmente, se in tali essercitij tarda molto, se non, quando deliberasse reiterare*

terare tutta quella parte, che tali esserciti facendo recitò. Da quì oltre acciò ne segue, che chi fà alcuni esserciti esteriori, cioè di vestirsi, pettinarsi, & simiglianti; per i quali poco è la mente dall'Vfficio distratta s'applica l'attentione all'vno, & all'altro satisfa; benche alle volte peccarà venialmente. Ma caminare, passeggiare, andare à cauallo, & simili esserciti; i quali poco, ò niente possono distrahere la mente, mentre si recitano l'hore, non è peccato; per ben che per altra via si distrahesse la mente. Ma fare gli esserciti all'Vfficio, ò alla Messa ordinati, cioè cercare Salmi, Hinni, & simili, dare l'incenso, & altri atti esteriori, che si denono fare dicendosi, recitandosi, ò cantandosi la Messa, ò l'Vfficio, non è peccato alcuno auenga, che paresse, che si distrahesse la mente dall'Vfficio, e dalla Messa; perche vi sarà sempre l'attentione virtuale in tali esserciti.

Che sia necessario all'Vfficio Diuino sempre esserui vna delle tre attentioni.

24 E*T l'altra cosa, che in questo precetto dell'attentione s'inchiude, & che vi sia presente l'attentione dell'oratione, cioè, che mentre si celebrino l'hore s'attenda almeno ad vna delle tre cose prima di sopra espresse. Conciosiacosa, che mentre è dato a Christiani il precetto d'orare è necessario, che non dalla sola imaginatione, come ne gli animali, ma dalla volontà, & deliberata attentione l'oratione proceda. Quelli, che recitano dunque l'Vfficio per sola imaginatione, come sono i putti, i matti, & quegli, che mancano di sufficiente giudicio, quelli altresì, che leuandose dal letto, & vestendosi, dicono l'hore, quali sogliono dire vigilanti, quelli ancora, che recitano l'hore, essendo mezzi addormentati, ò mezzi vmbriachi di vino, ò di stizza, i febricitanti altresì priuati del perfetto vso di ragione, non satisfanno al precetto dell'Vfficio; perciò che per sola imaginatione, & non per deliberat'attentione la dicono.*

25 Similmente quello, che non con attentione almeno virtuale di satisfare all'Vfficio, piglia il Breuiario, & dice l'hore impensatamente, come se leggesse vna cosa non necessaria, non adempisce il precetto, perche procede quest'ancora dalla sola imaginatione, come dice San Tomaso (nel luogo sopracitato,) & l'Angelo. Ma quest'attentione, accioche il recitare dell'Vfficio sia satisfattorio, & meritorio non bisogna, che duri da principio insino al

S. Tho. oue sopra.
L'Ang. ver. Hora, §. 27.

no al fine: basta, che sia in principio; benche come si è detto dopò manchi.

Che non solo si comandi la forma, ma la sostanza ancora dell'Vfficio, & che l'Vfficio de' Laici è di precetto.

Che sono cinque i precetti intorno l'Vfficio Diuino à noi Frati Minori.

26 *TRahesene dalle cose predette, che quattro sono i precetti per la commune legge intorno l'Vfficio Diuino. Il primo è circa la sostanza, cioè, che si dicano l'hore Canoniche. Intorno il tempo il secondo, cioè, che si dicano all'hore statuite, & determinate. Il terzo, circa il luogo, cioè, che nelle Chiese collegiate, & de' Religiosi si dicano in Coro. Il quarto, intorno al modo, cioè, che si dicano studiosamente, & attentamente, & à Frati Minori se gl'aggiunge il quinto qui espresso nella Regola Et però potrebbe dubitarsi, se questo precetto della Regola abbraccia tutti questi 4. precetti de iure cōmune, cioè se dicendo. Che i Chierici facciano l'Vfficio Diuino secondo l'ordine di Santa Romana Chiesa. S'intenda comandare, che i Frati Minori con nuouo precetto siano tenuti dire l'hore Canoniche, & che si dicano all'hore debite, & in Chiesa, & attentamente, & studiosamente, come comanda la Chiesa: in tal modo, che chi non lo dice attentamente trasgredisca il precetto della Chiesa, & della Regola; & così anco trasgredisca non lo dicendo in Coro all'hore debite, ò se si lascia in tutto.*

Dubbio.

Come si intenda il precetto della Regola, intorno l'Vfficio Diuino.

27 *ALche dico, che potrebbe dirsi, che la Regola non intēda quì comandare la sostanza dell'Vfficio, cioè, che si dicano l'hore: perche questo è stato già comandato per legge Ecclesiastica; ma che solo comandi la forma, & l'ordine, cioè, che si dicano l'hore Canoniche secondo l'ordine dell'Vfficio Romano, per conformarsi alla Chiesa Romana. Hanno nondimeno communemente gli Espositori della Regola sempre inteso, che non solo si comandi la forma, & ordine dell'Vfficio Romano; ma l'istessa sostanza altresì dell'Vfficio. Et questo per due cagioni. Prima, perche se si comandasse la forma, &*

Che quì si comādi nō solo la forma, ma la sostanza ancora dell'officio.

precetto de' Chierici, che i Laici dicano i Pater noster: & così sempre si è tenuto per consuetudine nell'Ordine, che sia precetto à loro dire li Pater noster, come à Chierici l'hore. Et se Clemente nell'espositione di questo precetto, non ne fece specialmente mentione; questo fu per breuità, (com'altroue fu detto) toccando solo il precetto, non esprimendo distintamente sempre per quanto egli si stende.

Dubbio.

30 Quì dimandano alcuni, se sotto questo precetto delli Pater noster, si comprende l'Aue Maria ancora, cioè, che per ogn'hora si dicano tante Aue Maria quanti Pater noster. A che dico di nò, perche mentre che nè la Regola, nè li Sommi Pontefici, che l'espongono ne fanno mentione, si deue intendere, che non siano obligati. Ma il Corduba nel luogo predetto dice, che deue starsi alla consuetudine, cioè in quelle Prouincie, oue sempre è stato solito dirsi l'Aue Maria, che per detta consuetudine siano tenuti à dirli, altrimente nò. Et quando dice. Preghino per i defonti. S'intende solo de i Laici, perche i Chierici nell'Vfficio Diuino pregando per i viui, pregano ancora per i morti. Et però quest'anco par, che si comprenda sotto il medesimo precetto delli Pater noster; perche i Chierici per precetto sono obligati pregare per i defonti conforme all'ordinario del Breuiario Romano. Ma non determina la Regola, chi oratione douessero fare, ne quanto. La prima Regola diceua sette Pater noster per i defonti; & però si deue stare alla consuetudine delle Prouincie, & Custodie, ò alli Statuti, ò almeno alla determinatione de i Superiori, & così dice il Corduba oue sopra.

Non sono tenuti dir l'Aue Maria.

Cord. oue sopra, c. 3.

Del numero delli Pater noster.

31 MA il numero delli Pater noster da dirsi per ogn'hora: non è senza misterio, perche per lo Matutino, se ne deuono dire ventiquattro, conforme al numero delli ventiquattro Vecchi: de' quali nell'Apocalisse si legge, che innanzi alla seggia di Dio prostrati offeriuano le corone: attribuendo à Dio ogni loro gloria: i quali significano l'vniuersità de' Beati del nuouo, & vecchio testamento, acciochè meritino essere essauditi con l'aiuto delli prieghi dell'vniuersità de' Beati. Et perche il giorno naturale in ventiquattro hore si sparte; però sono ordinati ventiquattro Pater noster: in rimedio, & sussidio nostro d'ogni tempo. Per le laudi cinque questo significa l'vfficio Diuino della Chiesa militante, per la prima sera insino alla prima luce del giorno della sempiter-

la pronuncia à quell'hora. Dicò à giudicio di buon Medico, perche sono alcuni Medici, che sono tanto facili à sciogliere l'infermi dall'obligo dell'officio, e leggi Ecclesiastici, anzi dall'istessi precetti diuini, come se essi ne fossero di quelli auttori. Onde dice Sant'Ambrogio, i precetti della medicina sono contrarij alla diuina conditione: li quali reuocano dal digiuno, non lasciano vigilare, & ci leuano d'ogni intentione di meditare: chi si dà alle medicine, niega se medesimo. La onde l'ammalato, che può parlare, & tratta profani negocij con gli amici suoi, non è scusato di recitare l'hore, sendo, che questo parlare, non sia più ageuole di quello del dire dell'hore: come auuerte il Nauarro. Onde questo priuilegio, ò niente, ò poco concede, perche non si concede liberamente al Preláto auttorità di dispensare, se non, quando il Medico corporale (se commodamente potrà hauersi) dirà essergli nociuo. Questo egli dice, & il medesimo mi dice il Nauarro, che niente concedono questi priuilegij, oltra la legge Ecclesiastica: ma sono solo per quiete di scropulosi.

S. Ambrog.

Nauar. de horis cano. ca. 10. nu. 2.

Nauarr. oue sopra.

SEGVE IL SECONDO Precetto del digiuno.

Et digiunino dalla festa di tutti i Santi insino alla Natiuità del Signore, e la Quaresima insino alla Resurrettione del Signore, ma in altri tempi non siano tenuti, se non il Venerdì à digiunare.

OBLIGA QVESTO PRECETTO A DIGIVNARE l'Auuento, la Quaresima, & li Venerdi. Art. V.

32 Poiche ordinò San Francesco i suoi Frati all'oratione, & à lodare, & magnificare Iddio, & al principale essercitio spirituale: in quest'altro obligatorio, & equipollente al precetto; dispone i medesimi Frati à macerar la carne per via del corporale digiuno; & questo (come ho già detto, & dichiarò Clemente V.) è equipollente al precetto, onde di due Quaresime si fa mentione, e del digiuno dell'Auuento; Quant'alle due Quaresime: di libertà della Regola, vna:

Clem. V. oue sopra.

notasi questa parola. Secondo il rigore della Regola. Et San Bonauentura, così dice. Imponendoci per comandamento due Quaresime: persuadendoci la terza per eccitarci à deuotione. L'espositione de' santi Padri dice medesimamente. La prima, e terza Quaresima sono in precetto: & l'intermedia di conseglio. Frate Hugone alla istessa sentenza acconsente. Gondisaluo nel suo trattato sopra la Regola, oue tratta di quelle cose, che hanno vigore di precetto: tra gli altri digiuni a' quali siamo per la Regola astretti; connumera la Quaresima. Il Corduba oltra acciò, tiene la parte affirmatiua, come più probabile. Clemente Quinto similmente, par che egli l'istesso dica, dicendo. Notasi nella Regola, due tempi dell'anno, cioè dalla festa d'ogni Santi per insino al Natale del Signore, & specialmente la Quaresima i Frati sono tenuti digiunare. Questo egli dice. Oue deue osseruarsi, iui Clemente non spiegare, à chi digiuni della Chiesa siano tenuti i Frati Minori: conciosiacosa, che di ciò non se ne dubita: ma solo à che digiuni siano obligati per la Regola, solo espone: oue numera due Quaresime, & la sesta feria. Oltra acciò, questa parte affirmatiua prouano le parole della Regola: percioche dopò, che parlò la Regola, del digiuno dell'Auuento: fauellò di due Quaresime: oue non obligandoci alla Quaresima della Epifania: lasciandola à volontà, e beneplacito de' Frati; doppo conuertendo il suo ragionare alla Quaresima della Chiesa, disse. Ma l'altra per insino alla Resurrettione del Signore digiunino: nelle quai parole, è primariamente da considerarsi, che la Regola fece distintione è differenza tra due Quaresime: & della prima disse, che à quella i Frati non erano obligati: significa adunque, che alla seconda siano astretti: altrimente per virtù, e precetto della Regola; tra loro nessuna differenza vi sarebbe: ma quanto è per virtù della Regola; ambidue à libertà, e beneplacito delli Frati lasciarebbe: il che non è vero. Debbe hauersi l'occhio oltra acciò, à questa parola, sed. Laquale è detta parola auersatiua; perche hauendo detto della prima Quaresima, che à quella i Frati, non siano tenuti; della seconda, cioè della Chiesa; soggionse. Ma l'altra per insino alla Resurrettione del Signore digiunino, à questa adunque vi aggionge à noi il precetto. Ne altrimente harebbe la parola auuersatiua, ma congiuntiua vsato, se così hauesse egli dell'vna, come dell'altra parlato. Vltimamente, prouasi questa parte affirmatiua, che la consuetudine, & la commune intelligenza de' Padri, così sempre l'hà inteso, come per le auttorità di sopra citate appare questo. egli dice.

S. Bona. c. 2.

La sposit. di santi Padri oue sopra.

Hug. oue sopra.

Gondisaluo al suo tratt.

Cord. oue sopra.

Clem. 5. oue sopra.

34 Cauasi da qui, che al digiuno della Quaresima siamo astreti per due precetti, cioè della Chiesa, & della Regola: al digiuno dell'Auuento, & Venerdi: fuori della Quaresima, solamente per quello della Regola, & al digiuno delle quattro Tempora, & vigilie per quell'altro della Chiesa solamente. Concordano Francesco Ouando, & Rodorico. Come sono tenuti quelli, che non hanno ancora vint'vn'anno.

Fran. Ouan. prol. 53. Rodor. to. 2. q. 100. ar. vlt. Cord. oue so pra, c. 3.

Da qui ne segue medesimamente (come dice il Corduba) che i Frati giouani professi auuenga, che non habbiano ancora vint'vno anno, tuttauia sono tenuti à digiunare, & l'Auuento, & la Quaresima, & Venerdi dell'anno. Percioche quantunque la Chiesa (secondo la commune spositione de' Dottori) non oblighi ella al digiuno coloro, che ancora non hanno vint'vn'anno; tuttauia il precetto della Regola, ci obliga, e per virtù del voto fatto non gli scusa. Et però auuenga, che non siano costretti digiunare la Quaresima per lo precetto della Chiesa, sono pur obligati per vigore di questo comandamento.

Che il digiuno della rego. obblighi a chi non hà anni 21.

Bart. di Pisa, c. 2. La Ser. Con. q. 44. Lo Spec. & Rodor. to. 2. q. 100. art. 8.

Il medesimo tengono Bartolo di Pisa, la Serena Conscienza, lo Speculo delli Frati Minori, & Rodorico, il che non prouano, ma solo ciò esser vero affermano, per ragione del voto, & Regola promessa: ma iui Rodorico questo in tre maniere sforzasi prouarlo, cioè per ragione dello precetto posto nella Regola: per ragione della consuetudine, che così detto precetto interpretò la communanza de i Frati, & Dottori dell'Ordine: & finalmente con ragione. Et benche iui dottamente, questo dubbio vada con più ragioni all'vna, & l'altra parte contraria adducendo, discuotendo, satisfacendo pure sufficientemente alle ragioni contrarie, conchiude, & diffende, che siano tenuti à digiunare: perche da principio così intese San Francesco, & la Regola obligarli, quantunque la Chiesa non voglia obligarli.

La Medina nella Sôma tit. Ieiun.

Et benche il Medina nella sua Somma tenga, che il precetto della Regola non obblighi più, che quello della Chiesa intorno al digiuno, nondimeno i Dottori del nostro Ordine affermano il contrario, che il Diuin precetto è più obligatorio di quello della Chiesa, & à noi il digiuno per virtù del voto è per Diuino comandamento; Et chi non digiuna trasgredisce il voto, & la Diuina legge. Non è così al Secolare, & altri Religiosi, il non digiunare la Quaresima: percioche solo trasgrediscono l'Ecclesiastico precetto.

Chi nô è obligato alli digiuni di vigilie, e quattro tempora.

Oltra ciò intorno a i digiuni delle vigilie, & quattro Tempora ancora fuora della Quaresima, Auuento, & Venerdì, dice il

il Corduba, che i Frati, che non hanno ancora vent'un'anno, non siano essi tenuti digiunare, ma debbono conformarsi con gli altri. Concorda Rodorico.

Rodor.to,2. q 100.ar.6.

35 L'uso eziamdio de' cibi nel digiuno ordinato dalla Regola, deue medesimamente esser secondo la consuetudine della Chiesa, & alle volte de' luoghi, & paesi oue stanno, ouero se trouano i Frati, & massimamente seguir l'approbato, & lodeuole uso de gli altri Religiosi in quei paesi.

Chi si deono vsare al digiuno.

Così tiene il Corduba. Ma Rodorico parmi meglio ciò determinare: oue dice, che se la consuetudine osseruerà questo, che ne' giorni di digiuno si mangi butiro, & altri latticini, sarà lecito, & à Frati alli digiuni della Regola mangiarli: così tiene il Corduba. Et Eugenio Quarto così dice, intorno à questo. Alla futura Congregatione, concediamo facoltà d'ordinare, & dichiarare in che luoghi, & Prouincie, debbiano i Frati osseruare i digiuni della Regola, in cibi Quadragesimali, & in quali debbano imitare le consuetudini de i Padri, ò altrimente hauersi. Questo egli dice, cioè Eugenio. Oue nota intorno questa concessione, che Eugenio non concesse questa facoltà à qualunque Capitolo Generale: ma solamente alla Generale Congregatione: la quale era da celebrarsi all'hora immantinente: perche spiegatamente disse: alla vostra Congregatione della quale prima fecimo mentione: La onde il Generale Capitolo, in virtù di questa concessione, niente intorno à questo potrà ordinare, ouero dichiarare. Et li Statuti Generali, & Papali dell'Ordine nostro, così dicono. I digiuni della Regola, conforme à tutti gli antichi, & vltimi ancora Statuti dell'Ordine, & Dottori Espositori della Regola: debbono osseruarsi in cibi Quadragesimali: auenga, che la Regola ciò non dica. I Statuti Generali di Barsalona, così dicono. I digiuni della Regola in cibi Quadragesimali si osseruino, se non, quando al Ministro Prouinciale, quanto ad alcuni luoghi, & Conuenti altrimenti paresse, di Consiglio de' Discreti. I Santi Padri dell'Ordine dicono, che debbiamo digiunare, ne' digiuni della Regola in cibi Quadragesimali: perche così intese, & fece osseruare il Beato Padre, & così accennano tutti gli Spositori della Regola. Questo egli in dice.

Cord. c.2.q. 2.p.in.2. Rodor.to.2. q 2.art.7. Eugen.4.

I Statuti dell'ordine, c.3.

Statuti di Barsalo.

I Santi Padri nella sposit. della reg.

Come sono iscusati dal digiuno, & come nò.

Quando sono iscusati dal digiuno.

36 MA non dee quì tacersi, che sono medesimamente alcune occorrenti necessità, per le quali vengono iscusati dal cor-

porale digiuno i Frati; per li quali soggionge la Regola dicendo: Ma in tempo di manifesta necessità, non siano tenuti i Frati al corporale digiuno. Oue non è da tacere, che ouunque la necessità da per se stessa e manifesta, in virtù di queste parole, possono i Frati senza dispensa alcuna non digiunare: Ma tuttauolta, che non è manifesta, deue starci al giudicio de i Prelati, & fatta loro vera relatione della necessità, giudicando eglino la cagione esser bastevole, può qual si voglia Superiore, etiamdio li Guardiani dispensare; Ma ne i vecchi, & deboli per lo priuilegio di Pio Secondo, hanno facoltà di dispensare i nostri Prelati: auenga, che la causa non sia in tutto à bastanza, ma tale, che non digiunando, (come dicemmo altroue) saria peccato veniale: Ma questa vltima dispensatione, i nostri Riformati, che non vsano priuilegi dispensatiui, non possono godere.

Priui. di Pio II.

Cord. oue sopra.

Et douete qui sapere, che dice il Corduba, che le cagioni, che iscusano communemente i Christiani dal digiuno della Quaresima, escusa etiamdio dal digiuno della Regola, il che debbe intendersi sanamente. Conciosiacosa, che non con vgual passo ciascuna cosa camina; percioche l'età minore di vent'vn'anno disobliga dal digiuno della Quaresima; ma non il Frate Minore, come egli afferma nel medesimo luogo. Per la dichiaratione parimente fatta da Eugenio Quarto, intorno il digiuno della Quaresima, la fatica in qualunque maniera, che ella sia, quando è tale, che non si può commodamente faticare, & digiunare, l'andar in pellegrinaggio ancora, & caminare à piedi scusa dal digiuno; il che non si dee intendere dell'opera manuale, & viaggio del Frate Minore in tempo di digiuno. Conciosiacosa, che essendo l'obligo di detto digiuno per la Regola, & per Diuina, & non humana obligatione: la necessità, che fa essente il Frate Minore deue intendersi, come tengono San Tomaso, & altri Dottori, cioè, che se la fatica è di trasferirsi ad altro tempo senza graue danno, & interesse, non toglie l'obligo di digiunare: & si non può ella differirsi, ma possono farla altri, & non Frati, ne anco è iscusato. Oltre acciò, se altri non ponno, ò non vogliono farla, & il lauoro è atto à esser sì temperamente fatto, che è ageuole serbarsi ambidue, ne meno viene il Frate iscusato; Ma si non si può indugiare, ne altro operarlo almeno à poco, à poco e digiunare; all'hora scusa la fatica, & l'essercitio; L'istesso si dice della pellegrinatione, quando egli è necessario caminare à tempo di digiuno à piedi; Ma se il lauoro, ò viaggio è per obedienza di Superiori, che giudicano essi, che sia necessario, & non può il Frate amendue, & si rimet-

Eugenio 4.

San. Thom. Quale necessità escusa il Frate Minore dal digiuno.

rimette al giudicio de' Superiori, non pecca vbedendo, peccarà forse il Prelato se senza tal necessità, che da vero iscusa fa lauorare, ò caminare il suo suddito, & frangere il digiuno.

37 *Oltre acciò, non voglio quì tacere, ma auertire, che il priuilegio di Leone Decimo, qual dice, che i Frati Minori itineranti possano trasferire il digiuno in altro giorno; deue intendersi de i digiuni delle vigilie, & quattro Tempora, quali sono solamente per Ecclesiastico precetto obligati. Che quanto alli digiuni ordinati per la Regola, solamente vale per i scropulosi, cioè à coloro, che hanno legitima cagione, ò poco meno di caminare, & non possono fare l'vno, & l'altro, & con dispensa potrebbono non digiunare. Ma tutto ciò gli scropula la timidità di loro conscienza. Vale ancora, à quei (come dicemmo) che per la fatica, & il caminare per l'vbidienza sono scusati; ma per loro scropulosità non si quieta la loro mente, & perciò vale detto priuilegio: ma non à quelli, che non sono astretti da necessità à caminare à tempi di digiuno; & caminano, & non digiunano; perche si fatta commutatione non si può fare senza niuna legitima causa, benche non sia vrgente.*

A chi vale il priuilegio di Leone X.

Quale sia la opinione di Rodorico in torno il priuileg.

Che il digiuno per Rodorico si può senza scropulo trasferire.

MA Rodorico afferma il contrario, oue tre cose nota primieramente, che il digiuno del viandante: quale esso trasferisci, non debbe essere giorno di precetto dalla Chiesa: percioche dice Soto, che se al penitente nella Quaresima gli è imposto giorno di digiunare, all'hora se colui non hauesse legitima scusa, di non digiunare tutta la Quaresima, intendesi quel giorno di digiuno, dapoi Pasqua. Il che io nella espianatione della Cruciata, insieme con San Bonauentura affermai. Auerti secondo, che questa concessione, s'intende delli viandanti: perche gli viandanti à piedi, sono scusati dal digiuno, etiam della Chiesa, secondo il Vittoria. Et io non così assolutamente tengo; i viandanti essere dal digiuno liberati: ma solo questi, che fanno gran viaggio: & benche non faccino gran camino; Il viaggio pure del giorno del digiuno, è spatio di sei leghi. La onde, ancora à coloro, che vanno à piedi, quando il viaggio è breue, penso questo priuilegio contenere detta concessione. Disse il viaggio di quegli, che digiunano essere di sei leghe; secondo la regola ordinaria: perche tal può esse-

Rodor. to. 2. q. 100. art. 3.
Tre cose si notano.
Soto nel 4. de sent. dist. 19. q. 2. art. 1.

Victoria 2. 2. q. 149.

sere

sere la debolezza de i viandanti, che meno di questo viaggio li scusi: il che si rimette ad arbitrio d'huomo prattico, & di buona vita. Auuerti terzo, che se il giorno del viandante, è giorno di digiuno, astretto per voto: potrà il Frate mendicante, ò altro, che detto priuilegio gode, trasferire il digiuno: conciosiacosa, che in questa concessione di trasferirsi il digiuno, non sia dispensa: ma commutatione di giorno di digiuno in vn'altro, è la concessione assolutamente concede ad ogni viandante, & dobbiamo noi d'ogni digiuno indeterminatamente spiegarlo: perche il fauellare indefinitamente, è equiualente allo dire in vniuersale. Oltra acciò, essendo, che il Papa possa ciò commutarlo, non vi è cagione, perche douessimo così strettamente interpetrarlo, essendo, che spesso detto habbiamo; i priuilegij Apostolici à Religiosi concessi, douersi interpretare nella parte fauoreuole. Questo egli dice. Oue egli vuole, che vale questa concessione per i viandanti, che vanno à cauallo, & à quelli, che vanno à piedi, e poco camino: perche à piedi è di gran viaggio, non è obligato. Ma non determina se bisogna, che sia di necessità astretto d'andare, ò nò: credo, che con qualche necessità; benche non sia vrgente possa andare. Non mi dispiace questa sua opinione, auenga, che quella nostra sia più secura.

Come possono i Prelati dare licenza di mangiar etiamdio carne.

Eugenio 4.

38 Intorno parimente alli cibi di carne, oua, latticinij prohibiti à tempo di digiuno; Possono i Prelati, etiamdio li Guardiani, & in loro assenza loro Vicarij, per lo priuilegio di Eugenio Quarto, concesse a' Frati di San Geronimo, & à noi per communicatione di priuilegij, col conseglio del Medico, & senza quello, se non si può commodamente hauere, dare licenza sì à Frati, come ancora à terziarij, & famigliari de' luoghi nostri di mangiare carne, oua, & latticinij, & altre cose prohibite à tempo di digiuno nella Quaresima, & altri digiuni della Chiesa, senza licenza del Diocesano. Possono somigliantemente, senza conseglio del Medico dar licenza di non digiunare alli medesimi tempi. Et cotesta licenza, potrà altresì concedere alli stessi Superiori loro Confessori. Vedi il Sorbo. Il che s'intende, quando per l'euidente necessità: giudicano essi senza conseglio del Medico hauere cotale necessità, che gli scusi dal digiuno, come anco da cibi prohibiti in detto tempo.

Geronimo Sorbo, ver. Ieiun. §. 7.

Se il digiuno dell'Epifania possano i Prelati comandarlo.

Il digiuno poi della Epifania, è à libertà de' Frati, perciò non debbono i Superiori obligare loro sudditi, à digiunare tal Quaresima senza basteuole cagione. Ma il suddito è obligato egli à vbidire, se pur per alcuna cagione ragioneuole, & sufficiente, ò in pena della sua colpa dal Superiore gli vien pur imposto. Concio-

sia-

sia cosa, che molte cose sono, le quali li Superiori non possono generalmente, & vniuersalmente loro sudditi comandare; Come sono le libertà della Regola. Possono nondimeno per alcuna ragioneuole causa, ò per cagione della sua colpa: (come dice Gersone) & il Corduba. La onde potrebbe alle volte il Superiore per alcuna ragioneuole causa, cioè di peste, guerre, & si fatti comandare detto digiuno à tutti quegli, che possono farlo, molto più ad alcuni per altre cagioni particolari, & somiglianti. Similmente iui afferma il Corduba, che i Prelati non debbono prohibire loro sudditi, che vogliono digiunare, se non per legitima, & sufficiente cagione. Et tuttauolta, che la causa sarà sufficiente, e legitima à vietarsi, ò comandarsi, che digiuni; deue à loro giudicio starsi. Sarebbe parimente vitio di singolarità, non volere digiunare digiunando tutta la Communità, ouero fare astinenza di carne essa, non la facendo, & Hugone dice in questo luogo, che al digiunare dell'Epifania può vsarsi carne, ò sia vero digiuno, ò sola astinenza. Perche nelle cose, che non sono obligatorie, nella cosa buona può dispreggiarsi.

Gerso. 2. par. della Sôma. Cord. oue sopra, q. 2. Cord. oue sopra. Hug. oue sopra.

SEGVE IL TERZO Precetto di non caualcare.

Et non debbano caualcare se per manifesta necessità, ò infermità non siano astretti.

CHE NON SI PVO CAVALCARE SENZA dispensa, nè senza causa legitima, & come molti trasgredisscono questo precetto. Art. VI.

39 *VOlle il nostro Padre San Francesco, à perfetta imitation di Christo, il quale per sua grande humiltà, & nostro copiosomerito non volse mai caualcare, se non vna volta, quando entrò in Gierusalemme per adempire la Profetia di Zaccaria Profeta, che i Frati suoi ancora non caualcassero, se non, quando fossero costretti, ò per manifesta necessità, ò per infermità, & questo è obligatorio, come dichiarò Clemente Quinto. Oue è da notarsi, che per caualcare (secondo li quattro Maestri, San Bonauentura in questo luogo, la Serena Conscienza, &*

Zaccaria Profeta, c. 9. Che cosa sia il caualcare. Clem. V. oue sopra. Li 4. Maestri S. Bona. oue sopra, c. 3. La Sere. Con sc. q. 45.

Li Statuti generali.

& Costitutione generale, & altri) s'intende communemente l'vso d'ogni animale in recar gli huomini da luogo, à luogo. Perciò, che quantunque questa parola caualcare; propriamente significhi vsare caualli per portar da vn luogo ad vn'altro; tuttauia l'vso commune è, che comprenda il caualcare muli, & qual si voglia altro animale, che si fosse, & sotto questa parola, dicono i predetti Dottori, che si comprenda l'andare in Cocchio, Carrozza, Carro, ò in qual si voglia altra cosa, che si fosse portata, ò tirata da gli animali; Et però non si può andare per strada in tutti i modi predetti, senza manifesta necessità. Et il Frate astretto per Obedienza, ouero per graue sua necessità corporale, ò spirituale, può senza dispensa caualcare.

Chi può dispensare di caualcare.

40 Ma tuttauolta, che l'infermità non è tale, che euidentemente, se possa conoscere se possa andare à piedi il Frate, ò nò deue starsi al giudicio del suo Prelato fatta la vera relatione, & egli conoscendo hauer vera, & sufficiente necessità potrà dispensare. Il che s'intende per tutti i Frati Minori indifferentemente.

Ma i Superiori de' Padri nostri Osseruanti, alli deboli, & infermi per lo priuilegio di Pio Secondo, possono dispensargli: benche la necessità di caualcare non fosse totalmente sufficiente. Il che non possono i Prelati di Padri Cappuccini, ne i Riformati nostri, i quali non lo godono.

Tra i Superiori, che possono dispensare s'inchiudano etiamdio i Guardiani: conciosiacosa, che è in detto priuilegio, & ne i statuti del nostro Ordine così egli è espresso, & sotto questo nome d'infermità, si comprendono medesimamente li vecchi, & quegli, che (come dice Francesco Ouando, sono di sì debile naturale complessione, che non possono caminare, & di tal vecchiezza, & debolezza parimente, ch'almeno per l'esperienza, & à giudicio di Prelati nõ possono da vero andare à piedi. Percioche è necessario, che il bisogno sia vero fatta la proua medesimamente: perche molti sono, che gli par, che non possano caminare, ma forzandosene girano molto bene. Molti inuero dico: hauer veduto, che tra la famiglia sempre mai sono andati à cauallo, & forsi gli pareua, che non potessero gire à piedi, dopò venuti alla Riforma per molti anni hanno caminato assai bene, & non pochi miglia il giorno tuttauia à piedi. Perciò, che molte cose possiamo; ma dal Demonio, ò dalla sensualità, ò dal mal vso ingannati, ci par non potere, & fassi contro la Regola. Però dico, che si faccia la proua primieramente, & delli vecchi ve ne sono molti di sì buona complessione, che caminano meglio di gioueni.

Fran. Ouan. oue sopra propos. 13.

Altri sono parimente, che per non essere auezzi à caminare gli

par

par, che non possano andare a piedi, ma aprouandosi vn poco andarano, a piedi assai meglio de gli altri. Deue dunque ogn'uno di costoro, che per cagione di vecchiezza, ò natural debolezza vuole vsar caualcatura, far prima l'esperienza, e si da vero non possono, potranno caualcare, quando sarà necessario andar altroue.

41 L'altra cagione, che iscusa l'vsar caualcature, è la manifesta necessità. La onde dicono gli espositori della regola, che iui aggiunge San Francesco l'infirmità, affin che non si persuadessero i frati, che a gli ammalati non gli fosse mistierio di caminare, ma che potessero guarirsi là oue si trouano. Disse ancora, per manifesta necessità per dimostrarci, che non solamente per esser astretti dell'infermità, o vecchiaia, o debolezza naturale, o non naturale possono i frati caualcare: ma etiamdio i gioueni & gagliardi per diuersi occurrenti bisogni, pur che siano manifesti potranno caualcare.

In quanti modi è la necessità di caualcare.

41 QVesta necessità, fuora di quella dell' infermità, li Dottori in tre la distinguono, cioè ò per rispetto della strada, o per cagione de' negotij da spedirsi, o per causa della persona. Per cagione della strada, quando è si longa, che non può farsi a piedi, ouero tanto noiosa, o piena di giacci, o di acque, o fanghi, che non si può andare senza pericolo d'infermarsi non caualcando, o si montuosa, o sassosa, che non si può fornire da vero. Per cagione del negotio; perche fa mestiero alla citatione, ò chiamata di qualunque nostro superiore si sia, o per trouarsi al Capitolo Generale, o Prouinciale, o per qualunque altra somigliante facenda da spedirsi giustamente, o debitamente, bisogna arriuare a tempo, & luogo determinato & opportuno: & se non caualca è impossibile potersi trouare là, in quel tempo. Nota, che dissi giustamente, & debitamente bisogna, conciosiacosa, che s'è per vna faccenda, la quale non è giusta & debita al frate spedirla, non è scusato se caualca, come meglio di sotto si dirrà.

Terzo per causa della persona, quando e debile, & il camino non è così breue, & è cosa euidente, che stante la sua debil natura per la longhezza del viaggio, ò caldezza del tempo, o frigidità del luogo, o tempo s'infermerà grauemente à giuditio de' Superiori se non vsa caualcatura.

R Chi

Chi non può caualcare stante la necessità, & infirmità.

Fran. Ouar. pro. 13. Cor. oue sopra. q. 3.

42 *E T è d'auuertire molto bene, che (come dice Francesco Ouando) nella detta propositione 13. & il Cordoba in più luoghi nell'espositione della Regola, & specialmente nella terza questione di questo capitolo. Hane la sua larghezza, & sarà più, & meno questa triplice necessità, & quella della infermità parimente; & mentre che non si esse di tutta questa larghezza non si pecca, ne anco venialmente caualcando: dentro la qual larghezza come dice l'istesso Ouando s'intende l'andare, à cauallo delli conualescenti per ricreatione, tal che probabilmente gli è assai giouenole alla sua sanità. così anco per alcuni negotij di pietà de' Prelati della Religione per pace, & utilità dei beni communi di alcuna vniuersità Città, ò terra: per necessità medesimamente graue corporale & spirituale di suoi padri, & madri, & altri stretti parenti di suoi cari amici, li quali non possono spedirgli altre persone, così parimente per predicare, quando non potrà altro satisfare, o almeno non farà tal frutto spirituale in tempo della predica non predicando il frate minore al tempo necessario di caualcare: ma tuttauolta, che non vi mancarà altro predicatore, che possa così bene, & vtilmente satisfare, come il frate minore non è escusato se va à cauallo, questo iui egli dice.*

Franc. Ouan. oue sopr.

Ma è per ciò da auuertire, che non perche il frate è vecchio assai, ò debile di natura, ò infermo, & non può gir à piedi, ne per la longhezza grande di strada, ò tẽpo scommodo di caminare, ò viaggio pessimo d'andare, o uero prestezza di finire la faccenda, potrà il frate minore senza peccato mortale vsar caualcatura. Perche oltra l'infermità, e manifesta necessità triplice predetta, ui è di mistiero, che sia astretto ancora, o per vbidienza de' Superiori ò altra legitima cagione, che lo scusi: l'vbedienza cioè che il Prelato lo mandi a star di famiglia a tal luogho, ò à predicare ò per qualunque altra cagione.

Come tra la necessità è necessaria anco l'vbidienza di superiori.

Per quali cause non possono Caualcare.

43 *M A acciò, che incolpabilmente lo mandi il Prelato, o lo muti da vn luogo ad vn'altro: vi bisogna pure alcuna necessità, ò ragioneuol causa, per ciò che non può a suo gusto, & a capriccio mutarlo, o mandarlo altroue senza causa alcuna giusta, & ragioneuo-*

gioueuole, ne mandarlo a predicare, & farlo caualcare, (come poco sopra si è detto) sarà pur scusato il suddito per l'vbedienza: ma il suo superiore peccherà. L'altra è, la causa legitima, che scusi da giudicarsi dal Superiore, che sia tale, dico da giudicarsi dal Superiore, acciò che il frate per l'affetto disordinato non s'inganni. Laonde Pietro Giouanni nella Serena conscienza, il Speculo, & il Cordoba Dicono, che nõ habbiamo niuna cagione legitima di andar a cauallo per qualunque affare non ben conueniẽte allo stato nostro, ma più tosto fugir si dee, & l'espositione de Santi Padri, & il Cordoba Dicono, che noi douemo schifare le cause, per le quali non possiamo caualcare: come sono i discorsi vani non necessarij, & litigij causidici: gl'vffici, ò gouerni, parimente del Custodiato, Guardianato, Prouincialato, & altri, cioè, che vadano discreti al Capitolo generale, o Prouinciale, non potendo, o non volendo andarui a piedi in spedire, & fare detti vfficij: quando ve ne sono altri vgualmente simili, Così ancora dice iui il Cordoba, che tutti gli elettori, o operatori, ò cooperatori alle elettioni de detti vfficij deueno esser auuertiti, & ammoniti non elegere quelli, che non vogliono, o non possono questi vfficij & gouerni fargli, & esercitargli senza caualcare.

Pietro Gio. oue sopra la Serena con. q.45.
Specu. lib. 2. fol. 15.
Cord. oue sopra q. 3.
L'espos. di S. Padri ca. 3.
Cord. oue sopra q 3.
Cord. oue sop 2.

44 Et i Ministri Generali, & Prouinciali di costoro debbono etiamdio esser accorti: non solamente, non gli elegere, ne fauorirgli, ne aiutargli di esser eletti, & impetrargli: ma rimuouergli ancora dall'vfficio, quando li trouano: hauendo altri così boni, & atti come questi, fauoriscono alle cose predette tutto quello che dicono. I quattro Maestri, e San Bonauentura oue si tratta delli calzamenti, questo dice il Cordoba. Oue appare, che ogni volta, che quei che non possono caminare per infirmità o per altra necessità non costretti per l'vbedienza ne per altra legitima causa, trasgrediscono la Regola caualcando. Così medesimamente iui dice il Cordoba che peccano ancora quelli frati, che potendo andare a piedi pian, piano vanno tanto presto, che poi straccano tanto, che bisogna prender la caualcatura. Ma oue dice, che deuono i Prelati torre l'vffic io a quegli che non vogliono, o non possono andare a piedi, s'intende quãdo si può fare senza scandalo, o almeno alla Congregatione, o Capitolo rimuouergli da detti vfficij, & gouerni.

Li 4. Maestri, e S. Bona. oue sopra c. 2.
Cord. oue sopra.
Cord. oue sopra.

45 Dice parimente iui il Cordoba per più chiarezza di tale elettione, & vfficij, che deono notarsi le cose predette tanto più quanto meno s'auerte quasi da tutti in tal'elettione, & in dare tali vfficij, et gouerni, conciosia cosa, che l'ignoranza, ouero colpeuole inaduertenza intorno i precetti della Regola, come sono questi non iscusa. Per-

ciò che mentre non vi è legitimo, & incolpeuole bisogno, o ragioneuole cagione, che induce di vero l'incolpeuole necessità, non scusa dal peccato, ne l'inaduertenza, ne meno l'ignoranza; la trasgressione di questo precetto per cagione di detti vfficij, & gouerni: come si è detto. Anzi mentre è, in nostra potestà tor via lo colpeuole bisogno, o causa non ragioneuole, che c'induce a tal necessità di caualcare, sempre mai il frate minore è in attuale, o virtuale trasgressione della regola, se non si lieua efficacemente, come si può commodamente, la non scusante necessità, per hauer riceuuto tali vfficij, & gouerni: potendo altri vgualmente ben' esercitargli, come appare nelle cose predette, per i detti de i sopranominati Dottori. Conciosiacosa, che se ne sta tuttauia in tutto quel tempo, in libera potestà colpeuole della volontà contro questo precetto, questo egli iui dice. Ma Francesco Ouando termina questa opinione intorno l'elettione di ministri generali, & Prouinciali i quali non possono caualcare, dicendo che a quel tempo, poteuano i Prelati senza molto discorso loro Regere, & gouernare con li statuti. Ma a nostri tempi perche i Frati sono assai: bisogna di continuo visitare, & scriuere non poche carte, processi, & portar seco più scritture: le quali non se possono recare su le spalle, & per la grande esperienza, & scienza e necessario esser vecchio, & però non possono andare a piedi, ne anco alle volte i cõpagni, haueran possanza sempre mai seruirgli caminando a piedi, & quantunque i giouani, essendo più robusti potessero non caualcare, tuttauolta non hanno tanta scienza, ne tanta esperienza quanta i vecchi, quali ci bisogna a nostri tempi.

Fran. Ouan. oue sop. pro po. 13.

Come e quando i Prelati possono per le visite caualcare.

46 *Dico dunque al proposito, che oue le Prouincie sono picciole i frati, & i luoghi non sono molti, & corrigibili, & ben morigerati potrebbono i Prouinciali andare a piedi: come fanno a nostri tempi i Prouinciali de' Padri Cappuccini, & Custodi de' nostri Riformati ma il Prouinciale dell'osseruanti nostri per le ragioni assegnati da Ouando sono scusati nell'usar caualcature, & in alcune Prouincie, etiam i loro cõpagni, & molto più i ministri, & commissarij Generali, & suoi compagni, così ancora i Commissari Prouinciali da essi destinati. Ma dice il medesimo Ouando in detto luogo, che dalle parole di S. Bona. si caua, che S. Fran. in questo precetto nõ solo hebbe mira al caualcare, ma ancora alla põpa, & ornato del caualcare. Però q̃lli che nõ possono andar à piedi deueno contentarsi di animali humili; & vili non con freni, ne staffe, ne sella ornati, ma*

Franc. Ouã. oue sopra.

in quella maniera, che i poueri, & persone basse sogliono usare le caualcature. Onde con tal uso si trasgredisce questo precetto più, & meno grauemente, secondo, che più, & meno si eccede in tai guarnimenti, & ornamenti di caualcare: auenga, che fosse scusato il frate di caualcare. Questo iui dice Ouando. Dalle cose predette del Cordoba, Ouando & altri Dottori, si caua, che non solamente peccano quei, che senza legitima necessità caualcano, non potendo caminare: ma i Prelati, elettori, & fautori ancora dei Prelati, Discreti, & Predicatori, che sono cagione di fargli caualcare per tali vfficij di Prelatura, Predicatione, & altri; Quando al tri così bene come essi possono satisfare senza caualcare, & che l'ignoranza, & inauertenza, che sono causa di caualcare senza vera necessità tai Prelati, Discreti, & Predicatori non gli scusa ma à chi più, a chi meno.

ESPOSITIONE
SOPRA IL QVARTO CAPO.
PRECETTO PRIMO.

Comando fermamente à tutti i Frati, che in niun modo riceuano danari, o pecunia per se, o per interposta persona.

Che cosa siano danari, pecunia, & che sia riceuere per se, & per interposta persona, & che dimandargli, procurargli, contrattargli, & toccargli. Art. I.

1 *ORdina i suoi Frati S. Francesco in questo quarto capo intorno l'altissima Pouertà da loro promessa, con due precetti molto eminenti. Il primiero è intorno l'uso, & proprietà de danari, e pecunia: ma primariamente ci pare spediente dichiarare alcune parole di questo precetto: cioè che cosa siano danari, & pecunia; & che cosa sia riceuere alcuna cosa, per se, & per interposta persona: è che cosa sia dimandar, riceuere, e procurar pecunia ò danari, & contrattargli, e toccargli. Dico donque (come accenna il Corduba) che anticamente diceuansi danari, o danaro propriamente, una sorte di moneta, che valeua diece monete piccioline, che alcuni chiamano bagattini, ò come si dicessimo dieci soldi, o baiocchi, o grani, & somigliāti, ma hoggi dì generalmente, ogni sorte di moneta è detta danari.*

Cord. oue so pra c. 4. q. 1.

Pecunia communemente, è ogni cosa appretiabile: ma a mente della regola è ciascuna cosa, che si riceue con animo di vendersi, o cambiarsi in altra cosa mediante il prezo stimabile espresse, o tacitamente fatto, & però riceuere lana, agnelli & qualunque altra cosa per vendersi, o darsi in prezzo, o in pagamento, o in cambio di altra cosa, è pecunia secondo la regola. La stima del prezo alle volte è

te è espressa, cioè, quando si giudica in mente, quanto vale questa, & quell'altra cosa: & con la voce si esprime il prezzo, & valore de quella secondo, che più, o meno à giuditio de gli huomini si stima douer valere. Alle volte è solo in mente, quando l'homo stima quanto vale l'una, & l'altra cosa, che debbiano cambiarsi, ma non l'esprime con la bocca: Da qui nasce, che la commutatione delle cose da cãbiarsi: alle volte si fa con stima vocale, alle volte con la mentale, e rarissime volte senza l'una, o l'altra: E però pigliar lana per cambiarla in altra lana, ò agnelli in capretti, & si fatti, sarebbe pecunia; ben che si muti nella medesima specie. Da qui anco ne seguita, che se si riceuono armi, vestimenti, & somiglianti per tenersi in casa non sarebbe pecunia, ma vitio di superfluità, & sarebbe medesimamente mortale peccato, quando l'eccesso fosse notabile. Riceuersi oltre acciò, alcuna cosa solo per darsi: non sarebbe ancor pecunia: ma vitio di proprietà, & mortal pecato per la notabile quantità. Oltra acciò, riceuersi alcuna cosa senza nulla stima, ne vocale, ne mentale, ma solamente si dicesse dammi questo, & tu ti piglia questo altro, senza far niuna consideratione del valore loro (il che forse mai sarà) non sarà propriamente pecunia, ma sarebbe atto di proprietà, & à noi atto illecito.

Che cosa sia Dimandare e ricorrere alla pecunia.

2 *Dimandare pecunia propriamente, secondo il Cordu. (nella questione 2. del quarto capo) è dimandar danari, o altra cosa vendibile affinche per se stesso con sua propria mano, ò per le mani d'altrui la venda, doni, presti, ò cangi, o per altra maniera distraherla. Ricorrere alla pecunia finalmente, e procurare di esser rileuati dalle nostre necessità, mediante la pecunia, o andare all'amico spirituale, che tiene & conserua li danari per rileuarci dalle nostre necessità mediante i danari, Dimodo, che si richiede prima, che espresse o tacitamente adimandi con animo, che dia danari, o compri, o paghi, o li proueda di detta necessità mediante i danari; Secondo si ricerca, che a cui ricorre per la prouisione di detta necessità sia propriamente spirituale amico La onde p mãcamento del primo, chi va a Pietro per hauer da lui le sue necessi[illegible] per prouederlo di quelle non mediante la pecunia; benche sapesse, che comprarà la cosa, che adimanda; non per questo ricorre à pecunia, e però dimandare pane, vino, & simili necessità non con animo, che le compri auuenga, che si persuada, che le comprarà, non per ciò ricorre à pecunia. Dalla seconda conditione, ne segue, che quando il Frate, che procura la ne-*

Cord. oue sopra q. 2.

cessità intende esser prouisto di pane, ò de altre necessità con li danari, alhora tanto chi da i danari, o compra quanto anco chi gli riceue per comprare, o prouedere dette necessità, sono propriamente spirituali amici secondo la regola. Ma colui da cui si procura semplicemente le necessità non con animo, che sia mediante la pecunia non è propriamente spirituale amico, ma benefattore.

Che cosa sia il toccamento naturale e politico.

3 *IL toccamento della pecunia, vno è naturale cioè, per modo di diuotione, o di medicina, o per qualunque altra cagione: come si toccano l'altre cose. E politico, & ciuile, l'altra quando i danari si tenessero, o pigliassero come dinari: cioè come prezzo, per commutare, o distrahere alcuna cosa da comprarsi, ò da vendersi, ò uero come sogliono toccarsi i danari: cioè come prezza di cose vendibili. così parimente contrattatione, e ricettione di danari, vna è naturale: e l'altra è politica all'istesso modo, che si è detto del toccare. Portare i danari è, per se stesso, o per vn'altro huomo, ò animale, che mena seco per portarli: o sia suo, o siano de altri in qualunque altra maniera, che egli sia: Ma trasportarla; vn modo è come ho detto disopra: l'altro è mandarla per vn'altro. Questo dice il Cordoba oue sopra. Dalle predette cose à mente sua, e suoi seguaci, che tiene, o piglia danari in sua cella, o in qualumque altra guisa, ò luogho, che fosse per conseruarsi, ouero per restituirsi à chi si deue. Tiene, & riceue danari politicamente: cioè non come oro semplicemente, argento, ò metallo, ma come danari, & per vso di quelli ai quali li restituisce, ò conserua. Ne segue oltra ciò, che chi porta danari d'altrui di vna Città ad vn'altra per esser fidele persona, ò per passargli da un luogo pericoloso di ladri, o per non esser trouati dalla Corte, e perdersi, & simili; egli è portar pecunia contro il precetto della regola, perche la porta per se stesso, o per il suo animale, che seco conduce: non come sua, ma come de gli altri: perche dice o sia sua, o di gli altri, secondo il Cordoba.*

Cor. oue sopra q. 3.

Che cosa sia riceuere peccunia per se.

4 *RIceuere pecunia per se stesso, è riceuerla con la sua propria persona per conuertirsi in alcuni vsi per sua autorità: o nò, ò per se stesso, ò per altri, o per suo vso, o de gli suoi amici. Questa è*

sta è la diffinitione di questa parola riceuere per se. Dalle predette cose segue, che come i Frati fanno contra il precetto della Regola pigliando, o riceuendo danari con la loro propria persona: per conuertirsi, si per auttorità loro, come anco per auttorità de gli altri: in vsi di detti Frati, ouero in vsi di chi si voglia, che non è Frate minore secondo le dichiarationi di queste subdiuisioni. Cosi è contro questo precetto medesimamente, riceuere danari per conuertirsi da gli altri, che non sono Frati minori: in vso d'altri Frati, o Religiosi, o Secolari per propria auttorità loro: o uero per conuertirsi per loro auttorità, & non de Frati Minori; in vsi de gli altri cui lor piace. Seguita da qui, che parimente il Frate minore riceuendo in sua cella, o in sacristia, o altroue danari: per conseruargli, ò portargli l'istesso Frate altroue a gli amici, o parenti, o diuoti suoi, o per passargli per luoghi pericolosi di ladri, o per restituirgli, o spenderli per auttorità del Datore, & simili: le riceuono (secondo il Cordoba) contra la Regola, e la trasgediscono, Perche tutti questi li riceueno à modo pecuniario, come danari da spendersi, e non come oro, & argento semplicemente conciosia cosa che se li riceuono solo per conseruargli, li conseruano acciache altri per loro auttorità, & non del Frate, che li conserua, li conuertano in suoi vsi, come meglio gli piace, così anco chi li riceue, per passargli da luoghi pericolosi di ladri, ò altri per non si perdere. Così medesimamente, quegli, che li riceuono per restituirgli, o rendergli, & si fatti, per il che tutti quegli, che dicono, che le predette cose, o alcune di queste possono farsi, & che non siano contra il precetto della regola, di lor proprio capriccio, lo dicono, & non a mente del Corduba, se non, quando volesse alcun dire, che la diffinitione del riceuere, per se da lui disopra accennata sia falsa. I quattro Maestri, & ponendo questa parola, per se, l'espongono per suo vso, cioè per vso de Frati. Ma il Corduba l'espone, e dichiara questa loro espositione, a questa guisa. Riceuere la pecunia a suoi vsi, o come sua esponendo questo riceuere per se a mente di detti quattro Maestri secondo la sua spositione disopra recitata.

Nota.

Li 4. Maestri oue sopra capo 4.

Cor. oue sopra q. 3.

Che cosa sia riceuerla per interpostta persona.

6 RIceuere parimente per interposta persona, è di sua propria auttorità instituita alcuna persona, acciò che quella per se stessa,

se stessa, o per altro proueda alle sue necessità, ò che gli suoi amici, o di qualunque altra persona. Oue notasi, che qualsiuoglia persona s'instituisca a nome, o per auttorità de' Frati per accettar pecunia, o sia Sindico ò famigliare, o qualunque altra persona, sempre e detta persona interposta de' Frati, & i Frati all'incontro son detti riceuere pecunia per interposta persona, quando tale persona è da Frati sustituita a riceuere la pecunia deputata per la lor necessità, ò uero quando à cenno, & uolunta loro la pecunia deputata per la necessità de' Frati, si muta, consuma spende, trasporta, è data, ò mandata, & simili: senza hauer la uoluntà, & auttorità del datore, come dichiara Nicolò, & Clemente, Da quì appare, che cosa sia contrattare pecunia per se, o per interposta persona politicamente, percioche contrattare pecunia si prende un poco più largamente, e più generalmente, che riceuerla, o pigliarla: di maniera, chi inchiude non solo il pigliarla: ma anco ogni atto per propria auttorità fatto intorno la pecunia, per se, o per altro, pigliandola, mutandola, spendendola, & finalmente trasmutandola à sua voglia senza licenza, ne espressa, ne dal dante probabilmente interpretata, & all'incontro il prender della pecunia in questo luogo secondo il precetto della regola; si piglia largamente: come suole pigliarsi per lo nostro commune fauellare: di maniera, chi inchiude tutto ciò, che il contrattare politico comprende. La onde quì pigliare, & contrattar danari sono una istessa cosa, e tutto quello che significa luno (come dicono communemente gli isspositori, & Dottori della regola, & dichiaratione di Sommi Pontefici) l'altro medesimamente accenna.

Nic. 3. e Clemen. 5. oue sopra.

7 Da quì nasce, che prender per se i danari, è riceuergli in sua propria persona, per conuertirli in suo uso, o de gli altri: come se suoi fussero, e per propria auttorità, & a sua voglia, cioè senza debita, & ragioneuole licenza, ouero auttorità del dante, per se stesso & in sua propria persona: quelli riceuere, & maneggiare, mandare, mutare, spendere. Per interposta persona & poi per sua auttorità qualsiuoglia altra persona Sustituire per riceuere distribuire, & in usi suoi, o de altri: come se suoi fussero conuertirgli. O altrimente dirò, che riceuere per se è, quando i danari, & pecunia come si voglia depositata, à gusto, & voglia de' Frati, si muta, si consuma, donasi, trasportasi, trasmuta, & somiglianti: non hauuta la debita, & ragioneuole licenza del dante. Riceuisi poi per interposta persona, quando il

procu-

procuratore, ò famigliare, ò qual si voglia altra persona piglia, tiene, spende, muta, trasmuta, trasmette, dona, & consuma i danari, à nome, & per auttorità de' Frati non hauuta la debita, & ragioneuole volontà del dante. Et però mentre il procuratore di Martino Quarto, si ancora di Martino Quinto: à richiesta di quei Frati, che possono vsare questi Sindici: fa l'attioni predette, come Sindico del Papa: non e interposta persona, & i nostri Padri Cismontani Osseruanti sempre in questa guisa sono stati. Ma gli Oltramontani poscia, che ne i Generali Capitoli accettorno il Sindico di Martino Quinto, come tiene il Corduba, contro lo Speculatore: co' quali dice Francesco Ouando (modernamente nel fine del trattato de proprietate,) che detti Oltramontani non possano vsare detto Sindico di Martino Quinto. Il Sindico (come si è detto altroue) è colui, che i nostri Prelati hanno auttorità dal Papa di nominarlo, & per vna certa maniera instituirlo.

Cord. oue so pra, c 4. q. 16 Fran. Ouan. nel tratt. del la proprietà nel fine.

Che cosa sia Sindico.

CHE COSA POSSANO, ET NON POSSANO fare in virtù de' priuilegi di Martino V. & Leone X. i nostri Osseruanti. Art. II.

8 DEl Sindico di Martino Quinto, se ne è fauellato à pieno nella prima consideratione di questa prima parte nello stesso priuilegio, però è souerchio qui di nuouo parlarne. Per il che in virtù di questo priuilegio di Martino, & specialmente delle sue Costitutioni intorno i danari: possono i Frati primieramente con buona conscienza à tutti quegli, che hanno volontà di dare danari, ò siano per cagione di Messe, ò di sepultura di morti, ò di qualunque ossequij, ò di confessione, ò predicatione, ò per voto, ò per semplice limosina, ò per via di Legati, ò per qualunque altra cagione, che si sia: ordinare, che li portino al procuratore, ò per se stessi gli donino, ò per mano d'altri. Ma non vuole la medesima costitutione, che in modo alcuno i medesimi Frati li piglino; ma per non macchiarsi con verun peccato i Frati, vi è mestiero di due cose in questa attione. La prima è, che la volontà del Frate non sia mandargli al procuratore, come sindico del monastero ò delli Frati, o della religione, ma come a Sindico della sede Apostolica o del Papa per vtilità pur del luogho, o Frati. l'altra, che non li mandi, come danari

Sopra parte prima, n. 15. & 16.

Che gli Osseruanti nostri in virtù di questo priuilegio possano tre cose fare.

Per mandar i frati i danari al Sindico due cose bisognano.

nari de' frati, o del luogho: ma della Romana Chiesa per utilità tuttauia e necessità dei frati. Conciosia cosa, che mandandogli, si come a procuratore propriamente del luogo, & non della Chiesa almeno appresso di Dio riceuerà danari per interposita persona il frate minore. Et mancando nel secondo, sarà almeno proprietario mentale: & mandategli semplicemente, altresi: come è stato dal Papa concesso, o almeno come è solito nella Religione: non vi è pericolo d'intopparene all'una, ne all'altra colpa.

Che nõ possano ordinar a nessuno a cercar danari.

9 Ma non potranno ordinare à persona, ò à diuoto veruno di far cerca di danari per le fiere, esserciti, strade, o altroue: e portargli a detto Procuratore; come possono farlo di cercare cosa da vendersi: per che, ne questo priuilegio di Martino, ne altro l'esprime questo, come della pecunia egli è espresso, per ciò che delle cose vendibili nel priuilegio di Leone decimo chiaramente se ne parla. Possono secondo, ogni cosa a frati donata, & offerta, o lasciata in testamento, o stabile, o mobile ella sia, consignarla, o farla dare a detto Procuratore, & questo per lo priuilegio di Martino quarto, & quinto. Possono terzo, medesimamente cercare, & far cercare grano, mosto, oglio, lana, & altre cose vendibili: con animo di darle al medesimo Procuratore per venderli, & farne danari, & in effetto dargli, & fargli dare per vendersi, & questo in virtù del Priuilegio di Leone decimo; il quale comincia. Exponi nobis. Vltimamente, possono ordinare a qualunque persona, che cerchi detto grano, mosto, & altre cose vendibili, e consegni, & faccia consegnare al medesimo Procuratore: perche si possono tutto ciò in propria persona farlo, molto piu, per altrui, & questo in virtù ancora, dello stesso Priuilegio di Leone. Ma debbe qui ben'auuertirsi, che quantunque sia a i nostri osseruanti conueniente, & specialmente a Cismontani: in virtù di detto Priuilegio di Martino per mezo del nomato Sindoco riceuere, o uero accettare danari, è cose vendibili: nondimeno quanto alle vendibili; non possono accettare, ne far dal Sindico riceuere ogni cosa indifferentemente, ma solo quello, che è lecito a frati, & all'ordine vsarlo. Perche le cose d'accettarsi per lo priuilegio di Martino quarto, & quinto; sono solo quelle, che la Romana Chiesa le riceue à Dominio (come in detto Priuilegio chiaramente si vede) la quale, la proprietà, & Dominio di quelle cose, che è lecito à frati, & all'ordine vsare solo prende, come dichiarò Gregorio nono, Innocentio quarto, Nicolò terzo, & altri Pontefici.

Che non si possano accettare p vẽdersi se non le cose lecite a frati & all'ordine ad vsarle.

10 Non possono però, quanto al secondo modo riceuere, ò procurare

curare senza proprietà cosa veruna non lecita, ne all'ordine, ne à Frati ad vsarla, benche si desse al Procuratore per alienarli. Quanto poi alle cose, che posson per se stessi, o per altri procurargli, per lo priuilegio di Leone decimo, è già più manifesto: perciò che dice iui il Pontefice: tutto quello, che gli sopranauanza non in tanta quantità. Oue assai manifesto appare, che solo di quelle cose fauella, che sogliono cercare, per le loro necessità li Frati, è sono tali, che si possan nella propria specie vsare, o commutarle in altre cose al vitto necessarie: come in detto priuilegio è manifesto, per il che non posson cercare, ne far cercare per darsi à detto Procuratore per vendersi, se non le cose predette per lo vitto. Ma procurandosi mosto, o qualunque altra cosa delle predette per fabriche, ò per lo diuino culto; cioè vasi, & paramenti Ecclesiastici per vestimenti (se non fosse grano) è simili, per vendersi mediante il Procuratore riceuono pecunia, & sono altresi proprietarij. Ma intorno a quello toccò del grano, e dei vestimenti, e d'auuertirsi che Pio secondo, ad istanza del Padre frat' Angelo da Bolsena Vicario Generale, concesse, che i Prelati possano riceuere grano, & quello anco cercare, doue non è altramaniera di vestire i Frati, dichiarando questo non esser contro la Regola. Dico adunque, che in virtù di questa concessione, conforme al detto priuilegio di Leone decimo, possano i Frati cercare, e far cercare grano, & questo solo come hò detto, quanto à i vestimenti, quando non si posson' altrimente vestire. Percioche per cagione de' vestimenti non possono altra cosa procurare, ne far' cercare i Frati, se non grano, quantunque il Viadana par che dica, che questo anco possa farsi per li priuilegi d'Innocenzo, & Nicolo quarto, & quinto.

Nel' Comp. ti.cõmu. §.3

Per lo priui. d Pio II. si può cercare gran) per li vestim:nti e in che modo

Gierim. Viadana nella Serena. coc. q. 9.

11 Ma questi non parlano in detti priuilegi dì cose procurate, nè da Frati, ne de gli altri, per darli a Procuratori per vendersi: mà solo delle cose datte offerte, concesse, ouero in testamento lasciate, non di cose da frati perse, o per gli altri mendicate, & io Concedo, che non solamente il grano, mà qualsinoglia altra cosa vendibile ancora lecita all'ordine, & al Frate vsarsi nella propria specie data, concessa, ouero offerta, ò lasciata in testamento: possano i Frati riceuerla, darla, o farla dare a detto Procuratore, per venderla: non solo per il vitto, & vestito dei Frati, ma per libri fabriche, vasi, & paramenti Ecclesiastici ancora, & per ogni altra necessità

Non se puo mẽdicare, ne farsi mendicare per far si vendere dal Sindico, se non per le necessità del vitto.

sità che sia. Il che non è così delle cose mendicate, ò fatte mendicare da frati per esser' consegnate ad essi Procuratori per vendersi: perche questo solo può farsi per detto priuilegio di Leone decimo: oue dice. Possint fratres recipere triticum, ac alias res superabundantes, scilicet, quibus in propria specie fratres non habent necesse vti, sed non in tanta quantitate, vt pro vino, carnibus, & alijs rebus vittui necessarijs per Sindicum Romanæ Ecclesiæ, eisdem fratribus datum Commutetur, & permutetur seu, vt triticum, & alia eiusmodi vendantur, & ex pecunia inde proueniente vinum, & carnes, & aliæ res necessariæ emantur. *Oue espressamente afferma, che le cose soprabondanti procurate sieno dal Sindico Commutate in cose necessarie al vito.*

Et quando doppo siegue medesimamente, ouero, che il grano, & altre somiglianti cose si vendano, & delli danari se ne comprano vino, carne, & altre cose necessarie. Per questa parola cose necessarie, non si dee intendere di qualunque necessità si sia. Ma solo di quella, che di sopra accennò; cioè de altre cose necessarie al vitto. Percioche le parole seguenti sono dechiaratorie delle precedenti, & di sopra spiegatamente disse delle cose necessarie al vitto, percioche quelle parole, cioè altre cose necessarie. debbono intendersi al vitto. E se hauesse inteso de ogni necessità indifferentamente; non harebbe detto determinatamente in altre cose necessarie al vitto, Ma in altre cose necessarie assolutamente, & indeterminatamente.

Che non si possano tai cose cercare, ne fare cercare se non per le necessità passate presenti, & Imminenti del vitto.

12 D*Ebbe parimente notarsi, intorno alle concesse cose in detti due priuilegi di Martino, & Leone, che i Frati non possano accettare detti danari, ne le sopradette cose vendibili per mano del Procuratore secondo il priuilegio di Martino, ne tan poco possano cercare, ne fare cercare le cose predette mendicando; conforme al priuilegio di Leone decimo, se non per le necessità vere passate, presenti, o imminenti, & non per le necessità de auuenire, incerte, ò indeterminate il conferma Rodorico. E* però

Rod. tom. 3. q. 35. ar. vlt.

però più grauemente si peccherebbe, quando queste cose si cercassero, o procurare si facessero per spenderle in superfluità di fabriche, de vasi, & paramenti Ecclesiastici, o di qualunque altra superfluità, che si sia. Et molto più per spendersi, o farsene presenti, & doni in cose illecite, & non pertinenti a Religiosi. La onde crederei, che quando queste cose accettate in virtù delli priuilegi di Martino quarto, & quinto, ò procurate secondo il priuilegio di Leone decimo con fine solo, o almeno principale fossero, di fare spendere i danari, ouero il prezzo delle cose vendute in cose souerchie, ò sontuose, ò illecite à Frati Minori, & à loro Religione, che riceuiriano talhora danari, ò pecunia (quanto alle cose da vendersi) per interposita persona, perche è contro ciò, che è stato dal Pontefice dispensato: Posciache queste dispense di Martino, & di Leone solo, per souenire alle vere necessità dei luoghi, & Frati (conforme alla Regola) sono concesse: & non a cose curiose, nè sontuose, nè superflue, nè illecite, nè per presentare contro la Regola, & vsando i priuilegi contro la lor' mente & suo fine; le dispense di detti priuilegi godere non possono, e però per se, ò per interposita persona riceuerebbono danari o pecunia, benche al Procuratore, i danari, & le cose da vendersi si mandassero, o siano da Frati, o da altri di lor' volontà parimente mendicati.

SE SI POSSA TENERE LA CASSA IN Sacristia. Articolo terzo.

13 *INtorno le cose già determinate, delle Concessioni è dispense di detti due Pontefici: pare esser ispediente, è al proposito determinare alcuni dubbij.*

Il primo è se i frati tenendo la cassa nella Sacristia, a fine de essere riposte tutte le limosine pecuniarie, offerte, ò datte à frati per qualunque causa si sia; cioè per cagione di Messe, sepoltura di morti, e si fatte cose riceuano danari per se?

Primo dubbio.

Dico primieramente a questa dubitatione, che i Frati di lor auttorità, nè cassetta, nè ceppo, nè qualunque altra cosa possono mettere, per rimettersi danari, nè in Sacristia, nè in qualunque altro luogo si sia, come è stato dechiarato da Clemente quin-

Clem. V. oue sopra ar. 6. § quocirca.

quinto. Nè anco il Procuratore, come Sindico del Papa può farlo, percioche in quelli quattro atti, che può il Sindico per Martino quarto: assegnati dal Corduba nella commune opinione, o uero tre a mente di Francesco Ouando: non gli è data nessuna facoltà di riceuer danari, nè limosina pecuniaria. Ma solo per Martino quinto, nelle sue Costitutioni, confirmate dopo per vn suo Breue: oue si dona solo podestà, che le limosine pecuniarie assignate li fossero. dicendo, che ciaschedun conuento, & luogo habbiano il suo Procuratore, Iconomo, Sindico, & Attore, à cui sia assignata tutta la limosina di danari, & qualunque altra cosa, che in danari si potesse ridurre. Et mentre, che espressamente iui accenna la Costitutione, che sia consignata à detto Procuratore: ciascuna limosina pecuniaria intricatamente se gli dona auttorità di riceuerla. Et perciò nè quì, ne altroue gli è data auttorità al Sindico di riponere, nè cassette, nè ceppi, nè qualsiuoglia altro instrumento ordinato à conseruarsi la limosina pecuniaria, nè in Chiesa, nè in Sacristia, nè in qualunque altro luogo, che si fosse. Et il detto Sindico tanto può fare, come Procuratore della Romana Chiesa, quanto alle Bolle del suo Sindicato si contiene, & niente più, & però mentre non si fà mentione di poter' riponere tal' casse, & ceppi in parte veruna, far' non lo potrà, Et questo del Procurator s'afferma, che hanno in vso communemente gli Osseruanti per lo priuilegio di Martino quinto, per che per tutta l'Italia potrà detto Sindico metter' la cassetta, o ceppi della limosina in Sacristia de Conuenti, o luoghi de' Frati osseruanti, per vn'altro speciale priuilegio concesso da Papa Gregorio decimo terzo all'Illustrissimo, & Reuerendissimo Francesco Gonzaga nel tempo del suo Generalato, & solo questi Sindici però in Italia potranno mettere questi ceppi ouero casse, & non fuor' d'Italia, è solo in Sacristia, è non in altro luogo. Perciò nè come Sindico del Papa, nè di propria auttorità, nè à richiesta de' frati potrà altroue, che in Sacristia riponerui cosa alcuna per riceuersi detti danari nè i frati possono, nè deueno tollerarlo, perche tacendo, & per alcuna maniera acconsentendo, tacita & interpretatamente riceueriano danari per interposita persona.

Come

Come altri possano mettere casse per loro auttorità per limosine.

14 ET però quello, che il Padre Mondello, dice, che non haureb be per inconueniente, egli, che i nostri Riformati permettessero le casse della limosina, pur che non di essi Frati, ma del dante, ò de gli amici spirituali fossero, tenendo essi le chiaue, deue sanamente intendersi, cioè, che se i Prelati, come anco i Rettori delle Chiese de' Secolari: possano nelle Chiese loro, ò in Sacristia mettere casse, & ceppi, & altri somiglianti da reponere la pecunia per i poueri, & quella, ò in tutto, ò in parte spenderla per le vere necessità de' Frati. Molto più i Signori, & Padroni delle Città, Terre, Ville, Rettori, & Gouernatori, & Vniuersità delli predetti in qualunque luogo, ò Chiesa li paresse per le fabriche de i luoghi da fabricarsi, & per vasi, & paramenti Ecclesiastici fare possono, pur che senza scandalo de i Secolari, senza consenso, ò conseglio, ò industria, & arte de' Frati medesimamente ciò fosse, & conforme alla pouertà senza eccesso di superfluità, ò curiosità si spendessero; pur che di loro propria auttorità, & non de i Frati, come si è detto; & fuora delle nostre Chiese per cagione dello scandalo fusse tutto ciò ordinato. Da quì ne segue altresì, che detti Procuratori di Martino Quinto, non possano mandare Secolari, ne qualunque altra persona, che si fosse per cercare danari per le Chiese, fiere, esserciti, ò in qualunque altra parte si fosse; perche non gli è stata da Sommi Pontefici tale facoltà concessa; Potranno pure, di loro auttorità propria i Signori, Padroni, Rettori, & Gouernatori, & le Communanze delle Città, luoghi, e Terre farlo, come dissi delle casse, come Padri di poueri, & che hanno cura di prouedere alle loro necessità; pur che i Frati non siano consentienti, ò permittenti, che siano nelle superfluità spesi.

Paolo Mondello nella sua espositione sopra la rego. c. 7.

15 Dalle predette cose ne segue medesimamente, che i Procuratori de i Padri nostri Osseruanti in Italia mettendo la cassa in Sacristia per tutte le limosine pecuniarie occorrenti, mentre alli danti, & offerenti, & a qualunque altro, che porta la limosina pecuniaria, & l'offerisce, & dona a' Frati: gli dicono essi Frati, che la ripongano in detta cassa, non riceuono danari per interposta persona; perche s'intende farli consegnare a detto Procuratore, mentre la cassa è iui dal Sindico del Papa, & per sua auttorità riposta.

Et nota, che dico in Italia; percioche, se in altro paese del mondo le sopradette casse riposte in Sacristia, ò in qualunque altra parte fuori d'Italia vi fossero, & i Frati dicessero, che in detta cassa, ò altrone si mettesse la limosina riceuerebbono danari per interposta persona; perchè (come ho detto) fuora d'Italia non hà il Sindico, nè di Martino Quarto, nè Quinto tal facoltà. Nota ancora, che dissi il Procuratore de gli Osseruanti, perche non solo fuori; ma anco per tutta Italia i Sindici, che vsano i nostri Padri Capuccini, & Riformati non possono in modo alcuno riponere, nè cassa, nè cosa veruna per danari in nessuna parte, etiamdio in Sacristia per riceuere, & tenere limosine pecuniarie; perche, ne al Sindico di Martino Quarto, qual vsano i Padri Capuccini, ne di Nicolò Terzo a nostri Riformati assegnato, gli fu da essi tal facoltà concessa.

COME DEVENO HAVERSI I SPECIALI nelle Speciarie de i Frati per non fare contro la Regola. Art. IV.

Dubbio 2.

16 CI pare adesso molto ispediente, determinare intorno il riceuere danari vn'altro dubbio, cioè se i Frati Speciali, i quali tengono simili casse nella speciaria, & vi fanno riponere i danari da quei, che vengono a pagare le medicine, & altre cose, che da loro speciaria prendono riceuano danari per se (come già fassi in Italia in molte Città principali:) & si possano con buona conscienza vendere le medicine, & altre cose delle loro speciarie. A questa dubitatione rispondo, che i Frati senza iscusante, & sufficiente cagione, & speciale dispensa del Sommo Pontefice non possano fare mettere nella speciaria, ne altrone cassa, ne altra cosa per riponersi danari, per comprarsene di quei le cose pertinenti alla speciaria; & molto meno per spendersi in qualunque altra cosa, che si fosse; percioche in questo riponere di cassa, non solo si trasgredisce questo precetto di non riceuere danari; ma l'altro parimente di non appropriarsi veruna cosa; perciò che v'interuiene compra, & venditione. Dico *senza scusante, & sufficiente cagione; percioche secondo la commune sentenza de i Dottori ogni legitima dispensa; massime ne i diuini precetti, & ne i voti, ricerca legitima, & sufficiente cagione; come è, ne i precetti della nostra Regola, che hanno vigore dal voto, il quale alla diuina leg-*

ge

ge appartiene. Dico parimente, senza special licenza del Sommo Pontefice; conciosiacosa, che (come prouammo di sopra) quella facoltà, che tengono i Procuratori di ponere la cassa delle limosine nella Sacristia; è per special licenza concessa per l'Italia. La iscusante, & sufficiente cagione di questa dispensa è, che non si possa altrimente prouedere alle necessità de gli ammalati, intorno a medicine, & medicamenti, che hanno bisogno, se non per via della speciaria; & oue con le cotidiane limosine si possono prouedere tutte le vere necessità presenti, & imminenti per lo luogo, & Frati sani, & infermi; non è legitimamente dispensato per non essere fatta vera relatione al Pontefice; ilche rimettesi alla discretione de i Prelati se si può, ò nò, prouedere ci dette necessità senza speciaria.

17 *Dico medesimamente, che fatta la verace relatione, è misterio osseruare ancora, tutto ciò che nella speciale licenza di detto Sommo Pontefice si contiene. La onde, suole la dispensa concedersi a questa guisa, cioè che il Procuratore riponga nella speciaria vna cassa, nella quale si pongano li danari delle medicine; le quali lo speciale darà ad alcuni deuoti per mantenersi la speciaria per necessità de i Frati; con questo, che la chiaue della cassa la tenga sempre mai detto Procuratore; il quale debbia riscuotere tutti i debiti delle medicine date, & comprare tutto quello, ch'è necessario per mantenersi la speciaria per le necessità de i Frati; Et s'alcun'altra dispensa fosse più strettamente fatta, ò poco più larga: conforme a quella, & non altrimente deue gouernarsi il Procuratore predetto, si anco lo Speciale. Non si dispensa a questa maniera, in cose essentiali de due precetti sopradetti, cioè di non riceuere danari, ne appropriarsi cosa alcuna; ma solo in cose accidentali, (come altroue più chiaramente secondo la mente del Corduba, & altri Dottori) dichiarammo. Percioche, i danari a questo modo li riceue il Procuratore a nome del Papa, & ogni cosa della speciaria l'istesso la compra a nome pure della Chiesa, ma ad vtilità de i Frati: & egli parimente per mano dello speciale vende a' deuoti le cose della speciaria. La proprietà de i quali è della Romana Chiesa medesimamente.*

Come suole dispe. farsi p le speciarie.

Che cosa non possano fare li Frati speciali.

18 *ET non potranno però li Speciali fare patti, nè accordi, nè di compra, nè di venditione potranno tuttauia dire tal medicina tanto vale; tale siroppo tanto, & così de gli altri. Intorno poi alle cose da comprarsi per la speciaria, potrà lo Speciale parimente, procurar tutto ciò, che giudica ispediente da comprarsi, & informarsi quanto vale per venire all'vltimo prezzo, & procurare, che il Procuratore paghi. Perche non potrà obligarsi, ne pigliare la robba con promissione di fare pagare il venditore, ne può effettuatamente dargli danari in pagamento: & a questo modo compra il Procuratore, ò promettendo, ouero con effetto pagando. Et a questa maniera non pare, che lo Speciale, ne altro Frate riceua danari, ne compri, ne venda contro la Regola.*

Che cosa debbe considerare il Frate speciale per non errare.

MA accioche non trasgredisca il precetto regolare, & pecchi per superfluità, il Frate deue bene considerare quanti scudi l'anno gli bisognano per mantenersi la Speciaria, & tutta l'occorrente necessità de i Frati: & si conosce, che da vero per dare tutte le medicine necessarie a' Frati a' quali serue la speciaria: vn'anno non vi bisognano più di ducento scudi è mestiero, che dia della speciaria, al modo già detto tante medicine, & altre cose di quella a deuoti, che ascendano alla somma di ducento scudi, & non più. Conciosiacosa, che dando quanto si voglia senza termine, come fanno i speciali Secolari per crescere, & moltiplicare più di quello, che è bisogneuole (come è detto) sarebbe vno tesaurizzare, & contra la Regola, (come dichiara Clemente Quinto,) & la mente ancora della dispensa, & staria in male stato il Frate.

Clem. V. §. Quamuis.

Da quì ne segue parimente, che i Speciali de i danari delle dette speciarie in modo alcuno, nè per vestito, nè vitto loro, nè anco i Superiori ne i bisogni loro, nè della prouincia, nè dell'istesso luogo; possono farli spendere; ma solo per comprarsene vasi, & altre cose alle speciarie necessarie. Et tutto quello, che è bisogneuole

di

di comprarsi: infarsi tali medicine, siroppi, & altre cose appartenenti all'arte dell'Aromatario; perche solo à questo fine questa dispensa si concede; & chi fà il contrario intorno à questo, casca nel vitio della proprietà, spendendo, ò facendo spendere i danari contro la forma, & il fine della dispensa. Ne tampoco, in guisa alcuna, costoro i danari fuori di detta cassa possono farli reponere: perche sarebbe ricevere danari per se, ò per interposta persona.

Che non è modo sicuro vendersi al minuto.

19 *NE anco è sicuro vendersi à modo detto qualunque cosa minutamente, perche vi bisogna scambiare, & dare l'auanzo, ò il resto à chi piglia le cose della speciaria; il che essere non puotè, e saria maneggiare, ò amministrare la pecunia; & ciò si prohibisce per la Regola, & le dichiarationi di Nicolò Terzo, & Clemente Quinto, ne questa contrattatione, ò amministratione la concede la medesima dispensa. Et che si tenga vn giouane Secolare, ò Tertiario, che per auttorità di detto Procuratore pigli i danari, scambi, e dia l'auanzo, & riponghi nella cassa predetta i danari, & dall'istessa speciaria sia sostentato quant'al vitto, & vestito: pur che spesa souerchia fosse, & contro la mente della dispensa istessa; se non, che dal luogo dell'elemosine communi sostentato fosse. Et quando fatta l'esperienza, alla necessità delle medicine da darsi à Frati arriuare non si potesse, senza l'assistenza di detto Tertiario, ò Secolare. Potrà farsi all'hora à spese della speciaria, come à lei bisogneuoli; percioche communemente senza questo vendere al minuto potrà hauersi tanto, che auanzerà alla vera necessità predetta. Et non voglio quì tacere, che mentre i Prelati, & Speciali hanno deliberata volontà delli danari della speciaria, seruirsene in qualunque altra necessità, ò fuora di tutto quello, che à lei è necessario, & in sussidio dell'infermi alli quali ella souuiene, sono proprietarij, & riceuono danari per interposta persona in tutto quello, che sarà fuori delle predette necessità.*

Nicolò 3. & Clem. 5. oue sopra.

SE I PRELATI, O ALTRI FRATI PER STRAda possano menare Borsari, ò altro Spenditore.
Articolo V.

20 *NE segue adesso, à determinare vn'altra dubitatione più vrgente forse della precedente, cioè se i Ministri, e Custo-*

Dubbio 3.

di; i quali vanno ne' Capitoli, ò Congregationi Generali menando seco vn Tertiario, ò Secolare con limosine procurate da' luoghi della Prouincia per loro necessità in andare, & tornare da detti Capitoli, & Congregationi riceuano, & amministrano danari per interposta persona; Chiedesi anco conforme à questo, se i Predicatori, Lettori, & Studenti, che vanno lontano per cagione di prediche, & dello studio, & altri Frati sani, & infermi, a' quali per diuersi occorrenti cagioni gli è mestiero caualcare, ò nò: per strada seco menando il borsaro, ò elemosinario, ò spenditore, & simili: riceuano danari per interposta persona, ò nò.

Cord. oue so pra, q. 13.

Dico primieramente, conforme à quello, che dice il Corduba, che la dottrina deue darsi in generale in commune, e per se, & non in cose à caso occorrenti. Conciosiacosa, che escludesi da ciascun'arte, e scienza qualunque cosa, che radamente occorre. Però i Dottori della nostra Religione, che di questi borsarij, ò elemosinarij, & spenditori fauellano, dicono communemente, che per ogni modo, è cosa illecita per strada menare seco il Frate Minore tali borsarij, ò elemosinarij, ò spenditori, & che sia cerca pecuniaria, & illecita, se non quando concorreno insieme tre conditioni (de' quali se ne dirà di sotto) in alcun caso particolare molto rado. Et che sia ciò al Frate minore inconueniente; con tre ragioni assai efficaci lo prouano.

Perche ragioni non si possono menar Borsarij per strada.

21 La prima è, che i danari, nè procurarsi, nè farsi depositare, nè à quelli puossi ricorrere, se non per le vere necessità presenti, & soprastanti, come Nicolò Terzo, & Clemente Quinto, hanno dichiarato. Ma nelle Terre di Christiani communemente, & probabilmente non occorre tal necessità, che i Frati non siano di loro bisogni prouisti per modi leciti espressi nella Regola, & da Sommi Pontefici dichiarati, come per isperienza tuttauia s'è visto nelli Capitoli Generali, quando i Frati vanno secondo la Regola, & à Roma da lontanissime parti; Menar seco dunque detti borsarij per tutta la strada, oue à buon modo è lecito, & probabilmente possono hauere le loro vere necessità occorrenti; è contro la Regola, alla pecunia illecito ricorso, & è riceuere danari per interposta persona.

Et se all'incontro, alcuno dicesse, che vanno insieme molti Frati con caualcature, & presto, & per isperienza si è veduto, che per strada non possano hauere loro vere occorrenti necessità. Rispondono i medesimi Dottori à questo, che à tal necessità à loro gusto senza esser costretti s'espongono. Percioche la cagione di tal necessità, la quale da vero non è necessità: & volontaria, e colpeuole, & l'occasione medesimamente della necessità di tal pecunia è con colpa, (come

di

di sopra del caualcare s'è detto;) & proua il Corduba, perche (come dicono costoro) è cosa manifesta per l'esperienza fatta, che con più honestà della Religione, & buono essempio si và due, ò al più quattro piano, piano diuisamente andando, & non'à modo di Corrieri, con dishonore dell'Ordine. Et con la confidenza di Dio meglio possano contentarsi di poche cose, & con ricorso à gli amici spirituali al bisogno; altrimente, se vogliono lautamente mangiare, come Signori, & honoratamente caualcare à guisa di Caualieri mondani, & niente prouare la pouertà: non fanno da Frati Minori, nè di San Francesco; ma imitatori del mondo. Deuono dunque, andare da veri Frati di San Francesco; Ilche molto più deuono fare i Prelati, & Frati di rispetto per dare buono essempio à gli altri, & edificare il mondo, & imitar Christo, & San Francesco, & suoi santi Compagni. E ispediente dunque patire penuria, & non fuggire la Croce, la quale potiamo portare. Ne anco douemo refiutare il Legato à noi lasciato da nostro Padre S. Francesco, cioè la mendicatione, & mendicità per la celeste heredità.

Vedi Cord. oue sopra, c. 3. ar. 5. Cord. c. 3. q. 3. & c. 4. q. 7.

22 La seconda ragione si è, che i modi determinati intorno alla pecunia da essi Pontefici; debbono altresì osseruarsi per strada (come dichiara Clemente Quinto,) & chi mena seco per strada tali borsarij non vsa, nè anco può vsare, nè osseruare i debiti modi; niuna attentione, nè giurisdittione, nè amministratione in essa pecunia per modo alcuno vsando, nè con alcun cenno ancor dimostrando: Conciosiacosa, che per strada communemente tutte queste cose si fanno, & specialmente, quando il borsaro, ò spenditore, ò famigliare di Frati, ò Tertiario. In oltre dimandano, come possano i Frati probabilmente dimostrare, che non habbiano alcun'attione, ò giurisdittione, ò amministratione in essa pecunia? & come possono vietare non solo quello, che in se è male, ma anco ciò, che ha alcuna apparenza di male, & hauere da quelli, & da Secolari buona testimonianza come debbono hauere? Similmente, sono tenuti à guardarsi dallo scandalo de' pusilli piccioli, & ignoranti. Et come potranno mostrare, che non habbiano intorno la pecunia alcuna auttorità, ò dommio? benche i danari con auttorità delli danti fossero à borsari dati: con ordine di spenderli à gusto, & volontà de' Frati, & non altrimente.

La seconda.

Clem. 5. §. cũ etiam.

23 La terza ragione è, che per tali borsari s'estingue la carità delli Christiani verso i Frati, & di loro benefattori mediante la pecunia in danno de gli altri poueri Frati, che non vanno con borsari, perche i Secolari si pensano, che portino ancor'eglino danari, co-

La terza.

me gli altri, & gli negano la limosina, dicendoli, che sono auari, & non vogliono spendere i danari: dicendoli altresì; Come voi non hauete danari, poiche gli altri n'haueuano? & patiscono grauemente quei, che come veri Frati di San Francesco caminano. Et in tutte queste cose concordano communemente i Dottori dell'Ordine, & specialmente San Bonauentura, & l'espositione senza titolo, S. Bernardino, la Serena Conscienza, Aluaro de planeta Ecclesiæ, Pietro di Giouanni, lo Specul. il Corduba, Francesco Ouando, & il Polizzi.

S. Bonau. l'e. spos. sen. tit. S. Bernard. c. 4. la Serena Consc. q. 56. Alu. de plan. Eccles. Pietro di Gio uan. c. 10. Lo Spec. lib. 3. fol. 7. Cord. oue so pra, q. 13. Fran. Ouan. propos. 27. Poli. c. 4. nu. 45.

Quando & in che guisa potranno menarsi essi borsarij.

24 D*Ico secondo (come anco i medesimi Dottori dicono, ne i medesimi luoghi) ch'alle volte; ma molto rado: possano menarsi essi borsari, e spenditori senza riceuere danari per interposta persona, & senza illegitimo ricorso à gli amici spirituali, concorrendoui pure insieme tre conditioni, cioè causa molto vrgente di caminare, che sia solo, oue probabilmente, per essere fra genti inhumani, infedeli, ò heretici, non si spera in modo alcuno hauer per modi leciti le loro necessità, & per estrema necessità bisogna hauere il borsario. La terza è, che nè con parole, nè cenni alcuni, nè co'l cuore dimostrino intorno i danari hauer' attione, dominio, giurisdittione, ò amministratione alcuna.*

Dico dunque, tornando al proposito, & al dubbio delli Ministri, e Custodi, che vanno alli Capitoli, ò Congregationi, quanto alla prima causa, sempre hanno vera, & legitima cagione d'andare alli Capitoli, ò Congregationi. Ma quanto alla seconda, si potrà menare esso Tertiario, ò fameglio, ò altro spenditore solo, quando bisognarà passare tra infedeli, ò heretici, delli quali probabilmente non se ne può sperare, che per modi leciti della Regola possano hauere le loro necessità, & specialmente, quando gli bisognasse passare in habito de' Secolari per non essere da loro ammazzati: quando occorresse medesimamente passare tra fedeli: ma tant'inhumani, che probabilmente per essi modi leciti non haueranno le loro necessità: & porteranno all'hora li borsari, ò spenditori solo quanto bastarà passare tra gli infedeli, ò heretici, ò paesi inhumani per le loro necessità, & non più. Quanto alla terza conditione, da vsarsi in vsi particolari per prouedere alle vere necessità occorrenti. Dico, che se i danari sono stati dati da deuoti, & non dal Procuratore di luoghi; bisogna osseruare tutto quello, che s'è detto di sopra intorno la terza

conditione. Ma se sono limosine date da i Procuratori de' luoghi à quelli Frati, che vsano il Sindico di Martino Quinto, & quarto: perche il Corduba, & Francesco Ouando dicono, che i Frati sono dispensati in tal modo, che hanno alcuna auttorità sopra lo spendere de' danari; perche dice il Papa, che li Sindici siano tenuti spenderli, come, & quando parerà alli Ministri Generali, & Prouinciali, & altri Frati per ordine loro in necessità de' Frati. Et Francesco Ouando dice, che mentre il dominio delli danari è del Papa, & ordina al suo Sindico, che la spenda: come, & quando vogliono essi Prelati è tenuto il Sindico in conscienza così fare; & non altrimente, come il sostituto della limosina del dante: però mentre il Procuratore dona i danari al Tertiario, ò fameglio de' Frati, ò altra persona, che spenderà quelli in necessità de' Frati; hanno i Frati vna certa auttorità circa lo spendente, quando, & come parerà ad essi espediente, pur che, nè con l'animo di dentro pensino di quelli hauerne dominio, nè anco di fuori con cenno, ò segno alcuno, però di fuori si deuono costoro humilmente ammonire, & essortare dimostrandogli, che li spendano come danari del Papa, & non loro; il che debbono anco hauere in mente, se non vogliono inuiluparsi nel vitio della mentale proprietà. Concorda alle cose predette Rodorico.

Cord. oue so pra, q. 16. ca. 10. pun. 4.
Fran. Ouan. propos. 37.
Fran. Ouan. propos. 37.
Rodor. to. 3. q. 30. art. 3.

25 Conforme ancora à questo si determina l'altro dubbio delli Predicatori, Lettori, Studenti, che non possano menarlo: perche quantunque vi concorresse da vero la seconda, e terza circostanza, non vi concorrerà tuttauia la prima, se non, quando fattosi la scusa, che non possano andare senza essi borsari, fossero con precetto obligante à peccato mortale da loro Superiori costretti d'andare à predicare, ò studiare, ò leggere in tal luogo; perche l'escusarà all'hora l'vbidienza, & haueriano ragioneuole, & sufficiente causa, & concorrendoui l'altre due circostanze, come si determina di quelli, che vanno alli Capitoli, così si dice ancora di questi. Sono ancora scusati i medesimi Predicatori, & altri, quando sono di ritorno, & vi concorrono ancora l'altre due circostanze; il che saria cosa radissima, che tutto questo occorra. Conforme à questo parimente da gli ammalati, & sani dico, che se à giudicio de i loro Prelati, ouero almeno di loro Padri spirituali hanno non solo vera, legitima, & sufficiente cagione, ma vrgente necessità ancora d'andare in tali inhumani paesi, ò luoghi de i Infedeli, & heretici (come dicemmo delli Ministri, ò Custodi nel gire alli Capitoli) osseruando la terza conditione potranno menare seco i borsarij senza pigliare

Dubbio 4.

gliare

gliare danari, & senza mal ricorso à quelli, altrimente sono trasgressori del precetto.

Come deuono fare i Guardiani, ò altri Frati, quando vogliono andare lontano per comprare i panni, ò altro.

Dubbio 5.

26 DI più, conforme alle cose predette si dubita, se riceuono danari per interposta persona i Superiori, ò altri Frati d'ordine loro; i quali vanno alle fiere, ò altroue per comprare i panni de' Frati, ò qualunque altra necessità vera, & fanno dal Procuratore assegnare i danari al Tertiario, ò fameglio, ò altro dinoto de i Frati, & comprano essi Frati quello, che vogliono, e fanno da quello pagare tutto quello, ch'è stato da loro determinato con i venditori del prezzo. Alche dico, che se costoro vogliono, che i Procuratori diano à chi lor piace i danari per queste compre; pretendendo essere i danari delli Frati, ò del luogo; & come danari del luogo vogliono, che li diano alli prenominati, & comprano essi Frati i panni, ò altra cosa, quasi, che per l'Vfficio gli appartenghi comprare, & pagare; & non come danari del Papa, ò della Chiesa deputati solo a' bisogni de' Frati, sono almeno mentalmente proprietarij; & appresso Dio riceuono danari per interposta persona, & di propria auttorità comprano, & pagano; Ma se la mente loro almeno virtuale è, che i danari non siano, nè delli Frati, nè della Religione, ma del Papa: deputati pure presso il suo Procuratore per bisogni de' Frati per comprare le loro necessità, & appartiene all'vfficio del Procuratore spendere, comprare, & pagare. Ma perche sanno, che non può, ò non vuole andare alla fiera, ò altroue per comprare esse necessità, & che non intende dare i danari, & prezzo ad altro, se non à chi piace ad essi Superiori, però lo pregano, ò consegliano, ch'almeno i danari, & prezzo delle cose da comprarsi li dia à esso fameglio, ò Tertiario, ò deuoto; il quale paghi da parte sua tutto quello, che giudicaranno essi Superiori, ò altro Frate destinato dal medesimo Procuratore douersi pagare; & l'istessi Superiori, ò Frati. Oltra acciò non intendono comprare, ò pagare assolutamente; ma solo sapere l'vltimo prezzo, accioche l'istesso fameglio, ò altro; il quale non è esperto del prezzo delle cose da comprarsi co'l suo conseglio compri, e paghi da parte del Procuratore: non riceueranno danari per interposta persona, ne comprano contro la Regola. Ma meglio sarebbe, (come dice Hugone) trouare vn deuoto esperto, che faccia l'accordo, & patto, & faccia pagare da esso fameglio quanto giudicarà douersi dare.

Che maniera si dee tenere nel cōprare p mezzo di Tertiarij in fiera, ò altroue.

Hug. oue sopra, c. 6.

dare. Et quando la mente del Frate sarà che il medesimo fameglio, ò altri paghi per ordine, & comandamento, & auttorità sua; farà almeno contro il primo precetto del 6. capo.

Che non possano menar seco alcuno per riceuere i danari.

27 D*Vbitasi quì ancora, se i Frati per li bisogni de gli ammalati, ò qualunque altra necessità: possano senza riceuere danari per interposta persona menare seco vn Tertiario, ò deuoto co'l busciolo, ò cassettina, & il Frate gli dimanda, & quello Tertiario, ò deuoto gli riceue con animo di consegnarli dopò al Sindico di Martino Quinto, ò Quarto. Alche dico, che nelli quattro atti, communemente assignati da Dottori dell'Ordine del Procuratore di Martino Quarto, & Quinto, non si fa niuna mentione di danari per via di cerche procurate. Ne anco nel quinto atto di Martino Quinto, oue si dice, che à detto Procuratore gli siano assegnate tutte le limosine pecuniarie; si fa mentione di queste cerche pecuniarie; ma fu inteso da Dottori quell'atto di danari per altre vie; & non per via di cerche procurati menando alcuno seco per pigliarli. Ne anco potrà farsi per lo priuilegio di Leone Decimo, che comincia* Exponi nobis*: oue fa mentione di cerche di grano, & altre cose comestibili, & non di danari. Et però in alcune parti si sono procurate dispense con alcune conditioni, cioè, che lo busciolo lo tenga il Tertiario, & la chiaue il Procuratore; & come dicemmo di sopra, se questa dispensa s'ottiene fatta vera relatione, & s'osserua tutto quello, che in essa si contiene, & è per vera necessità, che non si può altrimente à quella prouedere: stanno sicuri i Frati in conscienza, altrimente nò. Nota ancora, che sono molti modi di riceuere danari, & pecunia contro la Regola detti altroue alla parte seconda.*

Dubbio 6.

Pri. di Leo. X.

Tratt. 1. c. 7. nu. 48. con i seguenti.

SEGVE

SEGVE IL SECONDO Precetto.

Nondimeno per la necessità dell'infermi, & per vestire gli altri Frati per l'amici spirituali i Ministri solamente, & Custodi habbiano sollecita cura, secondo i luoghi, tempi, & freddi paesi, come vederanno essere ispediente alla necessità.

DEL RICORSO LECITO A' FRATI NOSTRI Osseruanti al Procuratore di Martino V. & à gli amici spirituali, c'hanno danari, & altri beni.

Di due ricorsi de' Frati alla pecunia. Art. VI.

28 *Onciosiacosa, che ageuole non era moltiplicandosi l'ordine prouedersi d'ogni necessità al sostentamento della natura, & Vffici dell'ordine pertinenti, con la sola mendicatione senza ricorso à gli amici spirituali dell'Ordine: perciò con molta prudenza aggiunse nella Regola San Francesco vn'altro, & è il seguente comandamento intorno esso ricorso. Fu in vero questo precetto molto ben distintamente, & diffusamente nella seconda parte prima da noi esposto; alla quale dichiaratione rimandiamo à chi vuole intendere il modello di questo comandamento; il quale è equipollente al precetto, come dichiarò Clemente Quinto. Ma adesso intendiamo principalmente trattare del ricorso, che deuono, e possano fare al Procuratore i nostri Padri Osseruanti, e d'alcun'altre cose necessarie ad essi Osseruanti per l'osseruanza di questo precetto. Diciamo dunque, che i nostri Frati Osseruanti, in due modi possono ricorrere à gli amici spirituali. Vno è à quegli, che la Regola chiama propriamente amici spirituali: li quali comprano, & pagano la necessità de' Frati, ò loro sostituti, & à questa maniera sono tenuti essi Osseruanti, osseruare tutte le conditioni, che nel trattato del ricorso sono espresse. Poiche tra Osseruanti Riformati, & non Riformati, & Capuccini non vi è differenza quanto à questo ricorso (come dice il Corduba.) Ma bisogna*

Tratt. 2. nu. 1. & seq.

Clem. 5. oue sopra.

[illegible] nostri Osseruanti in [illegible] maniere possono [illegible] ricorrere à [illegible] amici spirituali.

[illegible] 2. nu. [illegible] on i te- [illegible] oue so [illegible]

bisogna vsarsi tutte quelle circostanze, che sono necessarie, quando non è ad essi Procuratori, ma ad altri il ricorso: Ragionando dunque, del primo ricorso fatto da Padri Osseruanti; dico, che sia espediente osseruare tutte le conditioni, ò modificationi da Sommi Pontefici, e communemente da Spositori della Regola assegnate.

Delle dieci conditioni necessarie al primo ricorso.

29 *LA prima conditione adunque, di quei Frati Osseruanti, che ad altri, e non al Sindico loro ricorrono è, che non possano contrahere mutuo; il quale è doppio: e l'vno è proprio, cioè pigliare, e riceuere d'alcuni danari ad vso suo, ò de gli altri: con obligatione tacita, ò espressa di dare al dante altrettanti danari, ouero qualunque altra cosa, che tanto vale, quanto li danari, che piglia à prestito. Ouero dare à mutuo, cioè concedere la sua pecunia ad altri con l'istessa obligatione. Ouero pagare tanti danari, ouero altra cosa equiualente con la istessa obligatione di riceuere tanti danari; di modo, che i danari prestati, ò altra cosa equiualente: passino in dominio di quello, che per se stesso, ò per altri prende, ò dona à prestito. L'altro è improprio, cioè concedere ad vso, ouero rileuare la necessità d'altrui senza tal ciuile obligatione; ma solo con [illegible]no natural'obligo co'l quale chi riceue la cosa prestata; ouero colui per cui si spendono i danari, promette con buona fede faticarsi, come commodamente potrà, che sia pagato, ò satisfatto ch'impresta, ò dona la cosa. Et chi darà i danari à questo modo, dona à mutuo, & chi li riceue, à mutuo li prende; & i danari son detti mutuo. Il primo è detto mutuo propriamente, cioè di mio, tuo; L'altro è improprio, cioè di mio à tua vtilità. Et se intorno tal'improprio mutuo, l'altre seguenti modificationi, ò conditioni di Nicolò Terzo, & Clemente Quinto s'osseruano, nessuno dominio, nè vso, nè contrattatione di pecunia alli Frati si trasferisce; ma non osseruandosi l'altre conditioni: passa ad essi Frati l'vso co'l dominio delli danari prestati, contro il precetto della Regola. Per ilche, non possono i Frati contrahere il mutuo proprio; perchè tuttauia v'interuiene l'obligo ciuile à pagare, ouero rendere; della quale ciuil'obligatione i Frati per cagione del voto della Pouertà, ne sono incapaci; & perche v'interuiene altresì, l'vso, la contrattatione delli danari per se, ò per altri; Ilche tutto si prohibisce nel capo 6. della Regola, & anco espressamente Nicolò Terzo, dicendo. Diciamo prima, che essi Frati s'astenghino di fare mutui, ò debiti; Conciosiacosa, che non*

La prima.
Che i Frati non possano contrahere mutuo
Il mutuo è in due guise.

Nico. 3. oue sopra ar. 13. §. Cæterum.

gli

gli sia lecito contrahere tali debiti considerato loro stato. Il che intendesi del mutuo proprio.

Nico. 3. oue sopra, §. P. & sint autem. Che possano riceuere à mutuo improprio.

30 *Ma fauellando del mutuo improprio, seguita dopò il medesimo Pontefice, e dice. Possano nondimeno per la satisfattione da farsi per le loro necessità; quali nel tempo suo occorreranno (cessando la limosina con quale à loro commodamente non si potesse satisfare) senza però legame di qual si voglia obligatione, dire, che intendano fedelmente fatigarsi, farsi questo pagamento per mezzo d'elemosine, & altri amici de' Frati. Oue appare manifestamente, che ne anco i Frati possano procurare il mutuo proprio per interposta persona, perche à nessuno possono dire, che pigli à nome loro danari à prestito; percioche, nè per se stessi, nè per mezzo d'altri possono prender danari; ma ne anco possono obligarsi. Potranno nondimeno, procurare il secondo mutuo, & improprio: in quel modo, & in quel caso, & per quella necessità, per le quali possono accettare la pecunia; la quale gli è liberamente offerta, ouero possono procurarla in satisfacimento delle loro vere necessità. Conciosia cosa, che in tale accettatione, ò procuratione; ne contrattatione di danari, nè vso, nè dominio, (come iui espressamente dice Nicolò) v'interuiene. Per il che osseruandosi in questo mutuo, tutte l'altre conditioni ne[illegible]e da osseruarsi intorno alla pecunia procurata, ouero liberamente offerta, senza dubbio, nè per se, nè per altri maneggiano danari, & però è lecito.*

Nicolò 3. §. possint autē

31 *Possono dunque, in questo modo per se stessi i Frati contrahere questo secondo mutuo, cioè pregare alcuno, che per la loro necessità presente, ò soprastante per se stessi, ò per altri compri, ò paghi le loro necessità, & che essi senza alcuna lor'obligatione, fedelmente si adopreranno fargli satisfare da loro amici spirituali, & che sperano senza dubbio alcuno fargli intieramente satisfare. Possono altresì, pregarli, se non hanno danari farsi prestare à mutuo proprio, & obligarsi à nome proprio essi amici spirituali, e non delli Frati, & che procuraranno fargli satisfare (com[illegible] è detto.) Possono medesimamente i Frati, che vsano il Procuratore di Martino Quarto, & Quinto (come dice il Corduba) dargli pegni à questi tali per via del Sindico già detto.*

Come possono far questo mutuo gli amici spirituali.

Cord. oue sopra, q. 7.

Che non possano dare à mutuo improprio.

Cord. oue sopra.

Et benche, possano pigliare à prestito, & mutuo improprio, non possono pure dare à tal mutuo improprio: percioche della pecunia, nè vso hanno, nè dominio, nè proprietà veruna, ne può darsi à tal mutuo senza vso almeno di pecunia, com'anco dice il Corduba nel medesimo luogo. Possono nondimeno, pregare il Padrone della pecunia,

nia, ò suo depositario, ò Sindico, ò qualunque altro, che si sia, che à nome del dante, ò padrone della pecunia, ouero per sua auttorità vera, ò probabilmente presunta (se così è) ò à nome suo (se può) come Sindico, che presti i danari, come suoi, ò d'altri per loro auttorità, come possono pregare chi si voglia, che impresti la sua pecunia. Questo anco tiene il Corduba nel medesimo luogo. Contro questa conditione, ò modificatione fanno tutti quegli Frati, che semplicemente s'obligano à pagare, ò fare pagare, ò dare, ò prestare, & si fatti ad altri a nome loro.

Cord. oue so pra.

32 La seconda conditione è, specificare in particolare la causa; perche si procura questo pagamento, com'accenna esso Nicolò. Oue dice. Et però è lecito a Frati manifestare, & specificare, ouero esporre al depositario le sue necessità, & pregarlo, che paghi. Et di più perche i Frati non possono hauere amministratione alcuna della pecunia, come iui dice Nicolò istesso. Percioche procurando i danari per le necessità in generale, par che vi sia una certa amministratione in farli spendere in quella necessità, che piace a Frati: Questo tiene la commune opinione de' Dottori dell'ordine nostro. Ma il Corduba, con alcune ragioni, sforzasi prouare questa conditione non essere necessaria: il quale anco segue Francesco Ouando, & Andrea Vega; ma è più sicuro accostarsi con la commune opinione.

La seconda. Nico. 3. oue sopra, §. liceat art. 3. Nico. 3. ar. 3. Cord. oue so pra, q. 7. Fran. Ouan. oue sopra, p pos. 26. & Andrea Vega so pra la reg.

33 La terza è, che non si procuri scientemente, & auuertentemente più di quello, che da vero si sà, & probabilmente si congettura, che valerà la cosa da comprarsi: perche, se si dimanda più di tutto quello, che dolosamente si procura, non possono i Frati disponere a suo libito, se non a voglia del dante. Per il che dice Nicolò Terzo. Guardinsi nondimeno i Frati, che sollicitamente si raccommandano, che scientemente non acconsentino, che più si conceda di quanto verissimamente si possa stimare la cosa necessaria valere, per la quale essa pecunia si concede. Quest'egli iui dice. Così anco tiene Giouanni di Filippo, & lo Speculo, il Corduba, & Francesco Ouando. Per il che appare, (come dice iui Nicolò,) che se si dimanda maggiore quantità di quello, che vale, ò compra, ò rimane alcuna cosa; tutto quello, che souerchia non potrà conuertirsi in altre necessità senza licenza espressa, ò almeno interpretata del dante; & si fatto consenso possono dimandarlo li Frati, quando intendono comprare altra cosa in principio, come accenna iui esso Nicolò, dicendo. Quando ne i predetti casi per alcuna determinata necessità (come si è detto) qualche pecunia occorrerà concedersi; il con-

La terza. Nico. 3. oue sopra ar. 3. §. Quia vero. Gio. di Filippo ar. 1. & 4. Lo Spec. sup pl. fol. 21. Cord. q. 7. Fran. Ouan. prop. 15. Nico. 3. oue sopra. Nico. 3. oue sopra. §. quia vero.

35 La sesta è, che se procuri sorrogatione, quando non si potrà spendere, se non per mano di molti: Quest'accenna esso Nicolò, oue dice. Nondimeno, se alle volte (come s'è detto) per la distanza de i luoghi, ne' quali si debba fare la sodisfattione, ò altre circostanze, ò conditioni, occorresse caso, nel quale apparesse opportuno il ministerio di più persone da sorrogarsi, in questo caso sia lecito ad essi Frati pigliare, nominare, ouero presentare più persone ad essequire questo ministerio; seruato il modo già detto, secondo la qualità del negocio.

La sesta. Nico. oue sopra ar. 3. §. Si tamen.

La settima, è circa il depositario, cioè, che nè co'l cuore, nè con la bocca, nè con segni dimostrino hauere, nè dominio, nè giurisdittione i Frati intorno i danari depositati: Ne per se stessi, nè per altri, nè in giudicio, nè fuori dimandare conto, nè ragione veruna, come dicono espressamente Nicolò, & Clemente, & communemente gli Espositori. Per ilche appare primo (come dice Giouanni de Filippi) & il Corduba, ch'è bisogno, che i Frati appresso Dio, & gli huomini niuno affetto pecuniario habbiano in essi danari, ne si lascino dominare, accioche in ogni cosa sufficientemente paia che niente habbiano, ne vogliano in essa pecunia, nè maneggiandola, nè pigliandola, nè hauer timore di perdersi, nè in modo alcuno vsarla, nè disponerla.

La settima.

Nicolò 3. & Clem. 5. oue sopra. Gio. di Filip. 1. & 3. Cord. oue sopra, q. 7.

Non si può dimostrare hauere affetto alcuno de i danari.

36 Appare secondo, che non possiamo in modo alcuno fare conuenire esso depositario, nè dimandarne conto, nè ragione della spesa, nè con minacci, nè con violenze, nè per se stessi, nè per altri strappare dalle mani essa pecunia, come nè anco dal dante stesso possiamo ciò ricercare; ne possiamo portare la chiaue della cassa, ne quella sigillare, ne altra cosa simile, come communemente i predetti, & altri Dottori affermano.

Nõ si può fare conuenire il depositario.

Appare terzo, che durante essa pecunia (come dicono i medesimi) i Frati sono tenuti guardarsi d'ogni parola, segno, & attione esteriore, & dimostrare parimente in essi danari non hauere niuna ragione, nè giurisdittione, nè amministratione, ne dispensatione. Perciò non possiamo fauellarli comandando, ò disponendo, ouero ordinãdo, come fanno i padroni a' loro depositarij, ò tesaurieri, ò spenditori, ò famegli con parole, ò scritto dicendo, pagate, date, spendete, ò mandate, & si fatte parole, comandando, ouero ordinando. Percioche per ogni modo douemo guardarci di non mostrare hauere auttorità, ò giurisdittione di darsi, ò spendersi, ò pagarsi, ò mandarsi, come fanno i Vescoui, & altri Signori di loro danari.

Per nessun segno si può dimostrare hauerne giurisdittione.

Appare quarto, che intorno i medesimi danari, ò depositario non

per più di quello, che basta; cioè per più oglio, o zuccaro, o cera, o candele, & simili di quelli, che verisimilmente si giudichi, che basti. Et specialmente non si può procurare per vasi, & paramenti Ecclesiastici, o campane, & simili, quando quelli, che vi sono bastano. Questo dicono communemente tutti gli Espositori.

38 *La nona, che non vi siano elemosine indifferenti, perche Nicolò trattando di sì fatto ricorso. dice,* Cessantibus eleemosynis. *Oue dicono tutti gli Espositori della Regola, che quando vi sono elemosine indifferenti, cioè lasciate, date, & offerte per qualunque necessità occorrenti de' Frati, o per reparatione del luogo. Percioche, se sono per vna necessità determinata, o per la necessità di vno, o due Frati solo, non si può spendere in altra necessità, ne gli altri Frati, o per reparatione del luogo; così tiene la commune opinione de' nostri Dottori: per ilche tutto quello, che può hauersi per mendicità non può farsi comprare; & quando vi sono altre simili elemosine pecuniarie indifferenti, ne si può ad altra pecunia ricorrere.*

La nona. Nico. 3. oue sopra.

Per cui si può, e non si può procurare la limosina.

L*A Decima, & vltima è, che si procuri per le nostre necessità, & non de gli altri. La onde dice il Corduba, che li Guardiani possano procurare, & parimente accettare danari per le stesse necessità di ciascuno loro suddito; così delli Frati itineranti medesimamente, & per tutti i serui, & Tertiarij, & altri, che seruono i luoghi; perche costoro sono tutti loro sudditi; Così i Custodi altresì per tutti i medesimi sudditi della sua Custodia, & il Prouinciale per tutti i medesimi sudditi di tutta la sua Prouincia. In oltre li Guardiani con licenza de' loro Custodi, possono procurare le medesime necessità di qualunque Frate suddito della Custodia, & con licenza del Prouinciale di tutta la Prouincia, & con licenza del Generale per la necessità di tutto l'Ordine; Così parimente i Custodi con licenza del Prouinciale, & i Prouinciali con licenza del Generale. A questo modo ancora ogni Frate con licenza del suo Guardiano, o suo Custode, o Prouinciale, o Generale può procurare la necessità per li sudditi d'vn luogo, o Custodia, o di vna Prouincia, o dell'Ordine tutto, come di sopra s'è dichiarato. Oltre acciò vno può procurare l'istesse necessità per viaggio di tutti i suoi Compagni, & tutti quelli con li quali egli viue a nome loro procurandole.*

La decima. Cord. oue sopra, q. 7.

Che possa il Frate ricorre per pagarsi per li suoi, & per altre persone.

Cord.oue so pra,q.7.

36 *IN oltre tiene il medesimo Corduba, che (riseruandosi al giudicio di maggiori) si possa procurare, & soccorrere per le gran necessità de i suoi figli, Padri, & Madri, quali sono nel secolo: a' quali deue souuenire per diuina legge. Puossi ricorrere altresì; per pagare i debiti a' quali è tenuto de iure diuino: Percioche tutte queste necessità, le quali è tenuto pagarle, come commodamente puotè; sono reputate necessità proprie, come è tenuto medesimamente de iure diuino pagare il debito contratto per cagione della cosa comprata, stando nella Religione. Perche così similmente è tenuto de iure diuino pagare il debito di sostentare il Padre, & la Madre, & delli suddetti suoi creditori. Per ilche può lecitamente procurare pecunia per qual si voglia necessità, & per chiunque debito; al quale per diuina, o humana legge è tenuto pagare, mentre è Religioso. Anzi non solamente può; ma è obligato ancora procurare danari per l'estreme necessità di chi si voglia probabilmente soprastante; quando non si può commodamente altrimente a tali necessità souuenire. Et benche non sia lecito procurare danari per gli altri; è pur lecito pregare, o intercedere ad alcuno per souuenire all'altrui necessità; come fanno i Predicatori, pur che non s'intermetta il Frate a trasgredire i termini di quel che intercede, prega, ammonisce, & consiglia in souuenire i bisognosi. Potrà anco nominare la persona da parte del pouero a cui debbia depositarsi per darsi al bisognoso. Pur che tutto ciò solo come intercessore, & niente più si faccia, & in nome d'altri. Et pur che non vi sia ancora probabil pericolo di scandalo, o sia da Superiori prohibito. Questo egli dice.*

CHE NON SI POSSANO PROCVRARE DAnari, nè lasciarli depositare, nè fare prouisione per la necessità d'auuenire, & quali siano. Art. VII.

Cord.oue so pra,q.7.

37 *TRarsene può dalle cose del Corduba qui accennate, che quando il Frate dopò la sua professione, conosce essere per alcuna via tenuto a restituire alcuna cosa, che rimane ancora per diuina, & humana legge obligato procurare per quel modo, che egli può di pagare, & satisfare tutto quello, che tenuto era*

auanti

auanti la sua professione; & perche puote in questa maniera giustamente procurare; però è tenuto con licenza de' suoi Superiori; i quali sono anco tenuti de iure Diuino dargliela, procurare detta satisfattione. Molto più sarà astretto in tal modo procurare essa satisfattione, quando per qualche via fusse costretto a restitutione per danni, ò interessi, & simili: fatti al prossimo dopò la professione: & questo s'intende, quando il Frate è persona tale, che possa trouare tali deuoti, che vogliano satisfare sì fatti debiti: senza mancare alle vere necessità de Frati.

Che non si ricorrà senza licenza.

ET *quando il Frate vuole procurare danari per le sue necessità, debbe fare vera relatione al suo Prelato per impetrarne licenza, & quando fusse per strada in assenza del suo Prelato, ouero egli presente non lo volesse soccorrere: non deue ricorrere egli senza consiglio d'huomini prudenti, & zelanti, & stare a loro giudicio, se la sua necessità è vera, ò nò a fare tal ricorso. Et chi notabilmente eccede in queste cose; pecca mortalmente, se non quando l'ignoranza inuincibile l'escusasse. Questo anco iui dice il Corduba.*

Cord. oue sopra, q. 7.

Per quale cause non si deue acconsentire, che si depositino danari.

38 E *D'auuertirsi ancora intorno l'ottaua circostanza, che dice il Corduba, che quando non ci è vera necessità non può acconsentire il Frate, che alcuna elemosina pecuniaria sia per esso data, ò depositata, ò spesa. Et fanno contro la Regola, & sue dichiarationi altresì quelli, che per mezzo di danari procurano cose souerchie, ò siano ornamenti, & vasi Ecclesiastici, ò libri duplicati di vna medesima materia, ò altre cose non necessarie. Quegli altresì, che procurano cose troppo preciose, cioè calici, Croci d'argento, così anco ampollette, lampade, candelieri, thuriboli, piatti, nauicelle d'argento: potendoli vsare mediocremente di altra materia, & di mediocre preciosità, benche il calice, pisside, & patene d'argento per lo culto diuino si possono tollerare. In oltre quei, che procurano cose curiose, edificij grandi, ò altri ornamenti assai politi. Farebbe oltre acciò contro la Regola, chi procurasse per mezzo di danari, galline, pernici, & altre simili cibi preciosi, potendo vsare cibi mediocri, se*

Cord. iui, q. 7. oue sopra.

non fosse per l'infermi, ò per altra causa ragioneuole approbata da zelanti Prelati. Questo egli dice.

Quale sia la necessità incerta, & d'auuenire.

39 L*A necessità d'auuenire, ò possibile è quella, che non è certa, & determinata, ne è presente, ne tampoco soprastante, ne se spera certamente, ne appare si verrà nel tempo presente, ò se potrà venire nel tempo d'auuenire, cioè s'alcuno per l'anno seguente procurasse vino, oglio, grano, & simili; temendo carestia, ò altri casi simili fortuiti, & incerti. Et a questo modo gli Espositori, & anco li Statuti chiamano souente necessità determinata sì la presente, come anco passata, & l'imminente parimente, perche tal necessità è già determinata.*

Quale sia la necessità indeterminata.

C*Hiamano poi indeterminata necessità quella, ch'hà da venire, perche non è certa, & per l'istessa cagione la chiamano altresì necessità indifferente; Così pare, che la chiami Giouanni de Filippi; così souente la chiama la tauola ottaua del Vicario Generale. Laonde per queste due necessità, cioè presente, & soprastante possono procurarsi danari: come dichiarò Nicolò Terzo. Et per questo appare chiaramente, che se non possiamo riceuere danari offerti per le necessità future molto meno possiamo procurarli. Percioche (come dice Clemente Quinto, per la Regola siamo tenuti a non prouederci per l'auuenire, quando possiamo commodamente viuere, & mettere la nostra speranza nella diuina prouidenza, & non nelle prouisioni delle nostre necessità incerte. Et questa è l'eccellenza della nostra pouertà per rispetto di tali necessità d'auuenire; non hauere fiducia alcuna nell'humana prouisione, ma solo nella Diuina.*

Gio. di Filip. oue sopra. Tauola 8 del Vicario Generale. Nico. 3. oue sopra, ar. 3. Clem. 5 oue sopra, ar. 7.

Che per le necessità incerte, ne anco lasciati si possono accettare.

40 *Per ilche per quest'incerte necessità non solo dobbiamo, ouero possiamo procurare pecunia alcuna; ma nè anco acconsentire, che sia depositata, ò spesa: quantunque fosse lasciata in testamento, ò liberamente offerta; etiamdio, se si fosse per le Messe, ouero essequie, ò per qualunque altra causa, come anco si disse di sopra nella prima conditione. Et in questo concordano communemente i Dottori, com'appare nel trattato della congrua fol. di Gio. di Filippi VI. & nello Specul. Laonde non importa procurare danari per cosa comprata,*

Gio. di Filip. oue sopra nel orat. de Cong. Sol. 6. Lo Spec. al supp. fol. 18.

prata, ò da comprarsi; pur che la necessità sia passata, ò presente, ouero soprastante, & non d'auuenire. Da quest'appare (si come dice lo Specchio) che sono trasgressori della Regola quei, che sconfidandosi della diuina prouidenza fanno grandi, & eccessiue congregationi di grano, vino, oglio, pesci, & simili: per prouedere alle necessità possibili; per via de' danari, i quali non anco sono; poscia, che ne tuttauia alle volte queste, & simili possano farsi senza procurarsi danari, come è detto. Et nell'istesso capo parimente si dice.

Lo Spec. lib. 2. fol. 21.

41 Quegli altri si sono medesimamente trasgressori della Regola; i quali acconsentono, ò permettono depositarsi danari, che si donano per Messe, ò legati, ò per qualunque altra causa da chi si voglia, ancorche siano da parenti liberamente offerti senza necessità presente, ò imminente pensando, ch'al tempo d'auuenire non mancarà alcuna infermità, ò altra necessità, nella quale non bisognasse spenderla. Cócio sia cosa, che nõ possiamo, nè habbiamo più scusa, ò facoltà intorno alla pecunia lasciata, ò liberamente offerta, che intorno la procurata, ò per Messe, ò per altri laboritij offerta; però che da canto nostro sempre mai è vna medesima ragione come si voglia, ò donde si voglia siano i danari. Il Prelato oltre acciò, è tenuto prima spendere l'elemosine indifferenti per le necessità communi, & Particolari de' Frati, quando a tutti bastano; e poscia prouedere, ouero accettare altre elemosine pecuniarie per la Communità, ò per Frati particolari, come altroue dissi. In questo accordano i Dottori nella detta congrua solutione nel sesto. Il Defensore contra deuiantes, il Spec. Con la tauola 8. del Vicario Generale. Di quì appare, che contro la Regola, & sue dichiarationi fanno i Frati, che procurano danari per le piazze, fiere, corti, & case de' Signori, & altre persone ouero promettono depositarsi. Quando vi sono parimente altr'elemosine indifferenti, sufficienti depositate appresso alcuno per tutte le vere necessità. Tutto questo egli ini dice il Corduba.

Chi sia parimente trasgressore del la regola.

Gio. di Filip. de Con. fol. tratt. 6. il defensore contra deuiãtes. Lo Spec. li. 2. fol. 9. La Tauola 8. del Vicario Generale. Cord. oue sopra, q. 7.

Che non si può lasciare la mendicatione.

42 ET non voglio quì tacere (come dice il suddetto Corduba) che dicono communemente i Dottori per Gio. di Filippi, & lo Specul. che ne anco per le necessità dell'infermi, pane, vino, ò qualunque altra loro necessità; quando si puote commodamente hauere, se può lasciare la mendicatione, & ricorrere all'amici spirituali. Auuerti, che all'hora si dice potersi hauere commodamente senza ricorso, quando puote hauersi senza gran distrattione, & discor-

Cord. oue sopra q. 7. Gio. di Filip. oue sop. lo Spec. nel supplim. fol. 19.

Nicolo 3. & Clem. V. oue sopra.
Gio. di Filip. e lo Spec. oue sopra.

so; ò senza impedimento di miglior bene, ò senza buon gouerno delli Frati, & simili. Il che dire intendono in più luoghi Nicolò Terzo, & Clemente Quinto. Anzi dicono Gio. de Filippi, & lo Specchio nei medesimi luoghi, che quando tal mendicatione può farsi commodamente per queste necessità, non si può lecitamente lasciare la mendicatione, & ricorrere alli danari; Cioè per vietare la leggiera fatica, ò per maggiore abondanza, ò per hauersi le cose più curiose, & meglio prouedersi alle necessità de i Frati, se non in alcun caso per ragioneuole cagione, cioè in alcuna gran solennità, ò per causa della fatica del camino; può alle volte lasciarse la mendicatione, & ricorrere alla prouisione, perche all'hora non è commoda mendicatione. Ma chi senza nessuna consideratione, se commoda, ò scommodamente si può, ò nò hauere senza ricorso; correre alli danari trasgredisce la Regola. Questo egli iui dice. Queste sono dieci conditioni, ò modificationi tratte dall'espositioni dell'istessi Sommi Pontefici, & da Dottori communemente, quando il ricorso alli danari non è al Sindico di Martino Quarto, & specialmente di Martino Quinto; ma ad altri amici spirituali, secondo la forma della Regola, de' quali quì n'hauemo trattato; perche nella seconda parte n'habbiamo ragionato prima; ma non così forse diffusamente, ne tante modificationi adducendo: e con altro ordine, e sotto altra forma ancora.

Che non sempre è bisogneuoli vsarsi tutte queste conditioni.

43 *MA è anco d'auuertirsi, che ne fa mestiero altresì, tutte queste dieci conditioni osseruarsi, quando il ricorso si fa contra essi Sindici. Conciosiacosa, che quando il ricorso è per pagarsi le necessità passate, ouero presenti, & si pagano subito, & non bisogna depositarsi, non è ispediente osseruarsi tal'hora; la quinta, nè la sesta, nè tampoco la settima circostanza, ma le sette rimanenti. Ne parimente, quando il ricorso è al Procuratore di Martino Quarto, ò Quinto è necessario osseruarsi tutte queste circostanze; ma la prima di non contrahere mutui proprij; La seconda specificare, che cosa vuole che paghi, ò compri; La settima più de gli altri: potrà pur dirgli, comprate, ò pagate tal cosa, ma senza dimostrare dominio; L'ottaua, perche non possono ricorrere se non per le necessità vere, non di estrema, ma di accommodata necessità, quando è per pagare le passate, ma accommodate necessità presenti,*

fenti, ò soprastanti; quali il Prelato secondo Dio giudicarà essere vere necessità; ma accommodate in tal guisa, che non patisca la communità, ò Frate particolare, ò l'esercitij, & Vffici dell'Ordine qualche danno. Egli è mistiero medesimamente, osseruar la nona; per quelle necessità solo, che non si possono hauere commodamente per mendicità, come s'è detto. Et finalmente la decima, & l'ultima, come fu iui dichiarato. Questo anco tiene il Corduba, & Francesco Ouando, & communemente tutti i Dottori, & Espositori della Regola.

Cord. oue so pra, q. 7. & 8. Fran. Ouan. prop. 15.

Intorno alle cose già dette, nascono due dubbij; vno è, se i Prelati possano con buona conscienza costringere i Guardiani, che di mese, a mese rendano conto a' Frati del riceuuto, & speso. L'altro è si possano il medesimo conto chiederlo dal Sindico di Martino Quinto.

Come si può dimandare conto a' Guardiani, & Procuratori.

44 *Alche dico, che non si possano costringere i Guardiani a rendere conto dell'introito, & esito, come danari delli Frati, & molto meno si può procedere a chiederlo da Procuratori de i luoghi. Per ilche, se l'intentione de i Frati fosse, che essi Guardiani, & Procuratori rendessero conto delli danari entrati, & spesi, come a danari loro, ò del luogo, ouero della Chiesa Romana, sarebbono trasgressori della Regola; perche se la dimandassero come danari loro, ò della Religione, si farebbono di quelli proprietarij, & se la dimandassero come danari della Chiesa se ne farebbono amministratori. Et però li statuti dell'Ordine, i quali ordinano, che i Guardiani, & Procuratori diano conto, & ragione di essi danari, si debbono piamente intendere, cioè, che quanto al Guardiano non si cerca questo conto, quasi, che i Frati hauessero dominio, ò alcuna amministratione di questi danari, ma solo per vedere, se i Guardiani sono fedeli intorno le elemosine, & castigare gli infedeli, & accioche i Guardiani stessero canti a farli spendere fedelmente. Quanto a i Procuratori poi solo si ricerca questo per vedere, se sono fedeli amministratori delli danari, & beni della Chiesa Romana, accioche conoscendo essere stati infedeli per l'auttorità, che tengono i Prouinciali, & Generali da Sommi Pontefici, istituiscano noui Procuratori delli danari, & beni della Chiesa. Et però tutti i Frati, che dimandano questi conti da Guardiani, & Procuratori semplicemente,*

mente, conforme alli statuti dell'Ordine si possono escusare d'ogni colpa. Ma solo saranno in colpa quegli, che intendono dimandare conto, come danari della Religione, & del luogo, ò delli Frati, ò della Chiesa, come s'è detto.

DI DVE RICORSI A GLI AMICI SPIRITVALI. Articolo VIII.

45 ET perche il ricorso a gli amici spirituali è in due maniere, cioè vno à quelli, c'hanno danari per fargli comprare, ò pagare le nostre necessità: L'altro a quei, che non hanno danari, ma beni temporali; cioè grano, vino, oglio, & simili; a' quali ricorrono per essere prouisti alle sue necessità per via di cambio. Però hauendo fino adesso ragionato del primo, ci pare hora spediente trattare del secondo ricorso. Et possono vsare questo secondo modo tutti i Frati Minori, & Osseruanti, & scalzi, e Capuccini, & Riformati. La onde secondo il Corduba, questo ricorso per via di cambij è in due guise; vna è, quando il cambio è con espressa, ò almeno tacita, & mentale stimatione del prezzo: L'altro è, quando le cose, che si cambiano, non si stimano, nè con la voce, nè con la mente; il che radissime volte sarà. Et però, quando questo cambio si fa fuora dell'Ordine, secondo il Corduba (nel luogo predetto) vi bisognano due conditioni. La prima, che si ricorra all'amici spirituali; per via di essi cambij prouedere alle necessità vere, passate, presenti, ò imminenti: al medesimo modo, che si ricorre a quelli, c'hanno danari. Secondo è mistiero, che questa commutatione la faccia il dante, ouero vn'altro a nome suo: & secondo la commune opinione vi bisogna ancora la terza conditione, cioè che si specifichi alli danti la necessità, per la quale si ricorre.

Cord. oue sopra, q. 9.

Due guise di cambi.

Cord. oue sopra.

Due conditioni ricerca il secodo cãbio.

46 Da qui nasce, ch'hauendo bisogno di vino; il quale vorrebbono cambiare con tanto grano, potrebbono pregare chi hà il grano, se volesse dare tanto grano per tanto vino: è pure spediente che'l grano lo dia l'istesso dante, ò vn'altro per ordine suo; perche sempre v'interuerria stima tacita, ò espressa del prezzo dell'vno, & dell'altro: & a questo modo, si potrebbono procurare altre necessità per mezzo di sì fatto cambio, & non per mezzo di compre, ò venditione. Possono ancor'i Frati nominare qual si voglia persona al dante per fare questo cambio da parte sua, quando non sapesse, ò non hauesse chi farlo, come s'è detto del ricorso della pecunia. Medesimamente possono (come dice il Corduba) la cosa da cambiarsi; perche non è danari; pigliar-

Come si cãbia vna cosa per vn'altra per no i fare contro la regola.

Cord. oue sopra.

pigliarla, & portarla al luogo, i Frati per conseruarla, & per portarla anco a chi si voglia per auttorità del dante. Ma i sudditi non possono fare questo ricorso senza licenza del loro Superiore, come si disse del ricorso alli danari; & i Superiori solo per loro sudditi senza licenza d'altrui, & all'istesso modo, come si disse del ricorso alli danari. In oltre procurarsi alcuna cosa per cambiarsi in vn' altra, senza stima alcuna, nè mentale, nè vocale, nè espressa, nè tacita; benche non sia propriamente pecunia, nondimeno nell'ordine nostro, & in mente della nostra Regola è pecunia. Et però tale cambio fuori dell'ordine, non si può fare senza auttorità del dante al medesimo modo, che si fa il cambio con stima del prezzo almeno tacito.

Quali, & quante conditioni si ricercano al ricorso della robba.

47 L*A onde è anco d'auuertirsi, che quantunque di sopra noi dicemmo a mente del Corduba, che vi si ricercano sole due cose; nondimeno in queste due, ò tre dette di sopra, si comprendono tutte l'altre conditioni, ò quasi tutte, che si ricercano al ricorso alli danari. Per ilche il primo ricorso può chiamarsi alli danari, & il secondo alla pecunia, non intendendo questa parola pecunia, come l'intende la nostra Regola; Ma in questo ricorso alla pecunia, non vi bisogna la prima conditione; perciò, che in questo altro ricorso possono i Frati contrahere vero mutuo, cioè possono prestarsi traui, & altri legnami, pietra, calcina, & simili: per farsi dopò rendere altritanti traui, & simili; pur che il rendere sia per auttorità del dante: & questo ricorso ancora saria per via di rendere, & non di cambiare; ma è secondo la Regola. Et quando la satisfatione, & il cambio si fa subito, vi bisognano solo la seconda, la terza, quarta, ottaua, nona, & decima conditione. Et quando non si fa subito, & si fa senza depositario; perche non vi bisogna (però, che non sono danari;) oltra le sei predette vi è spediente la quinta, cioè che sappia il dante, che mentre la robba sua non è cambiata, se la può ripigliare, quando li piace, & la sesta, quando bisognarà la pecunia passare per mano di molti. Et quando per maggiore sicurtà si vsasse depositario, bisognano tutte le conditioni fuori della prima, come fu detto.*

Cord. oue sopra.

Due modi di ricorsi.

48 *Ma quando le cose necessarie al vitto, & altre, che non sono danari; ma lecite all'ordine, & a Frati vsargli, si dimandano semplice-*

Come possa no cambiare i Frati di vn luogo, ò Prouincia cō i Frati d'vn'altro luogo, ò Prouincia.

plicemente non per questi, ò quelli Frati, ne per questo, ò quello luogo, & li danti non si riserbano il dominio, ò si cercano à fine di cambiarsi dentro l'ordine, ò senza questo fine; possono cambiarsi con i Frati de gli altri luoghi, ò Prouincie. La onde doue abonda lana, ò caso, & simili; possono i Frati procurarne più di loro bisogno per cambiarle per tonnina, sardi, & pesci salati, & simili co'l Guardiano d'vn'altro luogo, doue abondano pesci, & simili; ma con licenza almeno interpretata del Prouinciale, ò Custode. Così anco con la licenza almeno interpretata del Ministro, ò Commissario Generale quello ch'abonda in vna Prouincia si procura per cambiarlo con le cose, che in vn'altra Prouincia abondano; perche sendo il dominio della Chiesa di tutte queste cose con licenza de' Superiori, come s'è detto, può cambiarsi d'vn luogo ad vn'altro, & di vna Prouincia ad vn'altra.

Intorno à questo è d'auuertirsi, che quando nelli statuti dell'ordine si statuisce, che tali cambij si facciano per mezzo del Sindico; quanto à quelli che vsano il Sindico di Martino Quarto, & Quinto, ouero per via de gl'amici spirituali, quanto à quelli, che tali Sindici non l'vsano, come sono i nostri Riformati, di quegli cambij s'intende, che si fanno fuori dell Ordine; & tutto quello, che s'è detto di questo secondo ricorso alla pecunia, è secondo la mente del Corduba.

Cord. oue sopra, q. 9.

SE I PRELATI POSSANO FARE TASSE ALle Prouincie, & luoghi, & Predicatori, & altri Frati di dare, & pagare tanto per vno. Articolo IX.

Dubbio.

49 *SI dubita intorno al ricorso, sì alli danari, sì anco alla pecunia, se i Ministri Generali, & Prouinciali, & Procuratori dell'Ordine possano tassare i Predicatori, i luoghi delle Prouincie, ò l'istesse Prouincie di dare tanti scudi per vno, per cagione delli Capitoli Generali, ò Prouinciali, per le spese, che in quelli si fanno, ò per corrieri, ò per lettere, & altre simili giuste spese, ch'occorreno farsi: alle quali non si può commodamente prouedere, se non per mezzo di dette tasse.*

Cord. oue sopra, q. 9.

A questo dubbio rispondo secondo il Corduba, che nessuno Superiore possa fare esterfione, nè essattione di danari, nè da Frati, nè da Conuenti, ò da' loro sudditi sotto nessuno colore, ò causa. Nè ancora essi Frati deueno dargli cosa veruna per modo d'essattione,

ne, ouero estorsione: dichiara egli medesimamente, che cosa sia essattione, dicendo. Che è vna violente estorsione, cioè sforcimento, imponendo la colletta, ò tanta somma di danari ad ogni luogo, ò Guardiano, ò ad ogni Prouincia, ò Prouinciali, come fanno i Prencipi nelle loro Città, ò Regni. Dice parimente, che non fa essattione nè estorsione il Prelato, quando dimanda, ò commanda, ò dispone, che à lui, ò ad altri sia data tanta somma di danari, ò limosina, quando, & à quel modo che il suddito è tenuto vbidire, & liberamente altresì deue farlo: conciosiacosa, che altrimente, non potrebbe il Prelato commandare, & forzare il suddito di fare, ò dare alcuna cosa ad alcuno, come bisogna, & deue farlo. Laonde possono i sudditi solamente dargli alcuna cosa, per modo di contributione di limosine, sì dell'elemosine pecuniarie, come anco non pecuniarie; per la prouisione di loro necessità, ò loro negocij, ò di quei, che sono sotto la cura loro. Ma sono obligati, sì essi Superiori, come anco i sudditi in tali contributioni, osseruare tutte le modificationi, & conditioni; i quali debbono esseruarsi al ricorso alli danari, & pecunia: secondo la forma poco sopra determinata. Nè anco essi Prelati possono altrimente riceuerle. Questo egli iui dice.

50 Da quì conchiudiamo, che possano i Prelati ordinare dette contributioni, solo per le spese, ò debiti leciti conforme alla nostra Pouertà, & di vera, & accommodata necessità, come dissi nella ottaua modificatione, ò conditione. La onde non gli possono imponere si fatti contributioni, per farne presenti, nè farsi amici, nè per cose sontuose, ò curiose, ò altrimente eccessiue. Ne anco possono ordinare questa contributione per loro accesso, & recesso alli Capitoli, & Congregationi Generali, se non rade volte: conforme che intorno à questo fu determinato ancora di sopra al terzo dubbio di questo Capo. Num. 24.

Ma quant'alle contributioni de i Predicatori per pagarsi detti debiti, & spese; conforme alla nostra Regola, & Pouertà per le cose predette: dico, che possano farlo; ma che alcuni Prouinciali di tutto il rimanente, concedano à Predicatori, che la spendano à loro piacere; questa general licenza non gli la possono concedere, secondo il Corduba, & noi altroue detto habbiamo. Ma solo concederli; conforme alli statuti dell'Ordine, che li Guardiani la spendano per loro necessità de i libri, & altre vere necessità à giudicio d'essi Guardiani, & non à capriccio di essi Predi-

Cord. oue so pra, c. 6. q. 7.
Sotto nu. 51.

Predicatori, se non vogliono essi Prouinciali, & Guardiani rendere conto à Dio delle trasgressioni di loro sudditi, spendendola in cose impertinenti, ò superfluità, ò curiosità, ò non da vero necessarie.

A cui è data la podestà di tali ricorsi.

51 IN oltre intorno alle predette cose, è d'auuertirsi, che questa facoltà del ricorso all'amici spirituali, per la Regola, è data solo alli Ministri, & Custodi; perche si dice in questo precetto, che i Ministri, & Custodi solamente habbiano sollecita cura per gli amici spirituali. Et per questa parola, Ministri, per la dichiaratione di Nicolò Terzo, s'intendono i Ministri Generali, & Prouinciali: & per quest'altra parola: Custodi: si prende per quegli, che noi hoggidì chiamiamo Custodi. Possono ancora darla per generale commissione i Guardiani, come dicono communemente gli Espositori della Regola.

Nico. 3. oue sopra.

Da quì nasce, che tutti i Frati, che ricorrono in alcune delle due maniere di ricorso di sopra dichiarati; sono trasgressori della Regola s'è senza licenza de i loro Superiori: almeno interpretata solo, quando è per strada, ò per altra cagione, non hà facoltà dirgli al suo Superiore per hauerne espressa licenza: & è sì euidente la necessità, che non può dubitarsi, ò almeno con conseglio di Discreti, & esperti Frati. Dico, che deue essere espressa; perche al Prelato appartiene giudicare s'è tale necessità, che si possa ricorrere. La onde dice il Corduba, che il Prelato, che lascia à libito del suddito, che faccia tutto ciò, che gli piace, ò li gusta per le sue fatiche, operationi, predicationi, & simili, ò per qualunque altro modo, che si sia, etiamdio lecito, come fanno alcuni Frati, che per diuersi mezi si procurano le cose necessarie, & tengono ad vso loro ogni cosa à gusto loro, & ciò, che non può concedersi al Frate Minore: pecca d'infedeltà, & d'ingiustitia; però, che la podestà, che gli fu data ad edificatione, l'vsa à destitutione. Conciosiacosa, che tal concessione, & licenza così generale, & indifferente; è al suo suddito propinqua occasione di molte trasgressioni : anzi di molti abusi, cioè d'hauere molti vestimenti; con tenere la cella con diuersi ornamenti guarnita, & d'hauere cose doppie, & souerchie, sontuose, & curiose, & si fatti: Gli è cagione medesimamen-

Cord. oue sopra, q. 7. c. 6.
Come peccano i Prelati dando indifferentemente licenza a suoi sudditi di procurarsi le sue necessità.

mamente, di tesaurizzare contro la Pouertà, & di mentale proprietà; benche dicano i sudditi, che la tengono con animo di resignarle a i Prelati, & per gratia loro: il che dicono sola con la bocca.

52 Et molto più senza nessuna scusa peccano contro la Regola tali Prelati, quando indifferentemente à loro sudditi concedono, che procurino danari, per vie lecite, come meglio li parerà: Conciosiacosa, che per la Regola, & sue dichiarationi solo a i Prelati si concede questa licenza, & per le communi necessità de i luoghi. Ma à gli altri solo in casi, & necessità determinate: pur che, se schifino tutte le circostanze, le quali possono vitiare tali prouisioni. Però che secondo Aluaro peccano mortalmente tali Prelati: & sono preuaricatori della Regola, & occasione di peccati mortali à loro sudditi; s'altrimente, che fu da Clemente Quinto dichiarato à loro sudditi licenza, danno che si procurino, ò depositino danari. Però che perciò i sudditi non possono senza licenza di loro Superiori; procurare danari per la Regola, & sue dichiarationi: perche essi Prelati deueno veramente, & semplicemente sapere: per quale necessità si può ricorrere alla pecunia, ouero al depositario: & facendo altrimente, i Prelati peccano à doppio. Prima, perche donano licenza a i Frati, & occasione propinqua ad hauere danari contro la Regola. Secondo, perche malamente dispensano nel peculio; ilche, nè anco i Prelati d'altre Religioni, che possono hauere proprio in commune possono farlo, per il Capitolo, cum ad monasterium, de statu monachorum. Questo egli iui dice il Corduba.

Aluar. lib. de plan. eccl.

Clem. 5. oue sopra.

Cord. oue sopra, q. 7. c. 6.

PIV MODI DI QVESTE, OVERO CERCHE illecite. Art. X.

53 HAuendosi adesso, esposto à mente de i Dottori, & Espositori della Regola quale sia il ricorso de i Frati Minori à gli amici spirituali: per maggior chiarezza, è bene anco esprimere, quale sia loro ricorso illecito. Dico dunque, che (come dice il Corduba con gli altri Espositori:) generalmente la questa, ouero cerca pecuniaria: E ogni ricorso alli danari, che si fa alli danti, ouero alli loro sostituti: contro le dichiarationi de i Sommi Pontefici, ò le modificationi, ouero le conditioni di sopra espresse: è ricorso illecito. Ma in particolare n'assegnano molti.

Cord. oue sopra, q. 12.

Il

Il primo modo.

Il primo modo è, riceuerle in Chiesa, ò altroue per qualunque modo si sia, ò in ceppi, ò tronchi à questo fine ordinati, ò tauole, & simili. Ma non, quando i poueri, ò altri li raccogliano per loro; molto più, quando sono da Predicatori raccommandati.

Il secondo.

Il secondo, quando i Secolari da se stessi in Chiesa alla Croce: alla Communione del Santissimo Sacramento, ò per accendersi candelle all'imagini de' Santi, & simili: donano, & iui ripongono danari; & i Frati questo sapendo, ò vedendo, non dicono niente; nè l'istruiscono, che non gli ripongono, nè lasciano, perche non ne sono capaci: percioche paiono acconsentire: poiche secondo le Regole della legge, chi tace, e può, & deue resistere, pare acconsentire, come dice Giouanni de Filippi.

Gio. di Filip. oue sopra, §. reprobat.

54 Ma non sarà questa pecuniaria, quando nelle nostre Chiese, vi sono alcune Confraternità di Secolari: i quali per riparatione della loro Cappella, & vasi, & paramenti Ecclesiastici, ò per poueri, & Orfani li cercano nelle nostre Chiese, quando questo è senza scandalo de' Secolari, che sanno, che nè per i Frati, nè à nome loro si fa questa cerca di danari.

Il terzo.

Il terzo, quando i Frati acconsentino, ouero permettono alcuni Secolari da se stessi mossi, cercar danari per le botteghe, fiere, & altroue à nome de' Frati; Percioche i Frati ciò vedendo, & non prohibendo paiono acconsentire, come fu già detto. Perochе, se non espressamente almeno tacitamente acconsentono la cerca di danari per interposta persona. Auuerti, che ho detto à nome de' Frati; Conciosiacosa, che se manifestate la necessità de i Frati al Vescouo, ò Curato, ò alli Signori, Rettori, & Sindici, & eletti della Città, ò Terra; quali à nome loro, & non delli Frati li facessero cercare, ouero alcuno diuoto per ordine, & nome suo, & non delli Frati li procurassero. Et questo, quando è senza scandalo: perch'è noto al popolo, che à nome loro, & non de i Frati li procurano: non è questa illecita, nè per interposta persona: perche è conforme alla Regola, come vuole Hugone, & altri Dottori dell'Ordine.

Hug. oue sopra, c. 4.

Il quarto.

55 Il quarto è, quando i Frati ricorressero à quelli, che hanno procurato i danari à modi predetti leciti, cioè alli Vescoui, Curati, Rettori, Gouernatori, & simili della Città, & Terra, ò alli deuoti dell'Ordine, ò à quelli, che da se stessi, & à nome loro, all'Imagini Croci, luminari, & tauole, ò ceppi, e simili l'hanno da se senza saputa de i Frati procurato. Nè anco detti danari possono accettargli, se gli sono offerti, come si nota nella Clementina, & espressamente dice

Clem. oue sopra, §. porro

dice Giouan. de Filippi & la Serena Conscienza, & il Corduba alla question 12. di questo Capo, & il Polizzi nell'medesimo capo oue dicono, che questi danari liquali non sono dimandati ne offerti a nome loro: anzi loro contradicendo sono dati, ouero offerti: non possono accettargli, nè à quelli ricorrere Et la ragione si è, (come dicono i Dottori) che benche questi danari non sieno stati procurati espressamente di loro consenso, non dimeno tacitamente, & interpretatamente, si giudica di loro consenso essere stati procurati. Et mentre i Frati l'accettano per le loro necessità, in ciò paiono ratificare questo, che per loro fu fatto, & nelli delitti la ratificatione si paragona al precetto come appare nel Capo cum quis descri. extra libro sexto. Ma il Corduba dice, che questo è vero nel foro essteriore: oue nelle presuntioni deue starsi agli atti esteriori. Laonde il simile può dirsi in foro conscientie, quando i Frati l'accettassero, ouero, a quelli ricorressero: come danari, che si deuono solo per loro necessità spendere: perche con questo occhio, & mira furono procurati, ouero donati: e come se a nome loro fussero dati, o procurati. Ma si ricorressero, a coloro, che li tengono, non con questo animo, nè sotto tale titolo, ma più tosto humilmente pregandoli, & espressamente protestandosi, che non li dimandino come debito, perche furono per essi, & con questo intento dati, ò procurati, ma solo, a modo de elemosina, come se non fussero per essi dati, ouero procurati, se tutto questo talhora in cuore fusse, come con la bocca dicono, & con le opere compiutamente dimostrassero, non pare che contro la Regola s'accettino, ò a quelli si ricorra quando parimente ciò senza scandolo fusse. Ma perche è difficile forse senza scandolo veruno: però e più sicuro astenersi dal ricorso, a tal pecunia, come di sopra li nominati Dottori han detto. Laonde tutti, i danari, da Secolari a questo quarto modo procurati, si deuono spendere in necessità de Frati dall'istessi, che l'hanno etiamdio, a lor nome procurati, & non da Frati, e senza ordine loro come si e detto, ma solo riceuere possono le sue necessità comprate, o pagate da Secolari, & niente altro.

Gio. de Fili. oue sopra, §. reprobari. La Sere. con. q. 57. Cord. oue sopra q. 12. Polit. c. 4. n. 45.

Extra. lib. 6. capo cũ quis Cord. oue sopra q. 12.

56 Il quinto modo è quando l'elemosine pecuniarie si dimandano per modo di confraternità: cioè in alcuni luoghi, s'instituiscono alcune confraternità: nè quali huomini, & donne, come confrati, & consore se obligano dare a Frati o ad alcun' luogho tanti danari al mese, o all'anno: perche questo, è a modo di entrata, & è à noi, per le dichia-

Il quinto.

Clem. 5. oue sopra.

rationi di Clemente prohibita. Per il che, per istrumento publico deue annullarsi questa obligatione, & se dopò sapendo loro la disobligatione, da se stessi, per modo d'elemosina vogliono dargli a cui gli piace, ò al Sindico di Martino per spenderli, come l'altre limosine non è contro la Regola quanto a quello, che possono vsarlo: gli altri Frati, che non possono tale Sindico vsare, che per se stessi essi Confrati, ò per altri comprino, ò paghino le vere necessità de i Frati.

Il sesto modo.

Il sesto, & vltimo è, quando l'elemosine di danari, indifferentemente per le strade, piazze, mercati, per le case, per gli esserciti, & simili si dimandano: menando seco vn Tertiario, o Secolare per candelle, cera, oglio, & somigliantì necessità de i Frati; questi modi espressamente assegna il Corduba essere illeciti à i Frati.

Cord. oue sopra, q. 12.

DELLA SPROPRIA DE GLI APOSTATI, ET altri Frati, & del Sindico di Martino Quinto, & come sono dispensati quei che l'vsano. Articolo XI.

57 *Cercano i Dottori altresì, intorno questo precetto, che cosa debbia farsi delli danari, & di ben'acquistati da gli Apostati. Al che dicono i Dottori, & specialmente Giouanni de Filippi, che debbono espropriarsi come i Nouitij, che di nuouo vengono all'Ordine, & niente più intromettersi i Frati di loro beni, & danari acquistati: acciochè non contrauenghino alla Regola, se più se n'impacciassero, ordinando, dando, pigliando, distribuendo, & si fatti di detti beni, & danari. Possono ancora mandargli ad alcuni timenti Dio; i quali con loro conseglio per mano di loro amici spirituali li distribuiscono, ò diano a poueri secondo Iddio. Benche alli Nouitij questo conseglio non possa darsi, & niente più intromettersi. Ma il Corduba dice, che se sono cose che i Frati possono vsare, hanno facoltà di dimandargli da chi si voglia, & fargli dimandare, & se sono danari, ò altre cose non lecite a Frati vsarle, che dal Sindico di Martino Quinto (per quelli Frati, che possono vsarle) sieno riscossi, & riceuuti i danari, & vendute l'altre cose. Et questo in virtù del Priuilegio di Leon X. Ma intorno acciò vedi la prima consideratione priuilegio 13 num. 40. del quale se ne seruono solo quelli che vsano il Sindico di Martino Quinto.*

Gio. di Filip. oue sopra.

Cord. oue sopra, q. 14.

Priuil. di Leone X.

Della

Della Spropria de gli altri Frati non Apostati.

58 INtorno a questo, dimandasi di quel Frate, che non è Apostata, nè fuggitiuo dalla Religione: ma in morte, o in vita vuole espropriarsi de' danari, & altri beni male acquistati, ouero souerchi, o non leciti a Frati. Al che quanto alli beni dico, che se'l dante harà seruato a se il dominio, che gli siano restituiti, o dati, a cui gli piace: affine, che faccia di quelli com' all'istesso dante piace, se non s'hà riseruato il dominio, & il Frate è osseruante ogni cosa lecita all'ordine, & a Frati vsarla è del Papa. Però potrà il Prouinciale, quand'il Frate l'haue acquistati stando in piu luoghi, farli distribuire in necessità commune della prouincia, o altri luoghi, come meglio secondo Diò gli parerà espediente. Mà se l'haue acquistati solo ad vn luogho, debbono le cose vendibili mandare al Procuratore di quel luogho, è potrà il Guardiano all'hora di quel luogho, farli consignare al Sindico di quel luogho. Et quello, che non è lecito a Frati, nell'ordine vsargli, perche la chiesa non ne haue acquistato dominio, deuono restituirsi alli Padroni come sue, se si possono sapere, e se non si possono sapere deueno darsi a poueri: come dice Gio. de Filippi de gli Apostati dell' Ordine, Ma se sono danari, perche delli danari non mai la Chiesa acquista il dominio, se non quando sono consignati al suo procuratore: per ciò non hauendo acquistato ancora il dominio, o il dante habbia: o non habbia riserbatosi il dominio, debbono darsi al dante, o a suoi heredi, e successori come suoi, e se non si sa che sia: o non può trouarsi, o sarà difficile trouarsi, se probabilmente può congietturarsi hauerli dato alla Religione, in quel modo, che a lei debitamente può darsi: debbono consignarse al Procuratore, all'istesso modo, che si è detto delli beni leciti all'ordine ad vsarli. Ma se'l Frate da spropriarsi, è Capuccino, o nostro Reformato, ò alcuno di quei che non vsano il Sindico di Martino quinto i danari, è tutto quello, che non è lecito a Frati, nè all'ordine vsarlo, perche la proprietà, non è acquistato alla Chiesa, si restitueranno alli danti, se si sanno: & se si possono ad essi commodamente restituire, altrimente si farà come disse Gio. de Filippi delli danari, e beni degli Apostati. Ma di tutto quello, che non sono danari, mà altre cose lecite all'ordine, & a Frati vsarle, non hauendo il dante, a se riserbato il dominio, perche l'acquistò la Chiesa. potrà il Prouintiale, o Custode, ò suo

Gio. di Fili. oue sopra.

Gio. di Fili. oue sopra.

Guardiano distribuire, o prouedere per le necessità communi, o particolare della sua prouintia, ò custodia, ò luogho, respettiuamente, come s'è detto di tali beni del Frate nostro osseruante.

Del Sindico di Martino V. & come sono dispensati, quei che l'vsano.

59 F*Inalmente, intorno questo precetto, è ancora espediente ragionare del Sindico, ouero Procuratore di Martino quarto & V. Mà perche altroue, cioè nella seconda parte assai distintamente, se nè parlò della differenza delli Sindici Apostolici di Nicolo terzo, d'Innocenzo quarto di Martino quarto & quinto. E che i Padri Capuccini, & Scalzi nostri di Spagna vsano il Sindico di Martino quarto, & i nostri osseruanti il Procuratore di Martino quinto, & i nostri Riformati quello di Nicolo terzo perciò ui rimettiamo a chi vuole distintamente, & copiosamente questa materia vedere. Et qui solo diremo, in che cosa siano dispensati i Frati nostri osseruanti intorno questo Sindico, secondo il Corduba & Francesco Ouando Auenga, che dell'istesso ne hauessimo prima trattato nella prima consideratione nel sesto priuilegio, ma quì vn poco più diffusamente: sono adunque dispensati.*

Trattato primo cap.6.

Cord. oue sopra q.16. Fra. Ouan. oue sopra propo.36. Priuilegio 6 nu.19.

In quante maniere sono dispensati coloro, che vsano il Sindico di Martino quarto e quinto.

P*Rima, che i danari si depositino, stiano, si trattino, & spendano: non a nome & autorità del dante ne dei Frati, ma del Papa e Chiesa Romana di cui è il Sindico: in tal modo, che quãdo il dante deposita i mano di esso Sindico, si non espressamente, si riserba il dominio, non sono più suoi, & questo appare per la constitutione di Martino quinto, oue si dice, che tal Sindico li riceua tutti, & spenda secondo le dechiarationi di Martino quarto, & quinto. i quali altro non dicono, se non che li riceua tutti, & spenda, a nome della Chiesa Romana. Sono dispensati altresi, che subito, che i danari son offerti, possono dir'i Frati al dante, ouero offerente, o altro, che si sia: datela, ouero portatila al Sindico: è questo segue dal primo, & appare medesimamente nelle medesime con-*

Martino V. nelle sue costit.c.4.

me constitutioni di Martino predetto, & per questa dispensa non sono più obbligati i Frati, di dimandare l'assenso al dante, ne fare protesta, nè dimandar licenza di sorrogarsi, nè sustituirsi altre persone; come prima per le dechiarationi di Nicolo III. & Clemente V. erano tenuti in tutte queste cose, & altre, che da queste seguitano possono i Frati con l'istesso Sindico fare tutto quello, che poteuano con l'istesso dante, perche è Sindico del Papa, & per sua autorità può fare tutte queste cose: come il dante può fargli.

Nic. 3. e Cle. 5. oue sopra.

60 Terzo, sono dispensati in questo, che questo Sindico, è tenuto essa pecunia, & il prezzo delle cose vendute spenderle, non a libito suo, mà à voluntà de' Superiori, cioè di Ministri Generali, & Prouinciali, & altri Superiori di loro commissioni. Perche dice la Bolla di Martino, che riceuano, o spendano i danari a vtilità dei Frati, secondo le dechiarationi di Martino V. (come fu detto di sopra) cioè, che ogni cosa pertinente alla Chiesa Romana; come sono i legati, danari dati, & il prezzo delle cose vendute; si spendano in necessità de Frati, come, & quando sarà da essi ricercato. Per il che dobbiamo notare queste parole, cioè, come, & quando: percio che possano dire al Sindico, non come padroni, hauendo sopra di loro alcun' autorità, mà come pupilli, quello che gli è più espediente, cioè di tal pecunia ad esso niente comprare, ma reserbala à tal tempo. Di più può dirli, compra questo, o quello, & niente più. Li può anco dire, dà tanto per tal cosa, & niente più, & altre simili cose. Quantunque Francesco Ouando tenga il contrario, ciò è, che in questo terzo non ui sia dispensa. Perciò che l'opinione del Cord è più vera, e la ragione di tutto questo, che del terzo si e detto, e Prima perche così il Papa nella Bolla del Sindicato concede: oue dice. Come, & quando. La onde, come lecitamente tutto questo potrebbono fare i Frati co'l depositario del dante, se il padrone della pecunia, che la deposita gli lo concedesse. Così parimente l'istesso, per la concessione del Papa, possono dire, & fare, intorno al suo Sindico. Secondo, perche la retta ragione, ci persuade tutto il sopradetto essere cosa ragioneuole. Percioche se i Frati s'affatigassero procurare danari per loro necessità, & il Sindico, à libito suo li spendesse, sarebbe in vero gran peso imposti a Frati. Però per la carità, e loro quiete, degnossi di tal suo Sindico prouederli: fu dunque questo assai ispediente, & il Papa ragioneuolmente lo concesse, & communemente si prattica, & si fatta dispensa fu assai ragioneuole, & lecita, & in questo terzo, & vltimo sono dispensati tutti quegli frati, che vsano il Procuratore di Martino IV. benche non siano dispensati nelli due primi, & secondo

Fran. Ouan. oue sopra. Cord. oue sopra.

questa dispensa i Frati, che viuono conforme alla bolla di Martino IV. & V. & vsano lor Sindico, non sono obligati per ogni modo guardarsi d'ogni dispositione di pecunia da spendersi, come sono tenuti i Frati Minori, che sono astretti di viuere secondo le dechiarationi di Nicolo, & di Clemente, come nella sua medulla il sudetto Cord. largamente proua. Eccettuati dunque questi tre casi: nelli quali sono dispensati, i Frati, che viuono secondo la concessione di Martino V. & nell'vltimo caso nel quale sono dispensati gli altri, che viuono conforme alla Bolla di Martino IV. In tutto il rimanente sono tenuti viuere secondo la dichiaratione di Nicolo, & Clemēte, alle volte sotto peccato mortale & alle volte veniale, & alle volte sotto alcuna pena temporale, come meglio il Cord. nella medulla dichiara

Nic.3.e Clem.5.oue sopra. Cordu. nell' lib. medulla c.4.q.8. Conditione. 7.q.9.

Nic.3.e Cle. 5.oue sopra. Cord.oue sopra c.10.q.3 nella medulla.

61 Rodorico chiede se vsare il Sindico a receuere danari, sia secondo la regola, ò per via di dispensa introdutto nella religione: e dice, che non sia dispensa e che intorno acciò il Corduba se inganni: dicendo, che la pecunia depositata presso il Sindico, sia della Sedia Apostolica, & non del dante, e per consequenza il dante non se la potrà pigliare. Ma debbe dirsi il contrario, cioè, che il Sindico la riceue a nome del dante, & è d'esso dante, mentre dura per insino alla sua consumatione: quanto al dominio, & alla proprietà: il quale auanti, che si consumma potrà ripeterla ogni volta, che vorrà. Oggidi pure, potrà detta opinione del (Corduba per la bolla di Paolo quarto tenersi, questo egli dice. Il che non proua contra il Corduba, in modo alcuno. Ma cōtro di lui, sono li statuti Generali Romani fatti dell' mille cinquecento sessanta. Dicendo. Dechiararsi conforme alle cose da Martino quinto, e Paolo quarto concesse, che'l dominio della pecunia, a modo lecito offerta per la necessità de' frati: appartenghi, alla Sede Apostolica. Qui non nomina solo Paolo quinto, ma Martino quinto ancora, adunque come adesso è della Sedia Apostolica: come esso Rodorico dice, così auanti per li statuti di Martino V. era del Papa. Di piu Paolo predetto, solo rinnoua, e conferma il breue di detto Martino. E se Paolo disse. I quali riceuessero le cose stesse, & il precio di dette cose, e predette limosine a nome della Romana Chiesa, le medesime parole prima esso Martino detto hauea: come potrà vedere, chi vole ambidue loro breue. Però esso Rodorico, in ciò s'ingannò, e non il Corduba. Il medesmo tengono lo speculo, & il compilatore, cioè, che vi sia dispensa intorno ad esso Sindico, come dice il Corduba, deue anco auuertire, che nono è formalmente, & propriamente contro la dichiaratione della Regola, nè contro l'istessa Regola, quello che è contro le Papali modificationi di sopra espresse.

Rodor.tom. 3.q.39.ar.4.

Paolo 4.

Statuti generali Roman.

Lo specu. e Comp. ver. Procurator.

espresse. Ne anco tutte tali modificationi obligano sempre mai a peccato mortale, com'egli dechiara nella medolla, ne i luoghi sopra espressi. Il che non è facile determinarsi: lasciasi dunque, ad arbitrio di periti, secondo la varietà de casi occorrenti giudicarsi, quando è mortale, & quando è veniale, non osseruando alcuna di quelle dieci modificationi, ò conditioni, di sopra intorno a questo precetto dechiarate.

Quando è peccato trasgredir' le dette modificationi, & quando nò.

62 M*A è d'auuertirsi, intorno le dichiarationi, o modificationi sopradette di Nicolo III. & Clem. V. che'l Cordu. & il Polizzi Dubitano se le dichiarationi, ò modificationi loro intorno i danari, si deono necessariamente osseruare sotto pena di peccato mortale, & dicono, che per le loro dichiarationi niente si commanda oltra li precetti della Regola, o di Dio ne anco la loro dichiaratione c'aggraua di nuouo commandando quello, che a noi è precetto Diuino, ò della Regola obligatorio. La onde la trasgressione della loro dichiaratione, non è colpabile, in quanto, che è loro dichiaratione, se non, è per disprezzo, se non in quanto, è contro li precetti di Dio ò della Chiesa, ò uero della Regola. Et però s'alcun' Frate prima nominass' il sustituto, che fosse dal dante ricercato, ò uero non dimandasse l'assenso del dante: accioche i danari per molte mani si possano per sua autorità trasmeterre, è simili: non sarebbe peccato mortale, in quanto, che esse dechiarationi trasgredisce, ne veniale ancora: purche i Frati in tal guisa intorno la pecunia s'adoprassino, che niente facessero contra la Regola. Percioche potrebbe per altri mezzi leciti ciò farsi: li quali posero, Innocenzo, & Alessandro nelle loro dichiarationi, & molti altri mezzi usarono i buoni Religiosi dell'ordine nostro auanti le Papali dichiarationi, benche non si ageuolmente, ne si spiegatamente ciò si facesse, com' adesso secondo le dichiarationi istesse. E benche Clem. V. dica douersi grandemente guardare, che non ricorriamo a quelli, che donano i danari, o à loro depositarij sotto altri modi, che esso Nicolo pone: per queste parole tutta via non ci obliga a peccato alcuno ad osseruare queste limitationi, ma solo ci ammonisce ad osseruarli: affine, che non osseruandole, in alcuna trasgressione della Regola per nostra imprudenza incorressimo.*

Dubbio. Nic. 3. e Cle. 5. oue sopra Cord. oue sopra nella re. cap. 10. q. 9. Pun. 4. Poli. oue sop. nu. 55.

Clem. V. oue sopra.

63 *Ma non ostante questo dico, che la tralasciatione di queste*

modificationi: molto spesso sarà peccato mortale, non per virtù d'esse dechiarationi, mà per vigor' della Regola, ò uero per natura della cosa presupposto il precetto della Regola come sarebb' a dire, sarà peccato mortale la molta supefluità, ò pretiosità di vasi, & paramenti Ecclesiastici, ò di massaritie, ò mobili: lo tesauriggiamẽto, il contrahere mutuo, & altri simili, che dichiaransi nell'istesse dichiarationi, non esser' à noi lecite, per questo, che sono notabilmente contrarie alla Pouertà, & nostro stato. In oltre sarrebbe mortale trasgressione, quando fusse nominata la persona, a cui deue depositarsi la pecunia, auanti, che fusse ricercata dal dante, oltr' acciòche i danari fussero spesi, in altri vsi, & per altre necessità, che fu depositata. E questo, quando, non fussimo certi, mà dubbij si questa fusse la volunta del dante, o no Perciò, che mentre siamo dubbij della sua voluntà, & in effetto facciamo quello, che noi desideramo, veramente contro la Regola facciamo, perche all'hora i danari non à voluntà del Padrone, ma à nostra auttorità si riceuono, & spendono. Di più se probabilmente credessimo, che tale fosse la voluntà del dante, chel sustituto fosse da noi nominato, & che i danari, ouero quello che auanza lo conuertessimo in altri vsi di quello, che fu dato all'hora: non vi pare in vero ragione alcuna di scrupulo, o di peccato, se prima nominassimo il sustituto, ouero non si dimandasse l'assenzo del dante. Et Papa Nicolo solamente intende dimostrare il modo, come può procurarsi i danari, senza trasgressione della Regola, in tal' guisa, che la voluntà, & auttorità del dante sia sempre libera, a farsi delli suoi danari ciò che egli vuole, & niente senza auttorità del dante si faccia, così parimente intorno tutte l'altre modificationi, & circostanze, all'hora sarà peccato mortale trasgredendole, quando grauemente s'offende la Pouertà, ò il precetto della proprietà, ouero di non receuere danari, nè pecunia. Altrimente sara veniale, quando leggiermente essa Pouertà, & precetti s'offendono, & quando niente s'effendono niente si pecca non osseruandoli: Ilche non sempremai è facile a conoscerli, con corda con questa opinione Francesco Ouando.

Nico. 3. oue sopra.

Fran. Ouan. propo. 27.

ESPO-

ESPOSITIONE
SOPRA IL QVINTO CAPO.

Ma della mercede della fatica riceuano le cose necessarie del corpo per se, e per suoi frati: eccetto danari, ouero pecunia, & questo humilmente, come si conuiene a serui di Dio, & seguitatori della Santissima pouertà.

Di due laboritij, come deuono guardarsi i Frati d'ogni vitiante circostanza, & perche si prohibisce alle volte accettare danari per Messe. Art. I.

QVantunque la nostra intentione sia, esporre della nostra Regula solo i precetti, & in questo quinto capo non vi sia commandamento alcuno, secondo l'espositione di Sommi Pontefici. Nondimeno, perche quì si tratta del laboritio honesto, e lecito a frati, & della mercede di loro fatiche, intorno la quale può occorrerui alcuna trasgressione contro la Pouertà, & massimamente contro il precetto di non riceuere danari, ne pecunia, e della proprietà. Perciò me hà parso fauellarne più tosto quì, & farne parte a questo capo, che trattarne hora in questo, hora in quello precetto, Dico dunque, che quiui ragionasi del laboritio lecito a frati, del quale vno è spirituale, cioè il predicare il leggere della Sacra Scrittura, o altra scienza, il cantare, e celebrare delle Messe, & altri diuini vfficij la Sacramentale confessione, il sepelire delli morti, e si fatti, i quai communemẽte non si possono fare senza corporale fatica. L'altro e corporale, cioè il cusire, il far sporte ò l'arte de legnami, delle scarpe, dell'agricoltura, & altre somiglianti arti mecchaniche.

Due laboritij honesti a frati.

Mà

Ma i Frati communemente, versano nel spirituale laboritio. percioche nel corporale più tosto s'essercitano per le necessità communi, e particolari de' Frati, & nostri luoghi, che à Secolari, o altri Religiosi. Che del spirituale laboritio possano hauere, (conforme alla Regola) per mercede le loro necessità corporale, non è dubbio. Poscia, che è commune dottrina de Dottori, che è cosa santa, e lecita, è buona & spesso meritoria, che i Sacerdoti, è loro Prelati, e persone Ecclesiastiche dichino le Messe, diuini vfficij, & simili, & queste applicarli in particolare a cui lor piace, & gli altri spirituali essercitij parimente, & per ragione della fatica, si del corpo, come dello spirito ancora hauere alcuna temporale retributione. Per il che è à noi lecito per tali laboritij, & essercitij non solo le corporali necessità, come sono pane, uino, carne, pesci & altre cose simili pertinenti al vitto e vestito, ma accettare danari & pecunia altresi, Dico accettare, non riceuere, poiche la Regula l'eccettua come diremo doppò.

Come deuono guardarsi delle vitiantè circostanze.

2 *INtorno i danari, e pecunia circa tali essercitij due cose ti bisognano, Primieramente, guardarsi grandemente d'ogni simonia, fraude, auaritia, & cupidità, conciosia cosa, che in nessuna maniera possano predicare, celebrare, ne tampoco orare, & simili altri essercitij spirituali fargli per danari, o altro prezzo stimabile, come prezzo, ò uero semplicemente intendere fare queste cose per commodo temporale: percioche, è una medesima cosa, che patto o uero farle con patto. Percioche dicono communemente i Dottori, che sia Simonia tacita, o espressa, o interpetrata essigere, o pagare le cose Sãte e sacre o promettere, o far patto per danari, ò per altra cosa, che con danari può istimarsi. E anco Simonia almeno tacita, intendere far questi essercitij semplicemente, o principalmente per danari, o per altro temporale commodo.*

Deue intorno tali spirituali essercitij parimente guardarsi ciascun Frate, d'ogni guadagno turpe di qualunque cupidità, & specie di male. Perche, se senza tale Simoniaca intentione, prima dimandano, o vogliano la limosina delle Messe, ò vero d'altre essequie, & spirituali essercitij, auanti tali essequie, & seruiggij, o uero differiscono dir la Messa, ò altro spirituale essercitio, per insin che hanno il salario, ò l'elemosina per tali seruiggi, peccano non di Simonia: ma d' cupidità, o buggia, ò d'altra specie di turpi lucro.

Egli

Egli è ben vero che dice il Gaieta. che non è mortal peccato tale bugia, o cautela, ò preuenimento d'elemosina, quando si fa, acciochè il Sacerdote si preserui dal danno, o non gli accada poscia litigare, o uero per non essere fraudato dal laboritio, o elemosina, che gli è stata promessa. Il che è vero, quando non v'interuiene notabile scandalo, o non è mortale per altra via, o per altra mortale circostanza che'l fa mortale. Bisogna dunque guardarci d'ogni sinistra intentione, obligatione, & operatione, patto & fraude, auaritia, ricettione, ò uero amministratione della cosa data, ò riceuuta, con le quali vi si può mescolare la macchia della Simonia, o d'altro peccato, o alcuna impurità. Possono non dimeno, i Frati riceuere, & accettare tali danari, o altra cosa elemosinalmente, ciò e come elemosina in salario di spirituale essercitio, o per riuerenza delli Sacramenti, o per conseruarsi la lodeuole consuetudine del luogho o della Chiesa, & generalmente per quelle cagioni, per le quali Dio le fa accettare lecitamente: per il che si prohibisce alle volte accettarsi danari, per Messe.

Gaet. 2. 2. q. 100. a. 2.

Perche alle volte si prohibisce accettarsi danari per Messe.

3 *Dirai forse, perche in alcuni luoghi di recolletti, & di Reformati s'interdice accettarsi danari, & anco dire Messe con tali elemosine pecuniarie? Rispondo co'l Corduba che questo non si vieta per essere cosa illecita, ma perche è malageuole alli semplici farsi puramente, e senza macchia veruna. Per ciò per leuar via il pericolo della Simonia, ò de molte trasgressioni della Regola: si prohibiscono Peroche dicesi nel trattato delle dieci piaghe gran danno d'impurità dell'ordine, & della Regola è introdotto sotto ombra di Messe, o elemosine: procurandolo il diauolo, accettandolo anco la nostra fragilità, la cupidità, & ignoranza de Frati parimente.*

Cord. ue so pra c. 4. q. 15

Tratt. de 10. piag. piaga 1.

E per questo anco nelli statuti dell'Ordine, souente, vietasi à tutti Frati di non riceuere Messe senza speciale licenza de' Prelati, per alcune particolari cagioni: affine, che non concedendosi in generale, alcuno abuso contro là Diuina legge, e della Regola s'introducesse. Si è fatto anco in detti luoghi ricolletti, a Reformati tale prohibitione, acciochè quelli che iui stanno si contentino di manco, & viuendo piu strettamente non habbiano alli danari affettione alcuna disordinata, nè speranza: affine, che siano contenti solo delle men-

le mendicationi, & spontanee oblationi de' deuoti. Et affine, che in costi luoghi sia maggiore il tesoro della Chiesa, & più copiosa mente sodisfacciano loro benefattori: si prouochino gli altri ad imitare la strettezza della Religione, & non la larghezza, la quale nõ è tale, che molto pregiudichi la purità dell'ordine. Et accioche sia nell'ordine per mezzo loro; maggior virtù sodisfattiua: per laquale, se ne possono fare partecipi, i benefattori dell'ordine. Questo egli dice vn'altra cosa anco vi si ricerca ad accettar danari in mercede di questi spirituali laboritij, laquale, perche è commune all'altro laboritio dirassi dopoi per ambidue.

COME DEVONO HAVERSI INTORNO AL laboritio corporale per non riceuere danari, ne pecunia. Art. 2.

4 L'*Altro essercitio, è corporale, e manuale pertinente all'arti mecchaniche lecite a Frati, & specialmente alaici: ciò è l'arte del sarto, o Maestro di legname, & altri simili. Intorno a questo laboritio, deue altresi fugirsi ogni sorte d'impurità d'auaritia, di cupidità, di bugia, fraude, proprietà, & somigliante: & specialmente (secondo la commune opinione de nostri espositori) non possono pigliare materia alcuna appretiabile pertinente all'arte loro, cio è ferro, legnamini, coio panno, & si fatta materia d'arti mecchaniche, per farne dopò del ferro coltelli, & altre cose dell'arte sua, o scarpe del coio, o vestimenti del panno è simili, & dopò queste scarpe, vestimenti, & si fatti farli vendere, o per qualunque modo alienare, o cambiare, & somigliante: perche tale materia etiamdio verghe, gionco, per farne canestri fiscelli & altri: sarebbe pecunia prendere tale materia saria riceuere pecunia dirittamente contro il precetto della Regula. Perilche ben dicono i Dottori, che niuna materia dell'arte loro, che possa appretiarsi etiam de vile prezzo, come e gionco, verghe, & simili, possono accettare. Ma se si riceuesse solo per farne o farne fare alcuna cosa ad vso de Frati, cioè riceuere ferro per farne fare alcune cose necessarie del luogho, o prouintia, o uero argento per farne Calice, o panno per vestimenti de Frati, & cosi de gli altri, senza dubbio possono riceuerla perche non è pecunia. Quello dunque, che prima dicemmo s'intende, quando si accetta per cãbiarsi poi, ò per vendersi, ò per altro modo distrahersi, perche la proprietà di tale materia, e del Papa se il dante non se la riserba per se. che intorno la mercede, ò ambidue i laboritij sia bisogneuole questo, che*

sto, che si è detto; cauasi da quelle parole della Regula: oue dopo, che disse, che della mercede riceuano le cose necessarie del corpo, soggionse. E questo humilmente, come si conuiene a serui di Dio, cioè a quali conuiene guardarsi intorno, a detta mercede di qualunque impurità, & difetto di sopra espresso. Quando poi dice. Et alli seguitatori della Santissima pouertà; ci dimostra sommamente intorno detta mercede guardarci, non solo di ciascuna proprietà, mà d'ogni cosa parimente, che possa in modo alcuno offendere detta nostra pouertà.

Che per nissun laboritio può riceuersi danari nè pecunia.

5 *L'Altra cosa, ad ambidue i laboritij commune, è che non riceuano danari, ne pecunia: conciosiacosa, che, quando la Regola ci dona licenza di riceuere per mercede della fatica, le necessità del corpo. Subito soggionge. Eccetto danari, o pecunia. Da queste parole cauano, & conchiudono communemente tutti i Dottori, & espositori della Regola, che danari, & ogn'altra cosa vendibile: non possono altrimente riceuere i Frati in mercede di qualunque nostro laboritio, se non all'istessa guisa, che s'accettano per ciascuna elemosina pecuniaria, & medasimamente non pecuniaria: semplicemente, & puramente per amor di Dio data senza hauer risguardo all' nostro essercitio. Et che non possiamo altrimente accettare danari, o pecunia, o ricorrere, a quelli, che la tengono; se non all'istessa maniera, che s'accet' ancora qualunque altra pecunia, o danari a noi liberamente offerta, o lasciata in testamento semplicemente senza obligo di Messe, o altro spirituale essercitio: lo proua molto bene il Cord. dicendo che tanto Nicolo quanto anco Clemente, non distinguono trà questa & quella limosina pecuniaria, & oue la legge non distingue, ne anco noi douemo distinguere, & è commune. Regula della legge, & però non altrimente possiamo accettare per mercede danari, & pecunia: & alli danti, & suoi sustituti ne ricorrere; se non come s'accettano i danari ò pecunia, & tutte l'altre pure limosine, come s'è detto, Mà quelle in tal' maniera si accettano, che la proprietà, e dominio sempre mai rimane appresso il dante, & a quelli si ricorre, come danari di altrui. Così parimente, tutte le limosine date per laboritij honesti, sempre rimane la proprietà delli danari appresso colui, che l'ha dato per insino, che si spendono: & a quelli si ricorre come a danari del dante, & non delli Frati, nè della religione.*

Cord. oue sopra c. 4. q. 15

gione. Parmi oltracio, che la maggior proua di tutto ciò sia, che espressamente ci prohibisca a riceuere per mercede danari, ò pecunia la Regola. Non altrimente può adunque accettare il Frate la mercede di danari, è pecunia, ne altrimente puotesi a quella ricorrere; se non come ad ogn'altra limosina data, o offerta liberamente, ò lasciata in testamento la onde dice il Cord. che i Frati non possano riceuere per mercede de loro fatiche, souerchie ouero sconuenienti cose, nè danari, nè pecunia. perilche, chiunque pecunia, o danari offerta, o procurata per mercede, ò salario d'alcuno corporale, o spirituale essercitio di Messe, Prediche, Scrittura, Agricultura, & altri: non altrimente può procurarsi depositarsi, ouero spendere; se non come le lemosine liberamente offerte, o lasciate in testamento. E dice il medesimo il Cord. Perche qualunque altro ricorso, ò altrimente fatto, alli danari in qualsiuoglia parte per comunque se sia, che non è per le dechiarationi di Nicolò concesso: è per la Regula, a noi prohibito, & Clem. lo chiamà cerca pecuniaria, però vedano i Frati, come intorno a questo in molti modi si erra. Peroche, (come si dice espressamente nel libro delle diece piaghe, & nell'Enchiridion delli Frati Min.) (allo dub. 21.) che per qualsiuoglia corporale, o spirituale fatica, o per Messe, o per debito: i danari non si possono accettare, ouero spendere, se non come s'è detto de' danari, che sono liberamente offerti, ouero lasciati. Et vn poco piu sopra dice il medesimo il Cord. che non possiamo accettare tali danari, nè à quelli ricorrere; se non seruate le debite modificationi delle dichiarationi de' Sommi Pontefici. Da qui conchiudiamo, che non possiamo accettare tale mercede pecuniaria, nè a quella ricorrere per spendersi, se non seruate, o tutto o parte le conditioni, o modificationi del ricorso alli danari, o pecunia come fu sopra dechiarato.

Cord. oue sopra c. 4. q. 15

Cord. oue sopra c. 5. q. 15. Nico. 3. oue sopra. Clem. V. oue sopra. Lib. de diece piaghe e nel l'enchiridiō de Frati Mi. Cordu. oue sopra q. 3.

Come possano i Frati ricorrere alle limosine date per tali laboritij.

7 *CHe noi possiamo accettare danari, o pecunia, & ricorrere alli danari, & a quegli, che li tengono; seruate le debite modificationi, data & offerta per le Messe, o altri spirituali essercitij lo proua il Corduba dicēdo Che nō vi pare ragione, nè veruna cagione; perche non possiamo ricorrere alli danti, & loro sustituti, & depositarij de' danari, & pecunia data per dette Messe, & Diuine cose: come possiamo ricorrere altresi, a ciascuna altra pecunia, seruate le debite modificationi di dette dichiarationi: guardandoci da ogni simonia,*

Cord. oue sopra c. 4. q. 15.

simonia, Auaritia, Cupidità, & da qualunque altra impurità e vitio. Non, e adunque cosa illecita tale pecunia per Diuini uffici, Prediche, & altri spirituali essercitij data, & efferta accettarla: & a quell a ricorrere per ragione del nostro stato, ne per altra ragione, pur che come s'è detto si schifi ogni vitio d'Auaritia, & altre impurità.

Come si deono accettare essi danari e pecunia, & a quelli ricorrere.

R*Imane adesso vedere, come deuensi accettare detti danari, & pecunia & a quelli ricorrere. Dico adunque, che altro modo deono tenere li nostri osseruanti, i quali vsano il Sindico di Martino V. & altri nostri scalzi, & Capuccini, che vsano Il Sindico di Martino IV. con gli nostri Reformati vsando il Sindico di Nicolo III. Conciosiacosa, che perche a detti Nostri Padri osseruanti, gli e stato dispensato che a loro Procuratore siano depositate tutte le lemosine pecuniarie, perciò sono tenuti, & deono tutte le su dette lemosine de danari farle fidelmente a lui consignare, così anco si è pecunia, cioe cose da vendersi, ma lecite a Frati & all'ordine de vsarle nella propria specie, accioche le uenda, & riduca in danari, conforme alla Bolla del loro sindicato, il che intendesi, quando non riserbano, espressamente il dominio a sestessi i danti, peroche possono all'hora dargli a cui lor piace riserbandosi il dominio, & se li danti di detta pecunia, o danari non si riserbano il dominio, la proprietà, è della Romana Chiesa & deuensi spendere come tutte l'altre lemosine pecuniarie. Ma quando il dante il dominio, a se lo reserbasse, (il che forse mai & molto rado sarà) non si può altrimente ricorrere a chi la tiene, se non, come alli sustituti ricorrino i Frati: i quali non godono tale priuilegio di Martino V. nè IV. ma come de nostri Reformati diremo.*

Che i Capuccini, & Riformati questo non possono farlo & come possono.

8 M*A i Padri Cappuccini, & altri che vsano il Sindico di Martino IV. questo non possono farlo, cioè, fare depositare detti danari, & dare la pecunia al Procuratore, perche in questo non sono dispensati. Molto meno possono ciò farlo i nostri Riformati come è detto, che solamente il Sindico di Nicolo vsano: ilquale nè mai questo concesse. Debbono adunque, altrimente dette limosine di mercede accettare, & a quelle ricorrere.*

Là

Tre maniere possono vsare.

Là doue vn modo è, che possano essi pregare alcuni loro deuoti di comprargli, ò pagargli le loro necessità, & dirli senza promettergli & obligarsi, che procuraranno per via di tale lemosine esser sodisfatti, & quando poi verranno i deuoti a portarli danari, o pecunia per detta mercede, pregargli a dar i danari o mandargli a quegli, che hanno pagato per loro, o che paghino il debito fatto: e s'è pecunia che la vendano, & lo stesso sia fatto, questo modo è sicurissimo per sodisfare le necessità passate.

L'altro e per prouedere alle necessità presenti, cioè che essi danti, & offerenti comprino per se stessi, ò per altri paghino li loro bisogni: cioe libri vasi oglio, caso, & altri, o li diano a cui gli piace, & se non hanno a cui dargli, li diano, a cui meglio piace a Frati, che in vece loro comprino dette presenti necessità.

L'ultimo modo è, per le necessità soprastanti, cioè quelle, che in breue senza dubbio veruno saranno, cioè pregare, che li diano cui lor piace, o essi li tenghino, & a tempo suo recorreranno ad essi danti, o à loro sustituti, per comprargli, o pagargli dette necessità certe, e ineuitabili: le quali in breue saranno.

9 Nè pare essere contro la Regula si vi sono alcuni amici spirituali, a quali, i deuoti sapendo, che i Frati non pigliano danari gli donano, acciò li spendano a suo tempo per dette ineuitabili, & certe necessità, Nè ancor peccano i Frati, se gli dicono i deuoti, & preghino, chi gli dicano tante Messe ouero altro spirituale essercitio, & che per la lemosina hanno dato tanti danari al tale. Et quando non sono danari possono i Frati pregargli, che vendono ciò, che l'offeriscono per sua autorità, cioè essi danti, & del prezzo nè sodisfacciano i debiti ouero ne comprino, o paghino le necessità presenti, & se bisognano per le necessità imminenti gli dicono che al bisogno recorreranno a loro, o che gli diano cui lor piace, & tenghino, & spendano per autorità. & nome di essi danti, laonde, è da auuertirsi, che è ispediente, che nelle predette cose s'osseruino le conditioni, o modificationi poste nel ricorso dell'amici spirituali. Et però alla prima maniera, che è per le necessità passate, e ispediente osseruare l'ultima conditione, cioè, che siano per le sue necessità, o delli suoi sudditi come hò detto. Ma al secondo modo è ispediente osseruare solo tre circostanze, cioè ottaua, nona, & decima Et nell'ultima maniera bisogna osseruarne sette, quando occorresse i danari passare per più mani, mà quando non accade basta solamente osseruarne sei, cioè la quarta la quinta settima, ottana, & decima. La onde è molto ispediente (come dicono Hugone, & altri espositori) che tali deuoti, alli quali sogliono depositarsi

Che cõditioni deono osseruarsi.

Hug. oue sopra c. 4.

positarsi danari per qualunque guisa che ella sia, fussero ammaestrati da Frati, che i danari, che gli sono depositati sono del dante, mentre non si spendono, & però vogliono che a lor nome, & non di essi Frati siano depositati, tenuti, & da loro spesi, & quando vengho no altri deuoti per depositar gli danari per loro necessità gli dicano il medesimo, affine che sappiano i danti, che li danari sono suoi mẽtre non si spendono, & possono pigliarseli ogni volta, che vogliono, & quando sono vna volta istrutti, non accade dirgli lo più, quando dà nono il dante deposita danari. Ma è necessario, affine, che i Frati non caschino in qualche viscosità di proprietà, o d'auaritia, che detti danari con la lor mente, & affetto gli reputino danari delli danti, & non de i Frati: il che non e cosa cosi ageuole.

Che non si possano dimandare come debiti ciuili. Art. 3.

10 Dalle predette cose appare primieramente, come il Corduba accenna che i Frati possano ricenere gli instrumenti dell'arte loro per mercede della fatica, cosi ancora tutte l'altre pertinenti cose al loro vfficio. Secondo, segue che non possano dimandare cosa veruna, come debito ciuile, nè tampoco si possano ricenere con alcuno violente riscuotimento, ma senza giuditiale repetitione, & senza letigio. Et da quì nasce, che per la mercede di tali spirituali, corporali seruiggi a noi deuuti, o promessi non possano i nostri Padri osseruanti, per via del Sindico di Martino V. litigare in giuditio. E la ragione si è, che per cagione della nostra pouertà non possiamo cercare veruna ciuile giurisditione, come ben proua il sudetto Cord. Dico che i Frati non possano dimandare, queste cose di mercede di laboritio, in giuditio, per lo Sindico di Martino V. & la ragione e che'l Sindico stà, & può operare per le pertinenti cose alla Romana Chiesa, che i Frati l'usano: ma la mercede della fatica, benche sia pecunia, mentre non ci è data ad vso: non ancora hauemo l'uso di quella, & per ciò non è ancora passata in dominio del Papa, & per questo il suo Sindico, non può comparire in giuditio per quella, & benche cotale mercede sia a noi debito per natural legge, nondimeno noi nisuna ciuile giurisditione habbiamo sopra quella, come forse altroue si dirà. Per la quale cosa la lemosina a noi debita per la predica, Messe, Diuini essequi, & qualunque altro spirituale, o corporale essercitio, in nissuna maniera si può adimandare dal Sindico a nome del Papa: non appartenendo a lui come fu detto, se non, quã-

Cor. oue so pra q. 3. c. 5.

Cordu. oue sopra c. 6. q. 1. 5. & 12.

do ci fosse stata lasciata in testamento: perche haue egli il Dominio, ouero almeno podestà di dispensare sopra ogni legato subito che è morto il testatore. Per il che qualunque lemosina pecuniaria in testamento per ogni modo libera, ò lemosinalmente, per Messe o Diuini ossequij, & si fatti lasciata, purche si guardi dalle circostanza vitianti, come sopra si è detto; potrà dimandarla in giuditio detto Sindico di Martino quarto & quinto.

Cord. oue so pra c.6.q.11.

Come possono affittarsi, l'opere & essercitij nostri.

11 APpare secondo, che non possiamo affittare le nostre opere, & essercitij si spiritual come ancora temporali, cioè conuenire con ciuil patto della mercede di tali essercitij. Ma senza patto accordo, & conuentione veruna della mercede, & con vna semplice promissione fatta d'ambedue le parti: potrassi ciò fare, cioè io fatigherò in fare questo, & quello potrà dire, & io con bona fede vi darò, & vi prometto la debita mercede, in tal modo che l'obligatione dell'vna, & l'altra parte, sia solo naturale, & non ciuile, & io intendo, che sia solo naturale l'obligatione almeno in mente, quando ambedue le parti intendono, che'l defetto dell'opere da farsi: o della mercede da darsi, sia senza poter' incorrere al suo superiore per fargli fare l'opera, ouero per fargli dare la mercede, mà solo pregare, che attenda alla promessa, & se non attende restarsene & hauer patienza. Et all'hora è con ciuile obligatione mentale, quando vno di loro intende ricorrere al superiore, & farlo constrengere ad attendere alla promessa, & è parimente ciuile obligatione, quando si cerca tutto ciò trattarsi in presenza di testimonij, o con alcuna scrittura publica, o senza. Affittare adunque gli essercitij opere, & fatiche, senza tale reale, & mentale obligatione ciuile possono farlo senza tragredire la Regula. La ragione si è, che noi siamo per la nostra Pouertà incapeuoli di tali ciuili obligationi, & d'ogni Politica giurisditione d'hauere cosa alcuna, come si voglia, che si fusse: come dirassene nel capo sequente, & questo dicono espressamente li quattro Maestri, il Pisano. & la Serena Con.

Li 4. Mae. il Pisa. c.10. a Sere. con. q. 71.

Come si pecca: e come nò intorno tal laboritio.

12 APpare terzo; (come dicono communemente i Dottori) che tutti quei Frati, che per la communanza de' Frati, non vogliono essercitarsi in alcuno laboritio, senza retributione, ouero ricom-

compensa fattagli da Prelati, sono proprietarij. La ragione si è, perche per cagione dell'ubidienza, & nostra povertà sono tenuti a ubidire, & ogni opera, & fatiga loro metterla in mano del suo Prelato. Devono abominarsi adunque quei Frati, che le cose, che fanno cō loro laboritio: le vendono, donano, ne fanno alienatione, o distruggono a gusto loro, molto più quegli, che scrivono libri, & altre cose per venderli, & comprano per vendere più caro a guisa di mercadāti. Similmente coloro altresi, che fanno orologi, sporte, & altre simigliante cose mecchaniche, affine, che per queste riceuano danari, o per venderle, o alienarle, se non quando queste cose le receuessero, & accettassero come è lecito accettare l'altre cose, che possono venderli per lo Sindico di Martino V. cioè se scrivesse un libro, acciocche ne riceuesse alcuna cosa lecita a Frati ad usarla. Ma è ispediente la cosa vendibile receuerla con animo di consegnarla al Procuratore, per venderla in altre sue necessità, ò de gli altri Frati con licenza del suo Prelato, & in vere necessità, presenti o molto presto da essere. Potrebbe medesimamente a questa guisa lecita, farsi illecita per altra vitiante circostanza, cioè per vendersi piu caro, o se riceuesse con scandalo, o mal essempio, & si fatti. Ma coloro, che non vogliono lavorare: perche non sono ricompensati da loro Prelati di tale mercede, sono per ogni modo in mal stato. Tutti quelli parimente, che s'usurpano un tanto della mercede, senza almeno consenso interpretato del Prelato, molto piu, quando egli non volendo, avenga che tolleri per evitare maggior male, o per schifare la turbatione de Frati, fanno i Sudditi tali laboritij, queste tre cose quì notate sono a mente del Cord.

Cord. ca. 5. 93.

ESPOSITIONE SOPRA IL SESTO CAPO.

I Frati niente s'appropijno ne casa ne luogo ne cosa alcuna.

Degli Atti della prima specie della proprietà. Art. 1.

1

Vesto è vn'altro delli piu principali, & più eminenti precetti di questa Regola nello quale si contiene l'altissima Pouertà, & si prohibisce due cose principalmente, secondo la commune sentenza de gli espositori della Regola. La prima è, che nessun Frate habbia proprietà di cosa veruna, nè in commune, nè in particolare: il che, è cosa singularissima, e solo è vietata al nostro ordine: come più chiaramente nella seconda parte il medesimo precetto più diffusamente dicemmo. L'altra è, che s'interdice ogni eccesso nell'uso di qualsiuoglia cosa necessaria alla sostentatione della natura, & all'essecutione de gli Vfficij dell'ordine.

Et perche molte cose copiosamente e molto necessarie intorno l'uno e l'altro, hò detto in quella seconda parte: per ciò adesso in questa prima rememorando alcune cose iui dette: Soccintamente in questa sopraggiongeremo tutte quelle, che ci paiono ispediente: specialmēte all'osseruanza di questo precetto da nostri Padri osseruanti toccāti.

Diuidesimo iui la proprietà in tre, cioè della cosa, dell'vso & della giurisditione, come iui meglio si potrà vedere: diuidendo la prima in alcuni atti principali cioè venditione compra, donatione, riceuimento, mutuare prestare cambiare affitto, & impegnare questi tre vltimi possono essere atti Proprietarij attiui, & Passiui, cioè, dare, & pigliare in cambio, & si fatti. Che tutti i predetti fussero atti di proprietà, iui chiaramente fù dechiarato.

Et perche nella Religione, per essere assai moltiplicata, non si possono hauere tutte le necessità della sostentatione della natura, & per l'essecutione de gli Vffici dell'Ordine senza comprare, & ven-

& vendere: non potendo questo farlo Frate alcuno dell'Ordine, li Romani Pontefici prouidamente diedero auttorità, si a Generali Ministri, com'ancora a Prouinciali, di nommare vno, anzi più Sindici Apostolici per ogni luogo della Religione: i quali possano comprare, & vendere, & fare ancora altri atti di proprietà intorno le cose, che vsano li Frati: e gli sono date, e concesse non riseruando a se il dominio i danti, e concedenti. Perciò questi possono comprare, & vendere a nome della Romana Chiesa, come piu volte in altri luoghi è stato dichiarato tutto quello, che possono comprare, & vendere.

2 Et quanto al dare è riceuere non bisogna detto Sindico: & perche la proprietà di tutto quello che hanno i Frati a loro vso; & communemente della Romana Chiesa: però concesse Nicolò Terzo, che i Frati possano dar fuori dell'Ordine, & dentro con licenza di loro Superiori; cose mobili, che vagliano poco, e secondo alcuni la cosa, che vale poco, & è vile, e di prezzo d'vn giulio a basso: perciò secondo costoro, niuno può dare per modo di dono, etiam se fusse Superiore, più d'vn giulio in sù, senza pericolo di proprietà. Dico per modo di dono: perche se si dasse a guisa di pagamento, ò sodisfacimento, & per via del Sindico di Martino Quinto à quelli, che l'vsano, non sarà proprietà, nè anco, se si dona per semplice limosina a poueri.

Nico. 3. oue sopra.

Et è d'auuertirsi, che nel Capitolo Medinense, intorno al darsi: fu fatta tale determinatione, cioè, che i Frati in nessun modo, secondo l'intentione della Regola, ò dichiarationi di Sommi Pontefici, possano dare cosa alcuna a gli altri, quanto si voglia minima, ò a Frati, ò a Secolari, ne riceuerla senza licenza de' suoi Prelati: (come si contiene nella prima Impressione trattato terzo.)

Capitolo Medinense.

Lo Spec. lib. 1. tratt. 3.

3 Intorno lequali è d'auuertirsi, che quattro conditioni, si ricercano acciò i Frati Minori possano con sicura consciẽza donare. La prima è, che la cosa sia di poco prezzo, secondo, che ne' Capitoli Generali, ò Prouinciali, ò fuori da Generali, Prouinciali, Custodi, & loro Commissarij sarà determinato, & ordinato. Secondo, che sia ciò con licenza de' loro Prelati: onde i Guardiani per ragione de i loro officij, non possono darla, se non quando dalli loro Superiori, ò per consuetudine li sarà concesso: come hoggidì fatto a' Guardiani par che questa facoltà li sia concessa: percioche non sono tenuti per cose minime i Frati, hauer ricorso a Superiori maggiori, quando loro presenza non possono hauere. Et benche, possano i Frati scambieuolmente, tra se stessi alcuna cosa senza tal licenza imprestarsi:

Al dare del Frate, vi son necessarie 4. conditioni.

come sono libri, vestimenti, & si fatti: non possono pure tra se stessi senza licenza dare, come dicono communemente gli Espositori della Regola. Per cose però minime, & spesso necessarie, secondo Hugone, & il Pisano, cioè penna, carta, & simili: basta hauerne licenza generale. Sarà ancora bastevole la licenza interpretata; cioè, quando i Prelati il sanno, & liberamente il permettono: altrimente se di contraria volontà si presumesse, non possono farlo; La terza conditione è, che la cosa da darsi sia mobile: percioche di cose immobili: cioè, selua, horto, casa, & somiglianti, ne anco vn dito dar ne possono: e se ciò facessero il dare sarà inualido: & se sono proprietarij, percioche queste cose quanto alla proprietà, sempre mai è della Romana Chiesa. La quarta conditione è, che la cosa da darsi, non sia danari: perche tal'uso è à noi vietato: si potrà far pure con auttorità del dante; se si riseruò il dominio, ò del Papa, se non si lo riseruò: & così, ne anco a preghe de gli heredi, possono rilasciarli vna parte del legato, perche non ne sono di quella padrone.

Hug. & il Pisano oue sopra c.6.

4 *Anzi come in Salamanca è conchiuso, ne anco per lo Sindico si può far questo: Conciosiacosa, che nella Bolla del Sindicato si contenga, che habbia dal Papa egli potestà di rimettere, & refiutare, & somiglianti. Intendesi pur ciò, quando fusse questo in vtilità de' Frati. La onde, quando in vtilità de' Frati redundasse; cioè, ad vietar le litigij, e cotidiani pagamenti, potrebbe allhora. Tutto questo tengono intorno il dare communemente i Dottori, & specialmente il Corduba, (in questo capo) Polizzi, & Rodorico.*

Ma quant'al riceuere, & ritenere in vso vi bisogna la licenza del Superiore, ò espresse, ò almeno probabilmente interpretata. Conciosiacosa, che come essi Frati non possono dare a gli altri, ne anco possono riceuere cosa alcuna, senza licenza di loro Prelati: da ciascuno, che può dare: come dice Gersone, Hugone, & la Serena Conscienza. Concorda Rodorico oue sopra: oue anco dice, che auuenga, che habbiano alcuni Frati licenza di dare alcuna cosa a Frati, quel Frate nondimeno a cui la cosa è per darsi: non potrà pigliarla senza licenza de' suoi Superiori, se non, quando sarà il Prelato la persona a cui è per darla: come non puote il Frate riceuere dal Secolare, che può dare senza licenza de' Superiori. A riceuere pure, penso, che basti la licenza presonta: per la quale si presume ciò, che è dato esser a Frati necessario, & conforme alla Regola. Questo egli dice.

Cord. oue sopra.
Poli. c.6. nu. 26.
Rodor. to. 2. q.47. ar. 4.
Gers. Hugo. oue sopra.
La Ser. Con. q.81.
Rodor. oue sopra.

5 *La onde (come dice il Corduba) chi riceue, ò ritiene alcuna cosa senza tale licenza alle volte pecca mortalmente, alle volte uenial-*

Cord. oue sopra, c.6. q.2.

venialmente, & alle volte è senza peccato, se riceue dunque, ò ritiene con mortale peccato, in tre modi.

Prima, contradicendo espressamente il Prelato; la onde così pecca tal'hora contro il voto dell'Vbidienza com'anco contro il voto della pouertà.

In tre modi si tiene, e riceue con mortale colpa.

Secondo, quando riceue, ò ritiene non sapendo niente il Prelato, ne a guisa veruna acconsente: & il suddito sà, che il suo Prelato no'l sà, & con tal'animo tiene, ò riceue la cosa; Così anco quelli, che l'ascondeno da suoi Superiori: affine, che non gli vedano, & gli siano leuati. Percioche tutti questi furtiuamente riceuono, & ritengono, & se dispensano nell'vso di quei contro il voto della pouertà, & contro la volontà del Papa, e di suoi Prelati: a' quali appartiene la dispensatione dell'vso delle cose temporali.

Terzo, peccano mortalmente tutti quei, che pigliano, ò ritengono alcuna cosa sapendolo il Prelato: il quale, nè ricusa, nè contradice, nè acconsente, nè tampoco concede; ma solamente sapendolo permette, tollera, ouero dissimula per guardarsi d'alcun male, ò per la turbatione di quel Frate, ò de gli altri, & si presume egli, che non piaccia al suo Prelato, che la prenda, ò la tenga: & questo s'intende quãdo la cosa, che si riceue, ò tiene è notabile.

Peccasi alle volte venialmente, pigliando, ò tenendo alcuna cosa non notabile in alcuno delli tre modi predetti: Secondo, quando si tiene, ò prende la cosa sapendolo il Prelato, e non ricusa, nè contradice, nè consente, nè concede: ma solo permette, come s'è detto nel terzo modo; Ma il suddito si persuade, che non dispiaccia al suo Prelato, che la riceua, ò la tenga.

Come si tiene, e riceue con peccato veniale.

Alle volte poi si piglia, ò tiene senza peccato, quando il Prelato il sà, ouero il vede, & liberamente senza timore alcuno, nè spirituale, nè temporale, tace, & non resiste. Percioche all'hora pare acconsentire; Ma quando tace, e non presume resistere, ouero prohibirlo per timore d'alcun male, ò di peggio; tal promissione non scusa alle volte dal mortal peccato, quando il suddito presume con tutto il cuore, che tale promissione non sia libera; peccarà dopò venialmente, quando ne hauesse alcuna lieue congiettura, ò sospettione, che non sia libera la sua permissione.

Come senza peccato.

Che non si può far dare a mutuo.

6 *QVanto al mutuo de' danari non potranno fare prestare, nè dal procuratore di Martino Quarto, nè Quinto, nè da*

qualunque sostituto: i danari depositati in mano loro per necessità de' Frati. Quant'al mutuo d'altre cose; potrà farlo il Procuratore specialmente in vtilità de' Frati per la libera amministratione, che ha da Sommi Pontefici delle cose che vsano i Frati: rimanendo la proprietà alla Chiesa.

Intorno al dare, & pigliare a prestito: il quale non è mutuo; perche si rende l'istessa cosa, che si presta: si può fare; perche non si trasferisce Dominio.

Oltr'acciò cambiare, dare, & pigliare ad affitto dare, & pigliare in pegno: possono farsi mediante il Sindico di Martino Quarto, & Quinto: per i Frati, che possono vsarli, come altroue è stato dichiarato.

DELLI CASI DELLA PROPRIETA TEMPOrale di S. Bernardino. Art. II.

7 *SOno medesimamente, molti casi di proprietà de' beni temporali, posti da S. Bernardino: quali ci è parso ancora espediente esprimergli in questa espositione: delli quali alcuni sono della prima specie, & altri della seconda, & della terza, & altri simili sono dunque della prima specie.*

Il primo, dare alcuna cosa importante senza licenza del suo Prelato.

Secondo, riserbarsi alcuna cosa souerchiamente, & non volerla vsare affine che non si consumi, ò strugga hauendone altre simile a quella.

Terzo, fare depositare di sua auttorità, senza saputa del Prelato, lemosina pecuniaria, ouero a quelli hauerne ricorso, & farla spendere a sua posta.

Quarto, riponere, ò raccommandare alcuna cosa appresso Secolari, senza certezza del Prelato: acciò la conserui a sua posta, & bisogno.

Quinto, caminando per viaggio, condur seco il borsario, che faccia i patti, ò spenda per lui nell'hospitio, & altri luoghi di propria auttorità.

Sesto, pigliare, ò riceuere per sua auttorità all'Altare, ò altroue con bacile, ò altro strumento per se, ò per altri offerte di danari.

Settimo, fare riponere i danari da chi gli da: in fenestre, ò altroue, ò appresso alcun deuoto per poterli dispensare, come meglio li piace.

Otta-

Ottauo, hauere, ò riceuere souerchie mobili, ò immobili cose: come sono libri souerchi, ò molto curiosi, ò altre frascherie a Frati, & al Diuino Culto non necessarie: quando parimente, i Frati per vso commune accettano vigne, possessioni, frutti, & altri simili: per venderle d'anno in anno: perche secondo S. Ambrogio, non solo i Frati: ma i Secolari medesimamente non debbono hauere cose souerchie.

Nono, vendere, ò fare alienare frutti, ò herbe de gli horti, ò giardini a suo nome, & di propria auttorità: perche ci sono concessi solamente in vso, e bisogni: & non per venderli, ò per hauerne il dominio.

Decimo, i luoghi doue non dimorano i Frati hauere case date, ò comprate a petitione de' Frati per affittarle a nome loro, & di loro auttorità, ò hauer vigne, ò possessioni, ò altra somigliante: al sopradetto modo, ouero hauere guadagno in prati, in selue, & in altri simili luoghi.

8 *Vndecimo, conuertire le cose della Communità in vso proprio senza licenza de' Superiori.*

Duodecimo, riserbare la limosina data, ò depositata per alcuna necessità, con intentione di prouedersi per l'auuenire, & cercandone dell'altre indebitamente.

Terzodecimo, vendere, ò commutare di propria auttorità candelle offerte, ò riceuute in qualunque maniera.

Quartodecimo, celebrar Messe principalmente per acquistar danari, ò altro prezzo indifferentemente: massime quando per all'hora non hanno i Frati alcun debito da pagare.

Quintodecimo, alienare, ò distrahere alcunà cosa deputata ad vso, contro la volontà di chi l'hà data.

Sestodecimo, pigliarsi delle cose della Communità malitiosamente più che'l Prelato gli concede, ò per darla a Frati, ò a Secolari senza licenza.

Decimosettimo, toccare, ò numerare danari con mano, ò legno, ò altri, ò portarli sopra di se secondo Aluaro.

Decimoottauo, fare conuiti, e pasti con la pecunia depositata per la necessità de' Frati, ò farne di quella presenti.

Decimonono, occupare, ò attribuirsi gli beni de gli Apostati, che muoiono fuor dell'Ordine.

Vigesimo, ritenere presenti occultamente, non volendo che'l sappia il Prelato.

Vigesimoprimo, nascondere al Prelato malitiosamente alcuna cosa.

Segui-

Seguitano li casi della Proprietà dell'vso.

9 **I**L primo, andando fuori del Monasterio portarsi seco la chiaue d'alcuna stanza malitiosamente; nascondendosi dal Prelato; acciochè non veda, o disponga delle cose, che vi sono dentro quella.

Secondo, nascōdere al tempo dell'infermità, o sanità alcuna chiaue, o altra cosa dal Prelato; affine, che non la veda, o disponga altrimente del suo desiderio la cosa serrata, o nascosta, & se il Prelato pigliasse alcuna di dette cose nascoste, il Frate si turbarebbe, o mormorarebbe contro il Prelato: questo tale è pessimo proprietario; perche il Prelato per il suo Vfficio può ordinare ogni cosa ad vso de i Frati.

Terzo, tenere secrete, o ascostamente le chiaue d'alcuna cassa, o Armario senza ordinatione del Prelato: acciochè i Frati non vsino alcuna cosa, che in quella vi stà.

Quarto, non volere accommodare d'alcun libro, o altra cosa il suo fratello, quando non ne ha bisogno; non hauendo ciò prohibito il Prelato.

Quinto, quando dal Prelato minore è tolta alcuna cosa al Frate, & egli ne fa querimonia al Prelato Maggiore: quella repetendo, & dimandando come sua.

Sesto, commandando il Prelato, che si renda, o conceda ad altri alcuna cosa non subito darla, o assegnarla.

Settimo, cambiare vna cosa in vn'altra di sua propria auttorità, senza consenso, o licenza del Padrone.

Seguitano li casi della terza specie della Proprietà.

10 **P**Rimo, dimandare, & essigere satisfacimento del danno dato nell'horto, o altroue.

Secondo, atteſtare, o disponere, dimandare, & di sua auttorità, o nome essigere; & senza licenza hauuta, o presonta le cose, che per sua fatica, in scriuere libri, o altro laboritio hà guadagnato, o il prezzo di tal fatiche: fare spendere a sua richiesta, o ad altro vso, che la Regola non concede.

Terzo, le cose offerte, o lasciate a Frati volerle per forza acquistare, & difendere a suo nome: & con propria auttorità essigere.

Quar-

Quarto, fare con alcuno contratto di patto, e guadagno con obligatione giurisdittionale.

Quinto, contendere per l'essequie de' Morti, o per altre limosine: quelle ricercando, o essigendo a suo nome, & auttorità, & giurisdittionalmente.

Sesto, dispensare, o fare dispensare danari, se non, quando solo consigliasse.

Settimo, dimandare, o riscuotere, come per obligatione, parte alcuna dell'heredità Paterna, o de' beni d'altri parenti.

Ottauo, appellarsi nell'ordine delle sentenze de' Prelati; nelle cose che appartengono alla propria persona, se non, quando tornano in offensione di Dio: la quale offesa verisimilmente, si potrà rimouere per tal'appellatione.

Nono, dentro, o fuora dell'Ordine dimandare giustitia, o vendetta dell'ingiurie riceuute, se non, che osseruata l'Euangelica ammonitione, ouero astretto dal Prelato per Vbidienza; il quale è essa Chiesa. Onde in questo caso il Frate può, & deue intimare al Prelato l'ingiuria, non per vendetta, ma per vbidienza, & per la fraterna correttione: in quanto appartiene alla salute del prossimo, & alla ragione.

Et perche niuna attione giuridica haue il Frate Minore: Però segue, che benche possa egli denunciare il suo fratello, ouero alcun altro: quanto alla denuncia Euangelica, non potrà però egli farlo quanto alla Canonica, e giuridica denunciatione.

Decimo, & vltimo, sono i Priuilegi impetrati: onde secondo Aluaro non è maggior proprietà al Frate Minore, che i Priuilegij, se non il Priuilegio della Confirmatione della Regola.

Quando questi atti sono mortali, e quando veniali.

11 *SOno questi casi tutti trent'otto: de' quali afferma il Speculo, & concorda il Corduba. Che sono atti, o segni esteriori di proprietà: per i quali nel foro esteriore può alcuno essere giudicato proprietario a farsi contro il voto della Pouertà, o almeno da parte dell'atto nel suo genere.*

Lo Spec. allo supp. fol. vlt. Cord. oue sopra, c. 6. q. 9.

Et in tali casi spesse volte sarà peccato mortale, o veniale: & deuesi giudicare mortale, o veniale, secondo le circostanze, & essigenza di detti casi: sarà dunque veniale, quando queste in cose non notabili, o non con mal'animo, o almeno non deliberato si fanno, ouero non con animo proprietario: ma per alcun tal fine, che almeno dal

mor-

mortale peccato l'escusa, ò alcuna cagione: l'escusa anco dal veniale, ò l'inauertenza, ò ignoranza, che da colpa lieue nasce, & somigliante.

Sarà alle volte senza colpa veruna, quando con la buona volontà concorre causa tanto legitima, che in tutto l'escusa, cioè estrema, ò quasi estrema necessità, inuincibile ignoranza, & si fatti cagioni.

Et quando per le predette cagioni, & altri somiglianti, non l'escusa in tutto, nè almeno dal veniale: sarà sempre mortale loro trasgressione.

SE POSSIAMO HAVERE ENTRATE, O POSsessione. Art. III.

Li 4. Maestri c. 4.

12 INtorno la prima specie, debbe primieramente considerarsi, se noi possiamo hauere possessioni, & entrate. In questo dicono i quattro Maestri, i Sommi Pontefici, & communemente tutti gli Espositori, & Dottori dell'Ordine, che per ragione del voto, & della nostra pouertà, nè entrate, nè possessioni, nè cosa veruna, che alla natura, ò alla apparenza d'entrate, ò possessioni s'accosta, nè quanto alla proprietà, nè quanto all'vso possiamo tenere, nè altresì hauere. Perche in tutte queste vi è congionta la prouisione per il tempo di aunenire: la thesaurizzatione, & alcuna giurisdittione ancora: le quali tutte repugnano alla mendicità. Questo dicono San Bonauentura, i quattro Maestri, Giouanni de Piccano, l'espositione de i Santi Padri, lo Specul. & il Corduba. Et nel trattato delle dieci piaghe, si dice che il pouero Euangelico non può hauere cosa veruna fissa, ferma, e permanente, da parte della cosa hauuta. Percioche, se gli può leuare chi l'haue: come sono le possessioni, & l'altre cose stabili. Nè puote hauere cosa alcuna fissa da parte di chi l'haue; cioè, che non si possa ciuilmente impedire, che non l'habbia, ò l'vsi, ò che non doni alcuna cosa. Perche tal pouero, qual'è il Frate Minore, & tutto l'ordine; veruna ciuile giurisdittione ha in cosa alcuna; perche dice la Regola. Ma come pellegrini vadano per la limosina confidentemente dimandandando, &c. oue dice l'espositione senza titolo. Qui dimostrasi, che nessuna cosa douemo hauere co'l mondo per rispetto del tempo presente passato, ò d'aunenire. Et Hugone dice, che coloro, che sono con gli Apostoli instabili, forastieri, & pellegrini in questo mondo: i quali non possedendo cosa alcuna fissa, ò immobile: passano da luogo à luogo ad arbitrio de' Superiori, non mai

S.Bonau. Li quattro Maestri. Giou. di Piccano. L'espos. sen. tit. L'espo. d Santi Padri, il Cord. tutti in questo 6. capo.

Il Tratt. di 10. pia. pia. 6.

La spos. sen. tit. c. 6.

Hug. oue sopra, c. 6.

mai hauendo in luogo alcuno, perpetua, ò stabile stanza; come hanno gli altri Religiosi.

Ma quanto all'entrate, dicesi nel trattato delle dieci piaghe, che alcune sono propriamente, & formalmente entrate: l'altre virtualmente, & hanno apparenza, & s'auuicinano alla natura delle entrate. Le prime sono la giurisdittione, ouero l'attioni a riceuere alcuna cosa d'anno in anno; & queste sono a noi vietate; come appare nella Clementina: sono le possessioni l'altre. Che queste siano anco a noi interdette, e manifesto iui per Clement. V.

Tratt. delle 10. pia. pia. 6.

Clem. 5. oue sopra, ar. 3. §. cum annui redditus.

Et è da notarsi ancora, che sono quì dette possessioni; tutte quelle, che successiuamente fruttificano; cioè vigne, campi, oliueti, & somiglianti beni, stabili; così ancora Armenti di Vacche, giumenti, pecore, & si fatti animali fruttiferi. Percioche nel Capitolo Generale d'Assisi s'ordinò, che nissuno Superiore per se, ò per lo Sindico presuma vendere legna, fieno, & altre cose, che sono nate nell'horto, ne i pascoli, & simili nati nelle selue in modo alcuno affittarle.

Clem. oue sopra, §. licet vero.

Capitolo Generale d'Assisi.

13 Ma hauere horti, & selue competenti à recreatione, & per gli hortalitij a noi necessarij; è lecito come iui dice Clemente Quinto, oue dice Zabbarella, che debbano essere competenti come conuiene alla nostra pouertà, & all'uso moderato: com'anco dice quiui Clemente altrimenee si peccarebbe del vitio della superfluità. Et però (come dice Aluarc nella Serena Conscienza.) Non è lecito hauere horti, nè giardini grandi, ò più, ò superflui Officine: Cupelli d'api. Piscine, & altri: perche è vitio di superfluità. Per il che hauere vigne per cogliere vue per far vino in loro prouisione, è cosa illecita: perche alla natura, & all'uso dell'entrate s'auuicina.

Clem. 5. oue sop. iui Zabarella.

Clem. 5. oue sopra.

Aluar. nella Sere. Con. q. 10.

Ma hauerle solo per mangiare l'vua, non credo (com'anco dice il Corduba.) che sia illecito; si come non è illecito hauer de gli alberi fruttiferi per mangiar de' frutti al suo tempo, ouero gli hortalitij; perche poco, ò niente si fà contro la mendicità.

Cord. oue sopra, c. 6.

Intorno all'uso dell'entrate, sì formali, com'anco virtuali predette: dice Clemente Quinto, & il Trattato delle dieci piaghe, che non si possano hauere. La onde iui si dice. S'alcune persone in alcun luogo volessero ordinare entrate per sostentatione de' Frati; in tal maniera, che la proprietà non fosse de' Frati; com'a dire s'hauessero alcuni territori, ò campi per lauorarsi, & del frutto di quelle, se ne sostentassero i Frati: parte vsandole nella propria specie, parte vendendosene per altre necessità, che non sarebbe lecito a Frati hauergli; perche sarebbeno entrate virtuali. Et però nel Capitolo

Clem. 5. oue sopra.

Il tratt. delle 10. pia. pia. 6.

Gene-

Capitolo Generale Burg.

Generale Burgense fu ordinato, che tutte le vigne: de' quali i Frati cogliessero vino per loro prouisione per bere si tagliassero, & spiantassero.

Che non si possano hauere olivueti, ne simili.

Li 4. Maestri, oue sopra, c. 6.

14 IL medesimo si deue dire de gli oliueti, & altri simili: l'istesso dicono i quattro Maestri, & per l'istessa cagione è cosa illecita hauere Agnelli, Castrati, pecore, & altri animali successiuamente per hauerne carne fresca, ò in abondanza: così altresi galline, api, porci, vacche, colombe, & altri. Et però si dice nel libro delle dieci piaghe. Che quanto à gli Agnelli non pare, che siano sicuri i Frati in conscienza, nè per se stessi, nè per altri fargli nudrire, se non, quando forsi tanta fosse la necessità, essemplarità, & discrettione di Guardiani, che fussero giudicati necessari, & vso assai maturo. Ma nudrire vno, ò due porci per alcuno alleuiamento, ò alcune galline per gli infermi non par cosa illecita contro la pouertà; pur che si guardi dello scandalo, & altre vitiante circostanze: perche questi poco pregiudicano, ò niente alla pouertà. Et alle volte è espediente questi animali nudrire: ma moderatamente, & con ragioneuole causa, si per gli infermi, si parimente per alcuno rileuamento, ò ricreatione de' Frati, acciòche non siano tant'importuni, & fastidiosi à Secolari.

Libro de 10. piag. oue sopra piag. 6.

Dico sempre, che siano cautamente, & con moderanza non superfluamente, ò con rilasciamento queste, & altre simili. Peroche, per alcuna abusione, che sogliono intorno à questo farsi d'alcuni indiscreti: tuttauia, & souente è stato da Prelati prohibito nudrirsi, porci, galline, & simili animali nè si semini orgio, se non per ferragina. Questo anco tiene il Corduba.

Cord. oue sopra, c. 6.

Quali limosine lasciate, non si possono riceuere.

15 DAlle predette cose, ne segue medesimamente, che non possano i Frati riceuere limosina di grano, vino, & somiglianti, & molto meno limosine pecuniarie: le quali alcuni Signori, ò Principali, ò le Communanze, ò Confraternità, & altri è stato pur solito fare ogn'anno, hauendo rescritti, ne i loro libri i salari de' loro serui, ò tra le spese, ò limosine: de' quali eglino sogliono, ò debbono fare, ò pagare à gli altri, ò siano limosine liberamente assignate, ò per Messe, ò essequie, ò prediche, & altri. Perciòche non è lecito diman-

mandare, ò riceuere tali lemosine, che in tal guisa sono, ne' libri segnate, che deono pagarsi ciuilmente per via d'obligatione nel modo, che possano dimandarsi in giuditio: conciosia cosa, che s'accostano tai lemosine alla natura dell'entrate, & hanno seco la ciuile obligatione congionta, & perche altresi, solo per via de lemosina possiamo humilmente riceuere, & dimandare alcuna cosa. Ma l'essere della lemosina, & mendecità e che sia incerta ciuilmente: come appare nel cap. Reli. Domi. ò uero, che non habbia ciuile obligatione seco congionta, come Gersone nella sua Somma molto ben proua. La onde non possiamo domandare, ne anco riceuere tal' lemosina ciuilmente ricercata, o che habbia ciuile obligatione seco vnita, o sia data da viui, o offerta, ò lasciata in testamento, se non, che quando i Frati la dimandano, o riceueno: espressamente protestandosi, che la dimandano, e riceuano puramente, e limosinalmente, come del legato perpetuo si dirà. Perilche, se tai lemosine niuna ciuile obligatione han seco congionta, ma solamente si promettono, ò ne i libri se scriuono, ò segnano, che non possa contro essi farsi cosa veruna ciuilmente, ma solo promissione, ò debito naturale per Messe, Diuine, essequie, & altri spirituali essercitij. Possono all'hora i Frati humilmente dimandarle, & riceuerle. Percioche tal' lemosina, è incerta ciuilmente: benche sia moralmente certa, & lecitamente potrassi riceuere da parte della Pouertà, se nõ è vitiata da parte della superfluità; ò altra vitiante circostanza il che tien anco Siluest.

Cap. de relig. dom. Gersone nel la somma.

Silue. ver. Legatum. 2. q. 4

SE SI POSSANO ACCETTARE I LEGATI.
Articolo 4.

16 *INtorno la proprietà dell'vso di mandasi parimente, se possiamo accettare legati, ò uero lemosine lasciate dal testatore per darsi da gli heredi, ò essecutori dopò la morte del testatore. Dico, che communemente gli espositori nostri & Sommi Pontefici distinguono de i legati, perche alcuni sono perpetui, altri a tempo (Et questi vltimi, come espone Nicolo terzo) sono in tre maniere: alcuni sono lasciati a modo lecito, cioè che i danari si spendano in necessità de Frati; ouero, che la cosa lasciata si venda, & il prezzo si spenda in detta necessità, ò uero sono lasciate a modo illecito cioè, che la vigna, ò altro bene stabile s'affitti di anno in anno, e che il danaro in detta necessità si spenda. Vltimatamente, ò si lascia in maniera indifferente, cioè, che lascia la casa ò altra cosa à Frati senza dir altro.*

Legati perpetui & a tẽpo.

Gli vltimi possono esser a tre modi.

Il se-

Capitolo Generale Burg. *Generale Burgense fu ordinato, che tutte le vigne: de' quali i Frati cogliessero vino per loro prouisione per bere si tagliassero, & spiantassero.*

Che non si possano hauere oliueti, ne simili.

Li 4. Maestri, oue sopra, c. 6.

14 *IL medesimo si deue dire de gli oliueti, & altri simili: l'istesso dicono i quattro Maestri, & per l'istessa cagione è cosa illecita hauere Agnelli, Castrati, pecore, & altri animali successiuamente per hauerne carne fresca, ò in abondanza: così altresi galline, api, porci, vacche, colombe, & altri. Et però si dice nel libro delle dieci piaghe. Che quanto à gli Agnelli non pare, che siano sicuri i Frati in conscienza, nè per se stessi, nè per altri fargli nudrire, se non, quando forsi tanta fosse la necessità, essemplarità, & discrettione di Guardiani, che fussero giudicati necessari, & vso assai maturo. Ma nudrire vno, ò due porci per alcuno alleniamento, ò alcune galline per gli infermi non par cosa illecita contro la pouertà; pur che si guardi dello scandalo, & altre vitiante circostanze: perche questi poco pregiudicano, ò niente alla pouertà. Et alle volte è espediente questi animali nudrire: ma moderatamente, & con ragioneuole causa, si per gli infermi, si parimente per alcuno rileuamento, ò ricreatione de' Frati, accioche non siano tant'importuni, & fastidiosi à Secolari.*

Libro de 10. piag. oue sopra piag. 6.

Dico sempre, che siano cautamente, & con moderanza non superfluamente, ò con rilasciamento queste, & altre simili. Peroche, per alcuna abusione, che sogliono intorno à questo farsi d'alcuni indiscreti: tuttauia, & souente è stato da Prelati prohibito nudrirsi, porci, galline, & simili animali nè si semini orgio, se non per ferragina. Questo anco tiene il Corduba.

Cord. oue sopra, c. 6.

Quali limosine lasciate, non si possono riceuere.

15 *DAlle predette cose, ne segue medesimamente, che non possano i Frati riceuere limosina di grano, vino, & somiglianti, & molto meno limosine pecuniarie: le quali alcuni Signori, ò Principali, ò le Communanze, ò Confraternità, & altri è stato pur solito fare ogn'anno, hauendo rescritti, ne i loro libri i salari de' loro serui, ò tra le spese, ò limosine: de' quali eglino sogliono, ò debbono fare, ò pagare à gli altri, ò siano limosine liberamente assignate, ò per Messe, ò essequie, ò prediche, & altri. Percioche non è lecito dimanmandare*

mandare, ò riceuere tali lemosine, che in tal guisa sono, ne' libri segnate, che deono pagarsi ciuilmente per via d'obligatione nel modo, che possano dimandarsi in giuditio: conciosia cosa, che s'accostano tai lemosine alla natura dell'entrate, & hanno seco la ciuile obligatione congionta, & perche altresi, solo per via de lemosina possiamo humilmente riceuere, & dimandare alcuna cosa. Ma l'essere della lemosina, & mendecità e che sia incerta ciuilmente: come appare nel cap. Reli. Domi. ò uero, che non habbia ciuile obligatione seco congionta, come Gersone nella sua Somma molto ben proua. La onde non possiamo domandare, ne anco riceuere tal' lemosina ciuilmente ricercata, o che habbia ciuile obligatione seco vnita, o sia data da vini, o offerta, ò lasciata in testamento, se non, che quando i Frati la dimandano, o riceueno: espressamente protestandosi, che la dimandano, o riceuano puramente, e lemosinalmente, come del legato perpetuo si dira. Perilche, se tai lemosine niuna ciuile obligatione han seco congionta, ma solamente si promettono, ò ne i libri se scriuono, ò segnano, che non possa contro essi farsi cosa veruna ciuilmente, ma solo promissione, ò debito naturale per Messe, Diuine, essequie, & altri spirituali essercitij. Possono all'hora i Frati humilmente dimandarle, & riceuerle. Percioche tal'lemosina, è incerta ciuilmente: benche sia moralmente certa, & lecitamente potrassi riceuere da parte della Pouertà, se nõ è vitiata da parte della superfluità; ò altra vitiante circostanza il che tien anco Siluest.

Cap. de religio. domi. Gersone nella somma.

Silue. ver. Legatum. 2. q. 4

SE SI POSSANO ACCETTARE I LEGATI.
Articolo 4.

16 *INtorno la proprietà dell'vso dimandasi parimente, se possiamo accettare legati, ò uero lemosine lasciate dal testatore per darsi da gli heredi, ò essecutori dopò la morte del testatore. Dico, che communemente gli espositori nostri & Sommi Pontefici distinguono de i legati, perche alcuni sono perpetui, altri a tempo (Et questi vltimi, come espone Nicolo terzo) sono in tre maniere: alcuni sono lasciati a modo lecito, cioè che i danari si spendano in necessità de Frati; ouero, che la cosa lasciata si venda, & il prezzo si spenda in detta necessità, ò uero sono lasciate a modo illecito cioè, che la vigna, ò altro bene stabile s'affitti di anno in anno, e che il danaro in detta necessità si spenda. Vltimatamente, ò si lascia in maniera indifferente, cioè, che lascia la casa ò altra cosa à Frati senza dir altro.*

Legati perpetui & a tempo.

Gli vltimi possono esser a tre modi.

Il se-

Il secondo modo; per non essere al nostro stato conueniente, non possono accettarlo i Frati, il primo, & terzo modo possono accettarlo, perche differisce dall'heredità con la quale passa la giurisditione della successione, & per questo i Frati possono riceuere i legati, ma non l'heredità, nè i fidei commessi, nè quali vi è alcuna cosa di giurisditione. Perche i Frati Minori, non possono essere heredi, ne fidei commissarij, ma si bene legatarij della seconda maniera de legati predetti. Percioche, si come possiamo accettare ogni lemosina pecuniaria, & non pecuniaria data, offerta, & concessa, a modo a noi lecito, cosi anco i legati: perche sono semplicemente lemosine, ne per quelli siegue attione alcuna ciuile.

Et benche gli heredi, & essecutori sieno tenuti per la natural'legge, & possano essere ciuilmente costretti, Nondimeno non per questo noi acquistiamo giurisditione, ne attione veruna ciuile; purche detti legati, come si è detto, a modo congruo, & honesto siano lasciati.

17 *Ma s'alcuno lascia oltraccio, indifferentemente vna casa, ò palagio, à modo lecito, per farsene la Chiesa, ò per habitanti se sarà mistiero per dilatarui la Chiesa, ò il luogho potrà accettarsi, altrimente nò, ma dubitasi medesimamente, & con ragione intorno à legati lasciati a modo illecito, se possa il Sindico di Martino IV. & V. per virtù del priuilegio di Leon decimo accettarlo, come pecunia: il quale Leone concede che'l Legato lasciato ad vna maniera possa mutarsi in vn'altra. A questa dubitatione responde Pietro Ancarano, & Baldo parimente, che in niun modo possa accettarsi, & all'incontro Bartolo dice, che sì: il Cord. poi accorda l'una & l'altra opinione in questa guisa, che è vera la sentenza delli primi in quei Frati, che non vsano il Sindico di Martino IV. & è vera parimente l'opinione di Bartolo in coloro, che vsano detto Sindico, e cosi fu dechiarato in vn certo Cap. Generale: come appare nel firmamento trium ordinum, & anco nello statuto Generale. Ma è da notarsi, che due altre conditioni, à questi legati non perpetui leciti, a noi si richiedono. Vna si è, che non siano di smisurata, & eccessiua quantità, purche siano fatti senza vera, ò almeno apparente fraude, perche siamo tenuti all'vso moderato, & alla mendicità ancora con la speranza d'Iddio: e però non possiamo hauere legati tali, che non siano conforme, a gli vsi moderati.*

Pietro Anc. Baldo. Bartho. Cordu. oue sopra. ca. 6. q. 11.

Firmamentum triũ or. 3. par. fol. 40 nelli statuti Generali.

Che conditioni vi sono bisogneuoli.

L'altra è, che non siano prouisioni alla necessità d'auenire in tal guisa, che per essi non si toglia via in modo alcuno l'ordinaria, & cotidiana nostra mendicità, & anco, che non si faccia per l'auenire notabil

tabil provisione. Nè possiamo medesimamente, accettar legati così notabilmente grandi, per lì quali potesse probabilmente apparere a gli homini, essere stato fatto in fraude dell'heredità, perche siamo obligati a guardarci non solo dal male; ma anco da tutto ciò che ha in se alcuna apparenza di male, o di scandalizzare gli infermi. Debbiamo ancora hauere pensiero, d'hauere buona testimonianza de gli huomini: come dice Clem. V. & Zabbarella, & Ricardo, & communemente i Dottori, & la Serena con.

Cle. oue sopra §. quia igitur. Zabba. nella Clem. Ricar. La Sere. Cō. q. 19. e 20.

Del legato in più anni, & quando è eccessiuo.

11 D*Vbitasi parimente, s'alcuno istituisce Pietro in suo herede, & con questa conditione, che ogn'anno, ouero ogni tanti anni, o in perpetuo dia alli Frati, ouero al luogho tanti danari, o tanto vino o si fatti, se i Frati possano accettare questo tal legato. A questo Federico distingue a questa maniera, che se'l legato è stato deputato solo al Diuino culto, cioè oglio per le lampade, farina & vino per le Messe, & simili, si può accettare, perche non si toglie la nostra mendicità, concorda Ancarano, & la Somma Angelica, & la Serena con. il che determina il Corduba, quando non ui è congionta ciuile obligatione, ne anco si dimanda per via di tal obligatione, ne pretendiamo su quello giurisditione alcuna ciuile, perche così sarebbe entrat... Ma se il legato è indistintamente fatto, o per vitto, o per vestito de' Frati si e, in quantità moderata, & per poco tempo: cioe al più dieci anni, ouero, che di tre anni in tre anni sia dato a Frati per vinti anni vn tanto: allhora dice Federigo e la Serena Con. che si può accettare, perche e vna Somma dilatata concordano Ancarano, & Clem. V. purche non si dimandi a modo ciuile, & non si computi tra l'entrate, o tal legato non pari esser fatto in fraude dell'heredità, se non, quando fosse eccessiuo: considerata la qualità del legante, & del legato, ouero del legatario. Perche quello, che e eccessiuo per vn rispetto, o ad vn tempo o ad vna maniera, non sarà eccessiuo per vn'altro rispetto, o altra guisa ò ad altro tempo. Et all'hora è eccessiuo, quando fosse, ò apparesse probabilmēte eccessiuo per qualunque causa, o circostāza. Et tal'hora debbe giudicarsi eccessiuo, quando è, o almeno appare probabilmente eccessiuo, & non si può all'hora tal legato accettare: altrimente si. Ma Bart. & Bald. & Pietro de Ancarano nella Serena Con. & il Corduba all'incontro tengono con la prima opinione. Ma si è eccessiuo, o in longo tempo, cioè oltra 10. anni, o in perpetuo, ouero in fraude: non si può accettare si è indistintamēte, o per vitto, o p vestito di Frati, ò p fabriche, come vogliono cōmunemēte*

Dubio.

Federigo de Senif. cōf. 24. Anca. Clem. exiui. Sōma Ange. legatū §. 4. la Sere. Con. q. 20. Cor. oue sopra.

Fede. oue sopra. la Ser. Con. iui q. 20. Anc. oue sopra clem. 5. oue sopra. Quādo il legato sarà eccessiuo.

Bar. Min. lib. 2. d. 6. c. 1. Bal. nel. Autenti. Pie. Anc. oue sopra. Cor. c. 6. q. 11.

i Dottori. Mà è dauertirsi; che tutto ciò, che di sopra si è detto de i legati non perpetui, che possa dimandargli il Sindico di Martino IV. & V. s'intende de' nostri osseruanti. Mà in che maniera possano essere costretti gli heredi, & essecutori dell'vltima volontà, a sodisfare i legati lasciati a Padri Cappuccini, che non vsano il Sindico di Martino IV. quanto a questo atto, & a quei, che non hanno in vso altro Sindico, se non quello di Nicolo terzo, come sono i nostri Riformati s'è detto alla seconda parte.

Tratt. 1. c. 10. nu. 77.

19 E ancora quì d'auuertirsi, che la quantità moderata, si misura con la presente, & imminente accomodata necessità, da ministri, o Custodi vnitamente, o separatamente ne' loro amministrationi giudicata: come nella sua Clementina Clemente e nella sua dechiaratione Nicolo terzo parimente ordinarono. Laòde il Guardiano e, conuento, non possono giudicare quale quantità, sia moderata, & quale non. Da quì afferma Bartholo nell'trattato della minorica, che lo souerchio dela quantità moderata, che rimane non possano, ne debbano i Frati essigerlo, per insino, che de prossimo nuoua necessità occorra: laquale per esso residuo debbia sollenarsi, come Baldo spiega: nelqual caso, come egli dice, solo per modo di lemosina dee tal residuo dimandarsi, e non per modo di debito. E quando gli è lasciato alcun legato per qualche causa determinata, cioè per vestirsi i Frati, e si fatti, & non sarà necessaria a tal necessità tutta la pecunia lasciata, dice Bartholo che questo dubbio non è da Pontefici, ne i legati espresso, come nella limosina offerta da vivi si determina, che si della pecunia hauuta, ne rimane, non può in altra necessità spendersi, senza il consenso del padrone, altrimente li sia restituita, si come ordinò Nicolo. Per ilche par che l'istesso debbia dirsi, che'l rimanente del legato, debba rimanere all'herede, se pregato da Frati non vorrà acconsentire, che si spenda in altra necessità: A che esso Bartholo iui responde, che auuenga, che colui, che diede la pecunia mentre egli è, viuo; può quella riuocarla, e dimandarla mentre non è, spesa. Ne gli heredi pure questo non si permette per rispetto dello rimanente della pecunia legata. E ciò par che sia dechiarato in detta decretale di Nicolo terzo Da donde conchiude Bartholo, che se la causa per la quale fu lasciata la pecunia, è fornita, il residuo si spenda in altra necessità presente, o, imminente. Questa opinione segue Ancharano E la Serena conscienza Polizzi e Rodorico: oue egli dice, che non deue il rimanente accrescere a gli heredi: ma per l'anima del defunto con auttorità del'ordinario, deb be conuertirsi in altra necessità.

Cle. 5. oue sopra.
Nico. 3. oue sopra ancora.
Bar. nella mino. li. 2. dist. 1. c. 3.
Bal. consi. 22

Bart. oue sopra ca. 2.
Nic. 3. oue sopra §. quia vero purita tem.
Bart. oue sopra.
Per la le. 3. ff. de seruis exportandis.
Nic. 3. oue sopra §. in eo vero casu.
Anc. in Cle. exijt la Serc. con. 18.
Poli. oue sopra num. 61.
Rod. to. 2. q. 226. ar. 1.

sità. Il medesmo dee dirsi, quando il legato, è lasciato per alcuna causa o, necessità determinata, laquale benche ella allhora non sia, potrassi con auttorità dell'ordinario in altra causa, o, necessità mutarsi. Iche molto piu potrà adesso farsi, mentre, che secondo la determinatione di Martino V. e Paulo IV. la pecunia offerta a Frati è della Sedia Apostolica. Questo egli dice, a cui concorda Polizzi oue sopra.

Poli. oue sopra

20 *Auuerti ancora, che i nostri Dottori distinguono dello legato incongruo illecito, & impossibile, cioè vno è, impossibile, & sconueneuole per ragione dello stato e conditione de Frati generalmente. è l'altro solo, perche i Frati non hanno per allhora bisogno: ma per altra necessità. La prima impossibilità, è quando e lasciata a Frati minori la vigna, o campo per affittarsi, o cultiuarsi e somiglianti, o tanta pecunia per comprarsi vasi, e paramenti souerchi, o curiosi, e si fatti: tal legato in nessuna maniera vale, perche repugna a loro stato, e regola. Ma se è lasciata per vasi, e paramenti, e simili: lequali i Frati non ne hanno bisogno, tiene il legato, & è, impossibile al secondo modo: perche il testatore non espresse modo alla regola repugnante: ma perciò e illecito, perche tali cose non l'hanno bisogno. In tali casi, secondo le leggi si toglie dal legato l'impossibilità, e commutasi in altre necessità de' Frati. Et il medesmo tengono alcuni, quando si lascia a Frati alcun edificio, o campo per fabricarsi vn luogo per i Frati, & essi non ne hanno bisogno: perche ne hanno: tal legato muterassi in altre necessità de' Frati: perche tal' impossibilità a questa maniera, si toglie affine, che si osserui la memoria, e voluntà del defunto, e si proueda all'anima sua perciochene anco questo modo espresso nello legato, è impossibile alla regola nostra, e nostro stato: perche possono hauere i Frati tali luoghi. Ma e solo impossibile, perche i Frati hanno luogo, & non ne hanno bisogno, e però in altra necessità de' Frati si commuterà: tale commutatione, si farà per i testamentarij, & il Vescouo, come tiene couarruuias, ma non col conseglio de' Prouinciali: come ancor tiene, e proua dottamente Rodorico, Tutto questo tengono Bartholo, e Baldo i quali segue Rodorico e Polizzi se non, che quanto alla commutatione Bartholo vuole, che basti lo scambieuole consenso del prelato, & herede, a cui segue iui Polizzi. Ma dice Rodorico, che bisogna, che sia il Vescouo: a cui appartiene la commutatione dell'vltime volontà per lo conciglio di Tren. e questo e più vero: Bar. iui segue le leggi ciuili ma adesso deue starsi alla legge canonica e noua del cōci.*

La legge de con. e demõ. e la l. Reprẽdit C. de con sti. e subsli. Per largo. l. leg. ff. de vsu frut. lega.

Rod. oue sopra q. 12. a. 16 Bar. e Bal. iii 2. dist. 2. c. 1. & 2.

Rod. oue sopra ar. 1.

Poli. c. 6. nu. 64.

Bart. oue sopra c. 3.

Dubio.

21 *Ma vn dubio rimane per coloro, che non possono seruirsi di detti Sindici di Martino quarto, e quinto per hauere giuridicamente detti legati, cioè se a questi Frati gli è lecito intimare alli Vescoui, & altri Superiori, che detti legati non sono sodisfatti. Corduba in detta questione tiene, che possa farsi senza peccato. Gio. di Filippo dice, che non si può fare e questo e piu sicuro, pur che quantunque appresso Iddio si potesse giustificare il Frate che'l faccia con alcun buon fine, e non con animo proprietario, nè per cupidità, o per altra vitiante circostanza, pure quanto all' apparenza sempre appresso gli huomini communemente par, che sia vn comparere in giuditio, & si farà meglio come ivi alla seconda parte s'è detto.*

Cor. oue so pra c.4.q.16. Gio. de Fil. de con. sol.

DELLI LEGATI PERPETVI.
Articolo. V.

21 *CErca Barthholo se i Frati sono capaci dè lasciati dell'entrati, che si pagano ogni anno, o mese, o settimana, ouero ogni giorno: oue cosi distingue, cioè, se è lasciato a modo repugnante; cioè, che si riscuotano di anno in anno, o mesi, o settimane; o giorni in perpetuo non possono accettarsi. Ma se lascia a modo lecito, cioè, che si vendano, e prouedano le necessità de' Frati, ouero le lascia alli Frati tali entrate, senza assegnar verun modo in questi due vltime maniere, possono accettarsi, e venderſi: come è detto dei beni immobili lasciati. Dice ancora, che se tali entrate, si lasciano non per hauersi per sempre, ma solo ogni tre anni, ma in perpetuo, che si possono accettare: segue ancora questa sentenza l' Ancarano nella Clementina Exiui e, Polizzi. E se è, lasciata alcuna entrata non imperpetuo: ma solo ad vn determinato tempo; vi sono varie opinioni. Barthholo oue sopra, accenna i Frati da tal legato douersene, per ogni guisa astenere: perche è, al loro stato repugnante, auuenga, che per la determinatione del tempo, non paia, che fosse legato di anno in anno; ma piu tosto legato per pagarsi per tanto tempo. Ilche è, vna cosa stessa, che vna donatione in più pagamenti diuisa: conciosia cosa, che non viuerebbono semplicemente nella speranza di Dio, per la certa speranza, che in cotal legato fattoli per tanto tempo haurebbono. Il quale segue la Serena Conscienza.*

Bar. Min. lib. 2. d. 1. c. 1.

Anca. Clem. exiui Poli. c. 6. nu. 67. Bar. oue sopra d. 6. c. 3.

La Ser. con. q. 19.

Ma

Ma Federigo di Siena Baldo, & Ancarano o Zabbarella e il Cordoba tengono tal legato esser valido, si è fatto apoco tempo, & i frati, ne possano esser capaci: perche piu tosto si giudica esser somma dilatata, che cosa di anno in anno. Ne perciò par che sia tolta la pouertà, ma solo per alcuna maniera sollenarsi. Ma se a longo tempo egli fosse, sarebbe il contrario, perche si computarebbe tra beni immobili: delche i frati non ne sono capaci: laquale opinione segue Polizi limitando l'opinione di Bartholo, che crede egli esser vera quando dura per dieci anni, & è cosa di poco: altrimente sarebbe quando fusse quantità grande, intal guisa, che per tal legato, si potesse prouedere alle necessità de' Frati per dieci anni conciosiacosa, che per quel tempo di dieci anni non viuerebbono semplicemente nella speranza di Dio, per la speranza, che hanno in tal legato. Ilche è contra lo stato de' Frati minori i quali professano la mendicità: con la Diuina speranza, e mi piace assai questa opinione.

Federigo di Siena consi. 21. Baldo e Anc. oue sopra li. 2. Zabba. oue sopra Clem. exiui. Cor. oue sopra c. 6. q. 11 Poli. oue sopra n. 68.

Che ne anco è securo quelle entrate che non sono tra li beni immobili.

22 *MA secondo Mariano Soccino, Ilquale siegue Rodorico parche più debbia questo negotio limitarsi, oue così distinguendo egli, tale entrate lasciate, o in perpetuo, ò alongo, ò a breue tempo, risolue, che daparte dell'attione competente atali entrate se sono perpetue, ò a longo tempo, sono tra beni immobili computati. Se sono a poco tempo, distingue egli dicendo, che se la ragione della prohibitione, che è circa i beni immobili, perviene ancora a tali entrate a poco tempo, che i Frati non ne siano capaci, percioche oue vi è vna istessa ragione, iui sarà vna medesma dispositione: come è diuulgato nella legge perilche se per la medesma ragione, si prohibiscono a Frati minori i beni immobili, se prohibiscono tali entrate, e come non possono hauere beni immobili, ne anco tali entrate. Ma quando altra ragione conchiuderebbe, nelli beni immobili, & altra in tali entrate, non sono allhora tali entrate tra beni immobili computati, & così procede ciò, che consigliò Federico di Siena, & perche non è facile, discernere, quali sono coputati tra beni immobili, e quali nò di dette entrate a poco tempo, cioè fra dieci anni: però non è securo accettarsi: se non quando i Frati da esperti nelle legge saranno certificati, che tali legati non sono di quelli, che sono tra immobili computati, & così possono accordarsi, tutte le dette differenti opinioni.*

Mariano Socino trat. de obla. li. 8. n. 30. Rod. oue sopra ar. 3.

Legge Aqui. oci ff.

Feder. di Sie. consi. 14.

23 *E ancora d'auuertirsi, circa tali entrate lasciate in perpetuo, che auuenga, che non si possano tenere, Clemente Settimo, nondimeno in vno suo priuilegio, concede, che essi Prouinciali, e guardiani con i discreti del luogo, intorno i legati fatti, e da farsi per l'auuenire all'ordine, Frati e luoghi dell'osseruanza: de quali i Frati per la regola non ne sono capaci, mediante i Sindici Apostolici, possano con gli heredi, & essecutori farne compositione di pagare vna sola volta, vna somma quãto in conscienza secondo l'equità dourà farsi e li parerà di giusto. Oue nota Rodorico, che i Prouinciali, e guardiani de' luoghi con i discreti di essi luoghi, non possano fare tale compositione, con i testamentarij: essendo, che fare tali patti, conuentioni, e compositioni sia a essi Frati, per la somma nostra pouertà prohibita, e però il Sommo Pontefice, l'auttorità di questa compositione la diede al Sindico Apostolico: percioche essi Sindici, sono stati ordinati dalla Sedia Apostolica, fare a nome di essa Chiesa tali conuentioni, e patti questo iui dice.*

Clem. 7. nel priu.

Rod. tom. 2. q. 126. ar. 6.

Che tal compositione solo sia delli legati senza obligo di Messe.

24 E*T è d'auuertirsi oltra a ciò, douersi distinguere di tali legati, cioè o siano legati senza obligo di Messe, ouero perpetui salarij di Messe: come oggidì sono communemente quasi per tutta Italia: percioche dee questo intendersi solo de legati senza obligo di Messe: conciosiacosa, che a tempo di Clemente VIII. In Roma, Io con altri tre visitatori Apostolici, intorno tutte le nostre riforme di Italia; offeremmo questa concessione, alli Signori della cõgregatione della visita di detto Clemente, sopra tutti i Religiosi: pregandoli, che tale concessione fosse a noi reformati concessa, per estinguersi tali legati, per torre via alcune inconuenienze: componendosi gli heredi con i Procuratori, che noi vsiamo: da darsi tante Messe conforme alla limosina, che suole darsi per la Messa. E detti Signori studiando detto breue, ci dissero, che noi erauamo in errore, perche detto priuilegio si intende solo di quelli legati, che sono senza obligo di Messe: perche de gli altri legati, componersi riesce in danno della parte: conciosia cosa, che douendo durare in perpetuo il beneficio della Messa, redunda per l'auuenire in danno delli successori in perpetuo. Ma che ne parleranno a sua Santità. Dopo si fece il Memoriale al Papa, e lo rimesse alla congregatione de regulari: laquale di detti legati con le Messe, non ne volse far niente, dicendo,*

che

che era oltraggio della parte: ma che solo si contentauano di quelli legati, che sono senza oblego di Messe, farsi si fatta compositione, così la conchiusero. Ma i nostri reformati dopo,non curarono farne fare bolla, perche erano assai poco tali legati: e pure in virtù di tale determinatione, in alcuna riforma fu esseruata questa concessione, benche non paia con scrittura autentica, sendo securi in conscienza, che poteuano ciò farlo. Dico adunque, che così fu da tutti in Roma intesa e così dico, che debbia, e non altrimente intendersi, solo di que' legati, che non hanno congiunta obligatione alcuna di Messe.

Che i Frati Minori non solo non possano accettare legati perpetui per lo vitto e vestito mà per nessun'altra necessità ancora.

25 M*Voue parimente Rodorico tal dubbio cioè se tali entrate perpetue, lasciate a monasterij de' Frati Minori dell'osseruanza, per la fabrica della Chiesa, vino, cera, oglio, e vestimenti per la celebratione di Messe, sia valido. A che risponde dicendo, che altra cosa è, la Chiesa, e sua fabrica, & altra cosa è il collegio, conuento, o, capitulo, che la tiene, regge e gouerna: come notasi nel sesto Ma quì il testatore non lascia a Frati minori, ne al collegio, ne ad vno di essi ma alla Chiesa. Laquale non si prohibisce altrimente ricentrli conciosiacosa, che Nicolo terzo, ne Clemente quinto nelle loro dechiarationi, ne in parte alcuna della regola, S Francesco prohibisce lasciarsi tali entrati alle Chiese loro: come auuertì Bartholo. Secondo, perche la ragione, perche S. Francesco volle i Frati esser mendicanti, & in strettissima pouertà: acciò tutti prendessero da Dio, e viuessero sola di quelle cose, che per amore di Dio li fossero date, per incerta mendicità: come cōsta per la sua regola, e sue dechiaraeioni. Ma non si toglie la loro incerta mendicità, che la lor Chiesa habbia alcun legato certo, per le cose predette: le quali non appartengono a loro vitto, e vestito: questo legato adunque par che vaglia, & a questa parte par dechinare Nauarro, nel terzo libro de consegli laquale espressamente abbraccia Siluestro. laquale, & io medesimamente seguo, e defendo questo egli dice.*

Rod. oue sopra ar. 5.

Extra 6. de sen. exc. ca. si ciuitas & ca. per exēptionem de pri.

Bar. Mir. lib. 1. dist. 5. c. 1.

Nau. li. 3. de consi. consi. 13.

Silu. ver. l. 2 §. 4.

26 *Ma perche questa opinione, non mi pare secura, nè vera addurrò le raggioni, che mi muouono a tenere non esser secura, a tenersi, ne ad osseruarsi. La prima ella è, che s'è vero (come esso Rodorico, e Siluestro, oue sopra affermano:) che solo sono a noi prohibite*

Perche ragioni p nessuna necessità possano accetarsi lasciati perpetui.

l'entrate di anno in anno, per cagione del vitto e vestito, segue indubitatamente, che possano hauersi tali entrate, etiamdio per la fabrica di tutto il luogo, per libri del luogo, & officij diuini, per vasi, e paramenti Ecclesiastici: perche non sono questi pertinenti al vitto, ne al vestito: dato è concesso tutto questo, seguino molte inconuenienze. E prima dico, che quando Clemente V. dice, che come a Frati minori non è lecito riceuere beni immobili, perche repugna alla pouertà è mendicità, così ancora non è lecito hauere, nè riceuere qualunque renditi, non gli essendo ciò concesso. Qui parla il Pontefice indistintamente, non distinguendo tra la necessità del vitto, e vestito: è necessità d'hauer luogo, e Chiesa per habitarci, o, altre per essercitar gli officij all'ordine, a Frati conueneuoli. Ne distinse tra pouertà, e mendicità del vitto, e vestito. E l'altra per la Chiesa, cul to diuino, & altri essercitij. Anzi Nicolo terzo dimostra, che tra la pouertà, & uso delle cose pertinenti alla sustentatione della nostra vita, cioè del vitto, e vestito, e pertinenti alli essercitij dell'ordine, non vi pone differenza alcuna: mà dimostra esser vna medesima cosa ancora, piu sotto. E Clemente V. ancora, il medesimo dice degli horti, luoghi, vasi, è paramenti Ecclesiastici: dimostrando in tutte queste cose, douere relucere vna istessa pouertà: Si adunque siamo tenuti osseruare vna medesima pouertà in ogni cosa, perche hauere entrate perpetue repugna alla pouertà intorno il vitto, e vestito, e non repugna intorno le fabriche, massaritie, horti, Chiese, vasi, e paramenti e libri? E però si ingannano à mio giuditio costoro, che dicono, che nè Nicolo ne Clemente l'hanno prohibito nelle sue dechiarationi, lasciarsi alcun legato perpetuo a loro Chiese: perche indistintamente accennano, nè per lo vestito, nè per lo vitto, nè per massaritie, nè libri, nè fabriche, nè vasi, ne paramenti potersi accettare. E mentre, che indistintamente parlano di detti legati, & entrate annue: e dimostrano, e dechiarano, che la pouertà in ogni cosa debbia esser vguale, e che tali entrate sieno a detta pouertà repugnanti mi pare, che assai espressamente detto l'habbiamo.

Cle. oue sopra §. Annui reditus.

Ni. 3. oue sopra §. nec quā e nei sequenti.

Nel §. insuper nec vien silia.

Clem. 5. oue sopra.

27 Nè anco è vero, quello, che dicono, che S. Fran. in nessuno luogo vietò tali legati, & io dico, che ne anco in nessuna parte prohibì tali entrate per lo vitto, e vestito: e Clemente pure dice, che tali entrate sono per essa regola interdette. Dico adunque, che non nè haue parlato spiegatamente, nè per quest, ne per quelli: mà per ambedue implicite, & in comune: ne hanno fauellato. A quello, che dice Rodorico, che secundo le leggi altra cosa è, la Chiesa: è sua fabrica: & altra cosa è il collegio de frati: io dico, che è vero: ma la regola comanda,

manda, che risplenda vna stessa pouertà nello collegio de Frati, & in ogni cosa, che esso collegio vsa: come detti Pontefici in diuersi paragrafi della loro dechiaratione espongono. Perciò per la stessa ragione, perche non si possono accettare legati perpetui per esso Collegio, ne anco per veruna cosa, che esso collegio vsa. Alla seconda ragione di Rodorico, dico, che San Francesco volse i suoi Frati esser mendicanti, & in certissima pouertà, è tutta la loro speranza pendesse da Dio, e viuessero nell'incerta mendicità per amor di Dio, non solo per le cose pertinenti all'vitto, e vestito: ma in tutto ciò ancora, che hanno bisogno dell'vso al loro stato necessario, e conuenenole: come già s'è osseruato, & osserua per tutta la religione, quando si può, è troua, e nõ si potendo per mendicità per altra via.

28 E per prouare e confirmare tutto quello, che fin adesso s'è detto, dico, che se è vero quello, che essi Silnestro, e Rodorico dicono, che solo per lo vitto, e vestito non possono hauere, e receuere essi Frati Minori entrate perpetue, segue necessariamente, che per le massaritie, per libri non solo pertinenti, al culto diuino: mà pertinenti ancora alli Vfficij d'essi Frati, e studio sapientiali, per le fabriche della Chiesa, è tutto il Monasterio, ò conuento, per vasi, e paramenti Ecclesiastici, e per ogni cosa pertinente al culto diuino. E finalmente, per ogni altra cosa, come si voglia a Frati, & all'ordine bisogneuole: fuori del vitto, e vestito potrebbono riceuere, & tenere entrate perpetue. Di più si presuppone come cosa certissima, che tutte queste cose, sono à Frati necessarie, cioè dette fabriche, è massaritie: per conseruatione della natura poco meno necessarie, al vitto, e vestito: tutto il rimanente di sopra espresso, è all'ordine, e Frati necessario per l'essecutione dell'Vfficio, & essercitij pertinenti all'ordine, e Frati: lequali paragonati allo vitto, e vestito d'essi Frati, sono in valore assai più del valore d'ogni cosa al vitto, e vestito loro pertinente, come dirà ogni uno di sano giuditio, & esperto, fatti questi presupposti alla opinione predetta, seguono più inconuenienze, come prima dissi. vna e, che la pouertà de' Frati Minori non penderebbe della speranza della diuina prouidẽza: laquale semplicemente è detta pouertà di mendicità, come tutti i Dottori tẽgono, e l'istesso Rodorico lui afferma, per la prouisione della maggior parte delle necessità de' Frati, fatta per via di perpetue entrate Perche tutte le cose predette, benche nõ siano necessita di vitto, e vestito, sono pure prouisioni di loro necessità: come di sopra fu presupposto. L'altra e, che per tali entrate si toglierebbe la maggiore parte della mendicità, e pouertà: dalla diuina speranza, e

za, è prouidenza pen dēte, per la certa prouisione della maggior parte delle necessità di essi Frati: per dette entrate; come fu prima presupposto. L'altra è, che come essi Frati non possono procurare, se non per le necessità presenti, & iminenti, come essi Pontifici ispongono, ne anco possono accettare prouisione per le necessità future incerte: come tutti i Dottori spositori della regola tengono. Accettare è tenere tali legati, & entrate perpetue è accettare prouisioni, e tenerle per cose incerte. Conciosia cosa, che tali entrate, sono sēpre ad vna istessa maniera permanenti, nè possono diminuire, le necessità delle fabriche, libri, & massaritie, & altri pertinenti al culto diuino, non sempre sono ogn'uno vniforme, come sono dette entrate; ma in vn'anno poco, vn'altro mediocremente, & vn'altro assai, di maniera, che souente di dette entrate, ne rimanerebbono vna buona parte, per dette necessità future, ma incerte.

29 Di più è commune sentenza di tutti Dottori, che la consuetudine, è la vera interpetre delle leggi, regole, e dechiarationi parimēte de Sommi Pontefici. La nostra religione sempre, nè capituli generali, haue tentato rimediare, a dette entrate ò legati perpetui. Hora dechiarando, & ordinando, che si fatti legati perpetui, perche i Frati non ne sono capaci; li renunciassero all'heredi per dargli a altrui. Hora disponendo di dechiarare per strumenti publici, che sono essi testamentarij disobligati di obligo ciuili, e si vogliono possono darcili a loro bene placito, per modo d'elemosina. Hora statuendo, che si renunciano à Vescoui, è Città: come in diuersi statuti generali si troua: il che chiaramente dimostra, che tutta la religione così sempre intese, & intenda la regola, che tali legati, & entrate per qualunque nostra necessità fatti: sieno contra la nostra pouertà professata. Perciò che, se hauesse tenuto la religione, come chiosano costoro, che solo per lo vitto, è vestito non si possono accettare, ne tenere hauerebbono dechiarato, che dall'hora impoi, e fortino i deuoti, che tali legati si facciono espressamente, non per le necessità del vitto, è vestito: ma di tutte l'altre per il che non mai in nessuno Capitulo Generale essendo ciò fatto, è cosa già euidente, che la religione sempre così intese, & intende, che tali legati, & entrate perpetue per qualūque nostra necessità: siano alla nostra pouertà contrarie. Confermasi questo ancora, perche se i Frati zelanti dell'ordine, non fussero certi, che tali legati, & entrate non sieno contra la nostra pouertà, e ne hauessero dubitato, hauerebbono ricorso alla Sedia Apostolica, per dechiaratione di questo dubbio: come haue sempre mai fatto, douunque haue in cose graui dubitato. Laonde mentre ciò nō

l'hà

l'hà fatto, ne parimente vsato chiaro è, che cosi, è & deue interpretarsi la regola, che tali legati per qualunque necessità sieno prohibiti.

30 Nè Federico di siena ne dopo lui il Cardinale Zabbarella, nella Clementina Exiui: qual esso Siluestro adduce a confirmatione della sua opinione, si dilatano tanto quanto egli si dilata: ma solo dicono, che, se li è lasciato alcuno legato perpetuo, per lo diuino culto, cioè, che alcuno herede paghi a tant'anni il vino per la Sacristia, farina per l'hostj, oglio per le lampade, e cera per le candele: lecitamente i Frati possono riceuerlo, benche fosse perpetuo, percioche non si toglie per cotal legato la mendicità de' Frati, nè si procede alle loro necessità: mà della Chiesa. Nè in tali legati, perche vi sia eccesso. Questo dicono; non però essi intendono, dire, che solo per il vitto, è vestito de Frati non si possono hauere, e tenere dette entrate: ma perche sono legati di cose di tanto poco, che non togliono notabilmente la mendicità: perche già per mendicità comunemente s'hanno: e per esser di poco danno alla mendicità, e pouertà, nostra, si possono hauere. A questa sentenza acconsente ancora la Serena conscienza Ma il Corduba la determina, che sia renunciata ogni ciuile obligatione: alla quale sentenza del Corduba acconsente il Polizzi ne discordo io da questa loro sentenza vltima, per esser legati di cose di poco, cioè solo di oglio, farina, vino, come essi esemplificano, e questo non perche, solo per il vitto, e vestito non possiamo accettare legati perpetui: ma solo per esser di cose di poco: nè anco la religione l'hà posto in vso, tal loro opinione, nè sò, oue vi nè siano di tali legati.

Federigo di Siena cô 22. Zabba. alla Clem. exiui. Quali legati perpetui per esser di poco si possono accettare.

Sere. con. q. 20. Cor. oue sopra c.6. Poliz. oue sopra nu. 71.

COME SI POSSANO ACCETTARSI TALI legati perpetui e come nò. Art. 6.

31 I Legati perpetui non si possono in guisa alcuna dimandare, come legati ò uero debiti ciuili, nè in giuditio ne fuori a nome, & antorità de' Frati: ma solo pure, & lemosinalmente, come fu dechiarato nel Cap. Gene. Burg. 1523. a questa maniera. Dichiarasi che in nessun modo possano i Frati ricorrere a legati perpetui per dimandarli, se non per modo di lemosina, senza obligatione di debito alcuno. Anzi con dichiaratione scritta, & sigillata da farsi à gli heredi, o commissarij, cioè, che non è lecito a Frati tali legati dimandarli, se non humilmente per modo di lemosina, questo ini dice.

Capi. Generale Burg.

La onde a guisa di lemosina puotesi hauere ricorso, & dimandare il legato perpetuo, come anco si puo hauere ricorso, a dimandare qua-

La Som. Ang. oue sopra

re qualunque altra lemosina: come parimente la Soma Ang. oue sopra tiene, la causa è: perche non si possono dimandare questi legati, se non à guisa di lemosina a bene placito del dante, & non a guisa di debito.

Capi. Gene. d'Assisi.

Questo medesimamente, appare per vn'altro statuto, fatto nel Generale Capitolo in Assisi 1526. oue dicesi, s'ordina, e comanda, che i Frati in nissuna maniera riceuano legati perpetui lasciate ad alcune persone, ò Chiese, ò uero ospedali, o ad altre cose: che diano tanta lemosina semplicemente, ò che essi dicano alcune Messe, o uero Vfficy che'l Guardiano, ouero Presidente faccio protesta giuridica, & autentica, a cui è tenuto adempire la volunta del testatore, che nõ vogliono quella lemosina per virtù di quel legato, nè tampoco esser tenuti a quegli Vffici, o Messe, o ad altri Diuini ossequi, e che si vogliono gli heredi li trasferiscano in altro luogo. Non dimeno, se fatta tal protesta detto legante vorrà per sua mera volunta dare quella lemosina, & commettere a' Frati, che sodisfacciano dette Messe, o altri Diui ossequy possono i Frati accettare quelle con bona conscienza. Questo iui s'ordina. Ma mi dirà forse alcuno, se non siamo capaci di veruna ciuile obligatione, come gli heredi, o essecutori sono tenuti, & possano esser' dal Giudice ciuilmente costretti?

Dubio.

Cor. oue sopra q. 11.

Rispondono i Dottori, & specialmente il Corduba che se non sono obligati a noi, che non siamo capeuoli di giurisditione, sono nondimeno tenuti a gli altri; cioè al Papa, ouero alla Chiesa, alla dispositione della quale appartengono i legati fatti à Frati Minori. E però il suo Sindico per loro autorità può ciuilmente constrengerli, quando i legati sono à tempo determinato. Di più l'obligato per naturale obligatione puote esser tenuto ad esser costretto ciuilmente da alcuno, non a noi, mà ad altri: i quali possano ciuilmente farlo constrengere.

Le conditione necessarie per accettarsi i legati perpetui senza peccato.

82 E *Perche hoggidì, quasi che in tutti i luoghi d'Italia vi sono molti tali legati perpetui, dalle cose dette di sopra, & dalla dechiaratione di detti dui statuti Generali, i quali, secondo il Cor. se non seruono hoggidì, come statuti seruono almeno, come stabili dechiarationi fatte dall'Ordine nelli Capit. Generali, accioche i Frati possano ricorrere a detti legati perpetui senza peccato mortale, è mistiero osseruarsi le sequenti conditioni.*

Cor. oue sopra

La

La prima, che non si procuri in maniera alcuna, che siano effatti da i Procuratori, de' luoghi ciuilmente, cioè che non si dimandino, ne in giuditio, nè fuori, come debito, ne ciuile, ne naturale; Possono nondimeno, non solo detti, Sindici, & altre persone deuote, ma ancora li stessi Frati ammonire, & essortare gli heredi, & essecutori, di volergli dare la lemosina espressa nel legato: non come legato, nè come debito, ma solo come lemosina, la quale spontaneamente, & liberamente sole farsi per remissione de' peccati dei morti; La prima.

La seconda, è ispediente notificare & manifestare a detti heredi, che non sono tenuti per debito alcuno dargli, & che possono fargli trasferire ad altri, come piace a loro. Non dico essere mistiero, con scrittura autentica dichiarare detti legati essere nulli, in quanto che sono fatti a nostri luoghi, perche nel Capitolo Generale fatto in Spagna, al tempo del Generalato dell' Illustrissimo Signore Patriarcha di Costantinopoli, & confermato nell'ultimo General Capitolo, liquali hoggidì sono nei suo vigore, son dichiarati cassi, & nulli detti testamenti, & vltime voluntà, in quanto, che contengono detti legati perpetui, & però basta questo notificarlo à detti essecutori, & heredi acciò lo sappiano, & possano darli spontaneamente, se gli piace in maniera de lemosina. La Seconda.

Da q̃sta cõditio. ne siegue la terza, cioè che i Frati, ne cõsegni, nè cõ parole demostrino hauere attione, ò giurisdit. alcuna intorno detti lega. come sopra nel ricorso alli danari intorno al deposi. hò detto. La terza.

La quarta, è che veruna speranza in detti legati, come fisse è permanenti cose vi habbiano, ò ponghino i Frati: Percioche, come hò detto questa speranza repugna alla nostra pouertà. La Quarta.

La quinta, che non possono hauergli ricorso, nè accettargli, se non per le necessità passate, presenti, & eminenti: come dicemmo al ricorso a gli amici Spirituali. La Quinta.

La sesta, che sia senza scandalo, è che in tal maniera s'habbiano i Frati intorno tai lega. che nõ paiono hauer legati, ouero entrate perpetue, come gl'altri Religiosi, & per questa cagione in molte parti se sono raffreddati i Secolari a souenire i Frati nelle loro necessità, pensandosi i nostri osseruanti hauer' entrate, come gl' altri Religiosi: e questo da vn canto, e difetto de Frati, che in tai guisa si dimostrano alcuni, che giudica il mondo hauere entrate, e, che non differisca la nostra Religione dall'altre nel fatto della Pouertà. La Sesta.

L'ultima, e la principale è, che non in tanta quantità, che si lasci in cosa veruna la mendicità s'accettino, nè si viua con più commodità, ò abondanza o lautamente o superfluamente, o con L'vltima.

mag-

maggior curiosità per cagione di tai legati, ma solo tanti, che s'as-supplisca a quel che manca la mendicità diligentemente usata alle vere necessità, conforme alla misura della nostra Pouertà.

33 Ma dirà forsi alcuno, che se gli heredi, o essecutori sanno, che non sono astretti dargli a Frati, se non di loro libera volontà, mai daranno niente; Dico primieramente, che debbono essere istrutti, che sono in conscienza tenuti a sodisfare i legati, altrimente non possono essere assoluti, mà non a noi Frati minori: e che per la deuotione, se noi diamo buono essempio, più li daranno a noi, conformi alla deuotione, & intentione del Testatore, che ad altri: come molti, e molti me l'hanno detto, e quella lemosina, che non si può hauere vn tempo: potrà hauersi l'altro con loro opportunità.

Dico secondo, che se tu Frate vuoi tacere affine, che'l mondo, o gli essecutori non sappiano, che non sono a noi obligati, sta in mal stato, perche vuoi, che siano dati da quelli come debito ciuile, & che hai proprietà di giurisditione sopra tali legati, & dai al mondo scandolo, che noi habbiamo entrate, si come l'altre Religioni, & contra la nostra pouertà E mistiero ancora essere fideli, a sodisfare le Messe promesse ad essi heredi, & essi essecutori, & sodisfarli con tutte le conditioni, che richiedonsi, acciò non si trasgredisca la Regola intorno questi legati. Ma non dico, che si pecchi mortalmente ogni volta, che'n alcune di queste sette conditioni si manca, ma alle volte mortalmente, & alle volte venialmente secondo l'essigenza delle circostanze, più ò meno vitianti, come sopra dicemmo delli casi di S. Bernardino. Conchiudo adunque, che è cosa più sicura all'osseruanza della nostra Regola in nissun modo accettare, nè ricorrere ad essi legati perpetui, come fanno i nostri Scalzi di Spagna Padri Capuccini, & nostri Riformati, per i gran pericoli, che vi sono: li quali non è ageuole vietarli, se non i timorati Frati di Dio, e gli esperti, & intorno, à questo: conforme à questa nostra dottrina ben istrutti.

DELLA TERZA SPECIE DI PROPRIETA, che non posson riceuere l'heredità. Art. VII.

34 INtorno la terza specie della proprietà, è da notarsi, che dice il Cord. che sendo noi spropriati di questa proprietà di giurisditione, non possiamo in modo alcuno obligarci senza proprietà, & trasgressione della Regola, cioè di ciuile obligatione, la quale nasce dal'humane leggi, ne anco noi possia no accettare, nè cercare senza

Cor. oue sopra q. 5.

za proprietà, che altri sieno à noi con tal' ciuil obbligatione astretti, perche l'obbligatione. e relatione dell'obligante all'obligato. Possiamo nondimeno obligarci a gli altri, & quelli a noi di natural obligatione: cioè posso io promettere di dir' al tale vna tal Messa tal giorno, & colui parimente dirmi, che per lemosina mi darà tanti pesci, & si fatti, & è questa obligatione naturale per diuina legge, che dice. Non falsum testimonium dices.

Intorno questa proprietà di giurisditione, mi occorre determinare tre dubij, & il primo è, se i Frati minori possano essere capeuoli de heredità, a che rispondo col Corduba (alla quest. 11. di questo capo) che nò. Perche l'heredità è successione d'attione, ò giurisditione del defonto, della quale i Frati minori non possono essere capaci, & questo espressamente dichiarò Clem V. oue dice.

Tre dubij.

Et perche nelle successioni passa, ne gli heredi, non solamente l'vso della cosa, ma anco il dominio nel tempo suo, & i predetti Frati, nè a se, nè all'ordine loro, nè in speciale, nè in commune, cosa veruna acquistar' possono; perciò dichiarando diciamo, che queste successioni lequali anco per sua natura, alla pecunia, & all'altre cose mobili, & immobili indifferentemente s'estendono, considerata la purità del suo voto, per niun modo sono capeuoli. Nè gli è lecito farsi lasciare il valore di tal heredità, ouero tanta parte di quella, che si possano presumere, ciò farsi in fraude: come sarebbe a dire sotto modo, & forma di legato farla lasciare, a se stesso, ouero le cose cosi lasciate riceuere, anzi più tosto prohibiamo semplicemente, che da quì in poi queste cose si facciano. questo egli dice.

Cle. oue sopra art. 7. §. quia igitur.

Ma i nostri Padri conuentuali, per vn priuilegio di Sisto IV. il quale gli dispensò ad essere di tal'heredità capeuoli, possono essere in dette heredità, ma sotto la forma è modo iui espresso, capaci: laqual' dispensa quì non si gli mette, perche quest'a opera nostra: non è a essi indrizzata, nè pensiamo determinare dello lor' sicuro viuere cosa veruna. Ma perche questo priuilegio è dirittamente contro le cose essentiali della nostra Pouertà, & di questo precetto ancora, (quantunque in detto priuilegio la proprietà di dette heredità, la Chiesa Romana in se stessa la prese) Perciò il medesimo Pontefice per vno particolar' suo breue dichiarò, in nissun' modo ciò intendersi de gli osseruanti, anzi per sant' obidienza ad essi osseruanti cõmandò, in niun modo seruirsene.

Sisto 4. dispensò a padri Conuen. intorno l'heredità.

35 E quì d'auertirsi, che i nostri Frati non solamente non possono essere istitu ti heredi semplicemente: ma ne tampoco conditionatamente, cioè, che alcuno constituisca noi, o nostre Chiese, o Altari,

tari,

tari, & si fatti heredi di tal heredità data in nostra necessità, o della Chiesa, & somiglianti, come dice Pietro Ancarano, & Baldo nella Serena con. Nè tan poco, ne sono capeuoli, quando indirettamente si lasciasse, cioè se fa testamento a questa guisa. Se'l mio herede morirà vada l'heredità alla Chiesa ò Altari de Frati Minori & simili. Nè anco se si lasciasse per modo di fidei commisso, come dice la Serena con. & il Cordu. & espressamente appare nella Clementina oue sopra.

Pie. Anc. nel la Clem. ex. Bal. nel' Auten. la Sere. co. q. 17. Sere. co. q. 17. Cord. oue so pra q. 11.

Ma quando l'heredità si lasciasse ad alcuno, & che la vendesse, & prouedesse alla necessità de' Frati, non sarebbe contro la pouertà se i Frati l'accettassero: come anco accettano i legati a tal modo lasciati in notabil quantità. Ma peccarebbono per altra via, cioè cõtro la Diuina legge se in fraude dell' heredità si facesse, ò per lo scandolo, & anco contro la predetta dichiaratione, & prohibitione di Clem. come poco sopra recitammo.

Clem. 5. oue sopra.

Se gli heredi sieno tenuti dare il valore dell'heredità lasciata à Frati Minori.

36 A *Maggior cognitione di tutto ciò, tocco dell'heredità, mi par espediente determinare alcuni dubij mossi da Bartholo nella sua Minorica & primieramente Chiese dicendo, sendo, che i Frati Minori non siano capaci dell'heredità, se almeno gli heredi acquistando l heredità, siano tenuti dare la stima del valore di detta heredità, & egli tiene disi: e la ragione sua e, che statuisce la legge, che quando alcuno per la qualità della sua persona, non può riceuere l'heredità sẽza sua colpa, gli heredi siano almeno tenuti pagargli la stima, e valore dell'heredità. Il medesimo deue dirsi, quãdo i Frati sono istituiti heredi, con questa clausula, che se il testamento non vale per ragione di testamento, vaglia per ragione di Codicillo, & d'ogni modo, che possa valere: coteste parole nella legge accennano, che coloro a cui perviene l'heredità, essendo nella istitutione delle heredi siano tenuti restituirli ad essi Istituti l'heredità, per ragione di fidei commisso, cioè il valore dell'heredità, se non, quando fosse tanto grande tale valore, che si possa presumere in fraude della nostra altissima pouertà: e che la quantità non sia tanta, che par che sia vn certo tesaurizzare più tosto, che prouedere alle sopra stanti necessità. All'hora, perche non sarà contro la pouertà; cõciosiacosa, che essi Frati non possono dimandare alcuna cosa di propria auttorità, si farà per auttorità del Sindico Apostolico, ò per*

Bartho. Minor. lib. 1. d. 2. c. 2.

autto-

auttorità del diocesano Vescouo. Ma molti espositori della nostra regola tengono il contrario: e loro fundamento è, che nella Clementina exiui si dice, che i frati non sono capaci in guisa alcuna; considerata la purità del loro voto; di nessuna successione: la quale di sua natura si estende indifferentemẽte alla pecunia, & ad altri beni mobili, & immobili. Oue notasi quella parola. In nessuna maniera. Percioche se in nessuna guisa sono capaci delle vniuersali successioni, ne meno adunque sono capaci della sua institutione, e valore. Conciosiacosa, che vn modo di riceuere l'heredità, è accettare il suo valore. Perilche se i frati non possono tale valore riceuere, ne anco gli heredi a cui peruenne l'heredità, sono tenuti in conscienza darla. Questa opinione segue Rodorico è Polizzi.

Per l'arg. ff. de legi. 3. Rodo. to. 2. q. 78. ar. 2.

¶ Se i Frati possono esser istituiti heredi con clausula di vendersi l'heredità.

37 C*Erca altro ciò, Bar. se Fra. Min. possano esser instituti heredi, con questa clausula posta nel testamento, che detta heredità si venda in prouedersi le necessità de' Frati. A che rispõde egli che vaglia tal dispositione: auenga, che non vaglia quanto all'istitutione degli heredi: e si habbia per non scritta tale istitutione: perche de tale istitutione i Fra. Min. ne sono per ogni modo incapaci: è valido, e tiene pure il testamento quanto alla causa più aggionta, cioè che si venda l'heredità, è conuerta in necessità de' Frati. Non importa, se non vi è persona a cui competisca il nome d'herede: perche i frati non possono esser heredi, & il nome de frati sia per non scritto: e cosi quanto a questo il testamento non vale; & e come se non fosse scritto, come quando si istituisce vn'herede che già è morto. Respõde oltra ciò egli a questo dicendo, che alle cause pie basta, che l'heredità si lasci a causa pia, cioè che sia generalmente per redentione di cattiui, per fabriche di Chiese, per alimenti di poueri; e si fatti: come nella legge si contiene, & è già manifesto i frati minori esser in grandissima necessità. Alla verità adumque, del testamẽto basta la causa predetta iui posta; benche vi si aggionga la persona de Frati, e s'abia per non scritta. Ne anco egli è uero, che non vi sia persona, che accetti l'heredità, perche tal persona rapresenta il Vescouo, o la Republica. A Confirmatione di ciò, fa l'autentica; oue se alcuno istituisce vn santo per herede, di cui non ci è Chiesa in quella Città, ne in quello territorio: darasse l'heredità all'Chiesa di quella Città, oue haue domicilio il testatore, e benche la Chiesa istituta non vi sia; è valido pure il testamento: perche è a causa pia, e necessariamente intendesi l'istitutione fatta à memoria, & honore di quello Santo; & ad honore suo si spenda l'heredità, e la riceua il Vescouo.*

Poli. c. 4. nu. 49. Bart. iui dist. 5. cap. 2.

Leg. si quis, ad detinendũ. C. de Episcop. s. & Cleri.

38 Ma nell'Autentica Baldo confuta questa opinione di Bar. dicendo, che l'heredetà è giurisditione vniuersale, della quale ne sono incapaci i Frati Minori, e così destrutto il principale, cioè l'istitutione degli heredi, è destrutto medesimamente, l'accessorio, cioè la causa pia cioè che l'heredità si venda, e conuerta in necessità de' frati? Respondono a questa ragione di Baldo il Polizzi con Rodorico che è vero che è nullo il testamento quãto al primo capo, perche i frati ne sono incapaci: ma non quanto al capo secondo, cioè che l'heredità fu lasciata à causa pia, & essa causa pia se ne stà in vece di heredità: come le dette leggi prouano. Nè tampoco egli è vero, che destrutto l'antecedente, sia destrutto parimente il consequente; conciosiacosa, che saria ciò vero, quãdo vno fosse a sostentare, ouero qualificare l'altro: ma in questo caso, vno non è per qualificare l'altro, conciosia cosa che se il testatore, lasciato il primo capo dell'istitutione del'herede in persona de' Frati hauesse disposto del secondo, cioe lascio, che la mia heredità, si venda, & si conuerta in necessità delli Frati Minori, sarebbe valida la dispositione: come e detto in detta legge ad declinandam. Non è il vero adunque, che annullato il testamento quanto all'istitutione dell'herede, sia nullo etiamdio quanto alla venditione dell'heredità, da conuertirsi in le necessità de' Frati Minori. Percioche per cagione della causa pia; laquale viene in luogo dell'herede; è valido il testamento. Il che (come dice iui Bartholo) si intende, che la quantità dell'heredità non sia tãto grande, che paia esser fatta in fraude della pouertà: mà che tanta sia, che basti a solleuar solo le necessità presenti, & imminenti de' frati. Di maniera, che Rodorico oue sopra, acconsente con questa opinione di Bar. Ma all'incontro il Polizzi, sostiene per secura quella di Bal. cioè che non possa accettarci, non per la ragione di Bal. perche è già soluta. Ma per la dechiaratione della Clementina Exiui oue parla iui generalmente; dicendo. (Nullatenus talium successionũ sunt fratres capaces.) Percioche queste parole penitus: nullatenus, nullo modo: secondo vna chiosa nella Clemẽtina (inde etate, & qualitate) vogliono dire in nissuna maniera, ne modo: e senza alcuna diffinitione, come vn'altra chiosa determina: se adunque vol' dire, in nessuna maniera: nè con causa aggionta adunque, ne senza, ne sono i Frati Minori capaci dell'heredità, nè par che sia questa opinione di Bar. a mente della nostra regola, nè de Sommi Pontefici auttori del li Canoni, che debbiano le Città Vesco. e Sindi. inuilupparsi in tali carchi hereditarij, del heredità lasciate à Frati & in se stessi riceuere le vessationi, e liti, che potrãno forse insurgere dopò fatta tra i frati la

Poli. c. 6. nu. 50. Rod. to. 2. q. 78. ar. 4.

Cle. exiui §. quia igitur.

Clem. de etate & qualitate.

Alli ff. quod metus causa §. quatenus.

ti la diuisione di tal'heredità. Concorda con questa opinione ancora, Pie. Anc. in detta Clemen. Exiuit: e questa come più secura dico io douersi tenere, concorda con questa opinione il Poli. Ma se i Frati non sono istituiti heredi, e viene dal testatore ordinato, che detta heredità si vëda in necessità de' Frati, se può accettare al modo detto di sopra senza dubio alcuno, secödo tutti gli spositori della rego.

Poli. c. 6. nu. 52.

39 Muoue parimente vn'altro dubio Bar. cioè se la Chiesa de' Frati Minori, possa esser istituita herede, e tiene che sì: & il suo fondamento è che la Chiesa è realmente capace d'heredità, & ogni Tëpio Sacro, è tale parimente: e come si proua nella legge 1. la Chiesa de' Frati Min. per la Clem. Exiui, e la proprietà sua, è della Chiesa Romana, vale adunque la heredità a lei lasciata, come capace, ne vi è alcuna constitutione in contrario. Ma Bal. afferma espressamente questa opinione di Bar. esser falsa e forza si conualidi ragioni computarla come falsa e non da tenersi: a questa maniera. O noi pigliamo la Chiesa materialemente, per l'edificio, & in questo caso, non è mezo sufficiente da acquistar la heredità alla Chiesa Romana cö ci nil obliganza, perche è mezzo inanimato, il quale non hà volere, ne può prendere cosa veruna: o si prende personalmente, e significatamente, & significa talhora vn certo astratto del genere dalla stessa specie, cioè il Collegio de frati Minori, perche il Collegio, e la Chiesa sono vna cosa istessa: il quale Collegio niente può acquistare alla Romana Chiesa; percioche douendo acquistare mediante l'organo, & essendo egli inhabile, si perde l'acquisto come dice la legge in molti luoghi. Confermasi questo ancora, perche, quädo il testatore istituì la Chiesa de' Frati Min. non volse istituire la Romana Chiesa: pche volse istituire la Chiesa delli Frati Min. se così adunque intese il testatore, e volse chiaramente segue, che non vale tale istitutione p l'argom. della legge. E confirmasi, perche ageuolmëte saria aperta la via alle frodi, e farebbesi fraude di nome a nome contra alcune leggi: ma ogni fraude, e per lege naturale prohibita, & in ogni caso medesimamente, che p cagione della frode si prohibisce: stendendo le cose simili alle simili, per l'argom. di alcune leggi. Confirmasi secödo, peroche nö vale l'istitutione nella psona vera, cioè in essi frati: adüq; nö vale nella psona finta, cioè in essa Chiesa p l'arg. d'vn'altra lege.

Se la Chiesa de Frati Mi. possa esser istituita herede.

Bar. oue sopra di. 4. c. 1.

Lege prima de sacrosan. ecclesia.

Bald. nella Rubr. de sacrosanta ecclesia.

40 Queste sono le ragioni di Bal lequali si sforza scielgerli Rod. Ma a giudicio mio non solue, conciosia cosa, che concede egli p ogni modo, che la Chiesa materialmente presa, non sia organo capace de heredità: nè il Collegio de' Frati Min. è organo habile ad acquistarla al Papa, & alla Romana Chiesa; Cöciede ancora il testatore ha-

Rod. oue sopra art. 5.

uere inmediate istituito la Chiesa de' Fr. Minori; e non il Papa: per le quali parole confessa esser in valida tacitamēte detta istitutione. Mà per sosteutarsi alquanto, & non cascar afatto; prende per suo refugio il Sindico del Papa: dicendo, che nō si può negare, che il Sindico Apostolico delli Frati Minori; da essa Chiesa, a nome del Papa costituto: non sia mezzo habile d'acquistar al Papa tal'heredità E io dico, che s'egli niega, che sia Procuratore delli Frati, e della Chiesa nostra: ma solo del Papa. Egli è ben vero, che sarebbe mezzo habile; essendo suo Procuratore, quando il Papa tale facultà nella bolla del suo Sindicato dato l'hauesse: ma tal auttorità nō la diede, di accettar' in vece sua nessun' heredità: fatta di cosa veruna data, ò concessa ad vso de' Frati tirando a se la Romana Chiesa la proprietà. Perciò stà nello suo vigore la ragione di Baldo, e consequentemente cadono l'altre sue risposte, che per breuità lascio. E oltra le ragioni di Bal. ve ne è vn'altra, che ci fa assai dubitare; Che Clemente nella sua Clementina vuole, che circa il fatto delli danari, le Chiese delli Frati Mi. sieno d'equale conditione alli stessi frati; cioè come essi frati non possono riceuere danari, nè anco nelle Chiese loro se gli possano per modo alcuno offerire, ò riceuersi danari. D'onde chiaramēte segue, che se in esse Chiese nō se gli possono offerire danari, ne anco possono esser istituiti heredi: come ne anco essi frati possono esser fatti heredi. A questa ragione, risponde iui Bar. per sostētare la sua opinione; distinguendo del riceuere, & offerirsi i danari: e che iui la Clem. parla solo delli danari, che si offeriscono, e riceuono per cōuertirsi in necessità de' frati, e non per le fabriche della Chiesa per cōuertirla in fabrica il Procuratore della fabrica, ouero il Sindico Apostolico. Questa sua resposta, è molto pericolosa: anzi deue giudicarsi dirittamēte contra la mente del Papa. Perche dice Clem. in q̄llo paragrafo, che ogni recettione dell'oblationi delle pecunie nelle Chiese, o altroue, o ceppi, o tronchi ordinati a riceuere le pecunie da i danti, & offerenti tutte queste cose dico semplicemente, che sono a quelli interdette. Questo egli dice: e mentre nō distingue, ma parla cosi vniuersalmente, non debbiamo ne anco noi distinguere, perche s'era la mente del Pōtifice solo di parlare delle limosine p̄ le necessità delli frati l'hauerebbe già espresso p̄ cauar i frati da scropoli, e cosi sēpre fu intesa, & osseruata da frati detta istpositione. Perche mai p̄ fabriche, si ripōgono, ne tali ceppi, ne trōchi, ne altrimēte danari si riceuono. E però Bal. nell' Auten. ingressi, e Pie. Anca. iui nella Clem. la Serena Con. il Corduba e Poli. chiaramente dicono, le Chiese de Frati minori non poter esser istituiti heredi, perche il dominio delli da-

Clem. oue so pra §. porrò.

Bal. nell'Au. ingre. Piet. o Anca. Clem. exiui.
La Sere. Cō. q. 17.
Cord. c. 6. q. 11.
Pol. c. 6. nu. 55.

nari nelle successioni, & ogni cosa mobile & immobile si trasferisce all'herede: come dicono le leggi espressamente.

SE POSSANO I FRATI ASSISTERE ALLA corte. Articolo VIII.

41 L'*Altra dubitatione da terminarsi è, se i Frati minori possano essere assistenti alle corti, è giuditij, & essecutori de' testamenti ouero loro consultori, ò dispositori delle cose da restituirsi, ouero giudici arbitri, & se possan finalmente intromettersi in altri maneggi, specialmente di matrimonij, & altri negotij & uffici de' secolari, ouero de' Prelati della Chiesa: Respondo a tutte queste dubitationi, col Cord. & Anca. & dico che'n niun modo possono assistere alla Corte, & giuditij, & atti litigiosi, per cose temporali, o funerali, & si fatti. Nè presentarsi personalmente a far tali cose, ouero d'assistere, & insistere gli Auocati, o Sindici nostri, quando iui si trattano le nostre cose, & nostri negotij, & così ordinò Clemente quinto percioche se i Frati da vero proseguiscono l'attioni loro, o per se stessi, o per altri allegano le loro ragioni, & attioni, fanno già espressamente contro la Pouertà. Mà, se non sono assistenti da vero, allegando, o proseguendo la lor ragione, se non come informatori, & instigatori delli Auocati, Giudici, ò Procuratori, iui in giuditio: benche con gli atti esteriori niente facciano contra la Regola, nè la Pouertà: è pure cosa illecita per cagione dello scandolo: percioche verisimilmente appare agli huomini p tal si fatta istigatione, che in tal guisa per le cose loro, & loro ragione ci assistono. Però contro la Diuina legge, laquale ci obliga vitare lo scandolo costoro peccano, questa ragione mette apertamente Clem. V. cioè conciosiacosa, che da gli huomini perfetti, si debbe specialmente euitare, non solo ciò che si conosce essere male, mà tutto quello, che ha specie di male parimente, & dello stare i frati assistenti alle Corti, quando si tratta delle cose da conuertirsi, ne i loro commodi, credesi verisimilmente per le cose, che esteriormente sono manifeste, da quali gli huomini hãno da giudicare, che essi frati assistenti cerchino in quelle, qualche vtile come suo. Perciò per niũ modo debbono i professori di questo voto & Regola mescolarsi, nè impedirsi in tali cure & litigiosi atti: accioche habbiano buono testimonio da quelli, che sono fuori, & sodisfacciono alla purità del suo voto, & per questo si venghi ad euitare lo scandalo. Questo iui dice.*

Anch. nella Clem. exiui Cord. c. 6. oue sop. q. 17.

Clem. oue sopra art. 7. §. Amplius.

C'em. 5. oue sopra §. Amplius.

42 *Da qui appare, che per lo voto della nostra Pouertà, è Diuino precetto deueno i Frati guardarsi da tali assistenze, & istigationi.*

tioni. quantunque il Procuratore giuditialmente per tali cose temporali, non a nome delli Frati, ma del Papa, & Romana Chiesa agere debbia. Et i Frati non possono comparire giuditialmente, istigando, informando, o in qualunque altro modo questo accenando. Ma fuori dell'atti giuditiali, possono informare i Giudici Auocati, & altri vfficiali della verità del fatto: dimostrandogli parimenti i priuilegi sopra il fatto concessi come possano del negotio fare: affine, che costi della verità, e giustitia per la Romana Chiesa, ben che a vostra vtilità fosse. Potrebbono questo medesimamente, (mà come testimoni) nel medesimo giuditio farlo, come potranno altresi sopra li negotij de gli altri farlo, purche non siano con probabil periglio di scandalizzare tal'attioni fatte.

Rod. to 3. q. 79. art. 3.

Dice a questo proposito Rodorico guardansi i Frati Minori, che essendo le pietre del Santuario del nostro Patre San Francesco, che non si dispongono per le piazze, sollicitando le liti, ne tribunali, come se fossero da vero secolari in tal maniera, che intendano mouersi per le ragioni predetti pertinenti à Frati: anzi del bono auertire al Sindico, che non dica, che dimādi di cosa alcuna a nome de Frati: ma solo a nome della Sedia Apostolica in giuditio La onde non posso non condennare, l'vso d'alcuni Frati, che s'inuiluppano nella cura, è pensiero di dimandare, si appo le Corti Ecclesiastice, come anco de seculari i debiti dei luoghi: come i Secolari si impacciano: non considerando esser cosa assai aliena dalla sua professione e stato: intricarsi in tali negotij: come per la Clementina exiui appare. Laquale dice essendo, che i Frati di detto ordine Minori per nessuna cosa tēporale, possano comparire in giuditio: ad essi Frati non è lecito, nè conuiene; Anzi più tosto e considerata la purità de loro stato, debbe esserli interdetto, che a tali essecutioni. E speditioni si ingerischino. Ne anco è bene, a dire che l Sindico a cui appartiene fare tale vfficio, & essecutione, non vuole impiegarsi in si fatti negotij. Perciò che li rispondo, che se non vuole egli basti, che istituisca Procuratore, che a nome d'esso Sindico sollecciti i giudici, e fornisca la causa. Ma mi respondono alcuni Frati a questa mia resposta, dicendo, che il Procuratore constituito dal Sindico, non operando d'auttorità propria non cosi dimanderà, ne sarà sollecito, si come saria espediente, e cosi per la negligenza del Procuratore, perderassi la ragione, che li competisce. Ma costoro cosi dicendo, si sono scordati de loro stato, e professione, essendo, che ogni litigio in giuditio li sia vietato, & alla purità della sua regola, è assai sconuenenole. Percio, che deono considerare, che se'l Sindico, e suo Procuratore saranno in

Clem. exiui oue sopra.

questo

questo suo vfficio pigri, e che la ragione ordinata a lor vso, e sustentatione patisce naufragio. Iddio il quale gli augelli del Cielo prouede, come suoi carissimi figli non sostenterà? E si Dio così disporrà e pateranno alcuna penitenza, racordansi hauer promesso l'altissima pouertà, della quale la figlia legitima è la penuria delle cose temporali. Auuerti pure, che sempre parlo della troppo sollecitudine de Frati sopra ciò, è non condennaro pure l'humile e religiosa, & honesta supplicatione da canto delli Frati, insistendo essi giudici, chiedendo, e ricercando humilmente l'vfficio loro, & allegando parimente loro pouertà. Questo egli iui dice.

Manco possono assister ui ancora, p i beni tēporali degli altri.

43 Da quì appare medesimamente, che ne anco sotto protesto di carità possiamo giuditialmente agere, o assistere per i beni temporali de gli altri, ciò è d'amici parenti, & altri, come attori di loro negotij, se non informandoli solo della verità, fuori del giuditio: oue non può esserci specie, o apparenza alcuna di male. Ma trattar in giuditio per altri negotij temporali, cioè prediche, confessioni, & simili, o per ingiurie, ò per ingiustitie, non è contra il voto della Pouertà. Potrà pur esser contro la Diuina legge per cagion dello Scandolo, o modi illeciti, o affine d'odio o vendetta, e si fatti.

Che ne parimente possano, esser essecutori dell'vltime voluntà.

Cle. oue sopra arti. 7.8. verum etiā.

QVanto ad essere essecutori dell'vltime voluntà, così dice Clemente V. Essendo i Frati dell'ordine predetto totalmente alieni, non solo dal riceuimento proprietà, dominio, ò ver' vso di essa pecunia, mà ancora da qualunque contrattamento della pecunia istessa, sì come il nostro prenominato predecessore, nella dichiaratione di questa Regola chiaramente hà detto, & conciosiacosa, che i professori di quest'ordine per niuna causa temporale possano in giuditio comparere, a i predetti Frati non è lecito, ne conueniente iui esperimentarsi, ouero conuenire. Anzi, che più presto considerata la purità del suo stato, debbono sapere essergli, interdetto, che si espongono a si fatti essecutioni, & dispositioni, conciosiacosa, che al più delle volte non si possano queste cose spedire senza letigio, ò contrattatione di pecunia; Nondimeno il dar consiglio in esseguirle al loro stato non contradice, nè se gli danno per questo, nè giurisditione, nè attione, nè dispensatione neruna in giuditio intorno a i beni temporali, questo egli iui dice.

Lo Specu. 3. lib. fo. 9.

Hor quindi siegue da queste parole (come dice lo Speculo) che

non possiamo essere essecutori de' testamenti, nè intrometterci alle lor dispositioni di restituir l'usure, & mal ablati da farsi, quando intorno a questi bisognasse a Frati intromettersi alle liti, et atti giuditiali o alla contrattatione, dispositione, è amministratione della pecunia.

44 Nè anco possiam essere essecutori dell'ultima volontà, quãdo usar l'ufficio degli heredi ispediente fosse, ciò che per noi, o per altri necessario fosse mouer liti, & responder in giuditio ouero, quando alcuno letigio giuditiale, se ne sperasse: la pecunia ouero vendersi alcuna cosa da distraherſi, o distribuirsi la pecunia bisognasse, come se ha nella Serena conſienza secondo Pietro Ancarano, & Bar. E gli è ben vero, che possiamo dare semplicemente consiglio in tutto questo. Se non quando costui, che vole consiglio pretendesse farse nostro Frate per non trasgredire l'altro precetto della Regola di non dar cõseglio, come debbono distribuire loro beni temporali: quì che venghono all'ordine nostro.

La Sere. cõ. oue sopra q. 17. Piet. Anch. e Bar.

Da quì appare, che non solamente per lo precetto di Clem. predetto ci è prohibito d'esser delle cose predette essecutori. mà per la medesima Regola ancora, perche v'interuiene attione, giurisditione, contrattatione, & amministratione parimente di pecunia, è però Clem. predetto dichiarò essere tutto questo per la Regola istessa interdetto.

Clem. 5. oue sopra.

Clem. 5. oue sopra.

E benche Bart la Somma Angelica & il Corduba vogliano, che noi possiamo essere elettori d'alcune persone, oue non vi occorre amministratione, nè dispensatione, nè contrattatione di danari nè attione nè litigio in giuditio, nè anco ragione veruna a noi in modo alcuno s'acquista; ciò se si lasciassero in testamẽto diece scudi per spendergli, ò distribuirgli alcuno a dieci poueri: per tal Frate, o Guardiano da nominarsi, o di suo consiglio tal Frate in questo fatto può quel' elegere ò nominare: perche questa è sol elettione dal testatore fatta senza distributione. Nondimeno è piu sicura l'opinione di Zabbarella nella Clem. exiui di Pietro d'Ancar. & Baldo, che non si può fare per le ragioni da loro assignate, le quali per breuità quì si tacciono. E però dice detto Pietro, che'l Frate Minore non può diuidere i beni tra i soi figli, mà solo dargli consiglio, così ancora possono semplicemente consigliare, gli essecutori, & quelli che hanno à restituire, solamente come possono più giustamente esseguire, ouero restituire, & non altro.

Bart. alla M. l'Ange. ver. elet. e Cord. oue sopra.

Zabba. Cle. exiui Pietro d'Anc. e Ba'. oue sopra.

Quali

Quali Vfficí non possono fare i Frati Minori.

45 QVanto ancora alli negotij, & Vffici, che possono, & non possono far i Frati. Pietro predetto dice nella medesima Clementina, che non possano l'Vfficio de gli altri farselo suo in hauere cura, & sollecitudine d'amministrarlo, nè possono promettere il prezzo per gli altri, nè essere fideicommissi, nè promettere il fidei commisso, nè tampoco pigliarlo. Questo egli dice. Nè anco possiamo essere Auocati, nè Procuratori di beni temporali. Et per li statuti generali, non possiamo esser giudici nè arbitri di chi si voglia. Ma possiamo pur essere arbitri amicabili per placare le liti, ma senza giuditio per non essere contro la Regola.

Piet. Ancha. Clemen. oue sopra.

Nondimeno nelli statuti dell'ordine, si probibisce essere ancora arbitri amicabili per cagione delli scandali, che nascer sogliono. Nè tampoco possiamo essere Notari, nè publici Scriuani. Et per li statuti di Martino quinto oltraciò si prohibisce di tener Scola di putti, & d'altri Secolari: & nelli statuti Barchinonensi s'ordina, che nessun Frate, nè per se, ne per altro procuri, che li sia commesso Vfficio alcuno: nè da Re, nè da Principi, ne dalle communanze, nè da Prelati, o che stiano, o caualchino con essi loro, & simili altri essercitij. Et per questo, per moltissimi, & grauissimi mali, & scandali, che souente sogliono nascere. Nè anco intromettersi, in trattare matrimonij, sponsaluij, & si fatti. Perciocche quantunque questi, Vffici, & essercitij da se siano boni tutta via tali negotij allo stato nostro, & Religione sono sconueneuoli, & ne seguono scandali, parimente appresso secolari. Ma non sono sempre mai queste cose peccati mortali, se non, quando notabile scandolo probabilmente ne siegue, o notabil apparenza di male. Et quantunque vogliono alcuni, che sia stato probibito da Clemente quinto, tutto questo, quando dice. Noi douerci guardare d'ogni specie di male: parla tutta via solamente di quello che par che sia apparente di male contro la Pouertà ò Diuina legge. Et dato, che d'ogni male in genere e gli fauellasse: non commanda pure, ma dichiara solo douerci guardare, come cose vetetate dalla Diuina legge.

Li statuti generali.

Mart. V. cost.

Statuti di Barsalo.

Clem. 5. oue sopra.

Se

SE POSSIAMO HAVER PRIVILEGI.
Articolo IX.

Dubio.

46 L'Vltimo dubio, da terminarsi intorno questa terza specie di proprietà, è se noi possiam hauer priuilegi; circa questo dubio, il Cord. mette quattro sorte di priuilegi, cioè d'hauere alcuna giurisditione per litigare. Priuilegi di beni temporali Priuilegi de essentioni, & Priuilegi di beni spirituali. Dice dunque, che non possiamo hauere priuilegi di litigij, nè d'hauere alcuna giurisditione, o che sia fatta giustitia d'alcuna cosa. Percioche non possiamo hauere giurisditione di cosa veruna, sendo di quella incapeuoli: come communemente gli espositori della Regola, & specialmente l'espositione di Padri Santi; Aluaro con la Seren. Con. affermano.

Cor. oue sopra c.6.q.8. Quatro sorte di priuilegi. Non possiamo hauere priuilegi di giurisditione.

La onde dice il trattato delle diece piaghe che non è lecito alli Frati Minori personalmente essere alle corti per le funerali, & altre cose temporali, nè tampoco con dispensa del Papa. Peroche non può dispensare il Papa col Frate, che habbia proprio rimanendo Religioso, così anco non può fare che habbiamo tali priuilegi, ouero la ragione, & giurisditione del priuilegio: il quale è legge priuata: conciosiacosa, che per la nostra Regola siamo incapaci d'ogni giurisditione: a quali formalmente hauer' ragione, ò attione ciuile repugna. Et piu intollerabil cosa saria, che riceuessimo, & contrattassimo danari, qual'è il priuilegio d'hauer ragione di sepoltura, di canonica portione, & d'altri tali beni temporali, & si fatti.

L'espos. di S. Padri. cap. 6. Alua. de plã. eccl. Sere. cõ. q. 9. Tra. delli 10. piag. piag. 7

47 Nè credo, che si trouino dal Papa tali priuilegi concessi; se non, che solo è stato da lui ordinato, che i Vescoui, o altri alli quali ciò si commette, facciano, che i Frati non siano della limosina, & del canonica portione priui, & somigliante. Ma all'incontro i Frati in successo di tempo per auaritia se l'hanno vsurpato l'vfficio de' Vesc. & litigano alle corti assistono, & in persona perseguiscono la loro ragione (come essi Frati dicono.) Essendo, che in verità niuna ragione, nè attione ciuile habbiano: è à questo modo loro stato trasgrediscono, questo iui si dice in detto trattato, Il Sindico pur del Papa: cioè di Martino IV. & V. a rechiesta de' Frati potrà allegare la ragione, & attione del priuilegio, & difender' & agere, per i funerali, & simili, non allegando tuttavia la ragione de' Frati, ma della Romana Chiesa: osseruando le determinationi da' Cord. assignate: cioè, che non v'interuenga scandolo, o altra circostanza vitiante, ouero, quando, par, che fossero essi Frati principali attori, o istigatori

Cor. oue sopra. c.4. q.16 pun.3.

tori intorno a tali legati, & difensioni commesse per detto Sindico: è che essi perseguissero la lor causa, o giustitia, & ragione. Quali sono anche coloro, che fuor di giuditio scandalosamente stimulano l'istessi giudici, che quasi per l'ufficio loro piglino, o trauaglino i debitori d'alcune cause, il che è specie di male, & è cosa illecita per cagione dello scandolo. Però prohibisce lo Generale statuto di fare scomunicare, o carcerare alcuno per debiti legati, ò per qualunque altra cagione si fusse. Questo iui dice il Cord.

Cor. oue sopra pun. 3.

Dico ancora, che non possiam hauere priuilegi di beni temporali: percioche, o questi priuilegi sono per hauer li frutti: ouero l'uso, o proprietà di beni mobili o stabili, s'è solo per hauer i frutti, ò l'uso loro, repugna alla mendicità, & alla Diuina prouidenza, alla speranza della quale, è la nostra Regola fondata. Se sono per hauerne la proprietà, repugna dirittamente alla nostra Pouertà. In niun modo dunque possiamo hauere priuilegi di tali beni temporali.

Ne anco priuilegi di beni temporali.

48 *Dico terzo, che hauer priuilegi dell'essentione della soggettione de' Vescoui e Prelati della Chiesa, & altre simili, come gli altri Religiosi tengono; non è contro la Regola. Però che essere a questo, & a quello soggetto, l'humana: e non diuina legge il dispone. Et perche il Sommo Pontefice per virtù della Regola, e nostra Professione, può a libito suo dispensare in tutto quello, che l'humana legge hà disposto, & nè in ciò ch'alla Regola, & nostra Pouertà nõ repugna potrà pero dispensarci d'essere di tali giurisditioni, & soggettioni essenti. Percioche non repugna alla nostra Pouertà tal'essentione, nè dispensa: perche non è di beni temporali. La onde all'hora alla nostra Pouertà repugnarebbe, quando di beni temporali l'essentione di tal Ecclesiastica giurisditione fosse. Ma e solo spirituale legame, & è in Podestà del Sommo Pontefice slegarci, ò con tal legame di Ecclesiastica Podestà legarci.*

Si possono hauere priuilegi di esentioni bẽche nõ sian molto lodeuoli.

Nondimeno, per rispetto d'alcune vitianti circostanze: cioè di superbia, d'arroganza di proteruità, & simili, che possano anco al secolo apportare ammiratione, & scandolo, & imperfettione grande a Frati; non è cosa molto lodeuole; Anzi d'alcuni Frati Zelanti biasmeuoli tali priuilegi impetrargli, nè tampoco usarli. Concio sia cosa, che come ogn'opera da se bona, per cagione d'alcuna vitiante circostanza diuenta illecita: e la Professione de Frati Minori e (come dicono i Sommi Pontefici espositori della Regola) in grãdissima humiltà fundata. Perciò, se la causa di tal'essentioni, non e assai ragioneuole, & apparente, sarà all ordine nostro sconueneuole.

Et

Aluaro nelli Sere. co. q. 17.

49 Et a questa maniera si dee intendere. Aluaro nella Serenà Con. oue dice, che niuna maggior proprietà è ne i Frati Minori, di quella d'hauer priuilegi, i quali sono leggi priuate, sendo che essi come huomini Vangelici debbian essere soggetti ad ogni humana creatura per Dio, & specialmente ai Prelati: perche per amor di Dio: non solo hanno renuntiato ogni ragione, ma ogni priuilegio ancora. Che cosa dunque fanno i Frati Minori per i priuilegi fatti maggiori? son adunque i priuilegi contro lor nome è professione, da uero: come e cosa chiara a ciascuno, che con ogni pura & speculante, consideratione esquisita questo stato conosce: fuori di quello della confirmatione della Regola. Questo egli iui dice. Oue dimostra, che detti priuilegi d'essentione sono tali, che i Frati almeno da quegli pigliano occasione d'insuperbirsi, & contendere, & litigare, & a Prelati, & altri Superiori resistere da tali priuilegi inanimiti: da quali ancora occasione prendono di trasgredire la pouertà e gli altri voti, & precetti della Regola, benche da se stessi mali non siano. Parla dunque Aluaro principalmente dei priuilegi dispensatiui intorno i voti, & precetti della Regola, malamente da Frati con falsità impetrati. Percioche il Papa sopra le loro parole, & ragioni si ferma, dicendo. Se così e dispensiamo. Laonde alle volte sono malamente dispensati.

Extra de Maio. & obe. c. Soluitc.

Mà da se non sono mali tal'essentioni, perche la Chiesa l'approba, come nel Compendio de priui. si legge. Non illecitamente però l'usiamo, & di tal essentioni si souente, le cause sono ragioneuoli; Benche alle volte in alcun'altre tanto ragioneuole non siano. Et in fatto molte volte può ingannarsi la Chiesa, & il Papa specialmente, quãdo si fonda sopra la relatione de gli altri, per cagione della loro falsa relatione, & di quelli, che gli procurano.

Comp. ver. exem.

Si possono hauere priuilegi di beni Spirituali.

Dico finalmente, che i priuilegi di beni spirituali, come sono quei dell'Indulgenze, & altri simili, & d'assolutione di peccati, & delle censure: bene si possono hauere, & impetrare per l'osseruanza della Regola, & Serenità della conscienza, & a profitto spirituale: purche siano a modi leciti da Prelati impetrati, secondo le Diuine, & humane leggi, & statuti dell'ordine altresi. Perciò si prohibisce alle volte l'uso loro per l'abuso, & materia de' peccati, & per le circostanze vitianti, come sono l'uso delle bolle, & casi riserbati, & si fatti.

DELL'VSO TEMPERATO ET MODERATO concesso à Frati Minori. Art. X.

50 OLtre acciò non è di tacere, che vietasi in questo precetto: nõ solo ogni specie di proprietà, & in particolare, & in commune: mà si prohibisce qualunque superfluità, & curiosità medesimamente: Et perche nella seconda parte dicemmo abundantemente, che ci è concesso l'uso solamente delle nostre necessità corporali, & delle cose necessarie alli Vfficij, & essercitij dell'ordine: & con quali regule, & circostanze deue regularsi l'uso temperato dei Frati Minori intorno a tutte le predette necessità: perciò iui rimãdiamo chi uuole di questo essere ben'istrutto. Però solo qui toccaremo alcune cose lequali, quantunque siano necessarie sapersi d'ogni Frate Minore: più sono pure ispedienti a nostri Padri osseruanti, iui non esposte.

Tratt. 3. par. prima. c. 5.

Laonde, chiedesi primieramente, se i nostri Prelati possano concedere a lor sudditi non Riformati, l'uso dello peculio, A che dicono i Dottori, & specialmente il Corduba che'l peculio, è quell' poco di sostanza, o pecunia specialmente a vso del Frate impiegata, che ne faccia come gli piace, dandola distrahendola, vendendola, o che la cambi o, impresti, o impegni, ouer affitti, & si fatti. Rispondeno a questo dubio dunque, Gio. di Pirino, & il Corduba: che quando è certo, sicuro, & irreuocabile il peculio: cioè così è concesso, che non sia da Superiori reuocato. In tal guisa a niun Religioso ve gli può concedere, & molto meno al Frate minore. Percioche in tal uso irreuocabile, la giurisdictione, & la proprietà, contro il voto della Pouertà uiinteruiene.

Cor. oue sopra ca. 6. q. 7.

Gio. de Pirino concl. 2. Corr. la. 24. e Cord. oue sopra. c. 6. q. 7.

51 Potrà oltraciò, essere questo vso reuocabilmente, ma indeterminatamente concesso, cioè che'l Prelato lasci a libito del Suddito, che ne faccia tutto ciò, che gli piace o con sue fatiche, prediche, & altri essercitij, & si fatti, o per qualunque altro modo se sia, etiam lecito l'acquisti: come alcuni fanno: i quali per diuerse vie le loro necessità procacciano. Et tal'uso de ogni cosa non può essere al Frate Minore concesso: percioche, gli è occasione propinqua a molte trasgressioni, anzi di molti abusi, cio è di più vestimenti, o libri, ouero di tenere le celle con diuersi paramenti guarnite, con cose doppie, o curiose assai, & simili; Egli è cagione finalmente di tesauriggiare con-

contro la Pouertà, & gli è anco causa di mental proprietà; quantūque dicano, che ogni cosa tengano con animo di resignarla al Prelato, è che per gratia loro la tenghino. Il che sol con la bocca dicono souente. I Prelati ancora secondo il Cord. che queste licenze danno: peccano d'infideltà, & d'ingiustitia. Percioche lor podestà abusano: la quale gli è (come dice l'Apostolo) ad edificatione data, & non a destruttione: perche dona questa licenza a' sudditi cagione d'Auaritia, di vescosità, di proprietà, superfluità, & d'altri mali.

Cor. oue sopra. q. 7.

52 Et molto più senza nissuna scusa, & colore peccano, i Prelati contro la Regola, quando tal'uso di peculio, quanto alli danari ad alcuno indifferentemente gli è, concesso, cioè, che procuri danari per vie lecite, come meglio potrà, e gli parera. Conciosiacosa, che per la Regola, e sue dechiarationi, solo a Prelati dell'ordine questa licenza, di procurar le necessità de i Frati, ouero per le communi necessità de' luoghi si concede. Ma a gli altri, cioè a sudditi non gli è concesso il procurare delle necessità, se non in casi determinati, & in tempo di necessità, quando non possono a Superiori hauer ricorso; perche tutte le circostanze si schifino, che possono si fatte procurationi vitiare. Percioche secondo Aluaro peccano mortalmente i Prelati, & sono della Regola preuaricatori, & occasione a loro sudditi di peccare mortalmente, s'altrimente, che fu da Clemente dechiarato, danno a sudditi licenza, che si procuri, ò depositi veruna pecunia. Percioche, non possono i sudditi senza licenza de loro Prelati, procurare tali danari senza trasgressione della Regola: come essa commanda, & sue dechiarationi accennano. Perche essi Prelati debbono, vere, pure, & semplicemente sapere per qual necessità si può ricorrere, ò fare depositore la pecunia. Et altrimente facendosi peccano, a doppio i Prelati Prima, perche danno a Frati licenza, & occasione propinqua ad hauer danari contro la Regola. Secondo, perche malamente nel peculio dispensano: il quale nè anco i Prelati dell'altre Religioni, che possono hauere proprio in commune possono farlo (come nel Capitolo cum ad monasterium de statu Monachorum appare.

Aluaro de Plan. Ecc'.

Clem. v. oue sopra.

Appare c. cū ad monasterium de stat. monaco.

53 Et iui dice di più Gio. di Pinno, che i Prelati, i quali non fanno, che i Frati viuano in commune senza tale peculio cosi indifferentemente concesso d'ogni cosa, sono stati Reputati in stato pericoloso di dannatione: perche fauoriscono la destruttione della Religione. Però che secondo Girardo (come dice Gersone) Hauer il Peculio non è hauere il principale dominio della cosa: ma alcuna cosa meno del dominio: come l'hà il seruo sotto la podestà del Padrone, &

Gio. de Pirno.

Gierar. Gersone 1. par. della somma

ne, & il figlio sotto il Padre di loro beni temporali con licenza de essi, alli quali sono soggetti: ouero hanno da costoro facultà essi serno, & figlio: di permutare, & distrahere à tempo, di ministrare, & sì fatte attioni fare: & ciò non liberamente, ma limitatamente. Et in detto Capitolo, cum ad Monasterium. s'interdice tutto il sopradetto concedersi communemente, se non l'vfficio della commune amministratione, a loro ingiunto. Molto meno adunque, tal peculio se gli potrà concedere a Frati Minori, che non hanno nessuna proprietà in commune, nè amministratione di beni temporali.

Cum ad mona. oue sopr.

Laonde il Padre Francesco de gli Angeli, Generale Ministro: in vna sua Epistola grandemente prohibisce, come cosa illecita, che i Guardiani non concedano a suoi sudditi, Messe a dirle a gusto loro: acciò che della limosina di quelle si prouedessero delle loro necessità. Et alle Vicarie delle Monache, & alli studenti tutto questo si prohibisce ancora, cioè che non, si prouedessero indifferentemente delle loro necessità delle limosine delle Messe.

Franc. de gli Ang. Episto.

54 Et nelli statuti dell'ordine, detti Burgalensi, vietasi ancora, questo oue si dice, commandasi a tutti Frati per sant'vbedienza, & sotto pena di carcere, che non habbiano ricorso alla pecunnia, nè la ritengano appress'alcuna persona, senza special licenza delli Prelati: la quale, a nium modo la concedano; se non in caso d'estrema necessità presente, o imminente, & in cosa particolare. Nè possono esso assoluti, nè restituiti, se non dalli Ministri, Prouinciali, ouero da quelli, che hanno da Ministri tal facultà: Concorda nelle cose predette il Corduba.

Nelli statuti Burga.

Terzo potrà essere concesso questo peculio; cioè l'uso suo, non di danari: mà di cose necessarie al vitto, o vestito: o ad alcuno Vfficio, & essercitio dell'ordine reuocabilmente, & determinatamente; così anco limosine pecuniarie date, & offerte da deuoti o parenti o amici per le necessità presenti, ouero imminenti di loro infirmità, o per cagione di studio ouero d'altra loro necessità. L'uso di tal peculio potranno concedere i nostri Prelati a loro sudditi: mà per non errare è d'auertirsi, che quant'all'uso de vestimenti, di libri, & simili mobili della cella bisogna, che sia determinato: cioè d'una tonica, o due, quando tale la necessità fosse, vn'habito, & così determinatamente d'ogni altro vestimento: di tanti e tali libri, di tali mobili, & così di tutte l'altre cose necessarie. Onde, Potrà il Prelato concedere alli Predicatori, è lettori, che della limosina della predica, ò tutta o parte assignata al Sindico di Martino quinto, conforme alle sue institutioni: mediante detto Sindico per se, o per altro, a suo libito

Cord. oue sopra c. 7.

libito si spenda solo a quelle determinate necessità di libri, tali, & tanti; così anco d'ogn'altra sua necessità presente, & imminente; non d'auenire: La onde saggiamente, alcuni zelanti Prelati fanno che à predetti gli diano in scrittura espresse tutte le cose, che vogliono di detta pecunia compararsi: & tutto quello, che giudica necessario gli lo conceda sottoscriuendosi.

Auuerti, che non parlo quì dell'uso di tutto quel mobile, che vsa ogni Frate datogli dalli Prelati suoi istessi; mà solo di qualunque cosa dall'istesso Frate à suo gusto procurata: e specialmente nelle cose, che sono fuori dell'uso commune di tutti i Frati: etiamdio laici, oue puote per qualche maniera interuenirui eccesso.

Che la limosina deputata ad vn vso non si può in altro senza proprietà conuertire.

55 MA *non debbo quì tacere ancora, che non può il religioso, i beni dal Prelato ad alcuni vsi suoi deputati determinatamente, come si è detto spenderli & vsarli in altri vsi; de' quali non ne hà dal suo prelato licenza: come è a dire, per cagione d'esempio: il frate haue alcuni danari deputati dal dante per suoi bisogni, e dimanda dal prelato licenza di comprarne libri di Sacra Scrittura, e dopo egli, ne compra altri libri, de' quali non è verisimile il prelato contentarsi che si comprino: senza altro peccherà egli mortalmente, contra il voto della pouertà. Da quì si inferisce dice Rodorico, che Frati Minori della regolar osseruanza, se le cose, che li sono concesse hauere per alcune certe necessità presenti, o soprastanti li spendono ad altri vsi quali verisimilmente giudicano, che non gli darebbono i suoi prelati facultà à spenderli peccano contra il voto della promessa pouertà. Non importa dire che lo stato de' frati Minori è diuerso dallo stato degli altri religiosi, che hanno beni in commune, perche i beni dall'altre religioni sono della sedia Apostolica, per spendersi per i prelati della religione: e però peccano mortalmēte spendendo la pecunia, contra la loro voluntà. Ma la pecunia concessa à frati particolari, per sollevare le sue necessità presenti o imminēti non sono della sedia Apostolica: ma del dante, di maniera, che i danari, mentre non sono spesi, sempre sono del dante; e però non è merauiglia se il frate Minore la possa conuertire con sua voluntà espressa, o presunta in comprarne galline, ò altre cose a loro stato sconueneuole. A quest'oggettione assai rediculosa rispondo dice iui Rodorico, che acciò che il frate Minore possa*

Rod. to. 3. q. 29. art. 10.

possa tal pecunia lecitamente conuertirla in alcuna cosa, vi bisogna doppia licenza: vna di esso dante, e l'altra dal prelato & auenga, che vi sia la voluntà del dante, che voglia, che i suoi danari, in compra di tali cose suntuose, ò illecite consumi à gusto suo il frate minore: all'incontro poscia vi manca la voluntà del prelato, che gli lo conceda; di cui verisimilmente si giudica, che tal licenza non la concederia. E per consequenza mancando tal licenza, e voluntà: io non posso dire, che i frati in tal caso non pecchino mortalmente. Nè tāpoco debbiamo farli di migliore conditione de gl'altri Religiosi, che hanno beni in commune: i quali non promettono a Dio tal strettissima pouertà. E certamente se i frati minori nella conuersione della pecunia, in alcuna cosa fossero tenuti solo, ricorrere alla voluntà del dante, inuero con loro licenza potrebbono comprare vestimēti assai pretiosi: & vn habito dall'habito de' frati assai diuerso: il che saria espressamente contro la nostra Regola: il che non v'è frate, che non sappia. Debbe dirsi adunque, che della pecunia à frati minori offerta la proprietà, è dominio sta a voluntà del dante: l'vso però d'essa pecunia, in conuertirsi nelle necessità d'essi frati, dee essere a voluntà del dante, regolata nondimeno con la voluntà di suoi prelati affinche non si faccia cosa alcuna, contro il voto dell'altissima pouertà: & deono i prelati tal licenza darla regolata, come conuiene allo suo stato come altroue dico. Questo egli iui dice.

Acciò la pecunia si cōuerta in alcuni vsi vi bisogna insieme la licenza del dante e del prelato ancora.

Quando è proprietà, e peccato mortale ascondere alcuna cosa dal suo prelato.

54 DIco oltre acciò, che ritenere il frate in poter suo qualche cosa notabile, con animo d'asconderla dal suo prelato, è chiaramente peccato mortale: cosi è da Dottori nella legge e spetialmente da Turrecremate, e dal Nauarro affermato. Egli è nondimeno da considerarsi (come il Cerduba, e Roderico oue sopra accennano) che per due cagioni sogliono i Religiosi ascondere il suo prelato le cose, che vsano. Prima affinche nō siano di quelli priuati. Secōdo a talche nō siano da lui ripresi, che le prese senza suo cōsenso: chi l'ascōde per la prima causa è proprietario, e pecca contro il voto, e mortalmēte: ma se solo l'ascōde per nō esser ripreso, e nō per nō esserne priuato, perche senza sua licenza la tiene: giudica in tal caso Roderico, che non pecchi mortalmente, se la tiene pure cō animo ad ogni cenno del Prelato resignarla: è se sapesse, che'l Prelato non si contentasse, che la tenesse, nō la terrebbe. Il che per certa regola deue tenersi,

Turrecre. ca. non de talis. art. 3. Nauar. ibi.

in farsi le visite delle celle de' frati. Conciosia, che, non è dubbio, che se quando visita le celle il Prelato per vedere, che cosa tenghino in cella li frati, se'l frate asconde alcune vesti, ò altra cosa profana, & illecita: la quale la tiene contra la conditione, e dignità di esso frate; & il Prelato harebbe a disgusto, egli la leuarebbe senz'altro; e così crede, non è dubbio, che costui pecchi mortalmente, se non, quando fosse cosa di poco, e minima.

Quando è peccato mortale riceuere, e tenere alcuna cosa notabile.

COsì parimẽte, è peccato mortale allo Religioso riceuere, & acquistare alcuna cosa notabile senza licenza del suo superiore: come tiene il Nauarro, e prouasi per la legge Canonica, oue dicesi s'allo Religioso li sarà mandata qualche cosa, specialmente non presuma quella riceuere: Et il Concilio Tridentino poiche ordinò, che non sia lecito ad alcun Religioso possedere alcuna cosa come propria, aggionse, ma subito siano date al superiore, & al conuento incorporate. Il che intendesi, quando la cosa fù assolutamente, è semplicemente dato allo Religioso: percioche come all'incapace data, deue darsi al Monasterio, e subito darsi al superiore, & incorporarsi al Monasterio: ma s'è data al Religioso con conditione, che l'habbia independentemente dal Prelato, è che non intenda il dante di quella spropriarsene; pecca all'hora mortalmente il suddito riceuendola, & à chi gli la diede, è tenuto subito restituirla; così molti Dottori, e spetialmente Siluestro: notano (verbo Religio) e Roderico oue sopra.

Naua. cap. Nõ dicatis De sta. Mona. cap. Cũ ad monasteriũ Conse. di Trento sess. 14. de Regu. cap. 2.

Silue. ver. Reli. q. 7. Rodori. oue s. pra.

Quale sia notabile quantità nello riceuere, ritenere, e spendere.

57 CHiedono ancora i Dottori, quanto allo ritenere proprietariamẽte è spendere, qual sia quella notabil quantità per la quale il frate proprietario ritinẽdo, ò dando, ò riceuẽdo, ò spẽdẽdo, ò altra maniera che sia contro il voto della pouertà pecchi mortalmente. A che dico breuemente, che v'è vna openione rigida, & vna pia. La rigida è di S. Antonino Florentino, che qual si voglia quantità

Sãto Antonino Fior.

tità etiam picciola: la quale allo precetto del Prelato, non è apparecchiato resignarla sia peccato mortale. E Gersone, vuole che pigliando, ò tenendo contra la voluntà del Prelato, qualunque cosa si sia etiam picciola, che pecchi mortalmente: à cui par'acconsentire il Corduba, cioè il valore d'vn reale co'l Nauarro in più luoghi Coarruuias tiene il valore d'vna gallina. L'altra tiene, che ne anco il valore di due giulij, anzi si dilatano fin à quattro giulij, ò reali; cioè che quattro reali à basso non sia la proprietà più, che veniale, di questa opinione è il Nauarra Soto Aragone, e Roderico oue sopra, purche sia data da ricco, ò persona commune: ma non dal pouero, ne parlano così affirmatamente; la qual opinione non mi dispiace. Altri vi sono ancora, che tengono di quattro giulij in sù, cioè inclusiue cioè che sia materia di peccato mortale, è quelli recitati più tosto vogliono sia à quattro giulij, cioè esclusiuamente è non inclusiue; ma di tre à basso inclusiue, è più sicura opinione, cioè la mezzana di queste due estreme.

3. par. ede la Somma Gerso. Alfab. 34. littera S. Cord. nei suoi casi. q. 199. Coarru. lib. 1. c. 3. Nauarra lib. 3. de re st. t. cap. 1. Soto lib. 5. de iust. & iure. q. 3. art. 3. Aragone. 2. 2. q. 69. Roce. oue sopra.

58 Egli è ben vero, in confirmatione della prima opinione, che appò li Cartusiani per loro statuti, il proprietario di più d'un soldo deue priuarsi dell'Ecclesiastica sepultura, è per vn'altro statuto il proprietario di più di tre soldi, è degno d'essere escomunicato: il che non può esser senza peccato mortale. Di più nelle nostre Croniche, si legge, che per alcune visioni Frati sono stati dannati per essere proprietarij d'vn giulio. Al primo Risponde il Nauarro, che à quel tempo valea più la pecunia numerata che à questo nostro tempo, è però all'hora il prezzo meno d'vn giulio era quantità notabile di peccato mortale; ma a questo tempo, ch'è più abbondanza di danari tal quantità non è valore notabile di peccato mortale. Al secondo se li potrebbe pur dare la medesma risposta, ma dico oltra a ciò, che la somma di due è di tre, e quatro reali non sia pure tale quantità, che sia mortale il furto, e anco la proprietà: è opinione moderna, e non è molto tempo, che i Dottori hanno spiegato quali sia il valore, e la somma, che sia notabile in si fatti trasgressioni ma se ne staua così a giuditio di esperti, e chi giudicaua più, e chi meno; e comunemente si teneua anticamente la prima opinione, che chiamarono rigida. Anzi mi persuado, che hoggidì la comunità de' Frati nostri tiene; per quanto ciò congietturare posso; che tenere presso se ò altri di propria autorità vn giulio, o reale di moneta, che sia peccato mortale; per ilche o sia: ò nò tal moneta al Frate Minore, che l'haue tal quantità è peccato mortale; mentre il Frate, è di tal opinione, o perplesso se

Naua. lib. 3. de cōsi. consi 65.

sia: o nò peccato mortale tenendola: & hauendola senza dubbio sia in peccato mortale. Per ciò adunque perche i frati, che si sono dannati per hauer vn giulio, erano di tal opinione, o per la via, che dice il Nauarro; o per questa altra via li fu peccato mortale, ma che a tempi nostri sia peccato mortale all'openione, che corre hoggidì di questo fatto pare assai dura: ma è secura a chi se ne guarda.

Quando non è peccato prendere alcuna cosa contra la volontà del Prelato.

59 *AVerte qui Rodorico, oue sopra vna cosa da notarsi, che quando le cose ritenute contra la volontà de' prelati sono necessarie ad uso particolare, e priuato de' frati: cioè cibi, medicine, vestimenti, e simili: & il suddito manifestata la sua necessità al superiore, non gli la vuole concedere: può egli senza peccato e restitutione alcuna pigliarsela: e la ragione è, che'l superiore è tenuto, e deue dargli ela, perche a cotal fine sono le cose ordinate, a talche fussero date a chi n'hà bisogno; conciosia cosa, che'l Prelato non è padrone, ma dispensatore de' tali beni, e fa malamente non li dispensando, come fidele, e prudente dispensiero sopra la fameglia del Signore. E così fu determinato dalla sacra Congregatione de Regolari, che non volendo prouedere il Prelato il suddito delle sue necessità, non è proprietario procurandosele. Il che non s'intende, nè dell'estrema, ne grauissima necessità, ne i quali senza oltraggio veruno del voto della pouertà, può il suddito pigliarsi le sue necessità. Nè anco in questo commette atto alcuno di proprietà. Perche non per giustitia, ma per carità, & istituto di Religione: la cosa necessaria se li deue dare, & hauere l vso delle cose necessarie, il che non repugna al voto, così tiene Pietro Nauarra oue sopra à cui acconsente Rodorico oue sopra, oue esso Rodorico anco dice, che non deono i Superiori esser miseri, a souuenire loro sudditi alle sue necessità, perche la miseria loro redunda in danno del Monasterio. Conciosia cosa, che mentre vuole il superiore, risparmiare le cose del luogo. Li sudditi, come poueri mancandoli il vitto, o vestito, o altra necessità: sono prouocati a rubbare le cose della communità: & oue potena prouedersi con poco: robba assai piu del suo bisogno: & oue pensa il Prelato guadagnare, perde assai. Questo egli dice.*

Pietro Nauarra oue sopra Rodo. oue sopra.

Dico

60 *Dico oltra à ciò, che non può il Prelato concedere licenza al suddito suo, che inchiunque uso, qualunque cosa possa spendere: come dice il Nauarro seguendo il Cardinale dicente, che non solo pecca il prelato dando tal licenza: ma il suddito usandola. Il medesmo tiene Siluestro: e per la medesma ragione non può dar licenza al suddito, che tenghi appo se in cella, ò douunque sia molti beni, è pretiose; lequali ne li sono necessarie, ne allo suo stato conuenenoli. Il che occulatissimamente deue auertire, e considerare il prelato, ben considerate le debite circostanze delle persone consuetudini, luogo e tempo. Et aggiongiui il Nauarro, che ne'l Prelato insieme col capitolo li puo dare licenza nelle cose predette: come a dire, che spenda i danari in giochi, cose souerchie, è somiglianti. Et auenga, che'l Suddito habbia tal licenza, non è pure scusato dal mortale, usando tal licenza in notabile quantità. La onde dice Roderico, che in due guise potrà il Prelato dar tal licenza, cioè espresse, ò tacitamente: onde nella tacita licenza dee auertirsi, che in due maniere può ciò essere. Prima quando il Prelato vedendo il suddito tenere, ò spendere, ò ricenere alcuna cosa non prohibisce: la quale potrebbe chiamarsi tacere promissiuo. E Turrecremata dopò Alessandro nega tal licenza esser a bastanza. L'altro suo tacere, è con consenso approbatiuo: il quale non è pura permissione, ma permissione approbatiua: la quale dice Nauarro dopò la chiosa, essere per ogni modo bastevole.*

Naua. ca. nõ iudicatis n. 53. il c. Reli. 6. 27.

Rodo. oue sopra ar. 11.

Turrecremata dopo Alessandro c. nõ dicat. ar. 8.

Naua. oue sopra.

Quale sia là licenza interpetrata: e non interpetrata.

61 E *Anco d'auertirsi, che Gersone dà questa Regola à conoscere quale sia la licenza interpetrata: e non interpetrata, che all'hora il Suddito hà alcuna cosa senza licenza, quando probabilmente crede, che se'l Prelato il sapesse li dispiacerebbe. Questa Regola secondo il Gaetano: il quale segue (oue sopra) Roderico non è sempre mai vera: conciasiacosa, che distinguono eglino: dicendo, che in due maniere può esser, che sia contro la voluntà del Padrone, pigliarli alcuna cosa; cioè, ò quanto alla cosa istessa, che si prende: ò solo quanto al modo, cioè, che li dispiace, che altrimente, che lui volea, fosse stata pigliata. Per il che dice iui il*

Gerso. Alfa. 24.

Gaeta. nella Som. verb. furtum.

Rod. oue sopra.

Gaetano, che molte cose modestamente prese da figli, e Religiosi possono scusarsi dal peccato mortale; mentre per vergogna, ò per altro rispetto pigliano alcuna cosa senza licenza de maggiori, o contra lor voglia; non quanto alla cosa presa; ma solo quanto al modo: cioè dottamente ancora tratta il Nauarro oue sopra.

Nau. oue sopra.

Dico adunque, che quando si riceue, o prende, accetta, o vsa alcuna cosa, dispiacendoli al superiore solo il modo: se lo disgusto non è notabile; e solo veniale: ma quando e quanto alla cosa solamente, ò quanto alla cosa, e modo ancora: sempre è peccato mortale; se non quando, ne la cosa ne il disgusto è notabile.

62 Et à maggior chiarezza de' Frati semplici dico, che l'vso particolare di tutto il mobile, che vsa il Frate Minore: deue essere moderato, e temperato con le regole della moderanza: come nella seconda parte si determina, cioè meno dell'vso temperato di tutti gli altri Religiosi. Laonde altra Regola non se gli può dare a discernere, quando egli è immoderato: percioche deue essere più, e meno, secondo le circostanze de' luoghi, tempi, e persone: come Nico. terzo, e Clemente quinto determinano. Debbe esser dico, solo delle cose necessarie, senza curiosità, e senza superfluità. La onde acciò sia temperato, due cose dico: si conuiene vna da parte de' superiori; l'altra da canto de' sudditi. Da canto de' superiori, richiedisi prima; acciò la prouintia sia ben riformata; che conforme alli statuti antichi dell'ordine, e spetialmente di Salamanca: vi sia in ogni luogo vna comunità: oue vi siano habiti, tuniche, mantelli, capucci, faccioletti e mutande a bastanza, acciò ogni frate habbia à tempi suoi le sue necessità delle cose predette. L'altra cosa è, che i Ministri nelle loro visite, visitino le celle dè Frati; conforme a i medesimi Statuti, per vedere se tenghino alcuna cosa non necessaria, ò curiosa, ò souerchia: togliendo tutto quello, che sia di souerchio, ò curioso, ò non necessario, giudicando, e concedendo tutto quello, che giudicheranno, necessario; non gli negando niente di tutto ciò, che piamente, e paternamente giudicheranno essergli necessario, & all'incontro negando tutto quello, che giustamente dee giudicarsi souerchio, ò curioso, ò inutile. E non debbe dubitarsi, che i Prouintiali Ministri mancando notabilmente ad vno di questi due non pecchino mortalmente che per difetto del primo; molti procurano danari per modi illeciti, e li tengono, e spendono per cagione di procurarsi tal loro necessità: e per difetto del secondo, tengono cose notabilmente curiose, e souerchie, e per difetto dell'uno, e l'altro, quando partono d'un luogo ad vn' altro, portano vna somma di robba, e li bisogna caualcare.

Nic. 3. Clem. 5. oue sopra.

Che cosa bisogni da parte de superiori acciò l'uso delle cose de suoi sudditi sia temperato.

Et

Et oltra acciò è mistiero procurare, e spendere danari per essa caual catura. Ecco come i Frati prendono occasione in mille maniere, di trasgredire notabilmente la sua Regola per difetto d'ambedue, o al meno d'una di queste due: come adunque possono scusarsi dal peccato mortale, sendo difettosi notabilmente i Prelati almeno in vna di queste due.

63 Da parte de' Sudditi dico, che non si potendo dar Regola vniuersale, quanto all'vso particolare di tutto quello mobile, che può moderatamente tenere in cella sua in vso suo il frate, dee starsi à giuditio del suo ministro, & in defetto suo del suo Guardiano, se vuole star securo in conscienza. Conciosia cosa, che i Sommi Pontefici nelle dechiarationi della Regola, determinando, che'l giuditio di tutto ciò appartenga al Prouintiale, e Generale Ministro. E stando a loro giuditio. Intorno l'uso delle cose predette, non li sarà mai da Dio imputato a peccato a sudditi, auuenga, che fosse con qualche eccesso, se non quando fosse tanto notabile, che ciascuno per tale lo tenesse. Nè tāpoco sarà a superiori imputato a peccato concedendole con qualche eccesso, giudicando non v'esser eccesso; ma vso da vero temperato, se non, quando l'eccesso fosse molto notabile. Percioche in tali giuditij, oue vno giudica eccesso; e l'altro nò: mai se gli può imputare a colpa; se non in quelle cose, che communemente gli huomini di simile professione, & in si fatti esperti giudicano eccesso, e questa Regola così vniuersale basterà a Sudditi a starsi securi in conscienza. Ma deue il Suddito manifestare da uero tutta la sua necessità, acciò possa senza errore giudicare il suo Prelato, quale sia l'vso temperato, altrimente sarà la colpa del Suddito fingendo necessità, ò più oue da vero non è, ò non tanta.

Che cosa bisogni da parte dei sudditi, acciò sia tēperato, o almeno senza peccato:

COME DEVONO HAVERSI I FRATI INTORNO la Pecunia deputata, per la necessità de Frati particulari. Articolo XI.

64 QVanto all'altre limosine pecuniarie date, ouero offerte da parenti, ò amici, ouero deuoti per lor necessità, per causa di studio, ò d' infermità & simili: ad alcuni Frati particolari maggior' diligenza, per non errare vi bisogna. Prima, che se i danti, & offerenti: come ancora i Frati: a quali in particolare, sono dati, ouero offerti sappiano, che'l dominio è d'essi danti, & offerenti mentre, non si spende la pecunia, & a nome loro, & di loro autorità si tiene, & spende, per ciò può darsi a chi lor' piace. Perche

se la limosina, o altra pecunia la danno al Precuratore, & non intēdono riseruarsi, il dominio, la pecunia, all'hora è del Papa, & possono i Prelati; conforme alla bolla di Martino quinto, & sue constitutioni; farla spendere in qualumque necessità: come meglio li piace, poiche non è più del dante. Bisogna ancora, che il sappiano i Frati: acciochè ricorrano a quella, non come lor pecunia, ne della Chiesa, ma come danari del dante, & non vi sia in essa alcuna viscosità di mental proprietà. Secondo, è mistiero, che la limosina s'accetti, ò procuri, con licenza espressa, non dico interpretata, dal Prelato, a cui bisogna manifestare la necessità: accioche possa giudicare, se le necessità sono vere, & ineuitabili e presenti, ouero imminēti, & giudicato, che hauerà, che le necessità sono vere, & da vero gli bisogna tale limosina gli dia licenza. Terzo, che si procuri ouero accetti solo tanta limosina, che verisimilmente si giudichi douer bastare ouero bisognare, & non più. Quarto, che le necessità siano determinate, cioè per tali vestimenti: per tali, & tanti libri, & simili. Oue è d'auuertirsi, che quando questi danari sono deputati per cagione di studij da loro parenti, ò altri, se potranno procurare, o accettare, per tutto l'oglio, è carta, e tali libri, vestimenti, è si fatti, o tanti: che bisognaranno tutto quell'anno, quando si sa di certo, che il conuento o luogho, tali necessità, ouero alcuni d'esse non gli dona così medesimamente, quando sono deputati per le necessità d'un Frate infermo, ciò che si spendano per carne, medicamenti, è tali vestimenti: quando è certo, che il luogho per quell'anno, o per tanto tempo non ci gli dona, ouero, quando mancara: perche è certo, che per lo più li mancarà: percioche tutte queste necessità sono imminenti, però che sono certe, & incuitabili. Mà quando dette limosine si procurassero, ouer accettassero per quando occorresse, che'l luogho, ouero i Superiori alle volte li mancassero in alcuna di queste cose: non si potranno procurare, nè tampoco accettare senza peccato mortale, perche sono necessità d'annenire, & in certe.

Martino. V. nelle sue costit.

65 Quinto, sendo, che quegli che hanno i danari sono sustituti, ò depositarij delli danti & offerenti, è ispediēte osseruare tutto quello, che dissi più sopra della settima circostanza douersi osseruare intorno al depositario circa al ricorso agli amici spirituali. Et a questa maniera e non altrimente s'intendono li statuti di Salamanca, oue si dice. Ciascun Frate sia tenuto, subito, che haurà la presenza del suo Guardiano, gli riueli intieramente, & fidelmente tutta la limosina, che haurà, ouero gli sarà concessa per spenderla in suoi cōmodi, & necessità, ò de gli altri: etiam, che la tenesse in mano del

Pro-

Procuratore secolare; ciò, che l'haurà, ò gli sarà concessa seruate le predetta cinque conditioni. L'istesso, & più chiaramente fu prima ordinato nelli statuti del Ferniero nel capo 3. Oue si dice. Nessun Frate per qualumque causa permetta essere depositata, ouero conseruata la pecunia appresso alcuno, senza special licenza, & sempre con la notitia del Guardiano, & a nessun gli sia concessa, se non per le necessità presenti, ò iminenti. Ma sia tenuto ogni Frate fra termine d'otto giorni; poiche haurà la presenza del suo Guardiano reuelargli tutta la limosina per qualumque causa da spendersi. Questo iui dice.

E d'auuertirsi quì parimente, che non s'intende questo statuto, che possa il Frate procurare i danari senza saputa del suo superiore, & poi procurata reuelarglielа fra otto giorni. Perche questo sentimento, è contro la Regola, & sue dechiarationi. Mà che hauendo hauuto prima la licenza delle vere necessità: dal superiore così giudicate & presenti, & imminenti; poiche saranno in mano d'alcuno depositati i danari: li riueli al superiore. Talmente, che li statuti non intendono dare tacitamente licenza di procurarsi, ouero accettarsi senza saputa del Superiore. Et più chiaro però parlano i Statuti del Capistrano nel capo 4. oue si dice: guardisino per ogni modo i Frati, che non presumino procurare, ouero accettare limosina alcuna pecuniaria per se stessi, ò per altri Frati, & persone secolari, o fuori, ò dentro la prouincia: senza special licenza del suo Prelato. Ma egli è più della luce chiara: la verità di tutto ciò, che s'è detto della pecunia: per li statuti Burgadalensi; da noi poco più sopra recati intorno il peculio alla seconda conditione nel fine: vedi iui.

Hor' quindi appare l'errore di quei Frati, che dicono, che li statuti dell'ordine concedano ad ogni Frate, che possa tenere due scudi in mano del Procuratore per le sue necessità: perche iu nissun luogho si troua tale statuto: solo, che li statuti di Salamanca ordinano, che i Guardiani non tenghino più di due scudi in mano dei sustituto. Percioche, alle volte i Guardiani per ordine del Procuratore di Martino quinto, fanno depositare i danari in mano del suo sustituto: & però là lo statuto, per vietare alcuna fraude, che potrebbono fare alcuni Guardiani: prohibisce, che non possono fargli depositare più di due scudi i Guardiani dei luoghi.

Differenza frà l'uso del peculio de' Frati Minori, & altri Religiosi.

66 Conchiudo adesso dalle cose quì addutte, che è gran differenza tra il peculio da concedersi da Prelati di Frati Minori, e de gli altri Religiosi, perche mentre, per l'altre Regole non si prohibisce, a suoi Professori, l'uso delli danari: senza colpa, l'uso del loro peculio, potrà essere di danari, & robbe parimente. Ma il peculio de i Frati Minori osseruanti deu'essere solo di robba, & non di danari: perche l'uso e dlla pecunia lo prohibisce la Regola. Li concede dunque non l'uso: ma solo il procurarsi, ò accettarsi delli danari e pur' conforme alle sue dechiarationi: come quì adesso determinato habbiamo. Dico dunque in somma di questo peculio, che dee esser da Prelati reuocabilmente concesso, cioè da reuocarsi tutta via quando si voglia, & come si voglia, che piacerà al Superiore concedente. Perche la voluntà del Religioso sempre debbe essere soggetta, a suoi Prelati cioè di resignare tutto ciò, che usa, quando si voglia, e commumque i suoi Superiori vorranno, & di questo peculio fauella Nicolo terzo, & Gio. di Pirino oue sopra, che si può concedere.

Nic. 3. art. 3. e Gio. di Pirino oue sopr.

Quali vestimenti, & mobili non si possono concedere tra il peculio.

67 ET perche il peculio da concedersi a Frati nostri osseruanti, consiste in vestimenti, libri, & massaritie, è tutto il mobile di cella: per ciò si può dubbitare se trà questo peculio, possono i Prelati, a Frati sani concedergli camise di lino, ò bombace, gipponi, coltre, lenzuoli, & coscini, di piuma A che Dico di nò perche nelli statuti del Fernerio nel capo secondo, si prohibisce a fatto l'uso di tutte queste cose: perche repugnano alla nostra Pouertà. Conciosia cosa, che, se non repugnassero, non sarebbe stato questo sempre mai vietato per li statuti Generali, se gli potrà pur' concedere all'infermi, quando i Prelati giudicaranno con conseglio di Medici hauerne necessità. Et però nelli statuti dell'ordine sempre mai si è ordinato, che i Ministri Prouinciali visitino le celle de Frati, se tenghino alcuna cosa souerchia, o sontuosa, o curiosa acciò che i Frati dall'amor proprio ingannati, non si proprijno alcuna cosa contro la loro professione Nè tampoco è cosa sicura usarsi il peculio con licenza interpretata solamente, la quale giouarà solo à non essere il Frate proprie-

Statuti dell'ordine.

proprietario, ma non, che non ecceda l'uso del peculio. E però ne i Frati, nè i Prelati debbono contentarsi, che l'uso suo sia solo con licenza interpretata, per lo gran pericolo di notabil eccesso: perche, quando l'eccesso è notabile vi è colpa mortale secondo l'opinione di Aluaro, nella Sere. Con. Cordu. & di tutti gli altri Dottori, E però la notabil negligenza de' Prelati, di non visitar' le celle, & Sacristie, & l'officine de i luoghi, in rimouere tutte le superfluità, & oue si può vietarle per l'auuenire, & giudicare oue è necessità, & oue nò: non è, senza peccato mortale, perche la notabil negligenza di Prelati, di non vietare i peccati mortali di lor sudditi, quando commodamente si può è mortal peccato, secondo la commune opinione di Dottori.

Aluar. nella Sere.con. e Cord. oue sopra.

CHE PECCATO SIA PROCVRARE, COSE souerchie. Art. XII.

68 O*Ccorre qui adesso vn dubio molto graue non ageuole a determinarsi, cioè, quando l'uso souerchio delle cose è peccato mortale, & quando i Frati Minori sono in stato di peccato mortale per tal uso. Al che Dico prima, che l'uso souerchio alle volte è solo intorno la pretiosità, e valore della cosa. Alle volte solo circa il num. & alle volte intorno tutte, o almeno delle due prenominate maniere, il che sarà maggior superfluità. La prima è, quando potendo vsarsi vn Calice picciolo di poco prezzo. La seconda, quando può vsarsi vn Breuiario semplice di prezzo d'un scudo, & se ne procura vno lauorato d'un scudo, e mezzo, o due. La terza quando bastando tre mutande di brache, & ne vsa cinque, ouero vsa cinque mutande di panno di tela molto pretiose, & simili. Dico secondo che altra cosa è il procurare, & altra l'usare, & tenere cose souerchie. Quanto al procurare, chi procura alcuna cosa souerchia notabilmente. In tutte le sopradette superfluità sempre mai pecca mortalmente. Ma è la malageuolezza a determinare, quale superfluità intorno il procurarla: debba giudicarsi di notabil eccesso, & mortale. A che dico, che non mi pare darsi determinata Regola, ma dee giudicarsene notabile, & non notabile l'eccesso, secondo la grandezza, la moltitudine, & valore della cosa: come sarrebbe a dire, che vno nella fabrica d'una Chiesa ad uso nostro ecceda quindeci, o venti scudi, sendo tutta la somma di duemila scudi, non par eccesso notabile: il che non sarà così nella fabrica d'una cella, oue bastano cinquanta scudi, spendendone cinquanta cinque: perche saranno qui*

Dubbio.

L'eccesso è in tre maniere.

Differenza tra procurare, & vsare cose souerchie.

cin-

cinque scudi, eccesso notabile in cinquanta: & se douendosi comprare libri di prezzo di quattro scudi per essere fontuosi, ne spende cinque: vn scudo deue giudicarsi notabil eccesso. Talmente che l'eccesso debbe giudicarsi, notabile: & non notabile, secondo la grandezza della cosa in se stessa, ò secondo la moltitudine, & la qualità sua necessaria. Il che si dice dell'eccesso contro la Pouertà, che può occorrere nel procurare le cose ad vso commune.

69 Ma fauellando dell'eccesso occorrente in procurare le cose ad vso particolare, ouero commune intorno le cose, che da se stesse nè sono molto grande, nè di molto prezzo, ne da se pretiose, ma necessarie. Dico, che l'eccesso deue giudicarsi notabile, & mortale, quando si eccede in tanta quantità, che basta fare furto mortale: perche essendo la superfluità contro il voto della pouertà, il medesimo eccesso, che fa peccato mortale, contro il precetto di non rubbare, fa anco peccato mortale facendo contro il voto della pouertà, perche de similibus idem est iudicium. Ma perche trà Dottori, quale, ò uero quanta sia la quantità la quale regolarmente faccia colpa mortale v'è gran diuersità d'opinioni; perciò non si può dare certa, & sicura sentenza. Dico dunque, che regolarmente, secondo la commune sentenza di Dottori, quando l'eccesso in procacciare le cose particolari di quattro reali, o giulij in sù è mortale, quando è manco, alcuni dicono, che s'è di tre reali sia anco mortale, altri, che due reali, ancor' sia eccesso notabile; Altri dicono, che manco di dui giulij, sia anco quantità notabile; Et io dico, che questa opinione vltima, è sicura: ma par vn poco dura, è pure lodeuole per essere più sicura. Auuerti, che dico regolarmente; perche in comprarsi vn'habito, potendo spendere in quattro, o sei canne di panno di meno prezzo di dodici ducati; spendendone dodici, & mezzo per essere vn poco meglio per la quantità del panno, non debbe ageuolmente giudicarsi, che mezzo scudo più di dodici sia eccesso mortale. Ma oue la cosa da comprarsi, è di quantità di cinque, ò sei scudi a basso, all'hora vale la Regola delli tre ò quattro reali detta di sopra Tutto questo si determina quanto al procurare, & comprare, o far fare, o fare comprare le cose che vsano i Frati, si per vso commune come anco particolare.

Come debba giudicarsi l'eccesso.

Qual' eccesso è mortale nel procurare l'eccesso.

Quando è peccato hauere, & vsare cose souerchie.

70 MA quanto all'hauere, & vsare cose souerchie, e mistiero dir' altrimente: percioche hauere edificij, vasi & pa-

& paramenti Ecclesiastici, & vsargli come si voglia eccessiui: non è peccato per la concessione, & priuilegij di Leone X. come chiaramente dicemmo nella prima consideratione nel priuilegio decimo, Ma hauere, & vsare libri, & altri mobili, in vso particolare. o uero communne, si in communità, come nelle celle: non ci è lecito, come dechiarò Nicolo III Oue dice, che non debbano parimente i Frati riceuere massaritie, & altre cose, oltra l'vso di quelle cose, che si ricercano alla necessità, & all'essecutione dell'Vffici del suo stato ad alcuna superfluita: percioche non debbono hauere l'vso di tutte le cose, come s'è detto. Percio che più sopra dice, che l'vso moderato delle cose necessarie tanto alla sostentatione della natura, quanto ancora all'essecutione de gli Vffici è concesso à Frati: le quali cose lecitamente posson' vsar' essi Frati. Quest'egli iui dice. Delle quali parole di questi due paragrafi, se ne caua, che non sia lecito vsare massaritie, è cose mobili necessarie alla sostentatione della natura, & alla essecutione de gli Vffici, se non con vso moderato: & ogni eccesso nell'vso, non è temperato, nè moderato. Perciò non le possono i Frati hauere, & tenere a vso immoderato, & superfluo, se non quelle cose, che sono per lo sopradetto breue concesse, per esso Leone; le quale non sono l'vtensilij & mobili delle celle de i Frati, & communità de i luoghi. Et però se l'eccesso è notabilmente eccessiuo a giudicio de' Prelati; solo intorno la grandezza, o vero la pretiosità, & sua qualità, si debbe rimuouere, & vendere: come cose non lecite, & condecenti ad vsarsi, o almeno non necessarie per due cause. Prima, perche non possono tenersi, L'altra per cagione dello scandalo; perche altri Frati procureranno per lo mal'essempio de gli altri hauere, comprare, & procurare simili superfluità: Et perche i Frati, & secolari si scandalizzano: tenendo quelli Frati per rilasciati mali Frati: & non di San Francesco, ne mormorano, & vituperano. Ma, quando sono vsati molto tempo, & non possono più giudicarsi sontuosi, & pretiosi, nè possono probabilmente i Frati scandalizzarsi procurandone simili nè secolari, perche non paiono più al nostro stato sdecenti. Credo, che possono tenersi, & vsarsi. Il medesimo deue dirsi, quando l'eccesso consiste nel numero & nella grandezza, ò nel numero è pretiosità, ò vera nella pretiosità & grandezza insieme.

Num. 30. e sequenti.

Nic. 3. oue sopra §. In super.

Nic. 3. oue sopra. §. Nec quisquam.

Come deue spropiarsi della superfluità circ'il numero.

71 *MA quando l'eccesso solo, è nel numero, perch'el Frate hà più libri di quelli, che li bisognano per l'vfficio suo, & più mutāde, ò faccioletti, & altre cose simili à suo vso; poscia, che mē tre gli basta vno ne hà due, ò tre, et mētre gli bastano due, ò tre ne tie ne cinque, & sei; & cosi di tutto, ch'è necessario, à suo vso: ò vero il Frate tiene libri, & altre cose, che non sono della sua professione, ò nō sà leggere, ò vero nō mai gli occorre vsargli: deue leuarsi tutto quello, che non è della sua professione, ò vero non gli occorre, ò non può vsare per la sua Incurabile infirmità, ò indispositione, ò tutto ciò che hà di souerchio; & resignarlo al superiore. E per debito dell'Vfficio suo è tenuto il superiore leuarglielo, & se sono cose, che possano seruire à Frati & all'ordine reponerle alla communità, ò darle ad vso à Frati, che n'hanno di bisogno: & ogni cosa, che non è lecit'à Frati, nè all'Ordine ad vsarsi debba darsi à poueri, se non si sà il Padrone, & se si sà dee à lui darsi: perche la proprietà non può essere di Frati, nè fu trasferita alla Chiesa Romana. Perche lei piglia il dominio solo delle cose leciti a Frati, & all'ordine ad vsarle. Ma, se fu da Frati tal cosa comprata, deue pur' darsi a' poueri, come cosa à noi illecita ad vsarsi, nè può darsi (come dissi) al procuratore di Martino, nè quattro nè cinque, che la venda molto meno al Procuratore di Nicolo terzo.*

Quando si stà in peccato mortale per cagione della superfluità.

72 *MA quant'al peccato mortale, ò veniale di tutto quel tēpo che il Frate malamente vsa, & tenne tali cose souerchie è più difficile determinarsi; dirò pure saluo il giuditio di miei maggiori. Et prima, che l'eccesso, ò per la quantità, ò per la pretiosità ò per il numero ò per due, ò per tutte tre delli predetti: può esser poco per ogn'vna di diuerse specie diuisamente: ma vnitamente fanno notabil' eccesso euidentemente: come sarebb'à dire, tiene il Frate à suo vso più cose tutte grandi, & per essere più grandi, o più curiose, valerà ogn'vna intorno mezzo reale più o ver'vno: mà vnitamente l'eccesso sarà intorno due scudi: non dee dirsi, che tal'eccesso sia colpa mortale: perche, poiche l'eccesso ò in quantità, ò in*

pretiosità è poco per ogni cosa, bisognarebbe ogni cosa vendersi, ò vero quelle per molti Frati distribuirsi & procurarsi altri danari, per comprarsi non così grandi ò non così pretiose: Il che sarebbe più tosto contro la pouertà che a lei conforme. Dico secondo, che quando l'eccesso, è solo quanto alla grandezza ò pretiosità, ò per l'una & l'altra cagione in alcuna di quelle cose, che usa, & è notabile l'eccesso: stà in peccato mortale il Frate, mentre tiene tal cosa con tal' eccesso: molto più, quando non vna sola, ma più cose con tal' eccesso tiene, & quanto più ne tiene, tanto più grauemente mortalmente pecca, & in questo non è da dubitarsi, nè vi è difficultà. Non starebbe pur' in peccato tenendoli, quando non ne può star senza, e vendendosi, & altri comprandosi, si comprarebbono pure di tanto prezzo, che le prime si venderero, se non, quando tenendosi, ne siegue graue scandalo. Ma in questo consiste questa malageuolezza, se la medesima quantità, & misura, che basta ad esser' mortale regularmente al furto; basti anco a far' mortale trasgressione, la superflua ritentione contr' il voto della Pouertà; cioè che come pecca mortalmente regulatamente, chi rubba cosa, che vale due ò tre reali (come molti detto hanno) che così anco lo Religioso, ò almeno il Frate Minore pecchi mortalmente tenendo, vna cosa superflua, che vale due, ò tre reali, ò vero, che tiene vna cosa, che poteua comprarsi, ò valeua vn scudo: & perche la uolse più grande & più pretiosa è bella di quella che allo stato suo gli conueniua valse, & vale hoggi vn scudo, & due, ò tre giulij. Parmi cosa assai dura affermare, che stia vn Frate in malo stato, perche tiene in suo continuo uso particolare vna cosa superflua, che non vale più di due reali: ò vero, perche hà vn libro, ò vna mutanda & simili, & per essere curioso vale due, ò tre carlini Napolitani più di quello, che doueа essere.

73 *Dico dunque, che, quando tal' eccesso è di mezo scudo in sù: in queste tai cose mobili; che vsano i nostri Frati, che vagliano communemente cinque, ò sei ducati, ò scudi à basso: deue tenersi che sia peccato mortale: Dico di sei scudi à basso; perche quand' occorresse comprarsi quantità di carta per fare stampare: o di panni per la communità, o vn corpo di libri d'vn medesimo Autore & simili; l'eccesso di cinque, o sei reali non deue giudicarsi notabile; come più sopra hò detto. Ma in quelle cose, che nõ vagliono molto (come hò detto) quãdo l'eccesso è meno di cinque reali; cioè di quattro, ò tre; mi par' meglio lasciarle giudicare ad altri se sia mortale, o vero solo colpa veniale. Ma quando, è meno di tre, non deue dubitarsi:*

tarsi: perche non sarà più, che veniale, per cagione della quantità: percio che l'eccesso nel'uso delle cose: & nel furto non credo, che siano d'vgual misura. Il medesimo è, quando l'eccesso è solo intorn' al numero; cioè d'vna mutanda & faccioletti più & simili: quando quello più, non può valere cinque giulij, o due, o tre, o quattro come dissi. L'istesso dico, quando il Frate tiene vna cosa: la quale niente li bisogna, o non è lecita a Frati tenerla, cioè se vale tre o quattro giuly lo lascio in dubbio, sii per questo stia in peccato mortale: se vale mezzo scudo in sù deue tenersi, che stia in male stato: ma se vale menno di tre solo stia in peccato veniale.

SE E LECITO FARSI PROVISIONE per l'auuenire. Artic. XIII.

74 L*A seconda consideratione è se è lecito farsi prouisione per l'auuenire; congregando grano, vino, oglio, pesci, & altri simili prouisioni. A questo rispondono communemente i Dottori con i quattro Maestri, & Hugone in questo luogho, che generalmente queste prouisioni non si possono fare, quando probabilmente è cosa credibile, che con le cotidiane mendicationi si può commodamente viuere secondo il nostro stato; Ma quando è cosa assai credibile, che non si potrebbono altrimente trouare le cose necessarie della vita, possono farsi tali congregationi, & moderatamente nella longhezza del tempo, nella quantità di tali congregationi, con debita simplicità, guardandosi dallo scandolo, & d'ogn'altra vitiante circostanza. Percio che dicono i 4. Maestri Par che considerate le sentenze della Regola da ogni banda; che solamente questo ricercando la necessità: posson' i Frati prouedersi per l'auuenire; di maniera non dimeno, che ne per longhezza del tempo, nè quantità, o uero qualità nella prouisione; quale fanno nelle cose a loro necessarie, forse non eccedano la Pouertà nè da quella si partano: Questo essi dicono. Il medesimo dice Hugone, & S. Bonauentura, che per nissun modo, ne per statuto alcuno, ci è prohibito, che non possiamo per l'auuenire in alcun tempo prouederci d'alcune cose, etiam al vitto necessarie; & specialmente di quelle cose, che non potrebbono acquistargli in pronto mendicando, hauendone bisogno. Percio che, sono alcune cose, le quali, se non le procuriamo in alcun tempo determinato, quando ve nè abundanza, quando communemente il populo l'hanno nelli mani; dopò nè per gli Infermi, nè per gli hospiti, nè per gli altri, senza gran difficultà, o vero con gran prezzo potranno*

Li 4. Mae. & Hugo. oue sopra cap. 6.

Li 4. Mae. oue sopra cap. 4.

Hugo. oue sopra c. 6. San Bona. oue sopra cap. 6. q. 7.

tranno hauersi: perche i mendici sogliono dimandare le cose necessarie specialmente, quando sanno, che i danti l'hanno in pronto, quando adimandono circa l'hora del mangiare; così & il Signore commandò al popolo cogliere la manna in vn tempo determinato, perche non l'hauerebbono trouato ogni tempo nel campo, se l'hauessero cercata. Et in questo non solamente prouidiam a noi stessi: ma a quegli ancora da i quali dimandiamo le nostre necessità: li dimandiamo adunque, quando essi piu facilmente possono darle, & volontariamente sono pronti a farci la limosina. Questo egli dice.

75 Et Clemente V. dice che non debbono tralasciare per timore leggiero, a fare congregatione di grano, doue con le mendicationi cotidiane deueriano sperare di potere passare la vita sua: ma solamente all'hora, quando fosse molto credibile delle cose già espertimẽtate, che altrimente non potessero ritrouare le cose necessarie alla vita, e questo habbiamo determinato di lasciare a giuditio di Ministri, & Custodi insieme, & separatamente nelle sue amministrationi, & custodie co'l consenso, & consiglio del Guardiano, & di due discreti Sacerdoti, & de' più antichi Frati dell'ordine del Conuẽto, del luogo: aggrauando sopra questo specialmente le conscienze di quelli. Questo egli dice. E Gio. 22. nella sua espositione referendo le medesime parole di Clem. soggiunge. Noi di consiglio de Prelati: nostri fratelli con autorità della presente commettiamo al giuditio d'essi Ministri, e custodi sotto la medesima forma determinare, arbitrare, & anco commandare: in qual caso, qualmente doue quando, come, & quante volte essi Frati debbono cercare, conseruare, ouero riporre grano, pane, & vino per le cose necessarie alla vita de' Frati, etiamdio, se le cose di riporsi debbono conseruarie nelli granari, & cantine: Quest'egli iui dice. E la ragione è, che la Regola non obliga in caso di necessità probabilmente soprastante, che ci astèniamo da dette congregationi delle cose necessarie alla commoda sostentatione della vita: come nè anco possiamo mancare, dalla debita sostentatione della vita, & alla debita essecutione degli Vfficij dello stato della Religione. Perche il fine della pouertà, & mendicità; non è, che manchiamo dalla debita sostentatione della vita, & essecutione de gli Vfficij predetti dell'ordine. Possiamo dunque, moderatamente prouedere, & per lo tempo d'auuenire procurare grano, vino, oglio, & altri somiglianti necessità al vitto, quando non si possono commodamente trouare al tempo suo mendicando: come è stato determinato, dico moderatamente; perche non si concede, nè superfluità, nè curiosità alcuna, nè altra vitiante circostanza.

Clem. v. art. 7. §. Rursus.

Gio. 22. nel'espposit. della reg.

Cor. oue so-
pra c.6.q.12

76 Laonde dice il Cord. che non solo grano, e uino, ma pesci ancora, agnelli, & altri minuzzuoli, & picciole necessità alla debita, & commoda sostentatione della natura, si possono prouedere per l'auuenire. Conciosiacosa, che quantumque Clem. predetto hauesse taciuto la prouisione di quest'altre cose: nondimeno per simili ragioni si possono anco procurare quest'altre: perche, de similibus simile est iudicium, specialmente, quando ui è, una medesima ragione espressa dalla legge, cioè che per la necessità, è lecita detta prouisione. E ben che habbia Clem. spiegato solo la necessità del grano, & vino, non perciò s'escludono l'altre: mentre vi è vna medesima ragione di necessità. In oltre Hugone dice, che la prouisione di cose minute cioè di faue, cece, & altri simili legumi, & frutti, che per loro poco prezzo, o rarità, che venghano all'anno: per dette necessità si possono fare congregatione per l'auuenire Ma il giuditio di farsi tali congregationi appartiene a Ministri, & Custodi, come di sopra da Clem. V. & Gio. 22. fu determinato. Di modo, che gli altri Frati sudditi sono sicuri seguendo humilmente lor giuditio: perche, se questo, è per lor colpa, perche non vogliono contentarsi di poco, e sono cagione, che loro Prelati facciano indebitamente tali congregationi, o altri abusi, certamente tutti sono inuolti, & imbrattati nella colpa di loro Prelati, come dirassi dopo nel Cap. X. Questo dice iui il Corduba. E però, debbono auuertire essi Prelati, che non altrimente, se gli commette d'arbitrare intorno le dette congregationi, se non co'l cōsenso, e consiglio degli altri con le predette limitationi poste da detto Clem. e Gio. 22. Deuono anco auuertire, che possono farsi queste congregationi, quando occorre causa ragioneuole secondo il nostro stato, e professione: come anco possono farlo gli altri Christiani, secondo il loro stato senz' ansietà, & sollecitudine, quando hanno ragioneuole cagione al loro stato proportionato. Percioche gli altri Christiani, non sono tenuti a tanta pouertà, nè anco alla mendicatione, a guardarsi del thesauriggiare nelle prouisioni per l'auuenire, come noi per la nostra Regola.

Clem. v. oue
sopra.

Hug. oue so-
pra c.6.

Cle. 5. e Gio.
22. oue sop.

Cor. oue so-
pra q.12.

Cle. 5. e Gio.
22. oue sop.

Et è d'auuertirsi medesimamente, intorno le congregationi delle cose commestibili, che i Padri nostri osseruanti in virtù d'un priuilegio di Leone X. possono congregare tali cose commestibili, non solo per vsarle nella propria specie, conforme alle loro necessità come s'è detto: ma possono parimente cercare più del bisogno loro per consignarle, per venderle, o cambiarle il Sindico di Martino V. come chiaramente nell'espositione del 12. priuilegio in principio di questa prima parte s'è detto, oue due cose iui si notano: prima, che solo possono

Nu. 38.

possono cercarsi quelle cose, che possiamo lecitamente nella propria specie usare, secondo, che solo si possono cercare queste cose per convertirsi, in cose commestibili, & non in altro, vedi iui diffusamente per non replicar qui il medesimo.

Se si possono procurare, ouero accettare vasi, & paramenti Ecclesiastici superflui, & curiosi.

77 *INtorno alle predette cose, ci occorre determinare medesimamente, se i Padri nostri osseruanti, possano procurare vasi, & paramenti Ecclesiastici superflui in numero, & in quantità, ouero in curiosità in bellezza, e grandezza: & se posson anco procurare farsi campane grosse, e diuerse: perche trouiamo communemente in molte Sacristie nostre tali vasi, & paramenti, & in molte Chiese nostre campane grosse, & in alcune ve ne sono piu, & grosse. A questo dubio rispondo, che Clem. V. dice, che debbiano bastare, a Frati Minori i paramenti, e vasi Ecclesiastici condecenti nel numero, e sufficienti competentemente nella grandezza, ma la superfluità, ouero troppo pretiosità, o qualunque altra curiosità in queste, & in tutte le altre cose, non può allo stato nostro ouero professione conuenire. Percioche mostrando queste cose thesauriggiamento, ouero copia, & abondanza quanto al giuditio humano: manifestamente dirogano a tanta pouertà: e per questo comandiamo, & vogliamo, che da i frati siano queste cose osseruate, questo egli dice, quindi chiaramente appare, che l'uso di questi vasi paramenti Ecclesiastici, cāpane deue essere ancora moderato, come l'uso del vitto, & massaritie: ma se si troua in molti luoghi, e prouintie queste cose essere con molta superfluità, & eccesso tale, che notabilmente s'offende la nostra pouertà: e questo per due cagioni. Vna è che benche di questo del procurare de' vasi paramenti, e campane con eccesso, non vi sia dispensa alcuna: quanto all'accettare: tutta via, vi è la dispensa di Sisto quarto, il quale per uno priuilegio concesse, che i Frati Minori, con sicura conscienza possano riceuere vasi, & paramenti Ecclesiastici d'oro, & d'argento, & campane grosse e diuerse. Et questo quando il capitolo Prouinciale giudicarà potersi fare senza scandalo: & in virtù di questo priuilegio si sono accettati, & si trouano nei luoghi nostri tali vasi, e paramenti sontuosi, & campane grosse. La seconda causa è che i Frati vedendo, & trouando tali vasi paramenti, & campane, non conforme alla nostra Pouertà; non sapendo essere stati accettati, in virtù di tal priuilegio, hanno pensa-*

Cle. 5. oue so pra arti. 7. §. quamuis.

Priuil. di Sisto IV.

to, senza peccato potersi queste cose procurare, sendo poco instrutti dalla nostra pouertà. E perche questo dubio e piena mente determinato nella dechiaratione del decimo priuilegio di Sommi Pontefici nel principio di quest' opera, perciò non bisogna ragionarne più in questo luogho. Delle fabriche, & edificij nostri, che tutte debbiano farsi temperate, & moderatamente; conforme alla pouertà se n'è ragionato nella seconda parte a compimento.

Nu. 30.

Tratt. 3. par. 1. c. 6.

SEGVE IL SECONDO
Precetto del medesimo Capo.

Se qualch'uno di loro caderà in infermità, gli altri Frati debbono seruirlo come vorrebbono esser seruiti essi medesimi.

COME QVESTO PRECETTO OBLIGA, ET Prelati, & Sudditi, & che li ammalati debbono contentarsi d'essere seruiti, & prouisti, come poueri Euangelici. Articolo. XIV.

78 QVesto è il secondo precetto del medesimo capo: dico precetto, perche si come hà dichiarato Clem. V. come se tale egli fosse così vuole ch'esso sia & meritamẽte: posciache il nostro P. S. Fr. in questo capitolo trattò della grandezza, & altezza della nostra pouertà: raccomandò la domesticanza fraterna, & magnificò la Carità sì alta, & sublime: conforme alla nostra pouertà, soggionge l'obligatorio della carità verso gli infermi. Conciosiacosa, che quamtunque per diuin precetto tutti siamo tenuti subuenire all'occorenti necessità de nostri prossimi, & i Prelati deuono oltra prouedere loro Sudditi: nondimeno affineche in niente mancasse la carità intorno le necessità degli infermi, volle la Regola cadauno obligare, e Prelati, & Sudditi con vn' altra singolare commandamento, & perche è affirmatiuo non astringe se non alle soprastante necessità, sì corporali, come etiamdio Spirituali. Percioche questa parola, debbono seruirlo, s'intende tanto della seruitu in bisogni corporali: quanto ancora de' Spirituali & molto piu di queste, quanto l'anima è molto piu nobile del corpo per tanto pone obligo, e questo incarco, & specialmẽte, &

Debono seruirsi delle necessità corporali ma più delle spirituali.

te, & generalmente, specialmente a' Prelati: i quali deono per se stessi o almeno per mezo degli altri seruire detti ammalati; incarico di co i Prelati maggiori con diligenza cercare, & sapere se gli è fatta la carità: o nò. Mà primieramente debbono compiutamente ordinare a Minori, che habbiano de gli infermi cura particolare, & i Minori Prelati denono medesimamente commandare gli infermieri, che habbiano di loro pensiero senza nessun difetto. Laonde, se per loro notabil negligenza, di non far seruire, e visitare gli amalati, patino grauemente, o alcuno notabil detrimento: non e senza loro colpa mortale, debbono ancora fargli procacciare ogni necessità corporale, & per trascuragine manchando notabilmente peccano mortalmente. Il medesimo dico s'el difetto viene dell'infermiero, o altri, che hãno di loro carico particulare. Il che anco debbe intendersi in tempo di loro conualescenza, quando non gli prouedendo, conforme loro bisogno, ricascano notabilmente. Per il che sotto questa parola, seruire s'intende non solamente intorno la persona inferma, non solo di fargli apparecchiare da mangiare, & d'ogni altra seruitù alla lor infermità, & conualescenza bisogneuole. Mà ancora in procacciargli, & fargli procurare per mezzo di deuoti, & vie lecite tutti i loro bisogni di medicamenti di curarli, & qualunque altra cosa, che si fosse. Conciosiacosa, che quando i Superiori non sono solleciti di procurargli, o fargli prouedere di dette necessità; gli sono causa di procurarsegli contro la Regola con hauere, & tenere danari: non solamente a quelli che sono in atto infermi, ma si prouedono per l'auenire, etiamdio sani per le necessità incerte, & gli dano in molte maniere occasione di trasgredire la Regola cioè procurandogli senza licenza alcuna per li bisogni incerti, & tenere danari, & esser proprietarij.

Obliga questo precetto generalmente tutti ma i prelati specialmente.

79 La onde quegli Superiori, che per negligenza loro, ò per poca carità, ò per auaritia, ò per altra simile cagione: non prouedono per se, ò per altri a loro Sudditi in qualunque lor necessità, e in tempo di sanità, e d'infermità: grauissimamente, & per molte guise trasgrediscono la diuina, & humana legge, e più precetti della Regola, & renderanno conto à Dio di tutti questi peccati di loro Sudditi.

Percioche, se almeno mancando essi Prelati alle vere necessità di loro Sudditi nell'infermità, se ne prouedessero essi per maniera lecita, sarebbe men graue il peccato de' Prela. ma perche alle volte i Sudditi, ò non sanno, o non vogliono, o non possono ageuolmẽte prouedersi, come potrebbono i Supe. di detti bisogni trasgrediscono più obligatorij della Reg. percio è molto maggiore il peccato de' Prela. posciache

la ragione, & carità vuole, che prima siano prouisti gli infermi, & poscia i sani. Mà all'incontro alcuni fanno il contrario, contro Dio è la loro Regola. Mà io ciò dico di quelle sode necessità; che non possono mancare, & come à veri poueri di San Francesco: & non di quei, che vogliono nelle loro infermità essere trattati da richi, da Signori, & Potenti del mondo, ouero senza vera necessità. Come più sotto presto diremo. Molto più ciò, si intende delli bisogni Spirituali di Confessarsi, communicarsi, & Ministerij di tutti i Sacramenti, & hauer cura, che s'apparecchino bene di riceuergli, & morire da veri Frati Minori; accioche per la poca cura de' Prelati, o altri, che li seruono non pericoli la salute d'alcuno: e però molto maggior colpa sarà, quando per difetto de' Prelati, & infermieri: intorno la salute dell'anima dell'infermo, si morisse in mal stato. Deue esser adunque, la diligenza di costoro intorno l'una, & l'altra cura, & l'ambedue sanità, & salute. Perciò se ne fanno, & sono fatti sempre mai statuti Generali, & Prouinciali intorno tutto il sopradetto, & se vi è mancamento sarà di quegli, che non hanno cura di fargli essequire.

Come questo precetto obliga tutti i Frati.

80 *Obliga medesimamente, questo precetto tutti i Frati: il che sarà mortale trasgressione, quando mancando i Prelati ò infermieri in alcuna cosa graue delle predette; chi può non gli fa la carità in ogni corporale, ò spirituale necessità, che egli può: altrimente sarà veniale; cioè in non visitargli, ò in consolargli, con parole, & fatti; & in quello, che può nelli bisogni, & piccioli ò leggieri.*

Priui. di Eugenio 4. e Nicolo 5. li vieta.

Et benche, per lo breue d'Eugenio quarto, e di Nicolo quinto i Frati, i quali auanti, che pigliassero l'habito della Religione erano Medici; tanto Fisici, quanto ancora Chirugici, o Barbieri; potessero solamente per carità medicare, & Cauare sangue: non solamente à Frati nostri, ma anco a poueri, & altre persone: con licenza, ò dispensa de nostri Superiori; Per molti buoni rispetti, pure per torre uia ogni specie, & occasione di male per li statuti dell'ordine si prohibisce ciò farsi: non potranno adunque farlo, posciache ragioneuolmente gli è vietato. Potranno però, vsare queste arti con licenza, & volontà di Superiori a' nostri Frati, & Terziarij, è à que' che seruono i Frati nelli nostri luoghi, oue non vi può essere materia di peccato alcuno.

Et è

Et è anco da notarsi, che oue dice la Regola: come vorrebbono esser' seruiti, dicono alcuni, che non sia comandamento, mà Conseglio, e che l'obligo sia solo di seruire gli ammalati: ma non di seruirgli, come vorrebbono esser' seruiti essi Frati sani nelle lor' infermità. Mà, che ciò sia precetto Diuino, & naturale: il quale dice ogni cosa, che volete, che facciano a voi gli huomini: fategli lo voi; cioè fate, & voi tutti quelli beneficij, & buoni vffici: i quali rettamente, ragioneuolmente, & giustamente vorresti, che fussero fatti à voi da gli altri. Et questo dicono, perche Clemente Quinto non spiegò queste parole essere precetto della Regola. Mà meglio è tenere, che queste parole ancora siano, per la Regola tutta volta obligatione, come l'altre precedenti: così tiene lo Speculo il Corduba, & communemente gli espositori in detto Capitolo sesto. Conciosia cosa, che (come dicono tutti costoro) Clemente per breuità non disse queste parole ancora esser obligatione. Peccano adunque (come hò detto) & fanno contro più leggi seruendosi defettuosamente, & più & meno grauemente, quanto più, & meno mancatamente si seruono gli ammalati. Et però dice Hugone esponendo queste vltime parole della Regola: che i Frati debbono seruirsi scambieuolmente nell'infermità secondo la necessità, conforme al nostro stato, & secondo la qualità dell'infermità, e della persona: come vorrebbono essere ragioneuolmente seruiti loro stessi.

Lo Spec. li. 3. fo. 3.
Cord. c. 6. q. 19.
Hugo oue so pra c. 6.

Che gli infermi deuono contentarsi esser' seruiti, & prouisti, come poueri Euangelici.

81 *MA parlando poi degli infermi dico, che dicono communemente i Dottori, che deono racordarsi esser poueri Euangelici, & che gli conuengono medicine, medicamenti, e cibi di poueri infermi, & non volere queste cose, o alcune di questi essere da ricchi, e da potenti; posciache (come affermano i Medici) altre medicine, & medicamenti applicano à poueri, & altri a ricchi nobili, e potenti. Percioche dicono i nostri Dottori, che al pouero gli è mestiero contentarsi di poco, e spesso mancarli le cose necessarie, & tutto il mancamento patientemente tollerarlo. E officio di grande, cercare cose grandi: & niun difetto con tranquillo animo nelle cose, che desidera patire. Tutto questo dice Hugone. Concorda nell'istessa guisa di dire il Corduba. Et Giouanni de Filippi dice, che non possiamo communemente essere prouisti, come persone che viuono d'intrate. Però dice la Regola, che dobbiamo hauere patienza nell'infer*

Hug. oue sopra.
Cord. oue sopra q. 19.
Gio. di Filip. de con. folu.

mità, perche per la nostra infermità non possiamo hauere ogni commodità. Questo egli accenna auerti, che dice communemente, però che alle volte esser' prouisti, come quelli, che viuono d'intrate non par' repugnare alla nostra pouertà, quando la grauezza dell'infermità, & complessione dell'infermo così necessariamente ricerca. Da queste parole possiamo conchiudere, che trasgrediscono la Regola: non in questo, ma nel precedente precetto quelli Frati, che a guisa di potenti, di grandi e Signori del mondo sogliono prender medicine in tempo di sanità e peggio è quando lo fanno ogni anno. Perche bisogna senza vera necessità ancora, riccorrere a gli amici Spirituali, per le medicine, carne e galline, & si fatti. E dato, che tutto questo fusse alle volte, senza tal ricorso si trapassa pure il primo precetto di questo Capitolo, per cagione dell'eccesso. Perche oue non vi è necessità è l'eccesso è graue e peccato mortale: in tali guise in tempo di sanità la trasgressione è pur graue, se non fosse in alcuni casi: nei quali per l'esperienza si conosce, che non pigliando alcune medicine in tempi opportuni di sanità doppò grauemente si infermano.

ESPO-

ESPOSITIONE
SOPRA IL SETTIMO CAPO.

Se alcuni de' Frati instigati dal nemico, mortalmente pecharano per quelli peccati de' quali sarà ordinato tra Frati, che se ricorra à soli Ministri Prouinciali: a' quali siano obligati i Frati ricorrere quanto piu presto potranno, e senza dimora. Et essi Ministri se sono Preti con misericordia gli impongano la penitenza, mà se non sono preti la faccino imponere d'altri Sacerdoti dell'ordine: si come loro secondo Dio meglio parerà esser espediente.

Per quali casi sono tenuti ricorrere al Superiore, e chi può da detti casi, & altri riserbati alla Sedia Apostolica slegare, & Sudditi, & Superiori. Articolo I.

1

N tutto questo settimo capo vi è un solo precetto, ouero obligatorio, & secondo l'espositione di Clemente quinto hà vigore, & forza di precetto: oue si comanda subito procurarsi l'assolutione de casi riserbati tra l'ordine espressamente: e tacitamente donasi auttorità si alli Capitoli Generali, come Prouinciali di riserbare tai casi a Superiori, e a Ministri Prouinciali per conseruatione dell'ordine per raffrenarsi i fragili da peccati: accioche per la facilità dell'assolutione non cosi chinati fossero i Frati di questa Religione a cscare in alcuni graui eccessi, e specialmente in quelli, che grauemente offendono i voti, & precetti eminenti di questa

Clem. v. oue sopra.

Rego-

Regola. E perche questi casi publici de iure, o de fatto: esser posson secreti, perciò si è dubitato, si questo comandamento obliga a procacciarsi l'assolutione senza dimora, se de peccati publici come ancora de' secreti: laonde fu da Gregor io nono dechiarato, che questo precetto, s'intenda solo de publici, e manifesti. Ilche anco tiene S. Bonauentura, Hugone, il Pisano, il trattato de Santi Padri, in questo capo lo Speculo, la Serena conscienza, l'espositione senza titolo, e communemente i Dottori. Ilche con molta ragione proua il Corduba onde in virtù di questo commandamento siamo tenuto espresse, & direttamente hauer refugio à superiori per lo beneficio dell'assolutione per le colpe manifeste. Ma indirittamente ancora, siamo tenuti ricorrere a essi per la solutione degli occulti; come dice Pietro Giouanni, & la Serena conscienza: oue dicono, che dicendo la Regola douere affretarsi per esser sciolti de' manifesti, pare che accenni ancora farsi il medesimo per gli occulti, & concorda à questa opinione l'espositione senza titolo. Ma non è cosi manifesto, che si comandi procurarsi l'assolutione degli nascosti, come de' manifesti. Nulladimeno come si voglia si sia, ò siano: ò nò obligati per virtù della Regola, i Frati ricercar' l'assolutione degli occulti, come dei manifesti, questo pur' è uero, che per Diuina, & humana legge Ecclesiastica siamo anco obligati procacciare l'assolutione degli nascosti, come per gli manifesti. E questa è la commune sentenza, & Dottrina Cattolica di Sacri Dottori di maniera, che per i publici, e manifesti siamo obligati ricorrere subito senza dimora. Et per i segreti per diuina, & Euangelica, & humana, & Ecclesiastica legge ogni fiata, che per alcuna di dette legge siamo tenuti cõfessarci de' nostri eccessi: cioè per legge Diuina, quando occorre probabile pericolo, ò di morte, ouero che vogliamo prendere il Santis. Sacram. dell'Eucaristia Per humana legge vna volta l'anno la Pasqua, ò per altro statuto particolare, che vi fosse. Percioche ninna altra legge ci obliga gire a Superiori per sciolgerci da peccati secreti, se non la Diuina, & Ecclesiastica, come è detto. E benche nelli Statuti di Barsalona s'instituisca subito, & senza dimora procurarsi il benefitio dell'assolutione de' peccati occulti; questo pur' dicesi solamente ordinando, e non commandando. Percioche li statuti Generali non ci obligano a peccato mortale: come altroue si dirà. Non siamo obligati adunque a confessare i secreti, se non, quando per Diuina, ouero Ecclesiastica legge siamo astretti confessare gli altri peccati per non esser la confessione diuisa, ne habbiamo fin adesso obligatione alcuna a confessarsi subito detti peccati secreti, come si è detto.

Gr. 9. dechiarò che si intenda de casi publici.
S. Bon. Hug. Pisa. il tratta. de S. n. Padri oue sopra c. 7 Lo Spe. l'espo. sen. titu. oue sop. c. 7. La Sere. c. n. c. 9.
Cord. c. 6. q. 9.
Che indirittamente siamo teruti p l'occulti ancora.
Pier. di Gio. oue sop. c. 7 La Sere. cõ littera v. L'espos. sen. ti. oue sopr. cap. 7.
Quando siamo obligati per li casi segreti.
Li statuti di Barsalona.

Chi

Chi può reserbarsi Casi,& assoluergli.

INtorno à questo Precetto medesimamente, si dubita chi può reserbarsi Casi, & chi può assoluergli: perche la Regola non determina: ma solamẽte dice, come sarà ordinato tra' frati: Il che è assai necessario sapersi. Può dico riserbarsegli, sì il Capitolo Generale, Come anco il Prouinciali: sì li peccati publici, come ancora i secreti: sì parimente il numero, e la qualità loro. Questo dicono, il Papa, Hugone, l'Espositione senza titolo, la Serena Conscienza, & Alessandro Sesto, per vno suo Breue concesse ancora questa possanza a Guardiani; la quale, doppo per lo Capitolo Generale d'Assisi gli fu tolta. E quanto alla podestà d'assoluere, si dubita, se i Prouinciali, & altri frati i quali hanno la lor' autorità d'assoluere da riseruarti: possono ancora sciogliere i frati forastieri de gli altri luoghi, o vero Prouincie. Laonde dico, che se parliamo de iure: questo depende dalla legge Commune da che Prelato, o Sacerdote vogliamo esser' assoluti i viandanti, forastieri, & pellegrini, e vagabondi; i quali non hanno domicilio, o vero habitatione in luogo alcuno determinato, come dicono communemente i Dottori: Onde i frati Minori per loro Regola in questa vita sono pellegrini, & non hanno domicilio, nè habitatione, nè luogo alcuno. Però secondo la legge Commune, potrebbono farsi assoluere da qualunque Superiore del nostro Ordine, o di loro licenza, oue si trouano. Ma secondo la nostra consuetudine, & nostri statuti dell'ordine: detti Prelati hanno podestà parimente di assoluerli & dare di piu licenza alli frati dell' Ordine d'assoluerli, tra i termini di loro territorio. E spetialmente, quando detti forastieri, iui deuono Communicarsi, o Celebrare, o vero Confessarsi: Secondo gli Statuti dell'Ordine, o della Prouintia, o Consuetudine del luogho oue si trouano: massimamente quando iui dimorono piu di tre giorni: e non lo fanno principalmente in fraude de' suoi Prelati. E con questa determinatione, non pare douersi dubitare: Conciosia cosa, che cosi tengono Vernercelli & Rodonense, l'Archidiacono, il Panormitano, & Paludano: Percioche mentre tali forastieri trà li termini della loro amministratione sono per all'hora, a tali Prelati soggetti: & debbono con gli altri Confessarsi: sono senza altro in questo tempo in quanto al foro della Conscienza à quelli soggetti, & cosi deuono fare tutto quello, che allo Religioso conuiene: Come è la debita Confessione con la sua assolutione:

Dubio.

Il Papa Hug. l'Esp. s. sẽ.ti. oue sopra la Ser.con.q.15. e al'a lett. g. Alessãdro 6. il Cap Generale d'Assisi, che podestà tolse a Guardiani.

Se i Prouinciali possano assoluere i forastieri da q̃sti casi.

Vernerc. Rodonen. l'Archid. il Pan. e Palud. nel 4. delle sen. distin. 17.

tione: & come gli altri possono confessarsi, & esser assoluti dalle scomuniche, & altre censure. E cosa manifesta parimente che gli forastieri possono esser assoluti da Ministri Prouinciali, e Custodi, e Commissari, ouero Vicari, & da quelli dispensati: come medesimamente possono loro Sudditi in vigore del Priuileggio di Clemente quarto vedi nel Compendio.

Cle. 4 com. absso. ordin. quicad Fratres §.7.

Se i Guardiani, & Presidenti hanno potestà d'assoluergli, & dispensare.

Dubio.

3 CErcasi oltre acciò, se i Guardiani, & Presidenti, che tengono il luogho loro hanno la medesima podestà d'assoluere, & dispensare. Alche dicono i Dottori, che non in tutto il mondo. Mà per la communicatione de' priuileggi, in virtù d'un priuileggio fatto a Padri Dominicani i nostri osseruanti di Spagna, & Lombardia, hãno possanza d'assoluere tutti quelli casi de' quali non bisogna consigliarsi, con la sede Apostolica. Mà intorno alle dispense dell'irregularità; possono, come poteuano prima nel Mare Magno auanti la sospensione di Sisto quarto, vede di tutto ciò, il mpendio. Mà per un'altro breue di Pio V. alli medesimi Padri Dominicani concesso: per ragione di communicatione de' priuilegi hanno podestà di assoluere nel foro della conscienza tutti quelli peccati: & dispensare in tutte quelle irregolarità, che possono i Vescoui, e loro Vicari a suoi sudditi, per vigore del Concilio di Trento. Mà solo per se stessi, & non per altri possono assoluere, & dispensare. Mà nõ però possono medesimamente assoluere da casi nella bolla della Cena contenuti, come si voglia segreti, per esser doppo per detta Bolla derogato detto Capitolo, secondo la commune opinione. Benche l'espositore della Bolla della Cruciata tenga, che anco possano. Il che possano medesimamente tutti gli altri Prelati nostri maggiori alli Guardiani: per virtù del medesimo priuileggio, vedi Gieronimo Sorbo.

Nel compẽ. oue sopra §. 7. notabi. v'. Breue di Pio 5.

Co.l. di Trẽ. sess. 24. ca. 6. de reformatione.

Gier. Sorbo tit. oue sopra Capuccini, Annota.

Chi può assoluere da detti casi & altre censure riserbate.

Dubio.

4 SI dubita medesimamente, & molto bene: s'essi Prelati vagliano esser assoluti, dalli medesimi casi, & censure all'ordine, et Sedia Apostolica riserbate, & in che maniera. A questo dico, che i Dottori, & il Corduba dicono, che i Ministri Generali, & Prouinc. possano esser assoluti da detti casi, & censure da loro Confessori, eletti da essi stessi: in virtù dell'officio loro. Percioche per cõmune legge, tutti

Cord. oue sopra. 7. q. 2.

tutti i Prelati han podestà d'essere da loro Confessori assoluti in tutti li casi, che essi possono gli altri assoluere. Ma quanto alle censure reseruate alla Sedia Apostolica; ancor possono dalli medesimi essere assoluti per vigore del Priuilegio di Clem. IV. vedi il Compendio. Et i Cõmissari, & Vicarij Prouinciali medesimamente, i quali hanno da Prouinciali auttorità d'assoluere da questi casi; possono parimente essere da loro Confessori assoluti dall'istessi casi: come Prelati, et dall'altre sudette censure, ancora in virtù del medesimo Priuileggio, i Custodi medesimamente, possono farsi assoluere dalli medesimi casi in vigore dell'istesso priuilegio di Pio V. & dalle altre censure parimente, per questo priuilegio di Clemente IV. ma auanti di questo priuilegio di Pio V. non poteuano essere assolti da casi riserbati, se non quando gli era stata concessa da Ministri Generali, o Prouinciali: Come tiene il Cord. e i Custodi parimente di nostri Riformati, per la Bolla della Riforma hanno la medesima podestà sopra loro Sudditi, quale tengono i Ministri. E però de iure hanno intorno l'assolutione di questi casi, & Censure la medesima facoltà, che tengono per qualunque priuilegio Apostolico i Ministri Prouinciali in virtù di dette Bolle. E anco da notarsi, che Eugenio IV. concede, che coloro, che dubitano hauer incorso nella irregolarità, ouero nell'iscommunica; per hauer inauertentemente assoluto alcuno scõmunicato douendosi mandare al suo Supe. o per altra cagione simile, che si possano far assoluere da Confessori idonei per auttorità Apostolica, & dispensare ancora, ma non quando incorresse per ignoranza crassa, o supina: vedi il Compendio.

Compẽ. oue sopra §. 7.

Priui. di Pio V.

Priui. di Cle. IV.

Cord. oue sopra q. 2.

Conce. d'Eugenio IV.

Comp. ver. indulto quo ad Fratres §. 28.

DA CHE CASI, CENSVRE, ET IRREGOLARITA possano i nostri Prelati assoluere, & dispensare. Ar. II.

5 *MA intorno l'auttorità, che hanno i nostri Prelati per questi priuilegi, è d'auuertirsi, che molto ragioneuolmẽte si dubita, si detti Prelati, in vigore di questi priuilegi possano assoluere, & dispensare, in ogni caso, censura, & irregolarità, pene, & sentenze al Sommo Pontefice per i Sacri Canoni, & estrauagante altrimente come si voglia riseruate, etiam con speciale derogatione di questi priuilegi. Questo dubio muoue Gieronimo Sorbo verbo absolutio one argomentando per ambedue le parti: con molte ragioni finalmente conchiude, che i Prelati Generali, & Prouinciali, & quelli a quali, se gli commette tale auttorità per gli stessi priuilegi, o questa podestà sia al nostro Ordine dirittamente, ouero per com-*

Dubic. Gier. Sorbo oue sop. absolu. Capuccini Annot. dubio 2.

communicatione di priuilegi concessa hauuta la loro confirmatione, possono slegare loro sudditi, da ciascuno caso censura, e pena generalmente dalla legge, o dalli huomini. Come si voglia per i Sacri Cannoni, o altrimente, per l'estrauaganti riserbate al Sommo Pontefice: auanti tal confirmatione de priuilegi. Et anco, dispensare in tutte l'irregolarità, & suspensioni per qualunque cagione incorse, fuori di quella, che sarà per homicidio voluntario (benche sia il delitto occulto secondo il Decretto del Concilio Trid.) contratta ouero possono in quella ancora dispensare; secondo l'oracolo di viua voce del medesimo Pio V. E oltra ciò con detti suoi Sudditi dispensare, se sarà bisogno il difetto de' natali di loro Padri, & Madri: con la rehabilitatione, & purgatione dell'inhabilità, & macchia dell'infamia. Et finalmente, in vigore del Conci. di Tren. possono assoluere, & dispensare, in ogni cosa occulta nella quale possono medesimamente i Vescoui nel foro della conscienza.

Conc. di T.è. Sess. 24. ca. 6.

Conc. di Trè. Sess. 24. §. licet.

Prima auuertenza intorno all'assolutione, & dispensa di casi riseruati in virtù de priuileggi.

6 M*A intorno a questo, e mistiero primieramente auuertire, che alcuni di questi casi, non siano contenti nelli decreti del Concilio di Trento. Secondo, che questi non si contengono nella Bolla della Cena del Signore, se non quando ogni anno di poi la publicatione di detta Bolla, si dimandasse special licenza di poter assoluerli, ouero quando il Pontefice dicesse, che per l'auenire non intẽda in detta Bolla comprendere i Frati Minori. Terzo, che non siano recati nel foro contentioso. Perciò s'auuerte, a detti Prelati di nõ habilitare, ò dispensare, in quelle pene, che si donano giuditialmente, & Canonicamente à delinquenti, ouero a i nottori, & scandalosi senza special licenza del Sommo Pontefice. Perche la loro auttorità non s'estende a tale pene, & sentenze giuditialmente imposte, ouero dechiarate, o sententiate. Quarto, e d'auuertirsi, che non siano eccettuati nei medesimi priuileggi, ouero nella loro confirmatione. Percioche non hanno possanza sopra quei casi, che si trouano riseruati con tale derogatione da Clemente VIII. che fu l'ultimo che detti priuileggi confirmò, ouero da gli altri seguenti Pontefici, si trouaranno riseruati per l'auuenire: per infino, che non si hauerà somigliante confirmatione di priuileggi sopradetti. Laonde potranno assoluere, & dispensare in tutte le censure, & irregolarità eccettuate al Papa, con la derogatione di questi priuilegi da tutti gli altri*

Quãdo si possono assoluere li casi nella cena del Signore quando, ò.

Romani

Romani Pontefici, per insino a Clemente ottauo: ouero per insino al presente se l'ha confirmati.

Seconda Auuertenza.

7 E *Anco d'auuertirsi, intorno i peccati occulti; a mẽte di Gre. IX. li casi secreti de' quali si è fauellato, che dice il Castro, & il Nauarro che'l peccato occulto, e quello, che non si può giuridicamente procurare: ouero benche possa prouarsi non è notorio, nè publico. Dicesi occulto, quello, che non è publico, cosa publica, è quella, che è notoria, manifesta, ouero famosa alli vicini, o al collegio, ouero al Monasterio; auenga, che non sia notoria, o manifesta, o famosa alla Prouincia, o Città, ò alla Parochia. La cosa notoria poscia, e quella, che è, con la scienza della maggior parte de' predetti fortificata, cioè vicini, o Collegio, o Monasterio. La manifesta medesimamente, e quella, che è dalla fama della maggior parte delle predette communità fortificata: da quei, che la sanno per certa scienza, vscita. La famosa parimente, e dalla fama della maggior parte de medesime Communità, sustentata: d'uno, che la sa per certa scienza, o per inditij, o presuntioni vscita: equiualente alla certa scienza d'uno, che la sa di certo: la cosa occulta oltra acciò, in tre modi ella si distingue: la prima è quella che di sua natura nõ è possibile prouarsi come sono le cose, che solo nelle menti nostre stanno. La seconda, è ella probabile di sua natura, ma non se può prouare, perche non fu in presenza d'altrui fatta o detta. La terza, puotesi essa prouare, ma tanti pochi la sanno, che non vi è vscita fama alcuna, nè anco è recata in giuditio. La onde, dicono costoro, che accioche il delitto sia publico, non basta, che l'atto, che è da vero delitto sia fatto publicamente, se non quando, se sa publicamente, che tal atto sia delitto cocio-siacosa, che la Messa detta publicamente d'uno scommunicato segreto: è atto publico, & è delitto; non pur è publico delitto, perche non si sà publicamente, che tal atto sia stato delitto: tutto ciò si e detto, accioche possano i semplici conoscere, quando il peccato, è caso nascosto, & quando è manifesto. Et affine, che ancora sappiano, quãdo il caso e riseruato per assoluersi, & quando è riserbato alla Sedia Apostolica: conforme à quello, che si contiene nel concilio, & nelle Bolle Apostoliche parimente.*

Greg. 9. Castro Naua. c. 27. n. 255.

Qual sia il peccato occulto.

Quale sia notorio.

La cosa occulta e in tre guise.

Che vi bisogna acciò il delitto sia publico.

Che tal podestà, e ordinaria, e si puo cometter ad altri.

Terza Auuertenza.

8 E *Ancora d'auuertirsi, che l'auttorità di che hanno tutti questi Superiori in virtù de si fatti priuilegi: sono ordinarie: come communemente tengono i Dottori, & specialmente il Compendio, Corduba, & Gieronimo Sorbo: però come podestà ordinaria per-*

Il Compen. Cord. e Gier. Sorb. ver. indultum quo ad Fratres. §. quarto.

ra-

ragione dell'Vfficio, & non della persona loro, possano tutti tal potestà commetterla a gli altri Sacerdoti, dentro il nostro ordine per assoluere, & dispensare in questi casi auerti ancora, che li casi, che erano in detti priuilegi riserbati, & specialmente in quello di Clemēte IV. per la dechiaratione di Sisto IV. sono quatro le quali hoggi dì ordinariamente tutti sono posti nella Bolla della Cena.

CHI PVO ASSOLVERE I FRATI MINORI DA casi eccettuati, & non eccettuati all'ordine, & si possano confessarsi à Sacerdoti fuori del ordine. Ar. III.

9 *POscia, che si tratta della Podestà, che tengono i Prelati dell' nostro ordine in assoluere, parimente & dispensare da casi riseruati alla Sedia Apostolica: ci par adesso molto necessario alla Espositione di questo precetto: ragionare ancora della potestà, & giurisditione d'assoluere, si de casi riseruati, come etiamdio non riseruati all'ordine, & se possano confessarsi fuori dell'nostro ordine. Dico adunque primieramente, che l'auttorità, & giurisditione d'assoluere da peccati secondo la commune dottrina di Sacri Dottori, vna è, ordinaria, e l'hanno questa solo i Prelati maggiori, & minori, etiamdio i Presidenti, quali tēgono il luogho dei Guardiani. L'altra e delegata la quale l'hanno solo quelli Frati a quali gli e stata commessa d'alcuno de'sudetti Superiori: & ella parimente e in due maniere, vna è espressa, quando, che alcuno dei Predetti: danno licenza a loro sudditi di confessarsi a d'alcuno dei Frati instituiti confessori de Frati. L'altra e tacita ouero interpretata, & è quando il Superiore, & specialmente il Guardiano, o Presidente, si contenta, che i suoi sudditi s'eleggono vn confessore, a gusto loro, senza chieder gli licenza, nè generale, nè speciale, ouero quando sa lo Guardiano, che i suoi Sudditi, si confessano a chi lor piace senza dimandargli licenza, e se ne contenta, & non gli dispiace. Mà non e auttorità interpretata, quando il Superiore vede, che si confessano senza chiedergli licenza, e gli dispiace, ma per schifare qualche graue sconueniente, o per altro simile rispetto tace, come dicono communemente i Dottori, & questa e la cagione, che nei statuti dell'ordine si statuisce, che ogni Frate habbia vn Confessore con licenza del suo Guardiano. Percioche quamtunque il Frate sia stato esaminato, & approbato, & instituito Confessore de' Frati dal suo Ministro, conforme a statuti dell'Ordine, non però gli è stata data podestà delegata in generale, di assoluere indifferentemente ogni Frate della Religione, o della sua Prouincia dei casi*

La podestà d'assoluere vna e ordinaria e delegata l'altra e q̃sta può essere espressa, e presōta.

Nelli Statut di Salamāca. Che vi bisogna la licenza almeno interpretata del Guardiano

casi non riseruati; ma è vna sola approbatione, & generale licenza di assoluere Frati cō potestà delegata, quādo gli sarà stata cōmessa espressamente, ò tacitamēte specialmente dal suo Guardiano, e chi si confessa senza tal licēza espressa, o interpretata, e tenuta di nuouo confessarsi. Perche è nulla la sua assolutione: Percioche secōdo la commune dottrina de' Sacri Dottori, l'assolutione è atto giudiciale, nel foro Segreto della conscienza; & si come nel foro esteriore, & contētioso la sentenza data da colui, che non è giudice competente: e nō hà possanza tale di giudicare, è nulla, e di nissun momento; cosi parimente, l'assolutione fatta da quel Frate, che non ha potestà ordinaria, nè cōmessa, o delegata dal proprio Prelato, è nulla: & chi assolue pecca mortalmente, & l'assoluto e tenuto di nuouo confessarsi per la sua nullita: Auerti intorno à ciò, che Gieronimo sorbo a cui acconsente Roderico recitādo le sue parole e lettera, dice nel suo compēdio, che molti Romani Pōtefici hāno concesso alla nostra Religione; che i Frati possano della materia di peccati mortali cōfessarsi a ciascuno cōfessore dell'Ordine: anchora che non dimādino licenza da suoi superiori: ma i oue si sia tal cōcessione in nessuna parte la trouo, ne anco essi accēnano che Pōtefici, ne oue sia tal loro cōcessione: ma all'incōtro trouiamo ne i Priuilegi dell'Ordine, che Bonifacio Ottauo statui, che per nessuna consuetudine possa introdursi, che alcuno senza licēza del suo superiore possa elegersi cōfessore, che lo possa assoluere, ò vero ligare, e ciò si contiene In iure. Anzi furono dopò fatti nell'Ordine Statuti Generali, che niuno Frate à nessuno possano in ogni luogo cōfessarsi, etiamdio i forastieri senza licenza de suoi Prelati, secōdo detto priuilegio di Bonifacio Ottauo, così recita il Corduba all'annotationi di Priuilegi; Anzi se i Sōmi Pontefici hauessero fatto tali cōcessioni, sarrebbe già adesso il Corduba espertissimo, è versatissimo in tali cōcessioni assai manifestamēte, ma dimostra apertamente nō hauerne notitia veruna, ne dopò lui trouiamo oue siano tali concessioni, La doue mētre trouiamo tali prohibitioni de' Pōtefici, e Statuti oue siano; e doue tali cōcessioni siano nol sappiamo, nō è cosa secura tenere ciò che'l sorbo accenna, poiche Roderico da esso prese tutto quello, che esso afferma, senza farne cōsideratione se quello che'l sorbo dice sia autentico: e paia in alcuna parte, ò nò. E se pure tal Concessione in qual che parte si trouasse, sarà oggidì à noi Cismontani reuocata: per Statuti Generali dell'Ordine dopò fatti, da Sommi Pontefici confermati: quali Statuti sonno, ch'ogni Frate, si confessi a' suoi Prelati, ò di loro licenza à Frati del lo stesso ordine, & come si vede ancora per il Breue di Clemen-

In assolue re i Frati.

Comp. del sor. an. oc. capuc. ex priu. eorū, qui ministri Iufir. App. Com. ff. 650. quo ad fratres. §. 9. extra de pœni. & remis. c. epis. lib 6. Cord. annot. ver. ac ced. ad tmo nalt. § 13.

Breue di Clem. 8.

te Ottauo, non possono i Prelati de' Religiosi astringere loro sudditi di confessarsi ad essi de' peccati non riseruati: mà sono tenuti instituire piu, o meno confessori secondo il numero de' Frati del luogho, o Conuento, & a questi darli detta podestà delegata; se non, quando spontaneamente volessero confessarsi essi sudditi a' detti loro Superiori; il che s'è fatto solo per torre via, il pericolo di tacere i peccati nella confessione per vergogna, o per timore, confessandosene a' loro Prelati.

Quali Casi possono i Prelati riserbarsi, fuori delli Capitoli.

10 D*Ico ancora, Intorno alla auttorità di riserbarsi Casi, secondo la mente del sopra detto Breue di Clemente Ottauo, che può esser in due maniere: Vna è fuori de' Capitoli Generali, & Prouinciali: & à questo modo per detto Breue, gli è stata ristretta la potestà a' Prelati de' Religiosi di riseruarsi Casi solo vndeci.*

Il Primo de' quali, è le Magarie, incantesmi, & sortilegi.

Il secondo, l' Apostasia della Religione, o lasciãdo l'habito, o non, in tal'maniera, che esca fuora dalla Clausura del Monasterio, o Conuento.

Il terzo, è vscire di notte, e furtiuamente dal Monasterio; benche non sia con animo d' Apostatarsi.

Il quarto, è la proprietà contra il voto della pouertà: quando è tale, che ella è peccato mortale.

Il qnto, è il giuramẽto falso fatto ĩ giudicio regolare, o legitimo.

Il sesto, è procurare lo sconciamento del parto, ò dar consiglio, ò aiuto à farsi da poi, che, è animata la creatura; benche non fosse seguito l'effetto.

Il settimo, la falsificatione della mano, ò sigillo dell'Officiale del Monastero, o Conuento.

L'ottauo, il furto de' beni del Monastero, o vero Conuento in tanta quantità, che sia peccato mortale.

Il nono, il cadimento della carne volõtario consumato cõ l'opera.

Il Decimo, occidere, o ferire, o grauemente percuotere qual si voglia persona, che si sia.

L'vndecimo, & vltimo, è il malitioso impedimento, o ritardimento, ò vero l'aprir' lettere mandate da Superiori all'inferiori. O vero dall'inferiori à Superiori.

Quali

Quali Casi possano riseruarsi nelli Capitoli.

11 *OVe è d'auuertirsi, che questi vndeci Casi non sono riseruati in virtù di questo Breue: mà solamēte si determina, che i Superiori fuori de' Capitoli, nō possano riseruarsi altri Casi, se non che i predetti. E ancora secōdo d'auuertirsi, che di questi Casi molti sono riseruati p li Statuti moderni del nostro Ordine cioè. Il Primo mà solamente oue vi interuiene abuso di cose Sacre. Quarto, che inchiude piu casi di detti Statuti, Cioè l'Vndecimo, Duodecimo, terzo decimo, et quarto decimo. Il quinto, che inchiude il settimo. L'ottauo. Quando è di cosa Sacra, o di notabil quantità, il nono, decimo, & vndecimo. L'altro modo è, che si faccia nè Capitoli Generali, o Prouinciali questa riseruatione di casi: & all'hora si dona potestà, non solo questi, o tutti, o parte; Ma ancora qualūque altro peccato, che fatta matura discussione; si a Capitoli Generali, come Prouinciali; paresse necessario per la conseruatione dell'Ordine, o Prouincia riseruarsi. E però in vigore di questo breue; possono i Superiori dell'Ordine riseruarsene degli vndeci predetti fuori delli Capitoli quelli, che meglio giudicarāno esser' necessario, per il gouerno di suoi sudditi; i quali nō sono espressi ne' Statuti dell'Ordine: Il che non possono fare, i Guardiani. Perche gli fu tolta, nel Capitolo Generale celebrato in Assisi: Come s'è detto. Et la mente del Pontefice non fu dare nuoua auttorità; a quegli, che non l'haueuano, mà solo restringerla, a chi l'hauea; & però in virtù di detto nuouo Breue; non hanno i Guardiani potestà di seruarsi caso alcuno. Dico caso alcuno: Percioche ne de gli vndeci, ne de gli altri possono riseruarsene. Da qui nasce, che la potestà della reseruatione de' Casi nelli Capitoli Generali, e Prouinciali, per vigore della Regola in questo precetto compressa: per questo Breue, non gli è stata tolta, nè meno ristretta, mà è rimasta come prima.*

Non possono essere assoluti, nè dispensati da' Sacerdoti fuori del nostro Ordine i Frati Minori.

11 *MA il dubbio principale egliè, se i Frati Minori possano essere assoluti da peccati eccetuati, e nō eccetuati, e dalle Censure, & dispensati dall'irregolarità; da Sacerdoti fuora del nostro Ordine. A questo dubbio dice il Corduba, che se i Frati Minori nō possono essere assoluti da detti peccati, e Cēsure; e dispensati dall'irregolarità dentro l'Ordine, se non da loro Prelati, o Vicarij, o* Dubbio. Cord. c. 7. q. 3. oue so pra.

Commissari, o almeno di loro licenza; molto meno possono questo beneficio, hauerlo da Sacerdoti fuor' dell'Ordine. Perche la loro sentenza, & assolutione sarebbe nulla: Come s'è detto di sopra. Questo ancora dicono espressamente Hugone, & il Pisano, & tutti gli altri Spositori medesimamente.

Hugone il Pisa. oue sopra c. 7.

Che i Ministri non possono dare questa licenza.

D*Ico ancora che i Frati Minori non possano essere assoluti, ne dispensati, da questi peccati, & irregolarità, se non da Sacerdoti del nostro Ordine: la ragione si è; che i Ministri nō gli possono dare licēza di farsi assoluere da Casi riseruati da Sacerdoti fuora dell'Ordine, se nō da Preti dell'nostro Ordine. Come dicono Hugone, & il Pisano, & ancora il Corduba oue sopra. Ne anco con licenza di detti Ministri, possono farsi assoluere da peccati riseruati per uigore della Regola: da Sacerdoti fuori dell'Ordine conciosia cosa, che dice quì espressamente la Regola parlando delli Casi riseruati, che se i Ministri non sono Sacerdoti gli faciano assoluere per gli altri Sacerdoti dell'Ordine: il medesimo dice ancora lo Speculo & il Corduba.*

Vgo. il Pisa. e Cord. oue sopra cap. 7.

Lo Spec. lib. 3. f. 16. Cord. oue sopra c. 7.

12 E ben che nō sia così chiaro, nè manifesto, che i Frati Minori cō licēza di essi Superiori, per vigore della Regola non possano farsi assoluere da peccati riseruati: & non risseruati da Sacerdoti fuori dell'Ordine, se nō nel vero, & probabile pericolo di morte senza obligo di replicarla; Nōdimeno così è, Percioche, per virtù della Regola sono molte cōditioni, & circōstanze: le quali ci obligano, & nō furono manifestamēte cōputate frà le cose d'obligationi della Regola per Clemēte Quinto, & così è qui. Conciosia cosa, che toccò il Papa il Precetto, mà nō lo spiegò tutto per quanto egli s'estēde. La onde vogliono cōmmunemente i Dottori, che'l comandamento di questo Settimo Capo nō fornisca quì; cioè, che i Frati siano obligati a ricorrere quāto piu presto potrāno, e senza dimora. Ma queste altre parole, che seguitano dopò cioè, se essi Ministri sono Preti con misericordia gli impōgano la penitēza; & se nō sono Preti la facciano imponere p altri Sacerdoti dell'Ordine: Come loro, secōdo Iddio, meglio parerà essere necessario; segli inchiudono, & quì fornisce il precetto.

Dubbio.

13 Dà quì nasce, che mentre queste parole s'inchiudono in questo precetto dicendo. Che i Ministri, la penitenza, o l'impongono essi, o altri Sacerdoti dell'Ordine: Senza altro interdice, che i Frati di quest'Ordine possano esser' assoluti da peccati riseruati, & non riseruati da Preti fuori di quest' Ordine. Di più vieta medesimamente, confessarsi fuori dell'Ordine

dine per gli Statuti Generali di Barsalona; oue si dice. Prohibiamo, che i Frati non confessino loro peccati, se non in necessità di morte ad altri, che à loro Prelati, o uero di loro licenza ad altri Sacerdoti dell'Ordine secondo la Regola, & Statuti della Religione. Oue indirettamente si dimostra prohibirsi per la Regola confessarsi fuori dell'Ordine. Percioche dice iui il Papa non ad altri Sacerdoti secondo la Regola. Per il che appare, che sia stato vietato, à Ministri dare l'auttorità loro ad altri Sacerdoti fuori della Religione.

Li Statuti di Barsalona.

IN CHE MODO I FRATI MINORI POSsano solo da Frati dell'Ordine essere assoluti per le Bolle, & Giubilei. Artic. IV.

54 *CErcasi medesimamēte, se in vigore di Bolle della Crucia ta, & altri priuilegi, possano i Frati farsi assoluere, & dispēsare da casi riseruati, & nō riseruati dētro, & fuori dell'Ordine senza licenza de loro Prelati. A questo dubbio risponde il Corduba che se cōstasse di certo, che la mēte del Papa fosse tale, che volesse, che i Frati Minori si confessasero, & facessero dispensare da Sacerdoti fuori dell' nostro Ordine, si de casi riseruati alla Religione & alla Sede Apostolica, si ancora per lo peccato non riseruato: senza altro potrebbono farsi assoluere, e dispensare. Dice secondo, che stando nel foro della conscienza, è più vero, che per le Bolle generalmēte cōcesse à tutti i Christiani, non intenda il Papa, che noi Frati Minori Osseruanti possiamo; Così indifferentemente confessarsi, & esser' assoluti, da che si sia dētro, & fuori dell'Ordine da casi riseruati alli Ministri Prouinciali, e forse ancora dalli nō riseruati: perche così sempre hanno dechiarato li predetti Pōtefici, Sisto Quarto, Innocentio Ottauo, Giulio secondo, & Leone Decimo: Come appare nel Cōpendio. Oue dicono, che quantunque nelle loro Bolle così si dicesse generalmēte; Che tutti i Christiani, & Religiosi, & mendicanti ancora; possano elegersi vn confessore etiam secolare; Pur che sia approbato dall'Ordinario, e farsi assoluere da tutti li casi, & si fatti: nōdimeno hāno esposto, che i Frati Minori Osseruanti questo non potrebbono farlo, ne potranno godere queste gratie. Perche essi non intendeuano parlare, ne conchiudere i Frati Minori Osseruāti in quella generalità, affine che per tali Bolle, & fauori nō dessero loro occasione di relasciarsi l'Ordine della Regolare disciplina, nè mala libertà, nè accendimēto di peccati, nè inchinatione à peccare più liberamēte: le quali cose seguitarebbono p dette Bolle è gratie, più à Religiosi, che*

Cord. oue sopra c. 7. q. 3.

Sisto 4. In no. 8 Giu. ij. Leo. X. Il Cōp. ti. In Iul. quo ad fratres.

à Secolari: si come p l'isperiēza si vede: e come parimēte detti Pōtefici nelle loro Bolle espressamēte affermano, & appare nel libro dell' Ordine. Oue gl'istessi Pōtefici dicono; che p tali Bolle, & libertà per occasion' loro, si destrugge l'Ordine, & che per essi tosto Cadono i frati all'illecite cose, & che per ciò espongono esser' à noi probibita l'vso di tali Bolle, & gratie predette: Ouero, che in virtù loro, non possiamo esser' assoluti, se non con licenza di Ministri. La onde, è da credersi, che tutti gli altri Pontefici loro Successori vogliano il medesimo. Onde non è da credersi, che le volessero concedere in danno, & rouina dell'Ordine. Poiche nè anco con buona conscienza potrebbono farlo; Perche sarebbono dissipatori, & non edificatori della Chiesa di Dio, & Ecclesiastico Edeficio.

15 Nè sarebbe mai loro intentione cōcederlo, se fossero ben' informati della relassatione dell'Ordine: la quale nè seguirebbe dalla Concessione di dette gratie, & Bolle. Percio essendo, che loro non consta questo danno, & detrimento dalla nostra Religione, l'vso di tali Bolle, & gratie, quando sono così generalmente Concesse à tutti i Christiani, & Religiosi; etiam si dicesse mendicanti, & non mendicanti; Perciochè se questo gli fosse manifesto è gli constasse, non è da credersi, che varrebbono così colpabilmente concederle; segue adunque, che quanto à noi Frati Minori Osseruanti nel foro della Conscienza sarebbono surratitie. Ouero, che non hanno inteso concederle à noi: Come s'è detto: auenga, che siano generalmente ad ogni vno concesse: Che la clausula generale ancora si deue interpretare, & determinare secondo la Diuina & humana legge, ne deue stendersi in quelle cose: le quali non era per concedergli il Superiore se gli hauesse constato della cagione, & altri inconuenienti: & massimamente nella materia, alquanto odiosa: la quale milita contra la legge Commune: Come egli è nel proposito nostro: Anzi dato, & non concesso, che il Papa intendesse, che i Frati Minori Osseruanti potessero pigliare dette Bolle: non potrebbono pure in vigore di quelle esser' assoluti da casi riseruati alli Ministri, secondo la Regola, se non, quando il Papa specialmente l'esprimesse, & gia è manifesto. Et la ragione si è, che auenga, che in dette Bolle si dicesse, che possano esser' assoluti da ogni Caso riseruato al Papa; non dimeno questo non basta per i peccati eccetuati secondo la Regola à Ministri: Conciosia cosa, che, In queste cose probibite non si fa traslatione da vno, ad vn' altro; E questo non s'intenderebbe, si non delli casi riseruati manifesti.

In cap. sępe trans. off de legatis.

Quando

Quando potrebbono i Frati seruirsene de tali Bolle, e gratie.

16 *MA non ostante tutte queste cose, se il Papa ben informato di tutto questo concedesse alle volte in alcuna Bolla, per alcuni, o alcuno Frate nostro specialmente, o generalmente in tal guisa, che probabilmente constasse, che per quella volta solamente fusse assoluto: ben potriano esser' assoluti secondo il tenore di quella: Come alle volte concede sua Santità a' Capitoli Generali special licenza à tutto l'Ordine; di potersi assoluere con potestà d'ogni Caso riseruato à Sacerdoti dell'Ordine. Mà ne mai concede questo, generalmente tante volte quanto sarà necessario, nè manco, che si confessino fuori dell'Ordine. Ma ciò, che dice qui il Corduba non troppo milita, perche questo è con licenza del Superiore dell'Ordine. A questo proposito ancora nella sopra detta questione terza, & Gieronimo de Polizzi: dicono, che i Frati Minori Osseruanti, quando per special necessità della Chiesa, la Bolla del Giubileo, ò altra simile, Comanda, ò statuisse, che tutti i Christiani fra tanti giorni digiunino, si faccia oratione con limosine, & la Sacramentale Confessione, & Communione, è per meglio farsi tutto ciò, e per impetrare gratie appresso Iddio per dette necessità; Concede auttorità di esser vna volta assoluti tutti i Christiani, & Religiosi, ancoracon podestà di elegersi vn' Confessore, che gli possa assoluere da ogni Caso; è riseruato, e non riseruato; potranno medesimamente esser' essi nostri Frati assoluti da Casi riseruati a Ministri. Ma da Confessori dell'nostro Ordine secondo il tenore di detto Giubileo, o Bolla: Come piu volte è occorso & auuenne parimente a tempi nostri: & debbe credersi che così fosse la intentione del Papa; che in quella generalità, si comprehendessero ancora i Frati Minori Osseruanti. Percioche di cose simili sempre si hà da giudicare il simile.*

Cord. oue sopra.

Gier. Poli. oue sopra c. 7. n. 50. Che al têpo del Giubileo si possano assoluere cô ql la auttorità delli côfessori del l'Ordine.

La confirmatione delle predette cose il Capitolo Burdegalense dichiarò à questo modo dicendo. Affine che a' Frati gli sia data, maggior' occasione di pigliare il Sacramento della penitenza; Conforme alla purità della Regola; Il Reuerendissimo Padre Generale, si à nostri Frati, si ancora alle Monache: reuoca tutte le gratie auttorità, Confessionali, Indulgenze, & qual si voglia lettera sotto qualunque forma di parole, etiam della Sedia Apostolica Concesse: O per vigore della Bolla della Cruciata, o fabrica di San Pietro

Il Capitolo Burdegalensi.

di Roma, o di qualūque Confraternità in quāto sono in detrimento de' casi riseruati a' Ministri: esponendo essere contro la mente di sua Santità, si à Frati, si come ancora le Suore, vsare dette gratie: quanto alle confessioni da farsi di detti casi, o contra li Statuti dell'Ordine senza licenza del Generale, o Prouinciale Ministro, & ogni cosa, che sarà contro questo tentata sarà nulla, & vana. E questa in virtù d'vn Breue dechiaratorio, delle predette cose concesse d'Alessandro Sesto, e d'vn'altro speciale Breue di Leone Decimo, mandato al Padre Reuerendissimo Generale, & in questo Capitolo publicato, vedi il Compendio.

Breue di Aless. 6. e Leo. X. Il Comp. assol. extra ord. quo ad fratres. §. 10.

Non si possono confessare de casi riseruati, & non riseruati fuori dell'Ordine, se non, quando non possono hauere i nostri Frati in morte.

17 D*Alle cose predette si cōchiude prima, quāt'alla potestà di confessarsi delli casi riseruati alli Ministri; per la Regola, solo potranno confessarsi detti peccati senza special' licēza di detti Ministri, quādo occorre il Giubileo: Come s'è detto di sopra. Secondo si conchiude, che quanto al confessarsi a' Sacerdoti fuori dell'Ordine per vigore della Regola, non ponno confessarsi se nō nell'articolo della morte, quādo non possono hauer nostri Frati da cōfessarsi; Benche Gieronimo di Polizzi par che tenga il contrario, cioè che lo precetto della Regola di non confessarsi fuori dell'Ordine; sia solo delli casi riseruati: affirmando, che questa sia la mēte di Hugone, & del Pisano. La onde io dico, che Quanto alla mente di Hugone: par che egli dica il contrario nel predetto Capitolo settimo. Perche cosi egli iui dice. Quantunque i Ministri habbiano principalmente cura dell'anime de' Frati; non dimeno nō gli è permesso, che ne' casi loro: assegnino all'istessi Frati cōfessori estranei, cioè Secolari, o altri Religiosi; ma solamēte li Sacerdoti di questo Ordine. Non per questo si debbe intendere, che dice Hugone voglia quiui; che'l precetto della Regola sia solamēte delli casi riseruati, & nō delli nō riseruati, ma che espressamēte prohibisca la Regola a' Ministri la lor' auttorità per li riseruati; & non niega, che anco tacita mēte, non vieti il medesimo per li casi non riseruati; come dopò meglio si prouerà. Di piu l'autorità di Hugone, e il Pisano, e piu tosto contra la sua dechiaratione. Perche dice egli. E da nottarsi, che da questo passo della Regola, i Ministri come Ordinari hanno potestà, & autorità di delegare, perche si dice, che facciano ingiongere la*

Poli. oue sopra nu. 43.

Hugo. & il Pisa. oue sopra c. 7.

Il Pisa oue sopra c. 7.

peni-

penitenza per altro Sacerdote, non Secolare, o d'altro ordine, ma proprio del Ordine nostro Minore. Questo egli dice.

Questa potestà di delegare non solamente è delli casi eccettuati; ma ancora delli non eccettuati; la mente del Pisano adunque è che la Regola oblighi à confessarsi à Sacerdoti del nostro Ordine; tanto delli peccati reseruati: quanto non riseruati. Ma oltre à ciò piu sopra dice il medesimo Pisano, Nota, che il Beato Francesco à i Frati, che peccano non gli māda ad altri; ma alli Ministri, per darci ad intendere, che deuono confessarsi alli confessori dell'Ordine, & non da alcuno Sacerdote, che sia fuori dell'nostro Ordine, se non in Articolo di necessità. Qui parla generalmente de' peccati riseruati, & non riseruati; la sua mente adunque è, che'l commandamento della Regola ci oblighi à confessarsi alli nostri Frati; etiam delli peccati non riseruati. Di piu dice Bonifacio Papa nelle constitutioni del Fariniero queste parole. Prohibiamo à tutti Frati del nostro Ordine, che nissuno di loro presuma confessarsi, se non nel l'Articolo di necessità, ad altri, che a loro Prelati, o ad altri Sacerdoti del medesimo Ordine secondo la Regola, & Statuti di detto Ordine. Qui il Papa dichiara, che per la nostra Regola non possiamo confessare i nostri peccati, se non à nostri Prelati, o ad altri Sacerdoti del nostro Ordine; Qui non distingue trà peccati riseruati, & non riseruati: però nè anco douemo noi distinguere, che il precetto della Regola sia solamente de riseruati, e non delli non riseruati.

Bonifacio Papa alle consti. del Fariniero.

Prouasi contra li Polizzi, che solo in Articolo di morte possano confessarsi fuori dell'Ordine.

18 D*I piu dice il medesimo Polizzi che l'Articolo della necessità non si deue intendere solamente dello pericolo della morte; Ma per qual si voglia altra necessità, che giustamente ci costringe. Come potrà essere. Quādo occorresse necessità di celebrare p euitare lo scādalo, e nō vi sono nostri Frati p cōfessarsi: come anco nelle terre d'Infideli; oue non sono Frati dell'Ordine, è si fatte. Nondimeno Hugone tiene il contrario, cioè, che si deue intendere solo del pericolo della morte: che manchādo il Sacerdote dell'Ordine: possono confessarsi fuor' della Religione. dicēdo. Che tal' necessità, non è da legge alcuna astretta. & il Corduba dice, che p virtù della Regola nō possano i Frati farsi assoluere da casi riseruati, è nō riseruati da sacerdoti fuora della Religione, se nō nell'euidēte, o probabile*

Polizzi oue sopra c. 7. nu. 47.

Hugo oue sopra c. 7.

Cord. oue sopra q. 3.

babile pericolo della morte: senza obligatione di rifarla di più nelli statuti Generali di Barcellona; si prohibisce, che i Frati si Cōfessino ad altri, che a' loro Prelati, o ad altri Sacerdoti dell'Ordine secōdo la Regola, e Statuti della Religione, se non in necessità di morte. Cōfermasi ancora questo per li Statuti Generali di Salamanca, doue si dice. Comandiamo à tutti i Frati; Conforme alle Constitutioni Papali; che niuno, fuori dell'Articolo della morte & di estrema necessità: Cioè, quando usata ogni diligenza non potesse hauere Frate del nostro Ordine, presuma di Confessarsi ad altri, che da suoi Prelati, o dalli Confessori del nostro Ordine, à loro deputati per detti suoi Prelati; Per le quali parole, è chiaro, che Bonifacio predetto, e le sudette Constitutioni del Farinerio; intendono per Articolo di necessità quello della morte. Così ancora tutti gli altri. Ma questo Articolo di morte non si deue pigliare così strettamente, Come vuole Soto. Quando la morte, è quasi di presente. O per infirmità, ò per ministerio di giustitia, ma come disse il Paludano, Siluestro, & Nauaro quando il Frate, si troua in tale stato, nel quale Comunemente sogliono gli huomini morire. O vero scampare la morte; Come è la graue tempesta di mare. O in atto di battaglia, & somiglianti.

Costitu. di Barcellona.

Statu. di Salamanca.

Quali sia l'Articolo della morte Soto. Palud. i 4. dist. 20. q. 1. ar. 1. Sil. verb. confessio. 1. §. 6. Nauar. man. c. 7. n. 271.

Che i Ministri non possano dar licenza di Confessarsi fuori dell'Ordine di Casi non riseruati.

19 D*I più dice il medesimo Polizzi, che nè per la Regola, nè per statuti Papali, par che sia prohibito alli Ministri commettere fuori della Religione la podestà di assoluere, o dispensare: e che questa sia la mente del Corduba. Questa opinione non mi pare sicura: Perche se la cagione principale, che la Regola prohibisce à Ministri dare potestà à sudditi loro di Confessarsi de' peccati riseruati, e non riseruati fuori dell'Ordine; si è per euitare lo scandalo, che potrebbe generarsi, e l'infamia parimente, & il pericolo di publicarsi gli graui eccessi della Religione; Molto più deue intendersi, che interdica la Regola darsi potestà di farsi li Frati assoluere, è dispensare, da Casi riseruati alla Sedia Apostolica da Preti fuori della Religione; Conciosia cosa, che tali casi cōmunemente sono graui, & enormi molto infamatori, & scandalosi, quando per qualche guisa, indirittamente si publicassero nominando solamente la Religione, ma non la persona: deue intendersi adunque che la Regola, e Papali constitutioni intendono indifferentamente da*

Poli. oue sopra nu. 48.

Cord. oue sopra q. 3. pun. 3.

Casi non riseruati, e riseruati all'Ordine, & alla Sedia Apostolica: di non Confessarsi fuori della Religione. Di piu mentre si prohibisce per li Statuti dell'Ordine: Come si è detto, che con licenza del Ministro; non possano Confessarsi, se non à Frati della Religione, se non nell'Articolo della morte. Per consequenza si interdice, all'istessi Ministri, che non possano dare licenza di Confessarsi fuori dell'Ordine de' Casi riseruati alla Sedia Apostolica. Quel lo, che dice il Polizzi della necessità di Confessarsi, quando occoresse celebrare per euitare lo scandalo, e quando sono i Frati tra gli Infideli, oue non si possono trouare Confessori dell'Ordine, è simi le par che non quadri conciosia cosa, che non hauendo opportunità del proprio Sacerdote gli basta la Contritione, come dicono tutti i Sacri Theologi.

CHE NE ANCO PER VIRTV DI priuilegi, nè con licenza di Prelati, nè senza possano Confessarsi fuori dell'Ordine. Articolo V.

20 D*Irai forse, che i Frati potranno Confessarsi fuori dell'Ordine per dispensa, & priuilegio di Leone Decimo: il quale concesse, che i Frati nostri Predicatori, & altri, quando sono fuori del Conuento, & non possono hauere Sacerdote dell'Ordine per Confessarsi; perche il Compagno non è Sacerdote. O uero Confessore, possano Confessarsi ad altro Religioso d'altro Ordine; O uero ad vn Prete secolare. Et questo par che sia fatto senza fraude: & il dicano al suo Prelato vedi il Compendio.*

Priuil. di Leo.X.

Comp. ab so. ord. §. 103.

Dico, che non ostante questo; non possono in maniera alcuna. In vigore di questo priuilegio Confessarsi fuori dell'Ordine, è se si Confessano, è nulla la Confessione loro. Prima, perche, questo priuilegio, per vn'altro del medesimo Leone, è nullo: Conciosia cosa, che egli dechiarò anzi concesse, che'l Generale de' Frati Minori, nel suo Capitolo Generale, & ogni Prouinciale, nel suo Capitolo Prouinciale, con il consenso del Capitolo, ò della maggior parte; possano, & vogliano dechiarare, se si debbiano: ò non astenere dall'vso d'alcuna sua concessione, viue vocis oraculo fatta: e doppo quella dechiaratione, se i frati, Come anco le Monache della sua Obediẽza: detta Concessino non l'vsino più: Come se per sempre da sua Santità fosse stata sospesa. O vero reuocata. Et perche dopò il Capitolo Generale, Celebrato in Salamanca fu ordinato, che nissun' Frate

Priuil. di Leo.X.

Comp. tit. priu. Fratrũ.§.26.

Frate si confessi fuori dell'Ordine, se non nello Articolo di morte, come s'è detto di sopra; Perciò questa concessione di Leone di confessarsi fuori dell Ordine, s'intende sospesa, è reuocata. Secondo dato, che non fosse reuocata, per questo rispetto: è senza dubbio, per vn'altro rispetto di nessun' valore. Perche fatto dopò questo Statuto confirmato dal Sommo Pontefice, s'intende reuocato quello di Leone: & in virtù di questo: nel quale si ordina non confessarsi chi si confessa fuori della Religione, è nulla la confessione, e si è nulla il priuilegio e di nessun' valore. Rimane adunque conchiuso, che fuori dell'Ordine, nè con licenza de' Prelati nè di nessun' priuilegio, nè anco per la Bolla del Giubileo, potrannosi i Frati confessare, se non nell' Articolo della morte; non potendo hauere Frate dell'Ordine fatta la debita diligenza prima.

Non possono anco confessarsi a' Padri Conuentuali, ò a' Cappuccini.

21 D*Ebbe ancora auuertirsi, che mentre il precetto della Regola è di confessarsi e peccati, e casi riseruati, e non riseruati solo alli Frati dell'Ordine Minore; & al presente egliè in tre diuiso cioè, Conuentuali, Osseruanti, & Cappuccini, tutti con diuersi Generali; cioè, il Maestro, Ministro, & Vicario Generale; non subordinati l'uno all'altro; confessandosi, il Conuentuale all'Osseruante, o al Cappucino; e così scambieuolmente, l'Osseruante, o Cappuccino al Conuentuale, o Cappuccino, &c non sarebbe contra il precetto della Regola; Perche tutti sono Frati Minori. Ma l'osseruante confessandosi al Conuentuale, ò Cappuccino harebbe nulla la sua confessione, quando non è in Articolo di morte, o vero sendo detto Articolo, può confessarsi all'Osseruante. Et questo, perche non hanno potestà Ordinaria sopra l'Osseruante: il che è già senza dubbio alcuno verissimo, nè con potestà delegata: percioche per lo sudetto Statuto di Salamanca. Si Ordina, che non si confessino ad altri, se non à Prelati, ò di loro licenza a' Frati del nostro Ordine. Questa parola. Nostro Ordine non abbraccia, nè Frati Conuentuali, nè Cappuccini; ma solo Osseruanti; sarebbe adunque nulla per cagione di questo Statuto, noi Osseruanti confessandosi à loro fuori dello stesso Articolo di morte, non potendo confessarci, al Frate Osseruante; Mà se noi Osseruanti possiamo fuori di tale necessità assoluere i medesimi Padri Conuentuali, ò Cappuccini. Dico, che se non hanno essi ancora simili Statuti, se si puote almeno presumere,*

Stat. di Salam. cap. 7.

sumere, che loro Superiori, se nè contentino, quando è fatto senza fraude, che si confessino a noi: senza dubio possono quelli securamente assoluere: altrimente non: come s'è detto di noi, a loro.

Come s'intenda assoluersi à cautela, & quando potrà farsi.

32 E*T perche questi casi riseruati, alle volte sono publici, & alle volte secreti, quando sono publici, e manifesti, bisogna senza altro mandarli alli Ministri Prouinciali: perche senza scandalo, & infamia loro si mandano mentre sono manifesti. Mà per gli occulti, per vietare lo scandalo, l'infamia & pericolo del ricidiuo, tardando, d'assoluersi; fu ordinato nelli nostri Statuti Generali, che in ogni luogo, s'instituisca, uno ò piu penitenzieri: a' quali, se gli dona l'autorità d'assoluere detti casi. Mà perche occorre, che spesso, oue v'è uno penitenziero, massimamente, quando non ha tal' autorità passiua, mà salo attiua, che non potranno confessarsi di subito de tali casi, o perche detto penitenziero è morto, e tarda il Prelato ordinarne un' altro, o và altroue, e tarda piu giorni a tornare, o per giusta cagione il Frate teme confessarsene a lui: cioè per lo pericolo di riuelarlo, perche l'ha offeso, o di solicitarlo ad alcun peccato, o il Frate, che peccò è un solo penitenziero, e la potestà e solamente attiua, o per altri simili rispetti, & all'hora sarà perciò necessario, farsi assoluere da riseruati a cautela, come solea farsi prima in tutta la Religione per insino, che hauerà commodità di penitenziero: o vero del suo Prelato, che lo potrà per autorità ordinaria assoluere.*

Cerca il Polizzi nela sua espositione, come sia questa assolutione a cautela, oue a mente delli Dottori vi pone due conueneuole maniere, che usa la Chiesa, & (nel numero vintesimosettino) tocca il terzo qual usa la nostra Religione, cioè usò antichamẽte, & anco usa al bisogno: come ho detto hoggidi; & quantunq; questo sia ben detto, mi pare meglio pur assegnarne un'altro, che alcuni tẽgono usarlo la Chiesa, e la nostra Religione ancora. Conciosia cosa, che i legami de' peccati sono molti, cioè di colpa, di pena durante la colpa, di confessione, di pena rimessa la colpa, di presentarsi al suo Prelato, o a chi tiene la sua autorità, di penitenza Sacramentale, di perpetua abominatione del peccato, di raconciliatione col prossimo, & di satisfatione, ouero restitutione, gli tre primi ligami sono in tal modo attaccati insieme, che non si sciolgono uno senza l'altro, se nõ in caso di necessità, tutti gli altri seguẽti, si possono slegare diuisamẽte: e però bisogna cõfessarsi ad uno

Poli. ouer so pra nu. 14.

Hugo di S. Vittore.

tutti i peccati: cioè ò al Superiore, o ad altro, che la sua autorità tiene, o vero ad vno, che l'hà: se vuole confessarsi a colui, che tiene l'autorità, e vuole egli ascoltarlo di tutti li peccati: da colui sarà assoluto dalli tre primi legami, sẽza legarsi: cõ il legame della presentatione.

23 Mà se chi haue l'autorità d'assoluere di tutti non vuole, o non può vdirlo di tutti, o il penitente non vuole: potrà confessarsi a costui solo delli riseruati, & l'assolutione sarà solamente del legame della presentatione: la quale assolutione non è mestiero, che sia Sacramentale, e però fa mistiero poscia confessarsi chi non haue tale podestà di tutti i peccati: per assoluerlo di tutti i tre ligami, o almeno di quello della sacramentale confessione, se per virtù della contritione fu da Dio assoluto dalla colpa, e pena eterna. Laonde, questo riseruarsi di casi altro non è, che vn'altro legame di confessarsi al Prelato, o ad altro cui dà la sua autorità, o almeno di presentarsi, & confessarsi di quello solo per riceuere da lui: la penitenza, o correttione, o rimedio preseruatiuo, che l'assolua Sacramentalmente non bisogna.

Da quì nasce, che farsi assoluere, a cautela per insino, che potrà hauere commodità di farsi assoluere dal Prelato, o penetenziero, altro non è, che confessarsi ad alcuno de' peccati Sacramentalmente, & riceuerne la penitenza, o correttione, o vero il remedio, è mentre lo slega da vincoli della colpa, & pena eterna, è di confessarsi Sacramentalmente: da nuouo lo lega con questo legame di presentatione, & confessarsi con animo di riceuere la penitenza, o rimedio preseruatiuo dal recidiuo. Et però tardi quanto si voglia di presentarsi & di confessarsi da riseruati: nessun' danno reca al penitente questa dimora all'anima sua, o in amministrare, o participare i Sacramenti, o in meritare gloria con opere buone mentre incolpabilmente dimora: Perche è già assoluto dalli tre primi legami.

DELLI CASI RISERVATI A MINISTRI per li nostri statuti. Articolo VI.

24 ET finalmente è necessario isprimere, & isporre i casi, che per i statuti Generali, & antichi, e moderni si trouano riseruati, come ottimamente sono stati esposti dal Corduba.

Cord. c. 7. q. 4.

Il primiero, è la disobedienza contumace, & ella è (come in detti statuti, si dichiara,) quando il frate fatti i suoi debiti interualli stà ostinato di non volere vbidire per ispatio di venti quatro hore.

Il primo cas.

Il secondo, è il peccato di proprietario ritenimento di qualunque cosa; il che sarà, quando i Frati alcune cose concesse a lor'uso, cioè libri, & altre cose, non vogliono concederle a gli altri Frati, ouero non permetterebbono, che gli fossero da loro Prelati tolte, se non recusando, ricalcitrando, & per forza. Percioche mentre, che sono con tal animo deliberato, o con preparata volunta al precetto del Prelato non conceder, o permettere, se non per forza, e constretti, che gli fossero leuate sono in peccato mortale di proprietario ritenimento. Et quando estrinsicamente resistessero, ò diffendessero, ouero ascondessero a Prelati tali cose sarebbono in peccato esteriore di proprietaria retentione: come fu dechiarato nel capitolo Generale Feniomale; oltre aciò, se stà in peccato di voluntario ritenimento, quando il Frate scientemente haue alcuna cosa senza, ò contro la volunta del Prelato, & la tiene con animo di usarla, & fare di quella come proprio Padrone di darla, prestarla, donare in cambio, o pure quella alienare, & si fatti; come se sua fosse, si come dicono communemente gli spositori della Regola. Il Secōdo

Q[u]ando non è caso riserbato il nascondere.

25 *PEr il che appare, che quando i Frati ascondono, ò dopo stiano in potere di alcuna persona libri, & altre cose concesse: ò non concesse a suo uso, cioè vestimenti, & qualunque altra cosa, affine che i Prelati quando visitano le Celle non gli vegghino e gli siano tolti, ouero accioche non lo sappiano, che hanno, ouero, che usino tali cose: tutti questi Frati, che in queste guise ascondono, sono in atto di proprietario ritenimento. Ma se alcuno ascondesse alcuna cosa, dal suo Prelato, non come cosa da esser da lui usata, ouero non con animo di non essere priuo di quella, ma piu tosto per vergogna, ouero affine che non sia confuso, ouero nè resti ammirato, e li perda il credito, se il Prelato sapesse, che habbia tal cosa: come sarebbe a dire alcuno ascondesse cibi, carte di giocare e simili, che ha in suo potere, accioche non siano trouate a sua confusione, ouero ascondesse littere, oue sono alcune cose segrete dannose, ò non: & non vuole che il Prelato le sappia; Similmente s'ascondesse prediche scritte, che haue lui fatto: affine che non sappia il Superiore la compositione di quelle e somiglianti. All'hora benche ci sia alcun peccato di gola, d'auaritia Spirituale, o disobedienza, o d'altra turpitudine, nondimeno dice cui il Corduba, che non crede, che vi sia peccato di proprietaria ritentione di cose temporali. Percioche non s'ascondono, come*

cose

cose d'usarsi, ma si come segrete cose, culpabilmente: o non, o come instrumenti della sua confusione, o acciò non siano confusi, o puniti, o affinche non si sappino, ò scuoprino i segreti, o peccati loro, ma non come cose d'alcun valore in se a suo uso. Però questi, che ascondono a questa maniera, o fine non fanno ne peccano contro il voto della pouertà: onde nè siegue, che non incorrono in questo peccato riserbato di ritenimento proprietario; quantunque per quella alle volte incorrono in alcuno altro peccato.

Il Terzo. *26 Il terzo caso, è il cadimento della carne, si in se stesso seguito, come ancora con qualunque altra persona, ò animale, e in qualsiuoglia guisa commesso: come tengono alcuni Dottori, & a questa guisa le sporcitie carnali fatte con se stesso s'inchiudono in questo terzo caso. Ma s'intende, quando sono procurate, con toccamenti, o muouimenti corporali fatti a fine di tali sporchezze. Ma quando è solo con la uolontà, e con carnali cogitationi, o risguardi senza tali toccamenti, o moti carnali fatti a fine di tali sporcitie, e peccato mortale, ma non è riserbato.*

Il Quarto. *Quarto, e lo spronamento o incitamento al peccato della carne fatto con certa scienza, & con auuertenza, & questo in qualunque maniera si faccia. E però, o sia per lettere d'amore, ouero, che espressamente, o tacitamente intendono radurre al peccato della carne, o si facciano imbasciate, o per altra maniera, o per parole, o per segni, o per spesse visite, o per doni, e presenti, o come si uoglia si faccia: se si fanno alcune di queste cose scientemente, cioè con determinata intentione d'indurre altra persona a commettere con esso seco o con altro chiunque peccato carnale. Il che altro non sarebbe, che indurla, a fine di fare qualche peccato carnale, e sollicitarla all'istesso peccato. Il che è caso riseruato. Nota, che dico chiunque peccato carnale. Perche dato, che intendesse indurre alcuna persona solamente a parole libidinose, o a parlamenti disonesti, o baci o abbracciamenti lussuriosi, e si fatti, ma non alla carnale congiontione: sarà pure caso riserbato, purche siano tali queste attioni, che la persona sia auuertentamente indotta ad acconsentire a tale disonestà, o di parole, o toccamenti, o baci, e si fatti: senza uenire al compimento dell'atto carnale, oltre acciò tengono alcuni, che colui, che con libidinosa uoglia sollecita, o incita se stesso con toccamenti o muouementi libidinosi, & con proposito di corompersi: benche non segua per questo tale atto, che sia pur peccato riseruato: come lo spronamento al peccato della carne della seconda persona. Ma il Corduba & altri Dottori dicono, che quando il cadimento della carne, & lo in-*

lo incitamento sono con la seconda persona. quel peccato è nel terzo caso riserbato cioè del cadimento, & lo spronamento nel quarto caso. Ma quando ambidue sono con le medesimi, sono del quinto caso seguente, ma di qualunque caso si siano, certo è, che sono riseruati.

27 *Il Quinto caso è, qualunque, toccar impudico, enorme fatto in qualsiuoglia persona, o animale, ouero con se stesso: oue è da notarsi, che accioche sia caso riseruato, parimente bisogna, che sia toccamento. Perciochè il vedere, o parlare enorme, solo: non sono casi riseruati, se non, quando sono fatti determinatamente, a fine di sollicitar se stesso, o altri al peccato della carne. Secondo si ricerca, che il toccamento sia impudico, cioè lussurioso, & deliberatamente fatto, con animo di delettarsi lussuriosamente. Perciochè, se si fà lieuemente, e non con tal animo libidinoso, ma per famigliarità, ò per consuetudine del paese, o per gioco, o altra leggerezza; purche non sia la uoluntà perfettamente libidinosa, non è caso riseruato. Perche tale toccamento impudico, non è riseruato. Terzo, che tale toccamento impudico sia anco enorme: cioè assai notabilmente impudico: Di modo, che euidentemente dimostri communemente vna notabile, inconsueta, & grande impudicitia d'animo, & libidinosa uolontà nella carnale delettatione di tali toccamenti: come si chiama enorme, ingiuriosa lesione, quella, che è grande estraordinariamente notabilmente. Però quantunque tal toccamento sia impudico, pur si non è enorme cioè notabile, ma ordinaria, è grande impudicitia: & non è riseruato, benche sia peccato mortale.*

Il Quinto.

Quando il tatto impudico è enorme.

28 M*A il dubio è, in che consiste, & come, si conoscerà tale enormità cioè la notabile dishonestà di tali toccamenti. A che Risponde il Corduba, che il toccar impudico, si può considerare da parte di se stesso, & da parte delle sue circonstanze medesimamente. Laonde, alle volte sarà enorme da parte della persona, cioè, quando il maschio, col maschio essercita qualsiuoglia toccamēto libidinoso, ouero alcuno in se stesso èt si non peruenga alla corrutione ancorche non lo facessi con animo di peruenirgli, ma uoluntariamente con piena deliberatione vsa tali toccamenti, & moti libidinosi. Et auuerti, che chi è mezo adormentato, e non hà piena deliberatione, nè pieno giuditio, & ragione; e per diabolichi*

inganni facesse tali mouimenti, o toccamenti, non sarà caso riseruato; perche non pecca mortalmente auenga che nè seguisse corutione. Tali toccamenti adunque deliberati fatti da maschio, a maschio, è à se stesso, o con donne propinque in primo, & secondo grado; sono enormi per ragione della persona in qualunque parte del corpo, che si fosse. Possono parimente essere enormi, per rispetto del luogho del corpo oue si tocca. Perche s'un Religioso tocca vna donna nelli membri disonesti, ò nelle ginochia, o in altra parte interiore del corpo cioè, dalle ginochia in sù, dalli cubiti di dentro, e dal collo in giù: sono toccamenti impudici enormi, per rispetto del luogho del corpo. Ma delli bacci, & abbracciamenti fatti dalla faccia per insino al collo alcuni tengono, che siano enormi, altri nò; E però dice il Corduba, che per rispetto del luogho, li pare che non siano enormi. Possono nondimeno esserui per cagione d'altre circonstanze, cioè del modo, ò del fine, o del tempo, come piu sotto si dirà. Possono essere enormi medesimamente, per cagione del fine, quando lo Religioso baccia, o tocca libidinosamente la donna, con animo di trarla piano, piano a compire cõ essa lei il peccato della carne, il che sarebbe vn'altro caso riseruato.

29 Di più per cagione della circonstanza del modo, cioè, quando il Frate tocca, o bacia la donna in modo dishonesto, & insolito, cioè standoui di sopra, o mescolando altre dishonestà quale non conuiene dirsi in carta, similmente per cagione delle circonstanze del tempo, o luogho sacro, o dello scandalo: come altri affermano cioè. Quando vsansi tali atti vestiti con le veste Sacre, o quando amministra il Santissimo Sacramento della Communione, ò Confessione, ouero gli vsa publicamente, o scandalosamente in presenza di molti in tal guisa, che in nissuna maniera si possono nascondere agli assistenti, che non siano essi libidinosi. E finalmente ouumque concorrono alcune di queste circonstanze intorno a si fatti toccamenti, e baci sempre mai sono casi riseruati. Ma non sarà riseruato, quando il toccare e senza alcuna di queste circonstanze, cioè. Quando lo Religioso tocca, o tiene la mano della donna, o la baccia solo, con animo di delettarsene carnalmente non vi concorrendo altra circonstanza, nè di luogho del corpo, nè di luogho Sacro, nè del modo, nè del tempo, nè del fine, e somiglianti, come si è detto. Quantunque dopò oltre la sua intentione cattiua nè seguitasse alcuna segreta corrutione dall'vna, o dall'altra parte. Dico senza tal'intentione di corrutione, perche si tali toccamenti fatti, senza alcune delle predette circonstanze si fanno a fine di secreta: o non secreta

carnal

carnal corrutione, sono casi riseruati; cioè della sollicitatione, e non dell'impudico toccare, oue e d'auuertirsi, che quando, non è agieuole discernere se il toccare e enorme, ò nò, deue starsi al giuditio, e determinatione di chi hà auttorità d'assoluere detti casi: iquali debbono star accorti non giudicare, non enormi, quei, che manifestamente vi sono. Nota ancora, che il toccare quiui non si piglia strettamente: cioè quello solamente, che si fa con la mano. Ma largamente: onde li bacci, & abbracciamenti sono connumerati, frà i toccamenti; perche in tutti questi si tocca per alcun modo la seconda persona.

30 *Il sesto caso è il furto di cose notabili, o souente replicato: la cosa notabile sarà il Calice, la Croce, o somiglianti di prezzo d'un scudo, & ancora manco considerate le altre circonstanze. Il furto spesse volte fatto è quello, che è di cose di poco valore. Ma sarà peccato mortale per alcun rispetto particolare, cioè. Quando si robba poco più volte, con animo di fare notabile quantità, ouero è mortale per cagione del disgusto notabile, che si dona al padrone, o per cagione di graue, e notabile danno: benche il furto sia poco, o per altri simili rispetti. E però, quando souente; cioè di diece volte in sù, al giuditio mio; alcuna cosa di poco valore ma con peccato mortale per alcune delle predette ragioni è furata; sarà caso riseruato: conciosiacosa che, per rispetto d'alcuna di queste circonstanze mutasi la specie di veniale in mortale: come dicono Angelo, Adriano, il Corduba, & communemente i Dottori.*

Il Sesto.

l'Ange. Adr. e Cord.

Il settimo, è buttare, ouero mettere le mani violentemente in ciascuna persona: cioè tanto religioso, come Clericale, come ancora in qualunque persona secolare.

Il Settimo.

L'ottano, è la falsa testimonianza fatta in giuditio di chi si sia.

L'ottauo.

31 *Il nono, è infamare, ò incolpare falsamente, con infamia chi si voglia, oue è d'auuertirsi, che affine che questo incolpamento sia caso riseruato, è mistiero che sia infamatorio: cioè imposto, a chiunque si sia, si secolare come ancora Religioso, alcun peccato mortale degno di publica correttione. Il che resulta communemente in infamia dell'incolpato: quando per essempio, il Frate falsamente dicesse d'alcuno Religioso, di qualunque ordine, che hauesse fornicato; ouero d'un Frate nostro che l'hauesse veduto hauere, o riceuere danari con le sue mani proprie, per vsarli per se stesso, o per altri, ouero che sia proprietario, o che rubbò alcuna*

Il nono.

cosa notabile, e simili: Percioche tali peccati nel nostro Ordine son' degni di publica, & graue correttione, & difetti da se infamatori: oltre a ciò, se alcun Frate dicesse falsamente d'un secolare, che rubbò alcuna cosa notabile, o che peccò contra natura carnalmente, e si fatti: oue afferma il Corduba, che egli crede, che quantunque per tale incolpamento di se infamatorio non nè seguisse infamia, perche gli audienti non credono, ma tengono che sia falsità, & sia detto per odio, nondimeno sarà caso riseruato. Percioche, accioche sia riseruato, basta che sia cosa graue & di se infamatoria. E perciò non bisogna, che nè segua infamia nè sia detto in giuditio, nè anco con giuramento. Ma quando alcuno dice alcuna cosa infamatoria, e vera, quantunque nè segua infamia come si voglia graue, e mortal peccato, non è pure riseruato. Ne anco quando la cosa infamatoria l'ha detto inauuertentamente, per vn lasso di lingua, & trascorso di ragionamento: in tal modo, che hà peccato solo venialmente; benche sia stata cosa infamatoria contra di chi si sia. Ne ancor, quando si dice vn peccato, che di sua natura non è infamatorio, quantunque sia mortale è falso, e scientemente detto. Percioche non è infamatorio appresso quelle persone a quali lo dice: come quando d'un secolare concubinario, falsamente, & scientemente si dicesse appresso coloro, che lo sanno, & tengono per tale, che habbia fornicato con vn'altra donna, pure anco di mala fama appresso quelle persone alle quali lo dicesse. Et somiglianti: per le quali non si danneggia la fama allo prossimo, perche sono già tenuti per tali: ouero gli audienti sono di tale qualità, che non gl'imputano a vergogna ò a dishonore alcuno, il falso che di quelli si dice. In questi tre casi, benche la cosa detta sia graue, e si publichi alle volte cosa mortale, & alle volte veniale, non è pur caso riseruato.

Il Decimo.

32 Il Decimo, è il componimento, il buttare, e la publicatione d'alcun libello famoso, cioè infamatorio, auerti, che per libello famoso, s'intende ogni scrittura, ouero carta la quale in se contiene alcuni mali notabili, ad infamia, o macchia notabile d'alcuno, o alcune persone: quali mali non sono per altra via publicati, ne si possono legittimamente prouare. La onde se la scrittura contiene mali graui infamatori notabilmente, ma sono per altra via stati prima publicati, & a molti notificati: ouero almeno se possono senza dubio legittimamente prouare; non sarà libello famoso. Di più accioche tale scrittura sia libello famoso, bisogna, che chi lo compone, ò butta, ouero publica nō intenda prouargli: ma solo publicarsi

blicarsi a quel modo: tacendo il suo nome, & diuolgando per Scrittura, i predetti mali: & l'Autore, & Compositore, o coadiutore, a componerlo, & chi butta, o mette tale Scrittura in alcun luogho, lo fa à fine che gli altri la vegghino & leggino in dishonore, & infamia d'alcuno; così anco quello, che troua tale Scrittura, o carta malitiosamente la dimostra à gli altri: ouero publica i mali in quella scritti: in dishonore, & infamia d'alcuno iui nominato & incolpato; tutti questi incorreno in detto Caso riseruato. Et quādo tale libello, fosse fatto in dishonore, & infamia d'alcuno Frate Dominicano, o Frate Minore: oltra il Caso riseruato ui è la scommunica del Papa: & sarà scommunicato chi lo compone, butta, o publica malitiosamente.

L'vndecimo.

33 L'vndecimo, è la falsificatione del sigillo di qualūque persona notabile, per persona notabile s'intēde ogni persona posta in qualūque dignità Ecclesiastica, o tēporale: Onde tutti i Prelati, e Magiori, e minori, etiādio i Canonici, è personagi è tutti i Prelati, etiā minori d'ogni Religione; cioè Guardiani, Priori, Correttori, di Conuenti, e luoghi di Religiosi, così anco tutti i Superiori minori, che hāno alcuna auttorità, o giurisdittione nelle Città, e terre; cioè Capitani, e simili. Et per sigillo quiui (come dicono i Dottori) non solo s'intēde il sigillo, che costoro sogliono tenere, mà ancora la loro sottoscrittione, o segno di Croce o ciascun'altro segno, che vsassero, in far fede Dice anco il Corduba, che'l Notaro publico sì Ecclesiastico, come anco laicale: per la preminenza del suo officio publico, è connumerato tra persone notabili predetti. la onde, tutti quelli, che falsamente con alcun sigillo, à nome d'alcune delle predette persone notabili sigillano: si sottoscriuono fanno Croce o altro segno: In fede d'alcuna scrittura: cascano in questo caso riseruato.

Il duodecimo.

34 Il Duodecimo, è quando gli accusati, o querelati, ouero coloro, che sono stati denunciati: scientemente, procurano, & cercano sapere li nomi di quelli, che l'hanno accusato, o querelato, o fatto instanza, ouero visitatosi, o testificato contro loro; se non, quādo l'accusato, o querelato dimādasse, i nomi delli testimoni, che hāno testificato, contra lui per difendersi, & scusarsi da diffeti, che gli sono imposti, o testificati. Conciosia cosa, che nelli Statuti dell'Ordine, et specialmēte del Farinerio: si cōmanda per Sāta obedienza, & prohibisce alli accusati, che non cerchino segrettamente sapere i nomi de gli accusanti: e si è fatta questa prohibitione, & stretto commandamento per schifare gli odij rancori, & altri scandali, che potrebbono vscire: sapendo chi fu, che contra essi accusò fece

querela, o denuncia, o testificò in giuditio, o in visita segretamente; però si commanda così secrettamente di non cercare sapere i nomi di costoro. Et perche chi scientemente, cioè apposta dimanda per saperlo contrauiene a questo precetto, & pecca mortalmente. Però si ordina sempre mai nelli Statuti dell'Ordine questo peccato essere Caso riseruato. La onde in tutti li seguenti Statuti Generali renouandosi sempre mai questo caso; implicitamente anco, sempre si renoua questo commandamento.

Il terzo decimo.

Il terzo decimo, è la reuelatione de' nomi di tali accusatori, que relanti, che denunciano, o danno testimonianza in giuditio, o in visita: non solo alli detti accusati, querelati & inquisiti; ma anco à gli altri indifferentemente, e scientemente, à quelli, che non lo sapeuano; se non quando detti accusati dimandano sapere i nomi di questi testimoni; i quali in giuditio, o in visita, hanno testificato, o con Scrittura, o senza, per defendersi, come s'è detto di sopra. Mà per intendere meglio questo caso, è d'auuertirsi, che'n detti Statuti del Farinerio, si commanda, che nissuna persona, & specialmente. Il Ministro, Custode, e Guardiani riueli detti nomi, nè à gli accusati predetti, nè à gli altri, che non lo sanno. Et perche chi riuela; trapassa questo stretto precetto, e pecca mortalmente: perciò questo peccato di riuelatione, è Caso riseruato. Da qui nasce, che ogni Prelato in visita, sapendo alcuni difetti mortali, per bocca di sudditi visitati segretamente, & paternalmente: ouero giudicialmente, ouero quando si formano processi fuori di visita: riuelando per alcun modo la visita, o il Frate visitato, o querelato, o che fece instanza, o accusò in visita, o fuori: pecca mortalmente contra questo precetto, e contra la legge Diuina: perche si toglie la pace, & la carità tra Frati, & deuentano timidi, i sudditi à riuelare, i difetti graui de' Frati segreti per rimediare, come Padri à tali peccati, e graui scandali, se non se gli prouede: & à questo fine, è stato fatto questo Statuto: & il peccato della riuelatione è riseruato: & è pericoloso per i Prelati, che non sanno tacere, e sono linguaccini.

Il quarto decimo.

36 Il quarto decimo, & vltimo Caso abbraccia quattro parte: La prima, quando alcuno testifica, in presenza di qualunque Visitatore, o Prelato scientemente il falso, contro alcun Frate, secondo, chi scientemente induce qual si voglia persona à deponere quello, che sà che sia falso, contro alcun Frate. Terzo, chi scientemente induce qual si voglia persona à renocare falsamente ciò, che prima haueua da vero giurato, contro ciascun Frate. Quarto, chi scientemente renoca falsamente quello, che prima giurò con verità,

auerti,

auerti, che s'intende, quando alcune delle predette maniere, e in cõtrario, o in fauore de' Frati nostri: ma non, quando fosse contra, o in fauore di Secolari, o Frate d'altra Religione, auerti ancora, che questi tali in questo Caso, & anco nel nono precedente: non si possano assoluere, se prima non sodisfacciano la fama alla parte offesa, in quel modo, che l'hanno infamato cioè, se è in publico, che si disdichino publicamente, ma si è secreto basti auanti quello, o quelli solamente appresso li quali l'hauerà infamato.

DE CASI RISERVATI A' MINISTRI Prouinciali in questi nostri tempi per i nuoui Statuti Valsoletani. Artic. VII.

37 P*Er fin qui, habbiamo esposto quatuordeci Casi in diuersi tempi, per piu Statuti Generali riseruati. Perche oggidì ancora la maggior parte sono riseruati; & perche in successo di tempi li medesimi, hor parte questi, hor parte quelli per altri seguenti Statuti possono riseruarsi, conciosia cosa, che come i Statuti dell'Ordine, non sono sempre tutti immutabilmente nel suo vigore permanenti: ma secondo la varietà de' tempi, e persone, & così vanno variando hor' aggiongendo, hor leuando, hor mutando: In diuersi Generali Capitoli; così i Casi ne' medesimi Capitoli riseruati altresi. Perciò è adesso espediente dichiarare tutti quelli Casi, che sono mutati, ouero aggionti per i medesmi Statuti Valsoletani nell'vltimo Generale Capitolo: à quali al presente siamo tenuti vbedire, & anco osseruarli.*

Il primo caso.

Il Primo caso è, la biastema del nome di Christo nostro Signore, & della Beata Vergine. La onde nõ comprehende questo caso ogni biastema di Dio, nè d'ogni Santo, ma solo della Beata Vergine quanto a i Santi. Et solamente quella, che è contro Christo quanto alla biastema d'Iddio: Conciosia cosa, che puote indrizzarsi ella alle volte contro Iddio semplicemente vno in essenza, & trino nelle persone, & contro la sola persona del Padre, ò del figliuolo, ò dello Spirito Santo altre volte. Però non par qui riseruarsi quella, che contro Iddio vno & Trino, nè quella contro il Padre, nè contra la persona dello Spirito Santo vien detta. Per ilche per biastema contro il nome di Christo deue intendersi, quella sola, che vien detta contra la lode, l'honore, & gloria di Christo, se non, quando fosse tale l'imbriachezza dell'ira, che'l Frate non sapesse, nè conoscesse quel, che si dica, nè per mala consuetudine fusse: come communi-

mente tengono i Dottori, per non essere all'hora piu, che peccato veniale.

Il secõdo. *38 Il secondo, è l'abuso di cose Sacri. Onde è da notarsi, che mentre si fà differenza tra cose, & parole Sacre: non par, che quiui, comprendasi l'abuso delle parole della Sacra Scrittura, o d'altre parole Sacre. Mà deue intendersi, i Sacramenti della Chiesa, le cose Sacramentali: cioè oglio Santo, Chresma, & si fatti. Per cose Sacre Calici, Corporali, Paramenti, & tutto, ciò che vsasi nel Ministerio della Messa, & ogni cosa dedicata al Diuino culto l' Abuso di tutte queste cose è malamente vsarle; cioè non à quel fine, nè à quel'effetto alquale sono stati da Dio, & dalla Chiesa ordinate. Mà à fine di trouare tesori, ad amore carnale, ad scampar qualche male, o à fine d'arte Magica, o di superstitione qual si sia, ò à qualunque altro mal fine, ouero ad altro di quello, che da Dio, & dalla Chiesa sono ordinate. Mi par' qui auuertirsi, che intorno questi due Casi possono medesimamente, occorrere alcuni Casi particolari riseruati in alcune Prouincie alla Santa Inquisitione, & sono all'hora per due vie riseruati, cioè al Ministro Prouinciale, & all'Inquisitione, & bisogna d'ambi due procurar l'assolutione per cagione del addoppiato ligame.*

Il terzo. *39 Il Terzo, è manifestar alcuna cosa fuori della Religione in suo indetrimento. Chiamasi quì Religione tutta l'vniuersità de' Frati Minori Osseruanti, che viuono sotto il nostro Ministro Generale, & perciò i Padri nostri Conuentuali, & Capuccini non sono quì compresi molto piu tutti gli altri Religiosi. Et perche quiui questa parola indetrimento della Religione, è molto indeterminata per ciò debbe prendersi d'ogni notabil danno, non tanto infamia, o dishonore, o vituperio; mà ancora d'ogni danno temporale, o spirituale, o persecutione, o diuisione, ò perdità di beni temporali: ò qual si voglia altro danno notabile si sia, non solo di tutta la Religione, mà ancora di vna Prouincia, o Custodia, o nostro luogho. Percioche tali reuelationi, per molte vie diuersi danni possono recare almeno ad alcun luogho, o Congregatione de' nostri Frati. Mà quando tali reuelationi fossero solo tra nostri Frati: Benche da queste nè seguitassero, all'Ordine, & à Frati qual si uoglia danno, che si fosse, non si comprendono in questo Caso.*

Il quarto. *Il Quarto è, manifestare le discordie de' Padri, ouero la priuatione de' Prelati. Deue intendersi questa manifestatione de' Padri della sua, o altra Prouincia, quando è fuori dell'Ordine. Come dicessimo nel terzo Caso, & a quello si deue ancor questo referire: per*

lo

lo scandalo, & infamia, che nè seguita si per la reuelatione di dette discordie, si ancora della priuatione de i Prelati, e debbe intendersi de' Prelati del nostro Ordine, tanto quando alcuno reuela la priuatione del suo Prelato, quando ancora, di qualunque altro Prelato del nostro Ordine. Il che dee parimente intendersi, quando si dice à chi non lo sapeua, o non credeua, o non era certo se fosse il vero. La onde questo quarto par' includersi nel terzo: mà vi è iui intricatamente, e qui spiegatamente à chi non ben intende, se non, quando volessino dire, che nel terzo si parla, quando il reuelare è fuori del Ordine. Qui quando è dentro, & fuori della Religione, il che non credo; cioè che intenda, quando è dentro l'Ordine.

40 Il Quinto è, imponere ad altri calunnie in giudicio, ouero indure gli altri ad imponergli la calunnia è falsa infamia: mà non credo, che comprenda ne, chi falsamente accusa; Perche questo è espresso nel caso seguente: ne chi falsamente testifica; però che è nel Settimo Caso esposto. Et però credo, che si intenda dell'accusato, è suoi auocati, & defensori: i quali nell'interrogationi, che si fanno al reo, ouero nelle difensioni contra i testimoni con le scritture, o in voce: si impongono false infamie alli testimoni, o all'accusanti, o ad altre persone indebitamente scusandosi, o defendendosi. Il che prendisi non solo di quelli, che in tali maniere impongono infamie: mà di tutti quegli ancora, che per qualunque modo altri inducono, consigliando, ammonendo, o per qual si voglia altra guisa che si sia. Il quinto.

Il Sesto è, falsamente, e scientemente accusar alcuno, ouero reuelare l'accusante. Il che debbe intẽdersi, si di colui, che nelle visite vniuersali, o speciali, o giudiciali, o paternali; si ancora di quello, che accusa chi si voglia al suo Prelato, o Superiore della nostra, o altra Religione; etiamdio à qualunque tribunal, che fosse, etiam si accusasse vn Secolare. Perche non parla determinatamente d'accusare nostri Frati, mà indifferentemente in ogni giudicio, & à qualunque sia. Quanto, al reuelare il nome dell'accusato; dee intendersi, come fu esposto il Caso quarto decimo. Il sesto.

41 Il settimo è, deponere il falso, ouero procurare, che altri falsamente giurino: ouero infamare falsamente per qualunque maniera si fosse. La Prima parte di questo Caso: comprende il Settimo Caso, & il terzo decimo di sopra esposti, conciosia cosa, che iui il Settimo Caso è, testificare il falso in giudicio, & il terzo decimo è, deponere scientemente contra alcun Frate auanti il suo Prelato, ò visitatore, oue determinatamente si parla. Mà qui si fauella indeterminata- Il settimo.

minatamente: perciò si dee intendere d'ogni falsa testificatione, sì in giudicio, come fuori & quella fatta in giudicio, o in presenza del Prelato del nostro Ordine, o di ciascun'altro Superiore, o nostro Frate o di chiunque altra persona religiosa: o nò, indifferentemente sia l'accusato, o scientemente, & con astutia: o nò, pur che sia con giuramento falso, & tale, che non possa scusarsi dal peccato mortale. Quanto alla Seconda particella, cioè di quelli, che procurano far deponere il falso, di costoro che scientemente, & maliciosamēte procurano per qualunque guisa, che fosse: qual si voglia giuramento falso in giudicio appresso ciascun Giudice, ò fuori contra alcuno dee comprendersi.

La terza particella: cioè infamare, chi si voglia in qual maniera si voglia; è piu larga del nono Caso prima esposto, percioche, quel Caso è solamente d'ogni infamia falsa: contra chi si voglia; mà qui questo Caso, non si determina alla falsa; ma ad ogni infamia indifferentemente. Quanto alla falsa debbe apprendersi; come ivi sopra dichiarammo quel nono Caso, & quanto alla infamia vera, si debbe intendere, quando effettuatamente qualunque persona, nè viene da vero infamata, con notabil detrimento della sua fama, honore, o con altro notabil danno, etiamdio d'ufficio, o beni temporali, ouero beneficio.

L'ottavo. *42 L'ottavo è negar' il vero, che prima haueua giurato, ouero affirmar' il vero prima testificato esser falso. Ma qui non parla solamente della cosa prima giurata in giudicio con verità; Percioche deue prendersi, si quando la reuocatione della verità giurata fu in giudicio, si ancora fuori di giudicio. Inchiudesi in vna particella del Caso terzo decimo questo Caso: oue dicesi. Chi reuoca falsamente quello, che prima era di vero testificato. Ma ivi si determina, quando è in presenza del suo Prelato, o Visitatore contra alcun Frate. Mà questo Caso Ottavo, è senza queste determinationi: Percioche si comprende, quando tal ritratatione è in presenza, o in assenza di qualunque Superiore contra: o in fauore di chi si voglia.*

Il nono. *Il Nono Caso è, la disobedienza contumace della quale se nè fauellò prima.*

Il decimo. *Il Decimo è, ogni peccato carnale consumato. E chiamasi peccato di carne consumato: Concorendovi due conditioni: la prima, che sia con spargimento di seme; perche mentre non si sparge compitamente il seme, non mai si piglia per fatto consumato, cioè finito, & compito. Poi che'l fine di tali atti; è compitamente vacuare il*

seme

seme ordinato alla generatione della prole: il quale è l'vltimo fine intento della natura. l'altra cosa, che ricercha ad esser riseruato, è che tale votamento di seme sia sciente, & auuertentemente procurato, con alcun' operatione esteriore à fine di votar il seme. La onde la uacuatione del seme procurata scientemente, con la sola immaginatione, & morose cogitationi, senza atto alcuno esteriore à tal fine procurato, potrà dirsi atto consumato, ma non sarà riseruato. Percioche la riseruatione di casi non mai si prende de' peccati solo mentali, senza nessuna esterna operatione: come prima dicemmo nel terzo Caso.

Auuerti qui, che mentre dice qualunque peccato consumato. Inchiude ogni specie di peccato carnale al modo dechiarato consumato; si naturale, come contra natura per insino la mollitie: chiunque atto esteriore procurata. Da qui seguita parimente, che niun toccamento impudico enorme del quale prima diffusamente parlammo. Nessuna sollicitatione ancora, al peccato della carne scientemente fatta, è oggi di peccato riseruato: mentre da nuouo questi due Casi, non sono nelli Generali Capitoli riseruati.

43 *L'vndecimo, è ricenere, tenere, & conseruare danari contra la Regola. credo, che sia Caso riseruato, quando è con proprietà, & per spendergli, o fargli spendere à suoi gusti, per vsi suoi, o di chi piace al Frate. Mà quando è senza proprietà: cioè come danari de gli altri per conseruargli à richiesta de' patroni, o per portarli altroue, o per restituirli, à chi si deuono, o per rendergli, & si fatti: benche sia peccato; come con molte ragioni nella seconda parte prouassimo, non sarà pure Caso riseruato.*

L'vndecimo.

1.c.4.n. 21

Il Duodecimo è, il furto di cosa Sacra, ò notabile. Questo Caso abbraccia due particelle: la prima è il furto di cosa Sacra, & per rispetto all'esser Sacra, non si haue risguardo all'esser notabile: ò nò. Perciò o sia notabil: o nò per esser Sacra sarà sempre Caso riseruato. Mà quanto all'altra particella; cioè di cosa notabile. Non dee prendersi qui la notabilità, come intendono communimente i Dottori, che vanno inuestigando quale sia la notabilità della cosa rubata: per la quale il furto debbe giudicarsi peccato mortale, & chi dice vna quantità, & chi vn'altra. Percioche, se intendesse lo Statuto parlare di quella notabil quantità, & valore, che basta à far furto mortale; basterebbe dire furto di qualunque cosa, si Sacra come non Sacra. Deue adunque comprendersi, d'un'altra notabilità maggiore di quella che basta à far regolatamente furto mortale: mà quanta & quale ella sia non è facile à determinarlo. Credo

Il duodecimo.

dunque,

dunque, che quando il valore è d'vn scudo in su, che sia Caso riseruato di mezzo scudo in giu mi persuado, che non sia riseruato, ma di sei giuli per insino al scudo esclusiuamente non ardisco nè d'affirmare, nè negare, che sia riseruato. Cosi parmi dire adesso intorno questo Caso auenga, che sopra seguendo la mente de gli altri, altrimente detto hauesse.

Il terzo decimo.

Il Terzo decimo è, fuori dell'Ordine dare in dono i beni della Religione. Non debbe questo apprendersi del dono, che con licenza de' Superiori si fa d'alcune cose mobili di poco valore Il che concede Nicolò terzo Credo adunque, che sia riseruato, quando il dono eccede la somma di quatro, o cinque giulij.

Nico. 3. oue sopra ar. §. De vilibus auté.

Il quarto decimo.

Il Quarto decimo è, vendere, o in qualunque altra guisa alienare, sì a secolari, sì ancor a Frati. Il che dee intendersi d'ogni cosa di prezzo, che basta ad esser furto mortale.

Il quinto decimo.

Il Quinto decimo è, impedire, stracciare; cosi parimente falsificare, & in qual si uoglia maniera ritardare, sì le lettere mandate dal Generale, o Prouinciale, o loro Secretarij; sì ancora le mandate da chi si voglia ad alcuno delli predetti. Il che dee esser inteso, quando questo è auuertente, & scientemente, non per inauertenza, o imprudenza, nè parimente ignoranza, ouero colpeuole negligenza.

Il sesto decimo.

Il Decimosesto, è falsificare il sigillo dell'Ordine, o di qualunque altro Prelato, o di persona notabile; fu prima sopra, questo Caso esposto, qui non occorre altro aggiongerui.

Decimo settimo.

45 Il Decimosettimo, è far libello famoso, o procurare, o altrui indurre, o consigliare di farsi, ouero buttarlo, o publicarlo, fu medesimamente iui questo Caso ben esposto.

Decimo ottauo.

Il Decimo ottauo, è percuotere chi si uoglia grauemente, ò machinare contra Prelati. Quanto alla prima particella, mentre dice chi si voglia. Intende ancor'inchiudere la persona fatta à chiunque secolare senza incorresi nell'escomunica. Et perche dice grauemente, la percossa non graue etiam di persone che'l priuilegio godono: non è per la Religione pur riserbata, ma solo secondo gli Canoni. Qual sia graue percossa debbe starsi à giudicio del Prelato, quando non cosi euidentamente puote giudicarsi. Intorno all'altra particella, che dice machinare contra Prelati. Questa parola Prelati è posta senza determinatione, perciò par che principalmente parli, quando è contra i nostri Prelati: ma secundariamente dee intendersi de' Prelati della Chiesa, & di qualunque Ordine ancora. Mà questo machinare è, quando alcuni, s'vniscono insieme à preparare astutamente contra la giustitia, ò fraudulentemente alcuna

Euña persecutione, ò graue danno contra la vita, persona, beni, honore, vfficij, & beneficij di detti Prelati. Dico contra la giustitia, o fraudulentemente. Però che, se questo procurare, o cercarsi o preparsi, ouero ordinare, fosse con verità, con giustitia, & con vero zelo di rettitudine: a torvia, & castigarsi, & corregersi, i uitij, che possono sopravenire: non sarebbe machinare: poi che questa parola machinare, sempre si piglia in male.

L'ultimo è, contra il precetto si della Chiesa, si parimente della Regola, mangiar carne se non è stata prima impetrata la licenza scritta da Prelati per loro necessità. Il che debbe esser inteso solamẽte di coloro, che non hanno euidente necessità di febre, e somiglianti, che a comun giuditio di ciascuno bisogna all'infermo mangiar carne. ma solo di quei Frati, che hanno tal necessità, che alli occhi degli huomini paiono sani comunemente, ma hanno alcune tal'infermità, che solamente da Medici possono esser giudicati hauer necessità vera di mangiar carne in tali giorni, & da loro Prelati, & non a giuditio di chiunque: & perciò si richiede l'arbitrio, & licenza d'ambidue. Il che fassi affine, che il frate poco timente Dio inganato dal demonio, e dal proprio disordinato affetto di se medesimo, non ardisca mangiar carne in tali giorni sotto ombra di necessità.

Il decimonono.

ESPO-

ESPOSITIONE
SOPRA L'OTTAVO CAPO.
PRECETTO PRIMO.

Tutti i Frati siano obligati, sempre hauere vno de' Frati di questa Religione in Generale Ministro, e seruo di tutta la fraternità, e a lui siano tenuti fermamente vbedire.

Conuenienza, & differenza tra capo naturale, & spirituale: sua diuisione, & che obliga affirmatiuamente, & negatiuamente tutti, ma diuersamente questo precetto. Art. I.

1

Rattasi in questo ottauo Capo dell'esterno regimento, e gouerno di tutto il nostro ordine: oue vi sono tre precetti, ouero tre obligatorij. Vno intorno l'hauer, & vbedire vno Generale, e capo di tutto l'ordine. L'altro, è intorno la sua ellettione. Il terzo, della sua depositione, per cagione della sua insufficienza, & inhabilità. Dice adunque nel primo. Tutti i Frati &c.

Oue è primieramente d'auuertirsi, che come il naturale corpo, non può esser senza capo, a cui sono tutti i membri naturalmente, e per naturale vincolo legati, & da quello riceuono l'influenze, i sentimenti, e monimenti tutto il corpo, e suoi mébri, così ogni corpo spirituale altresì; non puote essere senza vn capo, cui per volontaria affettione, vbidienza, e soggetione gli sono tutti i suoi membri vniti e congionti. Et perche tutta la Francescana Religione, e vn mistico corpo, per voluntaria obligatione, d'osseruar la Regola data al nostro Padre S. Francesco, vniti, & legati insieme: e ancor necessario questo Spirituale corpo, hauer vn capo, a cui siano tutti i

Frati di questa Religione, come spirituali membra, uniti, per vbidienza, & voluntaria suggettione: ilquale debba inondare a guisa di capo, ogni spirituale sentimento, e mouimento. Percioche, mãda il sentimento in quanto, che ei tiene l'vniuersale podestà di prouidergli di studij, di fargli leggere, predicare, & insegnare & Frati, & Secolari. Influisse medesimamente, a tutti lo Spirituale muouimento, in quanto, che tiene vniuersal potestà dell'institution e di ciascuno Prelato dell'Ordine, d'istituire parimente, leggi, ordinationi, & decreti in tutta la Religione; per le quali debbano i Frati muouersi nelle lor attioni, & operationi, & a suo cenno espresso, o interpretato: auuiluppato, o spiegato in ogni cosa tuttania muouersi, in vbidire, in fare, & oltre aciò dire.

Quale sia la virtù del capo spirituale.

Differenza tra capo naturale e spirituale.

MA questa è la differenza, tra il naturale, & spirituale corpo, che il naturale ha vno solo Capo. Percioche, l'unione de membra, è naturale, & nessuna distanza nè separatione di luoghi, ui tramezza. Ma nello spirituale corpo, perche gran distanza di luoghi, & paesi vi si trappone, & la moltitudine de mẽbra e assai, non puote vno solo Capo dare compiutamente tutta questa spiritua le influenza: senza trameterui più Capi, vno al'altro, & al Capo vniuersale parimente sottoposti. Perche in questo corpo, diuerse Prouincie, custodie, & luoghi, & Conuenti, & più moltitudine ui si inchiudono, & ad ogni moltitudine di costoro vi bisogna vn Capo. Ma uno all'altro con maggiore, e minore più e meno podestà sotto posti. Et però fassi nella Regola Espressamente mentione, di tre sorti di Capi, cioè, Generale, e Prouinciale Ministro, e Custodi: delli Ministri, ouero Guardiani de luoghi non ne fa nissuna espressa memoria la Regola. Ma lasciò tutto ciò alla dispositione del Generale Ministro, & Capitolo. Come meglio forse si dirà.

Diuisione de Capi.

2 *DIciamo adunque, de Capi della Religione, che alcuni sono ordinarij, altri estraordinarij: sono gli ordinarij quattre, Perche parui espediente, affineche la Religione fosse ben seruita, & prouista de' Prelati che fosse diuisa in Prouincie, la Prouincia, in custodie, & esse in luoghi, ouero Conuenti. La Religione a questo modo fu da principio partita: auenga, che dopò in successo di tempo,*

per tor via l'ambitione presso gli nostri Osseruanti, & Capuccini, le leuò la diuisione della Prouincia, in custodia, ma solo in luoghi, la prima diuisione rimanẽdo appresso li nostri Padri Conuentuali. Et nella nostra osseruanza vsasi medesimamente solo in alcune Prouincie, come in Sicilia, & in altre Prouincie grande assai altresi. Appresso i Padri Conuentuali adunque rimasero quattro sorti di Prelati ordinarij, cioè Generale, & Prouinciale Maestro, Custodi, & Guardiani. Appresso i nostri Osseruanti: communemente tre, & rade volte quattro. Et ne i Padri Capuccini solo tre, ma l'auttorità delli Custodi fu tuttauia ristretta, che non hanno tanta potestà sopra i luoghi, o Conuenti alla lor cura commessi, quanta è quella de' Ministri Prouinciali. I Prelati Estraordinarij sono corrispondenti all'ordinari, cioè Generali, Commissari, & Vicari Prouinciali medesimamente, Commissari, & Vicari e Vicari oltre a ciò di luoghi. Mà i Generali Commissari oggidì sono piu tosto ordinari fatti per Elettione, con auttorità di Bolle Apostoliche.

Obliga quì tutto l'ordine solo dal corpo principale, & perche cagione.

3 O*Ltre a ciò è d'auuertirsi, che questo primo precetto, nõ obliga i Frati ad hauer altro Prelato che il Generale Ministro, ilche fu per due cagioni a mio giuditio. La prima, per euitar la diuisione, & separatione dell'ordine, conciosiacosa che la sua vnione, & diuisione nasce d'uno solo o piu capi Generali. Laonde tacitamente si prohibisce la separatione dell'ordine. Percioche mentre nella Francescana Religione, vi fu vn solo Generale, era vna sola: adesso a nostri tempi mentre vi sono tre capi vniuersali, non soggetti vno all'altro: non è vna, ma in tre spartita, per tre diuersi capi Generali. Et per questo anco hanno diuersi nomi. Mà quanto all'auttorità sono vguali: vno haue nome di Maestro: di Ministro l'altro, & di custode Generale l'ultimo. Perilche l'uno par che sia conforme alla Regola, & a Bolle Apostoliche gli altri.*

Che non si possa far diuisione nell'ordine senza auttorità della Sedia Apostolica.

D*A qui nasce, che non si possano fare queste diuisioni senza auttorità Apostolica, ne possiamo star cosi in tre diuise, senza la potestà de' Sommi Ponteefici. Primieramente, questa gratia*

tia parche per molte giuste,& ragioneuoli cause fù concessa alli Padri nostri Osseruanti: i quali si separarono dalli Padri Conuent. ma dopò, che i sigilli dell'ordine furono, dal Papa dati al Gene. degli Osseruanti,& la podestà del Gene. Ministro, conforme alla Regola fu da loro a gli Osseruanti trasferita, questa gratia di separatione, fu ancor mutata da noi a loro, fu dopò per altre, ò medesime cagioni concessa alli Padri Capuccini: i quali si spartirno da noi, & dalla vbidienza del Gene. Ministro,& gli fu dato dal Papa Gene. Vica. non soggetto al Gene. Ministro volendo adunque S. Fran. prohibire queste separationi:& che almeno non si facessero, se non per giuste,& ragioneuoli cause di meglior, e più quiete & osseruanza della Rego. così dalla Sedia Apostolica giudicate: & con sua autorità fatte. Disse, che tutti fussemo tenuti hauer vno in Gene. Ministro. Et mentre, che precettiuamente vuole, che habbiamo vno solo capo, & vno solo Generale, ci vieta parimente hauer piu Generali, non possono adunque, gli altri separarsi, ne starsene separati da questo Generale senza giuste,& ragioneuoli cagioni, e con autorità della Sedia Apostolica. L'altra causa, perche questo precetto, ci obliga ad hauer vn Generale, e per accenarsi, che l'istitutione, & tutta l'autorità de Superiori della Religione, resiede nel Ministro Generale. Conciosiacosa, che mentre la Regola non fa mentione dell'Elettione d'altro Prelato, se non del Gene. dimostra, che tutte le prelature dell'Ordine, stiano in Potestà del Generale: come vero capo, nel quale stà tutta la potestà in regere,& gouernare l'ordine: accioche a guisa di capo possa influirla a gli altri capi, come suoi membra, per gouernare tutto l'Ordine così tengono communemente gli spositori della regola.

Se intende questo precetto affirmatiuamente, & negatiuamente.

4 IL Corduba esponendo queste parole, cioè tutti i Frati siano tenuti sempre hauer' vn Generale Ministro. Dice, che queste parole, si possano intendere primieramente negatiuamente, cioè che sia vno solo capo,& non più: accioche non habbia due capi: come fin adesso noi habbiamo isposto. L'altro senso, è affirmatiuamente, cioè che la Religione non stia senza capo, e così comunemente tēgono gli Espositori. A me par che queste parole obblighino negatiuamente, & affirmatiuamente. Negatiuamente, commandando, che non vi sia piu d'un capo. Ma non se intende così strettamente, che in niun tempo stia senza capo. Perche morendo il Generale, nō si può subito immediate creare il nuouo Generale. Poi che bisogna farsi nel Capitolo Generale: ilquale non si può Celebrare, se non conuocati i Mi

Cor. oue sopra c. 8. q. 1.

nistri, e Custodi, come si commanda nel seguente obligatorio. Nè l'elettione puote esser in ogni tempo, ma solo la vigilia di Pentecoste, come nel medesimo precetto si commanda. s'intende adunque che si apparechi, e dispsonghi il Generale Capitolo per Celebrarsi al sudetto tempo, & non stia l'ordine senza il Generale, ò vn'altro in vece sua, per insino alla nuoua elettione al tẽpo della Reg. ordinato.

Obliga questo precetto i prelati primariamẽte e tutti secundariamente.

5 *E nota, che questo precetto obliga primieramẽte, e principalmente tutti i Ministri Prouinciali, e Custodi, a i quali è data la facoltà di elegere il Generale Ministro per la Regola nel seguente precetto. Obliga ancora secondariamente, tutti i Frati dell'Ordine. Percioche, come nella Chiesa Catolica, tutti i Christiani sono tenuti hauer un capo, & un Sommo Romano Pontefice, ma tutti i Cardinali a quali è data l'auttorità dell'elettione: son obligati di elegerlo, e quando non volessero, o per alcuna cagione non ragioneuole tardassero molto di crearlo, tutto il popolo Christiano è tenuto per qualsiuoglia modo, e via possibile procurare farsi tal'elettione, e mancando vna maniera procurare per l'altra, così parimente tutti gli Elettori del Generale, sono astretti conuenire insieme, a disponersi, a venire al Generale Capitolo per accordarsi in tal guisa, che la vigilia della Pentecoste tal'elettione facessero. Et quando detti Eligenti per odio, o ambitione, o senza alcuna ragioneuole cagione non volessero, che si conuocassero, o conuenissero insieme, ouero conuenuti non si accordassero, e non facessero l'elettione predetta, sono tenuti tutti gli altri persuadere, e procurare per ogni maniera di celebrarsi, e conuenire insieme, & accordarsi, ma non volendo farlo, sono obligati alla Sedia Apostolica hauer ricorso, e fargli costringere, che si conuenghino, & s'accordino, ouero almeno, che si faccia per auttorità di sua Santità, o per breue Apostolico, e si fatti, & a questo sono tenuti tutti gli altri, che non sono vocali. Quanto all'idoneità & sufficienza poi nulla ne dice la Regola. Perche per diuina, & humana legge, sono astretti gli eligenti, tal persona elegere, che habbia tal qualità, e conditione, che sia fra gli altri piu atto, & idoneo a tal regimento, o almeno di vguale attitudine, & idoneità, tra quelli, che sono reputati piu idonei, & sufficienti. Quando s'aggiunge oltre acciò, dicendo. Che debbiano vbidire a detto Generale, come dicono communemente gli espositori non è nuouo precetto, ma rememora quello, che fu fatto nel Primo Capit. per dimostrarci, esser piu astretti alla vbidienza del Gene. che ad'altri Superiori: della quale vbidiẽza se ne parlò nel primo capo della Reg. obliga medesimamẽte questo precetto affirmatamente come prima fu isposto, e ciò basta.*

SEGVE IL SECONDO PRECETTO del medesimo Capo.

E morendo il Generale si faccia l'elettione del successore, dalli Ministri Prouinciali, e da Custodi nel Capitolo della Pentecoste: nel quale i Prouinciali Ministri siano tenuti sempre conuenire insieme in qualunque luogo doue dal Generale Ministro sarà stato constituito.

QVI ESPRESSAMENTE SI COMMANDA l'elettione del Generale, & tacitamente delli Prouinciali, & la differenza tra due Capitoli Generali, & chi deue elegere gli altri Superiori. Articolo II.

COmmandasi quiui l'elettione del sudetto Generale & da chi debbia esser eletto, e questo, è equipollente al precetto, come espone Clemēte V. nella dechiaratione della Regola. Trassene da queste parole, che per la Regola il Generale di questo Ordine era perpetuo, e durana in sua vita perciò leggesi S. Bonauentura, & altri Padri dell' ordine, essere stato Generali, e perseuerato molti anni nel gouerno della Religione, ma in successo di tempo, quello che era perpetuo per la Regola, per breue di Romani Pontefici, fu fatto a tempo, perche so pravenendo la vechiezza, e graue infirmità, per le gran fatiche, che di continuo bisogna sostenere il Generale: non poteua visitare, per molti anni con graue detrimento dell'ordine. Però si ridusse ordinariamente, a sei anni, perche souente piu longo tempo durando, o per cagione di vecchiezza, o d'infirmità troppo mancharebbe visitarsi l'ordine. Nè meno di questo tempo, per le gran spese, che si fanno, ne i Capitoli Generali: nè quali bisogna farsi detta elettione. Da quì nasce, che mentre era in uita il Generale, per questo precetto, era tenuto celebrare piu Capitoli Generali, cioè ogni tre anni, o ad altro termine maggiore, o minore. Laonde, due differenti Capitoli Generali, cōmandaua quì la regola. vno dopò la morte del precedente, e di questo Capitolo si dice in questo precetto. Che morendo il Generale,

Clem. 5. oue sopra.

rale, si faccia l'elettione del successore da Prouinciali Ministri, e Custodi: nel qual erano obligati andarui, & i Prouinciali Ministri, & i Custodi, medesimamente. Era durante la vita del Generale l'altro capitolo: e di questo parla nel medesimo precetto, quando dice. Nel quale; cioè Generale capitolo. I Prouinciali Ministri siano sempre tenuti conuenire in qualunque luogo, doue dal Generale Ministro sarà stato constituito. E questo ogni tre anni. Oue appare, che in questo altro Generale capitolo erano astretti conuenirui, solo i Prouinciali Ministri, e non i Custodi: così tiene lo Speculo & il Corduba. E questa è la prima differenza tra questo Generale capitolo, & l'altro detto di sopra. L'altra, è che si commandaua, che questo si facesse ogni tre anni, ò ad altro tempo maggiore, o minore: come era stato ordinato da detto Generale Ministro. La causa, perche ordinauasi questo altro Generale capitolo: era per prouedere alle communi necessità dell'ordine, e per rimediare alle relassationi, che allo spesso introdurre si possono, & ordinare tutto ciò, che era tra detto tempo disordinato, e tralasciato: & à questa guisa si mantenesse l'ordine, la vita Regolare, & suo rigore: e con la commune conuenienza de' Prelati Prouinciali insieme ogniuno imparasse, come meglio douesse reggere, e regolare, & restringere la sua Prouincia, e suoi Sudditi, ma dapoi, che per Brieui Apostolici il Generalato dell'Ordine, si ridusse solo a sei anni; non sono più astretti i Frati per questo precetto all'altro capitolo, se non, che solo ogni sei anni vna volta, nel quale si può fare tutto quello, che occorreua farsi a mente della Regola, cioè l'elettione del Generale Ministro, & riformarsi tutto l'ordine, altresì; & prouedere ogni sei anni; tutto ciò che è necessario: accioche si mantenghi, & conserui l'ordine nel suo vigore.

Lo Spec. li. 3. fo. 10. Il Cord. c. 8. q. 1.

Differenze tra l'uno, e l'altro Capitolo Generale.

Perche s'ordinaua l'altro Capito. Generale.

Quale sia l'obligo di questo solo Capitolo Generale adesso.

7 D*A quì nasce, che il nuouo Generale; & tutti i Prelati, e vocali, che vi conuengono sono obligati con opportuni rimedy a tutti gli difetti, mancamenti, relassationi, e discordie, che successiuamente, e per humana fragilità, & diabolica astutia, a guisa di zizania nascano, & crescono nel cãpo della Relig. prouedere, e con la falce della vigilanza, & ottime prouisioni torle uia. Il che non facendo son astretti renderne cõto a Dio della lor poca cura, che hanno del cãpo del Signore come tẽgono quì gli spositori della Rego.*

E però

E però ordinariamente in detti Generali Capitoli, tuttavia sogliono farsi, ò almeno rinouarsi statuti, ordinationi, decreti, e si fatti per conseruarsi, & infermarsi tutto l'ordine. Et adesso sono tenuti conuenire in ogni Capitolo Generale detti Ministri, e Custodi, non solo per questo precetto. Mà per lo comandamento Papale, e del Generale capitolo sotto grauissime pene, medesimamente. E quanto alli Custodi come dice qui il Corduba intendesi secondo la propria significatione, cioè delle Custodie d'ogni Prouincia: de quali ne parlammo di sopra, nel altro precetto: Mà non erano obligati andarui tutti d'ogni Prouincia, ma solo vno eletto da tutti gli altri Custodi: ilquale è detto Custode de' Custodi: come osseruano oggidì i Padri nostri Conuentuali. ma come dice il Corduba. Quãdo fu trasferito il Ministrato a gli Osseruanti; restando a loro il nome di Generale Maestro per la Bolla dell'unione di Leone X. per nome di Custode in tutta la Osseruanza, s'intende colui, che era discretto de Custodi, & oggidì appresso i nostri Osseruãti s'elege nel Prouintiale Capitolo da tutti i vocali. E però oggi la potestà di elegere il Generale, è solo delli Prouinciali Ministri, e detti Custodi Prouinciali. Dico Prouinciali, perche sono da tutti li vocali della Prouincia, eletti, e danno il voto suo nell'elettioni da farsi, ne Capitoli da parte di tutta la Prouincia dalla quale sono stati eletti. Nondimeno può il Papa questa autorità d'elegere, e dar voto in Capitolo Generale darla ad altri Frati, estra gli predetti, mà detta elettione per questo precetto, non si può fare ad altro tempo, se non della Pentecoste, e però bisogna aspettare quel tempo.

Cor. oue sopra q. 1.

Cor. oue sopra q. 1.
Bolle di Leõ X.

Che per la Regola tacitamente l'elettione del Prouinciale Ministro sia fatta dal Prouinciale Capitolo.

8 E*T è d'auuertirsi, che mentre quiui si tratta dell'elettione del Generale, & non si fa; nè quì, nè altroue; nella Regola; memoria alcuna dell'elettione de Prouinciali Ministri, nè Custodi, nè Guardiani: tacitamente dimostrasi, che tutta l'istitutione de Prelati inferiori, la lasciò al Generale Ministro, & al Capitolo, in tal guisa, che o siano istituiti dall'istessi Generali Ministri, ò da quelli a quali gli sarà stata commessa potestà, da detto Generale Ministro, e Capit. di esser istituiti, sempre loro istitutione sarà secõdo la Rego. Questo dicono quì Hugone e più espressamente Pie Gio. Gier. di Polizzi nondimeno p le parole di Cle. V. par'accennarsi altramẽte. percioche iui dice, che nõ hauẽdo fatto la Reg. mẽtione della*

Hugo Piet. Gio. in questo cap. 7.
Poli. c. 7. nu. 10.
Clem. 5. oue sopra art. 9. §. Demum.

prouisione, o istitutione del Prouinciale Ministro di questo potrà nascere dubio trà Frati. Perciò dechiara, statuisce e ordina, che questa prouisione, s'appartenghi al Prouinciale Capitolo. Ma la confirmatione al Generale Ministro. Oue per quella parola dechiariamo, per determinare, che per la Regola tacitamẽte debbia farsi per Elettione del Prouinciale Capitolo. Perche secondo la sentenza di San Bonauentura in questa Regola, le cose maggiori inchiudono le minori: e perche si comanda, l'Elettione del Generale farsi dal Generale Capitolo: tacitamente comanda il Prouinciale Ministro esser medesimamente eletto dal Prouinciali Capitolo: e cosi vsossi da principio: come tacitamente accenna il medesimo Clemente, nella parola Verum. Perche sopra alla parola. Siquidem dice. Che detta elettione sia confirmata, o infirmata, o innalidata; stia ad arbitrio del Generale, fatto prima la diligente esamina: come per vfficio suo gli conuiene, con maturo giuditio de' discreti cioè Padri dell'Ordine. Ilche si deue intendere, quando occorrerà inualidarla: accioche non faccia le cose a proprij capricij, & sia conforme alla ragione, & alla giustitia. Ne per questo la prouisione dell'altro Prouinciale Ministro appartiene al Generale Ministro: mà iui s'ordina, che intorno al Capitolo Prouinciale da nuouo. Ma che alle volte l'elettione de' Prouinciali Ministri si faccia in alcune Prouincie dal Generale, & non dal Capitolo Prouinciale, lo rimette ad arbitrio del Ministro, e Capitolo Generale vnitamente, per giuste, & ragioneuoli cagioni, solo nelle Prouincie oltramarine, come appare nella parola, & Siquidem. mà se al predetto Generale Ministro, e capitolo, per certa, manifesta, e ragioneuole cagione, alcuna volta paresse espediente nelle Prouincie oltramarine, e d'Hibernia, Gretia, o di Romania: il Prouinciale Ministro esser eletto piu tosto dal Generale Ministro, che dal Capitolo Prouinciale con consiglio de' Saui Padri dell' Ordine, questo si faccia senza contradittione alcuna. Questo iui dice in detta parola Verum.

S. Bona. oue sopra c. 2.

Clem. 5. oue sopra.

Della prouisione de' Guardiani.

9 MA *della prouisione de' Guardiani, e Custodi, nè quì, nè altroue, nè fà mentione alcuna la Regola, nè espresse nè tacitamente. Et però lor istitutione, (come communemente dicono gli Espositori) lasciò in libero arbitrio, & dispositione del Generale Ministro, ma principalmente del Capitolo Generale. Per gli quali Capitoli fu ordinato esser istituiti; da Prouinciali Ministri*

con

con i Padri diffinitori Eletti dal Prouinciale Capitolo, & per i medesimi sono stati dechiarati veri Prelati; benche non siano per elettione, ma solo per istitutione, come si è detto. Ma quanto alli Custodi, che hanno voce nel Generale Capitolo, come dice quì la Regola auanti la Bolla dell'vnione di Leon X. Per la Bolla di Nicolo III. per non aggrauar tanto il Generale Capitolo, fu dechiarato, & anco ordinato: che d'ogni Prouincia, vene andasse vn solo, eletto da tutti gli altri Custodi di quella Prouincia; come anco osseruano gli Padri Conuentuali, nell'elettione del loro Generale Maestro. Ma doppo per detta Bolla s'ordinò, che il Generale Ministro, fosse dalli Prouinciali Vicari e discreti delli Frati Osseruanti eletto, ordinando, che detti Vicari fossero veri Ministri, & i discreti veri Custodi. Et perche i medesimi nell'elettione del Vicario Generale delli Osseruanti; eran prima eletti nelli Capitoli delle Prouincie de gli Osseruã. perciò rimase; che i medesimi Custodi, che prima erano detti discreti fossero eletti dalli Prouinciali Capit. Percioche le Prouincie degli Osseruanti nõ furono diuise in Custodie, come erano prima diuise, il che oggidì dura solo appresso i nostri Padri Conuẽ.

SEGVE IL TERZO Precetto del medesimo Capo.

E se in alcun tempo apparesse all'vniuersità de Ministri Prouinciali, e Custodi, il Predetto Ministro non esser sufficiente al seruitio, & alla commune vtilità de Frati; siano obligati i predetti Frati, a quali è data l'Eletione nel nome del Signore, à se eleggerne vn'altro in Custode.

Per quali cause si deuono deponere i Prelati per la loro insufficienza, e se oggidì sono tenuti: ò nò a deponere il Generale. Articolo. III.

10 *PRouedesi in questo commandamento, all'insufficienza del General Ministro. Dico commandamento, perche Clemente V. nella sua ispositione, afferma esser vguale al commandamento, & obliga solamẽte alli Prouinciali Ministri, e Custodi, i quali hanno per la Rego-*

Clem. 5. oue sopra.

la autorità d'elegere il Generale. Conciosiacosa, che chi hà potestà d'elegere il Ministro Generale, per la Regola haue parimente podestà di deponerlo. Et perche è precetto affirmatiuo, che obliga al tempo, & luogho suo sono tenuti a questo solo; quando sono congregati nel Capitolo Generale. Percioche l'essame, & discussione della sua insufficienza, per la quale sono obligati rimouerlo, debbe farsi solamente nello Generale Capitolo, come dicono communemente i Dottori. Et per l'vniuersità de' Prouinciali Ministri, & Custodi quì s'intende esser la maggior parte de' vocali: ordinati per statuti Generali douer interuenire in detta sua elettione. Conciosiacosa, che secondo la commune legge, per l'vniuersità sempre mai in cose simili, s'intende la maggior parte degli Eligenti.

Li 4. Maest. Hug. il Pisa. l'Ispos. sen. tit. oue sopra cap. 8.

Chiama quì Custode, (come dicono i quattro Maestri Hugone, il Pisano, con l'espositione senza titolo) il Generale Ministro, & chiamollo Custode, per ragione del suo vfficio: Percioche in lingua latina. Custode vuole dire: chi guarda alcuna cosa per conseruarla. Et perche l'vfficio del Generale Ministro, e diligentemẽte guardare, & hauer pensiero sopra tutto l'ordine, & con la sua promida diligenza, e cura preseruarlo da ogni male, d'ogni relassatione, & discordie. Perciò lo chiamò quì la Regola Custode; cioè che gli eligenti deono elegere per Generale vn tal Frate, che sia vero Custode di tutto l'ordine, conforme al proprio significato di questo nome.

Per due cause si dee deponere il Ministro Generale.

11 *LE cause per lequali si debbe deponere, riduconsi tutte in due cioè Primieramente per rispetto della persona, quando per cagione della sua infermità, o altra impotenza non potesse personalmente visitare, nè commodamente essercitar il suo vfficio. Secondo, quanto alla commune vtilità de Frati nè fosse insufficiente, cioè fosse a Frati quanto alle spesse graue, ouero notabilmente mancasse nell'altre conditioni, quali debbe hauere, il Generale: come dicono cõmunemente il Pisano, la Serena Conscienza, l'Espositione senza titolo, & nella defensione Apologica dell'Osseruanza si dice, che è anco insufficiente il Prelato, quando è notorio trasgressore della sua Regola, ò delle Diuine leggi, ò delli Statuti, ouero finalmente scandaloso, ò criminoso notoriamente.*

Il Pisa. ca. 8. la Sere. con. q. 93. L'espo. sen. tit. c. 8. nella defen. apol. dell' osser. à 21.

Ispos. sen. ti. oue sopra c.

L'Espositione senza titolo dice, che è insufficiente per cagione dell'insufficienza della discrettione, o della Santità, o della fortezza corporale, & di tutte l'altre conditioni, che sono necessarie, & espe-

espedienti ad essercitar tal vfficio, il che s'intende tutto questo solo per quanto richiede il profitto, & vtilità dell'Ordine, Questo ini si dice. Et bisogna quì auuertire, che non solamente del Generale, mà ancora del Prouinciale Ministro, Custodi, e Guardiani dee tutto ciò intendersi, che in elegersi debbono hauer tutta questa sufficienza: e non hauendola si deuono priuare. Perche si dano tutti questi Prelati ad edificatione, & non ad estrutione, & quando non hanno tal sufficienza destruggono piu tosto, che edificano. Dice anco detta spositione senza titolo, che per nissun'altra cagione, oltra le predette si deue deponere. Nondimeno meglio è, come communemente i Dottori dicono, che se può ragioneuolmente per altre cause assoluere dal suo Vfficio, cioè quando egli instantemente ricercasse la gratia dell'assolutione, mà questo sarebbe piu tosto acconsentire ch'assoluere. Ne la communità degli Eligenti dourebbe acconsentirgli, se non, quando vi è alcun altro, che meglio, o vgualmente a lui potrà gouernare. Oltre a ciò, quando fosse promosso ad vn altro vfficio, ò a se stesso, ò alla Religione, ouero alla Chiesa piu vtile si può parimente deponere, & in vece sua si elegesse vn'altro vgualmente vtile, & cosi per altri simili casi ragioneuoli altresi.

Quale siano le cause dell'insufficiëza di tutti gli altri prelati.

L'espo. sen. tit. oue sop.

Come obliga oggidì questo precetto.

12 NVlladimeno parmi, che questo precetto obligaua prima quando il Generalato era in vita: mà dopò, che fu redotto a tempo solo di sei anni, e mētre dura questo solo tempo: non puote obligare alli predetti a deponere il Generale. La prima ragione è, che fu fatto principalmente cotesto precetto, perche doueua in vita durare il Generalato per la Regola. Laonde benche nel tempo della sua Elettione fosse stato sufficiente; doppo in processo di tempo per diuerse vie poteua diuenir insufficiente: per ogni insufficienza delle predette. Ma la principale ragione è, che questa depositione doueua farsi almeno al primo General Capitolo, che bisognaua per la Regola Celebrar il Generale ogni tre anni, ò piu, ò meno a suo arbitrio; Adesso al primo Generale Capitolo, che Celebra il Generale, si fa nuoua elettione, per le nuoue ordinationi de Sommi Pontefici intorno detta elettione, & a questi nostri tempi, non si Celebra, se non per la nuoua elettione del Generale. Quando adunque, saranno tenuti prima deponere il Generale detti elettori; se non, che si dicesse, quando, ò per ordinationi del Papa, ò à petitione della Religione fosse ordinato Celebrarsi auanti gli sei anni, per cagione dell'insuffi-

sufficienza del Generale, ò per alcuna ragioneuole cagione, & all'hora, & non altrimenti saranno astretti gli elettori riuocarlo.

COME SONO TENVTI I PROVINCIALI Capitoli, & altri Prelati deponere i Prouinciali Ministri, & altri Prelati. Articolo IV.

13 D*Ico adunque, che à tempi nostri questo precetto, piu tosto commanda a quelli che haueranno ad elegere i Prouinciali Ministri, Custodi, & Guardiani: & a deponergli a tēpo suo, che si rimuoua il Generale. Perche (come si è detto) per la sentenza di S. Bonauentura, in questa Regola le cose Minori s'inchiudono nelle maggiori. La onde, mentre obliga espressamente, deponere il Generale per la sua insufficienza, quelli che possono, cioè gli eligenti, obliga tacitamente altresi, priuare tutti gli altri Prelati dell'ordine, quando sono à tali prelature insufficienti tutti quei, che hanno podestà di rimuouerli dall'vfficio. Perilche dice il Corduba, che intorno l'elettione, & depositione de' Prouinciali Ministri, Custodi, & Guardiani, e della loro podestà; cosi delle Celebrationi dei Capitoli Prouinciali, & Custodiali medesimamente; non vi è cosa alcuna per virtù della Regola. Et però tutto questo si lascia alla dispositione del Papa, ò della Chiesa, ò de statuti dell'Ordine. Peroche tutto quello, che dice la Regola non è obligatorio, cioè intorno detti Capitoli, ma è solamente istruttione. Dice anco iui, che come il Capitolo Generale, è tenuto deponere il Generale dal suo vfficio per alcuna delle sopradette insufficienze, cosi il Capitolo Prouinciale è altresi obligato, per simili insufficienze, priuare il Prouinciale Ministro. Perche secondo la detta sentenza di S. Bonauentura le cose minori s'inchiudono nelle maggiori. In cose simili, oltra acciò, la legge naturale ci insegna il membro in vtile douersi tagliare. E la legge Canonica, il medesimo determina. Et finalmente Leone X. nella Bolla dell'vnione dice. Potrano tra loro triennio, i prefati Prouinciali Ministri, da Capitoli Prouinciali quali Celebrano secondo la Regola, e la consuetudine, da loro vffici esser assoluti, se si trouerranno meno vtili. Il simile giudicio in ogni cosa se habbia delli Custodi. Questo iui dice.*

S. Bona. oue sopra c. 2.

Cor. oue sopra q. 4.

S. Bona. oue sopra c. 2.

Leo. X. Balla dell'vnione.

Tauo. del V ca. Genera.

Et nella tauola del decimo Vicario Generale, si contiene; che fuori del Capitolo Prouinciale, non può il Prouinciale lasciar la Prouincia, nè renonciare. Nè anco il Generale fuori il Capitolo Prouinciale, può riceuere detta renoncia, ò commandare, che d'altro

tro Prouinciale si proueda, essendo, che questo si debbia fare in Capitolo Prouinciale. Questo iui dice. Dico ancora, che nelli statuti Generali s'ordina, che i Prelati non inquietino, nè conturbino gli vffici de Prelati Minori; cioè, che i Ministri Prouinciali, non si intromettano in destruggere le cose, che appartengano farle a Custodi, o Guardiani. oltre acciò, che il Superiore non strugga le cose, che conuengono farle il Prelato inferiore. Perche, cosi ci insegna la ragione, accioche il corpo della Religione non rouini.

Statu. Gene.

Della potestà de Ministri, e Guardiani.

14 E*T è anco d'auuertirsi, che abenche il Capitolo Prouinciale sia di maggior potestà, che il Prouinciale Ministro: come il Capitolo Generale haue maggior autorità, che il Ministro Generale, come di sotto quì si dirà; nondimeno gli altri Frati, & tutta la Prouincia non sono di maggior potestà che il Prouinciale Ministro, se non congregati in Capitolo, come anco si dirà. Oltre acciò, il Guardiano è maggior di tutto il Conuento, etiam capitularmente congregato. Percioche, la potestà non l'ha dal Conuento: ma dal Capitolo Prouinciale, ò dal Prouinciale Ministro. Et però nella tabella del decimo Vicario Generale: si dice, che chi pertinacemente afferma, & vuole sustentare, che la Congregatione di alcun conuento insieme congregata sia maggiore del suo Guardiano, sia incarcerato, come errante, & subuersore della santa vbidienza.*

Tabella del Vica. Gene.

Et delli Vicari de' Guardiani iui si dice, che tutta via siano a loro Guardiani soggetti, nè possano tenere Capitolo mentre il Guardiano è in Conuento: nè senza il Guardiano può deponerlo il Conuento. Dico medesimamente, che i Prouinciali Ministri, Custodi, & Guardiani siano veri Prelati, & hanno cura dell'anime di loro Sudditi: vedi il Compendio: Perche Clemente IV. & Sisto IV. Cosi hanno dechiarato nello Speculo. La onde nella tauola del Capitolo Generale di Firenze Celebrato l'anno 1406. Si dice: dechiararsi, che per nome de' Prelati s'intende il Prouinciale Ministro, Custode, & Guardiano. Di modo, che quando nella Regola, ouero nelli Statuti, o dechiarationi del Papa, & altri ordinationi, si dice di farsi, ò prohibirse alcuna cosa per lo Prelato, ò da loro Prelati, ò di sua licenza, ouero Concessione, s'intende d'alcuno di questi: i quali sono veri Prelati ordinarij, quando non s'esprime in particolare colui per il quale è da farsi, ò da prohibirsi, ò da corregersi. Questo iui dice. Concorda il Siluestro e la Sõma Angelica.

Compen. ti. Guar. §. 1. 2. e 3. Cle. 4. Sist. 4. Specu. lib. 2. fol. 139. Tauola del Capit. di Firenze. Siluestr. ver. Prelatus §. 2. Ang. deleg. 2. §. 3. Tau. 16. oue sopra.

Di piu dico, che nella tauola 16. si contiene, che quello, che è stato Canonicamente eletto nella prelatura, & pertinacemente recusa

cusa tal'ufficio, se non darà legitima causa etiã occulta al suo Prel. sia giudicato assolutamente disubidiente, & ad arbitrio del Prelato col consiglio di discreti punito. Ma se la cagione è legitima, & il timore è probabile di macularsi in molte trasgressioni della Reg. & teme esser necessitato per la pertinatia, & insolenza, mormorationi, e conturbationi di lor Sudditi, se non gli prouede per modi leciti, ò illeciti a lor gusto: egli acconsente pecca accettando tal prelatura: molto più se la procura, e desidera detto ufficio. Questo ivi dice, & concorda il Corduba.

Cord. oue sopra q. 4. c. 8.

Se può infirmare il Generale Ministro, le cose ordinate nel Capitolo Generale.

15 D*I più, cercano i Dottori intorno questo obligatorio, se il Generale Ministro può ordinare, ò commandare alcuna cosa: ouero prohibire contra, ò sopra ciò, che è stato ordinato disposto, ouero prohibito dal Generale Cap. A questo dubio dicono i quattro Maestri, & Hugone & specialmente la Sere. Conscienza, che tutto quello, che ne' capitoli Generali, col consenso de' Superiori, & inferiori dell'Ordine, & per il Papa è stato ordinato, delle cose appartenenti alla purità della Regola, & conseruatione dell'Ordine, non puote esser infirmato dal Generale Ministro solo: senza l'assenso del Generale capitolo. Il che ordinasi parimente nelle constitutioni di Martino V. Et questo è vero, quando è cosa certa & manifesta, che tal mutatione di Statuti: non si lascia ad arbitrio di detto Ministro: senza consenso del Generale capitolo. Et la ragione si è, perciò, che il Generale (come fu detto) stà nel giuditio, & potestà del Capi. Gene. s'arguisse, che la Reg. prepone tal capit. al detto Gene. Però più siamo tenuti a questo capitolo, che al Gene. Ministro: come dice detta espositione senza titolo. Laonde nella tauola del Capitolo Gen. & in Hugone si contiene, che la potestà del Generale Ministro, e degli altri Prelati dell'Ordine, si può per il capitolo predetto artare. Il che appare esser vero per le cose sudette, & è prattica cotidiana delli capitoli Generali, ma lo statuto, ò precetto del Generale Cap. ò Ministro: non può obligarci, contra l'anima, & la Regola, si come si dirà doppo al capitolo decimo. Et nel libro intitolato Firmamentũ triũ ordinum si dice, che le cose fatte nel Prouinciale capitolo presidẽte il Ministro Generale, non si possano annullare per il Prouinciale capitolo senza autorità del Generale Ministro, o del Papa: ma durano in perpetuo, & la ragione si è, che l'inferiore non può alcuna cosa contra il Superiore.*

Dubio.
Li 4. Maestri Hug. oue sopra cap. 8.
La Ser. con. q. 90.
Costitu. di Mar. 5. ispo. sen. tit.
Cor. oue sopra q. 3.
Ispos. sen. ti.
oue so; ra.
Tauo. del c. Gene.
Hugo. ca. 7. oue sopra.
Firmamentum triũ or. 4. par. fo. 93.

ESPO

ESPOSITIONE
SOPRA IL NONO CAPO.
PRECETTO PRIMO.

I Frati non predichino nel vescouato di alcun Vescouo, quando da lui gli sarà stato contradetto.

Se possano oggidì predicare i Frati Minori nelle Chiese nostre, senza licenza ò beneditione de' Vescoui.
Articolo I.

I ragiona in questo capo, del regimento esterno della Religione: quanto all'ufficio della predicatione da farsi in edificatione del popolo, e Chiesa di Dio: e vi sono in detto capo due obligatori, ouero precetti. Et nel Primo si commanda, che non predichino in alcun Vescouado, contra la voluntà del Vescouo, & è questo obligatorio equiualente a precetti: come dice Clemente V. e Nicolo III. oue dice, che così s'osserui ad litteram per infino, che altro sopra ciò sarà dalla Chiesa ordinato. Laonde è cosa certa, che dice in questo starsi all'ordinatione della Chiesa, a cui volse San Francesco esser soggetta la sua Regola. E però mentre sopra questo altro non sarà dalla Chiesa instituito; in ogni parte deue predicarsi con licenza almeno probabilmente interpretata de' Vescoui, o Curati, oue fosse bisogno predicare. Et per la Regola si potrebbe predicare o quantunque non fosse da loro dimandata, ouero ottenuta la licenza. Percioche solo essa prohibisse in alcun Vescouado predicarui, quando dallo stesso Vescouo è a noi contradetto. Perilche con licenza presunta, quando non ci è contradetto è lecito per virtù della Rego. predicare in ogni luogo, se non, quando la Chiesa altrimente ordinasse, perche finalmente deue starsi alla sua ordinatione, come si è detto.

Cle. oue sopra.
Nico. 3. oue sopra ar. 6. §. verum.

Ma

Cor. oue sopra c. 9. q. 1. Clem. dudũ de sepul. per Bonif. 4. e Clem. 5.

Ma cerca il Corduba se intorno a questo altrimente sia stato ordinato, & responde, che sì. Perche nella Clementina è stato così per Bonifacio IV. & Clemente V. statuito, & per la Chiesa communemente approbato: cioè, statuimo, & ordiniamo, che i Frati dell'ordine de Predicatori, e Minori nelle Chiese, luoghi loro, e nelle piazze communi liberamente possano predicare al Clero, & al popolo, e proporre la parola di Dio: solamente fuori di quella hora nella quale, i Prelati di luoghi volessero predicare, ouero in loro presenza fare solennemente predicare. Et però s'asteneranno all'hora di predicare, se non, quando la volontà di essi Prelati, & special licenza altro lor concedesse. Ma nei studij Generali, oue si suole predicare al Clero, in quelli giorni nei quali sollennemente è solito predicarsi, oltra acciò, alli funerali de' morti, e nelle feste speciali di essi Frati: possano egli sia lor lecito predicare; se non fosse in quell'hora, nei luoghi predetti, oue suole proporsi la parola di Dio. Il Vescouo, ò altro Prelato conuocasse a se generalmente il Clero, & per alcuna ragione, o vrgente causa, deuesse congregare il Clero stesso. Ma nelle Chiese parochiali, detti Frati in niun modo presumano, nè debbiano predicare, nè proponere la diuina parola, se non, quando saranno dalli medesimi parochiali Sacerdoti chiamati, o inuitati, e di loro beneplacito, & assensso, o sarà dimandata licenza, & ottenuta, se non quando il Vescouo, o altro Prelato commandasse predicare detti Frati. Questo iui si statuisse, e notansi le parole secondo li Dottori, e Sommisti verbo Predicator.

Costi. Marti. cap. 9. Sere. con. q. 94.

2 La onde appare, che deue starsi a questa ordinatione, intorno tutto quello, che per altri priuilegi auanti questa concessione fu cōcesso. Conforme a questo ancora, deue starsi in tutto quello, che nella constitutione di Martino V. & nella Serena conscienza si contiene. Oue si ordina, che niun Frate presuma predicare in scandalo, o dishonore della Religione, se non nelle terre oue è stato ordinato: cioè nelle processioni, nelle quaresime, e somiglianti. Questo iui dice. Percioche doue è tale ordinatione, ui è già licenza de' Prelati, se non, quando apertamente contradicono. La onde se alcuno tratta contra la detta forma della Clementina presumesse predicare nelle nostre Chiese, o altroue sarebbe trasgressore del commandamento della Chiesa. E si predicasse contradicendo il Vescouo Diocesano, & a detta forma della Clementina, pecchiarebbe contra il precetto della Chiesa, e della Regola parimente. Ma se alcun Frate predicasse nelle nostre Chiese, o in piazza, ò alli funerali, e simili: non pecchiarebbe in guisa alcuna, etiam se il Vescouo contradicesse.

Clementi. §. dudum oue sopra.

Perche

Perche secondo S. Bonauentura, chi vsa la sua ragione a niuno fa ingiuria, e contro la licenza del Papa, o della Chiesa non puo nessuno inferiore contradire, & la Regola (come s'è detto) è soggetta all'ordinatione della Chiesa.

S. Bona. oue sopra c. 9.

Nondimeno, se in alcun luogo vi fosse probabilmente pericolo di scandalo, si deue cessare da questa licenza della Chiesa, ouero prouedere allo scandalo. Percioche nessuna cosa in modo alcuno può farsi con scandalo: etiamdio si fosse altramente lecita, se non quando fosse scandalo di farisei, che si douerebbe prudentemente dispreggiare. Et se ad alcun Frate gli fosse altresi, concesso priuileggio, di predicare contro le predette cose, potrebbe senza peccato predicare, pur che per ogni maniera si proueda allo scandalo, quando vi è probabile pericolo. Concorda in tutto questo S. Bonauentura, Hugone, il Pisano, nel capo nono, e Sisto IV. Percioche concesse detto Bonifacio, che possan liberamente predicare publicamente nelle sue Chiese, & nelle communi piazze senza licenza de Prelato alcuno inferiore al Sommo Pontefice, vedi il Compendio, e quasi il simile concesse Sisto IV. alli Padri Carmelitani, & l'istesso s'intende hauer concesso a Frati Minori per communicatione di Priuilegi.

San Bonauē. Hug. il Pisa. oue sopra c. 9. Sisto 4. Comp. ver. predic. ver. Dei §. 14. Sisto 4. il Cōp. oue sopra §. 14.

3 Altrimente bisogna dirsi adesso secondo la nuoua legge, ma tutto questo si è detto secondo la vecchia legge, ma altrimente bisogna secondo la nuoua del Concilio Tridentino dirsi: oue s'ordina, che i Predicatori Religiosi non possano predicare nelle Chiese degli ordini loro senza licenza di suoi Superiori, & la benedittione dell'ordinario, & nelle altre Chiese, che non sono del nostro Ordine: non possano predicarui senza licenza di essi Superiori, & del Vescouo. Parimente quanto alla presentatione, è stato ordinato per la constitutione di Pio V. che chi si ha presentato una volta al Vescouo, non sia tenuto presentaruisi più in quella Diocese. Et all'incontro ad ogni Diocese, oue commincia a predicare al popolo: sia tenuto, come si è detto prima presentarsi. Oltra acciò, mentre si dice, che douendo predicare alle Chiese, che non sono del nostro ordine: si può con la licenza dell'ordinario, dimostra, che hauendo a predicarsi, o nelle Chiese de' Secolari, o di qualunque Religione fuor della nostra bisogna hauer licenza del Vescouo. E quanto alla licenza del Prelato del nostro Ordine; basta che sia dal Guardiano mentre non fa mentione di qual Prelato sia. Perche come s'è detto nel precedente capo, i nostri Guardiani sono Prelati, il che dicesi da parte del conseglio: ma non da canto della nostra Regola, che senza approbatione di prelati maggiori non possono mai predicare. E per questi nuoui de-

Conci. Trid. Sess.

ni decreti vengono annullati tutti i priuilegi, e concessioni di sopra recati. Ordinasi parimente nel medesimo Concilio di Trento, che gli ordinarij, possano prohibire a Predicatori religiosi la predica; non solo nelle lor Chiese, e degli altri Religiosi, ma etiamdio nelle nostre: Laonde, quel priuilegio per lo quale si poteua predicare etiamdio contradicendo il Vescouo di sopra recitato, è ancora annullato, ne possono in maniera alcuna i Frati seruirsene, anzi presumendo predicare contradicendo il Vescouo, si peccarebbe contra la Regola, e l'Ecclesiastica legge, & a questa maniera, & non altrimente dee regolarsi tutto ciò, che si è detto di sopra, nei nostri Statuti, e decreti della Chiesa, & priuilegi di Sommi Pontefici.

Con. di Tré.

SEGVE IL SECONDO
Precetto del medesimo Capo.

Niun Frate per modo alcuno habbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa fraternità non sarà stato essaminato, & approbato, & l'vfficio della predicatione da esso gli sarà stato concesso.

I PREDICATORI PER LA REGOLA POSSONO esser essaminati, quando non è manifesta la loro sufficienza dal Generale. Articolo II.

4 *Questo è l'altro precetto di quest'o nono capo: il quale come dechiarò Clemente V. è equiualente al precetto, oue s'ordina, che nessuno possa predicare al popolo, se non è prima debitamente istituito Predicatore. Onde debbe qui auuertirsi (come dicono gli Espositori) che quiui per nome del popolo, s'intendono tutti quegli che sono fuori dell'ordine, e specialmente secolari, come dice Hugone, & il Corduba & altri Dottori. Et è anco da notarsi, che il latino vsa questa parola. Penitus, oue par che si debbi intendere, che nè palesemente, nè in Chiesa, nè in Sedia, nè all'altare sotto colore di publicare le feste nè di leggere Reg. alcuna, nè di recitar Mira. de San. nè in*

Clem. 5. oue sopra.

Hug. oue sopra c. 9.
Cord. oue sopra c. 9. q. 2.

qua-

qualunque altro modo, predichino al popolo in luogo alcuno dentro la Chiesa, nè in Piazza nè a funerali, nè in chiunque altro luogo, nè publico, nè secreto, questo dice iui il Corduba. Ma non ostante questo, dice quì Hugone, che possano tutti i Frati Minori, come huomini Euangelici, sì i grandi, come gli humili per via, in casa, & in ogni luogo far questo communemente, con parole, & essempi, come nella prima Regola parimente si contiene. Il che non sarebbe predicare a vn commune parlare, come potrebbe ciascuno in presenza di molti, insegnare, e consigliare, di far bene, e simili.

Hug. oue sopra c.9.

Prima Reg. c.7. e 21.

5 *Dico secondo, che non solamente il Generale Ministro può per se stesso fuori del capitolo, sì Generale, come anco Prouinciale essaminare, & approbare, & istituire, i Frati all'vfficio della predica, ma il Prouinciale con i diffinitori, nè i loro capitoli Prouinciali possano ancora ciò farlo. Percioche auenga, che la Regola questo espressamente lo prohibisca, concedendolo solo al Generale Ministro Nondimeno Nicolo III. lo concesse medesimamente alli Prouinciali Ministri: ma solo nè loro Prouinciali Capitoli. Gregorio IX. oltre acciò, nella dechiaratione della Regola il medesimo concesse. Clemente V. similmente, & Sisto IV. nel Maremagno lo Speculo concesse l'istesso. Et gli statuti dell'Ordine dicono, che nei Prouinciali, & Custodiali Capitoli (cioè in quegli, che faceuano prima i nostri Osseruanti, quando haueuano custodie, & non Prouincie) possano detti Ministri con i diffinitori istituire i Predicatori, e Confessori de Secolari. Ma non voglio tacere, che Nicolo III. vuole, che i Ministri Generali, detta licenza data alli Prouinciali Ministri; la possano restringere, reuocar, & sospendere a detti Frati istituiti Predicatori, & Confessori, quando, & come loro meglio parerà esser ispediente. Laonde dopo detta restrintione, reuocatione, & suspensione non potranno predicare senza trasgressione di questo precetto. Et oltre acciò, è da notarsi, auenga che Gregorio IX. nella sua dechiaratione habbia detto strengendo la Regola, che il Generale Ministro non può commettere ad altro assente questa sua auttorità d'essaminare, & instituire Predicatori, tutta via (come dicono Hugone, i quattro Maestri, & San Bonauentura) ben potrà egli questa sua potestà ad altrui commetterla, perche gli conuiene per la Regola. Et quella dechiaratione di Gregorio fu dopò da Nicolo III. nella sua dechiaratione della Regola intorno al fine reuocata: con la quale concorda Martino V. nelle sue dechiarationi. Ma solo il Generale Ministro, e niun altro potrà questa auttorità ad altri communicarla.*

Nico. 3. oue sopra.

Greg. 9. nella dechiara. della reg. ar. 6.

Clem. 5. oue sopra Sisto 4 nel maremagno fol. 36. lo Spec. li. 2. fol. 139.

Intorno l'istitutione delli predicatori è confessori.

Nico. 3. oue sopra.

Greg. 9. oue sopra.

Hugon. li 4. Mae. e S. Bo. oue sop. c. 9.

Mar. 5. nelle sue dechiarationi.

Quando si possono istituire li Predicatori, e Confessori de Secolari.

Tauo. 8. del Vica. Gene.

6 *Dico terzo, che nella tauola ottaua del Vicario Generale, si contiene, che fuori del Prouinciale, e Custodiale Capitolo, il Prouinciale Ministro non può promouere i Frati suoi a gli Vfficij di predicare, & confessare secolari etiam se saranno commissarij del Generale Ministro, ma solo il Generale Ministro potrà farlo. E nella tauola decimanona del Generale Vicario dicesi, che il promouere Frati agli Vffici de Predicationi, e Confessioni de secolari fuori del Prouinciale, e Custodiale Capitolo: sempre detto Generale si riserua, che nessuno possa ciò farlo fuori del Prouinciale Capitolo: quantunque gli sia stata commessa qualunque pienezza di potestà, se non, quando si esprime questo caso in speciale. E che il Prouinciale, & Custodiale Capitolo non puote licentiare il Prouinciale Ministro, che fuori de' Capitoli a suo libito promoua alcuni a detti vffici. Il Predicatore d'istituirsi medesimamente, quando la sua sufficienza probabilmente è manifesta, non ha bisogno di detto essamine, nè tampoco è necessario essaminarsi. Ma dell'altro del quale non è manifesto, debbe essaminarsi, auanti, che si approba. Perche la Regola espressamente dice. Niuno presuma predicar al Popolo &c. E Clemente quinto, e Nicolo terzo, dicono chiaramente, che non concedono la Regola, e sue dechiarationi ai Predicatori altrimente istituirsi, se non essaminati, & approbati. Similmente l'espositione senza titolo, il Pisano, & altri Dottori affermano, esser necessario douer essaminarsi i Frati Predicatori.*

Tauo.19. del medesimo Vica. Gene.

Ni.3. e Cle. 5. oue sopra.

Ispo.sen.tit. il Pisa. oue sopra c.9.

7 *Il che si intende esser vero, quando non è manifesta la loro sufficienza. Percioche, quando è euidente la lor dottrina, egli altri requisiti a questo vfficio non è necessario l'essamine. Come dicono S. Bonauentura, il Pisano, con le dechiarationi di Gregorio IX. & Innocenzo IV. Ma Hugone dice, che sempre è necessario l'essamine per virtù della Regola. Ma per gli priuilegi di due Pontefici Gregorio, & Innocenzo, solamente è necessario essaminarsi quelli delli quali non è certa la loro sufficienza. Et a confirmatione di questo, vi è il Capitolo Nullus, & iui la Chiesa: oue si dice, che gli incogniti solamente deonsi essaminare al sacerdotio, auenga, che la commune legge dica assolutamente, che prima siano essaminati, ma in che maniera debbia farsi questo essame, & approbatione la Regola non lo dice, e però si lascia ad arbitrio de Prelati, & constitutione*

S.Bon. il Pisano Gre. 9. e Inno. 4. &c. Hugo. oue sopra. qu.

Distin. 24. c. nullus. Dist. 47. c. Petrus.

dell'ordine, cioè non accēna se debbia farsi auanti il Capitolo Prouinciale, o nel medesimo Capitolo, ò altro: come sarà solito, ouero ordinato. Nondimeno quanto a questo, & ad ogni cosa detta di sopra: vi sono due statuti Generali, de quali il Primo è nella tauola ottaua del Vicario Generale. oue dicesi. Si ordina, che quei che saranno promossi a gli Vfficij, delle predicationi, e confessioni in detti Prouinciali, e custodiali Capitoli: deono iui andare personalmente, & iui secondo la Regola essaminarsi, benche prima fossero stati essaminati ne Conuenti da quali sono stati mandati. Nelle Prouincie pure, ne quali vi son custodie basta, che tali Frati, che sono da esser promossi conuenghino al custodiale Capitolo, & iui siano essaminati. Et quando iui presidesse il Prouinciale Vicario possa in detti vffici promouergli. E se non sarà iui presente, all'hora per i Diffinitori di questo Capitolo Custodiale si faccia la vera relatione al Prouinciale Capitolo dell'esame de' predetti. Et all'hora essendo eglino assenti possano esser a detti vffici promossi. Questo iui si dice.

Due sta.Ge. Tauo. 8. sopra.

8 *Ma doppò fu altrimente ordinato: come si contiene nella tauola decimanona del Generale Vicario. Et a questa guisa si dichiara, che i Frati molto notabili, e graui, nè i costumi, per i Prouinciali Ministri nè Capitoli Conuentuali essaminati: hauendo lodeuoli testimonio della sua vita dalli Padri del suo Conuento: possano per gli stessi Prouinciali, con li diffinitori nelli Capitoli Prouinciali, etiam in lor assenza, all'vfficio della predicatione, e confessione promouergli, ma d'essaminarsi, & approbarsi siano presentati al capitolo. Questo iui si dice. Qui appare quanta forza sia in questo di esser essaminati, & approbati, come s'è detto. Et è d'auuertirsi oltre aciò, che non solamente debbano approbarsi li Predicatori quanto alla sufficienza della dottrina, ma quanto all'altre circonstanze parimente, cioè dell'età, costumi, maturità, & altre, le quali a tal vfficio si ricercano all'Euangelio Predicatore ad edificatione della Chiesa. E però dice la Regola, che sia essaminato, & approbato il Predicatore cioè idoneo, & all'incontro l'idiota, & per altra via inhabile, & discoli, siano scaciati, accioche siano come inidonei reprobati. Laonde San Bonauentura e Martino V. nelle sue constitutioni (al medesimo capo) dicono, che niuno dee esser istituito Predicatore, se non di debita età conueniente al Sacerdotio, ouero al Diacono cioè di anni vinticinque almeno: e che sia di competente litteratura: di vita, e approbati costumi, con la dottrina, con la quale il popolo meritamente possa edificarsi. E nel conciglio La-*

Tau.19. oue sopra.

S.Bona. c.9. Marti.5. nel cap.9.

teranense, è stato ordinato, che niuno Predicatore, secolare, ò Regolare presuma predicare; se prima dal suo Superiore respettiuamente à chi appartiene, non sarà essaminato. Et in questo si incarica la conscienza de' Superiori, acciochè per l'honestà de' costumi, bastanza di dottrina, maturità, prudenza, & essemplarità di vita, a quel vfficio sia trouato atto, & idoneo.

9 Dico quarto, che il Frate, che non è ordinato Predicatore: come hò detto, non può predicare la cruciata, o qualunque altra cosa, che si sia, etiamdio per virtù della Bolla: senza licenza de suoi Prelati. Percioche il Papa non intende predicarsi le Bolle, se non per quegli che sono al detto modo istituiti Predicatori. Et in questo concordano tutti i Dottori, & gli espositori della Regola ancora. Non intende il Papa altresì quelli, che sono istituiti Predicatori trarre gli fuori dell'vbidienza de' suoi Superiori, se non, quando espressamente fosse manifesto, che così fosse la mente del Sommo Pontefice.

ESPO;

ESPOSITIONE SOPRA IL DECIMO CAPO.

PRECETTO PRIMO.

Commando fermamente i Frati, che obediscono a suoi Ministri intorno le cose, che hanno promesso al Signore d'osseruare, e che non sono contrarie all'anima, & alla Regola nostra.

Come il Frate è tenuto vbidire a suoi Prelati, è che cosa sia contra l'anima, & Regola. Articolo I.

Agionasi in questo decimo capo, del interno gouerno della Francescana Religione, come tengono i Dottori del nostro Ordine, oue si contengono due precetti: Vno intorno l'vbidienza del'inferiore a suoi Super. & l'altro anco del ricorso, dell'inferiori a suoi Superiori per la vera, e pura osseruanza della Regola. Il Primo, è vno degli eminenti precetti per le parole, che dicono commando fermamẽte. Oue prima auuerti, che in questo luogo, per questa parola Ministri s'intendono tutti i Prelati del'Ordine: e maggiori, e minori: Perciocbe anticamente, tutti i Prelati erano confussamente detti Ministri, benche nel capo ottauo parlò in particolare del Generale, perche è di maggior peso: come iui s'è detto. Questo tiene l'espositione senza titolo S. Bonauentura, Hugone, & il Pisano, & lo Speculo e communemente i Dottori. Auuerti secondo che in due cose commanda obligarli. Primieramente, in tutto quello, che siamo tenuti osseruare per la Regola. Secondo, in tutto ciò, che in lei non si contiene: ma non è contra l'anima, nè contra essa Regola. Auuerti terzo, che i sopra detti Prelati: tanto le promesse cose nella Regola

Che cosa s'intenda qui per Ministri.

L'espo. sen: ti. S. Bo. Hu. il Pis. oue sopra ca. 8. e 9. lo Spec. li. 3. fo. 14.

In due cose si cõmanda obedirli,

Che i Prelati diuersamente commandano, o prohibiscono.

quanto anco tutto il rimanente, che non è promesso, & non è contra l'anima, nè la Regola. Alle volte le commandano, o prohibiscono farsi con stretti commandamenti. Alle volte con larghi precetti. Alle volte intēdono solo ordinarle, senza obligarci a colpa veruna. Alle volte solo consigliarle di farle o non farle. Alle volte pensano consigliarci intorno a gli predetti. Et a'le volte, la mente loro è ammonirci, ouero auuertirci a farle, o nò. Da qui nasce, che questo emmente precetto della Regola, s'intende obligarci secondo la mente di detti Superiori. Percioche, quando intendono commandarci, ò prohibirci alcuna cosa delle due cose predette con stretti commādamenti, ò prohibitioni. Allora questo precetto ci obliga a mortale peccato. Et quando è la sua mente commandarcile, ò prohibircile con larghi precetti, ci lega allora solo a veniale peccato, ma nel commandare, ò prohibire le predette cose s'intendono solo ordinarle, ò consigliar le stesse, ò ammonirle, ò quelle racordare, ò auuertirle, che gli faccino, ò nò, allora non ci obliga à colpa alcuna.

2 Laonde qui, si commanda vbidire i suoi Ministri in ogni cosa, che nella Regola promettemmo osseruare, & in tutto lo rimanente altresi, che non è contro l'anima, nè la Regola secondo, che egli è l'intentione de' Superiori, cioè se la lor mente è commandare, o vietare strettamente, che s'vbedischino, come stretti commandamenti & s'intendono commandare largamente, che come larghi commandamenti gli osseruino. ma se è solamente ordinare, ò ammonirgli, ò consigliare, ò racordargli, ouero auuertire: che senza colpa possano tralasciarsi parimente intendono. Auuerti quarto, che le parole di questo commandamento i Dottori diuersamente l'espongono: San Bonauentura in questo modo cioè vbidiscano a suoi Ministri in tutto quello, che spiegatamente, ò auiluppatamente han promesso. Hugone, & il Pisano le spongono. Vbidiscano in tutte le cose a quali si sono obligati, che appartengono alla sua osseruanza, ò in euitare la sua trasgressione. L'isposittione di Santi Padri: obedischino cō tutto il cuore di dentro, e con l'opere di fuori in tutte quelle cose, che la Regola ci obliga, & in tutte l'altre, che ella non nè tocca, purche non siano tali, che siano contra l'anima sua, ò Dio, ò la Regola stessa. Et concorda Hugone dicendo. Che il Beato Francesco in feruore di spirito istituì, che i Frati non solo obedischino in tutto ciò, che promissero al Signore d'osseruare, ma in tutte quelle altre cose, che non sono contrarie alla Regola, & all'anima.

Che questo precetto e diuersimente esposto. S. Bona. oue sopra c. 10. Hug. e il Pis. oue sopra c. 10.

Hugo. que oue sopra.

Il Caet. 4. de ver. q. 13.

Conchiudesi dalle cose già dette (come dice il Gaetano) che ogni Religioso delle Religioni mendicanti, è Suddito al suo Superiore

in tutto

in tutto quello, che hà da fare, o lasciare: il che è, ò può essere opportunamente alla Regola, & a quelle cose, che sono da lei, & alla Regolar osseruanza ordinate, & indrizzate, come sono tutte quelle operationi, & tralasationi, che non sono di necessità di salute, nè peccati, nè contra la Regola: fuor de gli esercitij delle cose, che eccedono la Regola, e di passar ad vno stato più alto, percioche quelle sempre s'intendono eccettuate. Però veramente si dice, che è suddito lo Religioso al suo Prelato in tutte l'operationi, & sue tralasciamenti, che sono, o essere possono dirette, ouero redutti uamente, con opportunità secondo la Regola, come ho detto, benche assolutamente sia Suddito al suo Prelato in ogni cosa: come si dirà di sotto, e così dee ivi intendersi.

Come il Frate Minore deue vbidire il suo Prelato.

3 *ET acciòche più ageuolmente, i semplici possano con più chiarezza capire tutto ciò, che in questo precetto, si commanda: soggiongeremo alcuni auuertimenti. Et il Primo è, che il Frate Minore, è tenuto vbidire il suo Prelato in ciascuno suo precetto spiegata, o intricatamente fatto secondo la Regola: e questo per virtù della medesima Regola. E dico, che sia costretto vbidire per vigore della Regola. Perche questo è vno delli più eminenti precetti. Il che dimostra questa parola, commando fermamente. Dico parimente, che sia obligato vbidire ogni suo precetto, perche per l'ammonitioni, e consigli di Prelati, non è astretto almeno sotto mortal peccato come più sotto si dirà, osseruargli. Et perche, non siamo altresì tenuti fare, ò non fare tutto quello, che sappiamo, o crediamo esser loro voluntà, di fare: ò non fare, se non, quando il Prelato per alcuna guisa, ò cenno spiegata, ò intricatamente, ò interpretatiue lo manifesta ammonendo il suo Suddito ad esseguir la sua volontà; con stretto, ò largo precetto. Di maniera, che siamo tenuti vbidire solamente, quando i Prelati intendono manifestarci la loro volontà ad vbidire come dicono S. Thomaso, Siluestro, & il Gaetano a guisa di commandare. Dico ancora, secondo la Regola spiegate, ouero auiluppatamente, percioche, Essendo il Religioso Suddito al suo Prelato secondo la Regola, non solamente è tenuto, & è soggetto, a fare, e non fare qualunque cosa che in lei si contiene espressamente. Ma tutte quelle ancora, che sotto la Regola son compresi, & alla vita Regolare si possono ordinare e ridurre, sia come si voglia, come sono tutte le pertinenti cose, alli seruiggi della Fraterna compagnia,*

S. Tho. Silu. Gae. lib. de ver. q. 13.

dentro, ò fuori del conuento, & alla recognitione delle colpe, è si fatti. Altrimente, bisognarebbe trà il Superiore, & il suddito farsi continue dispute, e discussioni, se sia tenuto: ò nò, fare, ò non fare ciò, che gli dice, & ordina il Prelato, per bene del conuento, ouero ossequio della communita, e Generale osseruanza. Conciosia cosa, che queste cose non sono nella Regola espresse. Questo affermano Siluestro San Thomaso, & il Gaetano & il Corduba.

Sil. ver. Rel. q. 6. §. 2. San. Tho. Coll. 10. e Gae. 2. 2. q 88. ar. 8. Cor. oue so. c. 10. q. 2.

In che cose il Frate, non è tenuto vbidire, & che cosa è contra l'anima, & la Regola.

4 IL secondo auuertimento è, che il Frate minore, non è tenuto vbidire il suo Prelato, quando egli commanda alcuna cosa contra l'anima del Suddito, o la sua Regola, se non in alcun caso particolare, quando può egli ragioneuolmente dispensare contra la Regola, ò altra legge, contro la quale commanda che non sia astretto vbidire nelle cose contro l'anima, e la Regola, già essa l'accenna espressamente, come affermano ancora communemente gli spositori. Laonde, dicono gli Sommisti, che se il Prelato commandasse per santa vbidienza, ò in virtù dello Spirito Santo, ouero con pena di escommunica, e si fatti: alcuna cosa contra l'anima, ò la Regola, ouero contra Dio: peccarebbe mortalmente tal Prelato così commandando, & il suddito non è obligato vbidire. Ma dirai tu, che cosa è contra l'anima? e qual cosa è contra la Regola? Respondono communemente i Dottori, che è contra l'anima non solamente ogni mortale, e veniale peccato, ma qualunque cosa ancora, che vicinamente ci induce, ò accende a peccar mortalmente, ouero è cosa assai vicina a peccare; come, quando vdendo le confessioni il Frate: il peccato, e tentatione della carne grauemente l'impugna, o quando si commandasse alcuna cosa contra l'honestà, ouero se fosse scandalo, e simiglianti. Questo dicono i quattro Maestri San Bonauentura, il Pisano, & communemente i Dottori. Ma è contra la Regola, nõ solamente quello, che è contra i suoi precetti, ma (come dicono i quattro Maestri, & Hugone) contra i statuti dell'ordine ancora, fatti ad osseruar la purità della Regola, come, quando il Prelato commandasse, che si cerchino danari per modi illeciti, contra le dechiarationi, ouero gli statuti come dice il Pisano ò gli commandasse, che se intromettesse ne i negotij di Secolari, se non, quando fossero honesti, e decenti alla Religione, o se fusse commandata alcuna cosa la quale manifestamente l'inducesse ad imperfettione, o all'

Li 4. Maest. S. Bona. il Pisa. oue sop. c. 9

Li 4. Maest. Hug. oue so.

Il Pisa. oue sopra.

impuri-

impurità della Regola, ouero, che gli estinguesse notabilmente lo spirito della diuotione. Et concordano in questo gli espositori con la Serena conscienza, & il Siluestro commandasi altresi contra la Regola (come dice qui l'espositione de Sommi Pontefici) quando il Prelato prohibisce ciò, che la Regola concede. Il che meglio di sotto si dirà intorno le libertà della Regola, così anco, quando si commanda vita più stretta.

Li Ser.con. q.5. Sil. ver. obedi er. Nic.3.e Cle. 5.oue sopra.

5 Et auuerti che dicemmo di sopra, se non, quando in alcun caso potrà ragioneuolmente dispensare il Superiore, & vi è causa ragioneuole di dispensare, & legitima, & quando vi concorrono queste due conditioni, il suddito, è tenuto vbidire, quando gli commanda contra la Regola: cioè, che pare che sia contra la Regola. Percioche dato, che tali cose siano illecite per vna via, sono pure per vn'altra cagione lecite, cioe dato, che per la Regola, ò altra legge siano illecite, nondimeno il Prelato per detta ragioneuole dispensa le fa lecite, & che non siano più illecite, nè contra la Regola, nè altra legge con tal dispensa, che toglie quello legame della Regola, ò d'altra legge per all'hora per la causa ragioneuole. Oltre acio, dall'altra parte vi è cagione ragioneuole di commandarlo, che si faccia tal'opera, a tal fine ben ordinato alla vita regolare, ouero alla humana conuersatione: alla quale sono tutti i precetti de Prelati nelle Religioni ben ordinati. E tenuto adunque vbidire il suo Prelato: Conciosiacosa, che nessuna cosa dispenseuole dal Prelato, in tal maniera nella Regola si prohibisse, che non possa con legitima dispensa alle cose della Regola ragioneuolmente ordinarsi. Però se il Prelato commanda al suddito, che non digiuni il venerdi, o che caualchi, ò si calci, e simile: ne quali possono i Prelati dispensare, perche lo vede infermo, debole, ouero bisogneuole, ò altra causa ragioneuole, è astretto vbidire, quantunque al suddito altrimente paia.

6 La onde, se fosse al suddito cosa assai manifesta, che non puote il Prelato tal cosa dispensare, ouero, che la causa non fosse sufficiente, ò che non fosse ragioneuole, ouero, che si muoue il Prelato per cagione ragioneuole a dispensare, ò à commandare nelle predette cose: ma la cagione è leggerissima, ouero dispensa senza discussione della causa sufficiente: ouero assai superficialmente, considerando la cagione, ouero senza cura della cosa dispensata, come alle volte auuiene in alcuni lieui negoci. All'hora se il Prelato commanda cosa cōtra la Regola, ouero oltra la vita Regolare lieuemente dispensando, e questo è cosa certa, & euidente al suddito: non è tenuto vbidire. Perche tal dispensa, non è ragioneuole da parte della cagione, ouero

Quando malamente dispensi il prelato.

della

della potestà, e per conseguenza, è dissipatione: e perciò il suo precetto è inualido, & di cosa illecita, se non, quando fosse l'istesso Superiore, che fe lo statuto, ò la ordinatione. Peroche può al suo libito dispensare, contra la sua propria legge, e statuto. Ma quando il suddito dubita, se il Prelato possa, ò no sopra tal precetto dispensare, ò se si muoua per causa ragioneuole, ouero sufficiente, ò se l'habbia ben discussa la causa: ò no: è tenuto all'hora vbidire, perche generalmente in tutti i dubbi è obligato vbidire il commandamento del suo Superiore. come l'Angelo, & Siluestro & il Gaetano accennano.

Ang.ver.Relig.§ 29. Sil.eo.ti.q.6 Gae.oue so.

CHE IN TVTTI I DVBBII DEVE STARSI al giudicio del Superiore, e vbidirsi nelle cose di sotto la Regola, & indifferenti. Articolo II.

7 *IL terzo auuertimento è, che debbe il suddito in tutte le cose dubbiose, starsene al giuditio del suo Prelato, & alla sua determinatione, & lasciata la conscienza scrupolosa, ouero erronea, a suoi commandamenti vbidire, purche nasca questo dall'auttorità, ò dottrina, ò santità del Prelato, ouero dalla semplicità del suddito. E così tengono S. Tomaso, & Goffredo, & Raimundo, & communemente i Dottori. Conciosiacosa, che douunque, & ogni volta, che il suddito con la sua diligente inquisitione, non può in alcuna cosa certificarsi se è peccato: ò nò, ciò, che gli viene commandato, o detto: è costretto vbidire i Prelati, e suoi i precetti, e così vbedendo è scusato. Dirai forse, se il suddito tiene, che pecchi vbedendo il Prelato, in tal dubio peccherà contra conscienza obedendo? Risponde Adriano & il Corduba, & communemente i Dottori, che è tenuto lasciar tal conscienza erronea, e formarsi questa altra, cioè che non pecca, vbedendo in tal dubio, non ostante lo rimorso della sua conscienza, che pechi. Ma se non lascia tal conscienza, rimane per sua colpa inuiluppato. Laonde vbedendo contra conscienza pecca, & nõ vbedendo i precetti del Super. pur pecca. Perche è obligato nelle cose dubbiose, star al giudicio del suo Prelato, & non come si voglia, ma lasciata prima detta colpeuole conscienza, & formandosi l'altra, cioè, che non pecchi vbedendo, ma sa bene come è tenuto, non pecca vbedendo. Perilche, se non lascia tal conscienza, e formasi la retta, pecca per la sua superba temerità, volendosi accostare al proprio giudicio: e non de suoi maggiori e Prelati in quello, che non hà euidente certezza del contrario, cioè, che sia peccato. Il mede-*

S. Thomaso. Goffredo, e Raimon.

Adriano Colibe. Cor. oue so-pr. 2. Debbe lasciarsi l'erronea con se è za quãdo stà al giudicio del prelato.

medesimo anco dice San Bernardino, & il Corduba. Oltre acio, nella causa vigesima terza si dice, che in tutti i dubi, che non si possano indubitatamente dechiararsi: i sudditi deono al giuditio di suoi Prelati starsene, & obedire. E però quelli, che fanno il contrario sono trasgressori dell'vbidenza, e degnamente da Superiori, cõ Ecclesiastica censura, ò altra condecente pena possono esser castigati. Questo iui dice.

S. Bernard. nel'Epistc. Cor. oue h. Cau.23.q.1. c.quid culpatur.

8 *Et a maggior confirmatione di tutto questo. Leone X. nello Speculo: concede, e commette per pienezza di sua potestà, che nelli dubij, e scrupoli, che toccano le conscienze de sudditi, i Generali, e Prouinciali, e custodi, quando le cose sono di molta importanza; col Conseglio di maturi Padri possano per sua auttorità determinare in tutti i dubij, e cose dubiose: e i sudditi possono, & debbono stare con secura conscienza a sue determinationi. Et nel medesimo luogo concesse, che i Frati, che sono troppo scrupolosi possano in tutti i dubij, che gli toccano la conscienza, con secura conscienza stare alla determinatione del suo Guardiano, ò di qualunque altro Prelato. oue dice il Collettore che in questa concessione non si concede nuoua auttorità a Prelati, che possano determinare a libito loro, ma solo si prouide alla serenità delle conscienze de' sudditi. La onde se il Superiore, & inferiore dubitano: ò in caso concesso gli inferiori dubitano. All'hora i soggetti, & loro Prelato nel dubio sono tenuti ricorrere al maggior Prelato, ma se il suddito, manifestamente conosce il Prelato errare, e malamente dechiarare, ò determinare intorno i dubij contra la Regola, ò la diuina legge: non debbe tal'hora vbidire. Perche non dubita all'hora il suddito, ma chiaramente conosce esser cosa illecita: come accena Adriano, & concorda il Corduba oue sopra. Similmente nelle cose, che non iscusa l'ignoranza inuincibile, non sono scusati i sudditi stando nel fallace giuditio dei Prelati vbedendoli contra la Regola, ò altra legge nelle cose dubie. Percioche tal dubio, & tal'ignoranza, è colpeuole: e per consequenza, è tenuto diligentemente saper, & certificarsi per quanto può, (come dicono il Siluestro, & il Corduba al detto luogo) di cio, che è necessario alla salute.*

Leone 10. lo Spe. li.3. fol. 53.

Come i sudditi nelle cose dubie deono stare al giuditio de Prelati.

Nello Spec. oue sopra fo.93.

Comp. ver. Guard. § 3.

Quando il suddito conosce manifestamente che'l Prelato erra non è tenuto vbidirlo.

Adri. e Cor. oue sopra.

S Iac. e Cor. oue sopra.

Che debbano i sudditi vbidire, nelle cose, che sono di sotto la Regola.

9 *IL quarto auuertimento è, che il Frate è tenuto vbedire il suo Prelato, che commanda le cose, che sono di sotto la Regola, ne*

ne altra legge le prohibisce; se non, quando è manifesto, che si èstende in notabil danno del corpo, o in alcun peccato. Perche tutte queste cose possano ordinarsi alla Regolar vita espressamẽte. Percioche, non sono per legge alcuna vietate, ma lecite etiamdio con alcuna dispositione del Prelato, peroche, quelle sono date sotto la Regola, che possano lecitamente farsi senza dispositione de' Superiori. Anzi il bene non necessario alla salute dee lasciarsi, per l'vbidienza, come sono l'astinenze, digiuni, e molti altri simili. Perche la virtù del l'vbidienza, assopplisce l'eccelenza d'ogni buona opera lasciata per vbidire il Prelato, che commanda, non farsi per alcuna ragioneuole cagione, quantunque non sia al suddito espressa.

Che deono vbidire nelle cose indifferenti.

10 *IL quinto auuertimento è, che nelle cose indifferenti, cioè, chè possano vgualmente esser buone, e male per il fine, & intentione buona, e mala, le quali anco sono dette esser oltra la Regola, il Frate Minore è tenuto vbidire il suo Prelato, che gli le commanda, se non, quando è cosa molto manifesta al suddito, tali cose esser vane fitticie, e per ogni modo esser attioni da matto da parte d'alcuna circonstanza impertinente, che alle cose indifferenti sia astretto vbidire il suddito, appare chiaramente in questo, perche deueno vbidire i Frati Minori in tutte le cose, che per alcun modo possano ordinarsi alla Regolar vita & alla Religiosa conuersatione, come ho detto di sopra: e San Thomaso dice, che il voto dell'vbidienza, che appartiene alla Religione, si estende alla dispositione di tutta la humana vita, quanto alla humana conuersatione, & a questa guisa ha questo voto vna certa vniuersalità, ma tutte le cose indifferenti, quanto è da canto loro (cioè quelle, che possono ordinarsi alla vita, & osseruanza regolare) possono cadere medesimamente sotto il precetto, come sotto il voto ancora.*

S.Tho.2.2.q. 186.ar.5.

11 *Per il che, queste tali non sono propriamente, oltra la Regola, ma più tosto secondo la Regola, e questo espressamente dice S. Bonauentura cioè, che siano astretti i Frati vbidire i Prelati nelle cose indifferenti, concorda San Thomaso come anco tiene Siluestro ma quando, chiaramente apparesse al suddito, che la cosa, che si cõmanda, è in tal maniera indifferente in genere suo, che in nessun modo, nè da canto suo, nè di sue circonstanze, nè diritte, nè indirittamente appartiene, o si può ordinare alla regolare vita, e conuersatione, ma più tosto non può hauer in se stessa alcuna cosa del ragioneuole,*

S. Bona. oue sopra c.1. S.Tho.Coli. 10.art.10 S.Sil.ver. Reli. q.6. Quando manifestamẽte il suddito nõ è tenuto vbidire.

neuole, all'hora è cosa vana, chimerica, friuola, stolta, e dirisoria tal comandamento. La onde, quando ciò: è manifesto non è tenuto il suddito vbidire: e queste non sono propriamente indifferenti cose: mà piu tosto oltra la Regola, le quali non è obligato il suddito vbidire, e la ragione si è, ch'il suddito è astretto solamente vbidire in tutte quelle cose, che'n alcuna maniera possono ordinarsi alla regolar vita, e conuersatione: Quali non sono queste: non sono adunque propriamente indifferenti; Percioche, non hebbe animo il frate, nè espresse, nè tacitamente obligarsene a queste. Perilche, non è obligato vbidire il suo Prelato, in tutte queste cose. Conciosiacosa, che dice San Thomaso, che quantunque il voto di vbidire toccante alla Religione, habbia vna certa vniuersalità; per che si stende alla dispositione di tutta la humana uita: non s'istende pure ad ogni atto particolare: de quali alcuni non appartengono alla Religione. Per che non sono delle cose, pertinenti alla carità di Dio, e del Prossimo, nè alla regolar vita, e conuersatione altresì, come si è detto: come il toccar la barba, sputare al muro, leuar da terra la pagliuza, guardar gli vcelli, che volano, & altre cose vane, che non cadano sotto precetto, nè sotto l'vbidienza. Questo egli iui dice. Il medesimo l'Angelo, & il Siluestro affermano.

S. Tho. oue sopra.

L'Ang. ver. Relig. §. 29. Silu. Reli. 6. q. 6.

NON E TENVTO IL FRATE MINORE IN quelle cose, che sono sopra la Regola, & se si può comandare contra le sue libertà. Artic. III.

12 *IL Sesto auuertimento è, che quando il Prelato comanda semplicemente alcuna cosa, che è sopra la Regola, cioè vita piu stretta di quella, che ha il suddito promessa: non è tenuto il Frate Minore vbidire; si non, quando si comanda per alcuna particolare cagione, & la ragione è che'l Prelato non hà piu potestà, ne iurisdittione nel suo suddito, se non nella Regola promessa, & nell'vbidienza, che non ecceda i termini della sua Regola, e professione; Onde non hà potestà nel suddito in tutto quello, che'n niuna maniera s'obligò. Percioche come dice Durando l'vbidienza maggiore, è minore d'ogni Religione, nasce dalla forma del voto di quella Regola alla quale si obligò. Perche dice San Bernardo: Niente ci comandi il Prelato di ciò, che non hò promesso, niente mi prohibisca di quelle cose, che non furono da me promesse:*

Dur. 2. sen. dist. vltima.

San Bernardo lib. de dispen. & precet.

Ricar. de Santo Vittore.

nè aumenti, nè diminuisca il mio voto. E Ricardo di San' Vittore dice; è debito comandare secondo l'ordine. E indebito comandare sopra la professione. Niuno adunque è tenuto vbidire, il suo Prelato sopra la Regola promessa, rettamente intesa secondo la mente, ò il modo di viuere di quello, che statuisse la Regola: come proua Gersone, e Gabriel, e communemente i Dottori. E però, se comandasse il superiore, che il suo suddito tollerasse il Martirio, ò mangiasse sempre tre giorni la Settimana pane, & aqua per suo maggior merito; ò che non mangiasse carne per vn mese, e simili: non è astretto vbidire: Come particolarmente dice il Capitolo Iusta, che è cosa giusta, che nessuno sia sforzato crescere contra la sua voglia. e però non si può comandare, vita piu stretta di quella, che si promisse. Onde è d'auuertirsi, che se ad alcuno, ò ad alcuni gli è comandata vita più stretta, etiamdio con la maggior parte del Capitolo, ò Collegio, non è astretto il suddito vbidire; Questo tengono communemente i Dottori.

Gerso. tratt. della vita spirit. Gab. 4. dist. 38. Dist. 74. cap. Iusta.

13 Similmente, se'l Prelato etiamdio il Generale, volesse con la maggior parte del Capitolo; Comandare con i suoi Statuti vita piu stretta; non è obligato il suddito vbidirlo, mà se nella nostra Religione il Capitolo Generale, con la maggior parte de vocali facessero vno Statuto, che astringesse i sudditi ad vna vita piu stretta, se i sudditi siano tenuti, ò nò: vi sono opinioni di sì, & di nò. E però, volendo il Corduba accordare l'vna, & l'altra sentenza insieme dice, che'l Prelato, & il Generale, e Prouinciale, e custodiale Capitolo; possono fare Statuti piu stretti, e dare stretti precetti pertinenti alla riformatione della Regola promessa, ò conferenti alla pura, e piu piena sua osseruanza, ouero alla piu piena osseruanza della legge Euangelica, ò della Christianità, Perche tali precetti, non possono dirsi sopra, mà secondo la Regola: e tutte queste cose s'intendono nel voto della vbidienza inchiuse. Mà i Prelati, e Generale, Prouinciale, e custodiale Capitolo; non potrebbono fare Statuti, ò dare precetti piu stretti sopra la Regola promessa; Pero che, non più può, il Prelato con la maggior parte del Capitolo comandando generalmente in perpetuo, che il solo Prelato comandando con la bocca, hor vna cosa ad vn tempo, hora vn'altra ad altro tempo; Ma a costui niente può comandare il suo Prelato sopra la Regola; nè anco adunque potrà comandarlo il Prelato co'l Capitolo etiamdio Generale, come vuole iui San'Thomaso, e communemente i Dottori. Anzi nè anco il Papa può astringerci a maggiori macerationi cor-

Se'l Capitolo Generale ordinasse vita piu stretta vi sono opinioni di sì, e di nò si obli ghi i sudditi. Cord. oue sopra. q. 2.

Sant. Thom. oue sopra.

porali

porali delle communi, che si fanno nella Christianità, ouero nel nostro ordine, se non, quando fosse in pena della nostra colpa, o quando così richiedesse l'osseruanza della nostra Regola, ò della Christianità nella quale nel battesimo siamo professati, se non in caso particolare per ragioneuole cagione. Molto meno adunque, può il Prelato, con tutto il capitolo senza nostro particolare consenso espresso, ò almeno tacito obligarci a più stretta vita, e precetti di quegli, che sono posti nella Regola. Et auuerti bene, che sempre si dice, che non siamo tenuti vbidire i nostri Prelati in quei precetti, che sono fatti semplicemente sopra la Regola.

Che nel cap. Gen. ne anco il Papa possa no astringere i Frati a maggior macerationi della carne delle communi.

Che in cause particolari possano i prelati a maggiori macerationi delle communi.

14 E *Questo si dice perche, se non assolutamente, ma in alcuno caso particolare, e per causa ragioneuole, necessaria, e pertinente alla Regolar vita, fosse ad alcuno comandata alcuna cosa più stretta, e sopra la Regola, è tenuto all'hora il suddito vbidire, come sarebbe in pena del peccato cõmesso gli è commandato, che digiuni in pane, & acqua tanti giorni, che si disciplini, che si astenga dalla carne, o vino, e somiglianti, è obligato tal cosa vbidire. Percioche tal punitione, è secondo la Regol. purche non siano sopra la possanza del corpo, e sia ragioneuolmente ingiõta. Ma in tutte le altre cose, che nõ sono cõ notabil eccesso, è obligato il suddito vbidire, benche sia per odio, ò indiscretione, o per altra passione. Perche la colpa tal'hora, è da parte di chi commanda, però deble patientemente sofferire.*

Quando ancora sono tenuti ad obedire a maggiori moderationi.

15 L *A onde, se il Prelato commanda alcuna cosa più strettamẽte, a cautela del peccato, in preseruatione per l'auenire, cioè al libidinoso dalla natura, ò grauemente tentato gli è commandato vn gran digiuno, ò vna graue astinenza, e simili: non è tenuto il suddito vbidire, se non, quando verisimilmente conosce non poter altrimente guardarsi dal peccato, perche tal causa non è di necessità, ma solo di consiglio appartiene alla Regolar vita. Ma quando per impetrar pioggia, o per rimouere vn flagello di Dio, gli è commandato a flagellarsi con i Frati, ò à digiunar tanti giorni e si fat-*

ti, è astretto vbidire. Perche appartiene alla vita Regolare per conformarsi a gli altri, benche non sia tenuto, quando ciò, è commandato ad vno imparticolare, se non, quando questo ancora, in alcuna guisa può ordinarsi alla Regolar vita: de quali casi, non è agieuole di tutti ben giudicare per le varietà delle circonstanze. Però nelle cose dubie, debbe starsi al giudicio de Prelati, & vbidire, & nelle cose predette accordano communemente i Dottori.

SE POSSANO I PRELATI COMMANDARE contra la libertà della Regola, & se deono i sudditi vbidire. Articolo IV.

Cor. oue so. q.2.c.10.

16 P*Er le predette cose quì dubitano i Dottori, se i Prelati possano prohibire, e commandare contra la libertà della Regola, e se sono tenuti i Frati obedirgli. Responde il Corduba a questo dubio e gli altri Dottori ancora. Che le libertà della nostra Regola sono in due maniere. Alcune sono generalmēte per la Regola a Frati concesse, & in tal modo, che non si prohibisce a Prelati, che non possano in tutto, ò in parte: in caso particolare per alcuna ragioneuole cagione, come s'è detto, vietarle. Percioche, benche siano stati concesse a tutti i Frati generalmente vsargli. Nondimeno la modificatione di quelle, cioè quando, doue, e come deueno ò nò vsarsi; Regolatamente appartiene alli Prelati, etiamdio per la stessa Regola, come anco nelle altre lecite cose; la moderatione predetta a Prelati della Religione respettiuamente conuiene. Peroche l'uso della carne, e concesso a i Christiani regolatamente: in caso, e causa tuttauia particolare, è ragioneuole, alle volte prohibirlo aspeta al Papa, cioè la Quaresima e simili. E questo espressamente dice Hugone, cioè che quantunque le concessioni, e libertà della Regola, il Prelato senza giusta cagione, non debbia impedirle, nondimeno i Frati sudditi, debbono a dette concessioni religiosamente preponere il commandamento assai ragioneuolmente fatto, per il bene dell'vbidienza, pace, & vniformità. Percioche la concessione della Regola, non dee pregiudicare a quelle cose, senza le quali non può stare la Religione. Concorda S. Bernardino oue dice che il digiuno dell'Epifania, & le altre concessioni può il Prelato commandargli, ma in caso, & per ragioneuole cagione, benche non possa proporgli a tutti, come la lor Regola propone, nè communemente come precetti: Perche così sarebbe ristretta la Regola sopra la Regola.*

Hugon. oue sop. cap. 8.

S. Berna. nel tratt. di obedienza arg. 12. art. 3.

Come

Come in alcune cose i Prelati non possano impedire i sudditi ne comandarli contra.

17 *Sono altre concessioni altresì nella Regola, che talmente le concede, che interdice a Prelati la potestà di prohibirle, impedirle, ò comandare contra quelli. E di questi è manifesto, che non possano impedirgli i Prelati. Perche non hanno in questi auttorità dalla Regola, anzi gli la toglie quanto a questi; Per ilche non sono tenuti i sudditi vbidire suoi Prelati, che contra essi li comandano, e prohibiscono. E di questi espressamente dice l'Isposítione de i Santi Padri. Che se'l superiore quello, che la Regola concede lo prohibisce: ciò non è tenuto, nè deue il suddito vbidire, ma come se conoscerà, quando le libertà sono della Prima, ò seconda maniera? Responde il Corduba. Potrà dalle parole della Regola, e sue circostanze conoscerlo: & però parlando d'ogniuna. In particolare. Dico, che quella, che i Frati possano rappezzare i suoi vestimenti di sacchi, & altre pezze nel Capitolo terzo. Et l'altra, che i Ministri, e Custodi possano ogni anno conuocare i suoi Frati al Capitolo: nel Capo ottauo. Et quella del digiuno dell'Epifania: al Capo terzo. Et quella, che i Frati possano mangiare di tutti i cibi, che gli sono posti d'auanti: nel Capitolo terzo: sono del primo Ordine. Perche, i Prelati possono comandarle, e vietarle al modo di sopra dichiarato. L'altre sono dell'altro Ordine, cioè, che a tempo di necessità non siano astretti al digiuno corporale: all'Capitolo terzo. L'altra, se alcun Frate per Diuina Ispiratione vorrà andare tra gli infideli: al Capitolo duodecimo: Questa nè si può impedire, nè comandare. La terza, ouunque saranno i Frati, che non possono osseruare la Regola: al Capitolo decimo, non possono mai i Frati esser'impediti.*

L'Ispos. di S. Padri oue sopra cap. 10. D. bbio. Cord. oue sopra q. 2.

CHE I FRATI MINORI SIANO TENVTI più de gli altri Religiosi vbidire i suoi superiori. Articolo IV.

18 *Il Settimo, & vltimo auuertimento è, che non ostante tutte le predette cose; i Frati Minori sono tenuti più semplice nẽte de gli altri Religiosi, per uirtù di questo precetto, vbidire i suoi Prelati in ogni cosa lecita, et honesta, se nõ in q̃lle lequali sono p̃ alcũ*

modo contra l'anima, ò contra, ouero oltra la Regola, & a stato piu alto. Prouasi il Primo, perche siamo costretti, vbidire in tutte le lecite, & honeste cose. Pero che'l voto della nostra vbidienza, è piu alto dell'vbidienza di tutte l'altre Religioni; come si prouerà. Dico secondo, se non in quelle cose, che per alcun modo, sono contra l'anima, ò contra, ò oltra la Regola, ò ad altro stato piu alto: come di sopra è stato dichiarato. Che il voto della nostra vbidienza sia piu alto, del voto dell'altre Religioni, prouasi con l'auttorità di San Bonauentura, al primo Capo sopra la Regola. Oue dice. L'Vbidienza in quanto, che ella è un certo eminente stato di questa virtù d'vbidire: ha piu gradi. Pero che, alcuni accomodatamente renunciano la propria volontà, cioè ad vna mediocrità delle cose allo suo stato pertinenti: come sono i Chierici secolari, che nel riceuere l'ordine Sacro renunciano la lor' volontà, & d'all'hora in poi deuono pienamente esser soggetti all'Ecclesiastica potestà: come si legge nella causa duodecima.

Che'l voto dell'obedienza de Frati Minori, e di piu alto stato.

San Bona. oue sopra c. 1.

Che l'vbidiëza habbia piu gradi.

Cau. 12. q. 1. c. nō dicatis.

Extra de off. ord. c. quãto.

20 *L'altra vbidienza è, delli Monachi, & è piu alta di quella di Chierici secolari, come appare estra de officio ordinario, la quale in due cose consiste, cioè che per vbidienza fanno voto salua la stabilità del luogo. Secondo, che non sono obligati vbidire in cosa alcuna, che la sua Regola trapassi. E piu alta adunque l'vbidienza di quei, che in questo mondo non hanno giurisdittione alcuna di luogo, con laquale la lor' vbidienza si restringa. E piu alta altresì l'vbidienza di quegli: dè quale la Regola è piu alta: per laquale sono tenuti i suoi professori niente rifiutare di vbidire, se non quello, che è contra l'istessa Regola, ò la sua salute alquanto dirittamẽte. Quelli soli adunque, a gradi della perfetta abnegatione peruengono, i quali semplicemente niente facendo, & niente volente secondo la sua volontà, ouero à cenno della sua volũtà: in tutte le cose etiamdio nelle indifferenti (cioè, che possono esser buoni: & mali Secondo il fine loro buono: & malo) ad altrui beneplacito farsi soggetti; niun fauore hanno di luogo, ò Religione stabile: alle quali la sua vbidienza sia restretta. Nessima cosa, che gli è imposta per modo d'vbidienza possono recusare, quasi, che trapassi i termini della sua Regola, se non quella sola che è in detrimento dell'anima. La onde è manifesto, che se ingannano quegli, che dicono: che l'vbidienza in tutte le Religioni sia vguale. Questo egli iui dice. Dalle quali parole se ne caua, che il voto della nostra vbidienza, è piu alto del voto dell'vbidienza dell'altre Religioni.*

Della

Della dispensa, e sue cause.

21 *IN torno à questo precetto, cercano i Dottori, & Ispositori della nostra Regola, se il Papa, e Prelati del nostro ordine possano dispensare, ne i voti, e precetti della medesima Regola. Oue il Corduba determina, che cosa ella sia, & quali debbano esser le sue legittime cause. Oue dice; Conforme alla mente de' Dottori, che la dispensa è, la rilassatione dell'obliganza d'alcuna legge obligante ad alcuna cosa, da chi tien la potestà fatta la vera relatione. Et alle volte è lecita; & e quando, con giusta è ragioneuole cagione, ella si fa. Et è illecita all'incontro, quando si fa senza giusta, e ragioneuole cagione, e come tien San Bernardo è piu tosto dissipatione, che dispensatione. La onde, richiede ella primieramente, la potestà nel dispensante, quando può hauersi; e non vi è pericolo di detrimento per la dimora. Perche nessuno può dispensare se stesso; mà è da Dio à Prelati (come dicono communemente i Dottori) essa concessa, ouer commessa.*

Cord. oue so pra.q.4.

San Bernardo.

Nel tit. de voto, e uoti reden.

Quali sieno le giuste e ragioneuole cagioni di dispensare.

SEcondo richiede la cagione nel dispensato, perochenon basta la potestà con la sola voluntà del Prelato: come dicono l'Angelo, Siluestro, il Gaettano, con San Thomaso. Le giuste, e ragioneuoli cagioni (come dicono Hugone) Giouani di Pirino, e l'Angelo in due redur si possono. La prima è la gran Spirituale, e particolare vtilità della medesima persona dispensata. ò commune de gli altri: probabilmente per tal dispensa sperata. E la corporale, ò spirituale necessità di cui è dispensato: l'altra cagione: ò commune de gli altri: probabilmente imminente; cioè, quando la persona, ò la communità senza danno della Corporale, ò Spirituale salute, ò del ben commune; non possano commodamente starsene, se non per dispensa, ouero, quando ui è vicino, il pericolo di scandalo, e simiglianti.

Ang. Gaet. San Th. oue sopra Hugo. oue sopra c. 3. Gio. di Pirino de disp. L'Ang. disp. §. 1.

22 *Mà in queste cose, deuesi stare al giudicio di huomo di buona vita, Dotto, Esperto, & timente Dio, e specialmente del Prelato, che dispensa, fattagli uera relatione. Conciosia cosa, che generalmente à chi aspetta l'auttorità di dispensare: gli appartiene medesimamente il giudicare della vera, giusta, legittima, & suffi-*

ciente cagione: Come cosa accessoria al principale. E deue presumersi nel foro della Conscienza, & della Chiesa: la causa, & la dispensa esser giusta; quando ad esser dispensante, gli è fatta vera relatione della cagione in dispensare: se non quando è cosa euidente, & da se manifesta, dell'inauertenza, ò indiscretione, ò ignoranza, ò trascuragine, ò malitia, ouer'odio ò altra disordinata affettione nel dispensante. Oue nota Prima, che si dice fatta la vera relatione, perche altrimente è, quando non è essa vera, ma falsa, ò fittitia, ò Surretticia, tacendo il vero, ò quello, che douea dichiararsi; e similmente quanto a questo è d'auuertirsi secondo il Gaetano, e Gioanni di Pirino, & il Corduba; Che non qualunque picciola vtilità, ò necessità dee giudicarsi giusta causa a dispensare in tutto. Pero che in alcune cose vi si richiede maggiori, & in altre minori cagioni: & intorno a ciò debbe il Prelato esser vigilante in dispensare. Però che, nò mai è lecita la dispensa; quando fassi ella con manifesto dishonore della Chiesa, ò dello Statuto della Religione, e si fatti.

De reg. iu.

Gaet. 2. 2. q. 88. e Gio. Di Pirino oue sopra ar. e Cordou. so pra q. 10.

23 E d'auuertirsi altresì, che non importa, se la cagione, ò necessità predetta per la quale si cerca la dispensa: peruengha dalla natura; cioè della infirmità, ò naturale complessione dell'huomo, ò della mala inchinatione al male, ò che proceda dalla colpa, ò malitia etiamdio presente, ò passata de gli altri, ò dello stesso, che la cerca cioè tornerebbe la ciuile battaglia, ne se può placare; se non si maritı la Citella, che fe voto di Castità: Come vuole Angelo, che per lo scandalo lecitamente può dispensarsi. Ma non è cosi, quando la cagione; è la colpa presente di quello, che vuole esser dispensato; cioè, che esso non vuole osseruare il voto, ouero quello, che è tenuto osseruare: & dice che se non è dispensato come egli vuole, farà peggio, ò che apostatarà, e simili. Percioche non vuole humiliarsi, ò sopportare la difficultà del suo voto, ò della cosa, che è astretto fare. Pero che tal cagione è volontaria, & presente malitia: percioche non è sufficiente, nè ragioneuole alla dispensa da farsi; auenga che alle uolte fusse sufficiente a mutar' il voto. E però chi con tal voluntaria cagione impetra la dispensa; non è sicuro in conscienza: Conciosia cosa, che sarà piu tosto permissione di minor male (come dice iui Giouanni di Pirino) che liberatione dall'obligatione in Cospetto di Dio. Fatto tutto questo presupposto dicesi, che il Papa può in tutta la nostra Regola dispensare, quando vi è ragioneuole cagione, & in questo non vi è dubbio, come communemente tengono i Dottori, che con causa ra-

L'Ang. ver. votum 4 §. 5.

Gio. di Pir. oue sopra n. tab. 3.

sa ragionevole può dispensare in ogni voto, e giuramento; Pur che non sia in pregiudicio del terzo. Puote adunque dispensare, che il professo, possa passare ad vn'altra Religione piu larga (come dicono communemente i Dottori) pur che vi sia causa ragionevole altrimenti nò.

SE I NOSTRI PRELATI POSSANO dispensare intorno la nostra Regola, & in che maniera. Artic. V.

24 *MA se i nostri Prelati, possano dispensare i suoi sudditi, intorno gli obligatori della Regola, in alcuna cosa; vi occorre maggior difficultà per la contrarietà dell'opinioni. Dico adunque col Corduba oue sopra, & altri Dottori del nostro ordine, che l'Angelo, & Giouāni di Filip tengono, che i Prelati del nostro ordine: fuori delli tre voti essentiali possano dispensare in tutti i precetti, e cose obligatorie: e recano nella sua corroboratione, Alessandro d'Ales, il Direttorio, e San Bernardino. Mà dicono qui il Corduba, & altri nostri Dottori, che questa opinione non è vera. Peroche seguitarebbe, che potrebbono dispensare in riceuere pecunia, & danari; Così anco, che intrassero nelli Monasteri delle Monache, che si facessero compatri, che non dimandassero dal Papa vn Capo, che non facessero l'vfficio diuino secondo la Chiesa, Romana, che i Predicatori fussero instituiti altrimente, che la Regola, & il Papa dispongono: in tutti questi & in altri precetti della Regola, i nostri Prelati, senza il Papa, & di loro propria auttorità potrebbono dispensare. Il che, è cosa sconueneuole, nè mai nel nostro ordine praticata, anzi nè mai permessa.*

Cord. oue sopra. L'Ang. oue sopra, e Gio. di Fili. nel tratt. de con. solu. Alessan. de Ales Dirett. e San Bernardino Cord. oue sopra.

Differenza tra la regola de Fratri Minori, & de gli altri religiosi.

25 *ET alle ragioni, che recano de gli Abbati, che possano dispensare i suoi sudditi, fuori delli tre voti essētiali, dicono, che è grā differēza tra la nostra Regola, & quelle dell'altre Religioni, e specialmēte Monachale. Percioche, in quelle p virtù sua; fuori delli tre voti essentiali, e di portar l'habito, e la sua forma, et altre cosette; nō vi sono piu obligatorie: come dice Siluestro, & il Corduba. Pero dicono*

Silu. Reli. 1. §. 9. Cor. l. oue sopra q. 4.

che nell'altre corporali osseruanze, cioè digiuni, non mangiar carne, silentio, l'opere delle mani, e simili, che non si comandino, ò non sono strettamente comandate nella Regola: e gli Abbati possano per questo nelle predette cose dispensare. Mà nella nostra Regola tutte le cose, che di sopra, se nè fa mentione, & altri simiglianti: sono obligatorie à tutti, & con stretto precetto comandate.

Qui la regola non parla del ricorso a Prelati per dispensa.

Et alle ragioni, che recano costoro: cioè, che la nostra Regola dia auttorità a' Ministri di dispensare in ogni cosa dicendo s'alcuni de' Frati sapessero, e conoscessero non potere essi osseruare la Regola spiritualmente, debbano, e possano à suoi Ministri ricorrere. Dico, che quella chiosa, non è commune de Dottori dell'ordine, perche nõ fauella iui essa del ricorso à Ministri per dispensa: ma per più pura sua osseruanza. Come da tutti è intesa e chiosata. E dato, che parlasse iui del ricorso per dispensa: non segue pur per questo, che ella conceda à Ministri, auttorità di dispensare generalmente in ogni cosa, la quale in essa si contiene; mà più tosto in alcuna di sì, & in altra di nò: come dopò si dirà. Però questa opinione dell'Angelo, non è communemente vera, quanto a noi Frati Minori.

San Bonau. oue sopra c. 2. & 9.

L'ispos. de S. Padri oue sopra.

La ispos. senza titolo oue sopra cap. 2.

26 L'altra opinione è di San Bonauentura, la quale è, che nelli precetti emminenti, in niun caso senza auttorità del Papa: Prelato alcuno può dispensare. E con sua auttorità solo in casi ragioneuoli; la onde del precetto di non ricenere danari; dice l'esposítione de' Padri Santi, che la Regola nessuna dispensa concede: onde perciò si dice in questi. Comando fermamente cioè inuiolabilmente: se non vi sia auttorità, ò ragioneuole priuilegio del Papa: e che ui sia si dirà dopò; similmente l'ordine non può dispensare di propria auttorità; nelle cose obligante della Regola, etiam de gli equiualenti. Nè anco quegli, che hanno forza di precetto; nè quali appare l'intentione della Regola; così da vero in tutto precettiuamente obligarci; come ne gli emminenti altresì, nè quali niuna dispensa permette: e potrà questo conoscersi, ò alquanto apprendersi (come dice la Ispositione senza titolo.) Dalla materia della quale si tratta, è tenore della lettera, e del fine, & intentione del precetto. Percioche, quando è tale la materia, & in tal maniera obligatamẽte imposta, che la sua trasgressione generasse scandalo, O notabile disordine: non può all'hora dispensare l'ordine in tali equiualenti precetti, nè in quegli parimente, che hanno forza di precetto. Per il che dice San Bonauentura, che'n quello, che hà virtù di precetto; cioè, che i Frati habbiano vn' Ministro Generale, & in quello altro: Che i Frati siano tenuti elegersi uno Generale Ministro: non può l'ordine dispensare:

spensare. Percioche in questi due vi è manifesto disordine, se i Prelati non l'osseruassero: e però sono indispensabili a nostri Prelati, come i precetti emminenti altresi, & altri simili a questi. Percioche cosi si dee credere, esser l'intentione della Regola, ma quando non è cosi manifesta la mente della Regola: che à fatto voglia cosi precettiue, & indispensabilmente obligarci: si potrà allhora dispensare: mà solo in casi particolari con ragioneuoli cagioni.

27 *Mà non può l'ordine generalmente, in questi precetti cosa alcuna mutare. Come sarebbe a dire, in quello, che ha vigore di precetto; cioè se alcuno de' Frati peccharà mortalmente, &c. nel Capitolo Settimo. Similmente in questo equiualente; cioè digiunino dalla festa di ogni Santo, &c. Può nondimeno l'ordine, in alcuni casi particolari dispensare. Anzi senza tanta manifesta necessità, è tenuto non digiunare il suddito se il superiore lo comanda; se non quando seguitasse scandalo, come tiene San Bonauentura, & Alessandro d'Ales; & la Serena conscienza dice. Che s'al Monaco, che ha molto faticato gli fosse comandato mangiar carne, quando non deue, ouero che non digiunasse quando deue; è obligato allhora osseruare la legge della Carità, & l'Istitutione della Regola, & conosciuta la necessità della persona: il Prelato gli lo può comandare: mà non altrimente; E con questi Dottori concorda Hugone, dicendo. Che quando c'astringe la necessità; cioè la causa ragioneuole può dispensare, non la volontà: mà l'auttorità del maggiore. E secondo questa distintione di San Bonauentura si può determinare, & concordare la prima openione dell'Angelo: con quella d'Aluaro nella Serena conscienza. Oue dice, che niun Prelato può dispensare.*

S. in Bon. oue sopra. Alessandro de Ales, & la Ser. con. q. 5.

Hugo oue sopra cap. 10.

Alua. nella Sere. con. q. 14.

In quanti precetti della regola possono i Prelati in casi particolari dispensare.

28 **M**A *à maggior dechiaratione delle predette: due cose piu speciali paiono da dirsi del Corduba oue sopra. Prima dechiarare in particolare: quali siano questi precetti, ouero obligatori: quali, & l'ordine: & il Prelato possa in casi particolari dispensare al modo già detto: e dice, che riseruandosi à meglior giudicio gli pare, che in dodeci cose obligatorie potrebbeno i Prelati, ò in tutto, ò in parte: in casi particolari, e cō causa ragioneuole dispēsare.*

Due considerationi intorno la dispensa.

Il primo è, in quello equiualente, delle due toniche: nel Capitolo secondo.

Il secondo, nell'equiualente, di non portare calzamenti: al Capitolo secondo.

Il terzo, nell'equiualente, di non vestirsi, si non di vili vestimenti, e similmente nell'uso precioso, e delicato: dell'altre cose secondo la necessità, & utilità: come si contiene nel trattato tra il zelatore della pouertà, &c.

San.Bona.oue sopra c.3.

Il quarto, nell'equiualente, dell'officio Diuino: Come San Bonauentura nel Capitolo terzo accenna.

Il quinto, nell'equiualente, dè digiuni: nel Capitolo terzo.

Il Sesto, nell'equiualente, di non caualcare nel Capitolo terzo.

Il Settimo, nell'equiualente, che i Ministri, e Custodi habbiano solecita cura delle necessità de' Frati: nel Capitolo quarto.

L'Ottauo, nell'equiualente, che non si predichi, se non è essaminato, & approbato: nel Capitolo nono.

Il nono, nell'equiualente, del ricorso alli Ministri: al Capitolo nono.

Il Decimo, nell'equiualente, di riceuere nouitij all'ordine nella professione, & habito di nouitij: come accenna San Bonauentura (nel Capitolo nono) & l'Ispositione senza titolo (allo Capitolo secondo.)

L'Vndecimo, quello, che hà virtù di precetto di ricorrere à Ministri per l'assolutione di Casi riseruati: nel Capitolo Settimo.

Il Duodecimo in quello, che hà virtù di precetto: cioè, che i Ministri siano tenuti andare al Capitolo Generale, in questi dodeci può dispensare, come si è detto: mà in tutti gli altri precetti obligatorij non, Secondo San Bonauentura, il Corduba, & altri Dottori.

San Bonau.e Cord.oue sopra.

Chi Prelati & in che casi possono dispensare.

29 S*Econdo è da considerarsi, che i Prelati, nè i predetti obligatori, & in casi particolari (come ho detto) possano dispensare senza priuilegio, mà solo in virtù della Regola. Dico, che in tutti i predetti può dispensare: tanto il Generale Capitolo come anco il Generale Ministro. & in questo non vi è dubbio, mà il Prouinciale Ministro non può in tutti questi, mà solo in dieci dispensare. Percioche non può in questi due, cioè in quello equiualente, di non predicare al Popolo, se non è essaminato dal Generale Ministro. Et in quello altro, che hà forza di precetto, cioè di andare in Capitolo Generale. Mà i Custodi, e Guardiani, non possono dispensare per virtù della Regola in tutti questi dieci, che può il Ministro*

Prouin-

Prouinciale, ma solamente, in sette delli sopranominati, cioè nel secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, & vndecimo.

Possono ancora tutti i Prelati del nostro ordine, etiamdio i Guardiani nelli precetti della Regola: per auttorità, & priuilegio Apostolico di Pio secondo dispensare, ma questa dispensa, benche s'estenda a tutti i Prelati dell'ordine indifferentemente, nondimeno non è per dispensarsi ogni Frate, nè anco intorno ogni precetto. Peroche per questa podestà possono esser dispensati gli infermi, e deboli, tanto per cagione dell'età come sono i vecchi; come anco per cagione della complessione, e di loro natura. Quali possono dispensargli etiamdio i Guardiani. Intorno il caualcare, l'uso de vestimenti, de calzamenti, il digiuno, e simili: i quali per causa d'infermità, o debolezza hanno bisogno di caualcare, di non digiunare, di portare calzamenti, altri vestimenti, e somiglianti: auenga, che l'infermità, ò la necessità non fosse cosi euidente, & manifesta, nè cosi graue altresi, che per ogni modo fossero costretti a caualcare, a non digiunare, e si fatti: come si è detto. In tal modo, che senza tal priuilegio non potrebbono dispensare. Di questa maniera di dispensare, se nè parlò piu chiaramente nella consideratione prima, nel ottauo priuilegio, & altroue nè suoi luoghi.

Che altrimente possano dispensare i prelati maggiori & altrimente i minori.

30 *Dico oltra accio, a maggior certezza delle cose predette, che Roderico raccoglie dalla dottrina di San Thomaso Gaetano Soto, e Nauarro che la facoltà di dispensare, ne i precetti della Regola in alcuni casi particolari: e non per tutta la vita del Frate, risiede presso al Generale, e Prouintiale, percioche a sembianza de' Vescoui hanno la giurisditione Vescouale, & in loro assenza resiede appo loro inferiori Prelati, cioè Guardiani, e Presidenti, i quali nella nostra Religione, per statuti Generali, in assenza de' Guardiani essi Presidenti hanno l'istessa podestà. E cosi pare che debbia intendersi Pio Secondo nella sua concessione, cioè che i Guardiani, e presidenti possono con i sudditi, in alcuni casi particolari dispensare, cioè che possano caualcare; e portare calciamenti in necessità; a benche non sia stretta la necessità. Ma i Genere e Prouintiali possono dispensare con Frati particolari, non solo in alcuni casi per vna, e due fiate: ma per tutto il tẽpo dell'officio loro ancora, auuenga, che non vi interuenga così stretta necessità,*

Rod. to.1.q. 26.ar.5.
S Tho. in 4. d.15.q.3.
Gae.1.2.q.7
Soto e Nau. c.21.nu.21.

Pio 2.

sità, che possano portar calciamẽti, e caualcare. Ma vn dubio rimā ne, che farà il Frate, quando hauerà necessità di caualcare, & vsar calciamenti, & iui non vi è il Prel. che possa dispensarlo? A che risponde, che ricorra all'hora alla epicheia virtù, conciosia cosa, che questa virtù non potrà liberare il suddito, che non sia tenuto cercare licenza dal Prelato. Ma spiegare solo, che in tal caso; non è tenuto hauerla: peroche l'Epicheia non solamente a i Prelati, ma alli sudditi etiamdio competisce, & in questo differisce dalla dispensa, che solamente a Prelati competisce. La doue i sudditi in tempo d'urgente necessità astretti; possano, & essi vsare parimente si fatta virtù dell'Epicheia di propria sua auttorità, estimando, e giudicando in tal caso, douersi con essi loro mitigare il rigore della legge. Ma auertano, che l'iniquità loro non l'inganni, fingendo necessità nè precetti oue ella non v'è. Auuertendo, che quantunque possano con essi i Prelati dispensare, non vi essendo stretta necessità, non però eglino possono vsare l'Epicheia ancora. Auertano oltra acciò, essi Padri Prouintiali la facultà a dispensare poterla dare a Prelati inferiori in queste cose; la quale a consolatione de suoi sudditi la deono concedere, se humilmente la dimandano; la quale dispensa, quando la dimandano i sudditi non debbono dirli, che la lasciano alle loro conscienze, anzi sono tenuti più tosto benignamente compatirli, e dispensando liberarli da loro scrupoli, quando vi è legitima e basteuole cagione a dispensarli, come auertì Gaetano oue sopra, & in tal guisa pure, che per tal dispense non succeda rouinarsi l'osseruanza della Religione. Questo dice iui Rodorico.

Come farà il suddito nõ hauendo Plato quãdo hauerà bisogno di dispẽsa.

Gae. oue sopra.

Se possano i prelati dispensare nè precetti della Regola senza legitima causa.

21 **I**L *medesimo Roderico chiede se possano i Prelati dispensare, ne i precetti della Regola senza legitima causa: oue così risponde, che se i Religiosi per cagione del voto sono tenuti osseruare tutti i precetti della sua Regola, non possono in foro della conscienza vsare le dispense, senza le cause concesse intorno detti precetti. conciosia cosa, che è cosa certissima, che ne anco il Papa senza causa può dispensare ne voti, come tiene la Chiosa nel capitolo non est de voto, la quale seguono il Gaetano, Soto, Nauarro, e Coarruuias, il che dee molto notarsi, contra molti Religiosi della nostra Religione: impetrando dalla Sedia Apostolica facoltà di non osseruar i precetti della nostra Regola, senza obligo di peccato mortale, sen-*

Rod. oue sopra ar. 7.

a Chio. c. nõ est de voto.

Gae. disp. 5.

Soto l. 1. de inst. q. 1. a. 3. l. ad 2.

Nau. c. 12. n. 76. Coar. in 4. 2 p. §. 6.

za veruna giusta causa dimandandola. Atteso, che secondo la commune opinione, sono tenuti essi Frati minori, osseruare tali precetti per ragione del voto. E oltra a ciò dee auertirsi, che i Prelati dispensando nelli precetti della Regola, conforme alla concessione di Pio Secondo, & altri Priuilegij senza giusta causa, nell'istessa concessione determinata peccheranno: e le loro dispense non valeranno. Percioche le dispense fatte senza giusta causa, non vagliono, come fu altroue detto. Da qui segue, che le dispense concesse a Frati di caualcare senza nessuna necessità non valeranno, e per consequenza nello foro della conscienza non possono vsarle. E finalmente essi Prelati per amor di Dio viuo prego, che in dispensare siano parchi, conciosiacosa che per vno piccolo forame la veste à poco à poco tutta si straccia, così parimente la Regolar osseruanza, la facultà d'una dispensa, à poco à poco casca. E considerino, che ad essempio di alcuni, che hanno giusta cagione, egli è occasione tale dispensa, che con tal essempio si muouono a far il simile gli altri senza dispensa: come nel concilio Lateranense dallo spirito Santo illustrato, a tutti si predica. Questo iui dice.

SEGVE IL SECONDO
Precetto del medesimo Capo.

In qualunque luogo sono i Frati: i quali sapessero, & conoscessero se non potere osseruare la Regola spiritualmente, debbano & possano ricorrere a suoi Ministri, ma i Ministri caritatiue, e benignamente gli riceuano, e tanta famigliarità habbiano circa essi, che possano dirgli, e fare, come i Signori, a suoi seruidori. Peroche così deue essere, che i Ministri siano serui di tutti i Frati.

COME, ET QVANDO I FRATI POSSANO per questo precetto ricorrere a suoi Superiori per rimedio dell'osseruanza della Regola. Articolo VI.

Clem. 5. oue sopra.

32 *Contiene questo precetto, ouero equiualente (come dichiarò Clemente V.) il rimedio dell'osseruanza della purità della Regola, per il ricorso a suoi Ministri (come dicono qui communemente i Dottori) oue ci par molto ispediente. Primieramente considerare, quando, & come i sudditi possano in vigore di questo precetto, per tal rimedio hauer ricorso a suoi Ministri. Secondo, come & quando siano tenuti i Prelati, prouedere a suoi sudditi: di tal rimedio per l'istesso commandamento. Terzo, come pecchino tutti quegli, che gli impediscono. Interno alla primiera consideratione, è ispediente prima vedere, che in quattro guise s'intende osseruarsi la Regola spiritualmente. Prima, secondo i quattro Maestri, Hugone, & il Pisano, osseruarla conforme al suo rigore, ò purità senza prossima occasione al peccare. Et all'incontro, non osseruarla spiritualmente, e non secondo la sua purità, ouero non senza la vicina occasione al peccare osseruarla. La seconda è, conforme all'espositione de Santi Padri, cioè, osseruarla secondo il sentimento, che di lei, e sua perfettione ha dechiarato lo Spirito Santo. La terza, è, a mente di San Bonauentura, cioè, osseruarla in quelle cose, che sono specialmente Spirituali, come sono la purità della conscienza, la tranquillità del cuore, & si fatti. La quarta, per Hugone è, con molta purità, come si dee, ouero religiosamente, osseruarla, perche era costume di San Francesco dire farsi spiritualmente ciò, che pure, & religiosamente si fa. Da queste quattro, se nè trahe, che in due maniere si può intendere questo commandamento. L'una è, con ogni purità, come se deue, & religiosamente: senza trasgressione di peccato, (come in molto a bastanza, & necessariamente per i quattro Maestri, Hugone, l'espositione senza titolo, il Pisano, San Bonauentura, & Martino V. nelle sue constitutioni appare) osseruarsi. E l'altra, secondo la sua perfetta purità, & rigore: con tranquillità di spirito senza alcuna illicita alquanto relasata dispensa osseruarla: come per l'ispositione de Santi Padri, San Bonauentura: la Serena conscienza, & Vbertino chiaramente si vede. E all'incontro, in due modi non s'osserua Spiritual-*

In quãti modi s'intende osseruar la Regola Spiritualmente. Hug. & il Pisano oue sopra c. 10. L'espo. de S. Pad. oue sopra c. 10. S. Bonauen. oue sopra. Hug. oue so. Che in due guise si può intendere questo precet. Li 4. Maest. Hug. la spo. sen. tit. il Pis. S. Bon. tutti oue sopra. Mart. 5. nelle sue constit. c. 10. La spo. di S. Padri la Ser. con. Vbertino oue sop. In due maniere nõ s'osserua Spiritualmente.

tualmente. V no è, quando non è osseruata con total purità: (come si debbe) ouero non religiosamente senza trasgressione di peccato. E l'altro, quando non secondo la sua prefetta purità, & rigore: ouero non con tranquillità di spirito, ò con alcuna discreta dispensa alquanto almeno relasciatiua si osserua.

33 Oltre acciò, è da considerarsi, che quì per nome di Ministri s'intendono indifferentemente tutti i Prelati dell'ordine, etiamdio i Guardiani, intorno al prouedere proportionabilmente loro sudditi. Ma specialmente si comprende i Prouinciali Ministri: perche essi più vniuersalmente, maggiormente, & meglio possono prouedergli intorno a questo: come dicono San Bonauentura, Hugone, il Tisano, l'espositione de Santi Padri, & communemente i Dottori. Paonde Hugone dice, che possono ricorrere, si al Generale, come al Prouinciale Ministro, quando non osseruano la Regola spiritualmente, senza sussidio degli altri inferiori Superiori. Percioche, sarebbe cosa souerchia, ricorrere al maggiore quando puote hauere il sussidio dal Minore. Concorda con questi l'espositione senza titolo, dicendo che qualunque cosa, che in questo capo s'attribuisse vnitamente: competisce a tutti i Prelati dell'ordine separatamente, di ritrouarli fauoreuoli in loro sussidio, cioè il Ministro Generale, Prouinciali, Custodi, & Guardiani: perche tutti questi sono costretti visitare, ammonire, & correggere i sudditi secondo il suo modo. Conciosiacosa, che l'assenza dell'uno: deue prouedere l'altro, & specialmente nell'assenza del maggiore debbe prouedere il Minore. Il che appare in questo, che nè gli altri capi, oue si parla del Generale, o Prouinciale Ministro, almeno in alcuna parte di quelli se ne fa mentione del nome d'ambedue. Il che non se troua in tutto questo decimo capo. Per nome di Ministri adunque (come s'è detto) quì s'intende indifferentemente ciascuno Prelato. Questo iui si dice. Ma se questo ricorso s'intende per dispensare (come vuole la Somma Angelica, & altri Dottori) allhora prendasi secondo costoro, che sia solo al Generale, & Prouinciale Ministro: a quali secondo essi appartiene dispensare.

S.Bo. Hug. il Tisa. le sposi. di S.Pad. oue sopra tutti. Hug. oue so.

La sposi. sen. tit.

La Sõ. Ang.

Quando sono tenuti, & che circonstanze deono concorrere.

34 Dico ancora, che dalle predette cose, nè segue, che donunque i Frati Minori assai probabilmente, & con molta certezza conoscessero, che per cagione del luogo oue dimorano: in alcun

modo

modo fossero notabilmente impediti della debita religiosa osseruanza della Regola: in tal guisa, che senza colpa, o senza pericolo propinquo al peccato non potessero stare: sono astretti allhora ricorrere a Prelati per lo sufficiente rimedio, per leuare debitamente la Regola, & così i Ministri sono tenuti altresì debitamente prouedergli, & peccano grauemente, quando si voglia, ò come si voglia, che gli impedissero. E intorno a questo tre cose deono considerarsi.

Tre considerationi intorno tal ricorso.

Primieramente, che i Frati sono obligati gire a suoi Prelati: come è detto, perche espressamente il dice la Regola cioè. In qualunque luogo, che sono i Frati, che sapessero, & conoscessero non potere osseruar la Regola spiritualmente &c. & questo è equiualente a precetti: come Clemente V. & i Dottori communemente affermano.

Clem. 5. oue sopra.

Ma è ben vero, che accioche questo sia obligato per virtù della Regola: vi bisogna, che insieme vi concorrino tre particelle. La Prima che notabilmente s'impedisca la debita, & Religiosa osseruanza della Regola. In tal maniera, che senza peccato, ouero occasione propinqua al peccato, iui non possano starui. Conciosiacosa, che se non sono impediti dalla debita osseruanza della Regola, ma solamẽte dalla più pura osseruanza, in tal guisa, che senza peccato, & senza propinquo pericolo di trasgressione possono starui, ouero sono solo leggiermente impediti, in tal modo, che se il Frate, caute e fortemente vuole operare, può senza notabile trasgressione, & senza peccato mortale, viuere non sono costretti tal'hora, sotto obligo di mortale peccato hauer ricorso a Ministri quantunque possano (come dice Hugone, & l'Espositione senza titolo, & communemente i Dottori, e meglio sotto si dirà) ciò farlo.

Hug. e l'Esp. sen. titu. oue sopra.

35 La seconda conditione, che richiedesi accioche sia ciò obligante è che i Frati habbiano certezza assai probabile di tal notabile impedimento, percioche, se hanno vna leggiera o apparente congiettura: non basta, che i Prelati gli credano, nè sono tenuti procurargli rimedio. Peroche, dice la Regola in qualunque luogo, che i Frati sapessero, e conoscessero: cioè euidentemente, & manifestamente, & non per congiettura, o fantastica apparenza. Ouero secondo San Bonauentura, sapessero per esperienza, & conoscessero per retto iudicio. Ouero secondo l'espositione senza titolo, sapessero, & conoscessero: cioè Quando hauessero notabil certezza assai probabile, & ragioneuole, che sono impediti dalla debita osseruanza della Regola, sono tenuti ricorrere allhora per rimedio, e sussidio a loro Ministri, e concorda a questo sentimento Hugone (nel decimo capo) & Giouani Pirino.

S. Bon. oue sopra.
L'Esposi. sen. tit. oue sop.
Hug. oue sopra, e Gio. Pirino oue sopra.

La terza

La terza conditione è, quando l'impedimento nasce da parte del luogo oue stanno, & dimorano li Frati, sia come si voglia. Conciosiacosa, che se d'altra parte procede, cioè per rispetto del tempo, o della persona del medesimo Frate mal condicionato, o delli Prelati, che malamente gouernano, & si fatti: Quantunque siano obligati i Frati per diuina, e naturale legge prouedere si di necessario rimedio della pura, & debita osseruanza della Regola, non saranno tuttania per vigore della Regola astretti per cagione di questo precetto. Conciosiacosa, che, dicono i quattro Maestri, Hugone, il Pisano, & communemente i Dottori, che tal impossibilità, o impotenza di debita osseruanza della Regola, si dee riferrire al luogo, cioè quando i Frati per cagione del luogo sono in tal modo impediti, che non possano pure, & debitamente osseruar la Regola, cioè perche al luogo vi è aggionta proprietà, ouero cura d'anime, alle quali sono obligati per cagione del luogo, ouero per causa delle donne, che vi dimorano, o entrano, & simili.

li 4. Maestri Hug. il Pisa. oue sopra.

36 *Oltre acciò, prouasi questo per le parole della prima Regola oue si dice nel sesto capo. I Frati in qualunque luogo sono, che non possano la vita nostra spiritualmente osseruare: lo significarano al suo Ministro, & Martino V. dice. Dechiariamo, la giusta causa di hauer ricorso al Ministro douer esser in piu guise: come saria, quando nel luogo oue dimorano, vi è congiunta proprietà, ò cura d'anime, di Battezzare fanciulli, & di fare altre cose parochiali, ouero perche contradicendo il Padrone del luogo i Frati iui dimorano, o ueramente per la penuria delle cose necessarie bisogna eccedere l'uso Generale dell'Ordine, e fare congregationi, o cerche inhoneste contra la purità della Regola, ouero per la dishonestà, & insopportabile compagnia de Frati, e particolarmente a Frati rozzi, & infermi: per queste, e simili cagioni i Frati debbono, e possono ricorrere a suoi Ministri, accioche da quelli pie, & paternalmente indi siano rimessi per collocargli ad altri luoghi deuoti, & spirituali. Questo iui dice. Concorda a questo, la Serena conscienza Hugone, il Pisano con lo Speculo.*

Mar. 5. nelle cost. capo 10 Quale sia la giusta causa d'hauer ricorso a prelati.

Sere. con. q. 15. Hugo. il Pisa. oue so. lo Spe. li. 3.

37 *Nota qui, che oue accenna detto Martino, e somiglianti a questi, molti altri casi si conchiudono: cioè, quando in alcun luogo vi fossero entrate di anno, in anno vere ò interpretatamente, ouero vi fossero attaccate alcune possessioni, o quando niente, se osseruano i statuti pertinenti all'osseruanza della Regola, ò per cagione dell'vno, & l'altro sesso pericola la castità delli deboli, ouero perche non si viue in commune: ma ogniuno di particolari peculi: co-*

Gio. di Piri. concl. 2. Co. rell. 3.

me Gioanni di Pirino afferma se a tali luoghi altresi, vi è il pericolo della mortifera distrattione, ò negotij, a cose temporali dacquistarsi per l'vfficio di procurar le temporali cose ad alcun Frate cō messo, ouero il pericolo della pestifera compagnia d'alcuni Frati, o per la continua dimora d'alcuno, ò alcuni secolari, per la quale assai probabilmente gli pare, essere imminente pericolo di peccare, ilquale a pena si potesse euitare, se non partendose da quel luogo, ouero; come auuenne nel tempo primitiuo dell'ordine, che i Frati alle volte stauano nell'hospidali mischiati con donne, con pericolo dell'anima, come dice l'espositione senza titolo. Hugone con la Serena conscienza in tutti questi casi, & somiglianti, sono tenuti i Frati a loro Ministri per prouedergli, & per la douuta regolar osseruanza hauer ricorso. Concorda in tutte le predette cose il Corduba, ma quando in tutti li casi, & pericoli di sopra espressi, non è manifesto al Frate, se per rispetto del luogo vi sia probabile, & soprastante, ò vicino pericolo di trasgredire la Regola: deue allhora il Frate stare al giudicio del suo Prelato, se debba ricorrere: ò nò, per detto rimedio. Questo dice San Bernardino & il Corduba oue sopra. Et però nella tauola del Generale Capitolo Burgalense si dice, si reuoca lo statuto del Generale Capitolo Carpense: cioè, che i Frati andauano a lor libito, al Ministro, ò commissario Generale, & si dichiara, che loro ricorso a Ministri secondo la Regola, s'intende. Quando il Frate hauendo dechiarato al Guardiano, & discretti del Conuento la sua necessità, essi Guardiano, & discretti giudicherano la petitione sua esser ragioneuole. Questo iui si dice. Il medesimo accennano S. Bonauentura, & Hugone.

La spo. senti. Hug. la Serena con.

Cor. oue sopra q. 5.

San Ber. alla sua epistola, il Cord. oue sopra.

Tauola del Cap. Burgal.

San Bon. & Hug. oue so.

COME SIANO TENVTI I PRELATI PROVEDERE a sudditi suoi di sufficiente rimedio. Art. VII.

38 O*Ltre acciò, è ispediente all'incōtro, considerarsi, come i Prelati siano tenuti prouedere i suoi sudditi di basteuole rimedio, nè predetti casi, & altri somiglianti dicendo. Ma i Ministri caritatiue, & benignamente li riceuano; e tanta famigliarità habbiano circa essi, che possano dire loro, & fare, come Signori a suoi serui. Ilche tutto è d'obligatione a Ministri a questo sentimento, cioè, che bastantemente prouedino a sudditi di detti rimedi, & perciò sono costretti riceuergli benignamente. Perche, è espediente, che non gli sia impedita la necessaria prouisione: & tanto deono essergli famigliari, quanto gli è basteuole, che non gli sia detto rimedio*

medio impedito, & accioche detti sudditi ad essi Ministri fiducialmente ricorrino non ritardati da detto ricorso, per l'austerità, o repulsa delli medesimi Prelati. Conciosiacosa, che se facessero il contrario: dando cagione di disturbare detto loro ricorso, accioche non seguisse il sufficiente rimedio: sarebbono allhora contro la Regola, & legge diuina. Dico contro la Regola. Perche quantunque Clemente quinto non l'habbia dichiarato tra gli obliganti, & Equipollenti quanto a essi Ministri; s'inchiudono pure per consequenza le sopradette parole in detto obligatorio, quanto alli sudditi recorrenti. Percioche, se i sudditi sono tenuti ricorrere a suoi Ministri per rimedio: per consequenza col medesimo obligatorio, essi Prelati sono astretti prouedere sufficientemente ad essi sudditi: altrimente vano sarebbe tal precetto a sudditi, se non intendesse il medesimo modo obligare i Prelati accioche seguisse il debito effetto. Adunque (come si è detto) in quel primo si inchiude questo secondo: quantunque Clemente quinto non l'habbia dechiarato: percioche nè anco tutti gli Equipollenti gli espressi, per ogni modo; come fu quello del diuino Vfficio dei Laici, & del digiuno della Quaresima, & di seruire all'infermi, come se stessi, così anco fu qui. Dico parimente, contro la diuina legge sarebbono i Prelati non facendolo, perche altrimente non prouederebbono, come essi sono obligati per vfficio della Prelatione d'hauer cura delle necessità spirituali di suoi sudditi, è d'hauer cura dell'osseruanza della diuina legge, & Regola da se, & suoi sudditi promessa; come sono tenuti. Concorda il Corduba in tutto questo con i predetti Dottori.

San Bonau. Hug. la spos. di S. Padri, e senza tit. ancora oue sopra. Clem. 5. oue sopra.

Cor. oue sopra.

Come peccano i Prelati, & gli altri impedendoli.

39 T*Erzo debbe considerarsi, che non solamente i Prelati, e tutti gli altri, che in alcun modo gli impediscono dal sopradetto ricorso, e rimedio (come già è manifesto dalle cose dette) grauemente peccano. Ma ne anco i Frati son tenuti vbidire a Prelati, che commandano, chè stiano in tali luoghi, o Conuenti sformati, o pericolosi, come ho detto. Perche commanderebbono contro la Regola. Percioche non possono commandargli veruna cosa a lei opposta, ne contro questa concessione, medesimamente, mentre ella dice che possano gire a loro Superiori. Per le quali parole toglie la potestà a Prelati d'impedirgli. Et però, se i Prelati fanno l'opposito, peccano, come tiranni, & molto piu i Frati, che gli impedi-*

Lo Specu. la spo. de Santi Padri e Gio. di Piri. oue sopra.

pediscono di tale ricorso, & in questo communemente conuengono tutti gli espositori, & specialmente lo speculatore, l'espositione de Santi Padri, & Giouanni di Perino.

Per altra via sono tenuti a questo ricorso, quando la trasgressione non è per cagione del luogo.

D..bio.

Cord. oue so pra q. 5.

40 E*T per maggior chiarezza di tutto questo si è dubitato, se i Frati vedendo, che non possano osseruar la Regola senza trasgressione: non per rispetto del luogo, mà per corporale, o spirituale debolezza, o per altra cagione che si voglia: hanno bisogno di rimedio per osseruar la purità della Regola, e la tranquillità della mente, ò almeno dispensa; se per virtu della Regola siano tenuti similmente ricorrere a suoi Ministri. Responde il Corduba, che non sono costretti a questo ricorso per vigore della Regola, ne di questo precetto, ma per naturale, o diuina legge, che siano obligati cercare di rimediargli, appare molto chiaro: perche ogniuno è obligato cercare i debiti rimedi, ò la legitima dispensa delle cose le quali è costretto osseruare per la Regola. Peroche, chi è tenuto ad vna cosa, con la medesima ragione è obligato cercare i mezi necessari per venire a tal fine: & questo è chiaro, e da tutti concesso perciò, che si presupone, che non siano specialmente astretti per questo commandamento: come appare per le predette cose. Però, che la Regola parla solo de gli impedimenti, che nascono per alcun modo per cagione del luogo oue stano i Frati. Oltre acciò, se il Frate hauendo bisogno ad esser per alcuna causa legitimamente dispensato; cioè, che possa lecitamente mangiar carne, o non digiunare, & simili: le quali senza dispensa non possono farli, non ricorresse al suo Prelato per tal dispensa seguirebbe, che costui mangiando carne, o non digiunando, o caualcando, & si fatti farebbe doppio peccato, vno perche fa contro il precetto del digiunare, ò di non caualcare, & altri: & l'altro, che ha fatto contro questo precetto del ricorso a Ministri per la dispensa. Perciochè seguirebbe, che iui fosse doppia trasgressione per disobedire due obligationi della Regola: il che non è ben detto, ne anco è vero. Però che nessuno Dottore il tiene, ne il dice, & sarebbe vn multiplicar peccati, & obligationi, senza sufficiente ragione.*

41 *E oltre acciò, somigliantemente si direbbe, che in qualunque peccato vi fosse doppia trasgressione formale, & doppio peccato, vno contro il precetto, che si trasgredisce, cioè di rubbare,*

bare, o di fornicare, & l'altro sarebbe il tralasciamento di guardarse dalla occasione della prima trasgressione, & a questa guisa ogni Christiano generalmente in ciascuno peccato, peccarebbe almeno in due modi: vno facendo, o lasciando la cosa principale ingionta: l'altra lasciando i rimedij necessarij a non fare: o in lasciare la cosa ingionta. Il che è contro la commune dottrina de Dottori: i quali tengono, che vi sia vna sola trasgressione, & vn solo poccato. Perche con vno stesso precetto si commanda il fine, & il mezzo ordinato al fine, o non lasciare il fine di tali mezzi, se non, quando se commandasse farsi, ouero rimuouersi i mezzi di tal fine. Et perche la Regola qui commanda solamente, il ricorso per la trasgressione: per cagione del luogo; però non si pecca per virtù di questo obligatorio, quando non, si ricorre per euitar il peccato imminente per altra cagione, perche sarebbono all'hora due peccati: cioè vno contro la carità, & simili, & l'altro perche non ricorre al Prelato conforme al detto precetto. Dimaniera, che negli altri casi, ne i quali il Frate Minore non si prouede di sufficiente rimedio di dispensa, o simigliante: non pecca in vigore di questo commandamento. Ma solamente della naturale, o diuina legge, perche non si procura il sufficiente rimedio, ouero dispensa in simili casi: come communemente gli altri Christiani, che solo peccano in vn modo: se non, quando alcuna speciale legge l'obligasse. All'opinione dell'Angelo, di Giouanni di Pirino, Hugone, & Vbertino si può dire, che è vero, che siamo anco tenuti a detto ricorso per dispensa, & altre cagioni; mà non in virtù di questo precetto, se non per naturale, è Diuina legge.

VN'ALTRA ISPOSITIONE DEL MEDESIMO precetto: secondo vn'altro sentimento delle parole del istesso obligatorio. Articolo VIII.

42 H*Auendo trattato. In che maniera debbe spiritualmentemente osseruarsi la nostra Regola, conforme al primo sentimento delle due vltimi: racolto dalli quattro, che di sopra narrammo. Ragionasi adesso del medesimo precetto, conforme al secondo sentimento: da due altri delli quattro predetti vniti, cioè osseruar la Regola secondo la sua perfetta purità, e suo ri-*

gore senza nessuna dispensa: etiamdio lecita in alcuna cosa relasciante, & quanto a questo sentimento s'aggionge la seconda dechiaratione: laquale è tale. Dounque i Frati Minori assai probabilmente, & certamente conoscessero, che per cagione del luogo oue stanno, come si voglia che si sia, fossero impediti notabilmente dalla perfetta purità dell'osseruanza della Regola, secondo il suo rigore senza alcuna dispensa: etiam lecitamente in alcuna cosa relasciante impetrata: allhora, benche non siano tenuti per virtù della Regola: possono nondimeno ricorrere liberamente a suoi Ministri, per rimedio della perfetta osseruanza della Regola, per hauerla, & esercitarla, & essi Ministri sono obligati in questo debitamente, & sufficientemente prouedere, & peccano grauemente tutti quei, che in alcun modo l'impediscono: in questa seconda ispositione, tre altre considerationi parimente sono necessarie.

I Sudditi non sono tenuti di necessità a questo ricorso.

Secōdo qst'altro sentimēto nō sono tenuti ma possono ricorrere.

43 La prima è, che in questo altro sentimento, non siino astretti i Frati, ma che possono ad essi Ministri per cotesto rimedio hauergli ricorso. Il che appare in questo, poiche liberamente possono viuere, & osseruare la Regola promessa senza peccato: benche piu largamente, con legitima dispensa, segue, che non siano tenuti viuere piu puramente, & strettamente, o meglio: però che basta, che viuano senza peccato sufficientemente, & osseruino lor professione. Percioche nè anco sono obligati alcuni di necessità, viuere quanto più strettamente, & puramente si puote: come nè anco sono obligati di necessità osseruare i consegli, come qui si suppone communemente. Ma che possano hauere liberamente ricorso a Ministri: per piu perfetta, & piu pura osseruanza della Regola, prouasi in questa guisa. Che in questo precetto concedesi ciò a tutti dicendo. Debbano, & possano ricorrere a suoi Ministri. Quando dice debbimo ricorrer, parla obligatoriamente per la douuta, & necessaria purità della Regola: come s'è dechiarato nel primo suo sentimento. Ma quando dice possano ricorrere intende per la perfetta, & sopra alondante purità della Regola d'osseruarsi: auenga, che non siano tenuti. Oltre acciò, perche conuiene ad ogni uno sforzarsi andare a suoi Prelati, per l'osseruanza de consegli con purità maggiore, & meglior

Perche dice la rego. debbano, e possano ricorrere.

glior osseruanza, & specialmente nè i Religiosi communemente secondo i Dottori, & specialmente l'espositione de Santi Padri, come meglio dirassi doppo.

La spos. di S. Padri oue sopra.

Se i Prelati sieno tenuti di rimedio a questo ricorso.

44 L*A seconda consideratione è, che i Prelati siano tenuti a questi di tal rimedio prouedergli di più perfetta osseruanza: manifestasi in questo. Che la Regola conseguentemente iniunge commandando, & dicendo a Prelati. Ma i Ministri riceuano quelli benigne, & caritatiuamente: come già di sopra meglio fù dichiarato. Oltre aciò. Perche per diuina legge sono astretti fauorire i suoi sudditi ad andare a perfettione. Peroche dice San Paolo, che la potestà è data a Prelati, ad edificatione, & non a destruttione. Sono tenuti altresi, per Ecclesiastica legge (per quello, che si contiene de Regularibus al Capo licet:) come dissi di sopra. Oue dicesi: certamente il Prelato al suo suddito senza difficultà, nè maluagità veruna: dee concedergli licenza di passare al frutto di meglior vita, accioche non sia impedito il profitto direttamente, ispirato. Oue ancor piu sopra disse. Che detti Prelati per la legge, siano astretti concedere detta licenza di meglior vita a quelli, che humilmente la dimandano. Peccano adunque specialmente, & contro la Regola, & la diuina, & Ecclesiastica legge: non gli prouedendo di questo aiuto, & fauore.*

Cor. cap. 13.

De Regularibus c. licet.

GRAVEMENTE PECCANO I PRELATI CHE l'impediscono. Articolo IX.

45 E*T per consequenza, in proua della terza consideratione: segue, che piu grauemente peccano i Prelati, se in alcuna maniera, ò gli danno impedimento, o negano tal ricorso, o l'esecutione di esso rimedio, per piu pura regolare osseruanza che gli altri. La ragione appare dalle cose dette: e piu espressamente nelle parole di detto Capo licet. Oue dice. Che questo tale si muoue per priuata legge dello Spirito Santo, che gli conseglia seguire meglio-ri doni gratis dati, & per consequenza. Oue è lo Spirito Santo iui vi è libertà, & che coloro, che sono dallo Spirito di Dio guidati, non sono sotto la legge. Perche non è posta ella al giusto. Questo iui si dice.*

Capo licet oue sopra.

Laonde sono colpeuoli tali Prel. contro lo Spirito S. resistendogli,

Hh 3 & spe-

& specialmente contro il detto di Christo, che disse. Veh vobis legis peritis quia tulistis Clauem scientiæ, ipsi non introistis, & eos qui introibant prohibuistis: *cioè guai a voi Dottori della legge, che hauette riceuuta (cioè da Dio) la chiaue della scienza, nè voi intraste, nè quei, che vi intrauano lasciate entrarli. Perche hauendo costoro da Dio riceuuto la chiaue della potestà, d'entrare, & fargli entrare nello stato della piu perfetta osseruanza della Regola, nè essi vi entrano, nè lasciano entrarui gli altri. Et auuerti, che questa parola. Veh nella Scrittura Sacra eterno supplicio, & mortale colpa accenna. Il Prelato oltre aciò, e tenuto specialmente difendere la Regola, e sua purità per ragione del suo vfficio: come anco la legge di Christo, e suoi consegli. Perche è essecutore egli della Regola, legge di Christo, & sue perfettioni: & negli altri è tenuto di promouergli, & defendergli. Il che prouasi per quella auttorità dell'Apostolo di sopra recata, che la potestà è data a Prelati ad edificatione, & a questo vi sono molte leggi: grauissimamente pecca adunque il Prelato resistendo, ò per alcuna maniera impedendo l'elettione, o essecutione della perfettione, o purità della Regola. Percioche è detto Pastore, perche è tenuto pascere il gregge discrettamente, e ragioneuolmente giudicandolo alla perfettione.*

Che gli altri ancora, che l'impediscono grauemente pecchino.

46 E*T che tutti quegli, che per alcuna maniera, sono impedimento a coloro, che con piu purità, & piu perfettamente vogliono osseruare la Regola grauemente pecchino, appare euidentemente per queste ragioni. Vna è che chi a diuini consegli sono resistenti, alla sua gratia, perfettione, & essecutione parimente, e per consequenza allo Spirito Santo contradicono, & gli resistono, o con la parola detrahendo, o con l'opera facendo ritirargli dall'essecutione. E però par che pecchino contro lo Spirito Santo: e che siano di quelli, delli quali dice Isaia.* Veh vobis qui dicitis bonum malum, *cioè guai a voi, che dite il bene esser male. Questa parola Veh (come fu detto) significa peccato mortale, quando ciò fassi scientemente, & con auuertenza. L'altra è, che chi prohibisce, o impedisce alcuno dall'osseruanza, o ingresso in alcuna Religione alla quale non hà ancora professato: grauemente pecca: come communemente tengono i Dottori: molto piu grauemente adunque*

Isa.

que pecca: chi prohibisce chi è atto, e vuole il profitto alla sua Religione, nella più pura sua osseruanza. Perche è più graue peccato, retrahere il professo dalla piu pura, & perfetta osseruanza della sua Regola, che di colui che non è ancora obligato alla Regola, & Regolare perfettione. Percioche quello impedisce colui, che in niun modo è tenuto, & all'incontro costui, a cui è obligato: benche non sia perfettissimamente osseruarla astretto. E però come quādo alcuno, dal gran guadagno, e ricchezze temporali probabilmente da acquistarsi impedisce altrui grauemente pecca, & è tenuto a restitutione. Molto più, è grauemente in colpa, adunque, & è obligato risare: chi impedisce il suo fratello dal gran guadagno, & ricchezze spirituali, come sono coloro, che danno impedimento, a chi vuole megliormente, & piu perfettamente la sua Regola osseruare.

Quando egli è vero tutto quello che sopra fu detto.

47 Et per meglio intendere le predette cose, e comprenderle, è d'auuertirsi, che tutte queste son vere, quando manifestamente, & assai probabilmente appare, che per cagione del luogo notabilmente, e alcuno impedito dalla pura osseruanza della Regola: come s'è detto di sopra. Per ilche in ogni cosa deue starsi al giudicio de' Prelati: conciosiacosa, che se l'impedimento non dal luogo, ma d'altra banda procede: benche il Prelato, che non prouede al suddito di tal perfetta osseruanza della Regola, a chi la vuole e dimanda, pecchi contro la diuina, & humana legge: come si prouò di sopra, non peccherà tal'hora contro questo precetto della Regola: come di sopra hò detto, nè cade per questo in nuouo peccato: Peroche quì parla solamente la Regola de gli impedimenti, che nascono per rispetto del luogo. Et auuerti, che viuere secondo la vera purità della Regola, e osseruarla conforme alle dechiarationi di Nicolo terzo, & Clemente quinto, & approbati Dottori, & espositori di quella.

Nic.3. e Cle. 5. oue sopra.

Peccano quelli, che impediscono, o non acconsentono, che Frati non vadino a scalzi, a riformati, & a Capuccini.

48 ET oltre aciò, non vò tacere, che non ostante tutte le predette cose: se il Prelato potendo dispensare in alcun punto della Regola, commanda al suo suddito per ragioneuole cagione alcuna relassatione, nella quale può esso dispensare, è tenuto vbidire, cioè

segli commandasse di portar pedali, ò caualcare, ò mangiar carne, & si fatti: perche lo vede debole, ò infermo, ò che hà bisogno di rilasatione, & nelle cose dubie deue starsi al giudítio dei Prelati. Et che questo non contradica medesimamente alle cose di sopra dechiarate: in questo, che dissi delli precetti dispensatiui, che in causa ragioneuole possano relasciare in alcuni casi particolari, & questo per virtù dell'istessa Regola. Ma le cose di sopra espresse, s'intendono di tutte le relassationi, che accadono da canto del luogo, per le quali alcuno si fa, ò è astretto esser partecipe delle cose, che sono contro la perfetta purità della Regola, benche senza peccato elle siano: come sarebbe vsare il Sindico di Martino Quinto in riceuere danari a nome del Papa, ouero, che si facciano gran congregationi di grano, vino, & simili. Percioche, ne i luoghi, che così si viue, non può esser astretto il Frate staruì. Ma sono tenuti i Ministri, a prouederlo di luoghi doue si viue senza quelle dispensationi, con dette concessioni. Conchiudesi dalle predette cose, che tutti quei Prelati, e Frati Sudditi, che non vogliono acconscentire, & per qualunque modo, con fatti, o parole impediscono coloro, che per osseruar più puramente vogliono andare alle riforme nostre, o alli Padri scalzi, o nostri Capuccini; oue con maggior purità, & più perfettamente s'osserua la Regola, che nella nostra osseruanza, peccano mortalmente contro tal precetto, & l'humana, & diuina legge altresi. (come ho detto) & stanno in tale stato, mentre con tal'ostinata volunta d'impedirgli se ne stanno: & non gli lasciano andare. Percio, che tal ricorso, è per cagione di luoghi, come già è cosa da se manifesta, tutto ciò si dice a mente del Cord. & altri Dottori di sopra addotti.

Se si debbano concedere osseruanze assai rigorose, & rigide.

49 NE parimente vo quì tacere, che se alcuno vorrà osseruare alcune corporali osseruanze più rigorosamente, che nella Regola, & dechiarationi si contengono; perche vuole andare scalzo, o vsar vno habito solo, o vestiments vilissimi, o sempre rappezzati, & grossissimi notabilmente oltra il modo commune di Frati, i digiuni della Regola fargli in pane, & acqua, viuere sempre delle mendicate cose, non mai comprare con danari & altri; ragionabilmente dubitano quì i Dottori, se i Ministri

nistri, sieno in questo tenuti assentirgli; & prouedergli, di luogo, & modo, che possano così viuere se vogliono. Dico, che l'Enchiridion de' Frati Minori: per le ragioni qui assegnate, dice che sì. Mà il Cordubà dice. Che questo, che tiene il Dottore, che compose l'Enchiridion sia vero quando in niun modo: vi è timore di notabil detrimento corporale, & così debbia limitarsi tal'opinione. Et perche per tal rigorosità di notabil'eccesso, per l'humana infermità dell'anima, & del corpo, ch'ogni giorno declina, come ci insegna l'esperienza, molti corporali, è spirituali pericoli sogliono prouenire, però par che i Prelati non siano astretti, nè debbiano concedergli, se non, quãdo è così manifesta la solida virtù, & vigorosità corporale del Frate; per molto tempo approbata, con sincera intentione d'animo, ferma constanza, e Santo proposito, & sana virtù del corpo roborata, che nessuno notabil detrimento puote a gli altri prouenire. Bisogna adunque, prima attentamente vedere, che non siano ingannati da Satanasso, ò mossi per vanagloria, & somiglianti, & prouargli altresì del humiltà, & procurare d'attendere a maggior perfettione, non tanto a questi corporali esercitij, quãto alli spirituali, della mortificatione della propria voluntà, del dispreggio di se stesso, di singolar patienza, & carità, & se si teme se questo nasca da carità, ò da prosontione: se nè deue star' al giuditio del Prelato.

L'Enchir. de Fratri Minori nella decisi. del dubbio 15.
Il Cord. oue sopra q. 5.

RAGIONI D'ALCVNI, CHE TAL VIVERE piu stretto non si dee permettere. Articolo X.

50 *NVlladimeno, è da sapersi, che opponendosi alcuni recano le lor ragioni, & prouano, che non debbia concedersi tal' viuere piu stretto, & primieramẽte dicono, che chi impedisce la turbatione della pace fa bene; mà i Prelati, & altri Frati facendo ostaculo a tali modi d'viuere piu spirituali, piu perfetti, & piu rigorosamente, che viuono gli altri senza pericolo di transgressione della Regola: vietano la turbatione della pace, facendo impedimento alle conturbationi, e scisme de' Frati. Conciosia cosa, che vno voglia vestirsi di sacco, & vn'altro di panno, & che alcuni mangiano cose non mai comprate, & altri delle comprate, & non mendicate, & si fatti; nasce trà Frati grandi inquietudini, scisme e risse; oltre a ciò, i secolari vedendo queste diuisioni, le scandalizano: specialmente per la varietà del habito nelli Frati d'vna medesima Religione. Non peccano adunque i Prelati, & altri Frati: opponendosi fare*

tal'

tal'uita di maggior purità,& perfettione della Regola. Et per conseguenza segue,che sono tenuti i Prelati a farlo,& i sudditi ad vbidargli,in tutte quelle cose, che i Prelati possono lecitamente comandargli; cioè, che non curino d'altra guisa di viuere più perfetto, ò più puro: O vero d'osseruar la Regola più di quello, che communemente si fà nell'ordine senza peccato. Confermasi ancor questo,perche nella Bolla dell'unione di Leone Decimo si statuisce dicendo a questa maniera. Vogliamo,& in virtù di Santa Vbidienza fermamente comandiamo,che da quì in poi nessune nuoue sette,ò riformationi in detto Ordine s'introduchino, ò faccianosenza espresso consenso del Generale,& Prouinciale Ministro respettiuamente. Possono liberamente adunque,detti Prelati queste tale sette, & diuersi modi di viuere più osseruante,e più puri,impedirgli,et probibirgli.

Bolla di Leo. X.dell'vnic.

Seguitano le risposte à dette ragioni.

Cord.oue so pra.q.5.

51 A *Tutte queste ragioni, dottamente responde il Corduba. Alla prima ragione, dicesi, che è vero, che chi impedisse la conturbatione della pace fa bene: e non male, quando con debito modo,e seruate le debite circonstanze, cioè gli fa. Ma non è vero, che chi vieta tali guise di viuere piu puramente, e piu perfettamente con conueneuole maniera, & seruate le douute circostanze, che toglia uia ogni scandalo di secolari,& inquietudine tra Frati. Poscia che non è vero, che chi uieta qualunque scandalo, & chiunque conturbatione faccia bene. Mà solamente chi toglie lo scandalo attiuo,e passiuo de gli infermi, & deboli di Spirito; & non chi fà ostaculo allo scandolo passiuo di Farisei: & a detta maniera d'uiuere più puramente in guisa conueneuoli, con le dette circonstanze, & altre,che si ricercano,& diuersamente fatte. Si come anco,per i particolari modi d'osseruar'i Consegli del Vangelo per tali diuersità, di diuerse maniere d'viuere, più strettamente, & perfettamente nella Chiesa di Dio; nè può,nè deue alcuno scandalizarsene. Oltre acciò,non si distrugge, mà s'edifica la Religione Christiana, & la legge di Christo; come palesamente si vede, e le Bolle de' Sommi Pontefici fede nè fanno; altrimente i Consegli del Vangelo, & la perfettione Christiana non se consigliarebbe; anzi sarebbe vn certo hereticare affirmare, che tanta diuersità di viuere di huomini, & donne Religiosi distrugghino la Chiesa di Dio; ò che causasse scandalo in quella, ò scisma; ouero dicesse, che si potesse lecitamente impedire, ò prohibire tali diuersi modi d'viuere, per osseruar piu pura-*

puramente, & perfettamente. Il Vangelo di Christo.

52 *Nè medesimamente, è scisma ogni diuersità di viuere; perche si così fosse, l'osseruanza delli consigli di Christo osseruati da tanti Santi sarebbe scisma. Et si tu oltra a ciò dicessi, che son detti nella Religione scismatici quegli, che se scostano dall'unità dell'Ordine. Dice iui il Corduba, che detti scismatici sono quei, che se scostano dall'vnità dell'ordine senza legitima cagione, & debita licenza de Superiori. Mà quelli, che con legitima cagione, secondo la Regola con licenza de' Prelati, con i debiti modi, & circonstanze; se partano dall'vnità, & vniformità dell'Ordine, non dall'vbidienza della Regola, mà a perfetta osseruanza di quella: non s'allontanano dall'ordine, nè dall'vbidienza della Religione. Conciosia cosa, che l'Ordine non è propriamente la maggior parte de' Frati: mà la parte più sana & intiera. Come nè anco la maggior parte del l'Heresie, sono la Chiesa di Dio, mà la parte più sana, & sincera nella vnità della fede, & vita Christiana. Non adunque, la maggior quantità de' Frati fanno l'ordine, mà il più sano ad osseruar la purità della Religione, e il vero ordine, & vera Regolare communanza de' Frati, auenga, che molto assai pochi siano.*

Cord. oue sopra.

Chi sia scismatico, nell'ordine.

Hug. oue sopra.

53 *Et però, non son di scisma incolpati quegli, che osseruano puramente la Regola; mà più tosto chi dalla sua pura osseruanza, se scosta: & tanto più è da uero scismatico: quanto più dal puro, & stretto viuere Regolare, se allontana. Conciosia cosa, che non spartano la Regola, nè l'ordine coloro, che l'osseruano da vero: mà quei, che la dissipano: non osseruando la vera purità della Regola; anzi la vera riformatione dell'ordine, ne mai, se è fatta, se non per tal spartimento, & a questa maniera. Però che, se niuno farà differenza da gli altri: i quali imperfettamente l'osseruano; benche sufficientemente senza peccato, come potrà mai farsi la riformatione à pura, & perfetta osseruanza Regolare? Questo egli iui dice; La onde San Bonauentura l'istesso afferma dicendo, se si allega conformità; In uero è più conueniente, che gli imperfetti, se conformino con i più perfetti, e zelanti; che all'incontro, li perfetti, se conformino con gli imperfetti nell'ordine. Dalle predette cose appare, che non possano i Prelati comandare questa conformità con gli imperfetti, alli perfetti; benche sia lecita la loro osseruanza della Regola; Perche la medesima Regola toglie da Prelati questa potestà, & la concede a' sudditi, dicendo che possono ricorrere a suoi Ministri.*

San Bonau. oue sopra.

54 *Alla confirmatione di Leone Decimo, si dice che (come iui chiaramente appare) non prohibisce detto ricorso fatto a Ministri*

a debito

a debito modo predetto: mà solamente, che non, si facciano sette, ò scisme, ò riformatione di conuenti, ò luoghi, o di famiglia, nell'ordine senza special licenza de' Generali, o Prouinciali Ministri, ouero del Papa: per guardarsi dalle diuisioni, & scandali: le quali da queste diuisioni sogliono occorrere. Per ilche, non rimuoue liberamente la libertà a ciascuno Frate di far tal ricorso a suoi Ministri, & in qual si voglia Prouincia sempre vi sono stati alcuni luoghi riformati, di tale perfetta, è piu pura osseruanza della Regola: ilche anco è stato da Sõmi Pontefici prouisto. Percioche Pio Quinto per vn suo breue ordinò, che'n ogni Prouincia vi fossero almeno due luoghi riformati. Per ilche dopò Gregorio Decimo terzo; ampliò lo breue di Clemente Settimo; d'istituirse la riforma in ogni Prouincia, et dopò Clemente Ottauo moltiplicò piu dette Riforme, le fortificò, & magnificò: Come parimente sono hoggidì in Italia ? in ogni Prouincia, e molte in Francia, & in Allemagna alcuni: e questo acciò in tutto l'ordine: e sempre ve ne sono vn gran numero, che piu perfettamente, & puramente l'osseruino; & in Spagna ancora vi sono i ricolletti, escalzi, & per questo precetto hanno i Frati al bisogno, autorità di ricorrere al Papa, & alla Sedia Apostolica, per fondare, stabilire, & defendere, & medesimamente mantenere in ogni parte la piu pura, & piu perfetta osseruanza della nostra Regola: come in diuersi tempi si è fatto, & fassi al bisogno.

Pio V. breue di riformatione.

COME I SVDDITI DEONO RICORRERE A' suoi Prelati, per tale più pura osseruanza. Articolo XI.

55 S*Egue euidentemente, dalle predette cose, che possano i Frati per se stessi, per altri, ò per lettere ricorrere a suoi Prelati per detta piu pura osseruanza, & tutta via deono farlo honestamente secondo il lodeuole costume dell'Ordine, & forma de Statuti della Religione. Percioche dicono quì San Bonauentura, & Hugone, che la Regola in questo precetto non libera i Frati dalla debita vbidienza, & osseruanza delli Statuti per tal ricorso. Onde nella tauola del Capitolo Generale Burgense, si reuoca lo Statuto, a lor gusto di poter'andare i Frati allo Ministro, e Commissario Generale. Et intẽdesi, che prima habbia il Frate a dechiarare la cagione del ricorrere al suo Guardiano, et Discreti del luogo: i quali hãno a giudicare, se hà tal necessità. Percioche ciascuno in dubbio di si fatta necessità, & del modo di ricorrere a' Prelati p rimedio, si debbe sempre*

San Bona. & Hugo. oue sopra.

La tauola del Capitolo General: Burgense.

pre

pre mai star' a giuditio di essi Prelati come anco sopra fu detto. Oltre a ciò chi vuole stare nel luogo oue lecitamente, si viue, mà con dispensa piu largamente è tenuto conformarsi con gli altri; iquali communemente, nel vitto, & vestito, & nelle altre cose lecitamente viuono. Perche altrimente potrebbe generarsi scandalo probabilmente, o conturbatione nè gli altri per la sua singolarità, & specialmente, quando da Prelati gli è comandato di conformarsi a gli altri mentre vuole iui stare, o mentre vi stà a tempo per insino, che gli sarà dato altro luogo per far iui vita piu pura, & piu osseruante nella Regola. Perche allhora vi è ragioneuole cagione, che il Prelato gli comanda ciò che è lecito, benche non sia così perfettamente, e strettamente osseruata la Regola. Percio che non lo impedisce allhora, semplicemente il Prelato dalla vita piu perfetta, ma solo a tempo, & per ragioneuole cagione: e supposto, che voglia iui stare, o per insino, che sarà prouisto di luogo, o modo opportuno dee conformarsi con gli altri, in tutto quello, che è senza peccato. Percioche non perche, costui vuole stare in tal luogo a tẽpo, o sempre, per lui dee cõturbarsi tutto il luogo, o mutar il modo del viuere lecito, col quale viuono gli altri communemente: a voto, & desiderio di vn Frate, che iui star vorrebbe. La onde appare, che chi vuole viuere, piu strettamente, e tenuto aspettare nel luogo da suoi superiori assignato, & iui trà questo tempo conformarsi con i Frati, che tengono la vita commune, benche piu largamente, ma lecitamente: per insino, che i Prelati sufficientemente prouederãno di luogo conforme al suo desiderio, pur che non sia cosa manifesta, che voglia il Prelato tanto differire affine che non habbia il suddito il suo intento. E la ragione si è, che non possano subito i Prelati prouedergli di luogo tale, ma bisogna prima considerare ben maturamente, oue possano accomodarlo conforme al suo desiderio.

OVE DEBBA STAR'IL FRATE PER INSINO, che sarà di conueneuole luogo prouisto. Articolo XII.

56 **I**L *medesimo si hà da dire, quando stà oue illecitamente si viue contra la Regola per insino, che i Prelati lo prouederãno di luogo oue possa lecitamente viuere: ma con questo di non conformarsi nelle cose illecite, ma solo in quelle, che possano lecitamente farsi, ouero in quelle nè quali possa lecitamente coadoperarsi, o participare mentre, che egli iui stà: come per le cose dette appare. Per il*

che

che frà questo tempo, mentre che sarà prouisto di rimedio, i Frati, che stanno, nè i luoghi sformati oue illecitamente si viue d'entrate, o di superfluità; potrebbero riceuere le cose necessarie al vitto, & vestito. Pur che non participino in maniera alcuna, nè dirette, nè indirettamente nelle superfluità, & entrate hauendo da sustentarsi. La ragione è, che la prima participatione in riceuere frà quelli le cose necessarie non è peccato: benche sia colpa, La seconda. Et essi, che hanno le superfluità, e l'entrate peccano; e colpabilmente l'habbiano. Quantunque Giouanni di Pirino tenga il contrario, cioè che la prima, & seconda participatione sieno peccato; come pecca la moglie dell'vsuraro, che partecipa le cose acquistate d'vsura; Percioche egli è contro la giustitia commutatiua, per l'obligo della restitutione si hanno: & quì le riceueno senza veruna obligatione, niente facendo contro la giustitia commutatiua.

Glo. di Piri. tratt. concl. 2. corell. 1.

Che possa passare al luogo riformato senza licenza.

57 D*Ico oltra a ciò, che se il suddito vede, che il Prelato non voglia debitamente, o sufficientemente prouederlo di luogo, o rimedio, ouero, che in fraude troppo differisce: allhora dimandata humilmente la licenza, auenga, che non si ottenga può passare al luogo della Religione, oue debitamente, & piu puramente si viue, & osserua la Regola. Anzi è tenuto farlo, chi non può stare senza peccato in quel luogo, ò Conuento sformato. Il che persuadesi, perche è lecito passar d'vna vita larga ad vna piu stretta, dimandata humilmente la licenza, auenga che non sia ottenuta. E oltre a ciò, vi è il priuilegio, che tale transito possa farsi: Come espressamente, è dechiarato, & statuito per la commune legge nel Capitolo licet de Regularibus. Al medemo modo adunque, dimandata la licenza; quantunque nõ sia ella ottenuta; può passarsi di vn luogo, che si viue largamẽte, ad vn'altro, che più strettamente si osserua la Reg.*

Per cõmune legge capit. licet. de reg.

58 *E prouasi la cõsequenza primieramẽte, per la medesima ragione dell'vno, & l'altro Caso. Perche il trãsito a meglior uita, piu Sãta, piu stretta, è pura (pur che nõ sia p leggereza di mẽte, ma p zelo di meglior uita) a nessuno può negarsi. Percio che niuno può comãdare cõtro la diuina legge, nè cõtro il Cõseglio, muouimẽto, & promotione diuina, et per legge dallo Spirito Sãto inspirata. Perche oue è lo Spirito iui è la libertà: come dice Paolo Apost. a Corinti, & alli Galati.* Qui spiritu Dei aguntur, hi sunt filij Dei. *Cioè quegli che sono guidati dallo Spirito Santo sono figli di Dio, come anco la Decretale*

2. Cor. Galat. cap. 5.

le istessa iui accenna. Prouasi anco, altrimente la medesima consequenza, perche, se colui, che promesse alcuna Regola, può passar ad vn'altra più stretta, & iui restarui per sempre, molto più chi è in stato inferiore: benche lecito, può passare allo stato superiore della medesima Regola dimandata la licenza: auenga, che non sia ottenuta. Possono adunque quegli, che sono in vn luogo di vita più larga, con la licenza dimandata, & non ottenuta, passare, & stare in vn'altro luogo di uita più stretta; & la ragione è, che è più malageuole, passare dallo stato inferiore d'vna Religione, al Superiore stato d'vn'altra Religione, che passare d'vno stato inferiore, in vn'altro stato superiore nella medesima Religione.

De reg. cap licet.

59 Che sia astretto farlo il Frate Minore, & si vede, che non può stare in quel luogo, ò sformato sia, ò nò; senza peccare, è cosa molto chiara & euidente. Perche per virtù della Regola, è obligato ricorrere al suo Ministro per dargli vn'altro luogo: oue si viue più strettamente, ò riformatamente; Com'è stato disopra dichiarato: e astretto adunque, per quanto egli può farlo; mà può ciò farlo dimandata humilmente la licenza; quantunque non l'ottenghi, quando non appare debito modo di prouisione de' Prelati di vita più stretta, più pura, ò vero riformata. E obligato adunque, il suddito ricorrere per rimedio a detti Prelati, & se'l Prelato gli comanda il contrario, etiam la scomunica lata sententia: non è astretto vbidire stand'al luogo sformato: oue probabilmente conosce, che non vi può stare senza peccato mortale. Percio che non è tenuto vbidire a chi comanda contro la Regola. Anzi è obligato partirsi, ilche solo potrà fare, quando euidentemente conosce, che non ui può stare senza euidente pericolo di peccato mortale, che procede per cagione di quel luogo. Nè la scomunica lega, nè deue temersi, perche contiene intolerabile errore; Concordano nelle predette cose communemente i Dottori, oue sopra recati, e Giouanni di Pirino, & l'Enchiridion de Frati Minori, & il Corduba: E non è da tacere, che quanto è detto di sopra è vero. Quando è cosa manifesta, che'l Prelato malamente si portasse in questo fatto. Perche si è in dubbio, se si differisce per fraude, ò per cagione di meglior prouisione, ò per altra ragioneuole cagione debbe starsi cautamente, e timoratamente al giuditio de Prelati. Auerti altresi quanto al luogo, oue può andar'il Frate dimandata, & non ottenuta la licenza, che si nella stessa Prouincia vi è luogo a proposito non deue vscire dalla vbidienza del suo Prelato si gli è permesso starui; Mà quando in tutta quella Prouincia non vi è luogo tale; può andar al luogo riformato d'vn'altra Prouincia.

Quando nõ è tenuto obedire ne anco alla scomunica.

Gio. de Piri. concl. 2. colle. 3. l'Enchir. de Fratri Min. dubbio 17. il Cord. oue sopra, q. 6. pun 2.

Se si dee vbidire, quando ingiustamente si comanda.

60 *QVand'il Prelato fà alcuna cosa ingiustamente al suo suddito, ouero gli comanda contro l'anima sua. Due cose debbono notarsi: prima, quando gli comanda contro l'anima, ò la Regola: e non può in quella in modo alcuno dispensare, non tenut'il suddito vbidire, etiam che lò potesse vbidire senza peccato; Anzi vbedendo pecca, è astretto non vbidire: come s'è detto: e se lo scomunica, ò gli usa altra censura, non legano: come ho detto. Nottasi ancora, che se il suddito effettuatamente, è costretto sostenere pena per tal cagione; cioè è carcerato, ò flagellato, ò scomunicato, e si fatti: per cagione di dimorare in tali luoghi riformati, ouero per causa del viuere più perfetto, e più stretto. Dee hauer pacienza in dette persecutioni, per insino, che con debito modo, nè potrà vscire, ò per visita di superiore maggiore, quando vi verà, ò per altra conueneuole maniera. Mà non può senza licenza partirsi da quel luogo: oue può viuere senza peccato: quantunque con afflittione, e pene, che gli sono datte. Perche per nissuna pena, ò afflittione etiamdio ingiusta, debbe in guisa alcuna da detto luogo partirse, ouero apostatare.*

Quando si dee vbidire essendo ingiustamente comandato.

61 *AVuerti medesimamente, che quand'il Prelato comanda alcuna cosa ingiustamente; Mà non in tal guisa, che'l suddito vbedendolo pecchi; cioè comanda troppo strettamente, e sotto grauissime pene quello, che non douerebbe così strettamente, nè sotto tali pene comandare, come sarebbe a dire sotto pena di peccato mortale, ouero di carcere comanda, che nessuno entr'in Cella d'vn'altro, ò che de' frutti de gli arbori niuno frate, nè prenda senza sua espressa licenza, ò chi apre l'vscio della Cella, & si fatti Dico, che tutto ciò deue il suddito vbidire altrimente pecca, potrà non dimeno tal precetto esser'ingiusto, irragioneuole, & temerario: com'è in fatto; se non, quando ciò, & somiglianti si comandano per alcuna ragioneuole cagione; cioè per euitare alcuno peccato mortale, ò notabil danno corporale, ò spirituale, ò scandalo, & simili; come s'è detto altroue.*

62 *Mà se potrà hauer si fatto rimedio, il procurar, dico d'esser corrett'il Prelato da suoi superiori, ò riuocato il precetto, quando verrà la visita, ò per altro modo lecito: come tiene Scoto: oue dice, che quando l'ammonitione, ò precetto del Prelato è infruttuoso, ò irragioneuole, deue fatigarsi, che sia corretto, ò riuocato: e può lecitamente il suddito giudicare quello ingiusto, ò irragioneuole, come egli è: non gli è pure lecito dispregiarlo non osseruandolo, quando lo comanda, questo egli iui dice; a cui concorda Gabriele. Il simile è da dirsi, di qualunque altro precetto ingiusto da parte del Prelato; che'n niun modo può esser, nè contro l'anima, nè la Regola. Perche si senza peccato può osseruarsi: siamo tenuti a farlo, & sostenere la penitenza imposta per la loro trasgressione per insino, che non sono corretti, ò debitamente dal superiore riuocati. Nè da tal correttione, per la trasgressione dico del precetto, si può appellare; mà trattare col superiore di fargli riuocare; com'appare in molte distintioni, e Capitoli delli testi Canonici, & concorda con le predette cose il Corduba.*

Scoto 4. sen. dist. 48. q. 3.

Gabr. 4. sent. dist. 1. q. 4.

Cord. oue sopra q. 6.

COM'I FRATI SE MACCHIANO NELLI peccati de gli altri. Articolo XIII.

63 *INtorno a tutto ciò, che s'è detto: Chiedono i Dottori dell'Ordine, tre dubbij non poco necessarij a determinarsi ad ogni Religioso, & a noi in speciale. Il primo è, se i sudditi s'imbrattano ne gli abusioni, & altri trasgressioni della Regola de' suoi superiori, & altri Frati. Secondo, se all'incontro, i Prelati, se macchiano nelli predetti abusi, & trasgressioni de' suoi sudditi. Terzo, se possano con buona conscienza i Prelati desiderare, ouero accettare le Prelature dell'Ordine, oue vi sono tali relassationi.*

Tre dubbij.

Quanto al primo, il Corduba dice, che i sudditi, che in niun modo sono cagione delle relassationi, e trasgressioni de' suoi Prelati, & altri Frati contro la Regola con i quali communemente viuono: in nessuna maniera se macchiono nelle trasgressioni predette. Ma se imbrattano, & piu, e meno altri, secondo, che piu è meno s'impacciano, ò facendo ciò, che prohibisce la Regola, o lasciando ciò, che ella comanda farsi. Conciosia cosa, che non solamente peccano coloro tutti, che illecite cose fanno; mà quelli ancora, che accosentono farsi. La onde, chi col consenso, ò fauella, ò con l'opera al peccato almeno indirettamente si coadopera: fassi di

Primo dubbio Cord. oue sopra q. 7.

Come si imbrattano i sudditi, nè peccati de gli altri.

San Pao. alli Rom. 1.

Adria.3.col. e 4.sen. Cor. oue sopra.

quello partecipe: Come Adriano, & qui il Corduba tengono. Et all'incontro, chi in nissun modo ne è cagione, di si fatte trasgressioni in nessuna maniera pecca, nè se nè fa partecipe: se ciò, che malamente, & contro la Regola ancora vien procurato: al bisogno. Con amaritudine dell'anima per la sua necessità l'usa.

In due modi i Frati possono esser cagioni delle relassationi.

64 MA auuerti, che i Frati possono esser trasgressori, & cagione di queste relassationi, & abusioni in due maniere; Prima operatamente; cioè quando estrinsecamente con licenza, ò senza per se, ò per altri: tal'abusi, e maniere colpeuoli d'viuere fanno contro la Regola, ò introducono nella Regolar vita, ò danno occasione, ò sforzano gli altri Frati, ò suoi Prelati a farle, accioche non se conturbi la casa, ò affine, che i sudditi non mormorino, ò inquietamente viuono; cioè, quando introducono, dimandano, ò procurano le superfluità, ò abondanza delle cose senza mancamento alcuno, volendo hauer il suo ordinario vitto. Per il che essi, e suoi Prelati fanno, ò fanno fare cerche di robba, ò danari contro la Regola, & sue dechiarationi: procurandole, ò facendole per altri procurare. Perche tal hora, & sudditi, e Frati sono cagione di si fatte trasgressioni; quando i Prelati non le farebbono, se non per viuere più abondantemente, & largamente lor sudditi, come veggono che essi vogliono: perciò che, & questi, & quelli sono colpeuoli cagioni di dette trasgressioni. La onde niuno se scusi dicendo voglio, che'l Prelato osserui la Regola & sue dechiarationi, e che per me niente contro le faccia, conciosia cosa, che dir questo solo con la bocca, & la volontà inefficace; niente gioua, se non segue l'opera, e si togliono gli impedimenti ancora. Percioche, chi dirà, che non voglia, che s'osserui la Regola, nessuno inuero, se non chi hauerà fronte di Meretrice al peccare. Voi adunque, che per te non pecchi il tuo Prelato; & non trasgredisca la Regola? Osseruela tu, & non gli dar occasione di trasgredirla. Conciosia cosa, che quando alcuna cosa minima ti comanda, tu mormori; dicendo. Non dirò la messa, nè anderò in Choro, & si fatti; si non mi dona la pietanza della carne, pesce, & altri; Come vuoi tu, che efficacemente, osserui la Regola il tuo Prelato?

65 Così medesimamente, sarebbe Santa la Meretrice; purche non sentisse niuna pena di fatica in hauer la Santità; così

pari-

parimente ogni peccatore. Però dice San Bernardino, se i Frati vogliono esser poueri senza sentir difetto di dignità, di propria volontà, & di corporal necessità, patiente senza ingiurie: non sarà mai possibile. Chi stà adunque, in tal fermo proponimento, che non gli venghino mai meno le superfluità, nè in modo alcuno patir penuria per l'osseruanza della Regola, & pouertà. Nè che cosa veruna gli manchi del suo certo, & ordinario vitto, e vestito; anzi vuole non osseruarsi detta Regola più tosto, che niente gli venghi meno, & all'incontro, quando gli mancanè mormora, induce il Prelato a far contro la Regola: acciò che proueda, & otturi la bocca del maldicente, che faccia liberamente seguir la Communità: tal Frate, dico, che è cagione della trasgressione del Prelato, & in stato di dannatione. Però che, chi non vuole patir fatica; la quale dalla osseruanza della Regola nasce, non vuol' efficacemente osseruarla: come chi non vuole gli mezzi necessarij al fine, non vuol'anco il fine, ouero la necessaria se quella dall'antecedente: com'è commune Regola de Dottori.

S. Bernardino.

Simile giuditio, è di tutti coloro, che con l'opere loro, estrinsecamente sono cagione di qualunque abusione, e dissolutione contro la Regola, ò la Religione, ò di qual si voglia altro peccato; cioè delle trasgressioni, e peccati, che sogliono far' i Prelati, ò altri Frati, in danari, in visite di secolari, in discorsi scandalosi, ò pericolosi del dishonore della Religione, & infamia dell'ordine, in riceuere Frati indifferentemente all'Ordine, nelle turbationi, & in qualunque altri di questi. Però che quei, che sono cagioni, che con l'opera, ò suo mal'esempio queste cose si facciano, non solamente per se stessi, mà per gli altri ancora communemente nell'Ordine (come è stato detto & esemplificato nella pouertà) sono cagioni di tali trasgressioni, & machiati nelli peccati de gli altri. Coloro oltre acciò, che col suo parlare sono causa di queste, & altre abusioni communi; cioè comandando, dando licenza, persuadendo, inducendo, & difendendogli in tutto, ò in parte: dicendo male, ò biasmando l'osseruanza della Regola, & suoi Statuti fatti per sua osseruanza: si macchiano: come s'è detto nell'altrui peccati.

66 Quegli oltre acciò, che col cuore acconsentono a queste trasgressioni allegrandosi, che altri li facciono; pur che dal peccato de gli altri gli auenghi abondanza, ò commodo alcuno temporale: tutti costoro per tal consenso, sono ancora machiati nelli peccati de

gli altri; mentre participano del loro frutto temporale: allegrandosi, che'n fatto gli sopravenghi tal frutto sia d'onde si voglia etiam, che nasca dalli peccati de gli altri. Però, che in fatto acconsentono universalmente nella colpevole cagione di tal fatto: Et questi sono quei, che (come dicono) vogliono cavar dal fuoco la castagna con la mano d'altri; Come Saul desiderava, che Davidde fosse non da lui, mà da Filistei vcciso. Altrimente sarebbe, quando dolendosi di tali abusioni, s'allegrano del frutto, & vtilità solamente, che n'hà proceduto di si fatti peccati de gli altri, volendo più tosto mancare di tal'utilità, che havergli col peccato de gli altri, se questo fosse stato in sua potestà. Perche allhora, vivendo in tal guisa, & participando dell'utilità, che dalle trasgressioni de gli altri proviene: non sono in colpa, nè di lor cagione co tal consenso, se non, quando: come prima ho detto altrimente, in parola, ò in fatto nè participassero.

Come si macchiano tralassatamente.

67 *IN altro modo ancora: cioè tralassatamente possono esser causa di cotešte trasgressioni de gl'altri; Cioè, quando alcun Frate può, & deve lecitamente resistere con parole, ò con fatti a cosi fatte abusioni, & difetti communi de gl'altri, & non lo fà, & senza veruna ragionevole cagione, che lo muovesse, ò persuadesse, che non è bene, ò non è giovevole resistere, ò contradire; come sono i Prelati, & Frati gravi di rispetto, & principali della Provincia, ò Custodia, ò di quel luogo: i quali sapendo, & vedendo quest'abusioni dissimulano non saperle, ò non vederle. Peccano di tal peccato tralassatimo altresì, tutti gli altri, che al tempo opportuno della visita lasciano visitarsi di queste, & altre cose, & specialmente, quando veggano, che allhora probabilmente vi potrà esser rimedio di levarsi via si fatti abusioni, & potersi accomodare.*

68 *Peccano oltre acciò, tralassatamente, i Prelati, & altri, che sono reputati, per più litterati, & dotti alla Religione; sapendo, & potendo comodamente saper', & insegnare gli altri la verità, & riprendere le transgressioni segrete, ò publicamente con debito modo: come conviene, quando probabilmente possono credere, potere in questo giovare. Conciosia cosa, che se non lo fanno, già lor tralassamente; & questo suo non farlo; è cagione di quest'abusioni. Et in essi s'imbrattano (come dice Adriano) quando appare probabilmente, che per commune ignoranza si pecca communemente, contro la Regola*

Adria. nel 4. de frater. cor rett.

la, ò altrimente si fanno tal abusioni: di modo, che se fossero ammaestrati, ò ripresi da huomini dotti, & di rispetto: à quali i defettuosi credeno, che dicano il vero, & che è infallibile il suo detto senza scrupuli, & errori: certamente le lasciarebbono. Allhora questi, che sono per tali trattati, debbono più de gli altri nell'ordine studiare; acciochè sappiano la verità della Regola, & la sua obligatione, & l'insegnino a gli altri. Et i Prelati sono obligati parimente procurare, che si faccia tutto questo affine, che si ponga rimedio in questa commune igncranza: dalla quale procede la commune trasgressione della Regola: come anco, per rileuare l'estrema necessità Corporale del prossimo, è tenuto chi può faticarsi, ò sollicitare, che habbiano di poter' viuere quei, che in tal estrema necessità si trouano. Per ilche se i Prelati, & dotti ciò non lo fanno; sono tralasciatiua cagione delli peccati de gli altri, & in essi se macchiano ancora. Percioche non scusa costoro la loro colpeuole ignoranza, ò notabil negligenza, che non siano causa difettiua di questi communi peccati de gli altri. Potrebbonsi prouare tutte queste cose con ragioni molt' efficaci: quali per breuità lascio. Percioche dalle cose già dette alquanto, ò mediocramente apparere la lor' uerità. Concorda in tutte le predette cose il Corduba oue sopra.

Cord. oue sopra.

Prouasi tutto ciò con la dottrina de Padri dell'ordine.

59 N*E anco questa è nuoua dottrina, mà de Santi Padri, a noi da essi communicata. Conciosia cosa, che San Bonauentura in vna sua Epistola, che egli fà al Padre frà Giouanni Gualelli, Ministro della Prouincia gli dice; Te scongiuro, che come fidele, & prudente seruo di Giesù Christo con tutt' il uigore dell'animo, t'apparechi a spiantare dalla Religione molte peste: & u'attendi con tutta l'attentione della mente, & con tutto il feruore dello Spirito t'accendi. Et allo studio della Santa oratione, i Frati alla tua cura commessi efficacemente prima eccitando, & alla sicura osseruanza della Regola promessa gli induchi, e sforzi. I pestiferi, & insolenti parimente nõ tollerando: stirpãdoli, & strugendogli, dissipãdogli, & rouinandogli, ò carcerandogli, ò dalla communione del Sacro Collegio spargendogli: come la legge della pietà, & giustitia ricerca: acciochè mentre, che con crudele misericordia si compatisce ad vn membro putrido; la sua corrottione non, si diffonda in rouina di tutto il corpo. Et perche, la pouertà, e l'eccellente prerogatiua*

San Bonau. nell' Epistola ad vn Ministro.

della nostra Religione, accioche questa nobile margarita non sia dal li piedi de' porci conculcata così vilmente; il discorso, la causa, la cerca, e sontuosità dico de gli edificij, de' libri, de' vestimenti, de' cibi in tal guisa ti studij spiantare: che l'osseruanza della vita non discordi dell'eccellenza della nostra professione. Però che è cosa intollerabile, & profana bugia: affermare esser professore volontario di somma pouertà, & non voler patire penuria delli beni del Mondo: di dentro abondare à guisa di ricchi, e di fuori a modo di poueri mendicare, questo ini dice, & altre simili, all'estirpatione de gli abusi introdotti, caldamente inducendolo.

70 Di più in vn'altra Epistola, a tutti i Ministri, & Custodi della Religione egli dice. Cercando sapere, perche lo splendore del nostro Ordine, per vn certo modo s'oscura, l'ordine di fuori s'imbratta, lo splendore della conscienza di dentro si macchina. Ci occorre la moltiplicità de' negotij, con la quale; sopra ogni cosa è inimica alla pouertà del Ordine nostro; auidamente si dimanda, incautamente si riceue, e più incautamente si contratta, & mangia. Ci occorre l'otiosità d'alcuni Frati, sentina de vitij: con la quale molti adormentati, eligendo vno stato mostruoso trà la vita attiua, & contemplatiua, non tanto carnalmente, quanto anco crudelmente, mangiano il sangue dell'anime. Occorre l'euagationi di molti, che per i solazzi, e spassi de' suoi corpi; aggrauano quei per i quali passano: i quali dopò non gli lasciano esempi di vita, ma scandali; occorre l'importunità del dimandare: per il quale tanto aborriscono gli huomini: il discorso de' Frati, che passano per le terre loro, che gli temeno, come se gli incontrassero ladri. Occorre la sontuosa, & curiosa fabrica de gli edificij: la quale inquieta la pace de' Frati: aggraua gli amici, & in molti modi l'espone alli peruersi giuditij de gli huomini. Occorre la moltiplicatione della famigliarità; la quale prohibisce la Regola: dalla quale nascano sospittioni, infamie, & molti scandali. Occorre la spromissta promissione & commissione de gli vfficij: quali non possono portare. Occorre ancora, vn certo desideroso assalto de' testamenti, & sepulture: non senza gran conturbatione del Clero, & specialmente de' Sacerdoti. Occorre lo spesso mutamento de' luoghi con vna certa sontuosa violenza, e conturbatione delle terre, & Città con nota d'inconstanza: non senza danno della pouertà. Occorre finalmente la sontuosità delle spese: percioche mentre i Frati non vogliono contentarsi di poco, e la Carità de gli huomini è raffreddata: siamo à tutti fatti graui, & più saremo per l'auenire, se non se gli piglia presto rimedio.

San Bonau. In altra ep. à tutti i Prelati.

71 Et

71 Et per benche molti si trouino, che non sieno in alcuno di questi colpeuoli: nondimeno questa maledittione d'abusione, hà compreso tutti: se non gli è fatta resistenza, da quelli, che non son colpeuoli: essendo già chiarissimo, che le sopradette cose tornano in gran danno al nostro Ordine: In nessuna guisa sono da dissimularsi. Auenga, che alli tepidi, & indiuoti, & che caminano secondo la carne, & gustano le cose mondane; Considerando la consuetudine, & allegando la moltitudine de' Frati; li paiano ageuole tutte queste abusioni, & iscusabile, & parimente irremidiabili, si ecciti adunque, la diuotione, & feruore dal vostro cuore al zelo: & scacciati i negotiatori dalla casa Celeste, accendiate i Frati allo studio dell'Oratione, & diuotione. Restringiate la recettione della moltitudine, perche vò per ogni modo, che la constitutione della recettione strettamente s'osserui, togliete anco la consuetudine di tali vitij. Conciosia cosa, che quantunque pai a cosa graue a Frati; lo ricerca tuttania questo il danno della tribulatione; lo ricerca il mondo. Sgrida questa parimente San Francesco, il sangue sparso di Christo, & il Signore del Cielo. Gli otiosi stimulatili alle fatiche, & all'essercitio: i vagabondi raffrenateli alla quiete: a gli dimandatori importuni, imponeteli silentio: alli soleciti in alzar gli edificij, & fabriche sbassatagli profondamente, a cercatori delle famigliarità; mandategli alle solitudine: gli vffici della predica, & confessione; imponetegli con molto essame: la constitutione fatta i tempi passati dè testamenti: & quella di nuouo ordinata delle sepulture; fatela più strettamente osseruare. Et la mutatione de luoghi, in nessun modo ad alcuno la concediate auanti il Capitolo Generale questo ini dice San Bonauentura.

San Bernar. In vna sua Epistola.

72 Concorda alle predette cose, Sã Bernardino in vn'altra sua Epistola, oue dice. Queste abusioni, quasi se trouano, & tengono per tutto l'Ordine, quasi già da tutti s'osseruano senza querela, & irreprenhensibilmente; benche si dissimulano: alcuni inuero. In tutte queste cose, così s'accomodano, che l'vsano come se non l'vsassero: & però con niuna, ò con minima offesa le superfluità l'vsano. Altri per semplicità: altri per curiosità; altri per necessità; & altri per ciò le tengono, ò vsano: perche così gli è comandato, apparecchiati altrimente fare, s'altrimente comandato gli fosse: altri acciò, che non vincessero con discordia; con quei, che conuersano seguendo in questo no'l suo appetito; mà la pace de gli altri, & altri, perche non possono resistere alla moltitudine de i contradicenti. la onde dalle parole di San Bonauentura; egli è chiaro, che i Prelati; non solamente sono

colpeuoli, se dette abusioni, & trasgressioni l'introducono, ò nodriscono, ò l'aumentano, ò laudano: mà ancora se le dissimulano, & tolerano: anzi anco si per loro trascuragine, ò alcuno humano rispetto non diradicano e togliono via. De sudditi pur dice, che quasi tutti vi sono inuolti, & intricati, chi ad vna guisa, chi ad vn'altra: operatamente, ò tralasciatamente: come di sopra e detto. Oltre acciò, conchiudesi dalli detti di San Bernardino, che nelli medesimi abusi: alcuni nè sono colpeuoli, altri nò: concorda con i detti di questi Santi parimente, il trattato delle diece piaghe. Oue si dice, che i Frati nelle predette cose sono scusati: se in veruna maniera si coadoperano in farsi le manifeste, & illecite abusioni: etiamdio, quando questo coadoperarsi è per comandamento del Prelato.

Il tratt. delle 10. piag. pia. 22.

Quando i sudditi sono in tutto ciò scusati.

Trat. dell'Enchrid. de Frati Min. dubbio 8.

73 Diciamo adunque, co'l trattato del Encheridion, che se i sudditi non son in modo alcuno cagione di queste abusioni, ouero, che non si lasciano, & togliono via, se nè dogliono; e vorrebbono più tosto sostenere penuria, e qual si voglia pena, e difetto delle cose temporali, che si facessero tali abusioni, ouero, che si lasciassero rimediare per leuarsi uia, pur che le riuelino con debiti modi a superiori per darui rimedio: sono allhora iscusati dalle commune trasgressioni de Prelati, & altri Frati, benche viuano con essi loro con i beni, & limosine colpeuolmente acquistate, & delle superfluità d'altri procurate, altrimente non son'escusati. Concordia in tutte le cose predette il Corduba diffusamente, & con efficace proue in detta questione settima, del capo decimo.

Cord. oue sopra q. 7.

Chiede anco iui il Corduba: quale peccato sia di costoro, che sono stati cagione di si fatte communi trasgressioni. Risponde dicendo, che alcun peccano più, altri meno grauemente, secondo, che più, è meno sono stati cagione operatamente, ò tralasciatamente.

Cord. oue sopra.

ESPOSITIONE
SOPRA L'VNDECIMO CAPO.

Io commando fermamente a tutti i Frati, che non habbiano sospetti consortij, ò consigli di donne.

Le cagioni di tre precetti che in questo capo si commandano e due opinioni intorno il primo de si fatti precetti. Articolo I.

1 *Otte, & piamente il nostro Padre S. Francesco, per indurre aiutare, & conseruare i Professori della sua Regola alla purità dell'vbidienza, pouertà, & castità, tre voti essentiali: gli da tre eccellenti precetti. Vno per l'osseruanza della purità dell'vbidienza, quando dice commando a i Frati fermamente, che vbidiscano i suoi Ministri: in tutte le cose, che hanno promesso al Signore d'osseruare, & che non sono contrarie all'anima, & alla Regola nostra. E per conseruargli nella purità della pouertà, gli da vn'altro piu Eccellente. Dicendo. commando fermamente a tutti i Frati, che in nessun modo riceuano danari, nè pecunia, nè per se, nè per interposita persona, così anco per guardargli, & mantenergli nella purità della castità, di farsi Compadri di huomini, e donne, d'entrar'a Monasteri di Monache, & specialmente, ogni sospetto consortio, e consiglio di donne li interdice. Dicendo commando fermamente a tutti i Frati, che non habbiano sospetti consortij &c. Perciochè (come dice qui Giouanni di Valentia) sapendo San Francesco l'humana fragilità: la nostra mal' inchinatione, l'astutia, & sagacità dell'infernal nemico, & la contagiosa affabilità delle donne: vieta a suoi Frati lo sospetto consortio nelli gesti, consegli, & nel fauellare. Et Pietro Giouanni dice quì medesimo, che si tratta quì specialmente, come dobbiamo esteriormente gouernarsi: ouero egli vuole la nostra*

Gio. di Vale. nella spo. del la rego. c. 11.

Pietro Giouane sop. ca. 11.

conuer-

conuersatione esser purissima, castissima, chiarissima, & securissima. Perciò le tre cose di sopra accennate, ci commanda: tre altre sue contrarie vietandole: per le quali contrarie, la purità suole macchiarsi, la castità periculare, & oscurarsi la chiarezza, & specialmente nelli Religiosi, & Euangelici huomini, a quali per la salutezza dell'anime, & per le sue necessità ancora, gli bisogna souente di fuori col mondo conuersare. Laonde, con tre precetti: tre cose si vieta. Et primieramente, nel primo commandamento di questo Capo, gli sospetti consortij, & consegli di donne: oue nè i consortij, nè consegli di donne, ma solo con si stretto precetto quelli interdice che sono, o probabilmente esser possono sospetti. La differenza tra gli consortij, & consegli, secondo Giouanni di Valenza, e che consistono i consortij, nell'esteriore conuersatione con esse loro, nè gli atti, & gesti, & opere esteriori: non solo con la sua scambieuole corporal presentia, ma (come dopò si dirà) in assenza parimente: Et nella presenza di lettere, & ambasciate: i consegli, & corporale presenza specialmente.

Gio. di Valen. oue sop.

Due opinioni di quello, che quì si commanda.

Dubio.

2 M*A prima, vn dubio occorre assai da notarsi. Percioche, par che si debbia far differenza, tra il voto della castità, e questo precetto, & vedere, che cosa qui si vieta, che non sia nel voto della castità compreso. Al che dico, che intorno a questo, due solleni opinioni vi sono. Vna è di Pietro Giouanni, d'un Dottore innominato, & del Corduba: oue distinguendo dicono, che per il voto della castità, siamo tenuti principalmente, e dirretamente vietare col cuore, con le opere, e con le parole effettuatamēte, o come si voglia d'effettuarsi, & consegnentemente ciascuna carnal sporchezza di risguardi, toccamenti, bacci, abracciamenti, ragionamenti, di pensieri, e desiderij ancora, come si siano; e indirittamente ogni occasion propinqua, di tutte queste carnali immonditie. Et per consequēza per lo voto stesso della castità, siamo obligati fuggire i consortij, i consegli, & i ragionamenti con qualunque persona, da quale probabilmente in noi stessi occasion nasse di peccar, in alcuno dei modi predetti, o nel cuore, o nell'opere, o nel parlare, & simiglianti, & tutto ciò non si interdice in questo precetto. Ma i sospetti consortij, & consegli di donne, & d'altre persone, quali possino generar solamente scandalo presso gli huomini contra noi, di tal immonditia non siamo astretti vietarli, & alla nostra fama prouedere per lo voto del-*

Piet. di Gio. oue sop. ca. 11. Dottor innom. cap 10. del suo trat. Cor. oue sopra q. 1.

Differenza tra il voto della castità e questo cōmandamento.

to della castità, ma per diuina, & natural legge, con la quale siamo obligati guardarci non scandalizzare il prossimo. Ma noi Frati Minori, in virtù di questo nuouo precetto della Regola siamo astretti guardarsi, & per ogni modo vietare questi sospetti consortij, & consegli di donne, & di qualunque altra persona: per le quali alcuni, o alcuno dentro, o fuori dell'ordine si scandalezza, o almeno scandalizzare si potrebbe di noi: sospettando, che tali consortij, & consegli per alcuna carnal immonditia, almeno nel cuore, l'vsassimo, benche da uero tra noi, tal dishonestà: o immonditia per tali consortij, o consegli non fosse, o probabilmente non sopraueniße. Ma tali sono dal canto suo, che ageuolmente potrebbe alcuno probabilmente scandalizzarsi, ouero sospetare male di tal'affetti, o carnal'immonditie. Laonde, queste carnal'immonditie col cuore, parole, opere, & in qualunque modo, & ogni occasione propinqua a dette carnalità, ne diritte, nè indirittamente in questo commandamento si prohibiscono. Come è detto.

S. Bona. oue sop. c. 11.

3 L'altra opinione quì è di S. Bonauentura, oue così dice. Giudico quì prohibirsi quella suspitione, che eccita graui, & enormi stimoli carnali, ouero da nodrimento alla colpa carnale, ouero può almeno presso gli altri scandalo generare: giudico di più quì vietarsi ogni sospetto ragionamento, ordinato a qualunque carnal immonditia, ouero, che può scandalo, o suspitione di tal diffetto probabilmente eccitare. Questo egli dice. La qual opinione seguitano communemente i Dottori dell'ordine. Potranno pure (a mio giuditio) ambedue in questa maniera accordarsi, che la prima, che dice, che quì solo lo scandalo si prohibisca, sì attiuo, sì specialmente passiuo, dentro, e fuori dell'ordine: se debbia intendere principalmente. Percioche questa fu la principal intentione di San Francesco: il che in quelle parole appare, oue dice. Accioche tra i Frati, & dalli Frati non nasca scandalo. L'altra che tiene, che ogni carnal' immonditia si prohibisca, che potrebbe in se generarsi, & graui, & enormi stimoli, e nondimeno ancora di libidine: è vero, che secondariamente ci interdice ogni cosa, che può esser occasione propinqua, a causar graui, & enormi stimoli di peccati carnali, & nodrimento di carnalità. Percioche, come la Madre per guardare i figli dal pericolo di cascar nel pozzo, con ogni diligenza gli interdice d'accostarnisi, anzi gli commanda starsene assai lontani, a maggior cautella, così anco conoscendo San Francesco quanto siano tali consortij, & ragionamenti, & consegli a generar graui incendij di libidine, & peggio di nodrirgli: in quelli, che sono dal fuoco della

Come possano accordarsi queste due opinioni.

lussu-

lussuria accesi pericolosi, con graue precetto ci commanda allontanarsi da questi consortij, confabulationi, & consegli.

Espositione della mente della seconda opinione.

Che cosa sia sospetto consortio e cõseglio.

4 *ESponendo dunque, questa seconda come commune. Mentre dice chiamarsi sospetto consortio, e conseglio; tutto quello, che graui stimoli carnali, & nodrimento causa alla colpa di questo peccato: bisogna, che la sospitione sia appresso alcuni. Perciò diciamo, che questa sospitione, che qui si tocca: ò è presso quegli, che sono fuori dell'ordine, o appresso i Frati dell'istesso Ordine, o almeno appresso se stesso. La prima, & la seconda sospitione causa solo scandalo attiuo, & passiuo, & non stimoli carnali, nè nodrimento del peccato della carne, se non indirettamente. La terza sola delli stimoli, & nodrimento di peccati mortali e cagione: del quale nodrimento, & stimoli parla questa opinione. Da qui si conchiude, che non solo qui quella sospitione si prohibisse, che probabilmente per cagione di detti consortij, & consegli puote presso gli altri, & fuori, & dentro l'ordine cagionarsi. Ma quella ancora, che probabilmente, appresso il medesimo Frate si cagiona, che con donne ouero giouani ha detti consortij, & consegli, come sarebbe a dire se io conoscendo la mia complessione, natura, & fragilità: probabilmente suspeto, e grauemente dubito, che per tali consortij, & consegli, che hò, ò per l'auuenire con tali donne, ouero huomini hauerò, mi sopraueranno graui stimoli carnali, pericolosi a cascar in alcun peccato di lussuria, almeno col cuore, o con desiderij, o diletti di morose cogitationi, ouero probabilmente suspeto, che non guardandomene di tali consortij, & consegli, in me nodrira il peccato carnale, nel quale sono cascato: & mentre non schifo questi consortij, e consegli stando in questa probabil sospitione: trasgredisco questo precetto ogni volta, che non mi guardo: dato, che per tali consortij nè in colpa veruna carnale cadesse, nè anco nodrisse. Et molto più questo consortio, & conseglio s'interdice, quando puote probabilmente causare appresso chi si voglia questa sospettione, cioè, che tal consortio, ò conseglio in me nodrisca il peccato carnale, o almeno, che cagioni in me alcun peccato carnale in mente, se non in fatto, o in parole. Et molto assai piu Euidentemente si trasgredisce, quando si persuadeno, o almeno suspetano gli altri, che l'istessi consegli, & consortij siano da me ordinati a fine di nodrire la colpa mortale, ouero almeno per quelli peruenire ad alcuna carnal colpa, almeno mentalmente. Oltre acciò*

dico,

dico, che quì si prohibisca quello consortio, & conseglio ancora, che gli altri vedendolo, o sapendolo lo giudicano in se sospetto, & che il Frate donerebbe guardarsene, parte p schifar il pericolo, del peccato: parte per non dar a gli altri scandalo di se, o mal'essempio: ma nō sulpeta, che il Frate a questo fine praticasse, & ragionasse; cioè di nodrir in se, ouero di peruenire ad alcuna colpa carnale per questo conuersar, o ragionare.

A TRASGREDIR QVESTO COMMANDAMENTO basta che il consortio, o conseglio sia tale, che da se sia sospetto, & tale da gli altri giudicato. Articolo II.

5 D*Ebbe oltre acciò auuertirsi (come dicono communemente quì i Dottori nostri) che non solo i sospetti consortij, o conseglì con donne: ma di huomini ancora, si fuori, si anco dentro l'ordine s'interdicono. Laonde Bonauentura Santo dice. Giudico ogni sospetto consortio, & colloquio quì prohibirsi, il quale può ad ogni immonditia della carne ordinarsi, ouero può probabilmente scandalo, o sospettione eccittare: come il Signore prohibendo l'adulterio, vieta non solo la fornicatione cadimento minore: ma ogni maggior turpitudine, con la quale il corpo seminalmēte si macchia: oue vuole, che non solo, la sospittione de' consortij, e consegli con donne; ma quella la quale è con huomini, la quale è di maggior vitio carnale. quì parimente si vieta. Et il Beato Giouanni Capistrano nelle sue costitutioni esponendo questo precetto dice. Intenderſi sospetti consortij, non solo di donne, ma delle sospette famigliarità con ciascuno, o con persone secolari siano, ouero con l'istessi Frati nouitij, & professi del nostro ordine medesimamente. Et piu sotto iui s'ordina, che nessun Frate presuma, nè donne, nè putti, nè giouenetti sospetti dentro l'officine de Frati, nè all'horto, nè selua chiusa introdure, se non, quando occoresse predicarsi al Popolo dentro l'inchiostri, & che si chiudano allhora diligentemente l'vsi dell'officine. Concorda con questa sentenza il Corduba & il Pollizzi, & communemente i Dottori.*

S. Bona. oue sopra.

Gio. Capist. alle sue cost. cap. 11.

Cor. oue sopra c. 11. q. 1
Poli. oue so. c. 11. nu. 2.

6 *E ancora da notarsi, che il sospetto consortio predetto: non solo e per la scambieuole, e corporal presenza, ma nelle lettere d'ambedue le parti mandate, & receuute, nelle ambasciate, & visite altresi: fatte per mezzo degli altri, nelli saluti, nelli presenti, e simili in assenza fatti. Questo dicono Pietro Giouanni, il Pisano quì: la*

In che cose ancor consiste il sospetto cōsortio.
Piet. di Gio. il Pis.

Serena

Ser. con. letterato Cor. oue sop. q. 1. Poli. oue lo. nu. 4. S. Gie. a Nepotiano.

Serena conscienza il Corduba, & il Pollizzi: i quali allegano communemente il detto di San Girolamo: il quale scriuendo a Nepotiano dice. Guardati d'ogni cosa, che può di te cagionar sospittione a gli altri, nè fingere cosa alcuna, che finger si possa: vieta gli spessi presentuzzi donati, gli suggatori, & faccioletti da naso, & vesti mandati in dono, i cibi presentati, & mangiati le belle, & dolci lettere, non ha l'amor santo. Da quì si conchiude, che il sospetto consortio non solo sia con la corporale presenza, ma in assenza in molti modi (come hò detto) ancora.

Quali consortij, & consegli d'huomini, & donne, & in presenza sono tenuti sospetti.

Li 4. Maest. c. 11.

S. Bona. oue sopra.

Li statu. dell'ordine.

7 Egli è ispediente adesso, considerarsi quali consortij, e consegli con donne, e huomini per la corporal presenza sono giudicati sospetti. A che dicono quì i quattro Maestri, & tutti i Dottori communemente, che non è per vna sola cagione, cioè non solamente per lo genere dell'atto, ma delle circonstanze: cioè della persona, luogo, tempo, modo, età, e frequenza, medesimamente. Quanto alla persona, dice quì San Bonauentura. Che non solo per cagione della donna sospetta, ma con ogni donna medesimamente possono esser sospetti, se non, quando il luogo, tempo, gesti, risguardi, & altri notabili inditij: eschiudono lodeuolmente la sospittione. Ma da canto dell'huomo communemente potrà esser sospetto per insin, che l'età virile fornisce, & molto più, quando egli è sospetto sotto questa conditione, è da considerarsi se il Frate istesso, che conuersa presso a Frati, o secolari se a persona sospetta. Perche da canto suo, sempre mai sarà con qualunque donna sospetto. Quanto al luogo, è sospetto il consortio, quando egli è solitario, benche apparente; ouero oscuro, ò tenebroso, ò ritirato, oue non vi passano genti, o non possono esser veduti facilmente. Et perciò nelli statuti dell'ordine sempre s'ordinò, & s'ordina, che nessun Frate presuma ascoltar le confessioni di qualunque donna si sia, se non nei luoghi nostri, ò nelle Chiese publiche, & in luoghi apparenti a tutti manifestamente. Nè anco presuma accostarsi a casa de secolari per vdire le confessioni delle donne, se non per cagione di graui infermità. Et si per ragioneuole causa non se gli può negare, che non si vada: che il compagno sia tenuto star sempre, oue possa veder il Confessore. Il medesimo s'ordina, quando bisogna vdir le confessioni dell'infermi in casa di secolari. S'ordina oltra ciò, che occorrendo in tempo di notte per cagione

delle confessioni, di raccomandarsi l'anima, o per altra giusta causa star in casa de secolari, che non mai l'uno, se separi dall'altro.

8 Il medesimo s'ordina, quando vanno i Frati per strada, o alla cercha, che possano vedersi l'uno l'altro per quanto è possibile, nè vno entri solo in casa dei secolari senza il compagno, vedi gli statuti del Capistrano. Per l'istessa cagione s'ordina, che i Frati nostri gioueni non si confessino dentro le Celle, nè stiano detti Frati dentro la Cella in tal modo serrati, che nō possa aprirsi di fuori per gli statuti Romani, e di Salamanca. Tutto ciò, è per euitar ogni sospetto consortio predetto. Quanto al tempo, se la cōuersatione è in tempo di notte di solo, a sola; cioè in Chiesa, in casa, in camera, in cella di Frati, quādo essa è con huomini. Quando i Frati stando tutti in refettorio, o fanno silentio, o quando non sogliono conuenir in Chiesa nè Frati, nè secolari, stà il Frate solo con dōna, ouero gioueni, di solo, a sola in Chiesa ò uengono iui a tal hora a fauellare, & simili. Quanto al modo, quando è con risi lasciui, o risguardi fissi in faccia della dōna, o giouenì, o con le mani gionti, o troppo vicini l'uno all'altro, o con giochi & burli, e cianze non troppo honeste, & altri atti, & gesti non lodeuoli, nē religiosi: le quali sono segni per lo più di affetto, & amicitia libidinosa. Come qui Bonauentura Santo afferma. Quanto all'età, se la donna, ouero huomo col quale è la conuersatione è giouene, & molto piu se sono gioueni ambidue, o vno è di tempo virde, & quanto l'età, è più, e meno, tanto la spositione è maggiore, o minore. Ma quando ambidue o almeno la donna è vecchia non sarà communemente il consortio, & colloquio sospetto.

Li statuti di Gio. Capist. c. 11.

Statuti di Salamāca e Romani.

S. Bona. oue sopra.

9 Quanto alla frequenza, quando ella è con alcuno de modi predetti, e sospetto il consortio, o colloquio; benche la frequenza assai non fosse. E quando è assai, e non è con alcuna altra delle predette circonstanze accoppiata, nè appar' esser per alcuna legitima cagione, e anco sospetta. Laonde, in due casi per cagione della frequenza non vi sarà sospetto. Prima, quando euidentemente, è per giusta, & legitima causa, nè veruna delle predette vicciante circonstanze vi concorre. L'altro, quando ambi sono molto vecchi, nè par che vi occorra alcuna delle dette circonstanze: ma, che la cagione sia legitima, & non apparente. Sono oltre acciò, specialmente sospetti i consortij; e colloquij, quando sono stati corretti, & ammoniti di non hauer più tali consortij, o consegli con tal donna, ouero huomo: e da nuouo sono stati trouati conuersar, o fauellar. Come prima. Perciòche allhora per i statuti dell'ordine prouandosi si punisce di sospetto cōsortio. Tutto questo si è detto, quando il consortio, o colloquio non può esser

sospetto

sospetto di se è da tanto dell'atto, ma solo da parte delle circonstanze. Ma quando, è euidẽte da parte delle parole, o risguardi, o abbracciamenti, o toccamenti, & altri atti è gesti lussuriosi, e sospetto allhora da parte del genere dell'atto del consortio, o colloquio istesso. Dice di più il Corduba, che i segni probabili di detta sospittione, fatti ad vn tempo auanti alcune persone: cioè non sue confederate, non sono segni di sospitione: come ad vn'altro tempo poi, fatti auanti altre persone; cioè sue fidate: ma di solo, a sola saranno euidenti, o almeno probabili, segni di sospettione: & questo per cagione delle circonstanze ante dette.

Cor. oue so. q. 1.

IN QVANTI MODI SI TRASGREDISCE questo precetto. Articolo III.

Cor. oue so. 10

DAlle cose predette, come dice iui il Corduba appare per quante maniere, & quante volte, molti Frati peccano alle volte mortalmente, & altre volte venialmente per cagione di questi sospetti consortij, & conseglinelle famigliarità, visitationi frequentationi di dõne, & di huomini ancora Et questo non solo, quãdo sono, ouero esser possono probabilmente occasione propinqua a peccare, ma quando son' ancor senza mal'animo di carnal immonditia. Laonde, in tre maniere principalmente si trasgredisce questo precetto, & souente anco mortalmente secondo la cõmune opinione. Prima, quando sono a fine d'hauer in se ò negli altri, con fatti, o con parole, o col cuore carnal immonditia. Secondo, quando sono probabilmente occasione propinqua di cascar il Frate in alcuna carnal macchia almeno mentale non solo, quando il conosce, & vi auuerte il Frate, & non se ne guarda; ma quando ancora è il consortio, & non auuerte: e dourebbe tuttauia auuertirsi per la esperienza del tempo passato. Terzo, quando è tale, che per cagione delle sue circonstanze di sopra dechiarate; tra secolari, o altri religiosi o appresso nostri Frati puote probabilmente nascere scandalo attiuo, o almeno passiuo. Dico attiuo, quando la donna, o l'huomo col quale è il consortio, si persuade, che sia dal Frate ordinato a fine carnale, & acconsentendo tenta per qualunque modo, che fosse il Frate a peccare, credendosi, che tal sia l'animo del Frate: sara solo scandalo passiuo all'incontro, quando per questi consortij, & consegli sono incitati gli altri ad alcun peccato carnale, ouero giudicano, che siano a fine carnale lor consegli, e consortij: da qui nascano poi infamie, mormorationi, rancori, gelosie, & altri mali.*

In tre maniere quello cõmandamẽto si traualca.

Laonde

11 *Laonde dice il Corduba che i Frati, che non si guardano da questi scandali attiui, & passiui de debboli, & infermi di spirito, sono trasgressori del decimo precetto del decalogo, & di questo della Regola parimente. Ne anco in questo, la colpabile, o notabile inaduuertenza, o ignoranza della sua trascuraggine, o negligenza lo scusa. Et molto meno la pertinatia di coloro, che non vogliono credere, o non curano dello scandalo degli altri, & in ciò è assai vtile, anzi necessario quello prouerbio, che dice, se non casto cauto. Questo egli iui dice. Conchiudo finalmente, che si fatti consortij, & consegli non sempre mai saranno mortali, nè sempre veniali. Conciosiacosa, che quando sono tali, che cagionano solo veniale immonditia, ouero solo leggiera sospettione, & solo scandalo veniale: sara veniale la trasgressione di questo commandamento altrimente sarà mortale: perche spesso discernere, quando è mortale, & quando veniale non è cosi ageuole.*

Cor. oue so. q. 2.

SEGVE IL SECONDO PRECETTO del medesimo Capo.

Io commando fermamente a tutti i Frati, che non entrino nè Monasterij delle Monache, eccetto quelli a quali dalla Sedia Apostolica, è concessa la licenza speciale.

CHE COSA SIANO MONASTERII, MONACHE, suore, & tertiarie. Articolo IV.

12 *SI prohibisce in questo altro precetto, a tutti i Frati, l'ingresso, nè Monasterij di Monache per la medesima cagione come dicemmo nell'immediate precedente commandamento, oue conforme alla dottrina delli Dottori del nostro ordine: conuien vedere primieramente, che cosa siano, è intēder si deono per nome di Monasterij di monache, & d'ingresso. Chiamasi quì Monasterio (come dice quì il Cord.) ogni collegio, ouero cōmune habitatione di dōne religiose: lequali q̄ sono dette monache p̄ viuer, e habitar insieme. Laōde cosi dice q̄ Hug. dicono alcuni douersi giudicar Monasterio nō*

Cor. oue sopra q. 2.
Hug. oue sopra c. 11.

per la moltitudine, o dispositione dell'officine: ma per la continua habitatione de persone religiose, & specialmente alli diuini, & Ecclesiastici vfficij dedicate: & vna casa serue per molte officine, & specialmente, oue vi è l'oratorio ancora.

Non constituiscono il Monasterio le fabriche, le quali a noi per cagione di prohibitione si fanno, ma le persone: perciò i Frati discretti ogni luogo di Monache voluntariamente fuggono: chi si guarda de lacci, e sicuro. Non par pure, che la Regola prohibisca a Frati le Chiese parrochiali, quelle specialmente, che sono fabricate fuori de detti Monasterij, delle quali nè hanno pensiero quei curati, che hanno cura principalmente delle parochie; benche nelle lor case vi habitino Monache. Ma quando a tali Chiese si predica, specialmente schifarsi celle delle Monache in ogni luogo, prudentemente si vietano: e in particolare la special habitatione delle Monache. Non men honestamente ancora, i piccoli, & disordinati luoghi de Monache, che i grandi, & ordinati si schifano. Spesse volte, oue la congregatione e minore: iui la sospettione è maggiore, & la solitudine dona maggior occasione del peccato. Impugna in vero il diauolo l'habitationi, & consortio di tutte le Monache; per lo maggior pericolo, e maggior scandalo altresi. Questo egli iui dice.

13 Trasene da queste parole, che qui chiamasi Monasterio, qualunque habitatione, & grande, & piccola, ò benformata sia, ò nò di qualsiuoglia sorte di donne religiose. Ma per nome di Monache; si intendono qui tutte le donne religiose: le quali Canonicamente professano vita regolare di qualunque Religione, ò Regola approbata dalla Chiesa, & communemente, ouero collegiatamente viuono etiam, che siano tertiarie religiose, che viuano in congregatione, o siano inchiuse, ò nò: come dicono Hugone, San Bonauentura, il Corduba (in questo capo) e communemente i Dottori. Vedi il Compendio de priuilegi oue dicesi. Che propriamente s'intendano qui anco Monache, quelle tertiarie, che collegialmente viuono fatta la professione: la quale ha vigore di voto sollenne, sotto la Regola delle tertiarie: come vere & proprie religiose secondo la dechiaratione di Sisto quarto. Per nome di Suore altresi, comprendensi le Monache, come nella costitutione d'Eugenio quarto nello specchio si legge, benche in alcune contrade si chiamino Pizzochere: & in Spagna Beate. Ma propriamente Pizzochere, & Beate sono quelle donne, che non sono propriamente religiose (de quali habbiamo parlato) le quali non sono maritate, ma continente. Et pigliano il velo, o coperta del capo di lino: il che nelle maritate, nè al-

Hug. S. Bon. e Cord. oue sopra.
Comp. ve. ing. cl. clau. §. 17.

Dechiara. di Sisto 4. nel lo Spe. l. 2. fo. 117.

Cost. d'Eug. 4. alio Spec. fol. 42.

Che cosa sieno Pizzochere, e Beate.

tre

tre donne feculari solute commmunemente vsano, & stanno nelle loro case, con le sue temporali facoltà, & il tempo passato erano, come tertiarie sotto vn certo modo di viuere da San Francesco ordinate.

14 Il stile ancora, della Chiesa Romana, del rigore de nomi non curando; parla souente indifferentemente di detti Collegij di persone religiose, Monasterij: hor Monache, hor suore chiamandole: o siano dell'ordine Monachale della primitiua Chiesa ò nò. L'istesso parimente, per la Regola di Santa Chiara appare, oue spesso le Monache le chiama suore. Di piu nella Canonica legge, & Bolle Pontificali, & nei libri de Dottori della legge; indifferentemente tutte le donne religiose, che collegiatamente viuono facendo a Dio voto; alle volte Monache, & alle volte suore son dette. Il medesimo dice il Panormitano. Questo iui egli dice. Il Corduba ancora, & communemente i Canonisti in diuerse parti l'istesso affermano. Auuerti delle tertiarie dette di sopra, che sono in due maniere: come dice il Compendio. Alcune viuono collegiatamente, & promettono i tre voti essentiali: altre nelle loro case se ne stanno, & oggi ve nè sono in molte contrade. La onde, entrar nelle case delle prime, si trasgredisse questo precetto. Ma nelle case delle seconde non si fa contro la Regola entrandoui: se non quando, senza promettere i tre voti Colleggialmente viuessero in commune. Conciosiacosa, che Eugenio quarto dechiarò, che l'accesso in questi tali Monasterij di tertiarie, che colleggiatamente viuono, s'intenda come l'accesso alli Monasterij di Santa Chiara; Come iui dice il Compilatore, oue sopra.

Panor. c. cù de electione Cor. oue so. q. 2.

Due guise di tertiarie.

Il Compen. Ingre. clau. oue sop. notan. 2. prin.

Euge. 4.

15 Nè segue adunque, dalle cose già dette, che in virtù di questo precetto, si probibisca a noi Frati Minori, l'ingresso a qualunque Monasterio di ciascun ordine di donne religiose, che viuono in congregatione, o siano inchiuse, ò nò: senza special licenza della Sedia Apostolica. Perche, si Gregorio nono, si anco Nicolo terzo: cosi hanno esposto nelle loro dechiarationi della nostra Regola, che cosi s'intenda: & deue anco di tutte le Monache intendersi, di ciascuno Monasterio di qualunque sorte, & ordine di donne religiose, & Monache: come anco espressamente prima di Nicolo, i quattro Maestri, Hugone, & tutti gli altri espositori hano detto. Benche Innocenzo nella sua dechiaratione, & Alessandro quarto. Il contrario habbiano detto, & dechiarato. Conciosiacosa, che dette dechiarationi furono doppo dallo stesso Nicolo terzo reuo-

Gre. 9. Nic. 3. oue sopra.

Li 4. Maest. Hug. oue so.

Inno. 4. nella ispo. della reg.

Nello Spec. lib. 2. fol. 4.

Alef. 4. iui an cora fo. 5.

Nico. 3. oue sopra.

cate: alla qual dechiaratione deue starsi. Da quì appare, che ci è prohibito medesimamente l'ingresso a Monasterij delle donne tertiarie, che collegiatamente in congregatione viuono sotto la Regola Canonica, & vita di professe. Perche poi, che sono religiose da vero, & professe. Senza dubio ci è interdetto l'ingresso a loro Monasterij come anco l'ingresso alle altre Monacke ci è stato vietato. Così anco è stato in molti capitoli Generali dechiarato: vedi il Compendio. Da quì conchiudiamo, che quantunque i secolari, & altri Religiosi possano in detti Monasterij per giuste, & ragioneuoli cause entrarui con licenza de Superiori: come suole entrarsi, noi per virtù di questo precetto tuttauia senza special licenza della Sedia Apostolica non possiamo entrare, & entrandoui, come gli altri religiosi, e secolari senza tal special licenza vi entrano; pecchiamo mortalmente contra questo precetto: auuenga che in nessuna censura si caschi.

Si prohibisce anco l'ingresso alle tertiarie, ch' viuono collegialmente

Il Cõp. ver. Ingre. clau. nota. 2.

Se si può entrare oue habitano le donne solitarie.

Cor. oue so. q. 2.
S. Bo. oue sopra c. 11. il Comp. oue sop. nota. 3.

16 LA onde, dice quì il Cordulba, che dalle cose dette, & determinate di sopra dell'opinione di San Bonauentura, & del Compilatore appare, che in vigore di questo precetto; non solo entrar non si può nelle Monache colleggiate; ma ancora quelle, che sono solitarie, & inchiuse: le quali hanno fatto voto di vita solitaria deuono vietarsi: come l'inchiuse, per lo maggior pericolo. Ma all'incontro, per tenore, & dechiaratione di questo precetto; qui interdicesi l'ingresso alli Monasterij di Monache: e quelle, che sono così inchiuse; benche siano Monache, & propriamente religiose, che le lor habitationi tuttauia non sono Monasterij: come per le cose dette appare. Percio auenga, che per cagione del pericolo dello scandalo, sia dalla diuina legge vietato; non è pur per questo precetto, nè dechiarationi di detti Sommi Pontefici prohibito. Conciosiacosa, che solo (come si è detto) si fa mentione di Monasterij. Ma non ostante questo, quantunque ciò per detti Papali espositioni non si vieti, nè la scommunica nell'ingresso de i luoghi solitarij, interiori habbia luogo. Nondimeno par che almeno per l'intentione di questo precetto, per l'istessa ragione: l'ingresso a tali luoghi di Monache solitarie si prohibisca ancora. Peroche l'intentione principale di San Francesco fu: torre via lo scandalo, & il pericolo, che per l'ingresso, & conuersa-

tione

tione di tal' incluse, solitarie facilmente occorre. Perilche non par esser cosa secura scostarsi dall'opinione di San Bonauentura, auenga, che possa probabilmente tenersi il contrario: concorda col Corduba il Pollizzi, & questa ancora par che sia l'opinione di Hugone: come per le sue parole di sopra narrate può vedersi. Possi si ancora dire, che sia tal'ingresso contro il primo precetto di questo capo, oue si prohibisce ogni consortio, & consiglio sospetto con donne, & tal'ingresso sempremai sarà probabilmente più pericoloso, & sospetto: come dicono Hugone, San Bonauentura, il Corduba e gli altri, ne i luoghi sopra citati.

Poli. oue so. c.11. nu.9.
Hu. oue sop.
Hu. S. Bona. e'l Cor. oue sopra.

Non è contra questo precetto, entrar oue collegiatamente viuono donne non religiose.

17 *Appar ancora dalle cose di sopra addutte, che nè per virtù di questo precetto, nè degli altri in questo capo contenuti nè per le dechiarationi di Sommi Pontefici, nè loro prohibitioni, è a noi vietato entrare nè i luoghi interiori delle case: oue viuono collegiatamente donne honeste: le quali nè sono propriamente religiose, nè Monasterij di Monache, nè di religiose propriamente; perche non viuono Canonicamente sotto professione deuoti; abenche siano Pizzocchere, ouero beate come diuersamente diuersi dicono. Per benche per cagione del pericolo, & scandalo siamo tenuti per diuina legge schifarle, & l'ingresso alle sue case ancora: ouero per cagione della frequentatione, ò altre circonstanze vicianti fosse sospetta la loro famigliarità: il che sarebbe contro l'altro precedente commandamento.*

SE SI INTERDICE SOLO L'INGRESSO A luoghi interiori ouero anco alli esteriori.
Articolo V.

18 *Egli è ispediente veder adesso, che cosa debba qui intendersi per nome d'ingresso a detti Monasterij. Conciosiacosa, che comprende il Monasterio, l'officine interiori, & esteriori insieme con la Chiesa ouero oratorio: come appare si per gli detti di Hugone sopra recitati: come anco dall'espositioni di Gregorio nono, & Nicolo terzo. Perciò conuiene vedere, se la Regola intenda solo dell'ingresso all'officine, e in Chiesa interiore, ouero anco nell'officine, & Chiesa fuori la clausura del Monasterio. A che dico, che intorno a*

Che cosa sia qui l'ingresso a Monasterij.
Greg. 9. e Nico. 3. oue so.

Si prohibisce anco l'ingresso alle tertiarie, ch' viuono collegialmente

cate: alla qual dechiaratione deue starsi. Da quì appare, che ci è prohibito medesimamente l'ingresso a Monasterij delle donne tertiarie, che collegiatamente in congregatione viuono sotto la Regola Canonica, & vita di professe. Perche poi, che sono religiose da vero, & professe. Senza dubio ci è interdetto l'ingresso a loro Monasterij: come anco l'ingresso alle altre Monacke ci è stato vietato. Così anco è stato in molti capitoli Generali dechiarato: vedi il Compendio. Da quì conchiudiamo, che quantunque i secolari, & altri Religiosi possano in detti Monasterij per giuste, & ragioneuoli cause entrarui con licenza de Superiori: come suole entrarsi, noi per virtù di questo precetto tuttauia senza special licenza della Sedia Apostolica non possiamo entrare, & entrandoui, come gli altri religiosi, e secolari senza tal special licenza vi entrano; pecchiamo moralmente contra questo precetto: auuenga che in nessuna censura si caschi.

Il Cõp. ver. Ingre. clau. nota. 2.

Se si può entrare oue habitano le donne solitarie.

Cor. oue sc. q. 2. S. Bo. oue sopra c. 11. il Comp. oue sop. notã. 3.

16 LA onde, dice quì il Corduba, che dalle cose dette, & determinate di sopra dell'opinione di San Bonauentura, & del Compilatore appare, che in vigore di questo precetto; non solo entrar non si può nelle Monache colleggiate; ma ancora quelle, che sono solitarie, & inchiuse: le quali hanno fatto voto di vita solitaria deuono vietarsi: come l'inchiuse, per lo maggior pericolo. Ma all'incontro, per tenore, & dechiaratione di questo precetto; quì interdicesi l'ingresso alli Monasterij di Monache: e quelle, che sono così inchiuse; benche siano Monache, & propriamente religiose, che le lor habitationi tuttauia non sono Monasterij: come per le cose dette appare. Percio auenga, che per cagione del pericolo dello scandalo, sia dalla diuina legge vietato; non è pur per questo precetto, nè dechiarationi di detti Sommi Pontefici prohibito. Conciosiacosa, che solo (come si è detto) si fa mentione di Monasterij. Ma non ostante questo, quantunque ciò per detti Papali espositioni non si vieti, nè la scommunica nell' ingresso dei luoghi solitarij, interiori habbia luogo. Nondimeno par che almeno per l'intentione di questo precetto, per l'istessa ragione: l'ingresso a tali luoghi di Monache solitarie si prohibisca ancora. Peroche l'intentione principale di San Francesco fu: torre via lo scandalo, & il pericolo, che per l'ingresso, & conuersatione

tione di tal' incluse, solitarie facilmente occorre. Perilche non par esser cosa secura scostarsi dall'opinione di San Bonauentura, auenga, che possa probabilmente tenersi il contrario: concorda col Corduba il Pollizzi, & questa ancora par che sia l'opinione di Hugone: come per le sue parole di sopra narrate può vedersi. Possiamo ancora dire, che sia tal'ingresso contro il primo precetto di questo capo, oue si prohibisce ogni consortio, & consiglio sospetto con donne, & tal'ingresso sempremai sarà probabilmente piu pericoloso, & sospetto: come dicono Hugone, San Bonauentura, il Corduba e gli altri, ne i luoghi sopra citati.

Poli. oue so. c.11. nu.9.
Hu. oue sop.
Hu.S. Bona. e'l Cor. oue sopra.

Non è contra questo precetto, entrar oue collegiatamente viuono donne non religiose.

17 A*Ppar ancora dalle cose di sopra addutte, che nè per virtù di questo precetto, nè degli altri in questo capo contenuti nè per le dechiarationi di Sommi Ponteficì, nè loro prohibitioni, è a noi vietato entrare nè i luoghi interiori delle case: oue viuono collegiatamente donne honeste: le quali nè sono propriamente religiose, nè Monasterij di Monache, nè di religiose propriamente; perche non viuono Canonicamente sotto professione deuoti; abenche siano Pizzocchere, ouero beate come diuersamente diuersi dicono. Per benche per cagione del pericolo, & scandalo siamo tenuti per diuina legge schifarle, & l'ingresso alle sue case ancora: ouero per cagione della frequentatione, ò altre circonstanze vicianti fosse sospetta la loro famigliarità: il che sarebbe contro l'altro precedente commandamento.*

SE SI INTERDICE SOLO L'INGRESSO A luoghi interiori ouero anco alli esteriori.
Articolo V.

18 E*Gli è ispediente veder adesso, che cosa debba qui intendersi per nome d'ingresso a detti Monasterij. Conciosiacosa, che comprende il Monasterio, l'officine interiori, & esteriori insieme con la Chiesa ouero oratorio: come appare si per gli detti di Hugone sopra recitati: come anco dall'espositioni di Gregorio nono, & Nicolo terzo. Perciò conuiene vedere, se la Regola intenda solo dell'ingresso all'officine, e in Chiesa interiore, ouero anco nell'officine, & Chiesa fuori la clausura del Monasterio. A che dico, che intorno a*

Che cosa sia qui l'ingresso a Monasterij.
Greg.9.e Nico.3. oue so.

Due opinioni intorno l'Ingresso, & accesso a Monasterij.
Lo Spec. li. 3. fo. 10. il trat. delli 10. pia. pia. 8. e 9.
Cor. oue so. cap. 11. q 3.
Rod. tom. 1. q. 45. ar. 4.

questo vi sono due opinioni. Vna fa differenza trà ingresso, & accesso, & vuole, che per ingresso (secondo il vigore del parlare) si debba intendere solo dentro la clausura, & l'eccesso all'officine, Chiesa, & tutto quello, che si a fuori la clausura. La prima tiene espressamente lo Speculatore nel trattato delle dieci piaghe, & molti altri. La seconda tiene il Corduba, et molti altri come doppò diremo. La prima, nè fondamento tiene, nè ragione: ma solo sopra quella parola, che dice ingresso si fonda, & non accesso: & che altro è l'ingresso, & altro l'accesso, accorda a questa opinione Rodorico, & alla sua ragione che egli fa se gli responde di sotto. Ma la seconda fondasi sopra la ragione, & l'auttorità, & ottimamente responde, & solue ciò che dice la prima.

Cor. oue so. e'l Poli. oue sop. nu. 14.
S. Bon. Hug. il Pis. la Spec. sen. tit. ar. 2. oue sopra.

18 Vna ragione assai gagliarda che iui il Corduba assegna, & il Pollizzi altresi. Conciosiacosa, che (come dicono San Bonauentura, Hugone, il Pisano, & la dechiaratione di Nicolo terzo) pose San Francesco questo precetto, per tor via il pericolo, & scandalo, che ageuolmente puote occorrere: per cagione della famigliarità, & consortio con le Monache, in detti Monasterij. Ma il pericolo dell'inosseruanza della castità, & dello scandalo, non solo è per l'ingresso dentro la clausura, ma per ingresso nè i luoghi fuori della clausura ancora. Abenche dentro la clausura, sia maggiore il pericolo dell'immonditia, e dello scandalo: se adunque il fine principale, è p allontanarci di ambidue pericoli, & così occorre per l'ingresso, come per l'eccesso: non è da dubitarsi, che ambidue vgualmente in questo precetto si prohibiscano. Di più, chiama Monasterio la Regola, non solo tutto quello, che è dentro la clausura, ma tutto ciò, che è fuori ancora, & alla clausura attaccato: come sono gli oratorij, & altre officine d'intorno: come Hugone di sopra addutto dechiara. Questa parola ingresso adunque non si debbe all'ingresso solo alle parti di dentro ristringere: ma alle parti di fuori del Monasterio si dee estendere parimente: oue si può hauer famigliarità, e sospetti, consegli con le Monache. Il che sarebbe chiosa restringere contro la mente della Regola, come nella consideratione terza s'è detto.

Hug. oue sopra.

19 In oltre, le significationi delle parole intender si deono, secondo l'vso commune, & non strettamente, l'vso commune questa parola ingresso a luoghi d'habitationi, l'intende non solo alle habitationi interiori de Palagi, & case grandi, & Monasterij. Ma ancor alle parti chiuse, & esteriori. Il che per molti breui Apostolici si proua, cioè d'Eugenio quarto, Nicolo quinto, Pio secondo, & Leone decimo, i quali concedono, che possano entrare i Frati oue commune-

Eug. 4. Nic. 5. Pio 2. Leo. 10.

munemente entrano i secolari, nei luoghi communi. Oue vsano questa parola entrare, & altri priuilegi concedono il medesimo; ma vsano questa altra parola accostare cioè Nicolo terzo, Benedetto duodecimo, Sisto quarto, in dette sue concessioni, & Allessandro sesto: oltre accio, Hugone l'ingresso a luoghi esteriori lo chiama ingresso dicendo. Possono entrare la Chiesa principalissima officina come anco gli altri luoghi oue conuengono i secolari, in alcuni casi. Parimente se l'ingresso all'officine, & Chiesa, che sono fuori la clausura non fosse anco prohibito per questo precetto: non sarebbe stato necessario da Romani Pontefici, conforme alla Regola; esser concesso per più priuilegi, di poter i Frati in alcune cause particolari andar oue sogliono andarui communnemente i secolari come nel Compendio si vede. L'vltima, & efficacissima ragione è, che (come dicono communnemente i Dottori) al Romano Pōtefice appartiene esponere il vero sentimento di tutte le Regole dalla Chiesa Canonicamente approbate: e conforme alle loro dechiarationi obligano & non altrimenti, & per l'espositione di Gregor. IX. di Nicolo III. & Martino V. in virtù di questo precetto; sono tenuti i Frati, non solo non entrare nell'officine dentro la clausura; ma ne anco in detti Monasterij possono accostarsi (come adesso diremo) obliga adunque questo precetto, non solo non entrare. Mà nè anco accostare a nessun Monaste. di Monache professe, che viuono in cōgregatione pigliādo l'entrare, & l'accostare al sentimēto, che intende la prima opinione.

Nic. 3. Bene. 12. Sisto 4. Alesſ. 6. Hug. oue sopra.

Comp. verb. acce. ad Monaste. §. 4. & altri seq.

Gre. 9. Nico. 3. Mar. 5. oue sopra.

Prouasi con l'auttorità di tre Pontefici, che vgualmente si vieta l'ingresso, & accesso a detti Monasterij.

20 *CHe sia stato così inteso, & esposto questo ingresso da detti tre Pontefici si dimostra chiaramente. Però che così dice Greg. IX. esponendo la Regola. Perche si contiene nella Regola, che i Frati nō entrino nelli Monasterij di Monache, se non quelli: a quali dalla Sedia Apostoli. sarà concessa la licenza speciale: ancor che questo i Frati fino ad hora, habbiano creduto douersi intendere de i Monasterij delle pouere Monache inchiuse. Conciosiacosa, che habbia d'esse cura speciale la Sedia Apostoli. Hauete nondimeno chiesto d'esser certificati se questo generalmente di tutti i Monasterij si debbia intendere. Percioche la Regola niuno eccettua, ò se pur s'intende de i soli Monasterij delle dette pouere Monache rinchiuse. Non certamente rispōdiamo, esser ciò de tutti i Monasterij di Monache vietato, & sotto il nome di Monasterio vogliamo s'intēda il*

Greg. 9. oue sop. art. 9. §. denique.

chiostro, case, & officine interiori. Percioche agli altri luoghi doue vanno, & conuengono anco gli huomini secolari andar vi possono per causa di predicare, ò per chiedere limosine quei Frati a qual è da suoi Superiori, per la sua maturità, & sufficienza sara ciò concesso: eccettuati sempre i luoghi de i Monasterij delle predette Monache rinchiuse: ai quali, a niuno si dà facoltà d'andarui senza licenza speciale della Sedia Apostolica.

Nic.3. oue sopra art. 9. §. denique.

21 Di più Nicolo nella sua isspositione tutto l'istesso disse di parola, in parola tutta questa sentenza senza mancharne vna parola inserendo: e doppò in fine aggionse. Il che anco esso Gregorio IX. predecessore nostro, in questo caso si dice hauer risposto. Doppò Mar. V. nelle sue dechiarationi disse il medesimo, dicendo. Quanto al Capo vndecimo della Regola, cioè, che non entrino i Frati, ne i Monasterij delle Monache: statuimo, & ordiniamo douersi seruare quello che'l predetto Papa Nicolo terzo dichiarò nella sudetta decretale exiui, doue determinò esser prohibito a i Frati, che non entrino, ne i Monasterij di qual si siano Monache. Intendendo per nome di Monasterio il claustro, case, & officine di dentro. Ma a gli altri luoghi doue i secolari sogliono conuenire possono quei Frati iui andare per causa di predicare, ouero per chiedere la limosina a i quali questo da i suoi Superiori è concesso per la sua maturità, ouero sufficienza: eccettuati sempre i Monasterij delle Monache rinchiuse: a quali a niuno si dà facoltà d'andare senza licenza speciale della Sedia Apostolica: il che determinò anco Gregorio IX.

Mar. 5. nelle sue costi.

Nico. 3. oue sopra Art. 9. §. denique, quia cõtinetur.

22 Ecco come tutti tre vna cosa istessa dicono, referendosi il successore sempre all'antecessore: oue non vi è niuna prohibitione: ma solo è spositione: come appare per le parole di Martino V. quando dice douersi osseruare quello, che Nicolo dichiarò: non disse commando. Et per quella altra parola parimente, cioè determino esser prohibito: oue accenna, che Nicolo qui niuna prohibitione fece. Ma che ogni prohibitione, che queste loro isspositioni contengono solo è di questo precetto. Dicendo oltre a ciò, determino. Dimostra, che non solo espose l'istesso Nicolo la prohibitione del precetto. Ma determinò ancora, come debbe in virtù della sua isspositione osseruarsi. Percioche fu in parte dispensatiua l'isspositione: solo quanto all'accesso conuenire. La qual dispensa assai restretta fu: prima, perche solo in due casi, cioè di predicare, & di cercar la limosina, la restrinse: secondo, solo a due conditioni di Frati cioè, alli Predicatori, quanto al predicare, & alli cercatori della limosina. Terzo, solo a quelli Monasterij de Monache, che

non

non sono dell'Ordine di Santa Chiara: alle quali nè anco in questi due Casi si concede. Et mentre in tutto questo per giuste cause di predicarui, & di chiedere la limosina dispensa; senza dubbio, & questo tutto per la Regola è prohibito in questo precetto. Non è dell'ingresso, mà dell'accesso questa dispensa: prohibisce adunque non solo l'ingresso, mà l'accesso ancora in detti Monasterij questo comandamento: pigliando l'accesso, & ingresso al sentimento, che vuole la prima opinione, che ciò sia dispensa.

Che l'accesso in alcuni Casi sia stato dispensato da trè Pontefici.

23 D*Imostrasi con ragione, & auttorità parimente, che'n alcuni Casi sia stato dispensato quest'accesso. La ragione si è, che mentre tutti tre Pontefici dicono, che poss'an'accostare oue i secolari vanno per dette due cause soggionsero doppo; eccettuati sempre i Monasterij delle Monache rinchiuse: a i quali in nessun modo si dà facoltà d'andarui, &c. Non è nuoua prohibitione dè Romani Pontefici questa eccettuatione; però che per l'isposit.one di Martino quinto prouaremo, che Gregorio, & Nicolò predetti ispongono, & niente da nuouo comandano. Non ci è concesso adunque da questi Pontefici l'accesso a gli altri Monasterij; perche era prima per la Regola l'accesso a questi Monasterij delle pouere Monache rinchiuse interdetto generalmente insieme con gli altri: mà in tutti gli altri Monasterij dispensano andarui per le due cause predette; mà non in questi di Santa Chiara per cagione del maggior pericolo: sono (com'espone il Compendio) le Monache di Santa Chiara le pouere Monache rinchiuse. Prouasi anco, che sia dispensa con l'auttorità di Hugone. Il quale oue sopra così dice. Per Concessione Apostolica, restretto il Monasterio delle Monache all'officine interiori, possono i Frati in alcuni Casi entrare dentro il circuito del Monasterio: oue sogliono conuenire i secolari, & specialmente nella Chiesa: certamente senza relassatione della Regola; anzi secondo la sua ordinatione, si può dimandar special licenza in alcuni Casi, & persone. Non mai si rilascia per la dispensa la Regola, quando così vien fatto com'ella ordina. Ecco come Hugone antiquissimo Dottore dell'Ordine afferma euidentemente tutto questo esser dispensa del Papa: Et per dimostrar, che ragioneuolmente fu da Frati cercata, & da Pontefici concessa; doppo subito soggionse conuertetein scandalo dell'Ordine, quando i Frati nelle Generali processioni non*

Comp. ver. acced. ad mona. §. 4.

Hug. oue sopra.

ni non

ui non entrano nell'officine interiori, cioè nel Chiostro col Popolo, & il Vescouo, ò predicar'in Capitolo. Ouero, per altra graue necessità, cioè di Confessione, ò Spiritual Consiglio ad instanza d'alcuna grauemente inferma. Quest'egli iui dice.

Li 4. mae. oue sopra c. 31.

Prouasi con l'auttorità medesimamente delli Quatro Maestri, che furono i Primi espositori della Regola, i quali così dicono in questo vndecimo capo, l'espositione Apostolica determina questo Capo generalmente douersi osseruare, & determina le conditioni per le quali possiamo andare a i luoghi delle Monache, di maniera nondimeno, che noi non entriamo nelle lor'officine interiori: le quali sono per causa di chiedere limosina, & di predicare. Dubitasi oltra acciò, intorno à questo, se per altre cause honeste: come sarebbe a dire per vdir le Confessioni, ò per giouarli nelle cose Spirituali, & simili possano i Frati andarui. Et se, quando communemente vanno nell'interiori officine, come nel Chiostro, & Capitolo nelle Generali processioni col Popolo possano essi andarui, ouero con i Vesconi, ò se nel Capitolo possono predicarui. Intorno a questo si douerebbe ricercar espositione, ouero dichiaratione Apostolica. Questo essi dicono. Qui non accennano, che nell'espositione di questo precetto vi fosse fatta nuoua obligatione dal Pontefice: anzi dimostrano all'incontro, che vi fosse fatta dispensatione, ò datta special licenza: conforme al detto precetto: il che dimostrano dicendo. Determina le conditioni per le quali possiam' andar' all' luoghi delle Monache. Questa parola possiamo. dimostra licenza di ciò, che questo precetto probibisca: & non nuouo obligo al quale non obligaua il precetto della Regola. Perciò doppo si procurò la licenza speciale di Sisto Quarto. Vedi il Compendio. Conchiudiamo adunque, con l'auttorità di detti Pontefici, & quest'antiquissimi espositori: che questo precetto vgualmente l'ingresso all'officine dentro, e fuori la clausura di detti Monasterij probibisce: de qual'esterior' officine, la principal'è la Chiesa. Com'iui dice Hugone.

Comp. oue sopra § 10.

Si risponde alli detti della contraria opinione.

Co-d. oue sopra q. 2. il Pisa. oue sopra: Polizzi n. 15. Il Cõp. ver. Ingress. monaal 2. notã do principale.

24 M*A al piccolo, & debol' fondamento della prima opinione: molto ben responde il Corduba a cui il Pisano, & Polizzi & il Cõpilatore cõcordano. Prima, che non curaua il nostro Padre San Francesco, del vigore gramaticale delle significationi de' nomi, ouero delle proprietà delle parole: come nè anco in altre simili è da curarsi. Conciosia cosa, che altrimente sarebbe dar legge*

alle

alle parole significanti, & non alle cose significate: il che nè la legge, nè la ragione tollera. Essendo adunque, che l'intentione del legislatore (quando ella è manifesta) debba seguirsi non curando delle parole, ouero litterale rigore: quantunque altrimente secondo la proprietà del parlare, par significare: come nel sesto si contiene; per che la ragione della legge, è quella, che gli dà l'esser suo vero, come nel Capo Ratio de prebendis si legge. Et per che egli è manifesto, che l'intentione, & il fine di San Francesco, legislatore della nostra Regola; in tal prohibitione fu torre via il pericolo, & lo scandalo quali potrebbe da tal conuersatione con donne religiose seguitare, non debbe farsi conto se disse ingresso ouero accesso.

Extra. 6. de reg. iur. cap. vltimo.
Extra cap. de præben.

25 Oltre acciò, la significatione delle parole (come più sopra dissi) deue intendersi non strettamente: mà communemente: e in molti priuilegi di quatro, o più Pontefici sopra nominati trouiamo, che l'accesso ad essi Monasterij lo chiamano ingresso; però mentre queste due parole: Cioè ingresso, & accesso sogliono confondersi, & l'vna per l'altra vsarsi; & il fine principale del precetto è leuar via il pericolo, e lo scandalo; il quale vgualmente corre, si nell'ingresso com'anco nell'accesso deue intendersi, dell'ingresso: il qual'è accesso ancora, sì all'officine, e luoghi dentro, come di fuori: trà qual'officine si computa la Chiesa del Monasterio, come dice Hugone oue sopra.

Auerti, che l'accesso a questi Monasterij, nō solo per questo precetto; mà à noi è prohibito de Iure Commune altresì. Prima, per l'vniuersale prohibitione à tutti fideli Christiani fatta, di non frequentare tali Monasterij. Secondo specialmente per commune legge, à Religiosi tutti, se gli determina specialmente il modo di parlare, & conuersare con Monache.

Lib. 6. tit. de vita & honesta. cleri.
de statu Regu. capit. penultimo.
Causa 18. q. 2. cap. 11.

26 Et se la prima opinione allega in suo fauore Hugone, dico, che egli la seconda, & non la prima fauorisce, come già si è detto. Et se prima iui dica egli chiaramente l'ingresso, & non l'accesso alli Monasterij si prohibisce: doppo altre parole soggionge. Quidam dictum putant. Oue affermò hauerlo altri tenuto, ciò chi disse, mà doppo determina egli come già fu detto. Di più s'allega, che molti litterati quest'anco tengono, & affermino: dico, che questi mirano solo la parola della Regola che dice ingresso, e senza ben ponderar'il fine principale, & l'vso indifferente dell'ingresso, & accesso: com'auanti la dichiaratione di detti Sommi Pontefici; i Frati communemente intendeuano solo li Monasterij di Santa Chiara (come detti Pontefici accennano) douersi intendere, e non di ogni Monasterio

di

di qualunque Ordine. Cosi anco quì douendosi intendere dell'ingresso dell'habitationi denero, & fuori la clausura del Monasterio; intendono solo dell'ingresso strettamente nell'Officine dentro la clausura.

Se sodisfà alla ragione di Rodorico intorno l'accesso a Monasterij.

Rodo. tom. 1.q.45.ar.4.

IL Roderico oue sopra così pensa egli prouare, che non si vieta per la Regola l'accesso, perche dopò dice la Regola; se non quelli, che hauranno spetiale licenza della sedia Apostolica: oue egli dice, che se la Regola fauellasse dell'accesso ancora: non gli aggiongerebbe queste parole: percioche saria vna cosa intollerabile impetrare facoltà per l'accesso della Sedia Apostolica sendo che le necessità d'accostarsi siano cotidiane, e per le cose cotidiane non dee hauersi ricorso al Papa secondo le cose determinate da San Thomaso e dal Nauarro questo egli dice Ammiromi assai vn huomo così dottissimo, e di tanta auttorità hauer ciò prouato con vna ragione così euidentemẽte falsa, e non se n'auuede: cõciosia cosa, che egli iui più sotto cõ la cõmune opinione de' Dottori proua l'accesso ad ogni Monasterio di Monache esser stato vietato à Religiosi, e secolari per Nicolò terzo, Benedetto duodecimo, e Bonifatio ottauo; benche de i due primi siano stati reuocati loro breui, e del terzo non accettato il suo breue; basta, che già l'hanno interdetto. Di più iui egli accenna, che Pio quinto dopò con stretto comandamento il vieta; e confermò la constitutione di detto Bonifatio ottauo. Ecco, che quattro Pontefici l'hanno vietato: hor se non è cosa intollerabile ciò hauerlo questi vietato; ne anco è intollerabile la Regola hauerlo prohibito. Dirà forse, che dice esser intollerabile, perche vuole la Regola, che la licenza spetiale sia dal Papa; questi Pontefici vogliono con spetiale licenza dell'ordinario. A che dico, primariamente, che quanto all'ageuolezza: e malageuolezza d'hauer ricorso i Frati al Papa, e secolari all'ordinario non v'è differenza: perche non tutti l'ordinarij sono presenti; ma alle volte assai lontani, e tenendo i Frati il Procuratore appo la Corte Romana tanta facilità; e difficoltà sarà à noi; quanto, a secolari; hauer noi dal Papa questa spetial licenza e quelli dell'ordinario, ne anco è vero che tal accesso de' Frati a Monasterij sia cotidianamẽte necessario: perche hoggi è per tutto Italia vietato, e se ne stiamo tutti commodamente, solo è necessario per que' che sono à seruitio de' Monasterij deputati, a quali l'accesso

San Tho. in 4. dist. 15. q. 3. ar. 3. ad vl. Nau. man. c. 11. nu. 21.

non

non si vieta. Dico ancora, ch'al presente v'è il decreto della Congregatione de' Regolari col consenso del Papa, che nessuno Religioso possa accostarui: senza loro spetial licenza: ò bisogna biasmare tali superiori, che impongano gioghi intollerabili: il che non dirà: ò dice che sia cosa assai ragioneuole, e santa tale ordine, e precetti, anzi queste ordinationi della Chiesa Santa; confermano quella nostra opinione, che lo Spirito Santo ispirò il nostro Padre San Francesco vietando a suoi Frati tal accesso, douendo doppo il medesimo Spirito Santo, farlo vietare da Sommi Pontefici per vietare infiniti mali, che da tal accesso nascono.

SEGVONO ALCVNI AVERTIMENTI intorno detto ingresso. Articolo VI.

28 *PErche l'accesso predetto, era stato per la Regola sotto stretto comandamento interdetto (come è stato prouato) & solo per questi tre Pontefici data licenza spetiale d'andare a detti Monasterij, che non sono dell Ordine di Santa Chiara: e solo per due cause, & due solo sorti di Frati; cioè Predicatori, per predicare, & cercatori, per cercare la limosina; però in diuersi tempi i Prelati procurarono, Conforme alla Regola special licenza dalla Sedia Apostolica per detto accesso per mezo di molti priuilegi, cioè vno di Nicolò quinto, & Pio Secondo: iquali concedono a i nostri Predicatori, di predicare in qualunque Monasterio di Monache, etiam di Santa Chiara: oue vanno i secolari etiam dentro l'inchiostri, cioè fuori della clausura. Questi due limitano vn'altro prima di Eugenio quarto (come dice il Compendio) il qual concesse a tutti i Frati d'entrar' in qualunque Monasterio di Monache ou'entrano communemente i secolari, quando sono iui da suoi superiori mandati.*

Che per molti priuilegi vi possono andar per alcune cause, & in alcuni luoghi particolari.

Nicolo 5. e Pio 2.

Priui. d'Eug. 4.

Comp. ver. accesso Mona. 1. notan.

Il quarto fù di Sisto quarto, che diede facoltà a nostri Prelati, che possano mandare i suoi Frati alla Chiesa delle Monache, & a luoghi oue habitano i Frati, che seruono le Monache: mà del parlatorio, & altri luoghi nessuna licenza si concede, oue dice il Compendio, che quando l'habitatione de' Frati in seruitio delle Monache deputati, e contigua, ò continua a detti Monasterij è misterio la special licenza de' Prelati per accostarui, mà non, quando vi è la strada in mezzo. Il Quinto è di Sisto Quarto ancora: il quale dà potestà a detti Prelati di dar licenza d'andare alla Chiesa di detti Monasterij: per tre cause, cioè per processioni, per le stationi, & per visitare le reliquie di Santi; ma non d'accostar ad altri luoghi.

Priui. di Sesto 4.

Oue sopra. §. 9.

Priu. di Sesto 4.

Il sesto,

Il sesto, è del medesimo Sisto, che dà facoltà a tutti i Prelati, che possano licentiar' i suoi Frati per qualunque causa lecita: mà solo alli Monasterij di Santa Chiara, & di San Dominico.

Priu: di Alef. 6.

29 *L'vltimo, è d'Alessandro Sesto, & è Generale per ciascuna cagione lecita, e per ogni Monasterio; mà non a quelli di Santa Chiara, e questa licenza può darla il Ministro Prouinciale. La onde, è dà notarsi, che non tutti i nostri Prelati, hanno vgual facoltà di licentiar lor sudditi in virtù di questi priuilegi. Perche i Ministri Generali, & Prouinciali possono con causa ragioneuole dargli licenza d'andar', & accostarsi alli Monasterij di qualunque religiosa, per ogni causa lecita, & honesta: mà non a quei di Santa Chiara. Peroche quanto a questi tanta facoltà hanno quanta gli inferiori Prelati e non più. E da notarsi medesimamente, che i Guardiani, Custodi, & Presidenti hanno facoltà di licentiar i suoi sudditi per chiunque lecita cagione, mà solo alli Monasterij di Santa Chiara, & San Dominico. Mà quanto a tutti gli altri Monasterij, solamente oue communemente entrano, & vanno i secolari in due sole cause, cioè di dimandar la limosina, & per predicare. Mà per entrar dentro la Chiesa loro solo per quatro cause, cioè per andar' alli Frati, che iui habitano in loro seruitio, quando sono attaccati, & continui a detti Monasterij, & loro habitatione, per visitar le reliquie, per le Stationi, & per le processioni, & non più. Posson' anco accostarsi in detti Monasterij, per andar' oue stanno i detti Frati in loro seruitio. Questa licenza possono darla i Generali, & Prouinciali Ministri, cioè d'entrar' in Chiesa, per dette cause, & per andar' oue stanno iui i Frati nostri in suo serniggio.*

Non tutti i nostri Prelati hanno hauuto vguali facoltà.

Il secondo auuertimento.

Come p Statuti Generali furono tali priuileggi ristretti.

30 MA è d'auuertirsi, *che queste facoltà doppo per Statuti Generali, & Prouinciali sono state alle volte tolte via, e alle volte in piu maniere in diuersi tempi ristrette. Perche, per i statuti Generali da Sommi Pontefici confirmati: possono esser in tutto, ò in parte a chi si voglia riuocate, & per Statuti Prouinciali possono esser' in tutto leuate, & in parte ristrette a tutti i Prelati inferiori alli Ministri Prouinciali. Percio che, finalmente a tempi nostri nelli Statuti Generali di Salamanca, s'ordina, che nessun Frate parli con Monache, ò Suore del terzo Ordine, che viuono in Congregatione, nè anco con Suore del nostro, nè d'altro Ordine senza licenza scritta del suo Ministro, se non, quando il suo Prelato fosse, ò*

Stat. di Sal.

Confes-

Confessore, nel tempo dell'essecutione del suo ufficio, & che i Ministri tal licenza non la diano, se non per causa necessaria, & manifesta, & a tal persona, che siano certi i Ministri, che tal accesso sarà d'edificatione al Monasterio, & pace, & di buon' essempio a secolari, & Frati, & che vaglia per una sol' uolta, & ui stia sempre presente, quando parla, o il Confessore, o l'Abbadessa, o in sua assenza la vicaria. Tutto questo tui è stato ordinato. Per il che chi parla và trasgredendo alcuna delle dette Circonstanze: non sò come potrà scusarsi da peccato mortale, se non forse la ignoranza in alcuni. Il che non è facile determinarsi, & questo dico per lo tempo passato.

31 Dà qui se nè caua prima, che durante questi statuti nel suo vigore, la potestà concessa in detti priuilegi per parlare, per qualunque causa lecita è stata leuata da tutti i Prelati inferiori, & rimasta a i Ministri Prouinciali, & in virtù di quello Statuto Confirmato dal Papa: ha possuto ogni Ministro Prouinciale licentiare i suoi Frati a parlare alle Monache di qualunque Religione, etiam di Santa Chiara. Se nè cassa secondo, che durante detti Statuti tutti i Prelati inferiori a detti Ministri hanno possuto licentiare lor sudditi per predicar, e dimandare la limosina in tutti Monasterij, oue i secolari communemente conuengono: per andare parimente nelle lor Chiese per le quattro cause di sopra accennate: & oue stanno i Frati per loro seruggio. Però che lo Statuto di Salamanca fauella solo dell'andare a parlare con le Monache, ò Suore, & non delle cose predette: perciò nel suo vigore questi priuilegi rimangono, quanto alle cose predette. Cauasi terzo, che i Frati, che senza licenza di suoi superiori sono andati in Chiesa, etiam delle quatro di sopra espressi oue stanno i Confessori, e Frati in seruitio delle Monache, quando le lor' habitationi sono a i Monasterij attaccate hanno trasgredito questo precetto se l'ignoranza non li scusa. Tercio che il suo fine principale è vietar lo scandalo, & sempre mai vi è pericolo di scandalizarsi i secolari, Frati, & altri Religiosi vedendoli andare nelle Chiese, e Case de Monasterij, e habitationi di detti Frati. Perche chi vede i Frati iui accostarsi, ageuolmente lo prendon in mala parte, & chi trasgredisce il fine principale del precetto senz'altro trasgredisce il precetto.

Come bisognaua parlare prima cō le monache.

Che tali priuilegi non furono impetrati per li scrupolosi ma per obligo della Regola.

32 DIrai forse, che questi priuilegi da nostri Prelati impetrati, per entrar' in Chiesa de' Monasterij delle Monache, &

oue

oue habitano i Frati per loro seruiggij non siano di necessità: perchè non è contr' il precetto della Regola d'entraruit: mà solo per serenità della conscienza per li scrupulosi. A che dico, che quest'opinione nõ par vera, nè secura la conscienza ancora: il che con ragioni si proua.

Per tre ragioni si proua che nõ furono per i scrupulosi tai priuilegi impetrati. Hugo. oue sopra.

La prima è che (come sotto con molte ragioni, & auttorità si proua) in questo precetto si interdice l'ingresso ad ogni Monasterio di donne religiose, si nell'officine interiori, come nell'esteriori: de' quali la principalissima è la Chiesa di essi Monasterij come dice Hugone (in questo vndecimo Capo) Adunque di necessità, e la impetratione di questi priuilegi per special licenza, & non per serenità di conscienza di scrupulosi. L'altra è, che (come dicono communemente gli isspositori della Regola) il fine principale di questo precetto, e per euitar' lo scandalo tra Frati, & da Frati per cagione di tal'accessi, & perche dentro le Chiese de' Monasterij vi sono i parlatorij delle Monache chi vede entrar' & vscir' i Frati in dette Chiese, ageuolmente più tosto giudicheranno, che vanno per parlar' a Monache, che ad altro fine; così anco, quando vanno oue habitano i Frati in loro seruigij. per ciò la Regola uieta ancol'ingresso tali luoghi.

33 La terza ragione è, che se questi priuilegi non fossero a fine di dar special licenza determinata d'entrar' in tai luoghi prohibiti per la Regola; mà solo à securtà di conscienze scrupulose sarebbono senza limitatione, e direbbesi, che tutti possan' andare liberamente in Chiesa, & in detti habitationi; purche non parlino con dõne dentro essi Monasterij Percio che a questa maniera li stessi priuilegi sarebbono dechiaratiui, che la mente della Regola è solo, quando vanno a questi luoghi a fine di fauellare a Monache, ò ad altre donne iui commoranti, & non, quando vanno solo in Chiesa, ò a le loro habitationi, nè a questo fine, nè in fatto vi parlino. Mà mentre, che questi priuilegi sono con tre determinationi concessi: senza dubbio tacitamente accennano tali accessi senza fauellar' a donne iui comerant, esser per la Regola prohibiti. Sono queste determinationi. La prima, che vi vadano con licenza di loro superiori limita, & restringe. La seconda solo per tre cause, d'entrar' in esse Chiese, cioè per visitar le reliquie, per le stationi generali, & generali processioni. La terza è, che'l priuilegio di Sisto quarto la restringe solo alle Chiese di Santa Chiara, & per vn'altro alle Chiese di Santa Chiara, & delle Monache di San Dominico. Da quì conchiudo, che la mente dello istesso Pontefice fu, che la nostra Regola. Intenda prohibire tali accessi. Perche questa licenza la restringe solo per vno alle Chiese di Santa Chiara, & nell'altro priuilegio a quella di

Santa

Santa Chiara, & di San Dominico? di piu perche le restrinsse solo per tre cagioni predette, & non per ogni causa indifferentemente? Di piu perche con licenza di loro Guardiano, ò uero d'altri loro superiori?

34 Dirai forse, che concesse questi priuilegi il Papa, conforme alla dimanda fatta da Prelati dell'Ordine, & si piu largamente l'hauessero dimandata, più largamente l'hauerebbe concessa, come fu quella d'Alessandro quarto; il quale concesse, che con licenza di Ministri Prouinciali potessero andare i Frati ad ogni Monasterio fuori di quelle di Santa Chiara: dounque uanno communemente gli huomini per ogni lecita, & honesta cagione: per la qual facoltà, molto più possono i Ministri licenciar lor sudditi, che entrino in Chiesa indifferentemente per ogni causa lecita, & honesta, & oue habitano i Frati. A che respondo prima, che mentre fu da Prelati questa licenza così limitatamente dimandata; senza dubbio i Frati teneuano, che tal'ingressi erano contra il precetto della Regola, & che senza special licenza non si poteua entrar: s'adunque questo precetto fu così sempre inteso, & praticato deue tenersi, che così l'intese San Francesco, & i primi Frati; & specialmente doppo la dechiaratione de' Sommi Pontefici. Oltre acciò dico, che questo priuilegio d'Alessandro fu più largo, egli è pure con le sue determinationi cioè con licenza de Prouinciali eschiudendo i Monasteri di Santa Chiara: deue dirsi adunque, che così i Sommi Pontefici l'hanno inteso. E l'ordine ancora, doppo l'espositione di Gregorio nono, che tal'accesi siano per la Regola interdetti: & perciò in virtù di questi priuilegi, se ne è dimandata licenza speciale dalla Sedia Apostolica: Conforme alla continenza del medesimo precetto: perciò nè l'impetratione nè l'vso di tali priuilegi sono contro la Regola, mà semplicemente secondo la mente della stessa Regola. La onde, se Roderico hauesse a questi priuilegij e ragioni accuratamente atteso: non haria detto, che i Frati Minori troppo scrupolizzando, ottenero dalla Sedia Apostolica licenza d'accostare alla Chiesa, e luoghi oue habitano i Frati à lor gouerno deputati: contra i quali possiamo dire, che iui tremarono di paura oue non era timore: percioche, ne la nostra Regola ne anco nelli Sacri Canoni, ne in alcuna strauagante di Sommi Pontefici trouo ciò esser stato prohibito. Questo egli dice. Et io dico, che questo si prohibisce nella Regola, e nelle dichiarationi di Sommi Pontifici intorno la nostra

Che dopò la dechiaratione di Greg. 9 l'ordine sempre intese, che vgualmente la regola vieta l'ingresso, & accesso a Monache.

Rodo. tom. 1.q.45.art.5.

Regola: come sopra pronammo, ma perche egli intorno à tutto ciò; che sopra detto habbiamo; non ne fè accurata diligenza; perciò dice, che nol troua in luogo alcuno: esser a noi Frati Minori tal accesso interdetto.

Terzo auuertimento.

Oggidì tali priuilegi quanto al parlare, tanto con donne religiose come secolari in essi monasterij sono riuocati.

Decreto della Congregatione de Regolari.

46 *E Finalmente d'auuertirsi, che la facoltà data a Ministri Generali, & Prouinciali per l'accesso a qualunque Monasterio di Monache, & Suore per parlarli: e per la medesima Sede Apostolica oggidì tolta via. Per ilche à nessuno di loro sudditi. Concederla possono, & ciò per il nuouo decreto, per Apostolica auttorità fatto dalla Sacra Congregatione de Cardinali, nell'anno 1598. promulgato. Oue s'ordina, & comanda sotto pena di priuatione de gli vfficij, & di voce attiua, & passiua ipso facto incurenda, & ad ogni religioso di qualunque ordine grado qualità, & dignità si sia si prohibisce (eccettuati solo il superiore del Monasterio, ouero chi ha cura della Casa, & il confessore ordinario, & straordinario, quando a tempo gli sarà deputato) che senza licenza espressa della medesima Sacra Congregatione, gli sia lecito accostarsi a Monasterij, ò Case di qual si voglia Monache, ò Suore, ò del suo, ò di qualunque altro ordine. La onde s'occorrerà alle volte, per lo comandamento del suo superiore, per celebrare le Messe nelle Chiese dell'istesse Monache, ò Suore, ouero Oratorij di fuori, ouero, che sono fuori li Chiostri iui esser mandati. Hanno prohibito, che nessuno di detti Religiosi per niun ricercato colore alle Monache, ò Suore, ò qualunque altra persona dentro la clausura viuente, & commorante possa parlare. Questo iui s'ordina, & prohibisce. Vedi il Compendio nuouo. Oue solamente si prohibisce l'accesso à essi Monasterij, per parlare in qualunque modo si fosse alle Monache, ò Suore, & altre, che sono dentro la clausura, ò siano per Monacharsi, ouero solo per educatione, ò per qualunque altra causa dalla Sedia Apostolica concesso. Ou'anco espressamente si vietà, che possano entrare dentro li Chiostri per predicarui: il che prima era concesso per lo priuilegio di Pio Secondo, in tutti li Monasterij delle Monache fuori di quelli di Santa Chiera: Come vuole il Corduba contra il compilatore. Mà*

Ieronimo sorbo Anno capuc. tit. ingressus monasterij.

Cord. nell' annot. de priui. §. 20.

non

non prohibisce, che non possano predicare nelle Chiese loro fuori delli Chiostri, ò Suora della clausura. Nè anco si interdice per qualunque altri Diuini Vfficij: perche così sempre si è pratticato, & prattica. Oue à noi Frati Minori espressamente anco si vietà qualunque accesso all'istessi Monasterij per special licenza per chiunque priuilegio concesso: e solo l'accesso, che per comandamento di superiori si fà conforme a quello, che fù di sopra isposto, si concede: pur che non si parli con Monache, nè Suore, nè con qualunque altra persona secolare che iui come si voglia vi fosse, etiam in habito secolare in tutti questi accessi. Nota, che non comprehende questo decreto i superiori, nè maggiori, nè minori d'essi Monasterij, nè i Confessori, sì Ordinarij, come anco estraordinarij, e sotto gli Ordinarij si comprendono ancora i suoi compagni in loro seruiggi deputati. Pero che così è stato accettato, & vsato questo decreto, cioè quanto all'accesso, & il fauellare con dette Monache, & altre iui commoranti.

Due cose si notano intorno si fatto decreto.

47 E*T acciochè meglio si chiarisca questo nuouo decreto della Sacra Congregatione: due cose occorre considerarsi intorno l'accesso a Monasterij di Monache, & Suore. Primieramente, come s'intenda vietarsi questo accesso, cioè largamente, come l'intenda la Regola, & espongono li tre sopranumerati Pontefici, cioè a qualunque luogo contiguo a essi Monasterij, benche non sia nè con effetto, nè affetto, & volontà di parlar a Monache, & altre donne in quelli comoranti, ò strettamente cioè solo, quando è con animo di parlare. Con alcuna dentro il Monasterio, ò sia Monacha, ò nò. A che dico, che (come dicono communemente i Dottori) la consuetudine è l'ottima interprete, & moderatrice delle leggi, & decreti humani. Perciò così s'osserua communemente questo decreto; cioè che si prohibisca solo l'accesso per fauellare, come dissi; e che per li Statuti dell'Ordine nostro di Salamanca, solo con licenza de' Ministri Prouinciali andar si potea à parlare, ma per ogni altro accesso senza fauellare, tutti i priuilegi de' Sommi Pontefici nel suo vigore rimangono: così parimente dico, che in virtù di questo decreto non possono i Prelati etiam Ministri Prouinciali licentiargli*

Che questo accesso, non si intenda strettamẽte, come vuole la nostra Regola ma largamente.

i nostri Prelati non possono dar licenza di questo accesso p parlare, ma senza fauellare, possono come prima licẽtiare.

gli a ragionare, ma quanto ad ogni altro accesso in Chiesa & simile; senza parlare con donna alcuna dentro il Monasterio: possono andarui i Frati con licenza de loro superiori come prima, è stato sopra determinato.

Sei nostri Prelati possano licentiare di andare a tali monasterij, come possono loro sudditi licentiare.

Comp. ver. acces. ad Mona. nota. 3. Cord. alle sue annota.

48 *L'Altra cosa è, se i nostri Prelati possano parimente licentiar, se medesimi all'istessi accessi leciti & permessi: come possono licentiar loro sudditi, questo dubbio sforzasi il compilatore con molte ragioni prouare, che non possano farlo: & conchiude, che i Guardiani, & altri inferiori alli Ministri Prouinciali habbiano licenza dà loro Ministri, e i Ministri con licenza de' Statuti Generali. Questo dice al titolo accessio ad Monasterium. Ma il Corduba nelle sue Annotationi a questa questione del Collettore dice, che i Prelati inferiori, ben possono licentiar, se medesimi a questi accessi; se non gli è da superiori vietato; & la sua ragione si è, che nè gli atti, che non sono di giurisdittione, ouero di giuditiaria podestà: mà sola di superiorità ben può alcun licentiar se stesso, come i suoi sudditi; come si voglia habbia tal potestà ordinaria, ouero estraordinaria, ò per comissione, ò per concessione a lui fatta, & specialmente per il Papa, percioche mentre si confida di dar' a gli altri la licenza; si confida anco darla a se medesimo: il che con molte simili ragioni proua, quali per breuità lascio. Et alle ragioni assegnate del compilatore dice, che tutte procedono dalla licenza di giurisdittione, & giuditiaria potestà: e concede, che intorno a tal potestà, non possano se medesimi licentiare. Il medesimo si dice, di tutti gli altri Prelati, che possono licentiar se stessi a tali accessi a Monasterij concessi, & non interdetti.*

Rodo. tom. 1. q. 45 art. 4.

Pio 5. costit.

Disputa Roderico se sia tal accesso dalla Regola interdetto, e determina, ch'auenga; che non sia dalla Regola vietato, è pure per la Chiesa è breue di Pio Quinto prohibito. Chiede doppo si sia peccato mortale, ò veniale; stante, che detto breue di Pio rinuoua la cõstitutione predetta di Bonifacio; oue dice Pio Quinto, nos authoritate

ritate Apostolica approbamus, & innouamus in omnibus, & per omnia, atque illam districte obseruari mandamus: *cioè con la quale auttorità Apostolica l'approbiamo, & innouiamo in ogni cosa, è per ogni cosa, e quella strettamente comandiamo osseruarsi. E mentre iui esso Roderico argomenta, e risponde conchiude, che sia solo colpa veniale per esser tal accesso materia leggiera, e non graue: la quale in ogni precetto scusa dal mortale, ma in vero s'inganna molto, che l'accesso di qualunque Religioso regolatamente parlando, sia materia non graue: e perciò si persuade, che sia egli la materia leggiera: perche sia tal'accesso spesso occasione di parole giocose, & otiose: le quali sono solo peccato veniale. Credo hauersi in ciò ingannato, perche dicono, che in spagna tutti i Religiosi viuono più religiosamente, e con meglior essempio appo il secolo, che'n ogni altra parte del mondo, e se tal eccesso egli è ad alcuni Religiosi occasione di peccato mortale sarà raro, & occulto, ò forse in mente: perciò giudica egli solo interuenirui peccati veniali; cioè parole ridicu-lose, ò otiose, ma noi sappiamo, ch'hà toccato con le mani la Sedia Apostolica, che tal'eccesso in molte parti, e spetialmente in Italia in ogni sorte di Religiosi: per quanto s'intende, sia stato a molti materia di scandali, e di peccati mortali, per diuerse maniere, perciò tutti i Sommi Pontefici, che hanno prohibito tal'accesso communemente: e bene l'hanno reputato esser materia non solo graue, ma assai graue: perciò come tale, così strettamente, e con obligo di colpa mortale vietano l'accesso, e l'ingresso: vgualmente, e non diuersamente: come Roderico si persuade. Confermasi ciò, che sia materia graue, perche per materia leggiera, non harebbe la Sacra congregatione de' regolari de mente santissimi: fatto vn decreto così arduo ad ogni Religioso: come poco prima s'è detto; oue solo l'accesso si vieta. Conchiudo dunque, che per due vie s'interdice tal accesso sotto arduo precetto, e come materia graue assai à noi Frati minori. Prima per la regola, come s'è prouato, secondo per tal breue Apostolico, e chi trasgredisce sarà doppio peccato. Egli è ben vero, che tal'accesso, è pur'in due maniere: vna è con animo di parlare a qualunque donna dentro il monasterio commorante, ò vero solo per uisitare la Chiesa, ò per curiosità, ò per le reliquie, & altri buoni rispetti come se visitano l'altre Chiese l'altra maniera, & à fatto non fauellano con donne iui commoranti, e senza licenza di superiori: come alli priuilegij di Sommi Pontefici: sarà tal'accesso peccato ueniale, non per*

cagione del precetto del breue del Sommo Pontefice: ma solo per lo precetto della Regola, per essere materia lieue tal accesso; ma greue quando è con parlare in detto Monasterio.

PER QVANTI CASI POSSONO I FRATI entrar dentro i Monasterij. Articolo VII.

49 *MA quanto all'ingresso dentro la clausura, e d'auuertirsi primieramente, che era per decreti antichi de' Sōmi Pontefici, sotto pena di scommunica stato prohibito l'ingresso dentro la clausura a tutti i fideli Christiani, alli Monasterij di Monache di San Dominico per Bonifacio ottauo: di Santa Chiara per Eugenio quarto, & della Concettione per Giulio secondo. fu fatta doppo generale prohibitione, per tutti i Monasterij d'ogni Religione: per il Concilio di trento con la medesima pena di scomunica. Et finalmente per Gregorio Decimoterzo la quale è al Romano Pontefice riseruata. Per ilche, nè Prelati nè Confessori di Monache entrarui possono; senon per le cause particolari da detta Sede espresse, & concesse.*

Bonif.8. Eug.4. Giulio 2.

Cōsi. di Trēto sess.25. de reg.

Greg.13.

50 *Il Primo Caso è di quelli, che furono di Vrbano quarto nella Regola di Santa Chiara concessi; dal Collettore de' priuilegi raccolti & è, che si dà licenza d'entrar', a chi è commessa la cura d'amministrargli i Sacramenti cioè il Confessore, ò altro, che tiene d'essi cura, quando alcuna Suore, ò Monacha: è si inferma di corpo, che non può commodamente venir' al parlatorio, & ha bisogno di confessarsi, ò communicarsi, ò receuer' altro Sacramento. In tal modo, che entri vestito chi dourà dar' i Sacramenti, con la Cotta, Stola, & Manipolo: con due Idonei religiosi compagni, ò almeno vno vestito con la Cotta, ò Superliccio: & ancora, che sempre così vestiti stiano mentre stanno dentro, & si guardino gia mai separarsi l'vno dal l'altro, ma in tal guisa stiano, che sempre mai scambieuolmente si vegghino. Questo dice iui Vrbano, oue dice il Collettore, ch'il compagno debbia esser Chierico In Sacris: Come Gregorio nono nella sua Bolla espressamente dice, molto più, che tali vestimēti iui espressi à Frati laici non conuenghino, & benche la consuetudine sia in contrario, non li par pur buona, nè cosa secura farlo. Intorno a questo tengono il Collettore, & il Corduba, che se con i Prelati, ouero confessori, entrano più Frati in loro compagnia di quelli, che sono in detti casi espressi tutti peccano mortalmente, & cascano nelle censure delle scommuniche: & questo per lo breue d'Eugenio quarto, il quale*

Vrbano 4. nella regula di Sāta Chiara Comp. ver. Ingre. Mon. notan. 1.

Vrbano 4. oue sopra c. 7. Greg. 9. nella sua Bolla.

Cōp. e Cor. ver. Ing. Monach. § 6.

Euge[illegible] suo breue.

quale comanda a tutti i fideli Christiani, si secolari, come Regolari di qualunque conditione si siano, sotto pena di scomunica ipso facto incurenda, *che non entrino nelli Monasterij de Santa Chiara; oltra la forma della loro Regola, & prouisioni Apostoliche, sopra ciò specialmente fatte, & riseruate al Papa vedi lo specchio. Doppo ordinò, il medesimo Eugenio, che nell'accesso, & ingresso nelli Monasterij di tutte le Suore, & Monache terziarie; il medesimo s'osserui, che fu detto, per li Monasterij di Santa Chiara, vedi il medesimo specchio, e il compendio ingredi Monasterio concorda con questi il Sorbo iui Annotatione Corduba.*

Lo spec. lib. 1. fol. 42.

Lo spec. lib. 1. f. 46. e lib. 2. 42. il Cõp. ingre. mon. §. 15. & 17. il Sorb. Anno. Cord.

51 *Il secondo è, quãdo alcuna Monacha vuole espirare, del che dice Vrbano nono l'istesso oue sopra, in questa maniera s'haueranno ancora nella raccomandatione dell'anima, il confessore, e compagno, & altri come nel precedente caso è stato detto; cioè nell'istessa maniera entraranno.*

Vrb. 4. oue sopra.

52 *Il terzo, quando dall'Abbadessa, & al Conuento parrà, & dimanderanno, che il confessore debbia entrare per celebrare l'essequie. Et entra allhora all'istesso modo, che s'è detto, con due compagni: & sepolta la morta esca subito senza dimora. Mà se l'Abbadessa, e il Conuento non dimanderanno questo ingresso: dice iui il Papa, che non entri al chiostro il sacerdote; mà di fuori in capella tutto quello, che a detto vfficio appartiene esseguisca: oue dice iui il Collettore, che notino, & auuertino i Frati ch'è altrimenti entrando, ouero con maggior numero: nõ scamperanno l'escomunica Papale insieme con la trasgressione della Regola. Nè basta per loro scusa, la contraria consuetudine: la quale alle volte in alcuna parte si troua, per che è abuso; concio sia cosa, che non hà le conditioni, che si richieggono: accio che essa habbia uirtù di legge, e destrugghi la giusta, & ragioneuole legge dalla maggior parte osseruata, & specialmente, d'approbati, & dotti, & osseruatori della Regola. Quest'egli iui dice. Auerti che questo caso solo affine di celebrarsi l'essequuij oggidì, e reuocato, se non quando bisognasse entrarui per sepelir la morta, ò sia religiosa, ò seculare per la debolezza delle donne: non ui essendo dentro suoi per qualche necessario essercitio.*

Comp. oue sopra.

53 *Il quarto, se sarà necessario, che entrino alcuni per aprir la sepultura, ò per acconciarla doppo: s'all'Abbadessa, & Conuento parerà ciò espediente per la debolezza delle Suore. Et in questo Caso dice iui Vrbano: sia al Sacerdote, ò ad alcun'altro a questo idoneo, & honesto; con vno, ò due compagni lecito entrare, il che*

Lo spec.lib. 1. fol. 285. & il Comp. oue sopra.

fatto eschino senza dimora. Questi quattro Casi, sono nel settimo Capo della seconda Regola di Santa Chiara, vedi lo Speculo, & al Compendio oue sopra.

54 Il quinto è, per cagione di fuoco, ò di ronina, ò d'altro pericolo, ò per difender' il Monasterio d'alcuna violenza: Come sarebbe a dire; (Come iui il Collettore con alcuni esempi dimostra) vn malfattore fuggi dentro il Monasterio, & le Monache per l'honestà loro, vogliono cacciarlo fuori: mà non bastano le lor forze; possono allhora entrarui tanti huomini, che bastino a cacciarlo fuori. Ouero nasce tra le Monache tanta contentione, & discordia, che non possono l'altre pacificarle, se non v'entrino huomini per vietar' il pericolo di morte, ò d'altro graue danno: ouero vna è vessata dallo Spirito maligno, ò fatta frenetica, ò pazza, & non la possano raccoglier', ò impedire le Monache dalli graui mali, che potrebbe fare, ò per la gran confusione tra le Monache timide, & altri simili. O quando alcuna giouane sposa (interno la violenza) auanti la Confirmatione del Matrimonio, và al Monasterio per monacarsi, & i parenti dello Sposo vogliono entrar per forza, è cacciar la giouane dal Monasterio con violenza, & simili. Il caso del fuoco parimente, & altri repentini Casi fortuiti sono già euidenti, che hanno bisogno d'aiuto. In tutti questi Casi, & altri simili a questo quinto Caso espressi: possono entrarui mà auuerti tu Frate Minore, che dice iui il Collettore, che è generale questa licenza. Perciò non si può stendere alli Frati Minori, che non possono senza special licenza entrarui. Possono però entrarui soli i Frati Minori, in seruitio d'esse Monache deputati, per special licenza di Gregorio nono: perciò non possono intrarui, se non, in Caso d'estrema necessità: Concorda il Corduba. E nel terzo notando iui dechiara il Corduba, che i Frati deputati in seruiggio delle Monache, sono il confessore ouero Vicario delle Monache, & il suo compagno a questo vfficio deputato, ò per ordinario, ò estraordinario sia assegnato dal Guardiano del luogo (benche il Collettore tenga il contrario quanto al compagno, cioè che sia solo l'ordinario) purche sia senza frande.

Cõp. oue sopra.
Greg. 9. oue sopra.
Comp. oue supra. § 3.
Cord. nelle sue anno. no ta. 3. tit. 3.
Cord. oue sopra.

55 Il Sesto è, quando bisogna entrar dentro per far' alcuna cosa, che non può farsi commodamente fuori il Monasterio: oue dice il Collettore, che hà luogo questo Caso, quando dentro il Monasterio bisogna portarsi alcuna cosa troppo ponderosa, nè possono introdurla le Monache dandoglila de fuori, nè si può diuidere. Potrebbe allhora entrarui. Ou'aggionge il Corduba nelle sue Annotationi.

Cõp. oue sopra.
Cord. all'anno. oue sopra.

tationi. Aggiunge tu generalmente dicendo, che ha luogo questo in ogni opera d'edificio, o di risarcimento, ò di piantar arbori, o di qualunque altra cosa, ouero opera da farsi dentro il Monasterio, che fuori, o di fuori non si può commodamente fare: ouero s'è bisogno d'industria, o aiuto tale che esse Monache, per se stesse senza tal'aiuto, o industria, ouer opera non sanno, o non possono commodamente farlo. Peroche, se i Frati a loro seruiggio deputati potessero, & sapessero farlo, così bene come i secolari, ouero se sono necessarij a questo con li medesimi secolari in tal maniera, che di fuori non potrebbe commodamente farsi: potrebbon all'hora i Frati deputati, & nō gli altri Frati entrare per le cose predette. Perche senza niuna riserua, Gregorio nono, conforme alla loro Regola questo concesse alli Frati deputati, che per qualunque opera, che commodamente non può farsi, & come si è detto: nello stesso compendio, al titolo ingredi Monasterio terzo, & Paragrafo settimo si contiene. Quest'egli iui dice. Concorda alle cose predette il Compilatore oue sopra. Ma in questo differiscono, che dice il Compilatore, che non dice la Regola che'l Frate in questo caso entri col compagno, & perciò dee entrar solo, se non che'l compagno fosse anco per la medesima cagione necessario. Ma il Cordubà iui intorno al primo notando del Collettore al notando quarto dice, che auenga, che per lo secolare possa dirsi, che deb ba entrar solo, se solo è necessario per l'opera di farsi: come dice il Collettore: nondimeno, se lo Religioso entra; non debba solo entrare; parte perche è cosa ridicolosa; intenderlo questo così litteralmente, & la Regola oue parla che entri il Confessore, ò il Prelato sempre dice ch'accompagnato entri. Parte ancora, che Gregorio nono indistintamente dice che i Frati entrino per l'opera da farsi: non vno sol Frate adunque, ma insieme entrino i Frati deputati.

Compi. oue sopra.

Cor. oue sopra.

Greg. 9. oue sopra §. 3.

56 Il settimo è, che il Ministro Generale dei Frati Minori, potrà entrar dentro la clausura per celebrar iui, & preporre alle suore la parola di Dio: con quattro, ò cinque Frati dell'Ordine nostro in sua compagnia, se li parerà ispediente. Questo dice Vrbano, oue dice il Collettore, che debb' auuertirsi, che nessun altro Prelato Ecclesiastico, o Religioso, etiam si sia dell'ordine nostro può intrar la clausura, se non come più sotto si dice nella Regola cioè. Ma altro Prelato (a cui alle volte forse con licenza della Sedia Apostolica li sarà lecito entrare) con due, o tre compagni honesti Religiosi sia contento; si contengono nella Regola, per Vrbano Papa al capo settimo fatta: tutti questi casi. Questo caso oggidì è renocato come poi sotto si dirà.

Vrba. 4. oue sopra.

Comp. oue sopra.

Vrb. 4. oue sopra cap. 7.

Potra

Potra pure entrare per visitar la clausura.

Vrba. 4. oue sop. c. 24.

57 L'Ottano è, anco nella stessa Regola, al capo vigesimo quarto: oue dicesi, che possano entro la clausura entrar i visitatori delle Monache: a tener il capitolo della visita, o altra cosa simile, che tocca il suo vfficio, quando non si può far di fuori. Et allhora con due idonei religiosi, cioè essemplari compagni, & non con più deono entrare. I quali compagni stiano insieme mentre saranno dentro la clausura, & in nessun modo vno dall'altro si separano. Questo dice iui Vrbano. Oue il Compilatore vuole, che in virtù di questa facoltà, & con questo titulo, entrano a tempi nostri, i nostri Ministri Prouinciali, nelli Monasterij di Santa Chiara delle sue Prouintie, per visitar la clausura delli Monasterij, sopra le quali hanno la cura, & gouerno, ad essi dal Papa commessa, & i commissarij ancora: quali essi Ministri Prouinciali, ò Generali a nome suo mandano per visitar le Monache.

Il comp. oue sopra.

58 Il nono è, per renouar il Santissimo Sacramento, a tempi soliti, & consueti, & ciò per virtù della concessione di Clemente Settimo: ilqual concesse, che le Monache, ouero religiose, che stanno sotto l'vbidienza del Ministro Generale delli Frati minori, che possono si nella Chiesa interiore, come esteriore in luogo conueniente tenerui il Santissimo Sacramento. Peroche concesso l'uno, conseguentemente è concesso l'altro cioè d'entrar per mutarlo.

Rod. to. 1. q. 47. ar. 4.

Intorno a questo caso dice Roderico che auanti il Concilio Tridentino, i confessori delle Monache entrauano per rinouar il Santissimo Sacramento da questa ragione mossi, che mentre il Papa cōcedeua l'uno, per consequenza l'altro concesse. Ma dopo il Concilio debole, & inefficace tal ragione, perche per la finestra con debita clausura, e riuerenza, e nella Chiesa esteriore fatta; il Santissimo Sacramento si rinoue conueneuolmente, e così dice egli osseruarsi in Spagna nella nostra Religione.

Conc. Trid. sess. 25. de reg. c. 10.

Auerti oltra acciò, che il Concilio predetto vieta, che si tenga il Santissimo Sacramento, nella Chiesa interiore delli Monasterij delle monache, ma questo s'intende (come dice Roderico oue sopra) quando il Sacramento egli è solo nella Chiesa interiore, ma quando si tiene a quella di fuori, si può tenere a quella di dentro: il che non sarà contro il Concilio tenendosi in ambedue le Chiese, cioè di dentro, e fuori: è ciò s'ordinò per i secolari, pensandosi adorare il Sacramento nella Chiesa di fuori oue non v'era.

Il deci-

59 *Il decimo è di Leone decimo, è concesse egli, Che i Frati minori chiamati, pregati, ouero dalli Prelati delle Chiese, ouero da Prelati religiosi, o visitatori inuitati: i quali d'alcuni Monasterij di monache hanno cura; a fine di visitare i medesimi Monasterij, ouero per essercitar ogni altra cosa, che a i Monasterij ad essi suggetti essercitano, ouero a fine, che entrino con essi Prelati, o visitatori a veder l'officine, & il Monasterio tutto dentro: possano tutto ciò farlo: come nei Monasterij ad essi suggetti far possono dentro, ò fuori la clausura visitando, o altra cosa facendo, o con essi Prelati entrando: la prohibitione della sua Regola, o dechiaratione della medesima Regola non ostando. Purche essi Frati, che sono sudditi, ciò facciano di licenza di loro Superiori. vedi lo Speculo: & il Compendio.*

Pri. di Leo. x.

Lo Spe. li. 3. fo. 61. conc. 19. e'l comp. oue sopra. §. 32.

Auerti, che s'alcuno Vescouò, o qualche altro Prelato, hauesse impetrato vna generale licenza dal Papa: di visitare Monasterij di monache, con alcuni Religiosi di qualunque Religione, ouero farli visitare da qualsiuoglia persona Ecclesiastica, o Seculare, ò Regulare, che non per questo, vi possono entrare i Frati minori in virtù di tal priuilegio: perche è contro la Regola, conciosiacosa, che è mistiero, che la licenza sia speciale, e specifichi espressamente i Frati minori, così tiene il Corduba con Roderico.

60 *L'vndecimo è del medesimo Leone. Ilquale a i Prelati dell'ordine minore, concesse, che possano licentiar a i suoi sudditi d'entrar nella clausura de Monasterij di Santa Chiara: a far iui il sermone della Calenda, pur che l'intranti siano vecchi, & di vita essemplare: nello Speculo oue dice il Corduba, che questa licenza possono anco darla i Guardiani, vedi il Compendio, ma oggidì questa concessione è annullata, per lo decreto della congregatione oue sop.*

Leo. x. oue sopra.

Lo Sp. oue sopra fo. 72. conc. 195.

Anzi questa concessione (come dice iui Roderico) fu dal concilio di Trento riuocata oue sopra: oue dice, che ad entrare dentro detti Monasterij può dar licenza solo il superiore: solamente in casi necessarij: riuocando ciascuno priuilegio incontrario. Predicar la calenda dentro il Monasterio non è necessario: perciò nō vi si può hoggidì entrare. E per la medesima ragione è reuocato il terzo, e settimo caso: per celebrarsi gli essequij, e celebrarsi la Messa, e proporsi la parola di Dio nella Chiesa di dentro, non vi è veruna necessità: potendosi commodamente ciò farsi in quella di fuori: e molto piu questi tre casi, & il nono ancora, sono reuocati per la costitutione di Gregorio XIII. oue strettamente è con la scommunica cōmanda in niun modo entrarui, se nō per vrgenti necessità: così anco tiene Gie. Sorbo.

Cor. oue so. all'annot. Il comp. oue sopra §. 33. Rod. oue so. art. 9.

Gier. Sorbo verb. ingre. mona. anno. cap.

Il duo-

Leo.10. oue sopra.

61 *Il duodecimo, & vltimo, è dell'istesso Leone ancora, concedente, che quando le Monache di Santa Chiara, sono in tal maniera grauemente inferme, che non possono venir alla grada ad vdir Messa, che possa all'hora il suo Confessore, o Prelato loro Superiore entrar nel Monasterio per celebrar nell'infermaria, acciò tali Monache non rimanghino senza Messa. Purche il Sacerdote a nessun altro luogo, che all'Altare entri, ne dimori, se non tanto tempo quãto basta, & bisogna a Celebrare, nè parli. Se non quanto bisogna nella Messa: vedi il suplemento oue dice il Corduba, che tutte queste determinationi, non s'intendono del Prelato, ma solo del Confessore. Perche dice purche il Sacerdote &c. oue esprimendo solo il Sacerdote, non intende, quando entra il Prelato. Nota finalmente, che non osseruando queste determinationi, o altri posti in questi casi s'intende trasgredire il precetto della Regola, e quando non è in cose leggieri trasgredirà mortalmente: altrimenti venialmente.*

Lo Spe. li. 3. fo. 93. cõces. 290.
Cor. oue so. all'annot.

CHE I PRELATI POSSANO TVTTI ENTRARE nei medesimi casi. Articolo VIII.

Dubio.
Cor. oue so. all'anno. notan. 3.

62 *DVbita oltre acciò il Corduba intorno il settimo caso dell'entrare se il Ministro Prouinciale, o suo commissario per quel tempo longo, o breue, che hà cura delle Monache, possa tra Frati deputati in seruitio delle monache computarsi: acciochè come tale possa entrare dentro la clausura in tutti i casi, che possono tali deputati entrare; come nelli casi sopra adduti, è stato determinato. Et dice che si; perche così si prattica, & la consuetudine e ottima interprete delle leggi, & statuti humani, & in fauor di questa sentenza par che sia la licenza di Gregorio nono di sopra recata, oue posciache generalmente per ogni deputato in seruitio delle Monache, diede licenza d'entrare, per ogni opera da farsi (come nel caso sesto s'è detto) fauellò doppo del suo Confessore, concedendo, che possa entrare per vdir le confessioni, & ministrar i Sacramenti. Da quì par che di sopra delli Frati deputati a suoi seruiggi, ragionando, concedendoli, che possan entrar in caso di penitenza, & in altri iui espressi; non intendeua il Papa solo del suo Vicario: cioè delle Monache, ma di tutti quelli ancora, che hanno cura dell'anime loro. Il che a Prelati principalmente appartiene. Questo egli iui dice.*

Greg. 9. oue sopra.

63 *Ma ben ponderando le parole del Pontefice, mi par, che ad altro sentimento debbia intendersi la sua mente. Conciosiacosa, che dica iui Gregorio nono. I Frati minori deputati a gli ossequij delli*

Greg. nono oue sopra.

Mona-

Monasterij delle Monache di Santa Chiara; habbiano libera facoltà d'entrar, per essercitar l'opera delli stessi Monasterij, ouero per conseruargli dal'incendio, o per defendergli da ladri: cue per sin qui parla generalmente di ciascuno di quelli, che sono a loro seruiggio per cagione delle cose predette deputati. Segue doppo, & dice; ouero il Confessore di quelle, con vn Frate Chierico maturo, de età, & costumi; per vdire le lor confessioni, & estrema vntione, & per ministrar a quelle gli altri Sacramenti, per l'urgenti necessità, & per sepellire i corpi delle stesse suore secondo la forma, che nella medesima Regola si contiene; cioè il Sacerdote con due soli compagni. Questo egli iui dice. Peroche introdurre più è prohibito per la Regola loro. Come in quell'appare, & è dechiarato nel Speculo dell'ordine. Ecco che quando tratta dell'amministratione de' Sacramenti; & sepultura di morti, nomina il Confessore, con vno, o due Chierici maturi d età,& costumi: oue questa parola. Confessore di Monache, è stato per la consuetudine così osseruata; inteso il Prelato, che hà principalmente cura di esse,& di ministrargli i Sacramēti: anzi potrà entrare per lo compagno del confessore ordinario, o vno delli due compagni; per che non dice, che siano delli deputati, mà solamente maturi d'età, & costumi. Ma perche la consuetudine è ottima interpretatrice delle humane leggi, & statuti (come dicono communemente i Dottori.) Questa licenza, e facoltà espressa nel sesto caso: l'interpetrò, che sotto questa generalità de Frati deputati a seruitio di Monache, s'includessenò qui ancora i Prelati, benche per diuersi statuti doppo fatti dall'ordine nostro non s'includono essi Prelati tra Frati computati a seruiggi di Monache. Potranno adunque i Prelati, sotto la cura de quali stanno le Monache; per i casi sopra recati e ritrar, o come amministratori de Sacramenti, o come suoi compagni, o per gli esserciti nel sesto caso espressi: possono deputar parimente i Frati al seruiggio loro: non solo gli ordinarij, ma estraordinarij altresi: mancando per cagione d'infermità, o altra cagione gli ordinarij: etiam al bisogno gli hospiti possono al bisogno deputarsi: come vuole il Corduba, contra il Compendio iui al terzo notando intorno il settimo caso.

Lo Spec. li. 1. fo. 48.

Cor. oue so. all'annot.

Notabil resolutione intorno l'ingresso de Frati a Monasterij di Monache.

64 F*Inalmente il Compilatore nel fine del primo notando di questo titulo vna notabil resolutione soggionge dicendo. Che*

Il Compila. notan. 1. oue sopra.

nessun

nessun Frate minore, può senza trasgressione della Regola, entrare nei Monasterij di Monache di qualunque Religione, se non il Ministro Generale, visitatore, & Frati in seruitio delle Monache di Santa Chiara deputati, ne i casi sopra detti, & allo stesso modo, che in essi, si contengono, & nelli tre vltimi di Leone decimo ancora. Perilche entrar per dare, o per veder dare il velo, o per la professione delle Monache, o per visitar l'afflitte, o inferme, ouero prendendo occasione il confessore d'entrar per rinouar il Sacramento, per introdur seco alcun Frate: non essendo allhora secondo la verità, tẽpo di rinouarsi, ouero sotto colore d'edificij, o d altra opera da farsi: non hauendo questo per fine principale, o non hauendo arte, nè industria: entra a dar ordine alla cosa da farsi, ouero, quando non è necessario, che i Frati diano tal industria & ordine: perche bastano gli artefici secolari, o le Monache, ouero, quando senza timore di defetto può di fuori darsi sufficientemente forma, & ordine della cosa da farsi dentro il Monasterio ouero sotto qualsiuoglia inuentione, fintione, fraude, cautele, colore, ouero scusa, benche fosse nelle cause predette concesse, in niun modo è lecito entrare. Perochequeste cose tutte sono chiaramente per la nostra Regola, & per Sommi Ponte. prohibite. Cõciosiacosa, che come dice la Clem. oue alcuna cosa generalmente si vieta, & espressamente non si concede s'intende denegata.

Cle. oue so.

Due notandi intorno l'ingresso alla clausura.

65 E *Oltre acciò, il medesimo Collettore iui per i scrupulosi da due Notandi, vno è, che Abenche chi con sufficiente licenza entra la clausura predetta (come nelli casi di sopra espressi per la Regola, o altrimente è lecito) debba subito vscire fornito il negotio: per il qual'entrò; benche tardi, ò trattenghisi vn'pochettino; purche non si faccia con corrotta intentione, ma per vna certa curiosità; circonda l'officine, ò parla con alcune Monache: non per questa incorre nella scommunica, nè pecca mortalmente. Nondimeno se con corrotta intentione queste cose, ò altre simili si facessero: non sarebbe scusato dal peccato mortale, nè del legame della scommunica. L'altro Notando è, ch'eccettuati i visitatori, & Frati a loro seruiggi deputati; nessun Frate per veruna cagione, ne anco nelli casi sopra espressi; può entrare la clausura di essi Monasterij, se non nell'estrema necessità: come quando alcuna Monache fosse vicina a morte, e non vi fosse il confessore delle Monache, o il suo compagno. Percioche potrà entrar tal'hora vn'altro inuece sua. Questo egli dice iui.*

Il Comp. oue sopra.

Che

Che potestà tenga l'ordine, e suoi Prelati delle Monache di Santa Chiara.

66 PArmi quì espediente ancora, breuemente inuestigare; qual potestà habbia l'ordine nostro, & Prelati intorno le Monache di Santa Chiara. Alche dico primieramente, che la cura, & gouerno di queste Monache nel suo principio, fu data alli Cardinali Protettori dell'ordine nostro. Et in processo di tempo per sgrauarsene da questo peso: la cura alli Generali dell'ordine nostro cõmetteuano: la qual commissione perseueraua in vita loro. Doppo o non piacque ad essi Protettori di commetterli più a nostri Prelati, o non la volsero più accettare, o non parse forsi a Sommi Pontefici esser molto securo, che stassero Monache sotto il gouerno di Protettori. Perciò oggidì tutta la facoltà, cura, & regimento, che l'ordine, & Prelati nostri hanno d'esse Monache: immediate l'hanno dal Sommo Pontefice, fuori d'alcuni, che per diuerse cagioni occorrenti: sono dati al gouerno degli ordinarij, ouero ad altri. Perilche mẽtre intorno tali Monasterij, l'ordine nostro il gouerno, & cura l'hà immediate dal Papa: hanno i visitatori, & Frati a seruiggio delle dette Monache deputati, special licenza d'entrar, & accostar a detti Monasterij, & d'entrar nelli casi predetti: di maniera che, & per la licenza di Gregorio nono, & per detta facoltà; possono i Frati predetti senza scrupulo accostar, & entrar in detti Monastrij; come di sopra è stato espresso: & benche doppo questa facoltà, per altri Romani Pontefici fu poi ampiata: nondimeno doppo per altri fu restretta: basta che oggi stà in suo vigore in tutti i casi predetti.

67 Il collettore de priuilegi, nel sopradetto titulo determina, che i nostri Prelati non hanno potestà di dar licenza, a persone secolari, nè ad altri religiosi, ne Ecclesiastici d'entrar dentro essi Monasterij di Santa Chiara: & che questa sia l'opinione de Frati probatissimi, & più dotti della nostra Religione. Il Corduba nelle sue annotationi intorno i priuilegi dice che se i nostri Prelati habbino potestà di licentiare persone seculari, & Regolari d'entrare in detti Monasterij in qualunque causa lecita: ve nè sono due opinioni intorno a questo. Vna dice col Collettore, che non possono, & questa è la commune, ma alle quattro ragioni del Collettore gli responde come non efficaci, l'altra dice di si: della quale dice iui il Corduba, che nè anco è secura; perche la consuetudine la quale, è ottima interprete delle leggi humane, & vale per legge, & destrugge le leggi, & statuti

Compẽ. oue sopra.

Il Cor. oue sopra alle sue annot.

Due opinioni intorno il dar la licenza a secolari di entrar dentro.

statuti delli huomini: par tener communemente l'opposito. Perche i Prouinciali dell'ordine non hanno inteso la concessione di Giulio secondo: di dar facoltà, di licentiar così indifferentemente, come tiene la seconda opinione. Percioche, che facoltà habbia dato Giulio secondo a detti nostri Prelati, cioè se sia solo a gouernare dette Monache, ouero anco di licentiare d'entrare, come era stata data alli Protettori dell'ordine: non è manifesto, & perche le ragioni de l'una, & l'altra opinione siano solubile; perciò quale sia stata l'intentione in dar il Papa tal facoltà, è incerto: però egli dice, che i nostri Ministri Prouinciali debbono pigliarsi alcuna persona Ecclesiastica, & insieme con due peritissimi Dottori ventilar questo dubio, & star securamente alla lor determinatione, mentre non è altrimente dal Sommo Pontefice determinato. Et mentre non si fa questa determinatione, e più secura l'opinione del Collettore, che l'altra. Quest'egli iui dice, però meglio è tener questo conseglio del Corduba. Ma hoggidi questa difficultà è stata dal concilio di Trento terminata, che vuole, che nessuno entri senza licenza del Vesc. o Superiore oue questa parola Superiore s'intende per quelli Monastery, che non sono soggetti, a Vescoui, perilche hanno questa facoltà da detto concilio di Trento.

La cõcessione di Giulio secondo di tal licenze.

Sess. 24. c. 5.

SEGVE IL TERZO PRECETTO del medesimo Capo.

Nè si facciano Compadri di huomini, nè di donne: accioche per questa occasione tra i Frati ouero da Frati non nasca scandalo.

CHE TRE SIANO LE CAGIONI PRINCIPALI che struggano la castità. Art. IX.

68 *Tre sono le principali cagioni dell'intrinseche, & frequent'occasioni più pericolose di struggere la castità: di cagionar graui scandali, & mal'essempi al mondo: cioè sospetti consortij, & consegli di huomini, ma più di donne: ingresso all'officine di dentro, & fuori, ma contigui a Monastery di donne religiose: & compater-*

paternità di huomini & donne. Perciò il nostro Padre S. Francesco, per torre uia tutti questi graui pericoli da i suoi Frati: sotto graui & eminenti precetti, in questo vndecimo capo, con tre precetti le prohibisce. Perciò hauendo con i due primi precetti: vietato li due primi danni, segue a prohibirci ogni compaternità. Dicendo. Nè si facciano compadri &c. Quasi dicesse, commando fermamente a tutti i Frati, che non si facciano compadri di donne, nè di huomini. Assegnano vna causa San Bonauentura, & Hugone in questo capo dicendo. Che come prohibisce a Religiosi la spiritual compaternità la legge commune, che per lo Ministerio de Sacramenti si contratta; così San Francesco con stretto precetto ancora la commanda a suoi Frati. Ma non par che questo sia il fine principale di questo precetto, se non men principale. Perciò il principale fine, che le leggi Canoniche vietano a Monaci tali compaternità, è affine, che non habbiano cura d'anime, posciache lo fondamento d'hauer de iure cura d'anime, è la Spiritual Compaternità, & principalmente nel Ministerio del battesmo, che come Padre rimane obligato hauer cura dell'anima sua. Ma i Monachi hauendo a far' uita solitaria, & dal mondo: non solo di mente, ma di corpo ancora lontani: non possono ben hauer cura dell'anime altrui, nè da canto loro, nè di colui di cui han cura. Et per la medesima ragione vuole San Francesco ancora, dar questo singolar precetto ai suoi Frati. Ma il fine principale; fu accio che trà Frati, ò da Frati non nasca scandalo, per cagione della domestichezza, che potrebbe, anzi suole nascere per cagione di tal compaternità. Laonde, intorno a queste vltime parole, può dirsi prima, che posse quì queste parole; per esprimerci il fine principale di tutti i tre precetti colligati insieme, & perche hanno tutti vn medesimo fine principale; perciò legandoli insieme soggionge nel fine, è dice. Accioche trà Frati, ò da Frati non nasca scandalo. Quasi dicesse. Il fine principale di tutti questi tre precetti, è accioche trà Frati, ò da Frati non nasca scandalo. Puote ancor dirsi, che furono queste parole poste per dimostrarci, che il fine principale di questo vltimo precetto; non è affine, che i Frati non si impacciano ad hauer cura d'anime: ma à fine, che trà Frati, o dalli Frati non nasca scandalo appresso secolari, ò altri Religiosi. Prohibisce questa compaternità non sola trà Frati, & donne, ma trà Frati, & huomini altresi. Conciosia cosa, che a quel tempo della fundatione dell'ordine; la compaternità del marito si trasferiua alla moglie: ma hoggi per lo Concilio di Trento nel battesmo, &

S. Bo. & Hug. oue sopra c. 11.

Conc. Trid.

cresma la commaternità non passa al marito, nè la compaternità alla moglie, se non, che la commaternità, & compaternità del battezzato, & crismato: solo si contratta tra il battizzante, & cresimante, & chi tiene al battesmo, & cresma, & non alla moglie nè al marito del tenente. Nondimeno dato, che in quel tempo, come è adesso stato fusse; harebbe pur fatto il medesimo precetto. Percioche dato, che la compaternità solo col marito fosse: con occasione tuttania della famigliarità del marito nascerebbe anco la domestichezza con la moglie, & con la famigliarità del Padre segue la domestichezza, con le figlie. Che questo sia precetto, è commune sentenza di Dottori, che sia uno degli Eminenti come è detto poscia, che tutti tre sono attaccati sotto quella parola. Commando fermamente a tutti i Frati.

Che si trasgredisca il precetto, benche euidentemente non vi possa esser scandalo.

69 MA è d'auuertirsi, che dicendo. *Accioche trà Frati, o da Frati non nasca scandalo: non segue per questo, che si trasgredisca questo precetto solo, quando euidentemente, o probabilmente nè può uscire, scandalo: ma (come dicono qui l'espositione senza titulo, & il Corduba che si trasgredisca ancora, quando manifestamente niuno scandalo nascere vi potrebbe. Conciosiacosa, che (come dicono communemente i Dottori) Abenche cessi la causa per la quale si fà la prohibitione in alcun caso particolare, & per all'hora; rimane nondimeno la prohibitione in generale, & in se, & negli altri. Laonde rimane semplicemente il precetto, obligando ancora per all'hora, come s'euidentemente, o probabilmente di scandalo temer si potesse: come è anco commune regola de Dottori, & in tutti gli altri simili precetti, sempre è vera questa regola. Et così l'altra della legge s'intende cioè. Cessante causa cessat effectus; cioè quando cessa la causa, per ogni modo, & maniera: cessa l'effetto, cioè totalmente per ogni modo non solo semplicemente, ma per vno certo modo ancora: cioè per ogni modo imperfetto, & diminuto: & generalmente egli cessa come dice Ricardo Siluestro & il Corduba. Et però, quando cessando la causa, cessa l'effetto, ma non generalmente, nè per qualunque modo, che fosse: se non che solo semplicemente, & per vn certo modo, ouero diminutamente, & imperfettamente rimane: sempre obliga all'hora il precetto. Et così debbe intendersi, prohibirsi la famiglia-*

La sposi. senza tit. oue so pra e Cord. oue sop. ca. 11. q. 4.

Ricar. 4. sen. dist. 4. Silue. fur. 10. q. 15. e il Cor. oue sop. q. 4.

Come s'intenda prohibirsi la famigliarità scandalosa in q̃sti tre precetti.

rità

rità scandalosa in tutti questi tre precetti; cioè dato, che in alcuni casi manifestamente: i consortij, & consegli con donne, & ingressi alli Monasterij di Monache al modo di sopra dechiarati: fossero senza nessun pericolo di scandalo: non perciò segue che non si trasgrediscano questi commandamenti. Perche non cessa il pericolo per ogni modo, & generalmente: & questo solo basta ad non esser scusato dal peccato. La causa principale di questo precetto (come dice l'espositione senza titulo in questo luogo, & il Corduba oue sopra.) E acciochetrà Frati, & da Frati non esca scandalo; cioè infamia, zelosia, & mal'opinione d'impudicitia de'Frati.

L'espo. sen. ti. e Cor. oue sopra.

Che si vieta il tenere, e ministrare in due Sacramenti.

70 D*Imandasi intorno questo precetto; come s'intende questa compaternità qui interdetta: Alche dico, che l'Espositione senza titulo, Hugone, & Pietro di Giouanni in questo capo, & il Corduba oue sopra affermano, che si vieta la compaternità intorno il Sacramento del battesmo, e della confirmatione altresi. può esser questa compaternità, o perche il Frate è Ministro di questi Sacramenti, ò perche tiene il battezato, o confirmato. Perciò dubita iui il Corduba, se si intenda d'ambedue le compaternità; cioè del dante, o tenente; oue egli dice, che s'intende solo di colui che tiene il battezzato, o confirmato, e non di dare questi due Sacramenti. Perche generalmente, & propriamente questi, che tengono, & non quegli, che sono Ministri di questi Sacramenti sono essi compadri. Ma adesso debbono vsarsi i vocaboli secondo la propria significatione, & come communemente si pigliano, specialmente, oue non è manifesta la mente del dator della legge, & mentre il contrario non s'approba per la consuetudine, & vso commune, l'istesso medesimamente il Capitolo nono Melchinense dechiara: oue nella tauola del Vicario Generale. Così è scritto. Essendo che nella Regola si prohibisca, che i Frati non si facciano Compadri &c. deue intendersi quanto all'eleuatione del fonte del battesmo, & non quanto al battesmo. Questo iui si dice. Oue egli conchiude, che non si prohibisca dare questi Sacramenti, ma solo tenere: perche darli è prohibito per legge commune Ecclesiastica, & a questo sentimento vuole tirar al suo senso i Dottori dell'Ordine.*

La spo. sen. tit. Hug. Pie. di Gio. in q̃sto cap. e Cord. oue sopra.

Il cap. Melchinense. La tau. del Vica. Gene.

+ Nota

71 *Ma all'incontro dico, che la commune opinione de Dottori dell'Ordine, chi le loro parole ben pondera, è che l'obliga questo precetto, è chi tiene, & chi l'amministra. Il che prouasi prima con ragioni, & doppo con auttorità. Con ragione è, che il fine principale e acciochè per l'occasione della, compaternità non si cagioni famigliarità con le donne: da quale tra Frati, & da Frati può vscire scandalo di gelosia, d'infamia, & impudicitia: questa occasione di domestichezza, & pericoli di scandali, così è tenendo, come amministrando questi Sacramenti: non bisogna chiossare adunque, restringendo solo al tenere, & non a dargli: però che così è contro il fine principale l'uno, come l'altro. Di più Gregorio nono concesse, che i Frati Minori i quali per zelo della fede vanno alle terre degli infideli, & pagani: che gli huomini di quelle parti i quali per ministerio della lor esortatione, all'vnità della fede Christiana conuertirsi desiderano: possano riceuergli & battezzargli vedi lo Spe. dell'ordine e il Compendio: & benche questo priuileggio habbia spirato come iui dice il Collettore; basta che se questo non fosse per obligo della Regola, non l'harebbono procurato i Frati: nè così strettamente, nè a tempo sarebbe stato dal Papa concesso in tal modo, di più con auttorità, dice San Bonauentura in questo capo. (Nec fiant compatres virorum vel mulierum &c.) & poi segue. (Hoc ideo inhibetur Monachis causa decima sesta, questione prima, capitulo placuit.) Quasi dicesse per il medesimo fine, in iure nel luogo citato si prohibisce a Monachi non ministrare detti Sacramenti. Et doppo soggionge. Et perche di cose simili è simile ragione: sappi qui prohibirsi a frati ogni consortio con donne dal quale potrebbe a Frati generals scandalo. Questo egli dice. Oue mentre dice, che quello che è stato vietato a Monaci, e stato qui interdetto per simile ragione: è per prohibirsi lo scandalo dimostra, che si vieta qui l'amministratione di questi Sacramenti: come iui in iure Ecclesiastico si niega.*

Greg. 9. nel suo priui.

Lo Spec. lib. 1. fo. 26. e li. 2. fo. 22. con ces. 4. & il Comp. ver. Batti.

San Bo. oue sop. c. 11.

72 *Di più Hugone esponendo questo precetto dice. Quantunque la consuetudine sia chiamarsi compadri quelli, che tengono nel battesmo, & nella confirmatione: nondimeno (come vogliono) si contrahe la compaternità per lo battezzare vietando i Frati non battizzare, se non costretti per necessità, tutto cioè espressamente contro il Corduba, che dice, che la consuetudine sia la compaternità significar solo quegli, che tengono, & non coloro, che donano; oue distingue Hugone, che la significatione di questo vocabulo è significare principalmente quelli, che tengono, ma secondariamen-*

Hug. oue so.

te i

te i *Ministranti, oue anco afferma, che la Regola interdice il battezzare. Et più chiaramente l'accenna Pietro Giouanni, oue dice, Nota, che non solo prohibisce esser compadri di donne, ma di huomini ancora. Il che in due Sacramenti, cioè nel battesmo, & confirmatione si contrahe. Et questo si dando il Sacramento come tenendo quello, che lo riceue, perche nella compaternità degli huomini facilmente concorre la domestichezza, & compaternità delle donne. Questo egli iui dice. Nel Capitolo Generale Melinense fu parimente dechiarato, che i Frati Sacerdoti in estrema necessità possano dar il battesmo al bambino, purche non vi sia altro Sacerdote, etiam in presenza di huomini secolari laici. Et che questa prohibitione della Regola s'estenda quanto al leuar dal fonte del battesmo, & non quanto al battezzar predetto: perche (come è detto) in caso di necessità assente il Sacerdote secolare, o d'altra Religione ben possono i nostri Frati battezzare vedi lo Speculo è il Compendio.*

Piet. Gio. oue sopra.

Il Capitolo Gener. Mellinense.

Lo Spec. li. 1. fo. 228. trat. 3. & il Com. tit. Battez.

73 *Questa dechiaratione l'adduce in confirmatione della sua opinione predetta il Corduba, iui sopra: la quale a chi ben la pondera parrà esser contra, & non in fauore della sua opinione. Conciosia, che qui il Capitolo non dechiara, che la Regola solo prohibisca non tenersi chi riceue i Sacramenti predetti come egli espone. Ma che questo precetto altrimente obliga il tenente, & altrimente il ministrante. Percioche in tal maniera il tenente astringe, che in nessun caso gli è permesso tenere al Battesmo, & alla Cresma, ma in caso di necessità potrà ministrar solo il battesmo: conciosiacosa, che la Cresma non è così di necessità, come il battesmo: perciò nè può tenere, nè darlo perche mai occorre necessità come il battesmo: mà quanto al battezzare; non intende così strettamente obligar la Rego. Peroche non prohibisce, che in caso di necessità non possa battezzare; benche vi fossero huomini, & donne, & altri, che non sono Sacerdoti, che potessero battezzare, e così intese il Papa che confirmò la Reg. & S. Frã. che la diede. Dimodo che è dechiaratione come s'intẽda il precetto: quãto solo al battezzare, occorrendo necessità. Che non intẽda questa dechiaratione; affermar assolutamente, che non prohibisca il Ministerio di q̃sti due Sacramẽti appare prima; perche fauella solo del battesmo per la gran necessità, & non della Cresma: secondo perche dice, che la Regola si dee intendere quanto al leuar del fonte del battesmo, ma non quanto al battezzar predetto: non disse quanto al battezzar senza limitatione. Ma quanto al battezzar predetto: limitando questo solo quanto al battezzar in tempo di necessità. Anzi questa determinatione ci fa intendere che il battezzar fuori*

Cor. oue so.

di necessità la Regola lo prohibisca. Terzo dicendo, che i nostri Frati i quali sono Sacerdoti, non vi essendo Sacerdote secolare, nè d'altra Religione; possono per la Regola battezzare dimostra per contrario senso, che quelli, che non sono Sacerdoti, quando secolari possono battezzare, per la Regola non possono (cioè nè laici, nè chierici etiam in Sacris battezzare.) Parimente accenna tacitamente, che quando i nostri Sacerdoti battezzano potendo i Sacerdoti d'altra Religione trasgrediscono la Regola. A quello, che dice il Corduba, che per San Bonauentura il ministrare questi due Sacramenti, si prohibisca a tutti i Religiosi per legge commune questo (come citamo) non dice San Bonauentura, se non ch'afferma espressamente vietarsi a Monachi: & dato che sia così, che de iure commune sia a tutti interdetto; non segue, che non sia per la Regola nostra anco prohibito. Conciosiacosache molte cose sono de iure diuino, ouero Ecclesiastico interdette, che (per breuità lascio) che vieta anco con stretto precetto la Regola; così anco è questo: per il che il ministrare sarà cō doppia trasgressione: il tenere con vna sola.

In tempo di estrema necessità si può sol battezzare.

74 C*He in caso d'estrema necessità, possa battezzarse già è stato dechiarato, non solo, quando non vi son altri Sacerdoti ma quando anco (come ben quì dechiara il Corduba) vi sono: ma nō vogliono battezzare. E detto caso d'estrema necessità quì, quando probabilmente si dubita morir il fanciullo senza battesmo. Conciosiacosa, che in tal caso non solo può il Frate Minore: ma per diuina legge è tenuto parimente battezzare: però che la necessità estrema, a nessuna legge è astretta. Ma la legge della Carità commanda in tal caso prouedere di rimedio di salute: qual è il battesmo. Questo espressamente dicono medesimamente Hugone, il Pisano, & il Corduba oue sopra.*

Cor. oue sc.

Hug. il Pisa. il Cord. oue sopra.

ESPO-

ESPOSITIONE
SOPRA IL DVODECIMO CAPO.

Comando per vbidienza a Ministri, che dimandano al Signor Papa vno dei Cardinali della Santa Romana Chiesa: ilquale sia gouernatore, protettore, & correttore di questa fraternità: acciochè essendo noi sempre Sudditi, & soggetti à i piedi di essa medesima Santa Chiesa, stabilì nella fede Catholica: osseruiamo la pouertà, l'humiltà, & il Santo Vangelio.

Quali siano i fini di quest'vltimo precetto, & gli Vfficij, & facoltà del Protettore dell'Ordine. Arti. I.

1

A ogni precetto il suo proprio fine, che muoue la mente dell'instituente: ilquale alle volte è vno solo, & alle volte più, o subordinati, ò più è meno principali: ouero il fine mnouente la mente di San Francesco a darci quest'vltimo precetto; non perche sia vno solo, ma più & non subordinati, ma tutti principali. Vno fu, accioche hauendo vn'Cardinale Protettore dell'ordine; la Franciscana Religione fosse più dell'altre suddite, & alla Santa Sedia Apostolica soggetta. L'altro affine, che per tal special soggettione l'ordine tutto fosse più stabile nella fede Catholica, è da lei nè per scisme, nè per heresie si stacasse. Terzo, accioche per questo mezo, meglio tutto ciò, che habbiamo promesso s'osseruasse. Questi sono i tre fini principali di questo commandamento. Vn'altro qui Pietro Giouanni nè aggionge, cioè perche l'intrinsico gouerno dell'ordine non gli basta: anzi in molte cose ha bisogno di molto conseglio, & auttorità del Papa: si quanto alle cose spirituali

Per quali cagioni si dà qui questo commandamento.

Piet. Gio. oue sop. c. 12.

come anco temporali per suoi usi necessarij. Tiene anco bisogno dello scudo della sua protettione; contra gli insulti degli auersarij, & quando il Generale ouero l'ordine in alcuna cosa notabile mancasse, hanno bisogno della sua correttione. Mà il Papa nell'vniuersale gouerno di tutta la Chiesa stà sempre molt'occupato. Perciò qui si commanda a tutti i Ministri Generali, & Prouin. dimandar vno delli Cardinali della S. Chiesa: ilquale a guisa d'uno di quelli, che sempre assistono al Papa, & come vno delli principalissimi membri della Apostolica sede: per auttorità del Papa, & da parte sua più facilmente faccia osseruarci la pouertà, l'humiltà, & il Santo Vangelio da noi promesso. Questo egli iui dice.

Chi è tenuto osseruar questo precetto.

2 *CHe questo sia precetto, è già euidente per la parola, che dice. Commando fermamente, & quanto alla sua obligatione, obliga solo a procurarlo, & dimandarlo dal Papa, & se non gli è dato, è disobligata la Religione da questo precetto mentre gli è negato. Ma deuono coloro, che sono per la Regola obligati vsar lor debiti mezzi, & non esser negligenti: percioche mancando da parte della dimanda ancora a tempi, modi, & con mezzi opportuni: saranno trasgressori di questo precetto. Sono in special astretti a questo precetto, sì il Ministro Gener. sì anco i Prouinciali di dimandarlo, come capi dell'ordine. Mà in defetto loro sono tutti generalmente tenuti dimandarlo, & procurarlo, in tutti quelli modi ad essi possibili inducendo, & persuadendo ancora detti Prelati: come nelle generali obligationi sono tenuti tutti: come al nono capo si è detto dell'elettione del Ministro Gener. in defetto di quelli, che sono obligati, & allo stesso modo diciamo esser tutti generalmente tenuti dimandarlo. Ma non sono così obligati gli altri ordini; perche non gli è stato imposto per commandamento delle loro Regole, ma solo a nostra immitatione lo dimandano dalla facoltà & vffici di esso protettore per la Regola quanto alla facoltà, che tiene il Protettore, & suoi vfficij di essequire, trè sono i principali in detta Regola accennati.*

3 *Il primo vfficio suo è, in tal guisa protegere, & gouernare l'ordine col suo fauore, & aiuto; che la communità dell'ordine stia sempre suddita, & soggetta alli piedi, della Chiesa Romana in vera vbidienza: perche così dice espressamente la Regola, & specialmente contro le scisme: cioè non mai separarsi, nè dalla sua vbidienza rebellarsi, nè in tutto, nè in parte alcuna. Il secondo è attendere, che stia sempre mai nella fede Catholica stabile, contra tutti gli errori, alla fede Catholica, & buoni costumi contrarij: acciòche nò mai nasca, nell'ordine, ò trà l'ordine alcuna heresia.*

L'ultimo

L'ultimo è star cauto, che l'ordine osserui la Regola da noi promessa, fondata nella pouertà, & humiltà & Santo Vangelio. I a ondeniente può concedere il Protettore, che in relassatione fosse della purità dell'ordine. Anzi sempre mai fauorirla in ogni riformatione, & in rimuouere ogni relassatione, & introdurne vera reformatione donunque gli sarà significato esserci necessaria. Conciosia cosa, che, perche egli è protettore deue protegerci, & defenderci contro la disubidienza dalla Chiesa, contro l'heresie, & errori, alla Fede, & Chiesa Romana contrarij, & contro l'inosseruanza della Regola & relassatione dell'ordine.

4 *E anco gouernatore per gouernarci, aiutarci & fauorirci a detta vbidienza della Chiesa, stabilità nella Fede Catholica, & osseruanza, & riformatione dell'ordine.*

E Correttore ancora, in correggere il Generale, & tutto l'ordine intorno detti tre vitij quãdo (il che nõ mai sia) occorresse, cioè della disubidiẽza della Chiesa, del vitio d'heresia, & di graue relassatione dell'ordine. Et Hugone dice, che in questi tre casi volle la Regola, ch'hauesse cura il Cardinale protettore: rettamẽte mosso p il riclam, ouero p l'euidẽza del fatto, ò per auttorità della Sede Apostolica, quãdo i Ministri a quali primo appartiene la cura de iure di correggere quello che è di correggersi, à fine, che sia correttore in reprimere i mali, & gouernatore in promuouere i buoni. Quest'egli tui dice Sã Bonauentura questi tre nomi; così gli espone, che sia gouernatore nel bene da farsi, protettore negli oppressioni degli altri, cioè di tutti quegli, che sono fuori di quest'ordine, et correttore delli delitti di questa fraternità, cioè in defetto del Capitolo Generale, ò de' Prelati dell'ordine, come ben sopra determina Hugone.

Hug. oue sopra cap. 12.

San Bona. oue sopra ca. 12.

Qual sia la potestà del protettore per la Regola.

5 E*T perche qui la Regola vuole, che'l Cardinale sia gouernatore, & correttore; perciò cerca in questo Capo Hugone: quale sia questo suo gouerno intorno la Religione, cioè se sia quello delli Diocesani; cioè, che sia tale qual' è il gouerno de Diocesani: quali essercitano nelli Religiosi suoi sudditi, ouero se sia tale qual'è lo special gouerno de' Ministri Generali, & Prouinciali: Il quale d'iure per virtù della Regola li cõpetisce: perche più strettamente de gli altri sudditi, se nè sono obligati per il uoto dalla voluntaria vbidiẽza, & precetti della Regola. Et determina, che nè l'vno, nè l'altro può essere, perche sarebbe confondere l'ordine, destruttione, & nõ gouerno. E adunque questo suo gouerno, necessariamente gratuito: per l'auttorità delle cose predette: non per forza, mà per sola deuotione fatto: di quelli, che lo dimãdano. Tal fu il gouerno (come dicono) di*

Hugo. oue sopra.

Gregorio

Greg. nono. *Gregorio nono: il quale, quādo era in minoribus fu il primo, che fu à questo gouerno dimādato: che dell'ordine hebbe cura cō officio di liberalissima carità: non con vso d'ordinari potestà. Percio che come pijssimo Padre, i figli gouernaua: le cose necessarie suggerendogli, e procurandogli con paterni anco monitioni, & correttioni. Corrigendoli s'alle volte mancauano: da gli auersarij virilmente i protegeua, & defendeua: niente in tutte queste cose, in dāno dell'ordine, in modo alcuno tentando. Ma gli erano i Frati più tosto con filiale carità suggetti, che da lui per essata necessità. Quest'egli iui dice Dopò soggiōge. Io della potestà di questo Signor Cardinale niēte diffinisco; più tosto da lui stesso, ò dalla Sedia Apostolica sia ricercata: ne approbo le souerchie dispute intorno a questo: di quegli, che mettono la bocca in Cielo: specialmēte, perche nō ancora hebbe l'ordine Cardinal alcuno, se nō affettuosissimo amatore, & diligētissimo protettore. Nè anco è verisimile, che'l nostro Cardinale, ouero la Corte Romana, l'ordine tāto à lei raccomandato, ch'ad essēpio suo molti Religiosi dimādano Cardinali protettori: & singolarmēte dal primo institutore a lei cōmesso: anzi dalla medesima Chiesa ordinato, & in essa specialmēte fondato: le giurisdittioni cō le cōfusioni turbando opprimere lo volesse; Poscia, che lei sempre è stata solita tutti gli ordini liberamente fauorirli. Quest'egli iui dice.*

Quali precetti qui la Regola conseglia mà non commanda.

6 N*Ota finalmēte, che'n questo Capo: altro precetto nō vi è; se nō vno del qual fino quì parliammo. Conciosia cosa, che quello d'andare trà Saraceni, & altri infideli, è consiglio, & non precetto. così parimēte, è cōseglio a' Ministri à dargli la licēza: perche nè in questo vsò la parola teneantur nè Clemente, che dechiarò vno, p vno i precetti della Regola tra gli obligatorij suoi li connumerò. mà due cose vi sono di precetto; mà nō della Regola. Vno per legge cōmune della Chiesa; cioè di nō apostatare: percio dice conseglāndo, che dimandino licenza a loro Ministri. Non fa quì la Regola nuouo precetto; mà lei solo conseglia. L'altro è, che i Ministri non mandino, se non gli idonei: è questo è de Iure Diuino non della Regola: mà quì solo si cōseglia, ouero s'auuerte a quello, che deono per debito del suo vfficio. Inchiudesi quì vn'altro precetto ancora, nō della Regola: mà del Vangelo, cioè, che i Ministri non impediscano gli idonei, ad esseguir un conseglio del Vangelo così importante: poi che nō possono senza peccato mortale, se non per ragioneuole causa impedirli: perche la potestà, ch'hanno da Dio i Prelati, è ad edificatione, come dice Sā Paolo & nō a destruttione, è questo prohibirli sarebbe distruggere,*

& non

& non edificare. Questo dice il Corduba nella questione prima in questo Capo.

Se la consuetudine iscusa i Frati Minori dall'osseruanza della sua Regola.

Dubbio.

MI par bene, & espediente adesso fornita col diuino fauore, la spositione di qualunque precetto, & obligatorio della nostra Regola: in sua conclusione determinare due dubbij a detti precetti communi; & il primo è, se la cõsuetudine iscusa i Frati Minori dall'osseruãza delli precetti della nostra Regola; cioè, se la cõsuetudine di caualcare, e portar calzamẽti senza necessità, di non digiunare il venerdì, & aduẽto: e si fatti precetti, nõ osseruãdo essi precetti: ma si fatta cõsuetudine è nõ più peccato? A che dico, che parmi ispediẽte primar amẽte distinguere, di si fatti precetti regulari: e dopò rispondere: Dico adũque, che noi possiamo addurre quattro ordini di tali precetti. Il primo sono i precetti essentiali; cioè i tre voti, ò più sieno in alcune Religioni. Il secõdo, sono i precetti indispensabili da Prelati della stessa Religione: come sono molti nella nostra Regola, e fu oltra acciò detto al capo decimo. Il terzo, solo in alcuni casi particolari, da Prelati dell'ordine istesso dispẽsabili: come sono tutti gli altri p̃cetti della nr̃a regola. Il quarto ordine, è dispẽsabile da Prelati dell'ordine in qualũque caso: come sono nelle regole delle altre Religioni: quali sono detti precetti accidẽtarij. Dico adũque, che quãto a i precetti del primo, e secõdo ordine: nõ v'è altercatione, ne discrepãza tra Dottori, che p̃ nessuna cõsuetudine come si voglia, che fosse potrà scusare a chi nõ l'osserua è p̃ breuità lascio loro ragioni. Quãto ai precetti del ordine terzo, vi sono due opinioni. Vna tiene, che nõ può la cõsuetudine scusare. Il che con molto efficace ragione proua; cioè che la consuetudine sempre mai viene col tacito, ò interpretato cõsenso del legislatore introdutta; & in tale regulare osseruãza, nõ è basteuole il cõsenso de Generali, e Prouintiali Prelati; cõciosia cosa, che & essi siano parimenti a detti precetti soggeti, ma che ci basti solamẽte il tacito cõsenso del Papa, ò Protettore dell'ordine, e di tal tacito, & interpretatiuo cõsenso, nõ mai ne possiamo hauere veruna morale certezza, p̃cioche di tali relassationi, del Sõmo Pontefice a pena se ne può hauere certezza alcuna, anzi deuesi il cõtrario presumere; conciosia cosa, che assai souẽte p̃ le sue constitutioni intenda riformare le Religioni. Egli è bẽ vero, che quãtũque nõ possa la consuetudine torre l'obligatione di tali precetti; potrà ella pure interpretarli; prima, p̃che tali precetti riceuono interpretatione; secõdo, perche auẽga, che obligano per virtù della legge Diuina: come sono i precetti della nostra Regola, p̃ ragione del voto in quelli implicito; e

Primo ordine.

Secondo.

Terzo.

Quarto.

per consequẽza p la cõtraria cõsuetudine nõ possano rimuouersi,possono nõdimeno, p la medesima cõsuetudine dechiararsi: come costa p le cose dette da Coarruuias,dicẽdo che a bẽche le cose concernenti alla Diuina legge la dispẽsa sia illecita;la dechiaratione pure,non si rifiuta.L'altra e la commune opinione,da canonisti in cap.extra de sposs.duorũ, che dicono , che basti la cõsuetudine a scusare dal peccato;pur,che nõ sia ella improbata,e biasmata: etiãdio,che sia in materia oue nõ può ella esser valida:e si fatta dottrina più chiaramente abbraccia il Nauarro, oue dice che pecchi mortalmente ch'entra , e professa alcuna Religione: nella quale non s'osseruano i precetti, che sua Regola si cõprendono; il che e vero quãto alli voti essentiali , ma quãto all'osseruãze accidẽtali:le quali sono stati rimossi,ò mitigati cõ veri priuilegi Apostolici,ò cõ immemorabili tẽpo prescritti,ò vero cõ vera ò tacita licẽza del proprio Prelato,il quale hà in ciò facoltà,ò p cõsuetudine : la quale auẽga, che nõ sia immemorabile,egli è pure tãto ragioneuole,e di tant'anni antica,che bastarebbe à tal maniera mitigarle,questo egli dice. oue anco afferma, che questa sia la mẽte del Cardinale Fiorẽtino,nel capo cũ ad monasteriũ, de statu monacorũ,è dopò lui molt'altri tra quali n'è Felino, Anserio,e Santo Antonino Fiorẽtino, ma quãto al quarto ordine di detti precetti, nõ v'è tra Dottori differẽza;ma cõuẽgono tutti. E cõ questa opinione del Nauarro accorda Roderico.Oue dice,ma nõ p ciò cõchiudano, che i Frati Minori assolutamẽte possano caualcare, ò portar camiscie.pche la cõsuetudine ciò il pmette:cõciosiacosa,che haurà vigore si fatta consuetudine, in alcuni paesi p alcune occulte necessità, e di ciò n'hãno da Prelati facoltà.Et oltra acciò,souente nella nostra Religione,nè Capitoli Generali,e Prouintiali si fanno Statuti Generali,e Prouinciali espressamẽte tali relassationi,e trasgressioni di pcetti prohibẽdo; lequali prohibitioni interrõpono tali cõsuetudini, affinche nõ scortiscano nome di vere cõsuetudini: conciosia cosa,che debbia esser ella prescritta: come nella legge si determina . E dall'istesse costitutioni fatte da Prelati, raccoglisi l'espressa volontà loro ; cioè,che vogliono sneruare tutte, e qualunque si fatti consuetudini:lequali debbono chiamarsi più tosto corruttele:acciò mancando loro vigore , non possano in guisa alcuna nuocere la Regolare osseruanza . Quest'egli dice.

Coarruuias. in 4.2. parte Cap.6. §. 9. nu.2.

Il Nauar.nel Manu. c. 12. nu.60.

CardinalFiorentino cap. cũ ad mona. de stat. mon. Rodo. tom. 1.q.69.ar.2.

Che la prima opinione e piu secura.

A *Me pure parmi più sicura la prima opinione : & a quello,che tiene l'altra opinione , & abbrazza Nauarro, dico , che loro opinione mira solo tutte l'altre Religioni,e nõ alla nostra; conciosia cosa,che v'è grã differẽza : tra la professione della nostra Religione,e del-*

dell'altre: percioche tutte l'altre prometteno solo i voti, e non la Regola: e perciò i precetti dell'altre Regole, nō hāno vigore di voto; ma noi promettiamo prima la Regola, e poi esprimiamo, in speciale i tre voti: per ilche, come tiene la cōmune opinione dell'espositori della Regola, i precetti della nostra Regola, hāno virtù di voto. La onde, mētre tali precetti dell'altre Regole, non hanno vigore di voto, possono per immemorabili, ò non tanto immemorabili consuetudini mitigarsi, è quasi derogarsi: come espressamente dice oue sopra il Nauarro. Ilche non può, ne deue intendersi delli precetti della nostra Regola, che hanno vigore di voto.

Se i statuti Generali ò Prouinciali ci obligano a colpa o nò.

Dubbio.

CHiedisi finalmente, se li Statuti dell'ordine, ò Prouintiali ci obligano a colpa alcuna. A che dico, che fauellando de' Statuti fatti auāti Sisto Quarto, à nessuna colpa ci legano: essendo tutti ꝑ vna cōcessione di esso Sisto; quāto all'obligo della colpa, e cēsure; à fatto cassati, & annullati. Parlādo dopò de' Statuti fatti poi di Sisto, e si farāno ꝑ l'auuenire: ci hāno potuto, e potrāno alla colpa legare trāsgredendoli percioche i Sōmi Pōtefici, nō possono cō soi decreti, e cōstitutioni legar le mani à loro successori, che non possano statuire, & ordinare il cōtrario di tutto ciò, che eglino hāno ordinato. La onde, sono essi Frati Minori, tenuti osseruare tutti i Statuti sotto obligo di colpa fatti, e confirmati da Sommi Pontefici. La onde à maggior intelligenza dico, che esso Sisto Quarto Statuì, & ordinò, che i ministri, Custodi, e Guardiani, e Frati dell'ordine Minori presenti, e che ꝑ l'auuenire sarāno: cōtrafacendo alli Statuti, ò cōsuetudini, ò dechiarationi d'esso ordine, oltra la Regola; come si voglia, e da chi si voglia fatti, etiādio cō confirmatione Apostolica, ò cō qualunque fermezza fortificati: nō possano cō veruno legami di cēsura ecclesiastica, e di nessuna colpa mortale obligarli: e che ne anco incorrano in dette cēsure, e pene, ò peccato mortale; se nō, quādo tali fossero i casi, et eccessi: i quali ꝑ Diuina legge, ò precetto della Chiesa Romana: meritamente al mortale l'inducessero le censure, e pene in tal guisa fatte, e statuite: ꝑ ordine delle presenti cassando, & annullando: e quelle in virtù di cōmutationi di pene cōminatorie ò da sentētiarsi: ò le pene tēporali, e corporali predette: ꝑ lo Generale Ministro ò Prouintiale, guardiani, & altri Prelati d'esso ordine da sentētiarsi & insligarsi reducēdoli. E che i Ministri, Custodi, Guardiani, & altri Prelati dell'ordine predetto: le pene tēporali, e corporali, & altre pene ꝑ l'inosseruāza d'essi Statuti: possano promulgarle secōdo la qualità delle ꝑsone luoghi, tēpi, & altri: come secōdo Iddio giudicherāno ꝑ la salutezza dell'anime d'essi Frati esser' espediēte, e da q-

gli

gli i delinqueti assoluere. Questo egli ordina. Intorno q̃sta sua ordinatione, trouò tre opinioni, due estreme, & vna mezzana. Vna estrema, e stretta vn poco, a giuditio d'alcuni, del cõpilatore, che quella parola: oue dice dechiarationi. Se intēda solo di q̃lle fatte da Frati, e dal Papa approbate, e nõ delle dechiarationi della Regola, fatti da Sõmi Potefici, e spetialmēte da Nicolò Terzo, e Clemēte Quinto: quai sono nel corpo della legge; auēga, che alcuni, e malamēte altrimēte sentano. E secõdo q̃sta opinione, i precetti, e pene (si alcune vi sono) nelle dichiarationi di Nicolò, e Clemēte p̃detti, e di Giouanni vigesimo secõdo: oltra le cose obligatorie della nostra Regola, ci obligano è sono nel suo vigore: ne sono p coresto priuilegio riuocati, pche nessuna memoria di essi se ne. fà. L'altra posta all'vltimo estremo, tiene, che nõ solo sono riuocate, l'obligationi à noi Frati Minori spetialmēte p statuti, e dechiarationi, oltra la Regola aggiõti, tra l'ordine, ò da Frati, o nelli Capitoli del nostro ordine; ma etiādio dal Papa, ò della Chiesa, ò da chiunque fatte; ma ancora li Statuti Generali, che obligano tutti gli altri religiosi, anzi tutti i Christiani del mõdo, quāto a noi Frati Minori: e nõ siamo p essi obligati à colpa, ne alla pena, ne a cēsura veruna. La mezzana è, del Corduba all'additione del Cõpēdio titulo oue sopra oue dice, che vn Padre assai dotto tēne l'opinione cõtraria a q̃lla del cõpilatore, cioè che p tale priuilegio, non solamēte sono riuocate, l'obligationi a noi ordinate spetialmēte p statuti, e dichiarationi oltra la Regola aggiõte, tra l'ordine, ò da Frati, ò Capitoli dell'ordine nostro, ma ancora dal Papa, è dalla Chiesa, è da qualũque altri Il principale fundamēto di cotesta opinione è, che secõdo i Dottori comunemēte i priuilegij riceuono loro interpretatione dalle cose supplicate; cosi tēgono Felino Iasone, è Decio: e nel medesimo priuilegio vi si cõtiene la supplica fatta a sua santità da Frati Minori nella quale esso Pontefice u'aggionge q̃ste parole; cioè nõdimeno pche alcuni Romani Pontefici nostri predecessori, & altri, & ancora il Generale; & essi Frati dell'ordine stesso, accessi da feruore di deuotione: oltra la Regola fecero alcuni Statuti, & ordinationi, ò costitutioni sopra le quali si prohibiscono alcune cose a Frati, &c. oue nõ solo si fa mētione delli Statuti fatti da' Frati; ma da Sõmi Põt. ancora: la doue p la supplicatione pare, che q̃sto Priuilegio parli Generalmente delli Statuti, e dechiarationi fatti dalli Frati dell'ordine è Sõmi Põtefici appare ancora, p la nõ ostāza dell'istesso priuilegio, oue dice. Nõ obstāte li Statuti ordinationi, e dechiarationi p̃detti: quali, quāto à q̃sto deroghiamo; oue notasi q̃llo relatiuo p̃detti: il quale nõ solo si riferisce alli Statuti, ma alle Papali dechiarationi delli quali fauella la detta supplica; le quali

Compil. ver. statu. ord. §. 1.

C. inter dilectos. §. cęterũ Fel. Ias. in l. Gallus. §. id credēdũ. ff. de liber. & posthu.

Sisto

Sisto tutti reuoca, q̃sto dice q̃sta mezzana opinione; e respondendo alla secõda opinione la quale oltra modo si slarga; dice che detto priuilegio s'intẽde solo dell Statuti, ordinationi, e dechiarationi fatte solo a Frati Minori: e q̃ste sole sono reuocate: nõ l'obligationi fatte generalmẽte a tutti Christiani & ad ogni p̃sona Religiosa: pche nõ sono q̃ste, per si fatto priuilegio reuocate. Il che appare p̃ lo stesso priuilegio di Sisto, oue dice espressamẽte. Se nõ fossero tali l'eccessi, è casi: i quali meritamẽte p̃ la diuina legge, ò p̃cetto della Chiesa l'inducessero à colpa mortale. Così egli dice, oue q̃lla parola, ò precetto della Chiesa: deue intẽdersi del p̃cetto della Chiesa che obliga ogni fidele, ò cadauno Religioso. Il che appare p̃ le parole p̃cedẽti, oue dice. I quali p̃ diuina legge, le quali parole accẽnano, che all'istesso modo obliga il p̃cetto della Chiesa, che lega la Diuina legge, la doue appare, che solamẽte sono reuocati i Statuti, è dechiarationi fatti dal Papa, dalla Chiesa, e Frati dell'ordine nostro: spetialmẽte p̃ noi Frati Minori: In quãto, che ci obligauano alla colpa solamẽte, ò altre pene, oltra di ciò, che la Regola c'obliga. E nõ li Statuti è dechiarationi Generalmẽte fatti p̃ tutta la Chiesa p̃ ogni Christiano, e qualunque Religioso; auẽga, che iui si faccia spetial mẽtione di noi, ò uero iui alcuna cosa a noi spetialmẽte si statuisca: pche ciò nõ è riuocato, pche nõ è p̃ noi spetialmẽte: ma p̃ tutti Religiosi Generalmẽte. A q̃sta opinione accõsente, e segue Roderico. Io parimẽte, hauẽdo hauuto riguardo a q̃lle parole di q̃sto priuilegio: oue dice: cõtrafacẽdo alli statuti, ò cõsuetudini, ò dechiarationi di detto ordine: oltra la Regola, da chi si voglia, ò come si voglia fatti, ò cõ Apostolica cõfirmatione, ò cõ qualũque fermezza fortificati. Mi pareua esser piu vera, è secura l'opinione del cõpilatore, p̃ quelle parole che riferisce li Statuti, e dechiarationi, all'ordine nostro, dicẽdo detti ordini firmati: e non dice fatti da Romani Põtefici; così par iui accẽnare, ma pche referẽdo esso Sisto le parole della supplica, fatta da Frat. nostri. soggionge così pche alcuni Romani Põtefici nostri predecessori, & altri, & ancora il Generale, & Frati di esso ordine accesi di feruore di diuotione & cetera, e pche ancora Nicolò Terzo, Clemẽte Quinto, e Giouãni vigesimo secõdo in fine delle loro dechiarationi fanno mẽtione di loro ordinationi Statuti, è mãdati infra quelle dechiarationi cõtẽte: però mi pare migliore opinione q̃sta mezzana che la prima. E questa dico deuersi seguire. Questa opinione segue, è defende ancora Roderico. Dico adũque cõchiudẽdo tutto q̃sto negotio, che fauellãdo delli Statuti fatti nelli Capitoli Generali, Prouintiali, e da qualunque cõgregatione dell'ordine nostro auãti questo priuilegio di Sisto Quarto: quãto al le cẽsure, e legami di peccato mortale, e qualũque

Rodorico to mo 1. q. 10. ar. 8.

Rodo. oue so pra.

pena tēporale, e corporale sono nulli, e reuocati. Possono nondimeno tutti i Prelati, e maggiori, e minori dell'Ordine nostro: q̄lli ridurli, e cōmutarli in pene cominatorie e da sententiarsi, e promulgarsi, e fulminarsi; ma non come pene in fatto da incorrersi ipso fatto, e fulminarsi, è che leghino i contrafacēti nello stesso stāte della trāsgressione di detti Statuti. Parlādo poi di tutti gli altri Statuti, fatti dopò di si fatto priuilegio tanto Generali, come Prouintiali: come anco da chi si voglia, e come si voglia fatti; purche siano giustamente fatti, non siano contrarij ne alle diuine, ne ecclesiastice leggi, ne alla Regola stessa; ma a lei conforme, & in sua osseruanza, e precetti fauoreuoli, ò siano dal Papa confirmati, ò nò, legano alle censure, e pene temporali, e corporali, come prima legauano, & obligauano i suoi trāsgressori, auanti, che fosse fatto tal priuilegio di Sisto. Conciosia cosa, che fa detto priuilegio mētione solo delli Statuti fatti, e non di quelli, ch'erano per farsi per l'auenire. Il che appare per quelle parole, che dice quomodolibet a quibuscūque editis etiā confirmatione Apostolica aut quauis firmitate roboratis. E mentre dice editis, e non dice aut in futurū edendis: nō prohibisce all'inferiori al Papa, che senza auttorità Apostol. nō possano per l'auenire statuire, & ordinare nelli Capitoli Generali, Prouintiali, & in qualūque altra congregatione dētro esso ordine simili Statuti in quāto alle censure, & altre pene, & obligo di colpa mortale. E perche dopò già se ne sono fatte altre; cioè di Salamāca. Romani, è molti altri: quali hāno fulminato, e tassato, e statuito tale pene colpe, e censure: perciò dico, che legano, & obligano cōforme, che in esse Statuti, & ordinationi egli è espresso, & il medesimo dico dell'altri, che per l'auenire sarāno fatti, mētre, che per altro nuouo Papale priuilegio non sono reuocati. Egli è ben vero secōdo la mezzana opinione, che quāto alle dechiarationi di Nic. 3. Clem. 5. Giouan. 22. & altri predecessori a Sisto 4. in quelle cose, che oltra la Reg. obligauano a colpa mortale: se pure alcuna tale vi n'è, sono reuocate per i Padri nostri Osseru. ma non per i Padri Cappuc Conciosia cosa, che fu q̄sto priuilegio à Fr. Min. Osseru. concesso: comincio, è fu fondata molto dopò la loro cōgregatione, non sotto nome d'osseruanza, da essi separandosi: ma di Cappucini rinuntiādo i priuilegi relassatiui: tra liquali si comprende questo di Sisto predetto. Ne anco s'intende per i Riformati nostri: i quali doppo s'obligarono ad osseruar la Regola secondo le dichiarationi di Nicolò, è Clemente predetti, la onde tali obligationi di colpa mortale per via di detti dichiarationi di detti Pontefici: non sono riuocati, ne per i Padri Cappucini, ne per i nostri Riformati secondo la mente di tutte tre le opinioni sopra addutte.

IL FINE.